DISSERTAZIONI

SPETTANTI ALLA

STORIA DELLA CHIESA

RACCOLTE

Pe' Compilatori della Biblioteca Cattolica

NAPOLI

ALL' UFFIZIO DELLA BIBLIOTECA CATTOLICA

Str. Pignatelli a s. Gior. Magg., palazzo [illegible]

1852

Maggio—Ottobre 1852

Pris:

Häftad . . Kr. 14.
Bunden . . „ 19.—

BIBLIOTECA CATTOLICA

COMPILATA

PER GLI ECCLESIASTICI

A. D' AMELIO. G. GARAVINI. G. PLACENTE

G. SANSEVERINO

DELLE OPERE

VOL. XXVIII.

DISSERTAZIONI

SPETTANTI ALLA

STORIA DELLA CHIESA

CONTRO ERRORI STORICI CORRENTI

RACCOLTE

PE' COMPILATORI DELLA BIBLIOTECA
CATTOLICA

> Da tre secoli la storia è niente altro,
> che una cospirazione contro la verità.
> DE MAISTRE

NAPOLI

ALL' UFFIZIO DELLA BIBLIOTECA CATTOLICA

1852

TAVOLA

DELLE MATERIE TRATTATE

NELLE DISSERTAZIONI DEL PRESENTE VOLUME

DISSERTAZIONE I.

DELLA VENUTA DI S. PIETRO A ROMA, DEGLI ANNI DEL SUO PONTIFICATO, E DELLE CHIESE DA LUI FONDATE IN OCCIDENTE

DISSERTAZIONE II.

NAPOLI AL IV SECOLO DELLA CHIESA NON ERA UNIVERSALMENTE PAGANA

DISSERTAZIONE III.

DE' BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

PARTE I.

PARTE II.

De' beni temporali della Chiesa da Costantino Magno a Valentiniano III

PARTE III.

De' beni temporali della Chiesa da Valentiniano III sino a Giustino II

DISSERTAZIONE IV.

DELLA POTESTA' DELLA CHIESA SOPRA GLI IMPEDIMENTI DEL MATRIMONIO

DISSERTAZIONE V.

SULLA MUTABILITA' POCO INTESA DA' PIU' DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA

PARTE I.

Qual disciplina sia mutabile

PARTE II.

Qual sia il legittimo cambiamento di disciplina

DISSERTAZIONE VI.

SULLA POTESTA' REGOLATRICE DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA

PARTE I.

Della disciplina riguardo alla ecclesiastica potestà

PARTE II.

Della disciplina ecclesiastica riguardo alla potestà secolare

DISSERTAZIONE VII.

SULL' ORIGINE ED ECCELLENZA DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA

FINE DELLA TAVOLA

DISSERTAZIONE PRIMA

DELLA
VENUTA DI S. PIETRO A ROMA
DEGLI
ANNI DEL SUO PONTIFICATO
E
DELLE CHIESE DA LUI FONDATE
IN OCCIDENTE

per

F. GIANNANTONIO BIANCHI M. O. *

CONTRO

PIETRO GIANNONE

§ I.

Della venuta di san Pietro a Roma, e degli anni del suo Pontificato nella Cattedra Romana

L' intenzione, che ebbe Giannone di oscurare i monumenti de' primi secoli della Chiesa, non si appalesa più chiaramente, che nel modo, con cui parla della venuta di san Pietro a Roma, e delle Chiese che e' fondò in questo passaggio. Passa egli questo gran punto con un freddissimo *narrasi*, quasi fosse una di quelle novelle, che si raccontano per divertimento. Però converrà sporre in più paragrafi questa importante materia, e dimostrare lo stabilimento della Cattedra Romana fatta da san Pietro, gli anni del di lui Pontificato, l' occasione del suo passaggio, l' ordine de' suoi viaggi, e le Chiese in essi da lui fondate. Ma ascoltisi Giannone, che dice così:

Narrasi ancora, che questa prima volta giunto san Pietro in Roma bisognò, che tosto scoppasse via, a cagion de' rigorosi editti, ch' avea allor pubblicati l' imperador Claudio contra gli Ebrei, volendo, che tutti uscissero di Roma. Che ritornato poi in Gerusalemme, dopo aver ordinati molti altri Vescovi nelle città d' Oriente, se ne venisse di nuovo in Italia per passare la seconda volta in Roma, e che in questo secondo passaggio capitando nella villa di Resina presso a Napoli, e quivi colle sue predicazioni convertendo e battezzando quella gente, vi lasciasse Ampellone per meglio

*) Dal tom. III dell'opera *Della potestà e della Politia della Chiesa, Trattati due contro le nuove opinioni di Pietro Giannone*, Roma 1745.

istituirli nella Fede di Cristo. Donde ritornato poscia in Napoli fu da Aspreno, e da' Cristiani napoletani ricevuto con infiniti segni di stima e di giubilo, fondandovi una chiesa; e che in questo secondo passaggio scorresse per molte altre città della Puglia. Indi passato in Roma, stabilisse in quella città la sua Sede, ordinandovi vescovo Lino, il quale, dopo patito il martirio, ebbe per successore Clemente, indi Cleto, ed Anacleto, e gli altri Vescovi, secondo il Catalogo, che abbiamo de' Vescovi di Roma[1].

1. Quantunque Giannone non osi affermare, che san Pietro non sia giammai stato in Roma, anzi riprovi questa temeraria e stolta opinione; egli tuttavia ci descrive in maniera questa verità, che sembra, che e' voglia porre in canzone ciò che costantemente asserì tutta l' antichità delle due venute del santo Apostolo a quella metropoli del mondo; l' una nel fine dell' imperio di Caio, o nel principio di quello di Claudio, onde convennegli di lì a poco fuggirsene; l'altra nel principio dell' Imperio di Nerone, sotto cui consumò gloriosamente il martirio. Imperciocchè e' passa tutte queste cose con un *narrasi*, quasi che esse da talun novello, oscuro o barbaro scrittore raccontate fossero, e non da chiarissimi autori comunemente esposte colle fedeli testimonianze di tutti gli antichi, e co' monumenti più venerabili della Romana Chiesa. E non avendo maggior rispetto per la città di Napoli, di cui si spaccia cittadino, che per qualunque altro luogo straniero, con quel suo freddissimo *narrasi* ne va pingendo come cosa favolosa ciò, che tengono costantemente alcune Chiese del Regno de' Vescovi istituiti da san Pietro, e l'istessa Chiesa di Napoli del suo primo vescovo Aspreno ordinato similmente dal santo Principe degli Apostoli.

2. Ma quantunque non sia luogo opportuno di far conoscere a costui quanto sodamente, e fondatamente abbiano i nostri ecclesiastici scrittori stabilite queste due venute a Roma di san Pietro, essendo stata tal cosa da gravissimi autori de' nostri tempi concludentemente dimostrata; contuttociò per conseguire il fine che io mi son proposto, di scoprire al volgo le imposture di questo Storico, con la maggior brevità che sia possibile, procurerò mettere in chiaro questa faccenda. E primieramente non è da tacersi, che alcuni moderni scrittori[2], avvegnachè di chiara fama di erudizione nella letteraria repubblica, stuzzicati nulladimeno da quel prurito, che da qualche tempo in qua suole stimolar certi ingegni ardenti a procacciarsi nome di erudito con dir cose nuove, e lontane dalla comune credenza, si sono voluti scostare

---

[1]) *Storia civile del Regno di Napoli*, lib. I, c. ult. n. 2, p. 57, Napoli 1723.

[2]) Pagi, *ad an. Ch. XLIII*; Baluzio, in not. *ad Lactant. De mortib. persecutor.*; Papebrochio, in *Conat. Chronolog.*

dalla trita via per battere un nuovo sentiero, assegnando una sola venuta a Roma al Principe degli Apostoli nel principio dell' Imperio di Nerone, e riducendo a molto minor numero di quello, che si è creduto sin qui, gli anni del Pontificato Romano di Pietro. Ma oltre che il costoro fondamento, dimostra a sufficienza la vanità della loro opinione non ad altro appoggiata, che alla testimonianza di un certo libro tratto dalle tenebre nel passato secolo da Stefano Baluzio, e attribuito a L. Celio Lattanzio Firmiano; rimane loro il grave peso di rispondere a Eusebio, a Girolamo, a Isidoro, a Beda, o a tutta l' immensa turba degli ecclesiastici scrittori, i quali concordemente attribuiscono venticinque anni di Pontificato Romano a san Pietro; la qual cosa non può mai esser vera senza assegnare la sua prima venuta a Roma, e lo stabilimento della sua sede in questa città, o all' ultimo anno di Caio, o al principio dell' Imperio di Claudio.

3. Ma quando pure non si facessero scrupolo questi novelli scrittori, di tacciar di errore in materia così rilevante un sì gran numero e tanto illustre di classici storici, e volessero render gli occhi a tutto il mondo; dovrebbero almeno farsi qualche coscienza di smentire gli antichi Cataloghi che ci sono rimasti de' Romani Pontefici, e particolarmente quello formato sotto Liberio nel IV secolo intorno all'anno 354, detto comunemente Liberiano, dato in luce da Egidio Bucherio ne' Commentari sopra il Canone Pasquale di Vittorio, e illustrato poi da Emmanuele Schelestrate, e da altri eruditi e dotti scrittori. In questo Catalogo adunque sono assegnati venticinque anni compiti nella sede del Romano Pontificato a san Pietro; e nell'assegnazione de' medesimi anni sono ad esso conformi tredici altri Cataloghi successivamente sotto diversi Pontefici scritti, cominciando da quello scritto nel secolo XIII sotto Innocenzo IV con somma fede, e con somma diligenza, e con sommo studio raccolti, e da' codici a proporzione antichissimi trascritti, e dati alla luce da Monsignor Bianchini chiarissimo letterato de' nostri tempi [1]. Or la conformità di questi Cataloghi per quello, che concerne il tempo del Pontificato Romano di san Pietro, scritti in diversi tempi, e sotto diversi Pontefici, e tratti da vari codici, siccome ci fa chiaro argomento dell'antichità del primo; così ci assicura, che il numero degli anni in esso assegnato al Pontificato del Principe degli Apostoli non può ascriversi ad errore degli scrittori, che ne hanno formati gli esemplari ne' secoli seguenti.

4. E quantunque il vetustissimo autografo di questo Catalogo *Liberiano* oggi sia riputato per perduto da Emmanuele Schelestrate [2]; nul-

[1]) In *Prolegom. ad Anastas.* tom. II, Rom. 1723, p. 85 segg.

[2]) *Diss. de antiq. Rom. Pontif. Catalog.* c. 3.

iadimeno, se si ha da prestar fede al Bucherio [1], e al Lambecio [2], esso fu nelle mani di Cuspiniano, il quale dal medesimo trasse la notizia de'Consoli, che egli inserì ne'suoi Commentari sopra i Fasti di Cassiodoro. Ma se il codice di cui si valse Cuspiniano, fosse o no l'autografo scritto nel tempo di Liberio, non è cosa facile a sapersi; è certo però, che egli era antichissimo, e che in esso, come rapporta il medesimo autore [3], con lettere maiuscole, e distinte dalle altre leggeasi lo stesso numero degli anni del Pontificato Romano di san Pietro, che leggesi negli altri esemplari mmss., di cui si son valuti il Bucherio, l' Enschenio ed altri. Dell' antichità poi del Catalogo, e che egli veramente sia stato scritto nel Pontificato di Liberio, ne fa certo argomento il vedersi, che egli termina nel medesimo Pontefice, senza indicare, come fa negli altri Papi, gli anni del suo Pontificato, nè i Consoli nel cui tempo egli morì. La qual cosa ne porge evidente contrassegno, che questo Catalogo fu composto vivente esso Liberio: e tale certamente è il sentimento de' più celebri ed eruditi scrittori de'nostri secoli. Onde come cosa certa non pure fu affermata dal dottissimo Petavio [4], ma da Giovanni Pearson, uomo protestante, e per religione nemico della Romana Chiesa; il quale ingenuamente confessa [5], che *questo Catalogo è stato scritto sotto il Pontificato di Liberio, cui successe Damaso; e che però il suo autore fu un poco più antico di san Girolamo.* E chiunque poi vorrà por mente al secolo di Liberio, terrà in molto maggior pregio questo documento: conciossiachè fiorivano in quella età valenti uomini, e periti nelle Cronologiche materie, da' Romani Pontefici con grande studio raccolti per assettare, ed ordinare i tempi a cagione delle controversie allora accese intorno al dì della celebrazione della Pasqua. Onde dovrà ogni uomo sensato rimaner persuaso, che nel comporsi questo Catalogo, il quale poi dovea servir di regola alla cronologia Pontificia, fossero ricercati, e disaminati i più antichi monumenti, che o dentro le Basiliche, o negli archivi, e negli scrigni della Romana Chiesa si conservavano. E certamente il vedersi in esso in cadaun Pontefice notati i Consolati, donde gran luce potè

---

[1]) *Comment. in Can. Paschal. Victor.*

[2]) *Comm. Biblioth. Caesar.* lib. IV: *Eximius codex MS. quem Bucherius laudat, et desiderat, superest etiamnum in augustissima Caesarea Vindobonensi Bibliotheca aeque integer, ut ipse Cuspinianus eo olim usus est.*

[3]) Joan. Cuspin., *Comm. in Fast. Aurelii Cassiod.* ad an. U.C. DCCLXXXI: *Dehinc maiusculis litteris subiungitur PETRUS ANNIS VIGINTI QUINQUE, MENSE UNO, DIEBUS NOVEM.*

[4]) *Rationarii Tempor.* lib. V, c. 5: *Vetus indiculus Romanorum Pontificum Liberii tempore contextus, quem penes nos habemus.*

[5]) *Diss. de success. prim. Rom. Episcopor.* c. 13.

ricevere Cuspiniano nell' aggiustare i Fasti di Cassiodoro, non è oscuro indizio della diligenza, e della perizia dell' autore, che il compose.

5. A questo insigne documento conviene aggiungerne un altro non meno illustre, che noi dobbiamo all'incomparabil diligenza di Monsignor Bianchini; ed è questo la Cronologia degli antichi Pontefici scritta sotto le immagini di essi fatte pingere nelle pareti della Basilica di san Paolo nella via Ostiense da san Leone Magno, come eruditamente dimostra il Prelato dottissimo da me allegato [1]. Ivi si veggono dati a san Pietro venticinque anni, due mesi e sette giorni nella Sede Romana, come nella seguente iscrizione:

PETRUS
SED.
ANN.
XXV.
M̄. II.
D. VII.

Or questo pubblico monumento tuttavia superiore agli oltraggi del tempo tanto è più degno di considerazione, quanto è meno sottoposto a quelle difficoltà, che sogliono portar seco i documenti lasciatici in iscrittura, di cui o son dubbiosi, o son perduti gli originali, e vengono appoggiati o alla fede, o alla perizia di coloro, che ne hanno trascritte le copie. E maggior pregio acquisterà ancora quando voglia considerarsi il secolo in cui fu dato alla luce; imperocchè è cosa certa, che l' età di Leone abbondava di dotti cronologi eccitati a questo studio dalle controversie Pasquali, e dall' inquisizione del giorno in cui dovea solennizzarsi la Pasqua, siccome fanno piena fede di ciò così le lettere di Vittorio Aquitano, come il circolo Pasquale da lui trasmesso a Ilario Arcidiacono allora di Leone, e poi successore di lui nel trono di Pietro. E quantunque questa iscrizione nel numero degli anni in tutto conforme al Catalogo Liberiano, non concordi con esso ne' mesi e ne' giorni; ciò tuttavia non scema pregio nè all' uno, nè all' altro; conciossiachè chiunque sa, quanto sia cosa impedita la Cronologia, ri-

---

[1]) *Diss. de antiq. Rom. Pontif. Catal.* ecc. c. IV in *Prolog. ad Anast* t. II, p. 76. La stessa sentenza è stata poi sostenuta da Mons. Marangoni nella sua *Chronologia Romanorum Pontificum superstes in pariete Australi Basilicae s. Pauli Apostoli viae Ostiensis depicta saeculo V seu aetate s. Leonis PP. Magni*, Romae 1751. Io tuttavolta persisto a credere, che queste pitture sino a Zosimo siano state ivi poste dal bel principio, quando cioè da Valentiniano, Teodosio ed Arcadio si rifabbricò quella Basilica terminata sotto l' impero di Onorio, il quale visse sino al 423. Veggasi ciò, che su tal proposito scrissi già nel quinto tomo della *Storia letteraria d' Italia*, p. 567. (*Not.* di Franc. Ant. Zaccaria)

mane ancor persuaso, che non è così facile trovare il conto giusto de' mesi, e de' giorni, come è agevole il trovarlo negli anni, e massime quando sono indicati per via di Consolati. Nulladimeno al computo espresso dall' accennata pittura Leoniana ne' mesi, e ne' giorni sono in tutto concordi sei Cataloghi de' più approvati; e ad esso ancora si conforma ne' mesi l' altro celebre Catalogo formato nel VI secolo sotto Felice IV, discordando solamente in quattro giorni [1]. Ma sopra di ciò si posson vedere le eruditissime note cronologiche di Monsignor Bianchini sopra la vita di san Pietro nel secondo tomo di Anastagio, dove chi desidera esatti riscontri del calcolo più giusto, che può trarsi da questi Cataloghi, potrà rimanerne appieno soddisfatto. Presupposte ora tutte le sopraddette cose, convien credere, che Eusebio, Girolamo, ed altri antichi, i quali attribuirono venticinque anni di Vescovato Romano a s. Pietro, si conducessero a ciò scrivere da pubblica costantissima fama, la quale, se non da altro, fosse almeno surta da una antichissima tradizione. Or, per espugnare una persuasione così antica, così comune, e così altamente insinuata negli animi di tutti i cristiani, altro ci vuole, che una lieve conghiettura scavata non si sa dove in questi ultimi secoli, e a tutta l' antichità sconosciuta. E gli autori di cotale strana opinione hanno ben mostrato coraggio d' intraprender cosa sopra l' universal credenza degli uomini, ma non hanno pensato al biasimo, che sarebbe loro tornato dalla vanità dell' impresa.

6. Ma nulladimeno acciocchè non sembri, che io voglia sfuggire difficoltà, ed affinchè Giannone, solito ad attaccarsi sempre al peggio, da questa novella opinione non abbia pretesto di porre in canzone la prima venuta di san Pietro in Roma, e i venticinque anni del suo Pontificato Romano, come veramente e' fa, mentre parlando del secondo passaggio ei dice, che *passato in Roma, stabilisse in quella città la sua Sede*; assegnando il principio del Pontificato di Pietro sotto l' Imperio di Nerone; mi farò ad esaminare il testimonio di Lattanzio, sopra cui questi autori moderni fondano il loro parere. Egli dunque nel libro che gli si attribuisce, così parla, o così si fa parlare: *Gli Apostoli per lo spazio di XXV anni sino al principio dell' Imperio di Nerone per tutte le province, e le cittadi mandarono i fondamenti della Chiesa. Ed imperando già Nerone, Pietro venne a Roma; ed operati alcuni miracoli, che in virtù di Dio stesso per la podestà da lui datagli faceva, converti molti alla giustizia, e pose a Dio un Tempio fedele e stabile* [2].

---

[1]) *Prologom. ad Anastas.* tom. II, p. 87.

[2]) *Lib. de mortib. Persecutor.* cap. II: *Apostoli per annos XXV usque ad principium Neroniani Imperii per omnes Provincias, et civitates Eccle-*

7. Or quando si ammettesse per legittima questa testimonianza, non proverebbe essa giammai, che pria di Nerone non fosse venuto a Roma san Pietro: imperocchè dal tacersi una cosa mentre l'altra si afferma, non ne siegue, che la taciuta si neghi. E quivi si asserisce bene, che Pietro venne in Roma imperando Nerone, ciò che tutti gli antichi hanno affermato; ma non si nega, che pria di questo Principe non fosse egli altra volta stato in Roma sotto altro Principe. E chi vuol dedurre questa conseguenza, si confessa in tutto digiuno d'ogni regola loicale. Si ponga in forma l'argomento, e veggasi, se io dico il vero: *Imperando Nerone Pietro venne a Roma, ed operati alcuni miracoli, pose a Dio un Tempio stabile e fedele: adunque in pria dell'Imperio di Nerone san Pietro non fu mai in Roma.* Se questa è legittima illazione, colla medesima ragione io potrò così argomentare: *Regnando Erode Agrippa in Giudea, san Pietro venne in Gerusalemme, ed ivi posto in carcere da quel Principe, fu liberato dall'Angiolo: adunque in pria del regno di Agrippa san Pietro non fu mai in Gerusalemme.* Ma se io deducessi questa conseguenza, potrei contentarmi di esser mandato a studiare gli elementi loicali, e gli elenchi; quando non fossi consigliato a curarmi coll'elleboro.

8. Ma essi dicono, che secondo Lattanzio san Pietro non passò a Roma se non dopo venticinque anni, ne' quali sino al principio dell' Imperio Neroniano per tutte le città e le province gli Apostoli gettarono i fondamenti della Chiesa; e in conseguenza egli esclude positivamente ogni altra venuta del santo Apostolo a Roma in pria di Nerone. Rispondo, che dalle parole di sopra addotte non si ricava giammai, che il Principe degli Apostoli non venisse a Roma se non dopo venticinque anni della predicazione Apostolica. Due cose ivi si dicono; e che *gli Apostoli per lo spazio di XXV anni sino al principio dell'Imperio di Nerone per tutte le province e le città fondarono la Chiesa*; e che *imperando Nerone san Pietro venne a Roma.* Or può bene stare, che nel corso di questi venticinque anni il santo Apostolo venisse una volta a Roma, e che poi dopo questo tempo vi ritornasse; nè questa sua venuta dopo venticinque anni esclude le altre, che e' potea aver fatte nello spazio degli stessi anni: siccome, per modo di esempio, se alcun dicesse: *Gli Apostoli nel corso di XX anni sino al principio del regno di Agrippa il giovane predicarono l' Evangelio nella Palestina, nell' Asia, e in altre province del Roma-*

---

siae fundamenta miserunt. Cumque iam Nero imperasset, Petrus Romam advenit, et editis quibusdam miraculis, quae virtute ipsius Dei, data sibi ab eo potestate, faciebat, convertit multos ad iustitiam, Deoque templum fidele, ac stabile posuit.

no Imperio; *e regnando il medesimo Agrippa vennero in Gerusalemme, e ivi celebrarono il primo Concilio*: non seguirebbe da questa maniera di parlare, che gli Apostoli dentro lo spazio di questi venti anni non fossero mai stati in Gerusalemme. Anzi dal dirsi, che per venticinque anni in tutte le città e le provincc gli Apostoli fondarono la cristiana Religione convien dedurre, che molto prima che terminasse questo tempo alcun di essi fosse venuto in Roma a piantar la Religione, e a stabilir la Chiesa; essendo cosa molto inverisimile, che scorrendo gli Apostoli per tutte le città del romano Imperio a seminar la fede, avessero lasciata Roma che era capo dell'imperio e del mondo,in ultimo luogo.

9. Quindi poco felicemente il Pagi,avvegnachè uomo dottissimo, si pone ad indovinare,che da questi venticinque anni attribuiti da Lattanzio alla comune predicazione degli Apostoli sia nata la volgare opinione de' venticinque anni del Pontificato romano ascritti a s. Pietro, non potendosi per verità trovar congbiettura più leggiera di questa; imperocchè Eusebio, che fu contemporaneo a Lattanzio, e poco dopo lui scrisse le sue Storie nel medesimo secolo, allorchè tanto chiaramente affermò,aver tenuto s.Pietro venticinque anni il Vescovato Romano[1],non potè certamente essersi ingannato nell'intelligenza di questo luogo di Lattanzio,se pur l'avea mai letto,essendo egli greco,e quello latino; nè era uomo così dappoco, che non conoscesse la differenza che v'ha tra i venticinque anni della predicazione degli Apostoli,e i venticinque del Pontificato romano di san Pietro. L'istesso ancora, per lasciare indietro i monumenti,e la tradizione della Chiesa romana molto più antica di Lattanzio, possiam dire di san Girolamo,il quale vide molto bene le opere dello stesso Lattanzio, conobbe,e ne avvertì degli errori che in esse contengonsi; e nulladimeno fu dello stesso avviso di Eusebio nell' ascrivere venticinque anni della Cattedra romana a san Pietro[2]. E poco degnamente giudicherebbe di sì gran Dottore chi credesse, che e' si fosse lasciato ingannare da questo equivoco così massiccio e grossolano. Tuttociò fa conoscere, che coloro a' quali in questo punto di storia è piaciuto allontanarsi dall' antica e battuta strada,si sono poi dati in balìa d'una guida aerea e insussistente;e che il soverchio desìo di dir cose nuove, sovente anche a' critici di primo grido ne fa dire delle cattive[3].

---

[1]) In *Chronic.* ad ann. II, Olymp. CCV: *Petrus Apostolus, cum primum Antiochenam Ecclesiam fundasset, Romam mittitur, ubi Evangelium praedicans, XXV annis eiusdem urbis Episcopus perseverat.*

[2]) S. Girol. *De Viris illustr.* in *Petro*: *Simon Petrus ad expugnandum Simonem Magum Romam pergit, ibique XXV annis Cathedram Sacerdotalem tenuit.*

[3]) Veggasi ancora Monsignor Foggini, *De Rom. D. Petri itinere*, Exercit.

10. Ma pure queste cose si sono dette con ammettere come legittima la testimonianza addotta da questi critici: il fatto però è, che essa non può andare esente da gravi eccezioni. Primieramente non potrà mai provarsi che il libro da cui essa è stata tratta, sia vero e legittimo parto di Lattanzio, cui viene attribuito: imperocchè prima dell'anno 1679, in cui da Stefano Baluzio fu scavato dalle tenebre e dato alla luce col titolo: *De mortibus persecutorum*, niuno avea mai saputo che Lattanzio avesse scritto tal libro, niuno degli ecclesiastici scrittori che hanno tessuto l'indice delle opere scritte da quell'autore ha fatto mai menzione di questa; e tutta la sua autorità è appoggiata sulla fede del Baluzio scrittore de'nostri secoli, il quale in vano si argomenta che questo libro sia stato conosciuto da san Girolamo, laddove nel libro *degli Scrittori ecclesiastici* parlando delle opere di Lattanzio quegli dice [1], ch'e' scrisse ancora un libro *De persecutione*; imperocchè questo titolo è molto differente da quello che porta seco il nuovo libro da lui dato in luce *De mortibus persecutorum*. E questi due titoli non sono certamente applicabili ad una stessa materia: imperocchè le *morti de'persecutori* è un argomento ben diverso dalla *persecuzione* che essi fecero contro la Chiesa. Ma poichè il libro *De persecutione*, con alcuni altri di Lattanzio è smarrito, si è creduto di poter facilmente sostituire per questo un altro composto non si sa da chi, scritto non si sa quando, e rinvenuto non si sa come. Ed è cosa certamente maravigliosa, che le altre opere di Lattanzio scritte contra i Gentili siano state mai sempre divulgate tra i Cristiani, e trite per le mani di tutti, e che questo libro *Delle morti de'persecutori*, contenente argomento così efficace per la cristiana Religione, sia rimasto per tanti secoli sconosciuto e nascosto alla ricordanza, e all'industria degli uomini. Io so molto bene che in sì fatte materie non sogliono aver molta forza gli argomenti negativi; ma tuttavia ciò è vero, quando si adducono contro le scritture che vantano la prescrizione di molti secoli: e per

---

VI. È vero, che i giornalisti di Firenze, t. I, par. I, p. 18, parlando di questo libro del Foggini, il quale erasi dichiarato per la vecchia opinione de' due viaggi, e de' venticinque anni di Pontificato romano del santo Apostolo, sospettarono, che molti non fossero per uniformarsi al di lui parere, che dopo lo Scaligero e il Baluzio sembra forse *convinto di falsità*. Ma io per lo contrario con maggior ragione sospetto, che i giornalisti troppo alla cieca si siano fidati dello Scaligero e del Baluzio, ed abbiano per mero pregiudizio lasciata la opinione del Foggini e del nostro Dissertatore, la quale appunto perchè è vecchia, com'eglino dicono, domanda da chi vogliala rigettare qualche cosa di più, che un passo equivoco, e di non certo autore, come or ora si dirà. (*Not.* di Franc. Ant. Zaccaria)

[1]) Cap. 80 vel 90.

lo contrario hanno tutto il loro vigore quando si oppongono a certi scritti scavati di fresco, come cose di antichi autori, quantunque di essi nell'antichità non si trovi vestigio. Ma lo nulladimeno non voglio brigare su questo punto, che ricercherebbe più lunga discussione, e più maturo esame, e particolarmente intorno allo stile, per vedere se ha quel carattere che a Lattanzio attribuisce san Girolamo chiamandolo *quasi un fiume di eloquenza Tulliana* [1]: della qual Ciceroniana facondia, se ne apparisca orma in quelle quattro parole che si son rapportate di sopra, chiunque ha qualche sapore di latinità agevolmente potrà conoscerlo [2].

11. Ammettasi adunque per legittimo parto di Lattanzio questo libro *Delle morti de' persecutori*, e concedasi ancora, che in esso venga deciso, che san Pietro non tenne se non pochi anni compresi nell' Imperio solamente di Nerone il Vescovato di Roma; dovrà per questo il sentimento di Lattanzio preferirsi alla comunissima antichissima persuasione di tutto il mondo? Certo, che no. Sono notissimi gli errori di Lattanzio ripresi in più d' un luogo da san Girolamo [3], de' quali lungo Catalogo ne tessè frat'Antonio Raudense dell' Ordine de' Minori intorno all' anno 1450, che veggonsi impressi nelle edizioni di Venezia del 1478 innanzi alle Opere di Lattanzio [4]; e molti di essi ne registrò Natale di Alessandro nella discussione degli scritti di questo autore; ed han fatto l' istessa cosa tutti i moderni autori, che hanno trat-

---

[1]) Ep. XIII *ad Paulinum*: *Lactantius quasi quidam fluvius eloquentiae Tullianae.*

[2]) Pare che il n. A. sospettasse di frode nel Baluzio, o almeno che l'opera *De mortibus persecutorum* non fosse di autor molto antico. Questo è un portare la critica troppo lontano. Il P. Nourry dotto monaco Benedettino e nella nuova edizione che fece di questo libro a Parigi l'anno 1710, e nel suo *Apparat. ad Biblioth. Maxim. Sanctor. Patr.* t. II, p. 1657 seg., fu più moderato, contentandosi di distinguere L. Cecilio autore dell'opera da Lattanzio, e concedendo che quegli fosse contemporaneo di questo. Ma crederebbesi? neppure il Nourry andò esente da'censori. Uno fu La Croze nel *Giornal letterario dell'Aia*, t. VII, part. I; e Cristoforo Augusto Eumanno in una breve dissertazione *contra Nourrium librum de mortibus persequutorum Lactantio abiudicantem*, stampata da lui col libro pur controverso *de Simposio*. A La Croze rispose lo stesso Nourry nel *Giornal* di Parigi al mese di giugno del 1716, e trasse nel suo parere non solo i Ballerini editori delle opere del Card. Noris, ma ancora i protestanti Pfaff, e Walchio. V'è una Dissertazione del Benedettino Liron, il quale a Lattanzio rafferma quest' opera per la storia delle Cristiane persecuzioni importantissima. (*Not.* di Franc. Ant. Zaccaria)

[3]) *Apol. ad Pammach. et Ocean.*, e di nuovo in *Epist. ad Galat.* lib. II, cap. 4.

[4]) Natal. Alexandr. t. IV *Hist. Eccl.* sec. IV, c. 6, art. 3.

tato degli scrittori ecclesiastici. Fu Lattanzio uomo veramente eloquentissimo, ed egregiamente confutò gli errori e le superstizioni de' Gentili; ma piacesse a Dio, come scrisse san Girolamo, *che egli avesse così bene confermate le cose nostre, come facilmente distrusse le altrui*[1]. Quindi meritamente nel famoso decreto di Gelasio Papa, fatto nel Concilio Romano del CCCCXCIV[2], sopra le scritture autentiche e apocrife, le opere di Lattanzio furono rigettate tra le apocrife. Il testimonio adunque di autore, contro cui militano sì forti e vigorose eccezioni, non dovea a niun patto esser preferito alla testimonianza di san Girolamo, il quale se, come costoro vogliono, vide questo libro, e nulladimeno volle seguir piuttosto Eusebio nel dare venticinque anni a san Pietro di Cattedra sacerdotale in Roma, è chiaro segno, che e' o non istimò dover fare conto dell' autorità di Lattanzio contra la fama, che era allora comune di questo fatto, o che non l'intese in quel senso, in cui vien preso da' moderni critici, ma in quello che è stato di sopra spiegato. Ma il veder, che questo libro dato in luce (come io voglio credere) con buona fede da autore cattolico, è stato poi con tanto consenso, e con tanto applauso abbracciato, e ricevuto universalmente da tutti gli eretici d' ogni setta, ancorchè pertinacissimi nel rifiutar le opere certissime de' primi Padri, dee porre in una giusta sospizione l' animo d' ogni buon cattolico, acciocchè stia ben guardingo su questo fatto, considerando, che coloro i quali rifiutano non pur le Opere di san Dionigi il Grande, ed altre di questa fatta, ma le Lettere ancora di sant' Ignazio, quantunque commendate da tutta l' antichità, non avrebber con tanto genio ricevuto questo libro attribuito a Lattanzio, e dagli antichi non conosciuto, se non avessero stimato poter trarre qualche vantaggio da esso in sussidio de' loro errori.

12. Quello che si è detto sin qui, non per altra cagione si è detto, se non per torre a Giannone una apparente ragione, che e' potria prender da questa novella opinione di alcuni cattolici scrittori per giustificar la sua poco savia condotta nel porre in favola, o almeno in dubbio le due venute di san Pietro in Roma, e i venticinque anni del suo Pontificato. Rimane ora a dire alcuna cosa così intorno al tempo dello stabilimento della Sede Romana, e della morte del santo Principe degli Apostoli, come intorno all'ordine de' suoi viaggi. Nelle quali cose conviene osservare, che quantunque gli scrittori, che con sommo universal consenso dànno anni venticinque di Cattedra Romana a s. Pietro,

---

[1]) Ep. cit. *ad Paulinum*: *Lactantius quasi quidam fluvius eloquentiae Tullianae, utinam tam nostra confirmare potuisset, quam facile aliena destruxit.*

[2]) Meglio del CCCCXCVI.

non concordino infra loro nello stabilire il tempo della fondazione di questa Cattedra, e del martirio dell' Apostolo; contuttociò questa diversità di pareri cadente sopra le circostanze del tempo donde dee principiarsi e finirsi il Pontificato di Pietro, non toglie punto il credito all' antica tradizione degli anni, in cui egli lo tenne: essendo cosa comprovata dal comun sentimento de' saggi, che nelle materie d'istoria non viene mai a scemarsi la verità del fatto, quando i testimoni che con somma concordia convengono nella sostanza, sono tra loro discordanti nelle circostanze del tempo; altramente converrebbe rivocare in dubbio la nascita, la predicazione e la morte del nostro Divin Redentore: conciossiachè fra tutti i santi Padri, fra tutto l'immenso numero degli scrittori antichi e recenti, appena uno si trova, che convenga coll' altro nell' assegnare il tempo preciso, in cui furono operati questi misteri dal Figliuolo di Dio; non essendo in oltre alcuno, che non pretenda acconciamente provar la sua opinione colle divine Scritture.

13. Or quando voglia tenersi l' opinione di Eusebio seguita da san Girolamo, da Orosio, da Isidoro, da Beda, e, per tacere altri innumerabili, dal sommo Baronio, e dall' insigne Petavio, converrà dire, che nell' anno XLII dell' era volgare, e secondo dell' Imperio di Claudio, san Pietro partito dalle parti di Oriente, e lasciato Evodio nella Sedia Antiochena navigasse a Roma, e ivi o nel fine di questo anno, o nel principio del seguente, come vuol Petavio, fondasse la Romana Cattedra; e che poi nel XIII anno di Nerone, dagli antichi, i quali non numeravano gli anni degl' Imperadori dal dì della loro assunzione, ma dal cominciamento dell'anno civile e popolare, detto XIV, facesse il martirio, scorrendo dall'un termine all'altro venticinque anni non compiuti; imperocchè dal gennaio dell' anno comune XLIII, e terzo di Claudio, in cui san Pietro fondò la Cattedra Romana, sino al giugno dell' anno volgare LXVII, e quartodecimo di Nerone, sotto cui fu martoriato, v' ha l' intervallo di anni ventiquattro e mesi sei. Così secondo questa opinione, dovrà cominciarsi l'epoca di san Pietro nel Vescovato Romano dall' anno XLIII dell'era comune [1]; imperocchè se nell'anno di Cristo XLII, e secondo di Claudio, partito da Oriente, e' navigò a Roma, vuol ragione che nel principio del seguente anno fon-

[1]) V. Petavio lib. XI *De doctr. tempor.* c. 14. Io per altro col P. Enschenio, seguito poi da' Bollandisti posteriori, ho fissata nel *Compendio Cronologico*, premesso al primo tomo della *Raccolta di Dissertazioni di Storia Ecclesiastica* (Roma 1792), la venuta di san Pietro a Roma all' anno primo di Claudio XLI dell' era, e la morte all' anno XII di Nerone, cioè all' anno LXV, nè a dir vero mi so dipartire da questa opinione. (*Not.* di Franc. Ant. Zaccaria)

dasse ivi la Sede Pontificale, dopo aver convertiti almeno alcuni giudei e gentili alla fede di Cristo, e dopochè cominciò ivi a raunarsi e moltiplicarsi la Chiesa.

14. Ma quantunque in questa opinione non siegua alcuno di que' mostruosi assurdi, che si sono sognati gli eretici, e che vani siano stati gli sforzi così di Calvino, e de' Centuriatori di Magdeburgo fatti contro di essa, e confutati dal Baronio, dal Bellarmino e da altri celebri scrittori, come dell' apostata di Spalatro, le cui infelicissime e ridicole chimere furono sconfitte dal Petavio [1]; nulladimeno al giudicio di alcuni dottissimi Cronologi ella secondo che viene sposta dal medesimo Petavio, è soggetta a due gravi incomodi: l'uno, che secondo gli antichi Cataloghi e monumenti della Romana Chiesa addotti sopra, si assegnano venticinque anni solidi di Pontificato a san Pietro, cioè venticinque anni, mesi e giorni; l'altro, che secondo le più esatte osservazioni, il martirio del santo Apostolo accadde nel Consolato di Nerva e di Vestino, cioè, l'anno LXV dell'era comune cristiana, e XII di Nerone. Le quali cose non possono aver mai luogo nella sentenza di sopra esposta. Conviene adunque per assettar questa faccenda in modo, che corrisponda così a' Cataloghi, come a' Consoli sopraddetti, cominciar l' epoca della Sede Romana di san Pietro due anni prima di quella di Eusebio, cioè, nell' anno XL dell' era volgare, e terminarla similmente due anni prima, cioè nell' anno LXV; ed allora si troverà non pure il calcolo, che si ricerca, ma si avranno ancora trentasette anni compiuti dalla passione di Cristo al martirio di san Pietro, come vuol san Girolamo [2]. Or, secondo questa opinione proposta dall' Enschenio [3], e dottamente difesa da Monsignor Bianchini [4], lo stabilimento del Romano Pontificato dovrà riferirsi all' aprile dell' anno XL dell' era volgare, e ultimo di Caio; dal qual tempo sino alli 29 giugno dell' anno comune LXV, e XII di Nerone sono anni venticinque, due mesi, ed alcuni giorni, come gli antichi Cataloghi e monumenti della Romana Chiesa richiedono.

---

[1]) V. Petavio *l. c.* c. 13 ecc. contro M. Antonio de Dominis, che fu l' apostata qui accennato dall' Autore.

[2]) *De Script. Eccl.* in *Petro.*— [3]) Exercit. IV *ad Chronol. Pontif.*

[4]) In not. *ad Anastas.* t. II, p. 7 segg. E questa Cronologia, che è stata seguita dal Gianningo, dal Boschio e da altri dottissimi uomini, è stata pure da me adottata, e preferita ad ogni altra, e nel Compendio cronologico premesso al primo tomo della *Raccolta* citata, e nella mia dissertazione *De sancti Petri Primatu, Romanaque Ecclesia ab eo condita, atque Episcopi iure administrata*, c. IV, p. 69, segg. (*Not.* di Franc. Ant. Zaccaria)

§ II.

Dell' occasione, che si presentò a san Pietro di venire la prima volta a Roma, e dell' Ospizio che ivi trovò

1. Se quest'epoca del Vescovato Romano di san Pietro con infinito studio stabilita da' riferiti autori merita, siccome io fermamente credo, d' essere ad ogni altra preferita, potranno acconciamente secondo quella spiegarsi i viaggi, e gli avvenimenti di Pietro narrati negli Atti Apostolici senza quella confusione, e quel sovvertimento della sacra e della profana storia, che in loro cervello si sono immaginati i nemici del Romano Pontificato. Al primo viaggio adunque verso Roma sembra, che Iddio apparecchiasse al santo Apostolo una felice occasione nella seguente maniera. Ammonito san Pietro da celeste visione ad aprir la porta dell'Evangelio a'Gentili, cominciò, come è noto negli Atti Apostolici, da Cornelio Romano Centurione d'una delle compagnie di fanti Italiane, che militava in una delle quattro legioni, che erano allora in Soria, ivi lasciate da Augusto; le quali da Tacito e da Dione numerandole il Panvinio, le dice *la Legione IV Scitica, la Legione VI Vittrice, la Legione X Gemina pia fedele, la Legione XII Fulminatrice.* Accadde il battesimo del Centurione, come quasi tutti i più esatti cronologi consentono, nell' ottavo anno dopo la passione di Cristo, cioè nell'anno 36 dell' era volgare, in cui a Tiberio succedette Caio nell' Imperio, essendo consoli Proculo, e Negrino. Indi dopo tre anni montato in furore questo principe mentecatto, di quella strepitosissima mossa contro la Germania e la Brettagna ideata, la quale poi terminò nel predar di conchiglie il lido dell' Oceano, da tutte le parti dell' imperio, come narra Svetonio [1], chiamò le milizie ausiliarie, o le legioni, uscendo a questa impresa con tanto apparecchio di guerra, quanto altro mai si fosse veduto. In questa occasione è ben cosa facile a credersi, che o tornata in Occidente per la precipitosa chiamata di Caio la legione, in cui militava Cornelio colla compagnia di fanti italiana, o lui passato al grado militare in altra legione posta alla difesa del tratto occidentale, come dalle antiche iscrizioni siamo ammoniti esser sovente avvenuto, si aprisse una felice congiuntura al Principe degli Apostoli di navigare in Italia col fedel Centurione, dalla cui nobilissima, e numerosa famiglia poteva aspettare onesto alloggiamen-

---

[1]) In *Caligul.* c. 43: *Expeditionis Germanicae impetum Caius coepit, neque distulit, sed Legionibus et auxiliis undique excitis, delectibus ubique acerbissime actis, contracto et omnis generis commeatu quantum nunquam alias, iter aggressus est.*

to per sè, e pe'suoi discepoli, e favorevole occasione di piantare in Roma la Religione, e fondarvi la Chiesa.

2. Tutte queste cose, come dottamente considera il da me tante fiate lodato Monsignor Bianchini, cui deesi tutta la gloria di questa erudita osservazione, corrispondono a maraviglia all'antica notizia dell' Ospizio di san Pietro in Roma appresso Pudente circa il Vico de' Cornelii, e vengono confermate da' monumenti, che tuttavia si conservano nel titolo di santa Pudenziana; i quali ci fanno fede, che la casa di Pudente nel vico Patricio, nella quale è ferma e costante tradizion de' nostri maggiori [1], che fosse albergato l'Apostolo san Pietro, apparteneva alla Gente Cornelia: imperocchè che questi nomi di Pudenziana, e di Pudente, e simili fossero stati famigliari a questa illustre famiglia, vien provato dall'iscrizione scavata ne' cimiterii de' martiri nella via Appia tra il primo e il secondo lapide, e che ivi dovessero essere i sepolcri de' Cornelii lo attesta Cicerone nella prima delle Tusculane, la quale iscrizione venne trasferita poi nell' accennata chiesa di santa Pudenziana [2].

3. Valgono ancora molto a illustrar questa conghiettura i nomi di Erma, e di Ermete, non pur celebri in Roma tra i cristiani nel primo e nel secondo secolo, ma frequentati ancora nella famiglia de' Cornelii, come vedesi nelle antiche iscrizioni; una delle quali adduce il Grutero [3] di un marmo capitolino inciso nel Consolato di Lucio Ceionio Comodo, e Sesto Vetulano Pompelano, ove tra i Vico-Magistri della città di Roma si legge un *Lucio Cornelio Ermete*, che esercitò il magistrato del *Vico-Censore* nella Regione XIV, e questa iscrizione appartiene all' anno di Cristo CXXXVI. L'altra scavata poco fa avanti alla Porta Capena vicino all'arco di Claudio viene addotta da Monsignor Bianchini [4], nella quale si leggono un *Lucio Cornelio Ermete*, e un *Caio Cornelio Ermete*. Quindi poichè l' Apostolo nella lettera scritta a' Romani nell' anno LV dell' Era comune [5], secondo di Nerone, cioè, un anno prima che egli fosso condotto a Roma, tra gli al-

---

[1]) Baron. in not. *Rom. Martyr. ad d. XIX maii*: *Maiorum firma traditione praescriptum est, domum Pudentis Romae fuisse primum hospitium S. Petri Principis Apostolorum, illicque primum Christianos convenisse ad Synaxim, coactam Ecclesiam, vetustissimumque omnium titulum Pudentis nomine appellatum.* Veggasi per altro il Foggini, Exercit. XIII.

[2]) Eccola

CORN. PUDENTIANETI.
BENEM. Q. VIXIT. AN. XLVII.
D. I. VAL. PETRONIVS. MAT.
DVLC. IN . PACE .

[3]) Fol. CCLI.—[4]) Tom. II, in not. *Anastas.* p.122.

[5]) Petav. *De doctrin. temp.* c. 13 in *Chronol.*

tri famosi cristiani di questa metropoli del mondo fa menzione ancora di Erma,e di Ermete[1], non è cosa lontana dal vero, che costoro appartenessero alla gente Cornelia, nella quale,e per mezzo della quale era già stata propagata in Roma la Cristianità, e fondata la Chiesa,e da essa erano state somministrate le case per la celebrazione de' divini misteri,e per le unioni de' fedeli, e conceduti i fondi pe' primi cimiteri de' novelli cristiani[2].

4. Nè deesi qui omettere, che questa lettera di san Paolo a' Romani, la quale presuppone già in Roma una fiorita cristianità, fa assai chiaramente conoscere, che molti anni prima, che questo Apostolo fosse condotto in Roma, la qual cosa, secondo Eusebio e Girolamo[3], accadde l' anno secondo di Nerone, era già stata fondata in quella città la Chiesa, e non da altri certamente, che da san Pietro. Se pure vogliasi prestar fede a Dionigi di Corinto, scrittore antichissimo, il quale appresso Eusebio attesta[4], che san Pietro fondò la Romana Chiesa. Dal qual testimonio vien sempre più a confermarsi, che molto prima dell' Imperio di Nerone, e della venuta di san Paolo a Roma, era stata da Pietro in quella città piantata la Religione, e stabilita la Cattedra sacerdotale; e ciò, come per quello, che si è detto sin qui, può ragionevolmente raccorsi col mezzo del centurione Cornelio, con cui è cosa molto probabile, che navigasse in Italia con l'occasione sopra narrata.

§ III.

Come si possano accordare i venticinque anni della Cattedra Romana di san Pietro co' viaggi di lui narrati nella sacra Storia

1. Stabilito adunque il viaggio di san Pietro a Roma, e la fondazione del Romano Pontificato nell' anno XL dell' era comune, e ultimo di Caio, agevolmente si potranno accordar gli atti del santo Apostolo nella Romana Sede con gli atti di lui narrati da san Luca nelle parti d' Oriente : imperocchè giunto in Roma san Pietro, ed avendo dato principio alla fondazione di quella Chiesa, di lì a un anno, cioè, nel 41 dell' era comune, e primo di Claudio, fondò la Chiesa Alessandrina, mandandovi Marco suo discepolo[5] a stabilirla in suo nome, e governarla. Indi dopo avere ordinate le cose della Chiesa Romana, l' anno vegnente, cioè, secondo di Claudio, e 42 dell' era volgare ri-

[1]) *Ad Rom.* XVI, 14.—[2]) Franc. Blanchin. *loc. cit.*
[3]) Euseb. in *Chron.* S. Girol. *De Viris illustr.*
[4]) Euseb. *Hist. Eccl.* lib. II, c. 24.
[5]) Euseb. in *Chron.* S. Girol. *De Viris illustr.* in *Marco.*

tornò da Roma in Palestina, così per provvedere a quella Chiesa, cui sovrastava gran tempesta dal nuovo re Agrippa, come ancora per visitar le Chiese Orientali di Asia, e di Ponto, di Cappadocia, di Bitinia, ed altre. Giunto in questo stesso anno in Gerusalemme, ed ivi posto in carcere da Erode, indi poi liberato dall'Angelo[1] andò in Antiochia, e nelle province dell' Asia minore per ordinare, e confermar quelle Chiese. Nella quale occupazione si trattenne molti anni sino alla morte di Claudio[2]; e in questo tempo celebratosi dagli Apostoli il primo Concilio di Gerusalemme sopra la controversia de' legali[3], ciò che accadde nell' anno IX di Claudio, e 49 dell' era comune[4], e' v' intervenne, e vi presedè come Capo.

2. Morto Claudio, e regnando Nerone, nell' anno di Cristo comune 55, il santo Apostolo fè ritorno in Roma, dove nel seguente anno ordinò Vescovo Lino[5], acciocchè lo aiutasse in presenza, ed in assenza esercitasse il ministero sacerdotale in suo luogo : imperocchè non è da pensare, che il santo Apostolo dopo che e' tornò in Roma, dimorasse sempre in quella città; ma, siccome scrisse sant' Innocenzo I nella epistola a Decenzo, e' uscinne a visitar le province occidentali, per istabilire, ordinare, e confermare le Chiese di Occidente in quella guisa, che avea fatto in Oriente, siccome colui che dell' una, e dell'altra Chiesa era Capo, e da Cristo istituito Pastore universale di tutto il suo gregge. Indi ritornato in Roma intorno all'anno 62 dell' era volgare, ed ivi colle orazioni avendo sconfitto e fatto precipitosamente cadere Simon Mago[6], e incorrendo per tal cagione lo sdegno di Nerone, nella prima persecuzione, che questo Principe scellerato mosse contro i cristiani, egli insieme con Paolo consumò gloriosamente il martirio a' 29 di giugno, l' anno volgare 65 e XII di Nerone, essendo Consoli P. Silio Nerva, e C. Giulio Attico Vestino. Questa breve serie degli Atti di san Pietro appartenenti al Romano Pontificato, nulla affatto ripugnanti a quanto di lui narra san Luca negli Atti apostolici, e questo brevemente espresso racconto de' suoi viaggi fanno manifestamente conoscere, con quanta poca ragione il nostro Giannone, posto in soggezione dalle ciance de' nemici della Romana Sede, abbia osato parlare in guisa di cotali cose, come se elleno fossero cantafavole.

---

[1]) *Act. Ap.* XII.

[2]) Nella serie cronologica di tali viaggi vi è tra l'Autore, e me qualche diversità. Veggasi la citata mia dissertazione *De sancti Petri Primatu*, p. 73 segg. (*Not.* di Franc. Ant. Zaccaria)—[3]) *Act. Ap.* XXV.

[4]) Euseb. in *Chron.* V. Petav. *De doctr. temp.* lib. XI, c. 12; Bianchin. in *Chronol. Cons. Caes. Rom. Pont.*

[5]) Ex Catalog. super. Liber. V. Bianchin. in *notis ad Anast.* t. II, p. 26.

[6]) V. Baron. *ad an. Christi LXVIII.*

§ IV.

Delle Chiese fondate da san Pietro nelle province occidentali e particolarmente in quelle che compongono il regno di Napoli

1. Che poi in questi replicati passaggi, che da Oriente fece a Roma san Pietro, e ne' viaggi, che e' intraprese per le province Occidentali, fondasse molte chiese in tutto il tratto dell' Imperio Occidentale, e molti Vescovi al governo di quelle istituisse, è cosa anticamente creduta, e da' santi Pontefici costantemente asserita [1]. E parlando solamente d' Italia, e tacendomi delle Chiese d' Aquileia, Ticino, Padova, Verona, Ravenna, Lucca, Fiesole, Nepi, Terracina, Capua, ed altre [2], che vantano i loro primi Vescovi dall'Apostolo san Pietro; potrei facilmente dimostrare a Giannone, se io non credessi far torto alla pietà e all' ingegno di coloro, di cui egli vuol farsi credere concittadino, con assumere quelle parti che ad essi appartengono, con quanta poca ragione, e con quanta minor convenienza egli metta in dubbio, per non dire in novella, l' antica e costante tradizione della nobilissima, e religiosissima città di Napoli intorno al di lei primo Vescovo Aspreno ordinato dal Principe degli Apostoli. Certamente, se non altro, dovea almeno considerare il gran numero degli scrittori, e anco di chiaro nome, non pur napolitani, ma stranieri ancora, i quali ammettono per vera questa antica persuasione della Chiesa di Napoli, che essa sia stata fondata dal Principe degli Apostoli.

2. Nè già è questa opinione recente, e surta ne' nostri secoli; ma sono ormai otto secoli e mezzo, da che Pietro non Diacono Cassinense, come vuole il Baronio [3], ma Sottodiacono della Chiesa stessa Napolitana, come altri si avvisa [4], lasciò scritto nella vita di sant'Atanagio I, vescovo di Napoli, cui egli fu contemporaneo [5], come cosa costantemente tenuta,

[1]) S. Innocent. I *Epist. I ad Decent.*: *Cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam atque Siciliam, insulasque interjacentes, nullum hominum instituisse Ecclesias, nisi eos, quos venerabilis Petrus Apostolus, aut eius Successores constituerint Sacerdotes: Aut legant, si in his Provinciis alius Apostolorum invenitur, aut legitur docuisse.*

[2]) Nel solo regno di Napoli oltre Capua le chiese di Taranto, di Bari, di Benevento e di Pozzuoli, e nella Sicilia quelle di Palermo, di Catania, di Messina, di Siracusa riconoscono per fondatore san Pietro. Veggasi Giulio Lorenzo Selvaggio nel libro I delle sue *Antiquitatum Christianarum Institutiones*, cap. VI. (*Not.* di Franc. Ant. Zaccaria)

[3]) Ad ann. 872.

[4]) Muratori, Praef. *ad Joan. Diacon. Rer. Italic.* t. I, part. II, p. 289.

[5]) Ma il ch. Mazzocchi non vuole, che questa vita sia di Pietro Suddiaco-

essere stato Aspreno ordinato da Pietro Apostolo primo Vescovo della Chiesa napolitana. E cotal sentimento in quell'età fermo e costante, non era nato già allora; ma senza dubbio dovea esser più antico (comechè non se ne rinvenga riscontro in più antico autore), e fondato sulle vetuste memorie de' Vescovi di quella Chiesa, che in pitture o in iscrizioni indicanti il tempo, e gli anni del loro vescovato si conservavano nelle chiese, e ne' cimiteri; siccome pure a' dì nostri, serbati dagli oltraggi del tempo, se ne mirano gli avanzi ne' cimiteri di Napoli e di Nola, abbondanti di antiche germane iscrizioni appartenenti a' Vescovi d' ambedue le Chiese, e particolarmente nel cimiterio di san Gaudioso, dove ancora si veggono pinte vecchissime immagini de' primi Vescovi di Napoli, da s. Aspreno a' suoi successori per ordinata serie disposte [1]: le quali cose ne fanno fede, essere stata con altrettanta diligenza consegnata ne' monumenti l' epòca de' Vescovi napolitani, e che sopra di queste antiche memorie è appoggiata la ferma persuasione, che ha avuto sempre mai quella Chiesa d'essere stata fondata dal Principe degli Apostoli.

3. Ma nulladimeno non voglio lasciar di dire, che in un antico codice ms. appartenente alla Biblioteca fiorentina di san Marco trovasi un catalogo de' Vescovi napoletani dato in luce da Monsignor Bianchini [2], nel quale sono assegnati ad Aspreno ventitrè anni di Vescovato, cominciandosi l'epoca da Clemente R. P., e terminandosi in Alessandro [3]. Dalla qual cosa pare, che si renda chiaro, che questo santo primo Vescovo di Napoli fu ordinato molto tempo dopo la morte di san Pietro. Ma che che sia dell' antichità di questo Codice fiorentino, e dell' autore del Catalogo in esso contenuto, e attribuito a Giovanni Diacono della Chiesa Romana, che fiorì nel IX secolo, non lievi conghietture ne inducono a sospettare, o che l'autore volendo accordar la cronologia de' Vescovi napolitani con quella de' Romani Pontefici, non essendo egli napolitano, abbia gravemente errato, o che sia stata fatta questa giunta a quel codice da talun altro interpolatore: imperocchè nella Cronaca, o sia Catalogo de'Vescovi napolitani di Giovanni Diacono della Diaconia di san Gennaro, situata nella città di Napoli, dato nuovamente in luce da' raccoglitori milanesi degli scrittori delle cose di Italia, tratto da un antico codice Vaticano, e illustrato dal chiarissimo

---

no, ma di un Anonimo, che la scrivesse nell' undecimo o dodicesimo secolo. (*Not.* di Franc. Ant. Zaccaria)

[1]) V. Bianchin. in *Praef. ad Anast.* n. 26, t. I; in *Prologom. ad not. Anastas.* t. II, p. 60, n. 13.

[2]) In *Prolog.* cit. 61.

[3]) *Aspren* (vi si legge) *Episcopus sedit an. XX II. Fuit temporibus Clementis, Anacliti, Evaristi, Alexandri Papae* etc.

letterato Ludovico Muratori, parlandosi di sant'Aspreno primo Vescovo di Napoli non si fa alcuna menzione degli anni o del tempo, in cui resse quella Chiesa, nè sotto quali Pontefici e' tenne il Vescovato[1], osservandosi l' istessa forma negli altri Vescovi successori sino all'undecimo, in cui s' incominciano a numerar gli anni, e i Pontefici Romani, sotto cui tennero la sede Vescovile. In oltre questa Cronaca o Catalogo, che sia del codice Vaticano, non comincia dal primo Vescovo di Napoli, come quello del Codice fiorentino, ma premette una breve serie de' Pontefici Romani da san Pietro sino a san Clemente I. Onde è agevole il credere, che il Catalogo fiorentino sia stato tratto dalla cronaca di Giovanni Diacono della Chiesa napolitana, e che da talun saccentello interpolatore sia stato rinfardellato con aggiunger l' epoca a' primi Vescovi napolitani, cominciando quella di Aspreno da Clemente I, dove termina quasi per modo di prefazione la breve serie de' Pontefici Romani, che Giovanni premette all' indice de' Vescovi napolitani.

4. E certamente non è credibile, che Giovanni Diacono della Diaconia di s. Gennaro in Napoli, il quale, come eruditamente dimostra il dottissimo Muratori[2], scrisse questo Catalogo verso la fine del IX secolo, cominciasse l' epoca del Vescovato di sant'Aspreno, primo Vescovo di Napoli, tanto tempo dopo il martirio di san Pietro; essendo allora stabile sentimento di quella Chiesa, che ella avesse dal Principe degli Apostoli ricevuto il suo primo Vescovo, come si è veduto dal testimonio di Pietro Sottodiacono della medesima Chiesa napolitana, il quale fiorì nello stesso tempo intorno all'anno 872 come vuole il Baronio[3], difeso in questo particolare dal Muratori contra le opposizioni dell 'Ughelli. Per queste cose adunque non posso facilmente indurmi a credere, che il Catalogo del Codice fiorentino, come mostra di stimare Monsignor Bianchini, sia opera o di Giovanni Diacono della Chiesa Romana autore della vita di san Gregorio e di celebre nome, o di Giovanni Diacono della Chiesa napolitana scrittore ancora non oscuro per altre sue opere; ma il giudicherei piuttosto parto di altro autore vicino a quell' età, il quale riducesse in compendio la cronaca del Diacono napolitano, aggiungendo a' primi Vescovi l' epoca del loro Vescovato, e i nomi de' Pontefici Romani, e degl' Imperadori, sotto i quali governarono quella Chiesa: poichè in fatti a ben mirare questo indice, o Catalogo del Codice fiorentino sembra un ristretto della Cronaca sopraddetta di Giovanni. Ma sopra di questo, essendo dubbia la cosa, io non oso proferire il mio sentimento; lasciando ad altri di

---

[1]) *Rer. Italic. Sript.* t. I, p. II, p. 229.
[2]) Loc. cit. p. 287 segg. — [3]) Ad ann. 872.

maggiore avvedutezza la risoluzione di questo punto, e particolarmente agli scrittori napolitani, i quali è ben facile, che per l' insigne loro zelo verso l'antica Religion della patria intraprendano questa provincia : bastando a me di avere accennato, che senza alcun fondamento Giannone si è posto a novellare sopra questa antica tradizione della città di Napoli, passata ormai in ferma e stabile persuasione de' suoi cittadini [1], siccome famosi scrittori de' nostri tempi tuttochè stranieri hanno pubblicato nelle loro opere [2].

---

[1]) *Constans Neapolitanorum opinio est*, *primum hunc Episcopum* (scilicet Asprem) *suae Civitati datum, et quidem ab Apostolo Petro, nec recens opinio est*; Lud. Ant. Murat. in *not. ad Chron. Joan. Diac.* in *Rer. Ital. Script.* t. I, par. II, p. 292.

[2]) Poichè trattasi di una tradizione così gloriosa per la Chiesa di Napoli, e cui Pietro Giannone si ardì disprezzare, scrivendo, che *se si vuole attendere a sì fatte* novelle, *non vi riman città in queste nostre regioni, che non pretenda avere i suoi Vescovi istituiti da s. Pietro, o dall'Apostolo s. Paolo* (*Storia* cit. l. c.); vogliam qui compendiosamente recare gli antichi documenti, su' quali essa si appoggia. E innanzi tutto, fermata come certa la doppia venuta del Principe degli Apostoli in Roma, cioè regnante Claudio, e sotto Nerone, non evvi ragione alcuna da credere, ch' egli memore del precetto avuto dal Salvatore di annunziare l'Evangelio a tutte le nazioni, abbia lasciato di predicarlo nelle città, per le quali passava, e non vi abbia rimasto Vescovi, che pigliassero a pascere il gregge de' novelli convertiti. Per il che si mostra, come sia conforme a verità la tradizione della venuta di san Pietro in Napoli, e della Chiesa fondatavi da lui. In fatti, seguendo l' antica credenza di parecchie Chiese del nostro regno, si può stabilire, che san Pietro viaggiando la prima volta da Corinto verso Roma, approdasse a Brindisi, porto frequentato allora da que' che venivano dalla Grecia. Di là toccato Otranto e Taranto, per la via Appia venne a Benevento, a Napoli, poi a Capua, e quindi a Roma, visitando le città che incontrava lungo il cammino. Un viaggio simigliante, ma con ordine inverso, e' dovette fare, allorchè uscendo da Roma, regnando ancora Claudio, tornò in Oriente; e quando novellamente rientrò nella eterna città, sotto Nerone, è fama che viaggiasse per mare, e toccasse dapprima Reggio, di poi alcune città della Sicilia, e quindi Salerno, Napoli, Pozzuoli, ed alcune altre città sul nostro mar Tirreno. Finito il quale viaggio, tornò per terra nel Lazio. (Vedi lo cit. *Institutiones* ecc. di G. L. Selvaggio, l. I, c. 6, p. 96.) Ma che nel tempo della prima sua venuta in Roma abbia san Pietro fondata nella città nostra una Chiesa cristiana, è provato con tutta chiarezza da questi monumenti : 1° Abbiamo gli *Atti primigenii di s. Aspren*, pubblicati dal Chioccarelli, dal Mazzocchi, dal Sabbatini e da altri scrittori, ricavandoli da un antico codice in caratteri longobardi, e composti da un Anonimo con singolar brevità e natia eleganza. Questi, siccome ha dimostrato il Selvaggio contro il Mazzocchi (loc. cit. p. 127), furono distesi, al più tardi, nel quinto secolo; se pur non si voglia seguire l' opinione di Chioc-

carelli (*Antist.neap.eccl.catal.*), Sabbatini (*Calend.Napol.* t.VIII), ed altri, i quali fannoli rimontare al quarto secolo della Chiesa. Egli è vero, che anche oggidì vi ha tra noi chi segua la sentenza del Mazzocchi intorno all' epoca, in cui questi *Atti* vennero compilati (vedi il tomo I delle *Memorie storiche-critiche-diplomatiche della Chiesa di Napoli* per Luigi Parascandolo, p.17 seg. Napoli 1847), allegando per pruove il silenzio del diligente cronografo Giovanni Diacono, e la *barbara elocuzione di quella leggenda*. Ma, quanto a noi, il confessiamo, il primo argomento negativo non sembraci di alcun peso; ed il secondo cade da sè, là dove si dia un' occhiata sola a quegli *Atti*, cui il Selvaggio, uomo per verità nelle latine lettere versato, disse commendevoli presso ognuno *simplicitate, brevitate, et nativa quadam elegantia*. Sentono certamente della barbarie de' secoli posteriori i racconti de' miracoli da sant' Aspren dopo morte operati; ma lo stesso Selvaggio (loc. cit. p. 127 segg.) ha mostrato, esser questi un' aggiunzione di mano aliena, e fatta ne' secoli seguenti, agli *Atti primigenii*. In essi adunque raccontasi, che il Principe degli Apostoli, poichè ebbe fondata la Chiesa di Antiochia, recandosi a Roma, mentre colà imperiava Claudio, giunse dalla via Appia beneventana presso le mura di Napoli. Ed ivi alcun poco riposandosi dal lungo cammino, vide una donna vecchia e inferma, che passava, e da lei saputo i costumi e la religione degli abitanti della città, cominciò ad annunziarle la fede in Gesù Cristo. Anzi, invocando, con que' cristiani che lo avevano da Antiochia accompagnato, il nome santissimo di Gesù, prodigiosamente la guarì; ond' ella chiese ed ottenne di essere battezzata. Di poi, san Pietro avendo, per mezzo di questa donna, sanato un tale Aspren, uomo virtuoso e amicissimo di lei, il quale giaceva afflitto da dolorosissima infermità; questi corse subitamente a piè dell'Apostolo, che istruitolo, lo battezzò. Addivenne allora Aspren *cooperatore* di san Pietro nell' ammaestrare e battezzare gl' infedeli; cominciò pure ad operar segni e portenti, invocando il nome di Gesù Salvatore. In fine, disseminatasi tra' Napolitani la fede di Gesù Cristo, dovendo il Principe degli Apostoli muovere per Roma, consentì alle preghiere di quella gente e consacrò Aspren in primo Vescovo di Napoli, probabilmente nell' anno XLIV dell' era cristiana. Il quale poi pieno di virtù, ed illustre per miracoli, morì vecchio il terzo dì avanti *le None di Agosto*, forse nell' anno LXXVII di G. C. —2° Un altro documento in favore della tradizione della Chiesa di Napoli è il *Prologo* alla *Vita* di sant'Atanasio vescovo napolitano, scritta nel secolo X, secondo alcuni, da Pietro suddiacono della nostra Chiesa ; e secondo il Mazzocchi, nel secolo XI o al principio del XII da un Anonimo. Ivi dunque al § 3 leggesi : *Non solum a Constantino piissimo Principe, primo Augustorum Christianissimo, sed plures ante annos Christiana inibi Religio floruit. Siquidem beatissimus Petrus, Apostolorum Princeps, Aspren sanctissimum ibi ordinavit Episcopum.* Osservava opportunamente più sopra il P. Gian-Antonio Bianchi, che questa credenza universale allora fra'napolitani, doveva essere molto più antica. —3° Narrano le stesse cose gli *Atti* di sant'Aspren, pubblicati la prima volta dall' Ughelli (*Italia sacra*, t. VI), e compilati da un tale Alberico nel secolo XIII sopra quegli *Atti* più antichi e primigenii; la *Cronaca* di santa Maria del Principio, composta sullo scorcio

di quello stesso secolo XIII, e nella quale trovasi la prima volta chiamata *Candida* quella donna, che fu guarita da san Pietro; la *Cronaca* di Giovanni Villani, da lui scritta nel XIV secolo copiando quella di santa Maria del Principio con qualche alterazione; ed alcuni Codici mss. ricordati dal Caracciolo (*De sacr. Eccl. Neap. monum.* c. III, p. 59), fra' quali ve ne ha alcuno del X secolo della Chiesa. — 4° Finalmente, in tempi antichissimi solea nella Chiesa di Napoli cantarsi quest' inno, nella festa di sant'Aspren:

Sanctus Petrus Apostolus
Dedit te nostro populo
Et fecit te Episcopum
In nostro loco primitus.

Il quale trovandosi nell' *Hymnarius Neapolitanae Ecclesiae*, scritto con caratteri longobardi, verso il secolo X, per quanto pare, fornì al nostro Chioccarelli un' altra pruova in conferma di quest' antica tradizione. Egli stesso citò alcune antiche *Iscrizioni*, ove si parla di questa stessa cosa, e che rimontano alla fine del XIII secolo. Da queste tutte pruove è messa in chiara luce l' autenticità della tradizione storica della Chiesa di Napoli intorno alla venuta del Principe degli Apostoli nella nostra città; e medesimamente palesata l' audacia e la mala fede del Giannone, il quale vorrebbe annoverarla tra le tante *novelle*.

Or quel lume ed ornamento della Chiesa napolitana ch'è stato il Mazzocchi, riconobbe l' autenticità di cosiffatta tradizione, ammise essere stato sant'Aspren il nostro primo vescovo, ma appoggiandosi sopra due monumenti, i quali sono un Catalogo de' Vescovi Napolitani compilato al principio del secolo X, e messo a stampa la prima volta da Francesco Bianchini nel 1723, ed un altro Catalogo anche de' Vescovi di Napoli, scritto nel IX secolo da Giovanni Diacono della Chiesa di san Gennaro *ad Diaconiam*, e pubblicato dal Muratori nella Parte II del I Tomo degli *Scriptores rerum Italicar.* nel 1720, sostenne che non fu il Principe degli Apostoli quegli che consacrò vescovo il primo nostro Pastore. Quindi stabilì nella sua Dissertazione *De sanctorum Neap. Eccl. Episcoporum cultu* (t. II, c. 1, p. 191 segg. Napoli 1783), due ordinazioni di sant' Aspren doversi anche quanto al tempo distinguere; perciocchè san Pietro, e' dice lo consacrò certamente presbitero, ma non fu ordinato vescovo, se non al tempo di san Clemente Papa. Però il lodato Giulio Lorenzo Selvaggio (loc. cit. p. 119 segg.) ha con sode ragioni combattuta la opinione del Mazzocchi, e fatto vedere, che de'due testimoni chiamati in sostegno della sentenza del dottissimo Canonico, uno è pressochè silenzioso, e l'altro mutolo affatto. E veramente, lo stesso Mazzocchi avea detto del Catalogo del Bianchini, che malamente esso soventi fiate connette l'età in cui vissero i nostri Vescovi, con gli anni così de' Ponteflci, come de' Romani Imperatori. È pure manifesto da quel Catalogo, che sant' Aspren fu vescovo ventitrè anni; intanto ivi stesso si dice, aver egli governato la Chiesa nostra dal tempo di san Clemente fino a sant' Alessandro Papa, cioè dall' anno 74 al 108 dell'era cristiana; cotalchè facendo consacrar vescovo il nostro santo concittadino fosse anche nell' ultimo anno del pontificato di san Clemente, e ammettendo che sia egli

morto nel primo anno di sant'Alessandro Papa, avrebbe governato la Chiesa di Napoli trentatrè anni. Quanto al Catalogo di Giovanni Diacono, si sa che il Muratori, testimone oculato del ms. che pubblicò egli il primo dalla Biblioteca Vaticana, disse mancarvi due facciuole, sulle quali forse era scritto, chi predicò la prima volta a'Napolitani la fede in Gesù Cristo, e chi tra'Romani Pontefici unse il primo loro Vescovo. Dalle quali considerazioni, e da altre molte ed erudite che il Selvaggio adduce, ricavasi questa conseguenza, non esser tali le ragioni adoperate dal dottissimo Mazzocchi da indebolire l'antica nostra tradizione, secondo la quale santo Aspren fu non solamente battezzato ed ordinato sacerdote, ma altresì creato vescovo dal Principe degli Apostoli. (*Nota degli Editori napolitani*)

FINE DELLA DISSERTAZIONE PRIMA

DISSERTAZIONE II.

NAPOLI
AL IV SECOLO DELLA CHIESA
NON ERA
UNIVERSALMENTE PAGANA
COME HA PRETESO
PIETRO GIANNONE *

Giacchè abbiamo fatta menzione di Simmaco, duopo è dire alcuna cosa intorno a una lettera da lui scritta, ove favella di Napoli; e postochè egli fu a' tempi di san Severo, qui ci cade in acconcio di esaminare un suo detto, dacchè egli favella di Napoli a' tempi del santo Vescovo, di cui parliamo. Le parole di Simmaco sono le seguenti[1]: *Quamprimum Neapolim petitu Civium suorum visere studeo. Illic honori Urbis religiosae intervallum bidui deputabo. Dehinc, si bene destinata Dii juverint, Capuano itinere venerabilem nobis Romam, laremque petemus.* Lo scrittore della *Storia civile del Regno di Napoli*[2] con questo testo si affatica a provare che Napoli nel quarto secolo era città gentile: e che ciò è incompatibile colla comune credenza de' napolitani, che questa città cioè fosse divenuta cristiana sin da' tempi di san Pietro. Ecco le sue parole: « Simmaco il quale « ebbe vita nel quarto secolo, ci fa vedere, ch'ella si mantenne gen- « tile per molti anni, dappoichè da Costantino fu abbracciata la Re- « ligione cristiana ». Laonde per questa costanza di non aver seguitato l'esempio delle altre città, ma d'aver ritenuta l'antica religione, vien da colui lodata e fregiata del titolo di città religiosa. Ecco come parla. Rapporta le parole di Simmaco da noi riferite poc' anzi, e poi soggiugne: « Ciascun sa, che Simmaco fu fiero ed atroce nemico de' « cristiani: onde chiamando Napoli città religiosa, non poteva a patto « veruno intendere della cristiana Religione, ma solamente perchè « ruinando da ogni lato il gentilesimo, reputò egli Napoli cospicua e

---

*) Nella sua *Storia civile del Regno di Napoli*, lib. I, c. ult. n. 3.—Questa Dissertazione scritta da Mons. Sabbatini è estratta dal suo *Calendario Napoletano* del mese di aprile.—[1]) Lib. VIII, ep. 27, fol. 205.

[2]) Tom. I, lib. I, c. ult., ove tratta della *Polizia ecclesiastica*, n. 3, p. 62.

« religiosa per quella falsa religione che da lei costantemente si rite-
« nea e professava. Camillo Pellegrini[1] lasciò a'letterati napoletani la
« cura di sciogliere il nodo che questo passo di Simmaco gli mettea
« per le mani, poichè veramente è incompatibile colla comune cre-
« denza de' napoletani, che questa città fosse divenuta cristiana fin
« dalla prima predicazione di san Pietro. Ma questo difficil passo ben
« fu assai prima scoverto dal nostro accuratissimo Chioccarelli[2] (cui
« a ragion Pietro Lasena suo amicissimo solea chiamare per le sue
« diligenti investigazioni *Can bracco*), e s' impegnò di superarlo con
« dare diverso senso a quella parola, *religiosae*, cioè che volesse in-
« tender Simmaco, non già della religione pagana, ma della cristiana.
« Interpetrazione, la quale in vero pur troppo si allontana dalla con-
« dizione di que' tempi, e dalla religione di quell'autore, alla quale fu
« egli tanto tenacemente attaccato, quanto alla cristiana implacabil-
« mente nemico. Un Frate Carmelitano scalzo[3] a'nostri tempi ha vo-
« luto ancora egli prendersi questa briga, ma non eran da ciò le sue
« penne, onde assai più infelicemente ne venne a capo. Se però la ve-
« rità dee esserne più amica d'ogni altra cosa, e se liberi dalla passio-
« ne di un affettato ed ozioso amore verso la patria vorremo con di-
« ritto occhio guardarvi, agevolissima per nostro avviso la soluzio-
« ne del nodo si troverà, anzi niun nodo esservi certamente scorge-
« remo, quando si voglia por mente allo stato di allora di queste cit-
« tà cotanto a Roma vicine, della quale si pregiavan come di lor ca-
« po imitare ogni andamento, ed a queste nostre province d'Occiden-
« te, dove non si finì di abbatter l' idolatria fino a' tempi di Arcadio e
« di Onorio. Nelle altre province e più in quelle d' Oriente poteva un
« poco meglio ravvisarsi la polizia ecclesiastica, e professarsi con
« più libertà la cristiana Religione, come quelle, dove le persecuzio-
« ni non furono tanto rabbiose e feroci: ma non per tutto ciò recossi
« alterazione alcuna allo stato civile, o altro cambiamento: imperoc-
« chè come perseguitata e sbandita dall'imperio, non poteva pubblica-
« mente ritenersi, e molto meno professarsi ». Fin qui l' autore della
Storia civile, conosciuto tanto, e per i rumori che vi furono, quando
quest' opera nel ventesimoterzo anno del corrente secolo (XVIII) fu
da lui data alla luce, e per le cose che in essa contengonsi.

Prima che intorno a ciò diciamo il nostro sentimento, bisogna avvertire, che alcuni han creduto che Napoli subitamente alla venuta di san Pietro divenuta fosse tutta cristiana; e altri, secondo il

[1]) Nella sua opera, *La Campagna Felice illustrata*, disc. 4, num. 15, fol. 7.—[2]) *De Episcop. Neap.* in *s. Severo*, fol. 45.

[3]) Girolamo da s. Anna nell' opera intitolata *Dell' ant. Cat. Relig. e nobiltà di Napoli*, p. 16 seg.

sentimento dell'autore della *Storia civile*, che anche a' tempi di Simmaco stata fosse interamente pagana, o che almeno pochissimi vi fossero fedeli, i quali nelle grotte, o segretamente almeno, celebrati avessero i sacrosanti Misteri. Noi seguiamo la via di mezzo: e concedendo che al quarto secolo non era qua totalmente la idolatria abbattuta, affermiamo che non è bastevol motivo a credere ciò che il citato autore scrive, che Simmaco chiami religiosa Napoli « perchè ruinando da ogni lato il gentilesimo, reputò egli Napoli cospicua e religiosa per quella falsa religione, che da lei costantemente si ritenea e professava ».

Quanto a ciò che abbiam detto, che nel quarto secolo non era qui in Napoli la idolatria totalmente abbattuta, e fra molti cristiani ancora i gentili viveano, ciò da varie testimonianze ricavasi. Nell' anno 1712 non lungi dalla terra di Atripalda, nel dominio dell' eccellentissimo signor principe di Avellino, fu ritrovata un'iscrizione vetusta in lode di un certo *Taziano* a'tempi di Costantino, che fu Consolare della Campagna, il quale era del Collegio de'Pontefici e sacerdote di Ercole. Questa iscrizione la dobbiamo alla incomparabile diligenza del gran letterato e onor della nostra Napoli sig. D. Matteo Egizio, il quale fu il primo a pubblicarla nella sua opera, che ha per titolo: *Serie degl'Imperatori romani* ecc.[1]. L' iscrizione dunque dice così, ed è rapportata anche dallo scrittore della *Storia civile*[2]:

TATIANI
C. JULIO RUFINIANO
ABLAVIO TATIANO C. V. RUFI
NIANI ORATORIS FILIO FISCI PA
TRONO RATIONUM SUMMARUM
ADLECTO INTER CONSULARES JUDI
CIO DIVI CONSTANTINI LEGATO PRO
VINCIAE ASIAE CORRECTORI TUSCIAE
ET UMBRIAE CONSULARI AE
MILIAE ET LIGURIAE PONTIFICI
VESTAE MATRIS, ET IN COLLE
GIO PONTIFICUM PRO MA
GISTRO SACERDOTI HER
CHULIS CONSULARI CAM
PANIAE HUIC ORDO SPLEN
DIDISSIMUS ET POPULUS
ABELLINATIUM OB INSIGNEM
ERGA SE BENIVOLENTIAM ET RELI
GIONEM ET INTEGRITATEM EJUS STATUAM
CONLOCANDAM CENSUIT.

[1]) A carte 47.
[2]) Dopo l' Indice de' Capi del tom. I, premesso all'Introduzione.

*

Nella lettera scritta da Uranio della santa morte di san Paolino,si fa menzione del felice passaggio alla beata eternità di san Giovanni il primo di questo nome, e non quarto, come sotto il dì 3 aprile si è da noi provato[1]. Ivi il citato autore afferma, che fu portato il suo santo cadavere a seppellirsi, e fu accompagnato da una moltitudine di neofiti, cioè de'novellamente convertiti dal gentilesimo: *Postera autem die, idest Paschae, illuminatis lampadibus, cum ingenti neophytorum pompa, prosequente etiam multitudine populorum usque ad sepulchrum, gloriosam, atque laudabilem sepulturam adeptus est.* E ciò che accadde qui in Napoli di non essersi affatto sbandito il gentilesimo sino al quinto secolo, accadde a tante altre città del romano impero; ond'è che i gloriosi imperadori Teodosio e Valentiniano nel quinto secolo cacciaron fuora i varii editti contro de'gentili, i quali tutti nel tomo VI del Codice Teodosiano[2] legger si possono. Provata una tal cosa contro coloro i quali credono, che giunto in Napoli san Pietro, e arrivato o questo o altro de' ss. Apostoli in qualche città, restasse tutta a un tratto la idolatria abbattuta, passiamo ora a provare quanto sia lontano dal vero ciò che nel luogo citato afferma il Giannone, avere Simmaco chiamata Napoli religiosa « perchè ruinando da ogni lato il gentilesimo, riputò egli Napoli cospicua e religiosa per quella falsa religione che da lei costantemente si ritenea e professava ».

A stabilire il nostro sentimento egli hassi da supporre, che errano gravemente coloro i quali si dànno a credere, che i fedeli sino all'imperio di Costantino vivessero sempre nascosti, nelle grotte o nelle private abitazioni celebrando, e che mai ciò facessero nelle chiese. Procuravano essi di viver nascosti, di far le sacre funzioni o nelle case private o ne'cimiterii o negli antri, come è frequente di tai cose negli Atti de' Santi il racconto; ma ciò era quando alcuna persecuzione de' tiranni travagliava la Chiesa. Del rimanente cessata questa, noi siam di parere, che vivessero in pubblico da fedeli, ergessero chiese ad onor del vero Dio, e ivi alle sacre funzioni assistessero. A taluno sembra ciò un' iperbole, e l'autor della *Storia civile*, cui prendiamo ad impugnare in questo luogo, se ciò leggesse, si metterebbe a ridere certamente; eppure noi pretendiamo di stabilirlo con più d' una irrefragabile autorità. Eusebio di Cesarea, che assistè qual Vescovo al Concilio Niceno, e nacque sotto l'imperio di Gallieno nel terzo secolo della Chiesa[3], chiaramente rapporta ciò che faceasi in tutto il

---

[1]) Nel *Calendario Napoletano.*—[2]) Cart. 3 e seg.

[3]) V. Valesio, in Dissert. *De Vita scriptisque Eusebii*, col. 1, messa innanzi all' edizione delle Opere di lui.

mondo prima che l' infame Diocleziano movesse quella persecuzione memoranda contro la Chiesa. Afferma il grande storico, che gl'imperadori benchè gentili, favorivano i cristiani; commetteano a questi la reggenza delle province, favorendo oltremodo la cattolica Religione. Si contentavano che le lor mogli, i loro figli e chi stava al loro servizio esercitassero anche avanti ad essi le funzioni e sacrifizii; riverivano i Vescovi; scorgeano non già pochi, ma una moltitudine innumerabile di fedeli che attendevano al culto del vero Dio; permetteano che essi avessero pubbliche chiese, e in esse concorressero a piacer loro per le sacre azioni; ond'è che i cristiani in tutte le città innalzarono sontuosi tempii al grande Iddio. Tutto ciò rapporta Eusebio, il di cui racconto benchè lungo, stimiamo qua d' inserire a confermazione di quanto da noi si dice: *Quantum splendoris doctrina verae pietatis in Deum omnium rerum gubernatorem mundo per Christum patefacta, apud omnes homines, Graecos simul, ac Barbaros, ante istam persecutionis tempestatem, quae nostra ingruit memoria, obtinuerit, et quam libere inter eos praedicata fuerit, maius quiddam est, quam quod nos nostra in dicendo tenuitate satis pro dignitate explicare possimus. Cuius rei argumento esse poterit singularis Imperatorum humanitas, qua nostros tam benigne exceperunt, quibus quidem tum provinciarum praefecturas gratuito impertierunt: tum propter incredibilem benevolentiam, quam erga nostrae religionis professionem habebant, omni afflictione et molestia, quam pro Dei amore homines Christiani solent perpeti, eos pènitus liberarunt. Quid de his attinet dicere, qui sunt in Imperatorum palatio magnam dignitatem adepti: deque ipsis Imperatoribus, qui domesticis suis pro sermone divino propagando, et pia vitae ratione degenda, ipsi velut inspectantes, copiam fecerunt libere et ingenue dicendi: atque adeo suis ipsorum uxoribus, liberis, et servis, quasi palam de mira fidei libertate gloriandi, exultandique potestatem permiserunt? Quos certe cariores habuerunt, et magis eximie dilectos, quam reliquam servorum turbam, ut Dorotheum illum, qui praeter caeteros erga illos et benevolentiam summam ostendit, et fidem non minorem; ac propterea prae aliis, qui magistratus praefecturas in Imperio gerebant, amplissimum honoris gradum adeptus est, ut Gorgonium, qui non dissimili fama, et celebritate enituit: ut alios non paucos, qui propter Dei verbum sunt parem cum illis dignitatem consecuti? Aut quid commemorem, qua humanitate, cultu, et benevolentia, non illa quidem vulgari, et contemnenda, provinciarum Praefecti et Rectores Ecclesiarum Praesides et Episcopos, ut manifesto cernere licebat, amplexati fuerint? Aut quomodo quisquam conventus illos infinita hominum turba frequentatos, multi-*

tudines in singulis Civitatibus coactas, illustres hominum in templis concursus, poterit oratione explicare? Unde cum in antiquis illis aedificiis non satis loci haberent, ampliores Ecclesias in universis urbibus, fundamentis earum ad maiorem laxitatem dilatatis, erexerunt. Et quamdiu divina et coelestis Dei manus populum suum utpote auxilium eius promerentem obtexit, suoque munivit praesidio: tamdiu neque ulla hominum invidia, quo minus istae res una cum tempore in dies maiores progressiones facerent, incrementoque, et magnitudine augescerent, omnino potuit obsistere; neque vesanus ille et perditus daemon, vel suo ipsius conatu eas in invidiam rapere, vel hominum insidiis ulla ex parte impedire[1].

La rapportata testimonianza di Eusebio è valevole a dimostrare quanto da noi si è detto: ad ogni modo ci piace di aggiugnerne alcune altre, a far conoscere quanto alla verità ciò che da noi si dice si accosti, e quanto all' incontro dal vero ciò che dallo scrittore della *Storia civile* si afferma, venga a restare lontano. Presso del medesimo Eusebio da Cesarea[2] si legge una lettera dell'imperadore Adriano a favor de' cristiani. Dippiù, Marco Aurelio Antonino scrisse una lettera al comune dell'Asia (in cui di un'altra lettera dal suo padre scritta fa menzione, che era a' suoi sentimenti uniforme); ove comanda, che i cristiani travagliati non siano, anzi che siano puniti coloro che gli affliggessero; e questa lettera anche presso di Eusebio[3] si può leggere.

In un libro di Melitone, di cui lo stesso Eusebio[4] riferisce una parte, varie cose fra le altre si leggono, che egli scrisse favellando coll' imperador Marco Antonino[5]: e da esse ben chiaramente conoscesi, che in molte occasioni fu da' Cesari favorita la Religione cristiana. Dopo di ciò seguiterà a credere lo scrittore della *Storia civile*, che i Cesari avessero mai sempre perseguitata la Religione cristiana: onde i fedeli non poterono mai aprire le chiese, costretti sempre a celebrar nelle grotte i sacrosanti Misteri? Ma dalle cose dette, e da quelle che in appresso diremo, si conosce di leggieri quanto sia lontano dal vero. Fu fiera la persecuzione mossa contro la Chiesa dall'imperadore Severo, di cui Eusebio[6] favella; ma sappiam che questi sul prin-

---

[1]) Lib. VIII *Hist. Eccl.* c. 1, fol. 143, edit. Christophorson. Ci siam serviti dell' edizione di Cristoforsono, perchè, come saggiamente il Pagi riflette (tom. I in *Critic.* Baron. ad an. 302, num. 5, fol. 323, col. 1 seg.), egli assai meglio del Valesio interpretò questo passo di Eusebio.

[2]) Tom. I *Op.* lib. IV *Hist.* c. IX, fol. 99 seg.

[3]) *Ibid.* c. XIII, fol. 102 seg.—[4]) *Ibid.* c. XXVI, fol. 120, lit. B, C.

[5]) Veggansi le note del Valesio ad lib. XL, 26, Eusebii *Hist.*, fol. 73, col. 2, lit. B, C.

[6]) Tom. I *Op.* lib. VI *Hist.* c. 1, fol. 163, lit. A.

cipio favorì molto i cristiani; intorno a che si può leggere Tertulliano[1], che allora vivea.

Quante testimonianze vetuste non vi sono, le quali rapportano aver permesso i Cesari gentili, che i cristiani edificassero le chiese? Di queste alcune riferiamo qui, altre in appresso; tralasciandone molte per brevità, e per risparmiare il tedio a chi legge. Preghiamo qui però il dotto leggitor cortese a riflettere, se con ragione da noi si dica, che bene in Napoli esservi poteano pubbliche chiese, anche in tempo degl' Imperadori idolatri, dacchè questi co' loro editti le permetteano. Sentiamo Eusebio[2], che di Galerio così favella: *Tandem vero adversus tot aerumnas conflictans, intelligere coepit quae in cultores Dei admiserat scelera. Totaque mentis acie in semetipsum conversa, primum quidem Conditori omnium Deo errorem suum confessus est. Convocatis deinde palatii sui proceribus, absque ulla dilatione persecutionem christianorum cohibere eos iubet, et Ecclesias illorum quantocius extruere imperiali rescripto praecipit, quo christiani sacra sua solito more peragere possent, ac pro Imperatore preces ad Deum fundere.* Rapporta, che colle parole seguirono i fatti: onde per tutte le città si pubblicarono gli editti imperiali, che comandavano lo innalzamento de' tempii a' cristiani. Il tenor di questi ordini e' riferisce in appresso, ove fra le altre cose si leggono le seguenti parole[3]: *In hoc etiam negotio libentissime indulgentiam nostram censuimus esse proferendam; ut omnes christiani aedes suas, in quibus conventus peragebant, denuo instaurare possint, ita ut nihil contrarium disciplinae suae facere cogantur.* Si può presso il medesimo Eusebio[4] leggere una lettera del tiranno Massimino, ove favella di altri ordini a favor de' cristiani. Ancora, prima della persecuzione di Decio, sotto l' imperadore Alessandro, si favorì la Chiesa cattolica, leggendosi, che questo Cesare gentile tenea cristiani ancor nella sua famiglia; e lo attesta Eusebio[5]. Di Valeriano poi fiero persecutor della Chiesa, Dionigi d'Alessandria[6] dice che sotto di lui patì le cose che seguono: *Utrumque porro in Valeriano impletum mirari licet, illudque ante omnia considerare, cuiusmodi ante persecutionem fuerit: qualiter mansuetus quidem, ac benignus erat erga famulos Dei. Neque enim ullus superiorum Principum, ne illi quidem ipsi, qui palam Christiani fuisse dicuntur, tanta humanitate, ac benevolentia nostros complexus est, quantam ille praesefere-*

---

[1]) *Lib. ad Scap.* c. IV, t. I *Op.* fol. 130.
[2]) Tom. I *Op.* lib. VIII *Hist.* c. XVII, fol. 257 in fine.
[3]) *Ibid.* fol. 258, lit. C, D.—[4]) *Ibid.* lib. IX, c. IX, fol. 295.
[5]) Tom. I *Op.* lib. VI *Hist.* c. XVIII, fol. 186, lit. A.
[6]) Ap. Euseb. lib. VII *Histor.* c. X, fol. 208.

bat initio principatus sui. Totaque eius familia piis hominibus abundabat, ac Dei Ecclesia esse videbatur. Tertulliano, scrittore del secondo secolo, non afferma, che vi eran cristiani in ogni luogo, e perfino nel real palazzo, e nello stesso foro e senato? *Hexterni sumus, et vestra omnia implevimus, Urbes, Insulas, Castella, municipia, conciliabula, Castra ipsa, tribus, decurias, palatium, Senatum, forum* [1]. Fra le cose, che si ordinarono da Diocleziano fuvvi, che si distruggessero le chiese de'cristiani: ed Eusebio da Cesarea parlando nel capitolo secondo di queste cose, vi premette questo titolo: *De Ecclesiarum eversione*. E poi dice [2]: *Haec omnia nostris temporibus completa sunt, tunc cum aedes sacras solo aequari, ac funditus subverti . . . oculis nostris vidimus.* E poco dopo [3]: *Nonusdecimus agebatur annus Imperii Diocletiani, cum mense Dystro, quem Romani Martium vocant, appetente die sexto Dominicae Passionis proposita sunt ubique Imperialia edicta, quibus Ecclesiae quidem ad solum usque dirui . . . iubebantur.* Avean dunque pubbliche chiese i cristiani, e le aveano in ogni parte prima della persecuzione di Diocleziano, e per conseguenza tanto tempo prima di Simmaco, sulla di cui autorità si fonda lo scrittore che impugniamo; dacchè queste si comandò, che si diroccassero; e per far ciò si affissero in ogni parte gl'imperiali editti. Si legga il capitolo quinto del medesimo libro [4], ove si favella dello zelo dimostrato da uno in Nicomedia, il quale lacerò gli editti che comandavano il distruggimento de' sacri tempii. Ecco dunque come anche a tempo de'Cesari gentili aveano pubblici tempii i cristiani, ove a far le sante azioni si radunavano. Da ciò che dice Eusebio, ancorchè altri documenti non vi fossero, che pur tanti se ne rinvengono, con chiarezza conoscesi, che cessa affatto la ragione rapportata dall' autor della *Storia civile*; come mai potea qui in Napoli, città sì dappresso a Roma, da'cristiani farsi uso pubblico della santa Religione; dacchè gl' Imperadori medesimi (toltine i tempi delle persecuzioni) dinanzi a loro la permetteano.

In questo general principio, che noi abbiamo stabilito, si fonda che anche in Napoli, prima, e tanto tempo prima di Simmaco, facessero le sacre funzioni in pubblico i fedeli; e che andasse di questi a poco a poco crescendo il numeroso stuolo. Ma per venire ad alcune pruove più particolari, certo è che san Pietro venne in Napoli, e stabilì in questa nostra città per primo Vescovo sant'Aspreno, e quandochè di ciò dubitar voglia l' autor della *Storia civile*, cosa, che noi qui non ci affatichiamo a provare, dacchè a Dio piacendo, altrove ne favel-

[1]) *Apologet.* cap. XXVII, t. I, f 67.—[2]) Loc. cit. fol. 240.
[3]) Ibid. tit. C.—[4]) Ibid. p. 242.

leremo*; negar non potrà egli,che in Napoli dagli Apostoli o da' loro discepoli o da' loro successori sia stata piantata la Fede. Ricavasi ciò dalla serie de' suoi Vescovi i quali fiorirono ne' primi tre secoli prima di Costantino. Una tal cosa negar da lui non potrassi, onde confessa [1] : « A noi per quello che richiede il nostro istituto, basterà « che sia incontrastabile che o da san Pietro stesso o dagli altri Apo- « stoli, ovvero da' loro discepoli o da altri lor successori, fosse stata « in molte città di queste nostre regioni introdotta la Religione cri- « stiana, e fondate molte chiese, o siano unioni di fedeli, ed istituiti « perciò molti Vescovi,assai prima che da Costantino Magno si fosse « abbracciata la Religione nostra,cioè ne'tre primi secoli dell'umana « Redenzione. Si rende tutto ciò manifesto, non pure da' frequenti e « spessi martirii che seguirono in queste nostre regioni, ma da cata- « loghi antichi che ancor ci restano de' Vescovi di molte città. Na- « poli prima di Costantino Magno ne conta moltissimi: Aspreno, Epi- « timito,Mauro,Probo,Paolo,Agrippino, Eustatio,Eusebio, Marciano, « Cosma ed altri. Capua novera ancora i suoi: Prisco, Sinobo,Rufo, « Agostino,Aristeo,Proterio e Proto. Nola: Felice,Colionio,Aureliano « e Massimiano.Pozzuoli: Patroba,Celso e Giovanni.Cuma: Mazentio. « Benevento anche ha i suoi, fra i quali il famoso Gennaro, che sotto « Diocleziano sostenne il martirio. Atina vanta sin da' tempi degli A- « postoli Marco,dapoi Fulgentio ed Ilario. Siponto novera parimente « i suoi. Bari, Otranto,Taranto,Reggio, Salerno ed altre città di que- « ste nostre province prima di Costantino ebbero i loro Vescovi, de' « quali lungo catalogo ne fu tessuto da Ferdinando Ughelli in quel- « la sua laboriosa opera dell' *Italia Sacra* ».

Supposto dunque una tal verità,duopo è si dica,che tanti santissimi Vescovi non si stessero colle mani alla cintola,ma anzi dir si debba,che posti da Dio ad aver cura di questa vigna, si affaticassero come diligenti lavoratori,a sveller le erbe cattive e piantarvi gli alberi più fruttiferi;cioè che si adoperassero a far conoscere il vero Iddio alle anime a lor commesse,e a fare a queste operar cose meritorie di vita eterna.

Sento che l'autor della *Storia civile*[2] risponde, che ciò facessero di soppiatto per timore de' Cesari. Ecco le sue parole: « Ma siccome non « può mettersi in disputa,che la Religione cristiana fosse stata intro- « dotta in molte città di queste nostre provincie ne' primi secoli, e che « vi fosse in ciascuna di esse molto numero di fedeli riconoscenti i Ve- « scovi per loro moderatori;così non potrà dubitarsi che l'esercizio di « questa Religione si fosse da essi usato con molta cautela e di sop-

*) Intorno alla verità della venuta di san Pietro in Napoli, vedi la Dissertaz. I del presente volume.

[1]) Loc. cit. num. 2, fol. 58.—[2]) Fol. 58 e 59.

« piatto, e ne' nascondigli più riposti delle lor case, e sovente nelle
« grotte più sconosciute e lontane dal commercio delle genti. Con mi-
« nor libertà certamente poterono i nostri primi Vescovi in queste pro-
« vincie cotanto a Roma vicine, mantener tra' fedeli questa Religione,
« di quel che far potevano coloro delle province Orientali, come da
« Roma più lontane. Erano gl'imperadori romani tutt'intesi a spegne-
« re affatto questa nuova Religione. Il solo nome di cristiano gli fa-
« ceva esosi ed abbominevoli, e per rendergli più esecrandi gli acca-
« gionavan di molti delitti e scelleraggini : ch' essi fossero omicidi,
« aggiugnendo che ammazzassero gl'infanti e si cibassero delle loro
« carni : che fossero incestuosi e che nelle loro notturne assemblee
« mischiati, con esecrande libidini si contaminassero; ed a coloro che
« per la manifesta lor probità non potevano imputar queste scellera-
« tezze, rendevano detestabili presso agli imperadori, come disprezza-
« tori del culto degl' iddii, che defraudassero gl'imperadori del loro o-
« nore, mettessero sottosopra le leggi romane ed i loro costumi, e
« tutta la natura, non volendo invocare gl'iddii, nè degnando di ren-
« der loro i sacrifizii; laonde venivan chiamati atei, sacrileghi, pertur-
« batori dello Stato e de' costumi, e pestilenza eterna del genere uma-
« no e della natura; poichè col disprezzo, dicevan essi, che i cristiani
« facevan de' loro dii, ne stimolava l' ira alla vendetta, onde eran ca-
« gione di molti mali negli uomini e nelle nazioni; tantochè presso de'
« gentili passò per comune e perpetua querela, che i cristiani fossero
« cagione di tutti i loro mali, la qual perversa opinione durò in Roma
« fino a' tempi di Alarico, quando prese quella città, attribuendo questa
« lor disgrazia all'ira degl'iddii, i quali per lo disprezzo che di loro si
« faceva e della loro religione, vendicavansi in cotal guisa dei romani:
« ciocchè mosse sant' Agostino contra questa vana credenza a scrive-
« re i libri della Città di Dio, e di far sì, che Orosio scrivesse la sua
« orchestra, ovvero i suoi libri dell'istoria contra i pagani ». Fin qui
Giannone. Ma io rispondo, che se egli avesse o letto o riflettuto al
sentimento di Eusebio, da noi riferito, certamente che non avrebbe
scritto così.

Affine però, che la opinione di lui maggiormente dal vero lontana si mostri, d' uopo è, che altre cose soggiugniamo a far conoscere, che tanto tempo prima di Simmaco, era qui in Napoli pubblico l'uso della santa Religione cristiana. Ne abbiamo noi di ciò un gran documento nella lettera che fu scritta da Marcellino a Faustino, la quale è ignorante affatto chi non sa in che secolo fu scritta. In essa si legge, che fra' Vescovi, i quali soscriver non vollero all' empietà del decreto del Conciliabolo di Rimini, si annovera san Massimo Vescovo napoletano; il quale quantunque infermo sostenne l' esilio, e che occu-

pata avendo la sua sede Zosimo Ariano, san Massimo nell'esilio stesso lo scomunicò: che il Signore con un miracolo fè conoscere la verità della santa Fede; perchè radunato il popolo nella chiesa cattedrale, per celebrare i sagrosanti misteri, venuto Zosimo pseudo-vescovo, nel favellare al popolo, gli uscì fuori la lingua, che ritrarre e' più non potè; ma la tenea come un bue anelo. Uscì egli allor dalla chiesa, e la lingua al suo luogo tornò, e tentando più volte di far lo stesso, sempre lo stesso gastigo gli fu sopra; ond'è, che piangendo ricusò quel Vescovado, che ingiustamente avea occupato, soggiugnendo di non raccontar favole, ma verità; e che Zosimo ancor vivente riferir potea a tutti il fatto maraviglioso. Sentiamo le parole di questa lettera[1]: *Sed non post multum tempus idem Zosimus dum in coetu plebis vult exequi Sacerdotis officia, inter ipsa verba Sacerdotalia eius lingua protenditur, nec valet eam revocare intra oris meatum, eo quod contra motum naturae extra os penderet, ut bovi anhelo. Sed ut vidit se linguae officium perdidisse, egreditur Basilica, et res mira! foris iterum in officium revocata est. Et primum quidem non intelligitur in eum compleri sententiam martyris, et confessoris* (s. Massimo). *Sed cum hoc ipsum toties iterum patitur, quoties in Basilicam diversis diebus intrare tentavit, ipse postremo recognovit, ob hoc sibi linguam inter Pontificii solemnia verba denegari, ut Sanctorum Episcoporum in eum rite prolatam sententiam probaret. Denique cessit Episcopatui, ut lingua, quae cesserat, redderetur. Et non res antiquas referimus, quae solent quadam ratione in dubium venire. Nam et Zosimus hodieque in corpore est, usum iam linguae non amittens, postquam maluit cum Episcopatus amissione vivere dolens suis impietatibus.* Ecco come in Napoli, prima che le rapportate parole scrivesse Simmaco, e circa quel tempo, vi era il pubblico uso della Religion cristiana, conveniva il popolo nella chiesa cattedrale, assistea il Vescovo all' ecclesiastiche funzioni. E posto il raccontamento di un tal fatto con tante circostanze, io domando allo scrittor della *Storia civile*, come mai dir si potrà, che in Napoli a' tempi di Simmaco la religion cristiana era da pochi seguita, che trionfava la idolatria, e che di soppiatto si faceano le ecclesiastiche funzioni? Abbiam ributtata come favola[2] la venuta in Napoli di Costantino il Grande, e che qui tante chiese avesse edificate. Ma chi negar potrà, che questi a tutti i Vescovi scrisse (tra' quali d'uopo è si dica che scrivesse ancora al Vescovo di Napoli; giacchè di tutti lo afferma Eusebio, e

[1]) *Marcellinus, et Faustinus in libello precum ad Imperatorem de schismate Ursicini* ap. Jacobum Sirmondum, t. 1 *Op.* col. 245, lit. D et t. V. *Bibl. SS. PP.* fol. 656, in fine.

[2]) A p. 76 seg. del nostro *Calendario Napoletano*.

Napoli a Roma stava così dappresso), che e rlanovassero le chiese, e altre nuove n'edificassero a spese degl' Imperiali erarii: e dopo ciò chi potrà dubitare, che in Napoli, come in ogni altra parte, andasse così abbattendosi maggiormente la idolatria, e crescendo maggiormente il numero de' fedeli, trionfasse altresì con maggior gloria la Religion cristiana? Le lettere scritte da Costantino intorno a ciò sono rapportate da Eusebio [1]; e noi sotto il dì ventesimo terzo di aprile le abbiam nel *Calendario* riferite.

Che se Simmaco stesso in lodando san Severo Vescovo nostro, lo chiama *Episcopum omnium sectarum attestatione laudabilem*[2]; come mai competere gli potea questo titolo, se egli la sua obbligazion trascurata, faticato non avesse a convertire idolatri, istruire ignoranti, stabilir nuovi tempii, e far che dappertutto trionfasse il bel Vessillo della santa Croce? Era grande la santità di Severo; dunque grande esser dovea la sua diligenza in far che in Napoli sempre più maggiormente fiorisse la Religion cristiana. E se a' tempi di san Massimo, e dell' ingiusto occupator della sua sede Zosimo, si andava pubblicamente alla chiesa, e 'l popolo pe' sagri uffici, e sante funzioni vi si radunava, come si è detto; come mai dir si potrà, che tanti anni dopo, a' tempi di Simmaco la città, toltine alcuni cristiani nascosti, fosse gentile, anzi si chiamasse *religiosa*, perchè ruinando per tutte le parti l' idolatria, essa seguace, e più di tutte seguace si mostrasse dell'adorazione de' falsi Numi? Nè giova dire collo scrittor della *Storia civile*, che Napoli era città a Roma vicina; onde estirpar volendo i Cesari la Religione, qua non l'avrebbon permessa: conciossiachè quantunque le tante testimonianze addotte, e che porteremo, provano, che anche in Roma prima di Costantino vi eran pubbliche chiese; che timoro vi era d'edificarle, restituita per Costantino la pace alla Chiesa, e dopo il suo comando, che si edificassero, e dopo avere a tal effetto somministrati i danari dagli erarii suoi? Tutti sanno, che Simmaco fu[3] Console nel 391, cioè cinquantaquattro anni dopo la morte di Costantino.

A ciò si aggiugne, che anche a' tempi di Licinio, cioè tanti anni prima di Simmaco, uscì dallo scellerato Principe un editto, con cui proibivasi agli uomini di unirsi colle donne ad orar nelle chiese; e finalmente ordinò, che non già in queste, ma fuori la città celebrati avessero i loro sacrifizi[4]. *Idcirco alteram legem tulit, qua iubebat ne viri orandi causa in Ecclesiam Dei simul cum mulieribus convenirent: neve mulieres ad venerandas virtutis scholas discendi causa*

[1]) Tom. I *Op.* lib. II, *De vita Const.* cap. XLV, XLVI, fol. 179.
[2]) Lib. VII, *Epistolar*. ep. 51, *ad Decium*, fol. 179.
[3]) Guglielm. Cave, *De Script. Eccl.* in *Symmac.* fol. 220, col. 2.
[4]) Tom. I *Op.* Euseb. lib. I, *De vita Const.* c. 53, fol. 35, lit. C, D.

rentarent: postremo ne Episcopi divinae Religionis praecepta mulieribus traderent: sed ut mulieres ad id electae docendis mulieribus praeficerentur. Quae cum ab omnibus riderentur, aliud quidpiam commentus est ad Ecclesiarum eversionem. Iussit enim ut solemnes populorum conventus extra portas in aperta planicie celebrarentur; asserens liberum extra portas aerem turbis longe commodiorem esse, quam oratoria intra Urbem sita. Descrive poscia Eusebio la fiera persecuzione del tiranno: e fra le altre cose rapporta la rovina, ch'egli fece delle chiese. *Qua in Urbe* (favella di Amasea [1] *Ecclesiae Dei aliae iterum post priorem illam expugnationem aequatae sunt solo:aliae clausae a Praesidibus Provinciarum, ne quisquam eorum, qui eas adire consueverat,eo conveniret,neve solemnem cultum Deo exhiberet.* Si può leggere il capitolo ventesimo primo, trentesimo sesto, trentesimo nono e tutti i seguenti del libro secondo della vita di Costantino, ove dal racconto, che ne fa Eusebio, si scorgono le tante cose da Costantino fatte a favor de' fedeli, de' tempii, e di tutta la Religione cristiana. Or, come dir si potrà, che anche a' tempi di Simmaco, cioè tanti anni dopo di Costantino, Napoli era chiamata *religiosa*, perchè facea maggior professione d'empietà, ruinando dappertutto il gentilesimo? Come dir si può, che in una città a Roma così vicina non potea professarsi il culto divino, quando Costantino tante leggi a suo favore avea fatte, e avanti di lui eransi in ogni parte, varie e pubbliche chiese edificate?

Io ben so ciò che dir mi si puote, cioè, che Napoli allora era una picciolissima città, e non degna di essere paragonata colle altre che oggi le stan d'intorno, le quali dall'antica magnificenza son passate ad esser meschine; ond'è che potea ben'ella essere abbandonata di aiuti, e anche a' tempi di Simmaco potea ben essere o tutta, o quasi tutta gentile. Molte cose però io dir potrei in risposta di tale obbiezione: nondimeno a schivar la lunghezza, di poche cose farò parola. Primieramente o piccola o grande che ella fosse, qual argomento trar se ne puote, che sino a' tempi di Simmaco ella fosse gentile? Ebbe, come abbiam detto, e l'autor della *Storia civile* il confessa, i suoi santi Vescovi prima di Costantino; or questi ebbero da avere per conseguenza lo zelo del divino onore, e dell'altrui salvezza; e però stabiliron le chiese, innalzarono i tempii al divino onore; e quando che ciò dir non si voglia (sapendosi pure, come di sopra abbiam detto, che toltine i tempi delle persecuzioni, i Cesari a tai cose non si opponevano); faticarono essi a convertire i gentili, e dilatare la Religion cristiana. Questi Vescovi ebbero per conseguenza i loro preti, che li

[1]) *Ibid.* lib. II, c. 2, fol. 364, lit. B.

aiutavano nella conversione de' popoli; e in somma non lasciarono industria, perchè sempre più crescesse il numero de' credenti.

Secondariamente hassi a sapere,che molto lontano dal vero ho io sempre stimata la opinion di coloro, che han creduto essere stata prima Napoli una città assai piccola. Ella è questa una opinion molto sciocca, e seguìta da coloro, i quali leggon solo certi libriccini composti da chi pretende di saper molto, e pur sa poco. Sono io di parere, che Napoli sia stata città grande, magnifica e superba; nè voglio già, che a miei detti diasi fede, ma alle pruove che io qua porterò. Primieramente Napoli ebbe i suoi cimiteri, ove si seppellivano i cadaveri, che secondo [1] l' antico costume stavan fuori le mura. Di questi la maggior parte che sta in Napoli, non ha contezza; e pochi in oltre son que', che gli han veduti. Stanno essi accanto la chiesa de' poveri di san Gennaro. Or chi vede questi, conosce, che forse in niuna parte del mondo se ne trovano uguali: sono essi lunghissimi, e di una smisurata grandezza. Tanto che il dotto p. Mabillon, quando li vide, restò da maraviglia sorpreso; e afferma, che quanto alla magnificenza siano più superbi di quelli che si trovano in Roma. Or chi potrà darsi a credere, che per una città piccola fosser fatti, per dar sepoltura a' cadaveri, cimiteri sì lunghi e sì magnifici? Sentiamo il Mabillon [2]: *Incumbit Ecclesiae mons, in cuius cavitate antiquum est Urbis Coemeterium omnino insigne. . . eo profecti sumus cum Valletta duce Carolo Celano, venerabili Canonico Ecclesiae Metropolitanae, rerum Neapolitanarum peritissimo. Nam caeteris fere tunc ignotum erat Coemeterium. In immensum producitur, et longe altiores habet, quam Romana Coemeteria, fornices, ob duritiem, et firmitatem rupis, secus quam Romae, ubi arena seu tophus tantum altitudinis non patitur. Multae sunt directae per Coemeterium viae; et quidem triplex ordo Cryptarum, alius super alium. In unaquaque via sex sunt ordines locorum: varia subinde lararia diversarum familiarum, cum variis inscriptionibus etiam graecis, qualis est haec* ΙΣ ΧΓΣ *item NIKA item* ΑΩ. *At pavimentum Sancti Ianuarii totum ex veterum inscriptionum fragmentis stratum est. In aditu Cryptarum adest subterranea Ecclesia Sancti Asprenis eiusdem Civitatis Episcopi primi; et prope eam Sancti Ianuarii Episcopi, et Martyris altera, ubi a Sancto Severo sepultus est.* Ben so che il detto Mabillon afferma quivi essere stato in uso questi

---

[1]) Per la legge delle XII Tavole era vietato di seppellire i morti nella città. V. § *de sepulcro violato*, l. 3; Cicerone, t. IX *Op.* lib. II *De legibus*, fol. 201, col. 1.

[2]) In *Itin. Italic. Literar. annor. 1685 et seq.* t. I, fol. 132.

cimiteri nove secoli prima che egli qui fu, che val quanto dire nell' ottavo secolo. Ma io stupisco, come potè prendere, in veggendoli, sì grave abbaglio; perchè ivi osservò il luogo, ove nel quarto secolo fu riposto il corpo di san Gennaro: e ne' primi secoli della Chiesa ebbero [1] in essi i santi Vescovi nostri onorevole sepoltura: per non dire, che all'ottavo secolo già si [2] era introdotto il costume di seppellire nella città: onde non era in uso a quel secolo di edificar cimiteri.

Chi legge presso i vetusti autori le magnificenze del Ginnasio napoletano [3], ove i tanti giuochi si faceano, e i tanti spettacoli si rappresentavano, ben conosce la grandezza e la nobiltà dell' antica Napoli. A chi non è noto che in esso venivan sovente ad assistervi e prendersi sollazzo gl' Imperadori? Scrive [4] Velleio Pâtercolo che, Augusto di proposito per ritrovarvisi presente, deviasse in Napoli, essendosi mosso da Roma per accompagnare Tiberio. *Cum . . . Tiberium autem filium missurus esset in Illyricum adfirmanda pace, quae bello subegerat, prosequens eum, simulque interfuturus Athletarum certaminis ludicro, quod eius honori sacratum a Nepolitanis est, processit in Campaniam* ecc. E Svetonio soggiugne, che quantunque aggravato dal male, pur nondimeno, e assistervi volle, e riguardar cotali spettacoli; trovandosi ancor con lui Tiberio destinato per suo successore all' Imperio [5]: *Mox Neapolim traiecit, quamquam et tum infirmis intestinis: morbo variante tamen, et quinquennale certamen gymnicum honori suo institutum perspectavit, et cum Tiberio ad destinatum locum contendit.* Di Claudio lo stesso autore rapporta avere assistito in Napoli agli spettacoli [6]: *Ad fratris memoriam per omnem occasionem celebratam, comoediam quoque Graecam Neapolitano certamine docuit, ac de sententia iudicum coronavit.* Nerone stesso l'onorò più volte colla sua presenza; e perchè un dì, mentre egli vi assisteva, sentissi un orribil tremuoto, e' non volle partirsi. Sentiamo Svetonio stesso [7]: *Et prodiit Neapoli primum,*

---

[1]) V. Giov. Diac., *in Cronic. Episcop. Neap.* in *Urso*, t. I, part. II; *Script. Rer. Italic.* fol. 295, col. 1, lit. A; in *Joanne I*, ibid. lit. A.

[2]) V. Bingamo, *De orig. Eccl.* t. X, lib. XXIII, cap. 1, § 7 segg., fol. 17 segg.

[3]) Sul Ginnasio napolitano Pietro Lasena di Napoli scrisse un dotto volume, il quale vide la luce in Roma nel 1641 per cura dell' Emo Cardinale Francesco Laria Brancaccio, anche napolitano, cui in morendo l'Autore avea lasciato in retaggio.

[4]) Lib. II, num. 123, fol. 141 seg.

[5]) *In Octav. II Caesare*, c. 98, fol. 134.

[6]) *In Claudio V Caesar.* c. 11, fol. 232.

[7]) *In Nerone VI Caesar.* c. 20, fol. 269.

ac ne concussu quidem repente motu terrae theatro ante cantare destitit, quam inchoatum absolveret νομον. *Ibidem saepius, et per complures cantavit dies, sumpto etiam ad reficiendam vocem brevi tempore, impatiens secreti a balneis in theatrum transiit, mediante in orchestra frequente populo epulatus, si paullum subtisset, aliquid se suffertim tinniturum Graeco sermone promisit. Captus autem modulatis Alexandrinorum laudationibus, qui de novo commeatu Neapolim confluxerant, plures Alexandria evocavit. Neque eo segnius adolescentes equestris ordinis, et quinque amplius millia, e plebe robustissimae iuventutis undique elegit qui divisi in sectiones, plausuum genera condiscerent (bombos, et imbrices, et testas vocabant), operamque navarent cantanti sibi, insignes pinguissima coma, et excellentissimo cultu pueri, nec sine anulo levis, quorum duos quadragena millia HL merebant.*

Questo Ginnasio napoletano fu ristorato da Tito, a cui laude intagliarono e per questo, e per altre magnificenze da lui fatte, la seguente iscrizione i napoletani, di cui un frammento n'è rimasto:

τιτος[1] *καισαροτεσπατιανοσ σεβαστοσ*
κησ εσστσιασ τοί
οσ υπατοσ το ἡστειμητησ
οθετησασ το γ' γυμνασιμπκησασ
ευμπεσοντα απεκατεστησεν
Vespasianus Augustus
ni f. cons. VII censor p. p.
sibus conlapsa restituit.

Pietro Lasena sostiene, che questo Ginnasio stava nella regione che dicesi di *Forcella*[2], e la stessa opinione ha seguito il dotto Alessio Mazzocchi nella sua celebre opera *de Campano Amphitheatro*[3]. Intorno però alla opinione del Lasena e del Mazzocchi siam noi di contrario parere, perchè veggendosi anche ora i miseri avanzi del teatro napoletano in alcune case accanto la chiesa di san Paolo, e dentro il chiostro de'PP. Chierici Regolari che vi abitano, ci fa credere che là si trovasse[4].

Erano grandi gl'imperadori romani, eppure si legge che taluno di loro accettar volle l'onore de'magistrati municipali di Napoli. Un di

[1]) Rattrovasi questa iscrizione vicino la chiesa dell' Annunziata, ed è riportata da Pietro Lasena nella sua Opera *De Gymnasio Neap.* c. 4, fol. 86; Capaccio, nella sua *Hist. Neap.* lib. I, c. 18, fol. 274 seg.

[2]) Loc. cit. c. 10, fol. 224 seg.

[3]) Cap. 7, fol. 142 in not. col. 1.

[4]) Vedi il Celano nel tom. II, delle sue *Notizie di Napoli*, a cart. 75 e seg.

questi fu Adriano: sentiamo Elio Sparziano[1] che favella: *In Hetruria Praeturam Imperator egit. Per latina oppida Dictator, et aedilis, et duumvir fuit. Apud Neapolim Demarcus, in Patria sua quinquennalis.* E di Commodo si legge, che accettar volle la dignità di Duumviro cinquennale, che fu il maggior de' magistrati che con latino nome fosse qui introdotto: eccone il testimonio[2] di una iscrizione vetusta:

IMP · CAES · M · AUR · COMMODO
ANTONINO · AUGUSTO · PIO · PP.
II · VIR · QUINQUEN ·
FL · PYTHEAS · MARMORARIUS

Si possono leggere presso il mentovato Pietro Lasena[3] gli studii antichi de'napoletani sì nelle imprese marittime, che negli esercizi della guerra. Eranvi ancora in Napoli alcuni portici accanto al mare, ove i più eccellenti pittori aveano dipinte varie immagini. E finalmente Stazio[4] alla sua moglie scrivendo, l' esorta a tornare a Napoli, e fra' motivi che le adduce, le mette in considerazione la magnificenza degli edifizi della città, e le cinquennali feste celebrate con pompa uguale a' famosi giuochi Capitolini di Roma:

Quid nunc magnificas species, cultusque locorum,
Templaque, et innumeris spatia interstincta columnis,
Et geminam molem nudi, tectique Theatri,
Et Capitolinis quinquennia proxima lustris?

Cotai cose e tante altre che noi qua tralasciamo, pare a chi legge, che appartener possono ad una piccola città? Ma dal già detto, sento chi dice, trar se ne debbe però un argomento a provar che Napoli fosse gentile anche a'tempi di Simmaco; perchè come mai poteano qui, ove venivan sovente a goder degli spettacoli gl'imperadori, esservi pubblici tempii, e non trionfar dappertutto la idolatria? Molte risposte dar potrei intorno a ciò, che più abbasso troveranno luogo più opportuno. Dico solamente che quantunque ciò fosse vero a' tempi degl' imperadori gentili (il che non è); da che poi Costantino restituì la pace alla Chiesa sino ai tempi di Simmaco, che fu verso la fine del quarto secolo, perchè i cattolici non poteano aver tempii? perchè non poteansi abbattere i delubri? e perchè non dovea trionfar la Croce?

---

[1]) In *Adriano*, fol. 9, lit. C, *Scriptor. Historiae Augustae.*
[2]) Ap. Lasen. *Op.cit.* c. 8, fol. 183.
[3]) Cap. 3, fol. 71 e segg.
[4]) Lib. III *Silvar. ad uxorem,* tom. I *Oper.* fol. 71.

Qual diligenza non avran fatto i santi Vescovi di quel secolo per dilatare la Religione? Di fatti, dal luogo rapportato di sopra noi abbiam veduto che prima di Simmaco andava il popolo alla chiesa a sentir l'esortazione de' Pastori, e celebrare i sacrosanti Misteri.

Lo scrittor della *Storia civile* chiama affettato ed ozioso amore verso la patria il presupporre, che in Napoli ne' primi secoli abbracciata pubblicamente si fosse la Religione cristiana: e le ragioni che reca, con cui si persuade di mostrarlo, sono, e le frequenti dimore de' romani imperadori in questa città, e la gran vicinanza di questa all'antica Roma. Or avvegnachè cotai ragioni siano state da noi fin qui impugnate, pure a far conoscere più chiaramente quanto esse sien fiacche, noi domandiamo: Eran gentili gl'imperadori di Roma prima di Diocleziano? Or come permetteano il pubblico culto della Religione cristiana, contentandosi che dinanzi a loro e da' loro medesimi famigliari e congiunti si praticasse? il che dal riferito luogo di Eusebio con chiarezza si deduce. E se gl' imperadori di Roma permetteano in Roma stessa il pubblico uso della Religione cristiana; perchè impedir lo doveano qui in Napoli? Che fosse ciò da loro in Roma permesso, oltre della citata autorità d'Eusebio abbiamo le seguenti altre testimonianze. Dapprima da Lampridio sappiamo, che Alessandro imperadore concesse un certo luogo a' cristiani per farne una chiesa[1]: *Quum Christiani quemdam locum, quis publicus fuerat, occupassent, contra popinarii dicerent sibi eum deberi, rescripsit; melius esse, ut quomodocumque illic Deus colatur.* Dal che ricavasi, che in un luogo pubblico i cristiani una chiesa vollero edificare. Dippiù, Flavio Vopisco, scrittore del II secolo, di Aureliano imperadore favellando rapporta, che aveano a' suoi tempi in Roma i cristiani una chiesa: *Est Epistola Aureliani de libris Sibyllinis; nam primam quoque indidi ad fidem rerum: Miror vos Patres Sancti tamdiu de aperiendis Sybillinis dubitasse libris, perinde quasi in Christianorum Ecclesiam, non in templo Deorum omnium tractaretis.* Si legge inoltre che a' tempi di s. Cornelio Papa, il quale visse nel terzo secolo come tutti sanno, vi erano in Roma quarantasei preti: *In qua tamen sciebat* (parla di Roma, e favella nel tempo stesso di Novato) *Presbyteros quidem esse sex et quadraginta*[3]. Sulle quali parole così scrive il Valesio[4]: *Ex hoc loco colligi pot-*

[1]) In *Alexandro*, fol. 131, lit. D, inter *August. Historiae Scriptores*.

[2]) In *Aureliano*, ibid. fol. 215, lit. E.

[3]) In Ep. *ad Fabium* ap. Euseb. t. I *Op.* lib. VI *Hist.* c. 43, fol. 198, lit. D, dove per errore del tipografo leggesi *quatuor et quadraginta*, mentre dovrebbe leggersi *quadraginta sex*, siccome rilevasi dalle altre edizioni di Eusebio.

[4]) Vales. in notis ad hunc locum, fol. 120, col. 1, lit. A.

est, quod Basilicas tunc Romae habuerint Christiani. Cum enim singuli Presbyteri suas regerent Basilicas, si quadraginta sex fuerunt Presbyteri, totidem Basilicas fuisse dicendum est. Lo stesso afferma il cardinal Baronio [1]. Abbiamo inoltre, che Ottato Milevitano, scrittor sì illustre del quarto secolo, di Roma favellando del tempo poco prima della persecuzione di Diocleziano, che fu cinquant' anni in circa dopo la morte di san Cornelio, afferma, che vi erano più di quaranta Basiliche: *Ecce praesentes sunt ibi duorum memoriae Apostolorum* [2]. E poco dopo: *Non enim grex, aut populus appellandi fuerant pauci, qui inter quadraginta, et quod excurrit, Basilicas locum ubi colligerent, non habebant* [3]. Le quali parole sponendo il Dupin [4] così scrive: *Iam tum temporis, cum scilicet victor illuc missus est circa initium schismatis Donatistarum, erant Romae quadraginta Basilicae. Cornelius Summus Pontifex in epistola ad Fabium quinquaginta circiter annis ante id tempus scripta, testis est, iam tum fuisse quadraginta sex Presbyteros in Ecclesia Romana: qui Presbyteri videntur pluribus praefuisse Basilicis. Athanasius in Apologia contra Arianos dicit, Concilium Romanum quinquaginta Episcoporum in sui gratiam habitum a Iulio congregatum fuisse, et in loco, ubi Vito presbyter conventus agebat* ἔνθα Βίτων ὁ πρεσβύτερος συνῆγεν. *Ergo ab antiquissimis temporibus singuli cuique Presbyteri suas habebant Basilicas in Urbe Roma, in quibus populum colligebant. At ne unam quidem ex his Basilicis habere potuerunt Pseudo-Episcopi Donatiani.*

Io ben so, che il Blondello [5] è di parere, che Ottato Milevitano parlasse delle Basiliche di Roma a' tempi suoi, e non già poco prima della persecuzione di Diocleziano. Ma chi legge il testo di Ottato Milevitano [6], ben si accorge di qua' tempi egli favellasse. Oltre a che voglio pur concedere, il che non è, di avere Ottato Milevitano parlato de' tempi suoi. Da questo stesso io ne traggo un forte argomento a mostrare, quanto sia lungi dal vero il sentimento dello scrittor della *Storia civile*, che Napoli alla fine del quarto secolo era universalmente Gentile; e che, non si può dire il contrario da chi sa e le frequenti dimore de' Cesari in questa città, e la sua vicinanza a Roma, che era la sede del romano Impero. Perocchè, se in Roma vi eran tante Basiliche nel quarto secolo, come mai per le ragioni addotte, non do-

---

[1]) Tom. I *Annal.* ad an. 57, num. 100, col. 523.

[2]) Lib. II *De schism. Donat.* fol. 33.

[3]) *Ibid.* fol. 34.—[4]) In notis ad hunc locum, num. 71, col. 1.

[5]) In *Apolog. pro s. Hieronymo*, p. 223.

[6]) V. Vales. loc. cit. lit. A, B; Baron. t. I *Annal.*, ad an. 57, num. 100, col. 523.

*

veano queste essere in Napoli, anzi dovea questa essere universalmente Gentile? Credo che tutti sappiano, che Ottato Milevitano fu prima di Simmaco [1].

Quantunque però le ragioni finora addotte, sian valevoli a dimostrare quanto da noi si pretende, cioè, che le frequenti dimore de' Cesari in questa città, e l' essere questa a Roma sì vicina, non sia motivo, onde credere, che in Napoli nella fine del quarto secolo trionfasse la idolatria, dacchè in Roma stessa abbiam veduto, che anche a' tempi de' Cesari gentili, ben sovente era pubblico l' uso della Religion cristiana; ad ogni modo un' altra ragione rapportar noi vogliamo, per dimostrare la falsità di ciò che provare pretende lo scrittore della *Storia civile*. Io conceder voglio (il che non è, come di sopra abbiam veduto), che a' tempi de' Cesari non era permesso l' esercizio pubblico della Religion cristiana: come dunque, io dimando, da ciò ne trae lo scrittor della *Storia civile*, che a' tempi di Simmaco il quale fiorì nella fine del quarto secolo, Napoli universalmente era città Gentile? A' chi non sono noti gli strepitosi editti di Costantino contro i pagani, e a favore della Religione de' credenti? E pure questi furono pubblicati tanti anni prima della metà del quarto secolo. In Roma stessa erano in tanto numero cresciute le chiese, che Ottato Milevitano, il quale scrisse nel quarto secolo, e favella prima del tempo della persecuzione di Diocleziano, rapporta, che ve n' erano più di quaranta; come di sopra si è da noi dimostrato. Oltre a che, qual motivo v' è da credere, che fino a' tempi di Simmaco, cioè sino alla fine del quarto secolo, durasse qui il gentilesimo universalmente, e che di ciò ragion fosse la dimora ben frequente de' Cesari in questa città, la quale pure era a Roma così vicina, quando che, se se ne eccettui Giuliano l'Apostata, niun altro Imperadore gentile, da che visse Costantino, tenne le redini del romano Impero? Adunque d'uopo è che si creda, esser di molto lontano dal vero il sentimento dello scrittor della *Storia civile*: cosa, che senza meno sarà stata abbastanza conosciuta, per le da noi addotte prove, dal dotto leggitor cortese.

Poste dunque tutte quante le narrate cose, io conchiudo, che Napoli fin dalla venuta di san Pietro abbracciò la Religione cristiana; e quantunque fino al quarto secolo vi fossero qua gentili, non è però, che non andasse a poco a poco sempre più crescendo il numero de' fedeli, e abbattendosi la idolatria. Sicchè, quantunque il sentimento del Chioccarelli [2] sia riprovato dall' autore della *Storia civile*, cioè, che

---

[1]) Intorno ad Ottato giova leggere Guglielmo Cave, in *Hist. liter. de Script. Eccl.* ad an. 365, fol. 148, col. 2, e per riguardo a Simmaco, *ibid.* fol. 220, col. 2. —[2]) *De Episcop. Neap.* in *Severo*, fol. 45.

Napoli stata fosse da Simmaco chiamata città *religiosa* per la pietà cristiana; nondimeno per le ragioni addotte, io stimo di affermare lo stesso. Oltre alle riferite cose ci abbiamo inoltre un bellissimo testo di san Paolino. Egli è certo, che san Paolino fu contemporaneo di Simmaco, benchè fosse più giovane; or descrivendo questo Santo il sepolcro di s. Felice, afferma,che da varie parti del regno,e da fuori ancora di esso concorreano le genti a venerarne il santo cadavere. Descrive pure la pompa, con cui venivano offerti i cerei , e dice che il concorso era innumerabile. Or su questa cosa discorro così: A'tempi di san Paolino erano sì divoti i napolitani, che non contenti di venerare que' santi corpi, i quali fra le domestiche mura riposavano, andavano pur anche con gran folla a venerare il sepolcro di san Felice. Questo gran Santo, come tutti sanno, morì nel terzo secolo [1]; e nel cominciar del quinto celebrò le sue glorie san Paolino. Or se a gran folla andavano i napolitani a venerar san Felice in Nola, potrà dirsi, che poco prima del tempo stesso scrivendo Simmaco, e di Napoli favellando la chiamasse religiosa,perchè ruinando la idolatria per tutte le parti, essa però sopra tutte se ne mostrasse seguace? Per amor di brevità tralasciamo la lunghissima descrizione,che fa san Paolino, la quale per altro fra le sue Opere si può leggere [2].

Ma mi si potrebbe opporre, che san Paolino scrisse sul cominciar del quinto secolo i suoi versi; ond' è, che potea ben la città di Napoli essere, quando scrivea Simmaco , universalmente colle altre gentile. Ma questa obbiezione non è da farsi da chi è uom di senno. Primieramente , come mai è possibile che Napoli e le altre città del regno *fossero universalmente gentili* sul finir del quarto secolo,quando scrivea Simmaco,e passassero subito ad essere cristiane sì presto, cioè sul cominciar del quinto secolo? Secondo,san Paolino descrive la folla della gente che andava al sepolcro di san Felice ogni anno,nè parla come di cosa allora introdotta; sicchè da lungo tempo andando i popoli a venerarlo, bisogna dire, che sia vero quanto da noi si pretende. Terzo, il sepolcro di san Felice risplendè subito per gli strepitosi miracoli, co' quali Dio l' onorò. I quali si possono leggere presso i vari autori che ne favellano [3]; e questi tiraron tosto le genti a vene-

---

[1]) V. Tillemont, tom. IV *Histor. Eccles.* in notis ad s. Felicem, not. I, p. 632 seg.

[2]) *In Natali 3 s. Felicis*, fol.539 seg.;tom.VI *Bibl.SS.PP.*fol.273,col.1, 2.

[3]) V. S. Paolino *in Nat. 3*, fol. 538 seg.; tom. VI, *Bibl. SS. PP.* fol. 272, col. 2, lit. G; *in Nat. 6*, fol. 567; tom. VI, *Bibl. SS. PP.* fol. 278; la *Vita* di s. Felice scritta dal v. Beda, cap. 4, ap. Bolland. tom. I Jan. fol. 945, col. 2; ed un'altra *Vita* scritta da un tal Marcello Presbitero, cap. 3, n. 12, *ib.* fol. 948, col. 2.

rarlo. Era sì divulgata la fama di questi miracoli, che qualora uno volea attestar qualche cosa, e meritar credenza, si portava al sepolcro del Santo, e confermavala col giuramento. Tanto che gl' innocenti, quando venivano calunniati, a far conoscere la loro innocenza, andavano a giurare sul sepolcro di san Felice; e questi con i miracoli confermava l' altrui innocenza; onde sappiamo, che fin dall'Africa, e da altre lontane parti venivan le genti a venerarlo, e a far tai giuramenti. Si legga intorno a ciò s. Agostino[1]. Finalmente si sa, che essendo morto san Felice nel terzo secolo, non si può credere quanta folla di gente ne accompagnasse il corpo alla sepoltura; il qual concorso andò poi per le genti che da varie parti concorreano, sempre più accrescendosi. Sentiamo san Paolino, che del concorso del popolo, nel darsi nel terzo secolo sepoltura a san Felice, nobilmente così favella[2]:

> Totis ergo quibus stipatur conflua turbis,
> Currit in obsequium, populos affusa fideles.
> Tunc dolor et pietas coeunt in pectore cunctis.
> Admista pietate fides, gaudetque, doletque.
> Et licet accitum Christo super aetera tolli
> Felicem credat, tanto tamen ipsa relinqui
> Praeceptore dolet; quodque unum in funere sancto
> Inter et exequias restat solamen amoris.
> Postquam depositum tumulandi in sede feretrum,
> Certatim populus pietatis circumfusus
> Undique densato coetu sita membra coronat,
> Religiosa pie pugna exercetur amantum,
> Quisque alium premere, et propior consistere certat
> Reliquiis, corpusque manu contingere gaudet.
> Nec satis est vidisse semel, iuvat usque morari,
> Luminaque expositis, et qua datur oscula membris
> Figere; dat meritam Christo plebs consona laudem,
> Moliturque sacrum solii Felicis honorem.

Tutti quelli che hanno scritto di san Gennaro rapportano[3], che il Vescovo di Napoli co' Vescovi delle città vicine, e con innumerabile popolo, con accese faci, e cantando Inni e cantici trasportarono in Napoli il corpo di san Gennaro: *Venerabiles Episcopi una cum omnibus e genere Beatissimi Ianuarii Martyris cum plebe Dei sancta*

---

[1]) Tom. II *Opp.* Ep. 137, fol. 251, col. 1, lit. A.

[2]) In *Natali 6*, fol. 565; tom. VI *Bibl. SS. PP.* fol. 278, col. 2, lit. H seq.

[3]) V. P. Ant. Caracciolo, *De Sacr. Eccl. Neap. Monumentis*, c. 20, sess. 12, fol. 243; Chioccarell. *de Episcop. Neapolit.* in *Zosimo*, ad ann. 334, fol. 25.

cum Hymnis, et Laudibus Corpus eius tollentes, iuxta Neapolim transtulerunt, et posuerunt in Basilica, ubi nunc requiescit[1]. Questa traslazione accadde nel quarto secolo. Alle quali cose se avesse posto mente il Giannone, non sappiamo come avrebbe potuto asserire, che Napoli, siccome tutte le altre città di questo regno, in quel tempo fosse universalmente gentile.

Un' altra osservazione noi presentiamo qui per mostrare, che non sia lontano dal vero, aver Simmaco per la pietà cristiana, chiamata Napoli città *Religiosa*. Lo scrittore della *Storia civile* non solo affermava, che 'l dir ciò fosse lontano dalla condizion di que' tempi, ma anche dalla religione di Simmaco implacabil nimico de' cristiani. Noi però sappiamo che Simmaco loda un altro Vescovo nelle sue lettere, perchè, e' dice, merita di esser lodato, benchè egli fosse di setta a lui nimica. Ecco le sue parole: *Commendari a me Episcopum forte mireris. Causa istud non secta persuasit*[2]. E nelle note a questa lettera il Giureto scrive così[3]: *Interim adverte candorem viri Ethnici, qui Christianum Sacerdotem dilexerit, meritaque laude non fraudarit.* Lo stesso Simmaco in una lettera ad Arcadio ed Onorio indiritta, non chiama s. Damaso un uomo di commendazione ben degno? *Sane laudabili viro Episcopo denegante* ecc. [4]. Così ancora sono note a tutti le lodi date da Ammiano Marcellino a' Vescovi cattolici, quantunque fosse egli implacabile nimico de' cristiani: *Qui esse poterant beati revera si magnitudine Urbis despecta, quam vitiis opponunt, ad imitationem Antistitum quorumdam Provincialium viverent: quos tenuitas edendi, potandique parcissime, vilitas etiam indumentorum, et supercilia humum spectantia, perpetuo numini, verisque eius cultoribus, et puros commendant, et verecundos. Hactenus deviasse sufficiet: nunc ad rerum ordinem revertamur*[5]. E sì Ammiano in lodando i Vescovi, che Simmaco in commendar Damaso, quantunque essi fossero della Religion cristiana implacabili nemici, pure la cristiana perfezione commendarono in essi. A ciò si aggiugne, che di altra città lo stesso Simmaco favellando, pure la chiamò religiosa: conciossiachè di un certo Lorenzo così scrivea: *Ama ergo hominem placitum mihi, et Religiosae Civitatis commodis ob-*

---

[1]) In *Act. S. Januar.* prima della fine, ap. Falcone, in *Vita S. Jan.* lib. II, c. 1, fol. 132.

[2]) Lib. I *Epist.* 58 *ad Celsinum Ticianum Fratrem*, fol. 23.

[3]) *Ib.* fol. 42, in not.

[4]) Lib. X *Epist.* 34, fol. 267. Si legga tutta la lettera.

[5]) Ammian. Marcell. lib. XXVII, c. 3, fol. 373. Si leggano le note in detto luogo alla lettera X.

sequentem[1]. Adunque lo scrittor della *Storia civile* anche qui dovrebbe dire averla Simmaco chiamata così, perchè *ruinando da ogni lato il gentilesimo, la riputò cospicua e religiosa per quella falsa religione, che da lei costantemente si ritenea, e professava*!!

Ma quando pur dir si voglia, che Simmaco non chiamasse *religiosa* Napoli, per la pietà cristiana cui egli tanto aborriva, perchè non dire, che essendo Napoli città libera, come scrive Polibio, e confederata co'Romani, Simmaco che stava in Roma, la lodasse per la religiosità, con cui osservava questa confederazione; dacchè si sa, che Velleio Patercolo la commendava per questa gran fede da'suoi figli a'Romani con religiosa osservanza dimostrata? Sentiamo prima Polibio[2], e poi Velleio: *Eleatis item, ac Neapolitanis commodato acceperant, immani ausu milites transmiserunt*; ove favella de' Romani, che per la confederazione co'napoletani, ne aveano da questi ricevute in un lor bisogno per aiuto le navi. E Velleio[3]: *Pars horum civium magno post intervallo Neapolim condidit; utriusque urbis* (avea prima favellato di Cuma) *eximia semper in Romanos fides facit eas nobilitate, atque amaenitate sua dignissimas*. Favella ancor di tai cose Tito Livio. In un luogo della sua Storia leggo così: *Tum foedus Neapolitanum (eo enim deinde summa rei Graecorum venit) similius vero facit ipsos in amicitiam redisse*[4]. E altrove rapportando le parole di Sulpizio a Minione riferisce, che questi così dicesse[5]: *Ab Rheginis, et Neapolitanis, et Tarentinis, uno et perpetuo tenoris iure semper usurpato, numquam intermisso quae ex foedere debent exegimus*. La religiosa fede dunque, che i napolitani a que' di Roma manteneano, potea essere ragionevolmente da Simmaco nelle riferite parole commendata. Ed ecco sciolto il nodo, quando anche dir si voglia, che della pietà cristiana Simmaco favellato non abbia[6].

Poniam termine alla presente Dissertazione di Mons. Sabbatini con queste poche altre osservazioni, che faceva sullo stesso subbietto F. Giannantonio Bianchi[7]. *Le quali serviranno sempre più a respinger l' ingiuria che recava alla sua patria il Giannone, in volerla per forza Gentile, quando altre città di qualche nome in Italia erano per la maggior parte cristiane. Egli adunque dice così*:

---

[1]) Lib. I, *Epist.* 65 *ad Celsinum Ticianum Fratrem*, fol. 25.

[2]) Lib. I, fol. 21, lit. B.—[3]) Lib. I *Hist.* n. 4, fol. 6, 7.

[4]) Lib. VIII, c. 26, fol. 146.—[5]) Lib. XXV, c. 16, fol. 426.

[6]) Ved. la *Storia di Napoli* del Capaccio, lib. I, cap. VIII, a carte 50 e segg.

[7]) Nella più volte citata sua opera *Della Potestà e della Politia della Chiesa*, tom. III, lib. I, cap. 3, § 20.

Quantunque sappiasi, che Simmaco fosse tenacissimo del Gentilesimo, non si sa però, che fosse quel fiero e atroce nemico de'Cristiani, qual ce'l dipinge Giannone. Anzi è cosa certa, che servendo agl'Imperadori piissimi e Cristianissimi, serviva ancora alle condizioni del tempo, e parlava cou que' vocaboli, che erano allora in costume. Quindi ei chiama all'uso nostro *il giorno santo di Pasqua* [1], appella i nostri Vescovi *uomini venerabili, e religiosi* [2], *e santi*, nomina *la Basilica di san Pietro* [3]; e in somma trattando delle cose nostre parla secondo il nostro uso, e si vale de'nostri vocaboli. Or che inconvenienza trova Giannone, che Simmaco per cagione della Religion Cristiana chiamasse Napoli città *religiosa* ? Ma siasi che egli fosse capital nemico de'Cristiani, e odiasse a morte la nostra santa Religione; come vorrà egli mostrarci, che chiamando Napoli città religiosa non parlasse della Religion Cristiana? Anzi per questa stessa abbominazione potrà almeno ragionevolmente conchiudere, che ei appunto parlasse della Cristiana. Mi dica un poco: ha egli mai letto Aulo Gellio laddove spiega i suoi tanti significati di questa voce *Religioso* ? [4] Ma che dico Gellio? Ha egli mai veduto il Calepino ? Io credo di no: imperocchè se veduto l' avesse, avrebbe ancora saputo, che la voce *Religioso* da'Latini sovente prendeasi ancora per superstizioso. Ma ciò presupposto, come vorrebbe egli impugnar chi dicesse, che Simmaco in odio della Cristiana Religione volendo chiamar Napoli superstiziosa perchè più d'ogni altra città era a quella divota, la dicesse a uso de' Latini religiosa, come appresso Terenzio le donne son dette religiose per superstiziose ? [5] Ma il vero però è, che Simmaco non parlò nè di Religione Cristiana, nè di Pagana: e se fu male inteso da quelli, che dalle sue parole argomentarono, che ei parlasse della Religion Cristiana, peggio assai fu inteso da Giannone, che ha voluto ficcare in esse la Religion Gentile. Simmaco adunque, come può vedersi dalle sue lettere, prende sovente il nome di *Religione* per *ufficio*, e *osservanza*, e la voce *religioso* per *officioso*, *ossequioso*, *osservante*, e simili. Scrivendo perciò ad un suo amico : *È ora*, dice, *tempo idoneo, col quale proviamo, che cosa tu presti di religione alla nostra amicizia* [6]. Dopo la lettera da Giannone citata, nell' epistola imme-

[1]) Symmach. in *Auctar.* epist. 26.

[2]) Symmach. in *Auctar.* epist. 21, 24, 26.

[3]) Symmach. in *Auctar.* epist. 19.

[4]) Gellius N. A. lib. IV, cap. 9.

[5]) « . . . . . . Ut stultae misere omnes sumus religiosae »; *Heautont.* act. 4, scen. 1.

[6]) « Idoneum tempus est, quo probemus quid amicitiae nostrae religionis exhibeas »; Symmach. lib. IX, epist. 120.

diatamente seguente prende in questo senso di officioso, e osservante verso gli amici la parola *religioso*: mentre scrivendo a un tal Romano, che avea lasciato di scrivergli essendo addolorato per la morte di un amico, dice: *Ti scrivo adunque, acciocchè tu sia costretto a rispondere, e da' funesti pensieri ritorni agli uffici de' viventi. Fece una cagion religiosa, che tu non fossi il primo a scrivere; non sarai tanto irriverente, che provocato te n'astenga* [1]. L'istessa parola usurpata nel medesimo significato potea Giannone leggere nell'epistola che siegue questa, scritta a Salvino, dove quegli dice: *Vidi poco fa nelle tue recatemi il religioso gaudio del tuo animo per noi* [2]. Chiaro adunque, e manifesto si rende da questi due luoghi vicinissimi al testo allegato, in qual senso fu da Simmaco chiamata Napoli città *religiosa*, cioè, *officiosa*, *e osservante*, siccome quella, che cortesemente l'avea invitato, e pregato ad andare a lei, come egli medesimo attesta. Or come entra qui la Religion Cristiana, o la Pagana? E pur Giannone a tutt'i patti vi vuol cacciar dentro questa seconda.

FINE DELLA DISSERTAZIONE II.

---

[1]) « Scribo igitur, ut respondere cogaris, et a funestis cogitationibus redeas in officia viventium. Fecerat religiosa causa, ne prior scriberes; non eris tam irreverens, ut provocatus abstineas »; Symmach. lib. VIII, ep. 28.

[2]) « Vidi in litteris nuper mihi redditis religiosum pro nobis animi tui gaudium »; Symmach. lib. VIII, epist. 29.

DISSERTAZIONE III.

DE'

BENI TEMPORALI
DELLA CHIESA

per

F. GIANNANTONIO BIANCHI M. O. *

CONTRO

PIETRO GIANNONE

PARTE PRIMA

De' beni temporali della Chiesa ne' primi tre secoli

I beni temporali consagrati al Signore dalla pietà de' fedeli per sostentamento de' suoi Ministri essendo istrumenti necessari alla conservazione della Chiesa in questa terra, sono ancora mirati con occhio tinto di livore dal nostro Storico, come quello, che niente più mostra di desiderare, quanto veder spogliato il Sacerdozio di tutto ciò, che egli ha di forza sensibile, e di vigor temporale per mantenersi tra noi con decoro proporzionato al suo grado. Quindi se ben si considera con quanta amarezza in tutto il corso della sua Opera riguardi le ricchezze, come egli pensa, acquistate dall' industre avarizia degli ecclesiastici, e quanto acerbamente insulti alla pietà de' laici, che consagrarono a' Ministri del Signore i loro averi, si conoscerà non per altro disegno aver lui intrapreso a scrivere dell' esterior polizia della Chiesa, se non per render principalmente odiosi agli uomini del secolo i beni temporali de' Chierici, e per far argine alla pia liberalità de' fedeli, affinchè più non versi in quest' opera le sue ricchezze. Ma comechè questo sia uno de' suoi fini, egli tuttavia qui procura occultarlo : onde ancorchè vada in questo luogo nascostamente spargendo quegli infetti principii, da' quali a poco a poco tragge come con-

*) Da' tom. III, IV e V della citata Opera *Della Potestà e della Politia della Chiesa, Trattati due contro le nuove opinioni di Pietro Giannone*, Roma 1745.

chiusioni i suoi malvagi insegnamenti; nulladimeno, o sia perchè ne' primi tempi i Sacerdoti facessero miglior uso de' beni temporali loro dati, o sia perchè non possa facilmente ravvisarsi la quantità, e qualità di questi beni, sembra, che egli tratti con assai discreta moderazione questa materia. Ma quanto il veleno è men palese, tanto è più pernicioso; e perciò è necessario più esattamente esaminare ciò che egli dice, acciocchè non gli si permetta incautamente alcuna cosa, da cui possa cavarne vantaggio a'suoi errori in pregiudizio della verità.

§ I.

Donde nasca ne' Cristiani l' obbligazione di somministrare le decime a' Sacerdoti; e se i fedeli ne' primi tempi della Chiesa avessero questa obbligazione

Parlando Giannone de' beni temporali della Chiesa, e trattando questa materia da' suoi principii, comincia a passo lento a sparger qui occultamente una pestifera semenza di massime sediziose, che poi farà palesi ne' seguenti libri, e dice così[1]:

« Non furon nella Chiesa in questi primi tempi tante facoltà, e be« ni, sicchè dovesse molto badare all' amministrazione, e distribuzion « de' medesimi, e stabilire anche sopra di ciò suoi regolamenti. Ne' « suoi principii non ebbe Stabili, nè per anche Decime certe, e ne« cessarie: i beni comuni delle Chiese non consistevano quasi che in « mobili, in provigioni da bocca, ed in vestimenti, ed in danajo con« tante, che offerivano i fedeli in tutte le settimane, in tutti i mesi, o « quando volevano; atteso che non vi era cosa alcuna di regolato, « nè di forzato in quelle offerte. Quanto agli immobili le persecuzio« ni non permettevano di acquistarne, ovvero di lungo tempo conser« vargli. I fedeli volontariamente davano oblazioni, e primizie, per le « quali fu destinata persona, che le conservasse, e ne' tempi di Cristo « Salvator nostro ne fu Giuda il Conservatore: ma non v' era altr'u« so delle medesime, se non che di servirsene pe' loro bisogni, d' a« biti, e per vivere, e tutto il di più, cho sopravvanzava, distribuivasi « a' poveri della città ».

1. Chiunque ben considera questo discorso conoscerà, esser necessaria molta avvertenza per non lasciarsi ingannar da costui. Quanto egli dice ha sembiante di buono e di vero; e pure contiene in sè tali equivochi, che se non si discuoprono, inducono insensibilmente in errori manifesti. Io non mi fo ad osservare, che cosa egli voglia signi-

[1]) *Storia civile del Regno di Napoli*, lib.I, cap.ult.n.8,p.67,Napoli 1723.

ficarci con dire, che non essendo *nella Chiesa in questi primi tempi tante facoltà, e beni*, non *dovesse molto badare all'amministrazione, e distribuzione de' medesimi*: imperocchè dicendo egli poco dopo, che per le primizie, e per le oblazioni de' fedeli *era destinata persona, che le conservasse*; che fino ne' tempi di Cristo v' avea il *Conservatore* delle medesime, e che di queste faceasi uso per tutte le cose bisognevoli al viver de' Chierici, e l' avvanzo distribuivasi a' poveri della Città; bisogna per necessità, che ei confessi, che gli Ecclesiastici ne' primi tempi badassero ancora all' amministrazione, e alla distribuzione de' beni temporali. Ma se non vogliam dire, che Giannone, come è suo costume, contraddica a sè stesso, converrà credere, che egli voglia indicarci, che i Chierici in que' primi tempi per la scarsezza degli averi, e de' beni temporali avessero poca briga nello amministrarli; per farci poi persuasi, che aumentate ne' secoli seguenti le facultadi della Chiesa, tutto il pensiero, e tutta l'occupazione degli ecclesiastici sieno intese all' amministrazione, e all'accrescimento de' beni temporali; e che però sarebbe opera pia il tor loro quest'impaccio, e spogliar la Chiesa di tanti beni, acciocchè i Chierici disoccupati dalle cose temporali e terrene, attendessero solamente alle celesti e spirituali, che son fuora di questo mondo. Queste sono senza dubbio le sue buone massime, le quali egli metterà più in chiaro nei libri seguenti, contentandosi qui di gettarne i primi semi per insinuare a poco a poco questa *divota* opinione nella mente de' lettori. Ma io non voglio qui pormi a impugnare il suo religioso discorso, dovendo trattare altrove di questa materia. Per ora gli ricorderò solamente che secondo il linguaggio delle divine Scritture, e de' Padri, i beni dati alla Chiesa non si dicono dati a' Preti, e a' Chierici, ma consagrati al Signore: che sono gli strumenti, co' quali si conserva tra noi la maestà della Religione, e lo splendore del culto divino: e che finalmente per qualunque abuso, che di essi possan fare gli ecclesiastici oltre l' intenzione, e la disposizione de' sagri Canoni, non si rende per questo men commendabile la pietà de' fedeli che li dona, perchè sieno usati in servizio di Dio.

2. Ma non è questo ciò che io debbo porre ad esame nelle parole di costui. Egli qui dice, che la Chiesa ne' suoi principii *non ebbe Decime certe, e necessarie*. Or che vuole egli indicarne con questa maniera di favellare? Che i cristiani ne' primi tempi non fossero obbligati per alcuna legge naturale, o divina a contribuir le decime a' sacerdoti? Che queste fossero una pura limosina data volontariamente, non dovute per alcun diritto a' ministri del Signore? Or sappia, questo essere uno degli errori di Giovanni Wicleffo, il quale, come riferisce il Waldense [1], affermava, le decime esser mere limosine, per nes-

[1]) Thomas Waldens. lib. II *Doctrin. Fidei*, art. III, cap. 64 e 66.

sun diritto a' Sacerdoti dovute. Or che altro mai dic' egli quando afferma, che ne' primi tempi la Chiesa non avea decime certe, e necessarie, se non che i fedeli non erano tenuti per alcuna legge a somministrarle? Nè già può scusarsi colla testimonianza di Tertulliano, che egli allega sulla fede del suo Dupino[1]; imperocchè altro è, che i primi cristiani solleciti agli atti di pietà e di Religione prevenissero con volontarie offerte le bisogne de' sacerdoti, e de' ministri del Signore senza aspettar di essere stimolati dall' autorità, e dal comando della Chiesa; altro, che non fossero tenuti per alcun diritto ad offerir le primizie e a dar le decime, e che non potessero esser forzati dalla Chiesa a far ciò, ove fossero stati pigri e resistenti. Tertulliano non dice, che i Cristiani non erano tenuti alle decime, e alle oblazioni; ma che nessuno aspettava di essere spinto, ma ciascuno spontaneamente offeriva: *Nemo compellitur, sed sponte confert.* V' ha chi osserva la legge quasi per forza e costretto dalla pena, e v' ha chi l' osserva per amore, e spontaneamente ne previene il comando; ma non per questo colui che così di buona voglia eseguisce la legge, può dirsi non essere obbligato all' eseguimento dell' atto dalla legge prescritto.

3. Qui però è necessario per istruzion di Giannone fargli sapere non già dal suo Maestro, o per meglio dire, seduttore Dupino, ma da' più chiari e illustri Teologi della Cattolica comunione, che le decime possono prendersi in due maniere. In un modo, come quelle, che importano una certa determinata quantità degli averi, e de' frutti, come sarebbe la decima parte; e in questa guisa erano bensì comandate per divina ordinazione nel vecchio Testamento, ma nella Chiesa non v' ha alcuna legge divina, che prescriva questa quantità; ed è riposto in arbitrio della Chiesa il determinarla a misura de' bisogni occorrenti, e secondo le circostanze de' tempi; e in questo senso le decime son dovute a' Sacerdoti solamente per legge ecclesiastica[2]. In altro modo si prendon le decime per lo sussidio necessario al sostentamento de' ministri di Dio, e al ministerio dell' Altare; e in questo senso necessarie sono per naturale e per divina ragione: per naturale, imperocchè in questa guisa hanno ragion di mercede dovuta per legge di natura agli operai[3]: per diritto divino ancora son necessarie,

---

[1]) *Nam nemo compellitur, sed sponte confert*; Dupin. ad cens. in Bibl. t. VI, in fin. cap. III, § 13.

[2]) V. Card. Bellarmin. *de Cleric.* lib. I, cap. 25.

[3]) « Quod eis, qui divino cultui ministrabant ad salutem populi totius, populus necessaria victus ministraret, ratio naturalis dictat; sicut et his, qui communi utilitati invigilant, scilicet, principibus, et militibus, et aliis huiusmodi, stipendia victus debentur a populo»; D. Thom. 2a 2ae q. 87, art. 1, in corp.

posciachè questo debito di natura fu confermato dalla bocca stessa del figliuol di Dio pe' suoi Ministri, allorchè istruendo i suoi discepoli alla predicazione dell'Evangelio disse loro, che doveano aspettare il vitto da quelli, alla cui spiritual cultura attendevano, assegnando di ciò questa natural ragione: *Imperocchè è degno l'operaio della sua mercede* [1]. E il Padre sant'Agostino sponendo quelle parole del Salmo 146: *Qui operit Coelum nubibus, et parat terrae pluviam*, conchiude da questa sentenza del nostro divin Redentore l'obbligazion di giustizia, che hanno i ricchi fedeli di contribuir le decime a' sacerdoti, dicendo: *Ricevi la pioggia, e dà il fieno: imperocchè tutte queste cose, che da' ricchi son date alla Chiesa per le necessità di coloro, che servono a Dio, che altro sono se non fieno? È dovuto alla pioggia il frutto, al servo è dovuto il cibo, siccome il Signore disse: Mangiate quelle cose, che vi son date da loro. E acciocchè non pensassero di donare alcuna cosa del suo, disse: È degno l'operaio della sua mercede* [2]. Le decime adunque per quanto importano il necessario sostentamento de' Ministri della Religione, e del Santuario, sono dovute per debito di giustizia prescritto dal diritto naturale, e dalla divina autorità a' Sacerdoti del Signore.

4. Ma più amplamente vengono dichiarate queste due ragioni naturale, e divina dall'Apostolo s. Paolo nella prima sua pistola a quei di Corinto, dove così dice: *Chi mai milita a' propri stipendi? Chi pianta la vigna, e non mangia del frutto di quella? Chi pascola il gregge, e del latte del gregge non si ciba? Forse dico io queste cose come uomo? Forse la legge non le dice? Imperocchè è scritto nella legge di Mosè: Non legherai la bocca al bue, che trebbia. Ha Dio forse cura de' buoi? o veramente dice questo per noi? Imperocchè per noi tai cose sono state scritte: conciossiachè colui che ara, e colui che trebbia, debbe arare, e trebbiare colla speranza di raccorne il frutto. Se noi seminammo in voi le cose spirituali, vi par egli gran cosa, che metiamo le vostre cose carnali?... Non sapete, che coloro, i quali operano nel Santuario, mangiano di quello, che appartiene al Santuario, e coloro, che servono all'Altare, partecipano coll'Altare? Così ancora il Signore ordinò il*

---

[1]) « Edentes, et bibentes quae apud illos sunt: dignus est enim operarius mercede sua »; Luc. X, 7.

[2]) « Accipe pluviam, et da foenum. Etenim ista omnia, quae Ecclesiae ad necessitates servientium Deo dantur a divitibus, quid sunt, nisi foenum? Debetur pluviae fructus, debetur servo cibus, sicut Dominus ait: *Manducate quae ab ipsis sunt*. Et ne putarent aliquid de suo donare: *Dignus est*, inquit, *operarius mercede sua* »; S. Augustin. in *Psalm*. 146, 8.

vivere dell' Evangelio a quelli, che annunciano l' Evangelio[1]. Ecco in questo luogo dell' Apostolo splegata con acconce similitudini la ragion naturale, e dichiarato il diritto divino, che ne obbligano a somministrare il necessario sostentamento a' Ministri di Dio. E questa stessa divina legge viene anche sposta nel trentesimo quarto de' Canoni della primitiva Chiesa in questi termini: *La legge di Dio costituisce, che quelli, che assistono all' Altare, si alimentino dell' Altare*[2]. Il medesimo divino comandamento vedesi rammentato nelle Costituzioni Clementine, dove s' ingiunge al Vescovo, che *dispensi come conviene a uomo di Dio le decime, e le primizie, le quali si danno secondo il comando di Dio*[3]. A vista per tanto di così chiare testimonianze si rende del tutto insoffribile la franchezza di Giannone in asserire, che la Chiesa in questi primi tempi *non ebbe decime certe, e necessarie*, e che nelle offerte de' fedeli *non vi era cosa alcuna di regolato, nè di forzato*, cioè a dire, come egli intende, di ordinato e di comandato; ma queste oblazioni erano mere e spontanee limosine.

5. Se egli fosse di sentimento, che la Chiesa ne' primi tempi non avesse con alcuna legge stabilita una certa determinata porzione, o quantità da offerirsi a Dio per sostentamento de' suoi Ministri, pur pure sarebbe tollerabile la sua opinione. Ma parlando egli non di alcuna determinata quantità, ma di qualsivoglia offerta in genere, e non riputandola necessaria, cioè, comandata da alcuna legge, mostra di sentire, che per nessun titolo fossero queste oblazioni dovute a' Sacerdoti. Or questo pensamento è falso non pure in riguardo della naturale e divina ragione, ma ancora rispetto alle leggi della Chiesa in que' tempi: conciossiachè da' monumenti che ci rappresenta-

---

[1]) « Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam, et de fructu eius non edit? Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat? Nunquid secundum hominem haec dico? An et lex haec non dicit? Scriptum est enim in lege Moysi: *Non alligabis os bovi trituranti*. Nunquid de bobus cura est Deo? An propter nos utique hoc dicit? Nam propter nos scripta sunt; quoniam debet in spe, qui arat, arare: et qui triturat, in spe fructus percipiendi. Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra metamus?... Nescitis, quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt, edunt: et qui altari deserviunt, cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere »; *I Corinth.* IX.

[2]) Ὁ γαρ νομος τȣ̃ Θεȣ̃ διετάξατο, τȣ̀ς τῷ θυσιαςηρίῳ παραμένοντας, ἐκ τȣ̃ θυσιαςηρίȣ τρέφεσθαι; *Canon. Apostol.* XXXIV, ex version. Dionys. 41.

[3]) Τὰ διδόμενα κατ' ἐντολὴν Θεȣ̃ δεκατῶν, καὶ των ἀπαρχῶν, ὡς Θεȣ̃ ἄνθρωπος ἀναλισκετω; Clemens I, lib. II *Constit. Apostolic.* c. XXV.

no lo stato della Chiesa ne' primi tre secoli, sappiamo, che erano ancora per legge ecclesiastica comandate le decime, e le primizie. Nel secondo de' Canoni Apostolici si determina in questa guisa: *Ogni altro frutto si mandi alla casa; ma le primizie si diano al Vescovo, e a' Preti... È certo però, che i Vescovi, e i Preti le scompartiscono a' Diaconi, e agli altri Chierici*[1]. Nelle Costituzioni attribuite a Clemente si legge: *Darai a' Sacerdoti tutte le primizie provenienti dal torcolare, dall' aia, da' buoi, e dalle pecore, acciocchè sieno benedette le cose riposte nelle tue conserve, e i frutti della tua terra, e acciocchè tu abbondi di grano, di vino, e d' olio, e si aumentino gli armenti de' tuoi buoi, e le gregge delle tue pecore*[2]. Quindi nel Concilio Gangrense l'offerta delle primizie alla Chiesa vien riferita a istituzion degli antichi: mentre condanna gli Eustaziani perchè *arrogavano a sè stessi, e dividevano co' suoi le primizie, e le oblazioni Ecclesiastiche attribuite alla Chiesa dalla sua origine*[3]. Da tutto ciò si rende chiaro, che la Chiesa fin da' suoi principii fece regolamenti intorno alle primizie da offerirsi da' fedeli a' Sacerdoti del Signore. Benchè, a vero dire, queste primizie tutto che servissero in sostentamento de' sagri Ministri, diceansi nulladimeno offerite a Dio. Quindi Origene scrivendo contro Celso: *Noi*, disse, *a quello offeriamo le primizie, a cui indirizziamo le preghiere*[4].

6. Ma dalle cose premesse può anche molto probabilmente raccorsi, che ne' primi tre secoli fosse fatta alcuna sorta di regolamento dalla Chiesa ancora sopra le decime, e ne fosse tassata almeno in genere la quantità, valendosi dell'esempio dell'antica legge stabilita nel Levitico[5], siccome abbiamo osservato, che la Chiesa ne' primi secoli intorno alle primizie seguì la norma dell' antico Testamento nel ca-

---

[1]) Ἡδὲ ἄλλη πᾶσα ἀπώρα εἰς οἶκον ἀποςελλέσθω, ἀπαρχὴ τῷ Επισκόπῳ και τοῖς πρεσβυτέροις, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὸ θυσιαςήριον· δῆλον δὲ ὡς ὁ Επίσκοπος και οἱ πρεσβύτεροι ἐπιμερίζουσι τοῖς διακόνοις και τοῖς λοιποις κληρικοῖς; *Canon. Apost.* II, ex vers. Dionys. 5.

[2]) Πᾶσαν ἀπαρχὴν γεννημάτων ληνȣ̃ ἅλωνος, βοῶντε, και προβάτων δώσις τοῖς ἱερεῦσιν, ἵνα εὐλογηθῶσιν αἱ ἀποθῆκαι τῶν ταμείων σȣ, και τὰ ἐφόρια τῆς γῆς σου, και ςηριχθῆς σίτῳ, και οἴνῳ, και ἐλαίῳ, και αὐξήτῇ τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σȣ̃, τὰ ποίμνα τῶν προβάτων σȣ; Lib. VII *Constit. Apostolic.* cap. XXIX.

[3]) Καρποφορίας τε τὰς ἐκκλησιαςικὰς τὰς ἀνέκαθεν διδομένας τῃ Εκκλησία, ἑαυτοῖς και τοῖς σὺν αὐτοῖς ὡς ἁγίοις τὰς διαδόσεις ποιȣ́μενοι; *Concil. Gangren.* in Praefat.

[4]) Ὧι δὲ τὰς ἀπαρχὰς ἀποδίδωμεν, τȣ́τῳ και τὰς εὐχὰς ἀναπέμπομεν; Origen. lib. VIII *contra Celsum.*

[5]) *Levitic.* XXVII.

po V de' *Numeri*[1]. Qui però conviene osservare, che per quello che riguarda i beni temporali, ebbe la Chiesa vari stati ne' tre secoli primieri. Nel principio dopo la salita del nostro Salvatore al Cielo uniti i fedeli così chierici, come laici in un solo spirito, e in un sol cuore, e vivendo in comune, nessuno di essi possedeva cosa del proprio, e nessuno offeriva, ma erano tutte le cose in comune amministrate. E coloro che venivano alla Chiesa, abbracciando la nostra santa Religione, vendendo quanto avevano di poderi, di possessioni, e di beni temporali, ne offerivano il prezzo ricavato dalla vendita a' piedi degli Apostoli, acciocchè essi provvedessero alle comuni necessitadi[2]. In questo stato egli è certo, che avendo i fedeli consagrato al Signore ogni loro avere, non aveano più obbligo di decime, e di primizie. Ma dipoi propagata la Chiesa, e la Religione fuora di Palestina nelle regioni di Oriente, e non potendo più agevolmente osservarsi tra' cristiani quel tenore di vita comune, che da principio fu introdotto nella moltitudine de' credenti, furono lasciate a' fedeli le loro possessioni; e per sostentamento de' Sacerdoti, e de' poveri furono ordinate le collette da farsi in certi determinati giorni, come abbiamo dalla pistola prima di san Paolo ai Corinti, dove dice: *Delle collette, che si fanno per uso de' Santi, siccome io ordinai alle Chiese di Galazia, così fate ancor voi. Nel primo dì della settimana ciascuno di voi riponga appresso di sè alcuna cosa, serbando ciò, che gli piacerà: acciocchè non si facciano le collette allora, che io verrò*[3]. Indi moltiplicandosi la Religione in tutto il Romano Imperio, e prendendo le Chiese ogni dì più maggior stabilimento, forma, e regola, tutto che seguissero a farsi in certi tempi le collette, furono tuttavia ordinate le decime, e le primizie, delle quali ne abbiamo chiari riscontri in Sant' Ireneo, in Origene, e in san Cipriano[4].

7. Or siccome intorno alle primizie la Chiesa si governò colla

---

[1]) *Num.* V, 9.

[2]) « Multitudinis autem credentium erat cor unum, et anima una: nec quisquam eorum, quae possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia... Quotquot enim possessores agrorum, aut domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum, quae vendebant, et ponebant ante pedes Apostolorum. Dividebatur autem singulis prout cuique opus erat »; *Act.* IV.

[3]) « De collectis autem quae fiunt in sanctos, sicut ordinavi Ecclesiis Galatiae, ita et vos facite. Per unam Sabbati unusquisque vestrum apud se seponat, recondens quod ei bene placuerit: ut non cum venero, tunc collectae fiant »; *I Cor.* XVI.

[4]) Irenaeus lib. IV *Advers. haeres.* cap. XXXIV; Origenes *contra Cels.* lib. VIII; Cyprianus tract. *de Unitate Ecclesiae*, in fine.

forma dell' antica legge; così è ben facile, che secondo quella prescrivesse ancora le decime. Certa cosa è, che san Girolamo fu di sentimento, che avessero l' istessa obbligazione i popoli della Chiesa rispetto alle decime, e alle primizie, che avea il popolo della vecchia legge. Onde dopo aver parlato di questo antico precetto, soggiunge: *Quello, che abbiamo detto delle decime, e delle primizie, le quali una volta si davano da' Popoli a' Sacerdoti, e a' Leviti, intendetelo ancora de' Popoli della Chiesa, a' quali è stato ingiunto non solo il dar le decime, e le primizie, ma ancora il vendere tutto quello che hanno, e darlo a' poveri. La qual cosa se non vogliam fare, imitiamo almeno gli esempli de' Giudei, acciocchè a' poveri diamo parte del tutto, e prestiamo il dovuto onore a' Sacerdoti*[1]. Ma comunque si governasse in questa materia allora la Chiesa: fossevi, o no ecclesiastica legge, che prescrivesse la quantità delle decime, certa cosa è, che in quanto alla sostanza che riguarda il sostentamento de' Ministri della Religione secondo il loro grado, esse erano ingiunte, e incaricate da' Prelati Ecclesiastici, ed i Cristiani per naturale e per divina ragione erano obbligati a somministrarle. Ed è stato sempre mai giudicato debito di giustizia il sovvenire con temporali sussidii alle necessità di coloro che ne amministrano le cose spirituali. Quindi l'Apostolo parlando delle collette fatte in Macedonia, e in Acaia per sovvenimento della Chiesa di Gerusalemme, dalla quale era stata sparsa in quelle province la luce della Evangelica verità, attribuisce questo sussidio a debito di giustizia. *Approvarono*, dic' egli, *Macedonia, ed Acaia il conferire alcuna cosa per li Santi poveri, che sono in Gerusalemme: imperocchè piacque ciò ad esse, e ne hanno il debito con quelli: conciossiachè se i Gentili sono stati fatti partecipi delle coloro spirituali cose, debbono somministrare a quelli nelle carnali*, cioè temporali[2]. Da tutto questo discorso può conoscersi quanto falsamente asserisca Giannone, che la Chiesa in que' primi tempi *non ebbe Decime necessarie*, cioè,

---

[1]) « Quod de decimis, primitiisque diximus, quae olim dabantur a populis Sacerdotibus, ac Levitis, in Ecclesiae quoque populis intelligite, quibus praeceptum est non solum decimas dare, et primitias, sed et vendere omnia, quae habent, et dare pauperibus, et sequi Dominum Salvatorem. Quod si facere nolumus, saltem Judaeorum imitemur exordia, ut pauperibus partem demus ex toto, et Sacerdotibus... honorem debitum deferamus»; Hieronymus *in cap. III Malachiae*.

[2]) « Probaverunt enim Macedonia et Achaia, collationem aliquam facere in pauperes sanctorum, qui sunt in Jerusalem. Placuit enim eis: et debitores sunt eorum. Nam si spiritualium eorum participes facti sunt Gentiles, debent et in carnalibus ministrare illis »; *Ad Romanos*, XV.

*

comandate da alcuna legge: che nelle offerte, e nelle primizie *non vi era cosa alcuna di regolato, nè di forzato*, cioè a dire, di comandato; ma che era riposto nell'arbitrio de' fedeli di farle, o non farle, come ad essi piaceva. Altre cose soggiunge in questo luogo intorno all'uso, che de' beni temporali faceva allora la Chiesa; ma di questo se ne parlerà nel seguente paragrafo.

§ II.

Dell' acquisto, e dell' uso, che faceva la Chiesa ne' primi tre secoli de' beni temporali

Seguitando Giannone a spiegar l'uso, che faceva la Chiesa delle offerte, e de' beni temporali ad essa da' fedeli somministrate, non dice cosa, che meriti riprensione; anzi il suo discorso è così sano, che è maraviglia come sia uscito dalla sua bocca. Tuttavia conviene esaminarlo, mentre si dice [1]:

« Quest' istesso costume dopo la morte del nostro Redentore ser« barono gli Apostoli, i quali tutto ciò che raccoglievano da' fedeli, « che per seguirgli si vendevan le case, e i poderi offerendone ad essi « il prezzo, riponevan in comune: e non ad altr' uso, come si è det« to, del denaro si servivano, se non per somministrare il bisogne« vole a loro medesimi, ed a coloro, che destinavano per la predica« zion del Vangelo, e per sostentare i poveri, e bisognosi de' luoghi, « dove scorrevano. E crescendo tuttavia il numero de' fedeli, cresce« vano per conseguenza le oblazioni, e quando essi le vedevano così « soprabbondanti, che non solamente bastavano a' bisogni d'una Chie« sa, d'una Città, ma sopravvanzavano ancora: solevan anche distri« buirle nelle altre Chiese delle medesime Provincie, e sovente man« darle in Provincie più remote secondo l' indigenza di quelle ricer« cava: così osserviamo nella Scrittura, che san Paolo dopo aver « fatte molte raccolte in Macedonia, in Acaia, Galazia, e Corinto, « soleva mandarne gran parte alle Chiese di Gerusalemme. E dopo « la morte degli Apostoli il medesimo costume fu osservato da' Ve« scovi loro successori. Dapoi fu riputato più utile, e più espedien« te, che i fedeli non vendessero le possessioni con darne il prezzo « alle Chiese, ma che dovessero ritenersi dalle Chiese stesse, accioc« chè da' frutti di quelle si potesse sovvenire a' poveri, ed a' bisogno« si delle medesime: ed avvegnachè l' amministrazione appartenesse « a' soli Vescovi; nulladimeno costoro intenti ad opere più alte, alla

[1]) Lib. I, cap. ult. n. 8, p. 67.

« predicazione del Vangelo, e conversion de' Gentili, lasciavano il pen-
« siero di dispensar i danari a' Diaconi; ma non perciò fu mutato il
« modo di distribuirgli, poichè una porzione si dispensava a' Sacer-
« doti, ed altri Ministri della Chiesa, i quali per lo più viveau tutti
« insieme ed in Comunità, e l' altra parte si conservava per gli po-
« veri del luogo ».

1. Ammettendo per buono tutto questo discorso di Giannone non mi prenderò altra briga al presente, se non di fare alcune considerazioni sopra di quello; le quali poi a suo tempo ricorderò al nostro buon Giurisconsulto, quando egli dirà tutto l' opposto di quello, che dagli insegnamenti da lui dati dovrebbe prudentemente raccorre. Dice egli adunque, che quando le oblazioni erano *così soprabbondanti, che non solamente bastavano a' bisogni d'una Chiesa d' una città, ma sopravvanzavano ancora : solevan anche distribuirle nelle Chiese delle medesime Provincie, e sovente mandarle in Provincie più remote secondo l' indigenza di quelle ricercava.* Or questo costume tenuto da' Prelati Ecclesiastici ne' primi tempi ci fa molto ben conoscere, essere assai diversa intorno a' beni temporali la polizia della Chiesa dalla polizia civile. In questa si prescrivono tutte le regole, e tutte le cautele, per le quali i beni temporali di uno Stato, di un Regno, di una Nazione non escan fuori de' propri confini, e non si trasferiscano in altro Stato. In quella s' insegna, che l' una Chiesa debba all' altra sovvenire co' suoi averi, e co' suoi beni senza riguardo a diversità di Provincie, o a distinzion di Nazioni : che tutte le Chiese particolari, siccome debbono essere unite tra loro col vincolo della carità, così nessuna dee guardare in guisa al proprio interesse, che non miri ancora al bisogno dell' altra, e ciaschedune cospirino alla conservazione scambievole, e al bene del tutto, e della Chiesa universale. Ma la ragione di Stato maneggiata da' politici del mondo, avendo trovato diviso regno da regno, nazione da nazione, si è ancora sovente ingegnata introdur divisione tra Chiesa e Chiesa, e regolar colle stesse Prammatiche, e colla medesima economia le ricchezze dello Stato, e i beni della Chiesa. Nè io voglio biasimare cotal costume, se non in quanto si avvanza a impedire al Sacerdozio la libertà di far uso in pro della Chiesa universale di que' beni, che consagrati una volta al Signore sono passati in diritto de' Sacerdoti. Del rimanente io non lascerò mai di commendare il zelo de' cattolici Principi, i quali vegliano perchè non sieno dissipati dalla poca cura degli Ecclesiastici i beni di quelle Chiese, che con regale munificenza furono arricchite da' loro Maggiori; ove però ciò facciano secondo il prescritto de' Canoni.

2. Ma seguitiamo Giannone, il quale provando la sua proposizio-

ne dice : *Così osserviamo nella Scrittura, che san Paolo dopo aver fatte molte raccolte in Macedonia, in Acaia, Galazia, e Corinto soleva mandarne gran parte alle Chiese di Gerusalemme.* E ancora quest'esempio dell'Apostolo ne dimostra, essere in potestà de'Prelati Ecclesiastici quando hanno soprantendenza a più Chiese, come aveano gli Apostoli per facoltà loro delegata da Cristo, il far uso de' beni di una Chiesa per un'altra, ancorchè collocata in Provincia, e tra Nazione diversa. Di più siamo istruiti, che alla conservazione d'una Chiesa principale debbono concorrere tutte le altre. Così san Paolo per sovvenire a' bisogni della Chiesa di Gerusalemme, dalla quale era stata propagata nelle altre province d'Oriente la Religione, faceva raccolte nelle Chiese di Macedonia, di Galazia ecc. Ed è ancora da avvertire, che questo sovvenimento è richiesto dall'Apostolo come debito, e non come graziosa limosina, siccome si è di sopra osservato. E qui mi cade in acconcio di far qualche menzione della Chiesa Romana, contra le cui supposte ricchezze sì accende di tanto sdegno, e di tanta invidia Giannone. Convien per tanto, che egli confessi, se vuol essere nel numero de' cattolici, che la Chiesa Romana è Madre di tutti i Cristiani, capo di tutte le Chiese, radice dell' unità Sacerdotale, e che ad essa per ragione del Primato, che conviene al suo Pastore per diritto divino, come successor di san Pietro, appartiene la cura universale di tutta la Chiesa, e la sovrana economia di tutti i beni Ecclesiastici. Or ciò presupposto, non sarebbe gran cosa, che tutte le Chiese particolari concorressero a conservare in questa Chiesa con temporali soccorsi la maestà della Religione, e lo splendore esteriore del grado sacerdotale.

3. Infingiamoci pertanto, che Cristo Salvator nostro non abbia istituita in questa guisa la sua Chiesa, cioè, che un solo con monarchico reggimento soprasti a tutti, e che una Chiesa principale sia Madre e capo di tutte le altre; ma che abbia lasciato in arbitrio de'fedeli il dare alla Chiesa quella forma di governo, che a lei fosse piaciuta. Tuttavia la ragion delle cose non richiederebbe, che per serbare l'unità di tutte le Chiese particolari tra loro, e della Chiesa universale, si collocasse in un solo Sacerdote la potestà di soprantendere a tutta la Chiesa, e a tutti gli affari della Religione? Certamente che sì. *Si richiede*, dice san Tommaso, *a conservar l'unità della Chiesa, che sia uno, il quale soprantenda a tutta la Chiesa* [1]. Conobbero col solo lume della natura questa verità gli stessi Gentili, i quali a tutti i Sacerdoti preposero uno, che con somma potestà in suo genere reg-

---

[1]) « Exigitur ad unitatem Ecclesiae conservandam, ut unus sit, qui toti Ecclesiae praesit »; D. Thom. l. IV, *contra Gentes*, c. 76.

gesse tutti, e sovrastasse agli affari della Religione; ed acciocchè sostenesse con decoro la dignità, la fornirono di ricche rendite, e di splendidi patrimonii, e talvolta la collocarono nella persona stessa del Re. Ma certi valenti Politici vorrebbono veder la Chiesa Romana nuovamente seppellita nelle antiche sue catacombe, e andar per esse ramingo il Romano Pontefice. Se pensano, che in questa guisa renderebbesi più venerabile a' popoli la santità della Romana Chiesa, perchè non biasimano la liberalità di tanti piissimi Principi, che di amplissimi Stati, e di vaste Provincie la dotarono, e aggiunsero, per renderla più riverita tra gli uomini, alla sua sovranità spirituale ancor la grandezza della temporale Signoria? Perchè non commendano quegli altri Principi scismatici, che procurarono di annientarla, e usurparle tutti i suoi patrimonii? Ma nulladimeno sarebbe lo stesso, ed anco peggio, se il Romano Pontefice spogliato fosse d'ogni forza temporale, e d'ogni terrena grandezza: poichè se non basta a tenere in freno gl' inquieti, e sediziosi ingegni quella temporale possanza, con cui il Romano Pontefice va del pari cogli altri Principi e Sovrani nel secolo, e che tale si trovi, il quale si avvanza a dir di lui ciò che recherebbesi a sagrilegio l' affermar d' altro Principe di qualunque piccolo Stato, possiamo noi credere, che mirerebbero con riverenza la santità, e la dignità del Sommo Pontefice, ove la vedessero ignuda di quella esterior maestà, che essi pur venerano negli altri Principi?

4. Ma dirà Giannone, che a lui non dà nell' occhio il dominio temporale del Papa; ma sì bene quelle ricchezze, e quelle rendite Ecclesiastiche, che a divisamento di questi Prammatici da tutti gli altri Stati vengono a colare in Roma per mantenere il fasto, ed il lusso della Corte Romana. Ma primieramente sopra questo pensiero vi sarebbe molto che dire per far vedere a costoro quanto vada errata la loro immaginazione nel sognare in Roma i monti d' oro: poichè se si ponessero in bilancia que' tanti sognati beni, che a Roma altronde vengono, cogli stipendii che ella assegna a tanti Ministri, che servono alle comuni indigenze della Cristiana Repubblica, sarebbono un pagamento assai misero alle fatiche che in Roma si fanno pe 'l mondo cattolico. Ma sia pure come essi vogliono. Queste entrate Ecclesiastiche, che dalle altre Chiese di Stati, e di dominii diversi vengono a Roma, servono forse pe' Chierici nazionali di Roma, o dello Stato del Papa? Non è Roma Madre, e Patria comune di tutti gli stranieri? Ogni straniero non vi divien tosto cittadino? Non è partecipe di tutti i suoi Magistrati? Non è ammesso indifferentemente a tutte le sue cariche? Non trovano in essa onorato impiego uomini nobili di qualunque Nazione, che vogliono applicarsi al Chiericato? La maggior

delle dignità dopo il Romano Pontefice, che ella possa dispensare, non è comune a' Tedeschi, a' Francesi, agli Spagnuoli, e che so io? In questo è differente Roma dagli altri Stati, che dove in quelli si procura con ogni studio di escludere i Chierici stranieri dalla partecipazione de' beni delle proprie Chiese, essa per lo contrario riguardando indifferentemente tutte le Nazioni, dispensa egualmente a tutti i beni della sua Chiesa. Perchè dunque tanti lamenti, e tanti strepiti contro le pretese ricchezze della Romana Chiesa?

5. Ma talvolta questi zelanti Politici biasimerebbero l'abuso, che fanno i Chierici della Romana Corte, come essi con più libero vocabolo chiamano gli Ecclesiastici di Roma, de' beni e delle rendite delle Chiese. Ma non troverebbero però alcuno di sano giudizio, che questi abusi difendesse. Se gli Ecclesiastici di Roma non vivessero colla moderazione prescritta da' Canoni, gravemente offenderebbero la loro dignità e si renderebbono degni del pubblico biasimo di tutti i buoni. Ma non per questo la Romana Chiesa perderebbe le sue sovrane ragioni sopra la dispensagione di tutti i beni ecclesiastici. E se Giannone in questa parte vuol mostrare il suo zelo contro gli abusi che potrebbero fare i Chierici de' beni Ecclesiastici, convien che egli sappia, essere stato già prevenuto da uomini molto più zelanti di lui dell' onore di Dio, e della riputazione del Chiericato, e che egli non potrebbe mai con tanto nerbo, e con tanto spirito impugnar questi abusi, con quanta dottrina, e con quanta forza sono stati ripresi sovente alla presenza del più maestoso, e venerabil Senato, che abbia in terra la Chiesa, da que' sacri Oratori, che spiegano nel Palazzo Apostolico la divina parola. Dal che potrà Giannone conoscere, che se in Roma si difende il diritto degli Ecclesiastici, non si adula l' abuso. È bene però ancora, che egli consideri, non esser cosa da saggio, e discreto il volgere in tutti il difetto di pochi, e attribuire a vizio del Chiericato il mancamento di alcuni Chierici. Queste riflessioni per altro sono state qui da me fatte a solo oggetto di dimostrare quanto ingiusto sia l'odio di Giannone contro la Chiesa, e quanto iniqua la sua maledicenza contro gli Ecclesiastici per cagione de' beni temporali, con torre a lui ogni pretesto di biasimarne l' acquisto, e la disposizione. Del rimanente, per quello, che appartiene alla potestà del Sacerdozio intorno alla disposizione di questi beni, con più diffusa narrazione dovrò altrove parlarne.

6. Tornando intanto all' uso de' primi tempi, avendo costui detto, che per sovvenire a' bisogni delle Chiese anche lontane si faceano raccolte da' fedeli di diverse Nazioni, soggiunge, *che dipoi fu riputato più utile, e più espediente, che i fedeli non vendessero le possessioni con darne il prezzo alle Chiese, ma che dovessero ritenersi dalle Chiese stesse; acciocchè da' frutti di quelle si potesse sovve-*

nire a' poveri, ed a' bisognosi delle medesime. E qui ancora dice il vero; se non che sarebbe di mestiero, che egli spiegasse quando fu questo *dapoi*, cioè, quando accadde, che le Chiese incominciarono a possedere, ed aver beni immobili: imperocchè avendo detto egli nell' antecedente Paragrafo, che quanto agli *immobili le persecuzioni non permettevano di acquistarne, ovvero di lungo tempo conservargli*, pare che secondo questo divisamento la Chiesa non cominciasse ad acquistar beni stabili se non dopo cessate le persecuzioni, cioè, dopo il terzo secolo. Il vero però è, che sebbene le persecuzioni sovente spogliavano i Cristiani, e le Chiese de' loro beni; tuttavia non poterono però impedire, che in molti luoghi le medesime Chiese non facessero acquisto di beni immobili a esse lasciati dalla pietà de' fedeli, e particolarmente quando questi aveano qualche respiro da' loro persecutori. Deesi perciò riputar cosa più conforme all'Ecclesiastica Storia, che allora le Chiese cominciassero a possedere stabili, quando i Cristiani lasciarono di vendergli, e di portarne il prezzo agli Apostoli; il che accadde o nel tempo degli Apostoli stessi, o poco dopo la lor morte. E allora, come divisa Giannone, i fedeli in luogo di vender le loro stabili possessioni, le lasciavano alle Chiese o in parte, o in tutto, ovvero le ritenevano per loro, somministrando alla Chiesa le decime.

7. Lasciata adunque quella prima forma di vita comune, che tennero per qualche tempo infra loro i primi fedeli, cominciarono così i Laici, come i Chierici a ritenere le loro proprie possessioni, e a separarsi i beni delle Chiese da' beni proprii patrimoniali de' Sacerdoti, e altronde loro provenienti, che dalle Chiese medesime. E quindi bisognò fare regolamenti, perchè si distinguessero i beni e le facoltà proprie de' Vescovi dai beni e dalle facoltà delle Chiese, che essi amministravano. Ciò si rende chiaro dal trentesimoterzo de' Canoni Apostolici, dove si determina, *sieno manifeste le cose proprie del Vescovo, se avrà cosa di proprio, e sieno manifeste ancora le cose del Signore; acciocchè morendo il Vescovo abbia potestà di lasciar le cose sue come vorrà, ed a chi vorrà, ed acciocchè per occasione delle cose Ecclesiastiche non periscano le cose del Vescovo*[1]. Quindi benchè l'amministrazione de' beni della Chiesa appartenesse al Vescovo, cui di ordinaria potestà è commessa la cura delle anime[2]

[1]) Ἔξω φανερὰ τὰ ἴδια τȣ Ἐπισκόπου πράγματα, εἴγε καὶ ἴδια ἔχει, καὶ φανερὰ τὰ κυριακά· ἵν' ἐξȣσίαν ἔχοι τὰ ἴδια τελευτῶν ὁ Ἐπίσκοπος ὡς βούληται, καὶ οἷς βȣλῆται καταλεῖψαι· καὶ μὴ προφάσει τῶν ἐκκλησιαςικῶν πραγμάτων διαπίπτειν τὰ τοῦ Ἐπισκόπου; *Can. Apost.* XXXIII ex version. Dionys. 40.

[2]) « Praecipimus, ut in potestate sua Episcopus Ecclesiae res habeat. Si

molto più considerabile; tuttavia ei si valeva del ministerio de' Diaconi. E alcuna volta fu necessario per impedir le fraudi che in questa amministrazione potessero occorrere, ordinare, che il Vescovo, oltre la porzione de' beni, che a lui appartenea per suo congruo sostentamento, non potesse dispensare nè le rendite, nè i frutti de' poderi della sua Chiesa senza il consiglio de' preti, e de' diaconi, come si vede determinato nel Concilio Antiocheno [1]; il quale comechè appartenga al quarto secolo, parlando nulladimeno di questa disposizione come di cosa già introdotta, e disegnandoci *le rendite delle Chiese, e i frutti de' campi*, τὰς πρόσοδους τῆς Ἐκκλησίας, ἢ τοὺς ἀγρῶν καρπούς, dalle medesime Chiese posseduti, ne fa indizio così delle possessioni acquistate dalla Chiesa ne' primieri tre secoli, come della cura, che di quelle prendeasi, acciocchè fossero bene amministrate.

8. Ancorchè dunque non sia facile a sapersi in che tempo precisamente le Chiese cominciarono ad acquistare stabili e poderi; è molto però verisimile, che ciò accadesse poco dopo la morte degli Apostoli, e quando i fedeli lasciarono di vendere i loro averi. Non già, che allora in tutte le Chiese si facesse cotale acquisto; ma che a poco a poco or l' una, or l' altra, ora nell' una Città, ora nell' altra alcuna cosa di stabile si acquistasse: imperocchè è certo ancora, che seguirono a farsi per lungo tempo tuttavia le collette, ed i fedeli continuarono a dar le decime, e le primizie. E queste collette non pur faceansi per le Chiese del luogo, ma ancora per le Chiese di rimote Provincie, che si trovavano in bisogno: mentre questa comunicazione di beni tra le Chiese fu sempre ingiunta dalla carità, e commendata dall' unità. E qui è ancora da avvertire, che non solamente quando le oblazioni, o le collette di una Chiesa erano soprabbondanti, si mandavano ad un' altra Chiesa; ma sovente si faceano a bello studio queste collette per mandarle altrove, siccome da innumerabili esempli dell' Ecclesiastica Storia ne siamo istruiti. Della qual cosa è chiarissima la ragione, se si consideri, che essendo una la Chiesa universale, siccome tutte le particolari debbono serbare infra loro l'unione nella Religione; così debbono aver comunicazione ne' beni terreni, che sono gli strumenti necessari per conservarla, e l' una dee soccorrere all'al-

---

enim animae hominum pretiosae illi sunt creditae, multo magis oportet eum curam pecuniarum gerere »; *Canon. Apost.* XLI, ex interpret. Dionysii.

[1]) « Si autem iis non sit contentus, et res in proprios usus convertat, et Ecclesiae redditus, vel agrorum fructus non cum Presbyterorum, vel Diaconorum sententia administret, sed suis cognatis, vel fratribus, vel filiis praebeat facultates, ut per haec Ecclesiae rationes latenter laedantur, is det Synodo Provinciae rationem »; *Conc. Antioch.* can. XXV, ex interpret. Gentiani Herveni.

tra quando giusta cagione lo richiede, acciocchè tutte scambievolmente si aiutino alla loro conservazione. La qual forte divina ragione non potrà mai essere abbattuta dalle massime, e dalle macchine de' falsi Politici. In quante parti poi si distribuissero i beni Ecclesiastici si vedrà nel seguente Paragrafo.

§ III.

Della distribuzione de'beni Ecclesiastici ne'primi tre secoli

Avendo Giannone parlato dell' acquisto e dell'uso de'beni temporali, parla ora della distribuzione de'medesimi beni, e così dice[1]:

« In decorso di tempo nel Pontificato di Papa Simplicio intorno « all'anno 467 essendosi scoverta qualche frode de'Ministri nella di« stribuzione di queste rendite, fu introdotto, che di tutto ciò che si « raccoglieva dalle rendite e dalle oblazioni, se ne facessero quattro « parti; l'una delle quali si serbasse per li poveri, l'altra servisse per « li Sacerdoti ed altri Ministri della Chiesa, la terza si serbasse al « Vescovo e per li Pellegrini che soleva ospiziare; e la quarta comin« ciandosi già ne'tempi di Costantino M. a costruire pubblici Templi, « e farsi delle fabbriche più sontuose, e ad accrescersi il numero de« gli ornamenti, e vasi sacri si spendesse per la restaurazione e bi« sogni de'medesimi. Nè questa distribuzione fu in tutto eguale; poi« chè se li poveri erano numerosi in qualche città, la lor porzione era « maggior delle altre, e se i Tempii non avean bisogno di molta ri« parazione, era la lor parte minore ».

1. Quantunque non mi si porga in questo luogo occasione d'impugnare alcun errore di Giannone in materia dommatica, e che sembri immune dalle consuete sue frodi questa sua narrazione; con tutto ciò se si vorrà con qualche attenzione considerare, si vedrà aspersa di alcune pecche, che hanno bisogno di ammenda, e di alcune maliziole, che non si possono lasciare occulte. Dic'egli dunque primieramente, che *nel Pontificato di Papa Simplicio* dopo la metà del quinto secolo *fu introdotto, che di tutto ciò che si raccoglieva dalle rendite, e dalle oblazioni, se ne facessero quattro parti*. Ma il fatto è, che la distribuzione de'beni ecclesiastici in queste quattro porzioni è molto più antica di Papa Simplicio, come quella che praticavasi ancora ne'primi tre secoli, e che quel Pontefice non introdusse altramente questo costume, ma supponendolo introdotto, ne ingiunse l'osservanza, come apparisce dalla sua epistola scritta a Florenzio, Equi-

[1]) Lib. I, cap. ult., n. 9, p. 68.

zio, e Severo Vescovi, nella quale ordina, che a un cotal Vescovo Gaudenzio, il quale oltre la propria porzione si avea usurpate le tre parti, non si permetta alcuna amministrazione de' beni ecclesiastici, siccome a colui, che non sapea quello, che sopra tal cosa conveniva farsi; ed in oltre vuole, che il medesimo Gaudenzio restituisca le altre porzioni, che per lo corso di tre anni avea prese per sè [1]. Ma certa cosa è, che se questa distribuzione non fosse già stata introdotta, non potea accagionarsi a colpa di quel Vescovo il non saperla; e se alcuna di quelle tre parti non fosse già stata determinata, non potea obbligarsi a restituirla. Ma che poi questa distribuzione delle rendite e delle oblazioni Ecclesiastiche in quelle quattro parti, esposte nella lettera di Simplicio, fosse praticata ancora ne'primi tre secoli, facilmente si può comprendere considerando ciascuna parte in sè stessa, e la sua destinazione. Così delle due parti, l'una delle quali al Vescovo, l'altra a'Preti, Diaconi ed altri Ministri apparteneva, ne abbiamo chiare prove da'Canoni della primitiva Chiesa da me sopra citati; e così ancora di quella porzione, che a'poveri e a'pellegrini dovea dispensarsi, ne abbiam de' primi tempi incontrastabili testimonianze, e in ciò consente ancora Giannone. Onde tutta la difficoltà si riduce a quella porzione, che era destinata per la riparazione, e per la ristorazione de'sacri Templi, e per gli ornamenti di essi: imperocchè prima del Magno Costantino non essendo permesso a' Cristiani l'edificar pubblici Templi, non pare, che per uso di essi fosse necessario destinare alcuna porzione de'beni Ecclesiastici.

2. Ma sebbene è vero, che nel tempo di Costantino Magno, per la rivocazione fatta delle inique leggi, che proibivano a' Cristiani l'innalzar pubblici Templi al vero Dio, cominciarono a fabbricarsi Chiese di vasto e sontuoso edificio; non siegue però, che prima di questi tempi i Cristiani non avessero Templi consacrati al Signore, dove si offeriva da'Sacerdoti il divin Sacrificio, e dove si adunavano i fedeli per la partecipazione de'sacri Misteri, per orare, e per lodare il vero Dio. Questi luoghi destinati, e consacrati al divin culto cominciarono a stabilirsi tra'Cristiani da che cominciò a disseminarsi tra gli uomini la Cristiana Religione. Ne abbiamo di ciò manifeste prove nella divina Scrittura: mentre san Paolo nella epistola prima a que' di Co-

---

[1]) « Simul etiam de redditibus Ecclesiasticis, vel oblatione fidelium quid deceat nescienti, nihil licere permittat; sed sola ei ex his quarta portio remittatur.... cui etiam hoc specialiter praecipimus imminere, ut tres illas portiones, quas per triennium dicitur sibi tantummodo vindicasse, restituat »; *Epist.* Simplicii *ad Florentium, Equitium, et Severum*, scripta anno 475 apud Hard. in *Collect. Concilior.* tom. II, p. 803.

rinto apertamente ne dimostra, che v'erano allora luoghi specialmente consacrati al Signore, e Chiese destinate al divin culto, dove si radunavano i fedeli per partecipare del corpo, e sangue di Gesù Cristo, distinte dalle case private profane, e degne perciò di special riverenza [1]. Illustri ancora son tuttavia le memorie delle Chiese edificate in Roma ne' tre primi secoli della Cristiana salute, e particolarmente della prima, che ivi eresse, e consacrò il Principe degli Apostoli, di cui fan menzione antichissimi Martirologi [2], ed altri vetusti atti, e monumenti Ecclesiastici. Molto cospicue in oltre sono le testimonianze degli antichi, i quali fanno menzione de'Cristiani Templi; e lasciando Giustino, Tertulliano, Cipriano ed altri [3], chiaro e famoso è il testimonio di Filone uomo non Cristiano, il quale scrive che i primi fedeli in tutt'i luoghi costruivano Chiese per la celebrazione de' sacri Misteri, e per la lezione de'sacri libri [4]. Non è ancora da tacersi il prodigioso fatto di san Gregorio di Neocesarea contemporaneo a san Cipriano, allorchè, come riferisce Ruffino, volendo fabbricare una Chiesa, e non avendo luogo bastante per la vicinanza di certa rupe, impetrò colle sue preghiere, che la rupe si trasferisse altrove, e desse luogo alla fabbrica del sacro edificio [5]. Ma qui è ancor d'avvertire, che i Cristiani prima del gran Costantino ebbero alcuna volta luoghi pubblici destinati al culto di Dio con permissione degli stessi Imperatori Gentili. E sopra di ciò è noto il rescritto di Alessandro Severo in favore degli stessi Cristiani, contro i quali aveano i Cuochi, e i Tavernai intentata lite sopra una fabbrica, che quelli aveano fatta Chiesa: rescrivendo quel saggio Principe, esser cosa molto migliore,

---

[1]) « Numquid domos non habetis ad manducandum, et bibendum? aut Ecclesiam Dei contemnitis? » *I Corinth.* XI.

« Si quis esurit, domi manducet: ut non in iudicium conveniatis »; Ibid.

« Mulieres in Ecclesiis taceant..... Si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent »; *Ibid.* XIV.

[2]) « Kalendis Augusti. Romae dedicatio primae Ecclesiae a B. Petro Apostolo constructae, et consecratae»; *Martyrolog. Occidentalis Ecclesiae*, a Francisco Maria Florentinio editum. Lo stesso leggesi nel *Martyrol. Sancti Hieronymi nomine insignitum*, et a Luca Dacherio typis mandatum; *Martyrol. Corbeiens. et Rabani*, col quale concorda un antichissimo MS. col titolo *Codex fragmentorum ex diversis Martyrolog.*, del quale fa menzione il Cardinal Bona, lib. I *Rerum Liturg.* cap. 9.

[3]) Justinus, *Apolog.* II, in fine. Tertullianus lib. *contra Valentinian.* Cyprianus Serm. *de eleemosyn.*

[4]) Philo lib. *De vita theorica* Supplicum, apud Euseb. lib. II *Hist. Eccles.* cap. 17.

[5]) Ruffinus lib. VII *Hist. Eccles.* cap. 25, sive Eusebius ex interpretat. Ruffini.

che fosse in qualsivoglia modo adorato Dio [1] in quel luogo, che assegnar lo stesso a' Cuochi. Sappiamo ancora per relazione di Ruffino, che i cattolici di Antiochia contesero contra Paolo Samosateno sopra una Chiesa appresso Aureliano Imperadore [2]; così eran pubblici allora i sacri edificii! Essendo adunque certa, e manifesta cosa, che i Cristiani ne' primi tre secoli ebbero in ogni Città luoghi speciali, destinati e consacrati al Signore, distinti dalle Case private; convien per necessità affermare, che i Sacerdoti, a' quali particolarmente appartiene de' sacri Templi la cura, si dessero pensiero ancora di questi, e per provvederli de' sacri vasi, e delle altre suppellettili necessarie alla celebrazione de' divini Misteri impiegassero qualche parte delle rendite Ecclesiastiche, e delle oblazioni de' fedeli. E però è cosa molto conforme al vero, che la distribuzione de' beni temporali delle Chiese in quelle quattro parti non cominciasse nel quinto secolo sotto il Pontificato di Simplicio, ma che fosse introdotta fin dal principio, e praticata ne' primi tre secoli.

3. Ma si perdoni pure a Giannone questa pecca di poca accuratezza; non può già perdonarglisi certa sua maliziola nell' aver diversamente spiegate le applicazioni di quelle quattro parti delle Ecclesiastiche rendite da quello, che vien disposto, o per meglio dire, dichiarato nella lettera di Papa Simplicio. Questo Pontefice scrive, che l'una delle quattro parti si dia al Vescovo; due s'impieghino nelle fabbriche delle Chiese, e in sovvenimento de' poveri, e de' pellegrini; l'ultima si divida tra' Cherici secondo il merito di ciascheduno [3]. E costui alterando tutta questa disposizione dice, che in tempo di Simplicio *fu introdotto, che di tutto ciò, che si raccoglieva dalle rendite, e oblazioni, se ne facessero quattro parti, l' una delle quali si serbasse per li poveri, l'altra servisse per li Sacerdoti, ed altri Ministri della Chiesa, la terza si serbasse al Vescovo per lui, e per li Pellegrini che soleva ospiziare.* Fermiamci qui. Adunque, secondo costui, l'una di queste quattro porzioni dovea servire pel Vescovo insieme e per li Pellegrini. Ma non è questa la disposizione della Chiesa dichiarataci da Simplicio. Da lui sappiamo, che una porzione di quelle quattro interamente si dava al solo Vescovo, e che un'altra serviva per due generi di persone, cioè, pe' poveri, e per li pellegrini. Or per qual cagione vuol costui diminuire, o dividere in due la porzione del Vescovo? Donde nasce in lui tanta carità verso i po-

[1]) Baptista Egnatius, *de Roman. Principibus* lib. I, *in Severo.*

[2]) Ruffinus lib. VII *Hist. Eccles.* c. 26, sive Eusebius ex interpret. Ruffini.

[3]) « Sola ei (*idest Episcopo*) ex his quarta portio remittatur. Duae Ecclesiasticis fabricis, et erogationi peregrinorum et pauperum profuturae... ultima inter se Clericis pro singulorum meritis dividatur »; Simplic. epist. cit.

veri, che per lasciare a essi un'intera porzione, che dovea dividersi ancora tra'pellegrini, vuol dimezzare la parte del Vescovo, cui interamente la lasciano i Canoni? Questa che cosa è? È sua malizia, o sua negligenza di non voler mai leggere quello che allega? Io per me conoscendo il suo mal talento contro il sacrato ordine de' Vescovi, e quanto siasi ingegnato di oscurare la sua dignità, e annientare i suoi diritti, ho molta cagione di attribuire a sua malizia il pervertimento di questa Ecclesiastica disposizione.

4. Sappia però costui, che io non nego, che al Vescovo appartenesse l'ospitalità; anzi affermo, che era questa una delle principali sue cure, commendata, e raccomandata dall'Apostolo: ma dico bene, che non era obbligato a ospiziare i pellegrini con quella porzione de' beni Ecclesiastici, che a lui apparteneva, o per meglio dire, con una parte, che fosse comune a quelli, ed a lui; ma con un'altra parte, che era destinata al sovvenimento de'poveri, e all'ospizio de'pellegrini, la quale egli amministrava. Ben vero è, che la fervente carità di que'santi Vescovi de'primi secoli non si ristringeva in questi confini, e che sovente sottraevano al proprio comodo, e al proprio vitto quello, che ne'poveri, e ne'pellegrini bisognosi impiegavano: spendendo in beneficio di essi tutte le loro proprie facoltà e gli averi della Chiesa destinati al loro mantenimento. Ma tuttavia questa carità, che rendea comuni a' bisognosi le rendite che appartenevano al solo Vescovo, lasciava inviolate le ragioni, che avea sopra di quelle come sue proprie. Leggasi la epistola di san Cipriano a'Preti, e Diaconi, e vedrassi, che le leggi della carità non confondevano i diritti del Vescovato. *Chiedo da voi*, dice il Santo, *che vi diate diligentemente pensiero di tutt'i poveri infermi*: *ma ai pellegrini*, *che saranno bisognosi*, *somministriate le spese della quantità mia propria*, *che io lasciai appresso Rogaziano nostro Comprete* [1]. Parlando qui il Santo di quella quantità, o porzione che delle rendite, e delle oblazioni Ecclesiastiche a lui siccome Vescovo apparteneva, e chiamandola non solamente *sua*, ma anche *propria*, ben ci dà a conoscere, che questa parte non era destinata a lui, e a' poveri, o pellegrini, ma a lui solo apparteneva, comechè la carità la rendesse ancora a quelli comune.

---

[1]) « Infirmorum, et omnium pauperum curam peto diligenter habeatis: sed et peregrinis, si qui indigentes fuerint, sumptus suggeratis de quantitate mea propria, quam apud Rogatianum compresbyterum nostrum dimisi »; Ciprianus lib. III, *Epist.* 24, edit. Manutii.

PARTE II.

De' beni temporali della Chiesa da Costantino Magno a Valentiniano III.

§ 1.

Degli acquisti temporali delle Chiese ne' primi tempi, e da Costantino Magno sino a Valentiniano III.

Per insinuar pianamente nell'animo de' lettori le sue perniciose dottrine intorno a' beni temporali della Chiesa nasconde Giannone dapprima il veleno, che loro propina, e così comincia[1]:

« Chi dice Religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione Ammirato, che fu Canonico in Firenze: e la ragione è in pronto, e' soggiunge, perch' essendo la Religione un conto, che si tiene a parte con M. Domenedio; ed avendo i mortali in molte cose bisogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o de' mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente segue, che de' nostri beni, o come grati, o come solleciti facciamo parte, non a lui, il quale Signor dell' Universo non ha bisogno di noi, ma a' suoi Tempii, e a' suoi Sacerdoti. Data, che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da tutti con piena libertà la nostra Religione, cominciò in conseguenza a crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre Chiese, come una certa spezie d' unione, ed assembramento reputato illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno, che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegi, che non aveano in ciò alcun privilegio.

« Questi Corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per conseguenza i legati a loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi poi del Divo Marco fu fatto un *Senatusconsulto*, col quale si diede licenza di poter lasciare a' Collegi, e ad altre Comunità, ciò, che si volesse. Fu perciò rilasciato il rigore, che prima vi era; e quantunque le nostre Chiese, come Collegi illeciti, non potevan esser comprese sotto la disposizione del Senatus consulto, contuttociò s' osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciavano ad avere delle possessioni: ma subito, che Costantino nell' anno CCCXII, abbracciò la Religione Cristiana, rendendo con ciò non pur leciti, ma venerandi, e commendabili i no-

[1]) Tom. I, lib. II, cap. ult. § 4, p. 143.

« stri Collegi, si videro le Chiese abbondar di beni temporali. E per-
« chè non vi potesse sopra di ciò nascer dubbio, e maggiormente si
« stimolasse la liberalità de' Fedeli a lasciargli, promulgò nell' anno
« CCCXXI un Editto, che dirizzò al Popolo Romano, col quale si diede
« a tutti licenza di poter lasciare ne' loro testamenti ciò, che volesse-
« ro alle Chiese, ed a quella di Roma spezialmente. Così Costantino
« cotanto della Cristiana Religione benemerito arricchì le nostre Chie-
« se, e non solamente per questa via, ma anche per avere ordinato,
« che si restituissero a quelle tutte le possessioni, che ad esse appar-
« tenevano, e che ne' tempi di Diocleziano, e di Massimiano eran lo-
« ro state tolte, sopra di che promulgò anche un altro Editto rappor-
« tato da Eusebio. Inoltre stabilì, che i beni de' Martiri, se non avea-
« no lasciati eredi, si dessero alle Chiese, come afferma l'Autor della
« sua vita.

1. Già abbiamo osservato altre volte, che il nostro buon giurisconsulto per annientare agli occhi del volgo la polizia esterior della Chiesa, e per attribuir le sue prerogative alla sola beneficenza de' Principi del secolo, non si è vergognato di paragonar le nostre Chiese ne' primi tre secoli ad un collegio o di Barcaioli, o di Pizzicagnoli, e peggio ancora ad una congregazion di Giudei; ed in somma a tutte quelle adunanze, che instituite di privata autorità senza permissione de' Magistrati, o de' Principi, secondo le leggi Romane erano illecite, nè poteano acquistare alcuna cosa per testamento: quasi che le nostre Chiese fondate da' Santi Apostoli, e propagate da' loro discepoli nel Romano Imperio secondo il divin comandamento ingiunto da Cristo Signor nostro a' suoi discepoli, e istituite secondo le regole date loro dal Figliuolo di Dio, e suggerite ad essi dallo Spirito Santo, avessero bisogno dell'umana autorità per esser lecite. Qui ora per dimostrare, che ne' primi secoli le nostre Chiese non poteano acquistar beni stabili, nè conseguir temporali emolumenti per disposizione di ultima volontà, torna a ripetere la stessa canzone dicendo, che *prima di Costantino le nostre Chiese, come una certa spezie di unione, e di assembramento reputato illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno, che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegi, che non aveano in ciò alcun privilegio.* Quindi facendosi onore colla dottrina del Gotofredo sopra la disposizione delle Romane leggi circa i Collegi e i Corpi delle adunanze[1], soggiunge, che *quantunque le nostre Chiese, come Collegi illeciti, non potevan esser comprese sotto la disposizione del Senatusconsulto*

[1]) Vid. Gothofred. in L. IV *Cod. Theod.* lib. XVI, tit. 2, *de Episcop. et Cleric.*

fatto sotto il Divo Marco,col quale si diede licenza di lasciare a' Collegi ed altre Comunità quello che si volesse; *contuttociò s' osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciarono ad aver delle possessioni*. Ma prima di confutar questo vanissimo,stoltissimo raziocinio convien che egli sappia da san Cipriano, non esser altro la Chiesa,che *la Plebe raunata col Sacerdote, il Gregge unito al suo Pastore*; *ed esser perciò il Vescovo nella Chiesa, e la Chiesa esser nel Vescovo*[1]. E questa è la forma de' nostri Còllegi data ad essi non già dagli uomini, ma dalla divina disposizione del Figliuolo di Dio, come il medesimo Santo in altri luoghi attesta, e in conseguenza non aveano bisogno dell' autorità e della permissione della mondana potenza, acciocchè leciti fossero: anzi ingiuste erano, inique, ed esecrabili quelle leggi, che illeciti li dichiaravano.Or se,dacchè le leggi Romane riputavano illecite le nostre Chiese, e come tali le rendevano incapaci di conseguir cosa alcuna per testamento, egli vuol conchiuderne, che ne' primi tre secoli non potessero quelle conseguir alcun lascito, o che per questa cagione non lo conseguissero;potrà per la medesima ragione cavarne,che non fosse lecito ad alcuno l' adorar Cristo, o che di fatto alcuno non l' adorasse, posciachè gli editti de' Romani Principi proibivano questa adorazione. Anzi potrà provare, che non solamente le nostre Chiese, e i nostri Corpi fossero incapaci di lasciti, ma che neppure alcun de' cristiani che a quelle incorporato fosse, conseguir li potesse: ciò che per altro era permesso a' collegiati di qualunque altro Collegio illecito, come afferma il giurisconsulto Marciano, dicendo, che sciolti i Collegi illeciti,veniva permesso a' collegiati il divider tra loro la pecunia comune[2], e come attesta Paolo, scrivendo, che il legato fatto al Collegio non vale, ma che ha vigore nulladimeno lasciato a ciascheduno de' collegiati[3]: laddove i cristiani per gli editti de' Principi dichiarati nemici pubblici dell' Imperio, e rei di Maestà offesa perchè ricusavano sagrificare al Nume degli Augusti, e adorare le loro immagini, e sottoposti perciò alla confiscazione de' beni, e renduti intestabili, anzi incapaci del facimento passivo del testamento, non potevano nè lasciare altrui, nè conseguir da altrui lascito alcuno. Ma il

---

[1]) « Ecclesia Plebs Sacerdoti adunata, et Pastori suo grex adhaerens. Unde scire debes, Episcopum in Ecclesia esse, et Ecclesiam in Episcopo»; S. Cyprian. *Epist.* 66, iuxta ordin. Episcop. Cestricn., alias 9 iuxta Pamelium.

[2]) « Sed permittitur eis cum dissolvuntur, pecunias communes, si quas habent, dividere »; L. III, *de Collegiis.*

[3]) « Cui autem non licet, si legetur non valebit, nisi singulis legetur etc. »; L. XXI, D. *De reb. dub.*

nostro giurisconsulto non vuol distinguer quello che le Chiese e i Cristiani non potean far di fatto, e per una ingiustissima proibizione, da quello che poteano far di ragione, e per diritto e divino e naturale. Quindi siccome non ostante le leggi de' Principi che rendevano illecite le nostre Chiese, e le nostre cristiane adunanze, o comunità, esse nulladimeno e da' santi Vescovi, e da' laici fedeli non si lasciavano; e dove dalle procelle delle persecuzioni venivano dissipate e sconvolte, non sì tosto appariva qualche bonaccia, che venivano riparate e restituite, perchè ciò apparteneva al diritto divino: così non ostante, che gli editti de' Principi vietassero il lasciare alcuna cosa alle Chiese, contuttociò non si rimanevano per questo i Fedeli di far questi lasciti, nè le Chiese li rifiutavano; poichè ciò non solo era conforme alla legge naturale, ma ancora alla pietà ed alla Religione.

2. Nè io stimo necessario di mostrar qui, che sino da' primieri tempi ebbero le nostre Chiese, e conseguirono beni stabili per alimento de' Ministri, per sovvenimento de' poveri, per ospizio de' pellegrini, e per altri usi pii, ancorchè le leggi Romane rendessero incapaci i Collegi riputati illeciti di conseguirli per testamento; poichè tal verità, siccome vedemmo, vien confessata altrove dall' istesso Giannone solito a contraddirsi: mentre dopo aver insegnato, che i primi Fedeli vendendo le case e i poderi ne offerivano il prezzo agli Apostoli, acciocchè da loro si somministrasse il bisognevole a tutti in comune, soggiunge, che *dapoi fu riputato più utile, e più espediente, che i fedeli non vendessero le* loro *possessioni, con darne il prezzo alle Chiese; ma che dovessero ritenersi dalle Chiese stesse, acciocchè da' frutti di quelle*, e dall' altre oblazioni *si potesse sovvenire a' poveri, ed a' bisognosi delle medesime*[1]. Adunque, secondo lui, sin da' primi tempi, e poco dappoi, che la Chiesa cominciò a propagarsi, e quando la moltitudine de' fedeli non permetteva, che si potesse viver da tutti in comune, cominciaron le Chiese a conseguir beni immobili, e possessioni, ed aver rendite per uso de' poveri, e per alimento de' Ministri. Non fu perciò, come qui dice, che *nel terzo secolo, per tolleranza, o per connivenza de' Principi cominciaron le Chiese ad aver delle possessioni*, ma cominciarono ad averne fin dal primo secolo: nè la tolleranza, o connivenza de' Principi operò in modo alcuno, che le Chiese potessero lecitamente o per testamento, o per donazione conseguir questi beni, ma solamente operò, che non ne fosse ingiustamente, e iniquamente impedito l' acquisto. Quindi la legge di Costantino, per la quale dichiarò lecito a chiunque si fosse di lasciar per testamento alle Chiese tutto quello che si volesse, non fu già un privilegio, per

[1]) Giannone, *Op. cit.* tom. I, lib. I, cap. ult. n. 8, p. 68.

cui la Chiesa venisse a conseguire alcuna cosa che per lo innanzi non le appartenesse, ma una dichiarazione di quel diritto, che ad essa per ragion naturale apparteneva, e che l' era stato ingiustamente tolto. Onde quel principe pio rimosse l' impedimento alle ragioni della Chiesa, non le ne diede una nuova, siccome vedremo, sponendo la legge di questo principe. Ma poichè sembra, che Giannone voglia riferire unicamente alla pietà di Costantino tutto ciò che conseguì di vantaggio la Chiesa intorno agli acquisti de' beni temporali; bisogna perciò far vedere lo stato in che ella era, lungo tempo prima dell' Imperio di questo principe, cioè innanzi la feroce persecuzione mossa contro di lei da Diocleziano e Massimiano, l' anno della nostra salute CCCIII: il quale statoci viene amplamente descritto da Eusebio di Cesarea. Questo scrittore adunque, testimonio oculare di quanto afferma in questa parte, descrivendo lo stato florido della Chiesa prima dell' accennata persecuzione ci fa sapere, che gli stessi Imperadori erano così benigni verso i Cristiani, che ad essi commettevano il reggimento delle province: e poichè sapevano, che quelli si astenevano da' Magistrati per non contaminarsi ne' sacrificii, gli esentavano da questo debito, liberandoli dal timore di sagrificare: *Ne sia*, dic' egli, *argomento la dignazione degl' Imperadori inverso i nostri, a' quali commettevano ancora il governo delle province, liberandoli dal timore di sagrificare, per la molta benevolenza, che serbavano verso la nostra Religione*[1]: e ne reca anche gli esempi di Doroteo, e di Gorgonio ornati d' insigni Magistrati[2], di Filoromo, e di Filea, l'uno de' quali avea esercitato non volgar magistrato in Alessandria, e per lo grado della dignità circondato da' satelliti avea reso ragione al popolo, e l'altro avea conseguiti tutti gli onori della patria[3]. Indi parlando della riverenza, che portavano i Magistrati a' Vescovi: *Ed era*, dice, *da vedersi i Prelati di ciascheduna Chiesa da tutti i Proccuratori, e Reggitori delle province riputati degni di commendazione, di culto, e di benevolenza non volgare*[4]. Ed in argomento della libertà che aveano allora le nostre Chiese, narra, che si videro in ogni parte, oltre gli antichi, eretti nuovi ampli edificii sacri per lo culto di Dio, e per l' esercizio della nostra Religione. Le quali cose

---

[1]) *Τεκμήρια δ' ἂν γένοιτο, τῶν κρατούντων αἱ περὶ ἡμετέρους δεξιώσεις, οἷς και τάς τῶν ἐθνῶν ἐνεχείριζον ἡγεμονίας, τῆς περὶ τὸ θύειν ἀγωνίας κατὰ πολλὴν ἣν ἀπέσωζον περὶ τὸ δόγμα φιλίαν αὐτοὺς ἀπαλλάττοντες*; Euseb. *Hist. eccles.* lib. VIII, c. I.

[2]) *Ibid* —[3]) Idem lib. VIII, cap. 9.

[4]) *Καὶ τοὺς καθ' ἑκάστην ἐκκλησίαν ἄρχοντας παρα πᾶσιν ἐπιτρόποις, και ἡγεμόσιν ἀποδοχῆς και θεραπείας, και δεξιώσεως οὐ τῆς τυχούσης ἦν" ὁρᾶν ἀξιουμένους*; *Op. cit.*, lib. VIII, c. I.

poi ci furono tutte tolte, e distrutte nella persecuzione che seguì di Diocleziano e Massimiano, i quali convertirono dappoi l'amore che per qualche tempo del loro Imperio ebbero verso i cristiani, in acerbissimo e mortal odio contro di loro. Da tutto ciò si rende chiaro, che negl' intervalli tra le persecuzioni, non curando i principi l'osservanza degli editti, siccome i Cristiani non erano esclusi dagli onori civili e militari; così le nostre Chiese non erano escluse dall' acquisto de' beni temporali, che dalla pietà de' fedeli o per disposizione testamentaria, o per donazione venivano ad esse lasciati. In quanto agli onori ed alla magistratura ne rende ampla testimonianza Ulpiano, dicendo, che i due Divi Antonino, e Vero permisero a coloro che seguivano la superstizione Giudaica (ciò che si dee intendere de' cristiani, la cui religione, come venuta dalla Giudea, veniva sotto questo nome indicata, siccome dottamente interpetra il nostro Alciato[1]), il conseguimento degli onori, imposte loro alcune condizioni, per le quali non si offendesse la loro superstizione[2], cioè a dire, permisero loro l'astenersi da' sacrificii e da altri atti del Gentilesimo. In quanto a' beni stabili destinati in uso pubblico della Chiesa, ne fanno argomento non oscuro, e la lite che ebbero i Cristiani in Roma sotto Alessandro Severo cogli Osti, o Tavernai dell' istessa città per conto di un luogo pubblico, che quelli aveano occupato e destinato al culto di Dio, e all' esercizio della lor Religione, il qual luogo anticamente era taverna; ed il giudizio che a favor de' Cristiani rese quel Principe, come narra Lampridio nella sua vita[3]. Dalla quale testimonianza si deducono più cose: che il luogo, per cui i Cristiani litigavano co' Tavernieri, era destinato all' adunanza de' Cristiani, cioè, era Chiesa dove essi convenivano per l'esercizio comune della Religione: e che avendo giudicato l'Imperadore a favor de' Cristiani per la manutenenza di questo luogo, egli per conseguenza riputò lecite le loro adunanze; onde in questo caso non poteano aver luogo le leggi Romane, che vietavano l'acquistare alcuna cosa per testamento a' Collegi illeciti. E così avveniva veramente, che cessate per intervalli le persecuzioni, e restituiti i Cristiani alla capacità di conseguire onori, ed alla

[1]) *Dispunct.* lib. III, c. 8.

[2]) « Eis, qui Iudaicam superstitionem sequuntur, divus Verus, et Antoninus honores adipisci permiserunt, sed et necessitates eis imposuerunt, quae superstitiones eorum non laederent »; Ulpian. lib. III *de Offic. Procons.* lib. III in fin. ff. *de Decurion.*

[3]) « Quum Christiani quendam locum, qui publicus fuerat, occupassent, contra Popinarii dicerent sibi eum deberi: rescripsit, melius esse, ut quomodocumque illic Deus colatur, quam Popinariis dedatur »; Lampridius in *Alexand. Severo.*

partecipazione de' civili uffici, tornavano le nostre Chiese ad acquistar beni dalla pia disposizion de' fedeli.

3. E benchè da Costantino debba riconoscer la Chiesa la sua libertà iniquamente oppressa dagli editti de' persecutori; non fu egli non pertanto il primo, che rendesse lecite le nostre Chiese, o, come piace a Giannone, i nostri Collegi, e le nostre Comunità. Ma quegli che per pubblico editto le rese lecite prima di tutti, fu il più crudel persecutore che avesse mai la Religione cristiana, e che fu autore e promotore della persecuzione mossa da Diocleziano e Massimiano, cioè l' altro Massimiano detto Armentario, o Galerio Massimiano. Il quale, dopo aver crudelissimamente inferocito nel sangue cristiano, percosso finalmente da Dio con ulcere orrende e insanabili, conoscendo il suo errore, nel confine della sua vita, promulgò il celebre editto l' anno CCCXI, indirizzato a tutti i presidi delle province, e da Eusebio rapportato, nel quale editto permettendo a' Cristiani l' uso libero della Religione, tra le altre cose: *Volentierissimamente*, ei dice, *in questo affare ancora abbiamo stimato dover distendere la nostra indulgenza, che tutti i Cristiani ristorino di nuovo le Case, nelle quali si congregavano, così che niente facciano, che sia contrario alla lor disciplina*[1]. Le quali parole evidentemente dimostrano, essere stati da quel mal ravveduto Imperadore fatti leciti, per parlar con Giannone, i nostri Collegi per pubblico e solenne editto. Benchè per altro alcuni altri principi prima di Galerio permettessero a' Cristiani l' esercizio libero della Religione, tra' quali fu il tiranno Massenzio, che, secondo scrive il riferito Eusebio, *comandò a' suoi soggetti, che desistessero dalla persecuzione contro i Cristiani*[2]: ciò che accadde l' anno CCCVI, nel principio del colui Imperio, come il Pagi si avvisa. Ancora il Pagi osserva, che due paci furon date da Massenzio alla Chiesa, l' una per Roma e per l' Italia l' anno predetto, l' altra per l' Africa circa l' anno CCCXI, dopochè fu discacciato da quella provincia il tiranno Alessandro, che occupata l'avea; e di questa pace ragiona sant' Ottato Milevitano nel primo libro contra Parmeniano[3]. Ma non si trova chi prima di Galerio per pubblico e solenne editto permettesse la libertà della Cristiana Religione e, per favellare all' uso di Giannone, rendesse leciti i nostri Collegi. Con tutto que-

---

[1]) Προθυμότατα και ἐν τούτῳ τὴν συγχώρησιν τὴν ἡμετέραν ἐπεκτεῖναι δεῖν ἐνομίσαμεν· ἵνα αὖθις ὦσι Χριστιανοὶ καὶ τοὺς οἴκους, ἐν οἷς συνήγοντο συνθῶσιν οὕτως ὥστε μηδὲν ὑπεναντίον τῆς ἐπιστήμης αὐτοὺς πράττειν; Apud Euseb. lib. VIII *Hist. eccles*. c. 17.

[2]) Ταύτῃ τε τοῖς ὑπηκόοις τὸν κατὰ Χριστιανῶν ἀνεῖναι προστάττει διωγμόν; Euseb. lib. VIII *Hist. Eccles*. c. 14.

[3]) Vid. Pagium in *Crit*. ad ann. 306, n. 23.

sto però a Costantino si dee la gloria di aver data pace alla Chiesa; posciachè egli avendo abbracciata la Cristiana Religione, la rese in certo modo rispettabile anche agli stessi Gentili. Egli adunque nell' anno CCCXII, vinto il tiranno Massenzio, e divenuto signore di Roma, d' Italia, e dell' Occidentale Imperio, volle mostrarsi grato a quel Signore, in virtù del cui salutifero segno avea ottenuta così illustre vittoria, inducendo ancora nel suo sentimento Licinio Augusto suo collega non ancor pervertito da quella stolta opinione, che dappoi gli travolse la mente, e lo fece incrudelir contra i Cristiani[1]. Laonde, questi principi, nell' anno predetto, *di unanime volontà, e di uniforme sentimento promulgarono in favor de' Cristiani una legge assolutissima, ed amplissima*, come narra Eusebio[2], ed in un coll' avviso della vittoria contro il tiranno Massenzio, la mandarono a Massimino, che imperava allora in Oriente. Il quale, avvegnachè ne sentisse gravissimo dispiacimento, siccome quello che odiava a morte il nome cristiano[3], e poco prima avea fatti incidere in tavole di bronzo gli editti, ch' ei avea proposti nella Città contro gli stessi Cristiani[4]; costretto nulladimeno dalla necessità, per non disgustare ed irritar contro di sè que' Principi vittoriosi, quasi di propria volontà promulgò una legge indirizzata a' Presidi delle province a lui soggette, nella qual permetteva il libero uso della Religione di Cristo[5]. Ma poichè la legge che Costantino, e Licinio pubblicarono in Roma l' anno CCCXII, nella quale si ordinava, che fossero restituiti a' Cristiani i luoghi dove essi soleano congregarsi, cioè le Chiese, niente nominatamente prescriveva intorno alla restituzione del prezzo, come osserva il Valesio[6]; perciò i medesimi principi nell' anno seguente, CCCXIII, pubblicarono un' altra legge in Milano, nella quale comandarono, che i sacri luoghi tolti a' Cristiani, e passati in ragione del Fisco, e da esso venduti o donati, fossero immantinente restituiti a' Corpi, ed alle Comunità de' Cristiani, a' quali appartenevano, e che de' compratori, o donatarii si dovesse aver considerazione da' rettori delle province, acciocchè dagli stessi Imperadori venissero ristorati coll'erario imperiale: e che similmente tutte le possessioni appartenenti a' Corpi, ed alle Comunità de' Cristiani, cioè a dire alle Chiese, le quali possessioni erano state loro tolte, fossero nel medesimo modo senza prezzo restituite ad esse incontanente, risarciti i compratori, o i donatarii a

---

[1]) Euseb., *Hist. Eccles.* lib. IX, c. 9.

[2]) *Μιᾷ βυλῇ και γνωμῃ νόμον ὑπὲρ Χριςιανῶν τελεώτατον πληρέςατα διατυπῦνται*; Euseb. *loc. cit.*

[3]) Euseb., *ibid.*—[4]) Euseb., lib. IX *Hist. Eccles.* c. 7.

[5]) Euseb., lib. IX, c. 9. —[6]) In not. ad cap. 5 lib. X *Hist. Eccles.* Eusebii.

spese del pubblico erario, come apparisce dall'editto riportato da Eusebio [1]. Di questi due editti di Costantino, l'uno spedito in Roma nell'anno CCCXII, immediatamente dopo la vittoria contro Massenzio, e mandato a Massimino, e l'altro dato da Milano nell'anno seguente, ne fa amplissima testimonianza non solo Eusebio, che di amendue distintamente e ne'loro disegnati tempi favella, benchè non riporti il primo; ma è citato ancora nell'istesso secondo editto di Costantino, e nell'altro di Licinio, da Eusebio riferito, dove si fa menzione di un altro antecedentemente pubblicato, e che per alcune ambiguità avea bisogno di spiegazione. Onde meritamente il Valesio, e dopo esso il Pagi [2], hanno distinti questi due editti, ed i tempi in cui furon dati, correggendo l'abbaglio di alcuni classici Autori, i quali confondendo in uno i medesimi editti, e credendo non altro esserne stato fatto da Costantino e da Licinio in questi tempi, fuorchè quello che vien distesamente riportato da Eusebio, e pubblicato in Milano l'anno CCCXIII, hanno ancora pensato, che quest'editto fosse quello che da que' due principi fu mandato a Massimino: ciò che ha fatto loro differir la guerra mossa da quel principe iniquo contro Licinio, nella qual Massimino restò sconfitto, e poco dappoi miseramente lasciò coll'Impero la vita, sino all'anno CCCXIV; la qual cosa oggi comunemente è riputata falsa, credendosi, che quel tiranno morisse nel CCCXIII.

4. Ma per porre in chiaro questa faccenda, convien distinguere quattro editti di Massimino nella causa de'Cristiani. Il primo fu da lui fatto più tosto in voce, che in iscritto dopo l'editto proposto da Galerio nell'anno CCCXI, circa il mese di maggio: imperocchè dispiacendo fortemente a costui, come narra Eusebio, la pace data da Galerio alla Chiesa, e non osando contraddire alla di lui volontà, soppresse l'editto di esso favorevole a' Cristiani, e solamente comandò a Sabino suo prefetto al Pretorio, che notificasse a'presidi delle province sottoposte al suo Imperio, esser sua volontà, che desistessero dal perseguitare i Cristiani, e li lasciassero vivere nella lor religione [3]. Ma siccome finta era, e simulata l'indulgenza di questo tiranno, così dopo la morte di Galerio, non essendo appena scorsi sei mesi da che avea permessa a' Cristiani la libertà della Religione, cominciò egli a sollecitar per uomini malvagi le città provinciali a far ricorso a lui contro di essi Cristiani sotto vani e superstiziosi pretesti, e particolarmente, che i Dei presagivano la distruzion dell' Imperio, se quelli non venissero

---

[1]) Lib. X *Hist. Eccles.* c. 5.

[2]) Valesius in not. ad cap. 5 lib. X *Hist. Eccles.* Eusebii; Pagius in *Crit.* ad annum 312, num. 10, et ad annum 314, num. 9.

[3]) Vid. Eusebium, lib. IX *Hist. Eccles.* c. 1.

discacciati dalle medesime città,e da' loro territorii[1]. Onde egli quasi rispondendo alle istanze,ed alle domande che gli venivano fatte, propose nel fine del medesimo anno un editto,in cui accagionando i seguaci della cristiana Religione di tutte le calamità dell' Imperio, ordinava, che coloro che perseveravano in essa, fossero discacciati da tutti i luoghi come provocatori dell' ira de' Dei, e peste della Repubblica, e fece incidere in tavole di bronzo quest' editto ferale[2]. Ma avendo poi Costantino,a nome ancor di Licinio,dopo la vittoria contro Massenzio,l' anno CCCXII pubblicata in Roma amplissima legge in favor de'cristiani,costretto Massimino dalla necessità di non contraddire a que' Principi,nel fine del medesimo anno pubblicò anch' egli a suo nome un editto favorevole a' Cristiani, in questo solo però, che ordinava, che non fossero perseguitati, ma niente diceva sopra la restituzione delle Chiese che erano state lor tolte; e nel medesimo editto faceva menzione della legge data non per sè, ma per Sabino l'anno precedente a' Presidi delle province sopra la libertà conceduta a' Cristiani. Avendo poi nell' anno CCCXIII mossa guerra a Licinio, dappoichè esso e Costantino erano convenuti in Milano, dove aveano pubblicata la seconda legge favorevole a' Cristiani, ed essendo rimasto in quella guerra sconfitto; conoscendo ma troppo tardi il suo errore, pubblicò nel medesimo anno CCCXIII un' amplissima legge in favor de' Cristiani, nella quale oltre l' uso libero della Religione, e delle sacre adunanze che loro permettevansi, concedeva ad essi, che potessero ristorar le Chiese distrutte, ed ordinavasi, che fossero loro restituiti tutti que' luoghi e quelle case, che ad essi appartenevano pria che per comando degl' Imperadori Diocleziano e Massimiano fossero o devolute alle ragioni del Fisco, o fossero dappoi state occupate dalle province, o vendute, o donate, e che tornassero in loro dominio. Da questi editti di Massimino pubblicati in vari tempi si rende manifesto, non esser punto turbato l'ordine de' tempi, e de' luoghi descritto dal Pagi dopo il Valesio delle due leggi di Costantino e di Licinio in favor de'Cristiani, come talun osservatore ha giudicato[3]; che anzi questi medesimi osservatori hanno preso un notabile abbaglio in credere, che il Pagi abbia asserito, che la legge mandata da Costantino, e da Licinio a Massimino fosse quella, che essi promulgarono in Milano l'anno CCCXIII, allorchè Massimino appunto mosse le armi contro Licinio : mentre il Pagi chiaramente af-

---

[1]) Eusebius, *Hist. Eccles.* lib. IX, c. 2 seqq.

[2]) Euseb. loc. cit. c. 7.

[3]) Vid. notas in Pagium ad annum Christi 312, n. 10, t. III; *Annal.* Card. Baronii, edit. Lucensis 1738, p. 519.

ferma, che non questa seconda legge data in Milano, ma la prima data in Roma l' anno CCCXII, fu da que' principi trasmessa a Massimino [1].

5. Ma torniamo a Giannone. Perturbando egli l' ordine de' tempi, parla prima della legge di Costantino promulgata nell'anno CCCXXI, e poi della legge del medesimo principe pubblicata nove anni prima, e nell' anno CCCXIII, quasichè questa fosse posteriore a quella. Ma acciocchè egli non pensi, che allora cominciasse la Chiesa a poter conseguire beni stabili per testamento secondo le leggi Romane, quando Costantino nell' anno CCCXXI diede amplissima licenza a chiunque si fosse di lasciare alle nostre Chiese per disposizione di ultima volontà; perciò noi abbiamo voluto riferir gli editti de'principi anteriori a questa legge, per i quali essendo state non pur permesse le adunanze de' Cristiani ne' luoghi destinati all' esercizio pubblico della Religione, ma comandato ancora, che fossero restituiti ad essi questi luoghi, vennero perciò a farsi lecite le nostre Comunità, i nostri Corpi, ed i nostri Collegi, e per conseguenza secondo le Romane leggi ad esser capaci di conseguir beni, e lasciti per testamento. Non era adunque necessaria la legge di Costantino per render le nostre Chiese capaci, anche secondo le leggi Romane, di conseguir beni per testamento, nè per toglier l' iniquo impedimento di conseguirli, che avean fatto loro gli editti de' persecutori : posciachè essendo già stato permesso l' uso libero della cristiana Religione, e le adunanze de' Cristiani per l' esercizio di essa, era già questo impedimento stato tolto. Non costituì per tanto Costantino nuovo diritto in favor delle Chiese, ma spose, e dichiarò quello che ad essa apparteneva, e tolse tutti i dubbi, che poteano nascer sopra le persone, alle quali fosse permesso il lasciare alle Chiese, e sopra la qualità e quantità di quello che potesse lasciarsi. Dando egli amplissima licenza a chiunque si fosse, senza eccettuazione di persone, di lasciar per testamento alle Chiese (intese qui sotto nome di venerabil Concilio, come ad evidenza dimostra il Gotofredo, riprovando coloro che hanno per Concilio inteso il Sinodo, o l' Adunanza de' Vescovi [2]) tutto ciò che avesse desiderato lasciare, senza limitazione alcuna di materia [3]. La generalità adunque

---

[1]) Pagius ad ann. Christi 312, n. 10; et ad ann. 314, n. 9 seq.

[2]) Vid. Gothofred. in L. IV *Cod. Theodos.*, *de Episc. et Cleric.*

[3]) « Habeat *unusquisque* licentiam, sanctissimo, catholico, venerabilique Concilio decedens, *bonorum quod optavit* relinquere, non sint cassa iudicia. Nihil est quod magis hominibus, quam ut supremae voluntatis, postquam aliud iam velle non possunt, liber sit stilus, et licens, quod iterum non redit arbitrium.—*PP. V. Non. Iul. Rom. Crispo II et Constantino II. Caes. Coss.* »; L. IV *Cod. Theod.* lib. XVI, tit. 11.

di questa legge riguardo alle persone, come considera il Gotofredo, tolse tutti i dubbi che poteano nascere, o che erano insorti circa le donne, e massimamente le vedove, e circa i senatori e uomini illustri, dando a tutti indifferentemente licenza di lasciare alle Chiese [1]. Così ancora, secondo il detto Gotofredo, la generalità della medesima legge circa la materia tolse tutti i dubbi riguardanti le specie, o i generi de' beni, che poteano alle Chiese lasciarsi per disposizione di ultima volontà, concedendo amplissima facoltà di lasciare alle Chiese qualunque genere di beni, fossero stabili, fossero mobili, ed anche ornamenti, ed insegne d' illustri famiglie [2]. Essendo questa la spiegazione che dà alla legge di Costantino un Autore tanto stimato da Giannone, e veramente stimabile, tolti i pregiudizi della sua setta, non penso già, che egli abbia coraggio di rifiutarla. E scioccamente poi penserebbe, se credesse, che Costantino con questa legge rendesse alle Chiese un beneficio singolare, concedendogli cosa, che ad esse Chiese di lor natura non competesse : posciachè quantunque rispetto alle iniquissime leggi de' Romani, che proibivano questi lasciti, può la legge di Costantino riputarsi beneficio, non così però può dirsi riguardo alle leggi divina e naturale ; ma rispetto a queste fu la concessione di Costantino una giustissima restituzione, che ei fece alle Chiese del diritto che aveano del facimento passivo del testamento. Imperocchè, siccome riguardo al diritto divino iniquissime ed empie erano quelle leggi che rendevano illecite le nostre Chiese e le nostre Comunità, così ingiustissime erano, e contrarie al diritto naturale, ed alla pietà inverso la Religione in genere quelle che proibivano il lasciare ad esse cosa alcuna per testamento; mentre questi lasciti non cedevano in vantaggio particolare di alcuno, ma in pubblico comodo de' fedeli, e in accrescimento della Religione. Ma sopra tale argomento parleremo ne' seguenti paragrafi.

---

[1]) « Stat haec sententia, ut *unusquisque* habeat licentiam relinquendi Ecclesiis, non masculi scilicet tantum, sed et foeminae, non Plebeii tantum, sed et Senatorii, et illustres; quinimmo etiam viduae »; Gothofred. *Comment.* in cit. leg.

[2]) « Et ait Constantinus, decedentem relinquere posse *bonorum quod optaverit*, quaeque ampliatio inter alias notanda est, *bonorum quod optaverit*, idest, cuiuscumque generis bona voluerit decedens, in quacumque re, vel specie, ut loquitur lex generalis 13 Cod. *de sacrosanct. Eccles.* ac proinde etiam clarae domus insignia . . . immo et praedia, seu stabilia etc. »; Gothofred., *loc. cit.*

§ II.

Della differenza tra i beni lasciati alle Chiese, e i beni lasciati agli Ecclesiastici; e delle leggi de' Principi sopra tal materia da Costantino Magno sino a Valentiniano III.

Non potendo Giannone nasconder l'astio, con cui riguarda i beni, e i temporali acquisti della Chiesa, dopo aver detto, che Costantino l'arricchì per mezzo delle sue leggi sopra accennate, obliquamente biasima la pietà e la liberalità di questo Principe, lodando le leggi di altri Principi, che a suo divisamento impedirono, e moderarono cotali acquisti, e così seguita[1]:

« Ma siccome questo Principe per la nuova disposizione, che die-« de all' Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell' antico, e fa-« citore d' un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che più to-« sto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che l'ap-« portasse utile; poichè in decorso di tempo gli Ecclesiastici per l' a-« vidità delle ricchezze, ridussero la faccenda a tale, che oltre a di-« menticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando, che a ti-« rare e rapire l' eredità de' defunti, furon cagione di molti abusi, e « gravi disordini, che perciò nella Repubblica si introdussero : tanto « che obbligaron i Principi successori di Costantino a por freno a tan-« ta licenza.

« Ne' suoi tempi san Giovan Crisostomo deplorava questi abusi, e « si doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n' erano nati due mali, « l' uno, che i Laici cessavano d' esercitarsi nelle limosine : l' altro, « che gli Ecclesiastici, trascurando l' ufficio loro, che è la cura del-« l' anime, diventavano Proccuratori, Economi, e Dazieri, esercitan-« do cose indegne del loro ministerio.

« Non erano ancora cinquant' anni passati, da che Costantino pro-« mulgò quelle leggi, che per l' avarizia degli Ecclesiastici sempre « accorti in profittarsi della simplicità, massimamente delle donne, fu « costretto Valentiniano il vecchio nell' anno CCCLXX, a richiesta « forse, come suspicano alcuni, di Damaso Vescovo di Roma, di pro-« mulgare altra legge, con cui severamente proibì a' Preti, ed a' Mo-« naci di poter ricevere sia per testamento, sia per atto tra' vivi qua-« lunque eredità, o roba da Vedove, da Vergini, o da qualsivoglia al-« tra donna, proibendo loro, che non dovessero con quelle conversa-« re, siccome pur troppo licenziosamente facevano; contro alla qua-« le cattiva usanza declamarono ancora Ambrogio, e Girolamo: e que-

---

[1]) Giannone t. I, lib. II, cap. ult. § IV, p. 144, e seg.

« sta legge, oltre ad essere stata dirizzata a Damaso, fu ancora fatta
« pubblicare in tutte le Chiese di Roma, perchè inviolabilmente si os-
« servasse. Estese inoltre Valentiniano questa sua Costituzione a'Ve-
« scovi, ed alle Vergini a Dio sacrate, a' quali insieme con gli altri
« Cherici, e Monaci proibì simili acquisti.

« Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio
« il grande a promulgarne un' altra consimile, per la quale fu vie-
« tato alle Diaconesse, per la soverchia conversazione che tenevano
« con gli Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci, o Cherici le loro
« robe in qualunque modo, che tentassero di farlo; anzi questo Prin-
« cipe vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare eredi
« le Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò
« di fare: sebbene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua
« legge, permettendo alle Diaconesse di poter lasciare a chi volesse-
« ro i mobili: ancorchè l'Imperador Marciano nella sua Novella ri-
« putasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome in fi-
« ne volle far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi
« lodatissimi Comentari.

« I Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi,
« nè che i Principi non potessero stabilirle, nè lor passò mai per pen-
« siero, che perciò si fosse offesa l' immunità, o libertà della Chiesa;
« erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano; ma sola-
« mente dolevansi delle cagioni, che producevano tali effetti, e che
« mossero quegl'Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e del-
« la pur troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se l'aveano meritate:
« ecco come ne parla sant'Ambrogio: *Nobis etiam privatae succes-*
« *sionis emolumenta recentibus legibus denegantur*, *et nemo con-*
« *queritur. Non enim putamus iniuriam, quia dispendium non do-*
« *lemus etc.* Più chiaramente lo disse san Girolamo, scrivendo a Ne-
« poziano: *Pudet dicere*, *Sacerdotes Idolorum*, *Mimi*, *et Aurigae*,
« *et Scorta haereditates capiunt*, *solis Clericis*, *ac Monachis hac*
« *lege prohibetur* : *et non prohibetur a Persecutoribus*, *sed a Prin-*
« *cipibus Christianis. Nec de lege conqueror*, *sed doleo cur merue-*
« *rimus hanc legem. Cauterium bonum est*; *sed quo mihi vulnus*,
« *ut indigeam cauterio? Provida*, *securaque legis cautio*: *et tamen*
« *nec sic refrenatur avaritia*, *per fidei commissa legibus illudimus*,
« *etc.* Così è, che in questi tempi s' apparteneva alla giurisdizione, e
« potestà del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licen-
« za, o porre quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle
« Chiese, che e' riputava più conveniente al bene del suo Stato».

1. Tanta è l' invidia, che rode il cuore del nostro giurisconsulto
contro i beni temporali della Chiesa, che converte in oggetto di biasi-

mo quell' istesso, che appresso tutti i buoni fu sempre materia di lode, tacciando la pietà, e la liberalità del gran Costantino verso la Chiesa nell' arricchirla, come se perciò avesse a lei cagionato più tosto danno, che utile, dicendo, che *siccome questo Principe per la nuova disposizione, che diede all' Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell' antico, che facitore d' un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che più tosto apportasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che l' apportasse utile.* Ma dovea pure spiegarci da chi fu riputato quel Principe distruggitore dell' antico Impero, e chi sieno que' molti che l' accagionarono, che avesse recato più tosto detrimento, che vantaggio alla Chiesa nell'arricchirla. In quanto al primo io so bene, che gli Scrittori Gentili, e particolarmente Zosimo, sfacciato ed iniquissimo calunniatore delle gesta di Costantino, e il perfido Giuliano l'Apostata in odio della nostra santissima Religione diedero a Costantino questa taccia d' aver distrutto l'antico Imperio, posciachè con tante sue santissime e giustissime leggi, formate sul modello della morale cristiana abolì e distrusse le inique leggi de' Romani, che fomentavano la superstizione e l' idolatria. Ma per lo contrario tutti i buoni scrittori, e giusti estimatori del vero riputarono quel Principe conservatore, e ristoratore del Romano Imperio, vinti, e distrutti da lui i principi crudeli e malvagi, che quello opprimevano. Così so ancora, che non mancarono scrittori maligni, e uomini malvagi, che biasimarono Costantino perchè avesse arricchita la Chiesa. Tale fu il nostro maledico ghibellino Poeta Dante, che stimò cagione d' immenso male la donazione, come ei falsamente pensa, che Costantino fece a Silvestro Romano Pontefice :

> Ahi Costantin di quanto mal fu Matre
> Non la tua conversïon, ma quella dote,
> Che da te prese il primo ricco Patre [1].

Tale fu Giovanni Wicleffo seguìto da' protestanti, il quale s' avvanzò a scrivere, che errò Costantino nel dotar la Chiesa; e che l' Imperadore e i Principi temporali furon sedotti dal diavolo, acciocchè l' arricchissero di beni temporali [2]. Ma queste proposizioni furono condannate nel Concilio di Costanza, tra le molte altre di quel fanatichissimo Eresiarca [3]. Questi sono que' molti che accagionarono Costanti-

[1]) Dante, *Inferno* XIX.

[2]) « Silvester Papa, et Constantinus Imperator erraverunt Ecclesiae dotando »; Prop. 33 Wicleffi. « Imperator, et Domini saeculares seducti sunt a diabolo, ut Ecclesiam ditarent bonis temporalibus »; Propos. 39 eiusdem.

[3]) *Concil. Constantien.* sess. VIII, et *Const.* Martini V *Inter cunctas*, dat. Constantiae VIII Kal. Martii, eius Pontificat. anno primo.

no d'aver più tosto recato danno, che utile alla Chiesa per averla arricchita. E comecchè negar non si possa, che l'abuso che fecero talvolta alcuni ecclesiastici de' beni o delle ricchezze, che conseguì la Chiesa dalla liberalità di Costantino, apportasse ad essa detrimento; questo però non ebbe origine dalla pietà di quel Principe, nè a lui debbesene riferir la cagione, ma solamente a quelli che della sua liberalità non fecero buon uso; non altramente, che l'abuso che fa il povero della limosina che a lui si dispensa, non a quello che la dispensa, ma al vizio di quello che la riceve, deesi attribuire. Quindi è, che l'accagionar Costantino d'errore perchè arricchisse la Chiesa, o il biasimarlo perciò, è cosa, che da' Teologi vien riputata mal suonante, ed offensiva delle pie orecchie [1]. Ma non sta qui tutta la malizia del nostro Storico. Egli per far credere, che i beni temporali conseguiti per la liberalità di Costantino fossero di grave danno alla Chiesa, ascrive a vizio comune degli ecclesiastici l'avarizia di alcuni pochi tra loro, i quali diedero occasione a' Padri di querelarsi di queste ricchezze. Ma questi Padri che detestavano la cupidigia di alcuni chierici, non erano essi ecclesiastici? Cita Giannone sant'Ambrogio, san Girolamo, e san Giovan Grisostomo: ed io mille altri potrei addurne di que' tempi, i quali biasimavano l'avarizia di alcuni chierici, e lo studio di acquistar beni temporali. Ma questi stessi che contra tal vizio declamavano, non erano essi pure ecclesiastici? Come adunque Giannone per discreditare appresso gli uomini del secolo le persone di Chiesa, ci mette qui in campo con parole generali comprendenti tutto il ceto della Chiericia l'avarizia di alcuni ecclesiastici, dicendo, che *gli Ecclesiastici per l'avidità delle ricchezze dimenticaronsi del lor proprio ufficio: che gli Ecclesiastici trascurando l'ufficio loro, che è la cura dell'anime, diventarono Proccuratori, Economi etc., che per l'avarizia degli Ecclesiastici sempre accorti in profittarsi della semplicità, massimamente delle donne, fu costretto etc.*? La gente semplice, che ode in questa guisa parlar costui, non si darà a credere, che l'avarizia non sia vizio tanto personale di alcuno, quanto comune di tutti i chierici? E come non si fa egli coscienza di recar cotanta ingiuria al nome degli Ecclesiastici, e massimamente di que' tempi, ne' quali non può ignorare, che la maggior parte de' Prelati cattolici aborrivano le ricchezze, e detestavano ne' Chierici la cupidigia di esse? Anzi come non si fa rossore d'infamar tutto l'Ordine chiericale d'una taccia, della quale egli è sicuro di poter essere smentito? Ma che parlo io di que' tempi? Scorra egli di secolo in secolo, e vedrà, che non sono mai mancati ecclesiastici di zelo, che siansi vigorosa-

---

[1]) Vid. Banuez, in IIª 2ªe D. Thomae quaest. XI, art. 2.

mente opposti agli abusi di alcun chierico in questa materia. Che se Giannone volesse entrar nel numero di questi zelanti, e volesse fare il declamatore contro l'avarizia delle persone ecclesiastiche, sappia, che questa provincia anche è stata a'nostri giorni occupata da uomini insigni, i quali separando la verità dalla maldicenza, con apostolico coraggio hanno declamato contro quest'abuso, dinanzi a' primi personaggi della Chiesa. Legga le prediche del celebratissimo, e non mai abbastanza lodato cardinal Casini, dette nel Palazzo Apostolico, e vedrà con quanto zelo, armato dell'autorità delle Scritture, de'Concili, e de'Padri, si ponga quel Prelato a combatter contro questo vizio di taluni ecclesiastici[1], detesti l'abuso che si fa da alcuni chierici de'beni di Chiesa, e dimostri qual uso debba farsi di quelli[2]; e conoscerà nel tempo stesso, che se vi furono difetti in alcuni ecclesiastici intorno a' beni temporali, e i loro acquisti, non furono adulati, nè tollerati, ma ripresi, e riprovati dagli ecclesiastici stessi.

2. Ma acciocchè le persone idiote non rimangano ingannate dagli artificiosi equivoci del nostro giurisconsulto, bisogna far loro sapere la differenza, che v'ha tra i beni e gli acquisti delle Chiese, e i beni e gli acquisti degli ecclesiastici. Questa necessaria distinzione ci viene insegnata, e proposta ne' Canoni della primitiva Chiesa, dove nel Canone XXXIII: *Sieno manifeste* (si dice) *le cose proprie del Vescovo, se ne ha di proprie, e sieno manifeste le cose del Signore, acciocchè il Vescovo morendo abbia potestà di lasciar le cose sue come vorrà, e a chi vorrà, ed acciocchè per occasione delle cose ecclesiastiche non periscano le cose del Vescovo: imperocchè è cosa giusta appresso Dio, e appresso gli uomini, che nè la Chiesa soffra alcun detrimento per l'ignoranza delle cose del Vescovo, nè che il Vescovo o i suoi congiunti per cagion della Chiesa sieno proscritti*[3]. Questa distinzione ci dimostra, che i beni delle Chiese non sono beni propri degli ecclesiastici, ma beni del Signore, *bona Dominica*, κυριακὰ, come li chiamano i Canoni, beni a lui consagrati dalla pietà de' Fedeli per uso pubblico, e per comun servigio della Religione, e

[1]) Vedi t. I, Predic. 12, e t. II, Predic. 63.

[2]) Vedi t. I, Predic. 39, n. 1 e 24, t. II, Predic. 81, n. 15, 16, 17 e 18, e t. III, Predic. 100, n. 4 e seg.

[3]) Ἔσω φανερὰ τὰ ἴδια τοῦ Ἐπισκόπου πράγματα, εἴγε καὶ ἴδια ἔχει· καὶ φανερὰ τὰ κυριακά· ἵν' ἐξουσίαν ἔχει τῶν ἰδίων τελευτῶν ὁ Ἐπίσκοπος ὡς βούληται καὶ οἷς βούλητε καταλεῖψαι, καὶ μὴ προφάσει τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων διαπίπτειν τὰ τοῦ Ἐπισκόπου . . . δίκαιον γὰρ τοῦτο παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις, τὸ μὴ τὴν ἐκκλησίαν ζημίαν τινὰ ὑπομένειν ἀγνοίᾳ τῶν τοῦ Ἐπισκόπου πραγμάτων, μήτε τὸν Ἐπίσκοπον ἢ τοὺς αὐτοῦ συγγενεῖς προφάσει τῆς ἐκκλησίας δημεύεσθαι; *Canon. Apost.* XXXIII iuxta Graec., XL iuxta Dionys. version.

per patrimonio de' poveri. Quindi siccome la Chiesa non è la raunanza de' soli Chierici, ma comprende i chierici e i laici, ed è il gregge unito al suo Pastore, come dice san Cipriano; così i beni e gli acquisti della Chiesa sono beni ed acquisti comuni di queste congregazioni de' Fedeli, benchè per divina ed Apostolica origine ai soli ecclesiastici ne sia commessa l' amministrazione e la dispensazione. Onde ne' Canoni della primiera Chiesa si commette al Vescovo la potestà di disporre delle facoltà della Chiesa: *Comandiamo* (dicesi ivi), *che il Vescovo abbia potestà delle cose della Chiesa: imperocchè se a lui son commesse le anime preziose degli uomini, molto maggiormente è necessario, che egli disponga della pecunia, così che per autorità di lui per mezzo de' Preti, e de' Diaconi tutto sia dispensato a' bisognosi*[1]. Concedendosi inoltre al Vescovo la facoltà di prender per sè quella porzione di essi beni che farà di bisogno al suo sostentamento, se però *ne avrà necessità* (εἴγε δέοιτο), e di distribuirne una parte negli usi necessari de' suoi chierici e de' pellegrini, così che non manchi loro il bisognevole: e ciò per quella naturale e divina ragione, *imperocchè la legge di Dio costituisce, che quelli che assistono all'Altare, si alimentino dell'Altare*[2]. Queste antiche disposizioni furono poi confermate ne' Concili del quarto secolo, specialmente nell'Antiocheno. I beni adunque delle Chiese non sono beni degli Ecclesiastici, benchè essi ne siano i dispensatori, e non sono destinati solamente al privato comodo di essi, ma al comune vantaggio de' fedeli: imperciocchè siccome è necessario alla comunità de' fedeli pel mantenimento della Religione il ministerio sacerdotale, dal quale a' laici ordinatamente i Sagramenti, e tutto ciò che riguarda il culto del Signore e la salvezza delle loro anime, vengano amministrati; così que' beni, che a' Ministri dell' Altare per divina e natura ragione sono dovuti, il comun vantaggio riguardano di tutta la società. Similmente parlando de' templi, e delle case dedicate al Signore, essendo queste destinate ad uso pubblico della comunità de' fedeli per l' esercizio della Religione, onde perciò ancora si chiamano Chiese dal comune assembramento che in quelle si fa de' Cristiani; tutto ciò, che de' beni di Chiesa o in fabbrica, o in ristoramento, o in decente ornamento di esse, o ne' vasi, o nelle supellettili sacre s' impie-

---

[1]) Προςάπομεν τὸν Ἐπίσκοπον ἐξȣσίαν ἔχειν τῶν τῆς ἐκκλησίας πραγμάτων. εἰ γὰρ τὰς τιμίας τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς αὐτȣ̃ πιςευτέον, πολλῷ ἂν δέοι περὶ τῶν χρημάτων ἐντέλλεσθαι, ὥςε κατὰ τὴν αὐτȣ̃ ἐξȣσίαν πάντα διοικεῖσθαι τοῖς δεομένοις διὰ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ τῶν διακόνων; *Can. Apost.* XXXIV iuxta Graec., XLI secund. Dionys.

[2]) Ὁ γὰρ νόμος τȣ̃ Θεȣ̃ διετάξατο τȣ̀ς τῷ θυσιαςηρίῳ παραμένοντας ἐκ τȣ̃ θυσιαςηρίȣ τρέφεσθαι; *Ibid.*

ga, riguarda un affare egualmente necessario, ch'è comune tanto a' chierici, quanto a' laici. Ma molto più torna in vantaggio de' laici quella parte delle ricchezze delle Chiese, che in sovvenimento de' poveri, in aiuto degli orfani, e in ospizio de' pellegrini dee impiegarsi, e veniva impiegata in que' templ de' quali parliamo. Essendo adunque comuni a tutta la società de' fedeli i beni e gli acquisti delle Chiese, ed essendo i loro usi destinati in opere di Religione, di pietà, e di giustizia, non possono invidiarsi se non da chi la Religione, la pietà, e la giustizia aborrisce, essendo che tali acquisti non tornano in aggravio de' laici, come da alcuni per questo nome si calunniano, che anzi ridondano in loro comodo: conciossiachè per essi i poveri trovano alleviamento alle loro miserie, ed i ricchi restano meno gravati dal peso di sovvenire alle costoro bisogne.

3. Non vogliamo per altro lasciar di rispondere a quello che alcuni oppongono, cioè, che questi acquisti delle Chiese non si potrebbono biasimare quando moderatamente s' impiegassero negli usi sopra riferiti;ma poichè avviene (prescindendo ancora dall' abuso che ne fanno taluni ecclesiastici,convertendo in proprio comodo que' beni che dovrebbono ripartire a' poveri), avviene,dicono, che se ne faccia in due cose smoderato dispendio,cioè nel soverchio numero de'Chierici,e nella moltiplicità e sontuosità de'Templi;perciò tali acquisti riescono gravosi alla Repubblica cristiana. Il numero eccedente degli ecclesiastici oltre il bisogno ricercando maggior copia di ricchezze per esser mantenuti, di quella che basterebbe se fossero men numerosi, opera, che tanto più si detragga a' laici di beni, e si sottragga dal pubblico commercio di averi, quanto più passa di questi nelle mani morte della Chiericia, gli acquisti della quale non ritornando mai più nelle mani de' laici,ed essendo fuora della comune negoziazione, rendono scarso il commercio, e impoveriscono i cittadini. La moltiplicità poi,la magnificenza, e l'ornato di tanti edifici sacri assorbisce una gran parte delle comuni ricchezze, le quali servir potrebbono in mantenimento delle famiglie, ed in utile della Repubblica, se si mettessero in commercio. Ma queste politiche, o economiche riflessioni, che si mettono in campo da alcuni, i quali pensano di avvantaggiar gl' interessi della Repubblica colla parsimonia verso Dio, i suoi Ministri, e i suoi Templi, non hanno seco quella sussistenza, che essi pensano. Primieramente in quanto al numero degli ecclesiastici, per quanto grande e sterminato e' si voglia fare, massimamente nella nostra Italia, dove io certamente credo, che sia maggiore, che in qualunque altra regione, si troverà sempre inferiore, parlando con proporzione, al numero de' Ministri che Dio stesso trascelse al ministero del Tabernacolo: imperocchè egli destinò a quest' ufficio l' intera

Tribù di Levi, volendo, che tutti i maschi che erano nati, o fossero per nascere dalla medesima, dedicati venissero al suo culto, ed al ministerio del Tabernacolo[1]. Ed acciocchè si conoscesse, che quelli specialmente militavano al suo servigio, volle Egli stesso farsi loro possessione e loro eredità[2], escludendoli dalla sorte, o dalla porzione di quella terra, che dovea distribuirsi alle altre Tribù, ed assegnando per loro corporal mantenimento quegli stessi beni, che da tutto il popolo a Lui come a supremo Signore eran dovuti, cioè la decima parte de' frutti della terra, e de' greggi, e degli armenti, che da quello si possedesse[3]. Ed oltre di ciò volle, che dalle altre Tribù fossero a' Leviti distribuite quarantotto città per loro abitazione, co' suburbani di quelle per lo spazio di un miglio all'intorno delle mura di esse per ogni banda, ne' quali pascolassero i loro bestiami[4]. Ed avendo così provveduto in comune al sostentamento de' suoi ministri con quello, che a Lui dovea tributarsi dal popolo, posciachè dalla medesima Tribù due ordini trascelse agli ossequi del suo santo Nome, e al culto della Religione, cioè di semplici Leviti che ministrassero negli ufficî inferiori del Tabernacolo, e di Sacerdoti che a Lui servissero ne' ministeri dell'Altare e de' Sacrificii, destinando a quest' ufficio i discendenti della famiglia di Aron[5], da' quali volle pure, che sempre trascelto fosse il Sacerdote sommo, il quale con suprema potestà nelle sacrate cose a tutti i Leviti, e Sacerdoti soprantendesse; volle ancora provvedere specialmente al sostentamento di quest' ordine, assegnando ad esso oltre le decime de' Leviti molti altri temporali emolumenti di quelle cose stesse, che in argomento di ossequio verso il suo Nome volea che a Lui fossero da tutto il popolo consacrate. Esse erano le primizie che ottime e trascelte doveano a Lui offerirsi: i primogeniti di tutti gli animali mondi, che doveano consacrarglisi: ed il prezzo, con cui dovean redimersi i primogeniti degli uomini, e le vittime legali, cioè, i sacrificii a Lui offerti secondo il prescritto della Legge. Ed oltre questi certi assegnamenti volle ancora, che cedessero in istipendio de' Sacerdoti tutte le vittime spontanee, e tutto ciò che di ricco e prezioso a Lui fosse offerto in voto dagl' Israeliti[6]. A qual somma poi ascendesse il numero di tutti i Leviti dopo lo stabilimento del regno d' Israele, e dopo l'edificazione del Tempio, da due cose si può conghietturare, che fosse prodigioso. Prima, perchè sotto Mosè essendo essi stati numerati, furon trovati ascendere alla somma di venti-

---

[1]) *Levit.* c. III et IV.—[2]) *Num.* c. XVIII, v. 20; *Deuteron*. c. XVIII.
[3]) *Num.* c. XVIII, v. 2; c. XXVI, v. 22 et 23.—[4]) *Num.* c. XXXV, v. 1-8.
[5]) *Num.* c. IV, v. 1, 2; c. XVIII, v. 1.
[6]) Num. c. XVIII tot. Vid. Cornelium a Lapide in h. l.

*

due mila e trecento [1]. Secondariamente, perchè sotto Davidde prima dell' erezione del Tempio i soli Leviti del second'ordine, ed atti all'attual ministero del Tabernacolo, cioè, dall' età di trent' anni sino a' cinquanta, la quale età fu da Dio assegnata per idonea al suo servigio [2], esclusi i Sacerdoti, furon trovati ascendere alla somma di trentotto mila [3]; mentre tutti gli altri, che o dall' uso della ragione a' trenta anni non giungeano, o superavano li cinquanta, cioè quasi due terzi di più, non lasciavano di esser considerati come chiamati nella sorte del Signore, e come ascritti al Clero dell' antico Testamento. Furono questi trentottomila Leviti divisi in ventiquattro classi, e destinati in vari uffici ad assistere a' Sacerdoti fuora del Santuario. Da ciò può raccorsi, altrettanto essere stato il numero de' Sacerdoti addetti all' attual servizio del Tabernacolo, ed al ministerio del Santuario, senza quelli, cui per l' età, o per altre cagioni non era permesso l'esercizio del ministero [4]; posciachè ancora questi furono divisi in ventiquattro classi, ciascheduna delle quali avea il suo principe [5], o capo de' Sacerdoti; i quali capi, o principi componevano il Collegio de' Pontefici, che a vicenda colle loro classi servivano a' ministerii del Tempio [6]: ed a tutti poi sì Leviti, che Sacerdoti presiedeva il sommo Sacerdote. Or computati tutti insieme e Leviti, e Sacerdoti, che distribuiti in quarantotto classi comprendenti ciascheduna più migliaia di loro, erano addetti all' attual ministero del Tempio, con tutti gli altri, cui o per l' età, o per altri difetti non era permesso il servigio di esso Tempio, e i quali nulladimeno godevano i diritti della Chiericia dell'antica legge, e partecipavano cogli altri alle decime del popolo, troverassi essere stato nel regno degli Israeliti, o della Giudea, o della Palestina, che erano per quattro e più volte minore alla nostra Italia, assai maggiore il numero degli ecclesiastici di quello, che di presente sia in tutta l'istessa Italia.

4. Qui però non dee lasciarsi in silenzio quello che da alcuni si risponde a quest' esempio, il quale abbiamo anzi voluto recare per confutar ciò, che da esso deducono contro gli acquisti delle nostre Chiese. Dicono adunque, che per quanto sterminato si voglia fare il Clero dell' antico Testamento, egli contuttociò non riusciva gravoso alla Repubblica, nè pregiudizievole alle fortune de' laici : conciossia-

[1]) *Num.* c. IV, passim.—[2]) *Num.* c. IV, v. 3.

[3]) *I Paralipom.* c. XXIII, v. 3. Vid. Josephum, *De antiquitate Judaic.* lib. VIII, c. 22.

[4]) Vid. Tostatum quaest. 44, in lib. *Numer.*; Cornel. a Lapide in cap. III, *Numer.* v. 1.

[5]) *I Paralipom.* c. XXIV.

[6]) Vid. Cornel. a Lapide in cap. XXIV *Paralipom.* v. 5.

chè contenti i Leviti, e i Sacerdoti delle decime del popolo, e di quegli altri pochi emolumenti, che Dio assegnò loro per proprio sostentamento, nè potendo possedere, e acquistar beni stabili, non rimaneva mai di questi spogliato il comun del popolo, e reso perciò povero, ed incapace di reggere a'pesi necessarii al mantenimento del Principato: nè i beni immobili per via di questi acquisti venivano sottratti dal commercio. Ma gli acquisti che si fanno dalle nostre Chiese per mantener tanto numero di Ecclesiastici, vengono sottratti a' beni de' laici, nelle cui mani non potendo mai più ritornare per la qualità che acquistano d' *inalienabili*, rimangono esclusi dal commercio, e impoveriscono la Repubblica. Ma primachè io risponda a questo argomento conviene, che io protesti non parlarsi da me contro coloro, i quali di questo esempio de'Leviti si prevalgono per provare, che a' nostri Chierici non è lecito posseder beni stabili, il che fu error di Wicleffo condannato nel Concilio di Costanza [1]. Da questo errore certamente sono lontanissimi quegli uomini dottissimi non meno che pii, ai quali per altro non gli acquisti delle Chiese per un moderato, e necessario numero di Ministri, ma i nuovi acquisti di esse Chiese per mantenimento di un numero eccedente di Chierici sembra che dispiaccia, e perciò reputano del tutto inutile a giustificare un tal numero l' esempio de' Leviti, e del numerosissimo Clero dell' antica legge. Non mi è ignoto quanto su questo proposito sia stato poco fa egregiamente, ed eruditamente scritto da un celebratissimo Autore de' nostri tempi, il quale io intendo nominare per riverenza [2], per confutar l' opinione delle sterminate ricchezze, che da taluno si supponevano nel Sacerdozio Levitico, e per dimostrare la scarsezza e tenuità de'proventi assegnati alla Chiericia dell' antico Testamento, e il poco incomodo che ella recava alla Repubblica con tutto il suo gran numero. Ma posciachè gl' ingegni mal disposti possono facilmente abusarsi di quelle sane e vere dottrine, come gli eretici dell' istessa divina parola si abusano; perciò veggendo io, che da molti contro i beni della nostra Chiesa viene addotto l' esempio de' Leviti, e de' Sacerdoti della Chiesa antica, ho stimato necessario porre in chiaro alcune cose, onde rimangano difesi dall' abuso i sentimenti del riferito dottissimo Autore, a' quali i miei son conformi. Primieramente, convien separar quelle cose che sono certe, da quelle che sono disputabili. È certo, che la Tribù di Levi ascritta dal Signore alla sorte Sacerdotale fu esclusa dal-

---

[1]) Propos. X Wicleffi damnat. in *Concil. Constantien.* sess. VIII, et in *Constit.* Martini V, *Inter cunctas.*

[2]) Giuseppe Aurelio di Gennaro *Risposta alla scrittura* del sig. D. Ottavio Ignazio Vitaliano.

la sorte e dal possesso della terra, che fu divisa alle Tribù, nella qual terra ella non ebbe separata possessione, o territorio distinto. Ma è disputabile, se i Leviti avessero, o no possessione alcuna privata, o privato dominio sopra alcuno stabile: essendo gran quistione se le quarantotto città ad essi assegnate per abitare, e i suburbani di quelle per lo spazio di un miglio all' intorno, a' medesimi conceduti per pascolo de' loro armenti, cedessero in loro diritto di stabile, ovvero di semplice uso. Quello che sappiamo di certo, si è, che queste città co' loro suburbani furono a' Leviti concedute in perpetuo, cosicchè mai non potessero in alcun caso ripetersi dalle Tribù, ne' cui tenimenti furono loro assegnate [1]. Di più sappiamo, che i Leviti poteano vender le loro case private ad altri Leviti, e potevano sempre redimerle, e nel tempo del Giubbileo tornavano a loro senza alcun prezzo [2], non meno, che i poderi, e gli stabili degli altri Israeliti; i quali stabili venduti poteano sempre redimersi, e non redenti tornavano in loro possesso nell' anno del Giubbileo [3]. E qui è da notarsi, che le case degli altri Israeliti situate dentro le mura della città poteano bensì vendersi, ma se non erano dal padrone redente dentro lo spazio d' un anno, non poteano più redimersi dal venditore, nè tornavano a lui nell' anno del Giubbileo, ma rimanevano in dominio perpetuo del compratore [4]. Ma da questa legge furono esenti i Leviti; e ciò perchè le case che aveano dentro le città, computavansi, ed erano loro possessioni [5]. Da questo testo par dunque chiaro, che i Leviti avessero diritto di proprietà sopra le loro case dentro le mura della città; mentre son chiamati signori di esse, ed a loro vengono attribuiti sopra di quelle tutti que' diritti, che godevano gli altri Israeliti sopra i poderi, le case, e gli stabili, che aveano fuora della città. Non però così accadeva de' suburbani, i quali non si poteano da' Leviti nè vendere, nè distrarre, perciocchè erano di diritto pubblico di essi, e perchè furono loro da Dio assegnati in possessione, o *detenzione* perpetua [6]. Debbe ancora parer certo, che i Leviti non avessero dominio politico, e signoria civile sopra le città ed i suburbani a loro concedute, cosicchè in esse città esercitar potessero sovranità temporale; ma può quistionarsi a chi appartenesse la proprietà delle dette città, come de'

[1]) Josue, c. XXI.—[2]) *Levit.* c. XXV, v. 32, et seqq.

[3]) *Levit.* c. XXV, v. 24-28.—[4]) Ibid. v. 29 et 30.

[5]) « Ædes Levitarum, quae in urbibus sunt, semper possunt redimi: si redemptae non fuerint, in Jubileo revertentur ad *dominos*, *quia domus urbium Levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israel* »; *Levit.* c. XXV, v. 32 et 33.

[6]) « Suburbana autem eorum non veneant, quia possessio sempiterna est »; *Levit.* c. XXV, v. 34.

suburbani ad esse adiacenti, in quanto al diritto reale, cioè, se questa proprietà fosse appresso ai Leviti stessi, ovvero appresso le altre Tribù. Considerando io nulladimeno, che questi stabili furono assegnati ai Leviti per comandamento divino: che furono assegnati per loro sostentamento come Ministri del Signore: che non potevano da loro nè distrarsi, nè alienarsi, nè tornare in mano degli altri Israeliti, sembrami poter dire con tutta verità, che appresso nessun uomo risiedesse la proprietà, o il dominio reale di essi, ma che passassero in diritto divino, ed i Leviti ne avessero il semplice uso: in quella guisa appunto, che gli stabili delle nostre Chiese non sono in proprietà nè de' laici, nè de' Chierici, ma sono beni del Signore, *bona Dominica*, a Lui consacrati, e posti sotto il suo diritto [1] immediato; nè di essi in alcun modo son padroni gli ecclesiastici, ma semplicemente dispensatori, e amministratori in quella parte, che in altri usi impiegar si debbe, e semplici usufruttuarii per quella porzione, che al loro onesto, moderato, e congruo sostentamento appartiene.

5. Incerto è ancora, e disputabile, se il numero de' Leviti fosse men gravoso alla Repubblica di quello, che sia di presente il numero de' Chierici: conciossiachè quantunque dal maggiore, o minor numero di essi Leviti non sentisse maggiore, o minore incomodo il popolo degli Ebrei, non dovendo perciò o diminuire, o accrescere i proventi certi delle decime, e delle primizie, e di altri emolumenti sopra descritti, assegnati loro da Dio; contuttociò dee parer certo, che se minor fosse stato il numero, non sarebbe stato necessario gravare ogni anno tutti gl' Israeliti col peso delle decime, e delle primizie, e di altre offerte legittime, che Dio ricercò da essi perchè cedessero in vantaggio de' Sacerdoti, ma sarebbe bastato obbligare a vicenda le Tribù al pagamento di questi pesi: tanto più, che numero sì prodigioso non parea punto necessario, giacchè tutti così de' Leviti, come de' Sacerdoti non erano addetti attualmente al ministero del Tempio, o dell'Altare, ma più della metà degli uni, e degli altri erano esenti da questo ministero, come abbiamo di sopra osservato. Anzi nè quegli stessi de' Leviti, e de' Sacerdoti, che all' attual servigio del Tempio erano destinati, assistevano sempre, ma solamente pochi giorni dell' anno, a' sacri ministeri del Tempio: conciossiachè essendo distribuiti in ventiquattro classi per ciaschedun ordine, e toccando a vicenda otto giorni per ciascheduna classe il servigio del Tempio, e dell'Altare, terminati i quali tornavansi quelli alle loro città, ed alle loro case [2], ciaschedun

[1]) Cap. XXXIV, *de elect.* Vid. Anast. Germon. *de Sacror. Immunit.* lib. III, cap. XVII, n. 11, et seqq.

[2]) Vid. Iosephum, *De antiquit. Judaic.* lib. VIII, c. 22.

Levita e ciaschedun Sacerdote non era obbligato al servigio del Tempio se non due volte l'anno, o due settimane in tutto l'anno, come bene osserva Cornelio a Lapide[1]. Potendo adunque bastare molto minor numero pel ministero Levitico e Sacerdotale, non sarebbe stato certamente necessario assegnar loro tante città, e tanti terreni ad esse adiacenti; i quali terreni avendo ragione di stabili, comunque si vogliano considerare, per quel che appartiene all'uso, o alla proprietà sopra di essi, non potendo nè distrarsi, nè alienarsi, nè ritornare in mano de' laici Israeliti, erano certamente separati dal pubblico commercio, nè contenevano sì poco spazio di fondi, che non ne sottraessero una parte notabilissima al comune del popolo. Ma se si considerano i pesi, di cui son gravati i nostri Chierici con isgravio de' laici, e de' quali erano sgravati i Leviti con gravamento de' laici, men gravoso ancora per questa parte si può dire rispetto al comune de' laici il numero de' nostri Ecclesiastici, di quello che fosse il numero de' Leviti riguardo al comune del popolo Ebreo. Conciossiachè, tutto quello che per divin comandamento esigevano i Leviti dal popolo, cedeva in loro vantaggio; nè erano essi obbligati al mantenimento del Tempio, e de' sacri vasi, appartenendo questa cura al Principe, ed al popolo. Al che si aggiunga, che le immense ricchezze che furono impiegate o nelle fabbriche, o nelle ristorazioni, o negli ornamenti, e ne' vasi di esso, dagli erarii del Principe, e dalle contribuzioni, o dalle offerte del popolo vennero somministrate: e se contribuirono a queste cose i Sacerdoti, fu volontaria, e non obbligata l'offerta, e fatta solamente da quelli, che altronde erano ricchi fuor de' proventi sacerdotali; e ciò specialmente accadde quando al sommo Sacerdozio fu congiunto il Principato. Così non aveano i Leviti il peso di sovvenir colle loro rendite ecclesiastiche alle bisogne de' poveri; ma questo peso era ingiunto agli altri Israeliti, i quali in ogni triennio (dopo le due decime, che ogni anno erano in obbligo di separare, una maggiore di tutti i frutti, che raccoglievano dalla terra, e di tutti gli armenti, e di tutti i greggi che possedevano, per darla a' Leviti, e l'altra minore dalle nove porzioni che lor rimaneano, e della quale doveano valersi per le spese necessarie al viaggio, che tre volte l'anno dovean fare al luogo del Tabernacolo nelle tre maggiori solennità, ed alle vittime che in que' giorni doveano offerire al Signore) dovevano separare un' altra decima per impiegarla in sovvenimento de' poveri massimamente Leviti, delle vedove, degli ospiti, e de' pupilli[2]. Di queste tre decime ingiunte da Dio agl'Israeliti possono vedersi Alfonso Tostato,

---

[1]) Vide Cornel. a Lapide in lib. I *Paralipom.* cap. XXIII.
[2]) *Deuteron.* c. XIV, v. 28 et 19.

e Cornelio a Lapide[1], che diffusamente ne trattano. In oltre non aveano i Sacerdoti Levitici la cura delle anime in quella guisa, che è commessa a' nostri Ecclesiastici, cosicchè assiduamente dovessero vegliare alla loro salute colla predicazione della divina parola, e coll'amministrazione de' Sacramenti, benchè fossero giudici del popolo nelle controversie legali: pochissima era la servitù, che essi portavano al Tempio, alla cui assistenza ciascun Levita, o Sacerdote non era tenuto se non pochi giorni dell'anno, come abbiamo osservato. Ma per lo contrario, i nostri Ecclesiastici delle rendite che conseguiscono dagli stabili delle Chiese, altra parte non possono applicare in loro uso fuor di quella che è necessaria al loro onesto sostentamento, dovendo tutto il rimanente impiegare o in sovvenimento de' poveri, o in fabbrica, o in ristorazion delle Chiese, e in altri usi pii secondo il prescritto de' Canoni. Per questi stabili vengono sgravati i laici dal peso delle decime, e da altre cose, di cui eran gravati gl' Israeliti per mantenere il culto della Religione. Che se molte di queste rendite si consumano nel molto numero di essi Chierici, onde poche ne rimangano per gli altri usi, convien considerare, che per quanto sia grande questo numero non si potrà mai dimostrare men necessario di quello, che Dio stesso trascelse al suo ministero, massimamente attesi i pesi spirituali, di cui son gravati i nostri Sacerdoti.

6. Finalmente quando ancora si ammettesse, che i nostri Ecclesiastici fossero ricchi, e doviziosi per l'acquisto degli stabili, e fossero stati poveri gli Ecclesiastici dell'antica legge per la mancanza di essi, non per questo vi sarebbe occasion d'invidiare a queste ricchezze ecclesiastiche, nè crederle pregiudizievoli al comun de' laici: posciachè le ricchezze de' nostri Chierici sono comuni a tutta la Società, laddove le ricchezze de' Leviti sarebbono state particolari d'un ordine solo di gente, o di una sola Tribù, in pregiudizio di tutte le altre. E la ragione di ciò è chiarissima; conciossiachè avendo Dio affisso il Sacerdozio Levitico ad una sola Tribù, e scelte da essa alcune famiglie, da cui nascessero i Sacerdoti, altre da cui i Leviti procedessero, se i maschi di questa Tribù Sacerdoti, e Leviti avessero potuto conseguir beni immobili, e possessioni dalle altre Tribù, siccome queste erano escluse dal Sacerdozio, così sarebbono state escluse da' beni conseguiti da quello; onde la ricchezza de' Leviti avrebbe impoverito tutto il rimanente del popolo, nelle cui mani non sarebbono mai tornati que' beni, che erano passati in loro mani. Ma essendo il Sacerdozio Cristiano indifferentemente proposto a tutti i fedeli, e non nascendo ap-

---

[1]) Tostatus in *Comment. super Matth.* cap. XXIII, par. VI, quaest. 140; Cornel. a Lapide in cap. XIV *Deuteron.*

po di noi i Chierici e i Sacerdoti, ma facendosi tali per vocazione proposta a tutti i fedeli, ed essendo nati laici quelli che poi divengono chierici, siccome nessuno della società viene escluso dal sacerdozio, o dalla milizia chiericale, così nessuno viene escluso da que' beni che godono i Chierici. Onde è, che i beni stabili delle Chiese, de' cui frutti solamente partecipano i Chierici, per questa ragione sono beni comuni di tutta la società; mentre da tutti possono parteciparsi, soltanto che ne vogliano partecipare con chiericarsi. Anzi i frutti di questi beni hanno maggior giro nel commercio di quello che si abbiano i frutti degli stabili, che sono in mano de' laici; i quali frutti non così passano frequentemente da una famiglia all'altra, come passano i frutti de' beni ecclesiastici, de' quali indifferentemente restano provveduti e nobili ed ignobili, e patrizii e plebei ora di una, ora di un' altra famiglia: e con questi frutti, se si vuol confessare il vero, si aggiustano molte case, e si acconciano gl' interessi di molte famiglie, nelle quali v' ha qualche prete ricco di beni di Chiesa. Il che per altro non dico, che sia ben fatto, narrando solamente quel che succede, non quello che per avventura dovrebbe farsi. Il certo però è, che se in questo genere si commettono degli abusi, questi ritornano in pro de' laici, le cui case si veggono sovente arricchite da' Chierici doviziosi di beni ecclesiastici. Molto più son vantaggiosi al pubblico i frutti di questi beni quando s' impieghino, come debbono impiegarsi, in sovvenimento de' poveri, degli orfani, e de' pupilli. Onde è, che non può ammettersi per vera quella massima inventata negli ultimi tempi, che i beni che si acquistano dalle Chiese, passano in mani morte, e non han più giro, o vita nel commercio: posciachè le rendite di questi beni non già dagli ecclesiastici si seppelliscono in pozzi profondi, onde non mai si traggano a veder la luce tra gli uomini, ma rimangono sempre vive nell' uso della società, passando di mano in mano, di persona in persona di diversi ordini, e di diverse famiglie di cittadini. E comecchè sieno inalienabili i fondi, e gli stabili delle Chiese, non per questo restano morti nella società civile: mentre i fondi non son vivi per sè stessi, ma per le rendite, che da quelli nascono, le quali, come si è detto, sono in un perpetuo giro tra le mani de' cittadini Che se per questa ragione gli stabili delle Chiese vogliono dirsi esistenti in mani morte, perchè non possono distrarsi, e sono fuori del civil commercio nascente da' contratti di vendita, e di compra, o di permutazione; molto più dovranno dirsi essere in mani morte tanti stabili, e tanti fondi di primogeniture, o di fedecommessi, come oggi si chiamano per abuso di questo vocabolo, inalienabili, ritenuti da tanti eredi fedecom missarii; i quali fondi sono perpetuamente esclusi del tutto da questo civil commercio. Anzi tanto più questi potrebbono dirsi morti, quan-

to che le loro rendite,non di persona in persona di diversi ordini,e di diverse famiglie girano,siccome le rendite di Chiesa, ma sono ristrette alle persone o di una sola famiglia istituita, o al più d'un'altra sostituita. E pure sopra questi beni non si fa quel rumore che si fa contro i beni delle Chiese, non si reputano dannosi al pubblico, come posti fuora del commercio : e ciò perchè coloro che li ritengono, son laici; quasichè gli ecclesiastici fossero fuora della civil società, non fossero nati laici, non figliuoli di laici, o quasichè i laici per nascita fossero esclusi dalla Chiericia come erano tutti gl'Israeliti fuori della Tribù di Levi esclusi dalla sorte, e dall'onore del Chiericato dell' antico Testamento.

7. Tutto questo abbiamo noi voluto dire per dimostrar vani i lamenti di quelli, che riguardano le ricchezze e gli acquisti delle Chiese come un depredamento de' laici, o un detrimento del pubblico, e apportano perciò l' esempio degli antichi Leviti, i quali niente di stabile possedevano, ed erano i più poveri tra gli altri Israeliti. Del rimanente, siccome noi volentieri concediamo, che i Leviti per le rendite che conseguivano a riguardo del lor ministero, erano poveri, se non in quanto per l' industria della negoziazione che non era loro interdetta, e per le cariche militari, per le prefetture civili, e per le dignità secolari che sovente amministravano,poteano conseguir notabili ricchezze;così diciamo, che secondo la mente de'Canoni, e lo spirito della Chiesa poveri sono ancora i nostri ecclesiastici,i quali per quanto pingui siano le loro rendite altro comodo da esse riportar non possono, che quello unicamente che è necessario al loro sostentamento, a proporzione del grado e della dignità, di cui sono ornati. E con tale una moderazione,che in questo si distinguano da'ricchi del secolo,rigettando tutto ciò che è lusso, sontuosità e delizia; e di tutto il rimanente che loro avanza,sono meri dispensatori,dovendolo a'bisognosi, alle vedove, agli orfani, ed a' pupilli distribuire, o alla ristorazion delle Chiese applicare,dove il bisogno lo richiegga.Anzi tanto più poveri sono i nostri ecclesiastici degli antichi Leviti,quanto che a'nostri è proibita l' industria della negoziazione, interdetta la milizia, e non possono, generalmente parlando, impacciarsi ne' negozi secolari, nè assumer le Prefetture, ed i Magistrati civili, se non dove il Principato terreno accessoriamente va congiunto col Sacerdozio. Ma forse dirassi, che gli ecclesiastici così non fanno, ma convertono in proprio comodo le rendite di Chiesa, lautamente, splendidamente, e deliziosamente vivendo, senza darsi alcun pensiero nè de' poveri, nè delle Chiese ? A questo rispondo primieramente, che se alcuni sono, che così fanno, malamente operano contro la mente de' Canoni, e che io non difendo l' abuso. Secondariamente, che molti, e molti sono tra

gli ecclesiastici, che come debbono impiegano le rendite di Chiesa, sobria, e parca vita menando. In terzo luogo, che molti altri appena hanno tanta rendita, che basti loro per campare onestamente la vita, senza essere obbligati a sordidi mestieri indegni del Chiericato. Che se si parla degli Ecclesiastici Regolari, una gran parte di questi vivono di pura mendicità, poveri nel vitto, poveri nel vestito, e nell' uso delle cose necessarie al sostentamento della vita. Altri, che stabili, e fondi possiedono chi più, e chi meno, tutti sostanzialmente nel vestito, e nella mensa osservano sobrietà, parsimonia, e frugalità, e le loro ricchezze non servono per accrescer gli agi loro privati, ma per altri usi, e di comun vantaggio degli stessi laici, e per aumentare a sè il peso del pubblico servigio: nè la rilasciatezza di alcuni pochi dee fare argomento per giudicar dello stato comune di tutti. Ma qui conviene ancora considerare, che gli Ecclesiastici massimamente Regolari in quanto alla povertà debbono essere così poveri, che nell'uso delle cose si distinguano da' ricchi; ma non così poveri, che si confondano co' pezzenti. La loro povertà dee esser relativa, e dee misurarsi coll' uso, che comunemente fanno i ricchi delle loro ricchezze per comodo della vita, giusta il costume de' tempi: onde avviene, che una cosa, la quale una volta fu preziosa, oggi sia vile nella comune estimazione. Chi non sa quanto abiettamente, rozzamente, e grossolanamente rispetto allo splendore, al gusto, ed alla delicatezza de' nostri tempi si trattavano i nobili, e i gran signori ne' secoli non dico barbarissimi, ma che di poco precederono il secolo decimo sesto, quando nelle arti, ed in tutte le professioni cominciò a introdursi qualche sorta di buon gusto? Rimangono ancora in molti luoghi d' Italia le vestigia di quelle case, che riputavansi superbi palagi di nobili signori, e le quali oggi vergognerebbesi abitare un artigiano. E molti scrittori di quell' età ci fanno venir voglia di ridere, quando ci rappresentano per magnifiche, per grandi, e sfarzose certe semplicità, che erano in uso appresso i ricchi, e gran signori, le quali oggi sarebbon stimate cose da osti, e da tavernai. Ma in ogni stato, e secondo l' indole de' secoli debbono gli ecclesiastici, e massimamente Regolari usare tal moderazione nel trattamento della lor propria persona, la quale li distingua da ciò, che si stima lusso e morbidezza ne' ricchi, e da ciò, che si crede viltà e miseria nella plebe; acciocchè la loro povertà accompagnata dalla decenza renda rispettabile il loro grado, e le loro persone.

8. Parlando ora dell' altro uso, in cui si credono da alcuni non in tutto bene impiegate le ricchezze che si acquistano dalle Chiese, cioè, della moltiplicità e sontuosità de' sacri Tempii, qui per non errare convien più cose osservare. Primieramente, che altro è parlar della

costruzione de' nuovi Tempii non necessarii, altro della edificazione, o ristorazione di quelli, che già sono costrutti per uso necessario de' Fedeli, dove si possan raccorre per le preci comuni, per la partecipazione de' Sacramenti, per ascoltar la divina parola, e massimamente per assistere al sacrosanto Sacrificio. Le ricchezze della Chiesa assai meglio sono impiegate nel sovvenimento de' poveri, che nella edificazione di nuovi Tempii non necessarii, o nel superfluo ornato di quelli, che necessarii sono, quando per quest' opera si manchi di soccorrere i bisognosi. E questo è il sentimento comune de' Padri[1]. Ma sono bensì non pur santamente, e piamente, ma ancora necessariamente impiegate le ricchezze della Chiesa o nella decente costruzione de' Tempii necessarii all' adunanza de' Fedeli pel culto della Religione, o nella ristorazione, e nel mantenimento di essi, o nel provvedimento de' sacri vasi, e delle supellettili convenienti ai ministerii divini: nè può giudicarsi altramente se non da chi ha dato bando ad ogni Religione dal cuore. Secondariamente conviene avvertire, che siccome non è lodevole, che sieno impiegati i beni delle Chiese ne' sontuosi edificii, o ne' ricchi ornamenti de' Tempii, quando ciò non si possa fare senza detrarre a' poveri il consueto sovvenimento; così non può lodarsi la leggera pietà, e divozion di coloro, i quali per edificare, o per arricchire i Tempii spogliano i loro propinqui di que' beni, che loro apparterrebbono per ragione ereditaria: nè per tale, o qualsivoglia altro uso pio si rende lecito agli Ecclesiastici, con detrimento non solo de' figli, ma de' propinqui, proccurar da' laici tali acquisti; che anzi vien ciò loro severamente proibito da' Canoni. Questa proibizione viene espressa ne' Capitolari di Carlo Magno, i quali, come ognun sa, sono decreti sinodali fatti da' Vescovi nelle Adunanze tenute sotto quel Principe. In uno di essi adunque si vieta agli Ecclesiastici il ricever da chi che sia alcuna sorta di beni, il cui conseguimento potesse recar pregiudizio o a' figli, o a' propinqui di coloro che gli offerivano[2]: e i Padri del Concilio di Châlons, celebrato l'anno DCCCXIII, biasimando quegli Ecclesiastici, i quali con arti, e con allettamenti inducevano alcuni a monacarsi, ed a lasciare i loro beni alle Chiese, vituperano cotali acquisti; posciachè la Chiesa non solo non debbe

[1]) Ambrosius lib. II *de Offic.* cap. XXVIII; Hieronym. *Epist. ad Demetriadem, et ad Nepotianum, et in epitaphio Paulae*; Hilarius *Epist.* contra Auxentium; Chrysostom. *Hom.* 51 et 81 in *Matthaeum*.

[2]) « Statutum est, ut nullus quilibet Ecclesiasticus ab his personis res deinceps accipere praesumat, quarum liberi, vel propinqui hac inconsulta oblatione possint rerum propriarum exheredari: quod si aliquis hoc deinceps facere tentaverit, synodali et imperiali sententia modis omnibus feriatur »; *Capit.* lib. I, c. 89, tom. II *Concil. Gallic.* p. 430.

spogliare i fedeli de'propri beni, ma più tosto ad essa appartiene come pia *Madre* provvedere alle loro necessità, e dispensare i suoi beni a coloro che ne hanno bisogno [1]. Quindi sottopongono alla penitenza canonica anche i chierici maggiori, come i Vescovi, e gli Abati, i quali inducessero altri per circonvenzione a tondersi ne' Monasteri, ed a lasciare alle Chiese, o agl' istessi Monasteri i loro beni in pregiudizio di coloro, a' quali sarebbon dovuti appartenere per eredità: e comechè comandino, che quelli, i quali saranno stati indotti a monacarsi, si costringano a perseverare nel monacato, ingiungono nulladimeno, che i beni da essi lasciati, si rendano agli eredi [2]. Non conviene adunque alla Chiesa accettare o pingui eredità, o ricche donazioni, per innalzar superbi Tempii, o per ornarli sontuosamente, da coloro, i quali per tale effetto lasciando, o donando spogliano i loro propinqui, cui di ragione i beni o lasciati, o donati apparterrebbero. Ma dove le ricchezze impiegate in quest' opera non ritornino in pregiudizio o de'poveri, o de'propinqui di coloro che così l'impiegano, è buona, e pia opera di suo genere edificare, ed ornare anche con grandi spese i Tempii di Dio, come colla testimonianza delle divine Scritture, e de' Padri, e colla forza di molte ragioni dimostra il Cardinal Bellarmino [3] contro i principii de'protestanti, i quali iniquissimamente biasimano questo studio de'Cattolici di edificar magnifici Tempii al Signore, e di ornarli sontuosamente. Presso di questo celebre Autore possono anche vedersi le circostanze, che alcuna volta rendon viziosa cosiffatta opera di sua natura lodevolissima [4].

Ma tuttavia alcuni sono, che abbondando nel proprio senso, vorrebbono semplici e poveri i nostri Tempii come povero fu Cristo, e che rappresentassero la sua povertà, e il dispregio che ei fece delle ricchezze; quasichè la povertà seguìta e commendata dal nostro divin Redentore dovesse solamente custodirsi da' Cristiani nella casa dedicata

---

[1]) « Ecclesia vero sancta non solum fideles spoliare non debet: quin potius inopibus opem ferre, ut debiles, pauperes, viduae, orphani, et caeteri necessitatem patientes, a sancta Ecclesia, ut puta a pia matre et omnium gubernatrice, subsidium accipiant »; *Concil. Cabilonen.* II, can. 6, apud Labbè t. IX *Concil.* edit. Ven. col. 361.

[2]) « Hi vero, qui vanis promissionibus illecti, vel quibuslibet machinationibus persuasi, rerum suarum Domini esse nescientes, comam deposuerint, in eo, quod coeperunt mentis inopes effecti, perseverare cogantur. Res namque, quae ab illectis et negligentibus datae, ab avaris et cupidis non solum acceptae, sed raptae noscuntur, haeredibus reddantur, qui dementia parentum, et avaritia incentorum, exheredati esse noscuntur »; *Concil. Cabilon.* II, can. 7, ibid.

[3]) Bellarmin. *De cultu Sanct.* lib. III, cap. 6.

[4]) Ibid. Prop. II.

alla gloria della sua divinità,al trionfo della sua Croce,ed alla pompa della sua resurrezione: o quasichè egli non fosse quel Dio istesso,che con tanta industria, con tanto artificio, e con tanta preziosità volle, che al suo nome fosse da Salomone eretto un Tempio il più ricco, il più magnifico, il più sontuoso, che fosse mai al mondo. Il quale Tempio,sebbene unico nella Giudea, superò nulladimeno(se la divina Scrittura non esagera sopra le ricchezze lasciate da David a Salomone per questa fabbrica, e sopra quello che Salomone stesso v'impiegò[1])nella incredibile spesa il costo di tutti i Tempii per quanto ricchi, e sontuosi fossero mai edificati al vero Dio in alcun regno cristiano. Vogliono costoro povera e semplice la casa di Dio; ma amano nulladimeno agiate, ricche e splendide le loro private abitazioni: considerano come gettate,o rapite a'poveri quelle ricchezze che si spendono in onore del nostro Dio, o nella fabbrica, o negli ornamenti della sua casa, e non mirano come del tutto o perdute, o sottratte a'poveri quelle ricchezze che in fabbricare, in sontuosamente abbellir di arredi dispendiosissimi tanti palagi privati, che emulano il fasto delle Regie, profusamente si spendono. Si reputa contraria alla moderazion cristiana la magnificenza de'Tempii, che pure son pubblici, e ad uso pubblico destinati, e non si giudica contrario alla cristiana modestia l'enorme lusso delle case, o de'palagi de'grandi, che sono destinati a privato comodo. Sarebbe meglio, dicono, dare a'poveri quello che si consuma in arricchire i Tempii; ma perchè non sarebbe meglio distribuire a'bisognosi ciò che si prodigalmente si getta o in fabbricare,o in abbellir di ricchissime supellettili le case private? Se non che, questo *sarebbe meglio* ha poi la sua misura, ed ha bisogno di esser meglio inteso; posciachè altro è arricchire i poveri, altro il sovvenire alle loro necessità. Lasciar di soccorrere i poveri per fabbricare, o arricchire i Tempii non è,nè fu mai cosa lodevole; ma non è perciò necessario profonder ne'bisognosi tutte le ricchezze per farli comodi, cosicchè provveduti di congrua limosina non sia pia, e commendabil opera impiegare in onor di Dio, e della sua casa le ricchezze, che ne rimangono: altramente se questo *sarebbe meglio* dovesse intendersi assolutamente , converrebbe condannar l' antichissimo e non mai interrotto studio di tutti i Cristiani, i quali da che cominciarono ad aver qualche respiro tra le persecuzioni, si applicarono a fabbricare, e ad ornare con quel maggior splendore che potevano , i sagri Templi, e dopo la pace conceduta alla Chiesa non cessarono mai di spendere in quest'opera le loro ricchezze. E converrebbe similmente biasimar l' insigne e commendata pietà di tanti Principi, e

---

[1]) Vid. Villalpand. tom.III, par.2, lib. *De ponderibus et mensur*. cap.33;

di tanti popoli, i quali per ogni secolo da Costantino in giù sontuosissimi Templi, giusta il costume de'tempi, fabbricarono in onore del nostro Dio, tantochè ne'secoli più barbari, in cui era spento ogni vestigio di magnificenza, i soli Tempii,se non nel gusto, e nell' ordine della struttura, certamente nell'immensità della mole furono magnificentissimi, e tali, che alcuni di essi ancor oggi rimasti superiori alla voracità del tempo contrastano così per la stupenda grandezza, come per la materia, e per la faticosa, benchè rozza struttura, colla magnificenza de'nuovi Templi, o fabbricati, o ristorati secondo il gusto, e lo splendore de'nostri secoli. Ma acciocchè non sembri, che io abbondi nel proprio senso, e da questo mi lasci trasportare, giovami qui riferire su questo proposito la sentenza di un protestante il più impegnato di quanti mai fossero a riprovare, e biasimar lo studio de' Cattolici nell'innalzare, ed arricchir sontuosamente i sagri Templi, cioè Rodolfo Ospiniano, il quale dopo aver vanamente, ed acerbamente declamato per questa cagione contro il Cardinal Bellarmino, in fine dimenticatosi di sè stesso,e delle sue declamazioni,insegnando essere ottimo, e necessario l' uso de' Templi, e che debbano essere ampli, ben costrutti, e di ottime pietre, così soggiunge: *Finalmente tale dee esser la struttura de'Templi Cristiani, che convenga alla sposa di Cristo, qual'è la Chiesa, e che sia utile a prestare a Dio onesto culto. Vediamo nelle sagre lettere con quanta diligenza, e con quanto artificio volle Dio, che fosse dedicato a sè il Tempio di Salomone. Vediamo appresso Aggeo quanto si lagni Dio, che ciascheduno del Popolo diligentemente, ed accuratamente edifichi la propria casa, e che sia trascurata la casa del Signore, nè prima dell'altre, come doveasi, ristorata fosse. Abbiamo conosciuti i tipi, e che cosa si volesse il Signore principalmente in quella diligente costruzione, qual richiedeva, del suo Tempio. Frattanto non oscuramente ne significò, esser cosa onesta, che siamo più diligenti, e liberali nell'edificare onestamente a lui i sacri Templi, che nell'edificare le nostre case: imperocchè i Templi son vere case di Dio non meno di quello, che si dicono, dove egli abita colla sua parola, co'suoi sacramenti, colla preferenza del suo spirito, co'suoi doni, e colla comunicazione della sua grazia: sono ancora case comuni a tutta la Chiesa, quando le altre sono private, e proprie di ciascheduno. È adunque cosa decente, ed onesta, che anche gli esterni Templi, e le case del Signore siano preferite alle private abitazioni di chicchessia,e che siano decenti,onesti, e magnifici* ecc. [1]. Parlando in questa guisa un protestante sarebbe certa-

---

[1]) « Denique talis debet esse structura Templorum Christianorum, quae

mente vergogna de'cattolici, se in alcun luogo appresso di loro si avesse maggior cura della magnificenza, e dello splendore delle case private, per non dire della pulizia e della lindura delle osterie, che dell'ornamento e della magnificenza della Casa di Dio. Non possono adunque con alcuna ragione riputarsi inutilmente spese le ricchezze, che s'impiegano dalle Chiese nell'edificare, o ristorare riccamente i sacri Templi, nè può dirsi mai superflua quest'opera, massimamente nelle grandi città, dove i sacri Templi molto più servono d'ornamento pubblico, che i sontuosi palagi de'privati, la struttura e i ricchi ornamenti de'quali pur non si biasimano per questo appunto, perchè apportano lustro alle città medesime.

9. Da quanto abbiamo detto fin qui benchè possa ragionevolmente conchiudersi, non esser di gravezza alla Repubblica nè il numero grande degli Ecclesiastici, nè la moltiplicità de'Templi consacrati al Signore, nè potersi perciò riputare inutilmente impiegate quelle ricchezze, che per mantenimento di quelli, e per ristoramento di questi s'impiegano dalla Chiesa; contuttociò quando in queste cose superfluità alcuna si potesse notare, questo non sarebbe già difetto de' nostri tempi, ma di tutt'i secoli da che cominciò la Chiesa a stabilirsi tra gli uomini, e rimarrebbe giustificata dalla sua stessa antichità: posciachè a proporzione del numero de'fedeli in ogni tempo, ed in ogni Stato se non fu sempre maggiore il numero degli Ecclesiastici, di quello che è di presente, certamente non fu minore, come può facilmente riscontrarsi da tanti antichissimi Vescovati estinti, da tante Abbazie, e Monasteri soppressi e distrutti, a' quali mal compensano e i Vescovati nuovamente eretti, e gli Ordini de' Mendicanti, le Congregazioni regolari dal XIII secolo in qua istituite; il numero de'quali può solamente recar maraviglia a chi non sa quanto grande e ster-

sponsam Christi, quae est Ecclesia, deceat, utilisque sit ad honestum Dei cultum praestandum. Videmus in sacris litteris, quanta diligentia, quantoque artificio Deus voluerit Templum sibi per Salomonem aedificari. Videmus apud Aggaeum, quantum conqueratur Deus, quod populus suas quisque domos diligenter, et accurate aedificet; domus autem Domini negligatur, nec, ut debebat, prior instauretur. Novimus typos, et quid sibi Dominus voluerit in primis illa diligenti, quam poscebat, Templi sui extructione. Interim non obscure etiam significavit, honestum esse, ut diligentiores simus, et liberaliores in sacris Templis illi honeste aedificandis, quam in nostris. Nam Templa non minus vere sunt, quam dicantur, *Domus Dei*, ubi habitat suo verbo, suis sacramentis, presentia sui spiritus, suisque donis, et gratiae communicatione. Sunt item domus totius Ecclesiae communes, cum reliquae sint cuique privatae, et propriae. Decet igitur honestumque est, ut externa etiam Templa, domusque Dei praeferantur privatis cuiusque aedibus: sintque cum honestate, decentia, et magnifica etc. »; Hospinianus, *de Templis*, cap. 6, § 2.

minato fosse ne'secoli più antichi il numero de'monaci oggi ridotti a pochissimi, massimamente nella Chiesa Latina. Così non solo eguale, ma maggiore fu lo studio de'Cristiani ne'passati secoli di eriger sontuosi Templi, e di ornarli di ricchissimi e preziosi arredi, giusta la qualità de'tempi, e l'idea che allora si avea della magnificenza; cosicchè in que'secoli barbari e meschini niente si fabbricava di più superbo, e di più ricco, e di più magnifico, quanto i sacri Templi. Giustificati adunque questi usi, che si fanno dalla Chiesa de' beni e delle ricchezze da lei conseguìte, si rende manifesto, che gli acquisti di essa non sono acquisti degli Ecclesiastici, ma sono acquisti comuni di tutta la società de' fedeli, da impiegarsi in uso comune e necessario di tutti. Ond' è, che malamente Giannone confondendo le ricchezze degli Ecclesiastici,iniquamente biasima gli acquisti delle Chiese, accagionando essi di que'mali, che nascono dagli abusi, che fanno alcuni Ecclesiastici delle loro ricchezze: non volendo considerare, che altri sono gli acquisti che si fanno dagli Ecclesiastici per loro proprio comodo, altri quelli che da loro si fanno per utile della Chiesa:e che siccome è biasimevole lo studio de'Chierici di acquistar ricchezze per proprio loro comodo; così è lodevole la diligenza di conseguirle per vantaggio comune della Chiesa; nè questa diligenza può mai chiamarsi avidità. Quindi convien ben distinguere tra i beni temporali delle Chiese, e i beni temporali degli Ecclesiastici: quelli son comuni in quanto all'uso a tutta la società de' fedeli, e gli Ecclesiastici ne sono puri amministratori e dispensatori: questi son propri di essi in quanto all'uso. È necessario inoltre considerare, che i beni temporali de'Chierici sono di due sorte: altri,che loro appartengono come membri della civil società per ragioni puramente secolari o civili, sia per successione, sia per eredità, sia per donazione, sia per altro titolo: altri,che ad essi pervengono come Chierici per la servitù che prestano alla Chiesa, e per lo ministero Ecclesiastico. Sopra i primi hanno proprietà, e possono disporne come lor piace, osservata però nell'uso di essi la moderazione cristiana; posciachè se ne'laici cristiani son biasimevoli il lusso, la prodigalità, l'avarizia; molto più vituperevoli sono questi vizi negli Ecclesiastici facoltosi di beni patrimoniali. Ma sopra i secondi beni i Chierici non hanno, che il semplice uso, e questo ristretto al loro congruo sostentamento a proporzione del grado che nella Chiesa sostengono, e tutto il rimanente delle loro rendite, se pur loro alcuna cosa rimane oltre quello che è necessario alla decenza del loro stato,misurata colla moderazione religiosa, debbono a'poveri dispensare, o in altre pie opere distribuire per giovamento o temporale o spirituale del prossimo. Quando si ponga mente a queste cose si renderà chiaro, che grand' ingiu-

ria fa Giannone al ceto degli Ecclesiastici de' secoli di cui in questo luogo favella, attribuendo in comune a'Chierici quel difetto di avidità, che in alcuno di essi cominciò ad allignare: imperocchè è cosa certa, che la maggior parte di quelli, che in que' tempi erano chiamati al Chiericato, non solamente non procuravano ricchezze per proprio comodo, ma de'propri averi spogliandosi, o li lasciavano a' loro congiunti, o a'poveri li distribuivano, o li lasciavano alle Chiese. Della qual cosa io mi astengo riferir gli esempi, poichè infiniti se ne posson vedere nell'opera divolgata del Tomasino [1].

Se non che, que'Padri stessi i quali nel chiericarsi abbandonavano i propri beni, e fatti chierici poveramente viveano, abborrendo per proprio comodo le ricchezze, procuravano nulladimeno acquistarle per le Chiese, acciocchè essendo queste ricche di stabili e di possessioni, potessero più durevolmente, e più abbondantemente soccorrere al bisogno de'poveri, ed alle necessità de' fedeli. Quindi l'antico Autore de' libri della Vita contemplativa, o sia Prospero Aquitano, o sia Giuliano Pomerio, ambi scrittori del V secolo, e rinomati nella Chiesa, insegna essere espediente, che le Chiese sieno ricche, ed abbiano stabili e possessioni, benchè poveri debbano essere gli Ecclesiastici, recando gli esempi di alcuni Padri, i quali avendo distribuiti a'poveri i loro averi, fatti poi Vescovi non solo ritennero, e custodirono le facoltà delle Chiese, ma procurarono ancora di accrescerle colle eredità de' fedeli [2]. Ma più d'ogni altro è degno di essere udito Salviano, prima prete e poi vescovo di Marsiglia, quel rigido gastigatore de' costumi depravati de'Cristiani, e quel severo censore delle ricchezze degli Ecclesiastici, avendo egli lasciato scritto, che la Religione non è soste-

---

[1]) Thomassin, *De vet. et nov. Eccles. discipl.* tom. III.

[2]) «Expedit facultates Ecclesiae possideri, et amore perfectionis proprias contemni. Non enim propriae sunt, sed communes Ecclesiae facultates: et ideo quisquis, omnibus quae habuit dimissis, aut venditis, fit rei suae contemptor, cum praepositus fuerit factus Ecclesiae, omnium quae habet Ecclesia efficitur dispensator. Deinde, Sanctus Paulinus (ut ipsi melius nostis) ingentia praedia, quae fuerunt sua, vendita, pauperibus erogavit; sed cum postea factus esset Episcopus, non contempsit Ecclesiae facultates, sed fideliter dispensavit. Quo facto ostendit, et propria debere propter perfectionem contemni, et sine impedimento perfectionis posse quae sunt communia Ecclesiae possideri. Quid Sanctus Hilarius? Nonne et ipse omnia bona sua aut parentibus reliquit, aut vendita pauperibus erogavit? Is tamen cum merito perfectionis suae fieret Arelatensis Ecclesiae Episcopus, quod illa tunc habebat Ecclesia non solum possedit, sed etiam acceptis fidelium numerosis hereditatibus ampliavit. Isti ergo tam Sancti, tam perfecti Pontifices factis evidentibus clamant posse, et debere fieri, quod fecerunt »; Julianus Pomerius, *De vita contemplativa*, lib. II, cap. 9.

*

nuta, ma sovvertita dalle possessioni, e dall'abbondanza degli averi [1]. Ma pure questo grande ecclesiastico, che tanto biasima le ricchezze, e tanto commenda la povertà ne'Chierici, scrivendo a Salonio Vescovo di Vienna, e parlando di un libro da sè composto, acerbissimamente riprende coloro così tra'secolari, come tra gli Ecclesiastici, i quali essendo facoltosi di beni patrimoniali, in vece di lasciare a'poveri, o alle Chiese, o di destinar le loro ricchezze al culto di Dio, e alla salute dell'anima propria, non avendo nè figliuoli, nè propinqui, le lasciavano a' secolari ricchi ed estranei [2]. Ma più severamente ne' tre libri che ei compose su questo stesso argomento, sotto nome di Timoteo, indirizzate alle Chiese cattoliche, declama contro questo costume de'ricchi non solamente del secolo, ma ancora della Chiesa, facoltosi di beni patrimoniali, dimostrando con fortissime ragioni il debito che essi hanno come cristiani di lasciare i loro beni non a' ricchi e potenti, ma a'poveri ed alle Chiese, e severamente riprende la malvagità di que'padri, i quali avendo figliuoli Religiosi gli escludevano da quella porzione di eredità, che loro apparteneva egualmente che agli altri loro fratelli, e risponde alla [frivola ragione, che da coloro si adduceva per questa esclusione; la qual ragione è quel pretesto appunto, che da alcuni politici de'nostri tempi si adduce. E diceva così: *Ma coloro, che così fanno, rendono una bella ragione del loro consiglio con dire: che bisogno v'ha, che a'figliuoli già Religiosi si lasci una egual porzione di eredità? Nessuna cosa è più giusta, nessuna più degna quanto che quelli, che cominciarono ad esser Religiosi, sieno mendichi..... Dite, che bisogno v' abbia, che i Religiosi ricevano co' fratelli la porzione del patrimonio? Rispondo esser ciò necessario acciocchè adempiano gli uffici della Religio-*

---

[1]) «Non est itaque, quod competere quisquam, aut non obesse divitias religioni putet. Impedimenta haec sunt, non adiumenta, onera, non subsidia. Possessione enim et usu opum non suffulcitur religio, sed evertitur »; Salvianus lib. II *ad Eccles. Cathol. sub nomine Timothei*, prope finem.

[2]) «Et ideo videns ille qui scripsit, commune hoc esse malum prope universorum, labemque hanc non ad mundiales tantum homines, sed etiam ad poenitentes, atque conversos.... quodque, ut ita dixerim, prope inter monstra reputandum est, ad Levitas etiam, atque Presbyteros, et, quod iis feralius multo est, etiam ad Episcopos pervenisse: ex quibus multi, quos supra dixi, sine affectibus, sine pignore, non familias, non filios habentes, opes et substantias suas non pauperibus, non Ecclesiis, non sibi ipsis, non denique, quod his omnibus maius est, ac praestantius, Deo; sed saecularibus, vel maxime et divitibus et extraneis deputarent: factus est in corde ipsius, sicut scriptum est, zelus Domini quasi ignis ardens »; Salvianus, *Epist. ad Salonium*.

ne, acciocchè colle cose de' Religiosi sia arricchita la Religione, acciocchè donino, e dieno ad altri, acciocchè avendo essi de' beni, gli abbiano tutti quelli, che non ne hanno. Perchè, di grazia, o inumanissimi genitori, imponete loro la necessità d'una indegnissima povertà? Permettete questo alla stessa Religione, alla quale avete consacrati i vostri figliuoli. Più dirittamente si fanno poveri da sè stessi. Se tanto bramate, che essi siano poveri, concedete questo alla lor divozione. Sia lecito loro, vi preghiamo, il voler farsi poveri. Debbono essi elegger la povertà, non sostenerla. Ed io ancora voglio, che sieno poveri, così veramente però, che l'istessa povertà abbia il suo premio, e con illustre cambiamento eleggano dall'abbondanza la penuria, acciocchè dall'elezione della povertà conseguiscano l'abbondanza. Sebbene che accade, che io mi affatichi per lo stesso ufficio della santissima Religione per indur voi all'umanità, e alla pietà, quando questo stesso serve di ostacolo, e rende empii i genitori in quell'istessa cosa, che dovrebbe farli maggiormente pii: imperocchè essendo che voi dovreste più lasciare a'vostri figliuoli Religiosi del vostro patrimonio, acciocchè almeno per mezzo de' figliuoli pervenisse al Signore qualche cosa delle vostre facoltà, per questo stesso voi non lasciate ad essi, acciocchè eglino non abbiano alcuna cosa da lasciare a Dio etc. [1].
Molte altre cose degne di considerazione scrive in questo proposito

---

[1]) « Sed preclaram, videlicet qui haec faciunt, rationem' consilii sul reddunt, dicentes: Quid opus est, ut filiis iam Religiosis aequa haereditatis portio relinquatur? Nibil ergo iustius, nibil dignius, quam, ut quia coeperunt Religiosi esse, mendicent..... Dicitis, quid opus sit Religiosis aequam accipere cum fratribus patrimonii portionem? Respondeo, ut Religionis fungantur officio, ut Religiosorum rebus Religio ditetur, ut donent, ut largiantur, ut illis habentibus cuncti habeant non habentes... Cur eis quaeso, o inhumanissimi parentes, necessitatem indignissimae paupertatis imponitis? Permittite hoc Religioni ipsi, cui filios tradidistis: rectius pauperes a se fiunt. Si tantum eos inopes esse cupitis, concedite id ipsorum devotioni: liceat eis, quaesumus, ut velint pauperes fieri: eligere inopiam debent, non sustinere.... Et ego esse eos pauperes volo, sed ut habeat tamen praemium suum ipsa paupertas, ac praeclara demutatione eligant inopiam ex copia, ut ex inopiae electione copiam consequantur. Quamquam quid ego vos per ipsum sanctissimae Religionis officium trahere ad humanitatem pietatemque contendo, cum id maxime obsistat, et haec res parentes impios faciat, quae magis pios facere deberet? Nam cum vos ideo plus relinquere ex patrimonio vestro Religiosis filiis deberetis, ut aliquid ad Deum ex facultatibus vestris saltem per filios perveniret, ideo filiis non relinquitis, ne illi habeant Deo quod relinquant »; Salvianus, *ad Eccles. Catholic.* lib. III.

Salviano riprovando l'inumanità, com'ei la chiama, di coloro i quali lasciando pur qualche parte del lor patrimonio a' figliuoli Religiosi, concedevano ad essi solamente l' usufrutto, trasferendo in altri la proprietà. La qual cosa ei appella iniquissima infedeltà; posciachè per mezzo di questa condizione toglievasi a'Religiosi la facoltà di consacrare a Dio i loro beni [1]. Dalla testimonianza gravissima di questo scrittore, capital nemico dell' avarizia e della cupidigia delle ricchezze, massimamente negli Ecclesiastici, possiamo ben comprendere qual fosse lo spirito della Chiesa in que' tempi di cui favella Giannone, circa i beni temporali degli Ecclesiastici, cioè, che era cosa santa, e lodevole, e pia, che si lasciassero ad essi stabili, e ricchezze, non perchè se ne valessero in proprio comodo, i quali anzi doveano poveramente vivere, ma perchè li consacrassero a Dio lasciandogli alle Chiese ed a' Monasteri per sostentamento de'poveri, e per necessario mantenimento di coloro, che abbandonando il mondo e le sue ricchezze, si dedicavano al servizio del Signore.

10. Ma dice Giannone, che *ne'suoi tempi san Giovan Crisostomo deplorava questi abusi, e si doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n'erano nati due mali, l'uno, che i laici cessavano d'esercitarsi nelle limosine, e l'altro, che gli Ecclesiastici trascurando l'ufficio loro, che è la cura delle anime, diventavano procuratori, economi e dazieri, esercitando cose indegne del loro ministerio*. Rispondo che san Giovan Crisostomo non dice nulla di quello che costui gli fa dire, anzi afferma tutto il contrario: imperocchè quel santo Prelato attribuisce que'due mali non alle ricchezze delle Chiese, nè all'avarizia degli Ecclesiastici, ma all'avarizia de'laici cristiani, ed alla loro freddezza nell'incumbere a que'negozi di cristiana pietà, a' quali erano necessitati attender gli Ecclesiastici con dispendio del lor ministerio. Recando egli l'esempio del popolo Giudaico, dal quale si alimentavano tante migliaia di Leviti, e si provvedeva alle vedove, ed agli orfani, tuttochè fossero i laici Israeliti soggetti a' pubblici pesi degli uffici, de'tributi, e della milizia, soggiunge, che mancando i fedeli al sostentamento de'Sacerdoti, al mantenimento de'poveri, al sollevamento delle vedove, degli orfani, e de'pupilli, avveniva, che per la crudeltà de'cristiani possedesse la Chiesa campi, e case, cavalli, e muli, ed altre cose di simil sorta [2]. Dalla qual cosa dice esser nati

---

[1]) « Sed invenit iniquissima infidelitas parentum quomodo a patrimonio suo Deum penitus excluderet, proprietatem rerum Religiosis filiis auferendo: usum enim iis dedit, ut esset quo ipsi viverent, proprietatem iis tulit, ut quod Deo relinquerent non haberent »; Salvianus, loc. cit.

[2]) « Nunc autem agros, domos, locationes, vehicula, equos, mulos, mul-

due mali; l'uno, che i secolari, quasi non avessero alcun debito di dare a'poveri o alle Chiese per sovvenimento de' bisognosi, niente perciò contribuivano; l'altro, che i Sacerdoti trattavano cose aliene dal Sacerdozio [1]. Passa poi a dimostrare, che questa distrazione degli Ecclesiastici, e questa loro occupazione circa i beni temporali delle Chiese è un male necessario cagionato dalla tepidezza de'cristiani nel soccorrer colle limosine al bisogno de' fedeli: imperocchè cessato il fervore de'primi cristiani, i quali vendute le loro possessioni ne offerivano il prezzo agli Apostoli, acciocchè di loro ordine fosse distribuito secondo i comuni bisogni, e cominciando i fedeli a tener conto de'loro averi, temettero i nostri Padri, che raccogliendosi da quelli, e non seminandosi, potesse perir di fame la moltitudine delle vedove, degli orfani, e delle vergini; onde furon costretti di mala voglia a proccurar questi beni temporali, pe'quali dalla Chiesa venisse somministrato il bisognevole alla moltitudine di coloro che erano sprovveduti di facoltà per sostentarsi, e ad imitare quelli che hanno cura de' negozi secolari [2]. Questa necessità adunque è quella, che deplorava san Giovan Crisostomo; mentre per essa venivano astretti i Sacerdoti ad eseguire gli uffici di procuratori, di fattori, di esattori, ed a tenere applicati i loro pensieri, e le loro sollecitudini per la custodia di questi beni. Ma in aria totalmente diversa ci rappresenta Giannone il sentimento di questo santo Padre, e ci vuol far credere, che egli attribuisca all'avarizia degli Ecclesiastici quello che egli ascrive ad una dura necessità cagionata dall'avarizia de'ricchi del secolo, quasichè gli Ecclesiastici a sentimento del Crisostomo trascurassero di proposito la cura delle anime per attendere alle ricchezze, quando il santo Prelato considerava questa applicazione come una grave soma imposta agli

---

taque alia huiusmodi propter vos et vestram crudelitatem Ecclesia possidet »; S. Joannes Chrysost. *Hom.* 86, in cap. XXVI Matthaei, ex antiq. version. Aniani.

[1]) « Modo autem duo quaedam mala committuntur. Nam et vos quasi nihil dare debeatis, nihil confertis, et Dei Sacerdotes a Sacerdotio aliena pertractant »; S. Joan. Chrysost. *loc. cit.*

[2]) « An enim poterant etiam tempore Apostolorum domus, et agri ab Ecclesia possideri? Cuius igitur rei gratia vendentes pecuniam offerebant? Quia id multo melius erat profecto. Nunc vero secularium cura rerum vobis ferentibus timor nostros invasit Patres, ne dum colligere, ac nihil seminare studeatis, viduarum, orphanorum, et virginum multitudo fame depereat: qua re commoti, haec sibi comparare coacti sunt. Non libenter ad hanc se deformitatem immiserunt, qui desiderabant fructus ex nostra devotione sic acquirere, ut orationibus solum attendere possent: nunc vero coegistis eos, eorum, qui secularia gerunt negotia, curam et gubernationem imitari »; Ibid.

omeri de'Sacerdoti dalla durezza de' laici, e bramava che ne fossero quelli sgravati, e che fossero curati da questi i frutti, ed i tesori della Chiesa [1].

Ma Giannone prende in mala parte,e cerca torcere in peggior senso tutto ciò che gli sembra poco acconcio al disegno che si è prefisso, di discreditare cioè gli Ecclesiastici appresso il volgo. Nè io voglio perciò negare,che si trovassero alcuni Ecclesiastici in que'tempi così tra' Chierici come tra' monaci, ne' quali germogliasse in guisa il mal seme dell'avarizia, che per soddisfare a questa cupidigia col pretesto di Religione frequentando le case delle matrone,delle vedove e delle vergini proccuravano carpire per proprio comodo le loro ricchezze,e trarre a sè le loro eredità. Di questo mal germoglio, che allignava nel petto di alcuni Ecclesiastici,e monaci massimamente in Roma, ce ne fanno testimonianza i Padri di que' tempi, e particolarmente san Girolamo e sant'Ambrogio, le cui autorità possono vedersi appresso il Cardinal Baronio [2].Il quale candidamente le riferisce, confessando nel tempo stesso che queste spine doveano esser molto cresciute in quel secolo nella bonaccia della pace, quando negli stessi tempi Apostolici fra le tempeste delle persecuzioni de' Giudei, e de' Gentili si videro germogliare nel campo del Signore per la cupidigia di alcuni, che sotto specie di pietà girando per le case e conversando colle donne facevano mercimonio dell'Evangelio [3]. Così ancora non nego, che quest'abuso, che serpeggiava principalmente in Roma, diede occasione alla legge di Valentiniano il vecchio proccurata da san Damaso Papa, come raccoglie il citato Baronio, per purgar la Chiesa Romana dalle unghie rapaci di queste arpie. Contuttociò non doveva Giannone attribuire a vizio comune degli Ecclesiastici il difetto particolare di alcuni pochi, il quale comunemente era detestato dagli altri. Ma egli parlando di questa legge con parole generali dice, che *non erano ancora cinquant'anni da che Costantino promulgò quelle leggi* (favorevoli agli acquisti de'Chierici),*che per l'avarizia degli Ecclesiastici sempre accorti in profittarsi della semplicità, massimamente delle donne, fu costretto Valentiniano il vecchio nell'anno CCCLXX,a richiesta forse, come suspicano alcuni, di Damaso Vescovo di Roma di promulgare altra legge, con cui severamente proibì a' preti ed a' monaci di poter ricevere, sia per testamento, sia per atto tra' vivi, qualunque eredità o roba da ve-*

[1]) « Hoc non frustra deploro, sed ut harum rerum mutatio quaedam in melius fiat, ut et nos, qui gravem hanc servitutem patimur, misericordiam consequamur, et vos fructus et thesauros Ecclesiae praeparetis »; Ibid.

[2]) Vid. Baronium ad annum 370.

[3]) Vid. *I Timoth.* IV; *ad Titum*, I; *II Timoth.* III.

dove, da vergini o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro, che non dovessero con quelle conversare, siccome pur troppo licenziosamente facevano. Più gastigatamente senza dubbio parla Jacopo Gotofredo, il quale volendo che quest' abuso degli Ecclesiastici allignasse specialmente in Roma, non solamente esclude da quello i Vescovi provinciali, la cui purità, verecondia e temperanza afferma egli essere stata giustamente commendata da Ammiano scrittor Gentile, ma stima inoltre, che nè Damaso, nè tutto il Clero, ma solamente pochi di esso andassero a caccia di questi acquisti dalle donne [1]. Ma è molto più simile al vero, che costoro fossero chierici e monaci vagabondi, i quali con specie di santità e di Religione frequentando le case delle matrone Romane, e adulandole con sordidi artificiosi ossequii,andavano in traccia de' loro beni: de' quali monaci, intenti a questo mercimonio, esserne stati in Roma nel Pontificato di san Damaso si raccoglie da san Girolamo [2].

11. Sia per altro come si voglia di questa faccenda,bisogna ora veder primieramente se Giannone ci abbia rappresentata, e sposta sinceramente questa legge di Valentiniano il vecchio, portata in trionfo, e spiegata per insegna da tutti coloro che ne' nostri tempi hanno tentato di attribuire a' Principi la facoltà d' impedire, o moderare gli acquisti delle Chiese, o di torre a' loro sudditi la libertà di lasciare a Dio ciò che ad essi piace; e secondariamente se in vigore di questa legge fossero in alcuna maniera moderati gli acquisti delle Chiese. In quanto al primo,due cose vengono principalmente disposte in questa legge. Primieramente si vieta agli Ecclesiastici, ed a quelli che si chiamavano continenti, fossero questi monaci o altri , che menavano o affettavano di menar vita celibe, il conversar colle vedove, e colle pupille, ordinando, che fossero esiliati quando fossero di questa conversazione accusati a' pubblici giudici da' propinqui di quelle [3]. In quanto a questa disposizione è da osservarsi, che questo costume licenzioso di alcuni ecclesiastici, o monaci, e la loro sospetta conversazione colle vedove, o colle pupille già era condannata da' Padri di que' tempi, come cosa contraria alla disciplina apostolica, siccome osserva il Baronio [4], e dopo lui il Gotofredo [5]. Per la qual cosa, essendo

---

[1]) Vid. Gothofred. in *Comment.* ad L. XX *Cod. Theod.*, *De Episc. Eccles. et Cleric.*

[2]) *Epist.* XXII *ad Eustochium*, iuxta vet. ordin.

[3]) « Ecclesiastici, aut ex Ecclesiasticis, vel qui continentium se volunt nomine nuncupari, viduarum, ac pupillarum domos non adeant, sed publicis exterminentur iudiciis si posthac eos affines earum vel propinqui putaverint deferendos »; L. XX *Cod. Theod.*, *de Episc. Eccles. et Cleric.*

[4]) Ad ann. 370.—[5]) In *Comm.* cit.

stata questa legge, scritta col nome di Valentiniano, di Valente e di Graziano, indirizzata a san Damaso, come porta il titolo di essa[1], è ben facile a credersi, che dallo stesso Pontefice il quale per estirpar questo pravo costume e per conservar la stima e il decoro del Chiericato, non giovando l'autorità della Chiesa, e bisognandovi la forza della temporal potestà, fossesi indotto Valentiniano a pubblicarla. Secondariamente, si toglie a' detti ecclesiastici o continenti la facoltà di ricevere o per sè stessi o per interposta persona alcuna cosa, sia per donazione, sia per disposizione d'ultima volontà, da quelle donne alle quali privatamente s'associeranno con pretesto di Religione; e s'ordina inoltre che in avvenire qualunque cosa da tali donne ad essi lasciata o per atto tra' vivi, o per testamento, ceda in ragione del Fisco: lasciandosi però intatta a' medesimi chierici, o continenti la facoltà di conseguir come propinqui i beni delle riferite donne, quando per diritto civile, o per beneficio dell' editto son chiamati alla successione, o ai beni di esse[2]. Più cose debbono osservarsi sopra questa disposizione. La prima è, che in vigore di questa legge non sono esclusi gli ecclesiastici di conseguire i beni e l' eredità di alcuna donna, quando a' beni o alla successione di esse donne son chiamati come propinqui. La seconda, che considerati gli ecclesiastici come estranei, non sono esclusi dall'acquisto de' beni o per donazione, o per testamento di tutti i laici, ma solamente dalle donazioni, e da' testamenti delle donne. La terza è, che non vien loro proibito ricever beni o per contratto tra' vivi, o per ultima disposizione da qualsivoglia donna, ma solamente dalle vedove, intorno alle quali artificiosamente si aggiravano sotto pretesto di religione, come interpetrò l'Imperador Marciano in una sua Novella[3], e come apertamente afferma sant'Ambrogio[4], che fioriva in quel tempo: che che si dica il Gotofredo contro l' interpetrazione di questo Principe, volendo, e contendendo, che in questa legge si parli di qualunque femmina; e che che si gracchi Giannone, copiatore del Gotofredo, volendo, che per questa legge fosse proibito agli Ecclesiastici

[1]) «Impp. Valentinianus, Valens, Gratianus AAA. ad Damasum Episcopum Urbis Romae ».

[2]) « Censemus etiam, ut memorati nihil de eius mulieris, cui se privatim sub pretextu Religionis adiunxerint, liberalitate quacumque, vel extremo iudicio possint adipisci: et omne in tantum inefficax sit, quod alicui eorum ab his fuerit derelictum, ut nec per subiectam personam valeant aliquid vel donatione, vel testamento percipere. Quin etiam si forte post admonitionem legis nostrae aliquid iisdem eae feminae vel donatione vel extremo iudicio putaverint relinquendum, id Fiscus usurpet. Caeterum, si earum qui voluntate percipiunt, ad quarum successionem, vel bona iure civili, vel edicti beneficiis adiuvantur, capiant ut propinqui »; L. cit. *Cod. Theodos.*

[3]) *De testam. Cleric. ult.*—[4]) In lib. II. *advers. relat. Symmachi.*

il poter ricevere qualunque *eredità, o roba da vedove, da vergini, e da qualsivoglia altra donna*: essendo chiare, e così apertamente contrarie al costoro pensamento le parole di questa legge, che bisogna chiuder gli occhi per non vederle. *Diamo ancora giudizio* (dicono gl' Imperadori), *che i rammentati* (ecclesiastici, e continenti) *niente possano acquistare, per qualsivoglia liberalità, ancora per estremo giudizio, di quella donna, cui si saranno aggiunti sotto pretesto di Religione.* Si può dar modo più chiaro per determinare, tassare, e *circostanziar* la persona, e la qualità particolare della donna, dal conseguimento de' cui beni vengono per questa legge esclusi gli Ecclesiastici? Come adunque un modo così preciso, e così individuante un genere di donne si vuole stendere a qualsivoglia femmina? Di più quest'istessa qualità speciale di donne viene anche espressa colle altre parole seguenti: *Anzi ancora se per avventura dopo l' ammonizione della nostra legge queste femmine penseranno di dover lasciare alcuna cosa ai medesimi o per avvenire, o per estremo giudizio, quella sia usurpata dal Fisco*: imperocchè la parola *quelle* determina una specie, o una qualità di donne, di cui si è innanzi parlato: e in nostro buon linguaggio le parole latine *eae foeminae* non possono in altra guisa voltarsi, ed altro non suonano, se non *tal sorta di femmine.* Se non che, questa stessa letterale intelligenza richiede ancora il fine di questa legge: imperocchè essendosi proposto Valentiniano allontanar dalla conversazione delle vedove quegli ingordi chierici e monaci, che sotto specie di pietà e di Religione carpivano i loro beni, volle perciò privarli del frutto de' loro pravi disegni, togliendo loro quegli acquisti, che artificiosamente procuravano con apparenza di pietà, e tal volta con pregiudizio de' propinqui delle donne circonvenute, i quali acquisti certamente sono stati sempre dalla Chiesa detestati. Ma quando pur fosse vero, che per questa legge fossero stati esclusi i Chierici dall' acquistare i beni di qualsivoglia donna, che avrebbe perciò conseguito a pro del suo intento il nostro giurisconsulto? Nulla certamente; poichè qui non parliamo degli acquisti privati degli ecclesiastici, ma degli acquisti delle Chiese. Ora è cosa certa, e confessata ancora dal Gotofredo, che Valentiniano proibendo alle donne il lasciare a'Chierici, non proibì loro lasciare alle Chiese, e serbò inviolati gli acquisti di esse. La qual cosa si rende manifesta da'Padri di quell'età. Sant'Ambrogio parlando di questa legge, dopo le parole da Giannone allegate, soggiunge: *Ma riferiscono, quelle cose, che sono o donate, o lasciate alle Chiese, non esser violate* [1]; e san Girolamo similmente di questa legge

[1]) « Sed referunt, ea, quae vel donata, vel relicta sunt Ecclesiae, non esse temerata »; In libell. *adversus relat. Symmachi.*

parlando, e dolendosi della cagione, che con poco decoro del nome chiericale avea indotto Valentiniano a pubblicarla, e riprendendo anch' esso l' avarizia de' chierici, che l' avean meritata, dopo le parole da Giannone addotte, seguita: *Sia erede, ma la madre de' figli, cioè, del suo gregge la Chiesa, la quale li generò, li nutrì, e li pascette. Perchè noi c' inseriamo tra la madre, e i figliuoli?*[1] Dal che manifestamente si deduce, che Valentiniano non impedì in nessuna maniera alle Chiese di acquistar beni, o per donazione, o per testamento da chi che sia, e neppure impedì tali acquisti a' corpi delle comunità Religiose, i quali sotto nome di Chiesa pur si comprendono; ma vietò solamente a' Chierici, non tutti, ma alcuni acquisti particolari, e privati, e per vie illegittime, e contrarie alla chierical disciplina proccurati: onde da questa legge non si potrà mai prendere argomento della potestà de' Principi d' impedire, o moderar gli acquisti temporali delle Chiese.

Ma seguita Giannone col medesimo tuono, e dice, che *venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il Grande a promulgarne un' altra consimile, per la quale fu vietato alle Diaconesse, per la soverchia conversazione, che tenevano cogli ecclesiastici, di poter lasciare a' monaci, o chierici le loro robe in qualunque modo, che tentassero di farlo: anzi questo Principe vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare eredi le Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò di fare; sebbene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge, permettendo alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili, ancorchè l' Imperador Marciano nella sua Novella riputasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome in fine volle far egli; di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi Commentarii.* Qui non bisogna fraudar Giannone di quella lode che ei merita per la confessione che fa, di aver prese di pianta dal Gotofredo queste notizie, come dell'essere stata questa legge di Teodosio rivocata dall' Imperador Marciano: benchè non occorreva perciò, che egli l'adducesse; poichè l' essere stata rivocata da un sì pio, e religioso Principe fa non dubbio indizio, che essa non era punto degna dell' Imperador Teodosio. Ma veggiamo intanto se regge il discorso del Gotofredo, il quale pretende, che Teodosio rivocasse solamente una parte della sua legge, cioè quella che riguardava i mobili delle Diaconesse, non quella che riguarda-

---

[1]) « Sit haeres, sed mater filiorum, idest, gregis sui Ecclesia, quae illos genuit, nutrivit, et pavit. Quid nos inserimus inter matrem et liberos? » S. Hieronym. *Epist. II ad Nepot.*

va gli stabili, lasciando intatte le altre disposizioni, e permettendo solamente alle Diaconesse di lasciar qualche cosa di mobili alle Chiese per atto tra' vivi, non per disposizione di ultima volontà[1]. Quattro cose principalmente intorno a' beni delle Diaconesse dispose Teodosio in una sua legge scritta a nome di Valentiniano, di Teodosio, e d'Arcadio Augusti, e data in Milano sotto li 20 giugno dell'anno CCCXC. La prima, che qualunque donna trasferita al Diaconessato (al quale non potea trasferirsi se non dopo l'età di sessant' anni) dovesse commettere a persone idonee e fedeli l'amministrazione de' suoi poderi, e de' beni stabili[2]. La seconda, che conseguisse solamente *le rendite de' suoi poderi, e di esse potesse disporre come le piacesse o per atto tra' vivi, o per testamentaria disposizione*[3]. La terza, che non potesse alienare, o consumar *sotto pretesto di Religione* alcuna cosa appartenente a' mobili, come gli ornamenti muliebri, le suppellettili, l'oro, e l'argento, e l'insegne d'illustre famiglia; ma tutte queste conservate intere dovesse trasferire o ne' figliuoli, o ne' prossimi, o in qualunque altro secondo la stimazion del suo arbitrio[4]. La quarta, che morendo non potesse lasciare eredi nè alcun Chierico, nè alcuna Chiesa, nè alcun povero, dichiarandosi nulla qualunque testamentaria disposizione, che a favor delle riferite persone fatta avesse contro questo divieto[5]. Queste sono le cose disposte nella legge di Teodosio circa i beni delle Diaconesse. Sopra di che è da notarsi, che per questa legge le Chiese, i Chierici, ed i poveri venivano bensì esclusi dal conseguire alcuna cosa o di mobili, o di stabili per testamento dalle Diaconesse, come anco venivano esclusi dal conseguir per donazione tra' vivi gli ornamenti, e le suppellettili delle medesime, ma non già dall'acquistar da loro per atto tra' vivi gli avanzi del-

---

[1]) Gothofred. in L. XXVIII *Cod. Theod., de Episc. Eccles. et Cleric.*

[2]) «Bona sua idoneis sedula religione gerenda committat»; L. XXVIII *Cod. Theod., de Episc. Eccles. et Cleric.*

[3]) « Ipsa tantum praediorum suorum redditus consequatur; de quibus servandi, abalienandi, donandi, distrahendi, relinquendi, vel quod superest, vel cum in fata concedit, et libera ei voluntas est, integra sit potestas »; Ibid.

[4]) « Nihil de monilibus et supellectili, nihil de auro, argento, caeterisque clarae domus insignibus sub religionis defensione consumat, sed universa integra in liberos, proximos, vel in quoscumque alios arbitrii sui existimatione transcribat »; Ibid.

[5]) « Ac si quando diem obierit, nullam Ecclesiam, nullum Clericum, nullum pauperem scribat haeredes. Careat namque necesse est viribus, si quod contra vetitum circa personas specialiter comprehensas fuerit a moriente confectum »; Ibid.

le loro rendite, delle quali si lascia ad esse la libertà di distrarle, di alienarle in qualunque persona come a lor piaccia, senza eccettuazione di chicchessia.

Ma due mesi dopo, conoscendo questo Principe la poca giustizia di questa legge, certamente contraria alla cristiana pietà, in quella parte almeno, nella quale vengono esclusi i poveri dal conseguire i beni delle Diaconesse, la rivocò per un' altra sua legge pubblicata in Verona sotto li 23 di agosto dell' istesso anno, indirizzata al medesimo Taziano Prefetto al Pretorio, a cui avea indirizzata l' altra antecedente. In questa seconda legge ci fa sapere, che la legge poco innanzi promulgata circa le Diaconesse, ovvero vedove, cioè, che nessun Chierico neppure a nome della Chiesa invadesse i mancipii, le suppellettili, e la preda (quasi spogliatore del sesso infermo), e che, rimossi gli affini e i propinqui, sotto pretesto della cattolica disciplina si portasse come erede della donna vivente, essere stata da lui così rivocata, che voleva, che si cancellasse da tutte le carte, se già era nota, e che nessun litigatore potesse far uso di quella, o nessun giudice potesse eseguirla[1]. Ma dal tenore di queste parole pretende il Gotofredo, che Teodosio rivocasse la prima legge solamente in quella parte, in cui si vieta alle Diaconesse alienare i mobili, e trasferirli per atto di donazione tra' vivi ne' Chierici, o nelle Chiese, ma non già in quella parte, in cui proibiva loro lasciare erede i Chierici, o le Chiese di stabili, o di mobili per disposizione di ultima volontà. Quindi si avanza a riprendere di tre errori Marciano Augusto nella sua famosa Novella *de Testam. Cleric.* Primo, perchè Marciano Augusto pensò, che Teodosio in questa seconda legge parlasse distintamente delle vedove, e delle Diaconesse, e che perciò rivocò anche la legge di Valentiniano il maggiore. Secondo, perchè egli intese questa legge di ogni genere di beni delle Diaconesse da potersi conseguir da' Chierici, e dalle Chiese, quando a suo divisamento si parla in essa solamente di mobili, e di semoventi. Terzo, perchè Marciano interpetrò questa legge dell' ultima disposizione, in guisa che i Chierici, e le Chiese potessero per testamento ricevere i beni dalle vedove, e dalle Diaconesse, quando, come ei pensa, non si parla in essa se non di alienazione tra' vivi, come egli giudica che indichino quelle parole, *si*

[1]) « Legem, quae de diaconissis vel viduis nuper est promulgata, ne quis videlicet Clericus, neve sub Ecclesiae nomine mancipia, supellectilem, praedam (velut infirmi sexus dispoliator) invaderet, et remotis affinibus, ac propinquis, ipse sub pretextu catholicae disciplinae se ageret viventis haeredem, catenus animadvertat esse revocatam, ut de omnium chartis, si iam nota est, auferatur; neque quisquam aut litigator sibi utendum, aut Judex noverit exequendum »; L. XXVIII *Cod. Theod., de Episc. et Cleric.*

portasse come erede della vivente (*se ageret viventis haeredem*). Ma con buona pace del Gotofredo, e di chiunque vuol sostener la di lui sposizione, noi dobbiamo per ogni legal ragione dare più ascolto a Marciano Augusto, legittimo interpetre così della mente, come delle Costituzioni de' suoi predecessori, che ad un privato giurisconsulto pregiudicato nella sua opinione, e prevenuto contro la Chiericia. E però, se Marciano così intese questa seconda leggo di Teodosio, che per essa si parlasse tanto delle vedove, come delle Diaconesse, che riguardasse la Costituzione di Valentiniano, e la Costituzione dello stesso Teodosio, e che finalmente per questa fossero in tutto, e per tutto rivocate quelle due leggi, cosicchè i Chierici e le Chiese rimanessero nella pristina libertà di conseguir dalle vedove, e dalle Diaconesse, e da qualsisia donna, e mobili, e stabili, sia per donazione, sia per disposizione di ultima volontà, dobbiamo stare alla di lui interpetrazione: tanto più, che ei non la fece a capriccio, nè alle importune istanze di alcuno, nè alla tumultuaria relazione de' magistrati, come sappiamo molte leggi essere state fatte, o rivocate, ma a ragion veduta, dopo matura deliberazione in una causa proposta, e discussa nel suo concistoro, ed alla sua presenza, dopo esaminate le Costituzioni de' suoi predecessori. Imperocchè avendo nell'anno CCCCLV la vedova Ipazia, donna d'illustre famiglia, lasciato erede in una porzion de' suoi beni Anatolio prete, e trattandosi in Senato alla presenza del Principe se questo testamento valesse, stante la Costituzion di Valentiniano, la qual proibiva a' Chierici il conseguire alcuna cosa per disposizion di ultima volontà delle vedove, le cui case sotto pretesto di Religione frequentavano; ed essendo stata per lo contrario letta, ed esaminata la Costituzione rivocatoria di Teodosio il Grande, considerando Marciano col Senato l'animo del legislatore giudicò, che l'istesso Teodosio con giusto, e ragionevol pentimento annullasse il rigore delle antiche Costituzioni così di Valentiniano, che parla delle vedove, come della sua stessa che delle Diaconesse favella, siccome il medesimo Marciano amplamente dichiara nella sua Novella, della quale forse null'altra v'ha di questi tempi, che più si accosti alla gravità, alla dignità, ed alla maestà delle antiche Romane leggi[1]. A nes-

[1]) « Saepe materiam scribendis, ferendisque legibus negotia inopinato exorta suppeditant, et aut novas constitui, aut *durius et asperius* latas faciant abrogari. Æqualis enim in utroque aequitas est, vel promulgare quae iusta sunt, vel *antiquare quae gravia sunt.* Nuper cum de testamento clarissimae memoriae Hipatiae, quae inter alios virum religiosum Anatolium Presbyterum in portione manifesta bonorum suorum scripsit haeredem, amplissimo Senatu praesente tractaret pietas mea, et dubium videretur, an verae esse deberent hae voluntates viduarum, quae testamento suo a-

sun uomo per tanto di sano giudizio, e non prevenuto nelle massime di questo scrittor protestante potrà con tutte le sue conghietture persuadere il Gotofredo,aver meglio di lui intesa la mente, e la Costituzione di Teodosio rivocatoria della prima,di quello che fossero intese da Marciano Augusto dopo una piena discussione di causa fatta nel suo Concistoro, e nell' amplissimo Senato. Sebbene a chiunque mezzanamente informato delle formole legali apparirà vanissima quella sua conghiettura, onde pensa trasferire alla donazione di mobili tra' vivi quelle parole, *se ageret viventis haeredem* : mentre nessuno,che per alcun pretesto induce altrui a fargli donazione di qualche mobile può dirsi,che ei si diporti come erede del vivente; ma sì bene quello, che rimossi i propinqui, e gli affini dal fianco altrui proccura farsi istituire erede de' beni di colui, introducendosi nel suo animo in luogo di propinquo, e di affine, come porta il letteral senso di quella legge.

11. Da tutto questo si può conoscere quanto vanamente il nostro giurisconsulto,parlando della Costituzione di Valentiniano, e di quella di Teodosio da lui stesso poi rivocata,si sfiati in dire, che *i Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè che i Principi non potessero stabilirle, nè loro passò mai in pensiero, che perciò si fosse offesa l' immunità, o libertà della Chiesa: erano in que' tempi cotali voci inaudite , nè si sapevano ; ma solamente dolevansi delle cagioni, che producevano tali effetti, e che mossero quegl' Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur troppa avarizia degli ecclesiastici, che se l'aveano meritate.*Conciossiachè altro è, che i Padri, riguardassero queste leggi come un cauterio molto utile ad evacuare i cattivi umori, che cagionava in alcuni membri della Chiericia l' avidità delle ricchezze,e che col tempo avrebbono infettato tutto il corpo, e che per questa cagione non si dolessero di quelle; altro è, che le stimassero giuste, e cre-

---

liquid his Clericis relinquant,qui sub praetextu Religionis huiusmodi foeminarum domos adeunt: cum lex divae memoriae Valentiniani, Valentis, et Gratiani, Ecclesiasticos, vel eos, qui se continentium volunt nomine nuncupari, nihil quacumque liberalitate viduarum extremo iudicio permittat adipisci: contra vero hoc divae memoriae Valentiniani, Theodosii, et Arcadii constitutio legeretur: inspicientibus, et aestimantibus nobis latoris animum, visum est, *iusta, ac rationabili poenitentia Priorum Constitutionum vigorem antiquare voluisse*. Nam cum in prima lege viduarum tantummodo mentio facta sit, in secunda autem tantummodo mentio facta sit Diaconissarum; intelligitur eam constitutionem, quae viduarum, et Diaconissarum meminit, de lege utraque dixisse »; Marcian. Novell. *de Testam. Cleric.* tit. 5.

dessero, i principi dirittamente farle, e senza violar la libertà della Chiesa. Sovente i Padri considerando il rilasciato costume de' Cristiani non si dolevano delle persecuzioni eccitate o dagli Imperadori Gentili, o da' Principi barbari contro di loro, e le stimavano utili a purgar la Chiesa dalla corruttela de' vizi germogliati in essa dalla pace; ma non per questo le stimavano giuste, nè credeano che i principi avessero diritto di decretarle. Che cosa si può dir di più in riprovazione di queste leggi, come men giuste ed offensive della libertà della Chiesa, di quello che scrisse san Girolamo, cioè, che *i Sacerdoti degli Idoli, i Mimi, i Cocchieri, le Meretrici ricevono le eredità, ed a' soli Chierici e a' Monaci per questa legge si proibisce, e non si proibisce da' persecutori, ma da' Principi cristiani?* Allega pure questa autorità Giannone, ma non ne considera la forza. Che cosa si può asserir di più forte contro le medesime leggi di quello, che scrisse sant'Ambrogio in questi termini: *Si scrivono testamenti a' ministri de' Templi, nessun uomo profano viene eccettuato, nessun della più infima condizione, nessun prodigo della sua verecondia. Al solo chierico frà tutti vien chiuso il diritto comune; nulli sono i legati, nulle le donazioni delle* VEDOVE *più gravi; e dove non si trova colpa nel costume, contuttociò si prescrive la multa all'ufficio. Quello, che lascia in legato la* VEDOVA CRISTIANA *a' sacerdoti degl' Idoli, vale, quello che lascia a' Ministri di Dio, non vale*[1]? Dica ora con animo riposato Giannone, puote ella riputarsi giusta una legge, e del potere di un principe cristiano, per la quale i Ministri di Dio si facciano d' inferior condizione a' sacerdoti del diavolo, per la quale si chiuda loro quel diritto pubblico, che rimane aperto ad ogni persona più infame, e più vile del mondo, e ciò non tanto per ragion della colpa, quanto per ragion dell' ufficio chiericale? Ma pur tutto questo disse sant'Ambrogio della legge di Valentiniano, e peggio detto avrebbe della legge di Teodosio, se questo principe a persuasione di lui, come fondatamente conghiettura il Baronio[2], non l'avesse tosto rivocata. Ma Giannone, allegando l'autorità di sant'Ambrogio, lascia tutte queste parole, recando solamente quelle, dove il Santo dice, che nessun si lagnava di questa legge, non penetrando,

---

[1]) « Scribuntur testamenta Ministris Templorum, nullus excipitur, prophanus nullus ultimae conditionis, nullus prodigus verecundiae. Soli ex omnibus Clerico commune ius clauditur; nulla legata, vel etiam gravium viduarum nulla donatio: et ubi in moribus non deprehenditur culpa, tamen officio mulcta praescribitur. Quod Sacerdotibus Phani legaverit Christiana vidua valet, quod Ministris Dei non valet »; S. Ambros. *Advers. relat. Symmachi.*

[2]) Ad annum Christi 390.

o non volendo penetrar la cagione,per cui i Padri di quel tempo non si dolevano di essa legge, cioè, non perchè non fosse in sè stessa ingiuriosa al nome ed alla libertà della Chiericia,ma perchè non curandosi delle cose, nè de' beni temporali, anzi spregiandoli, non recavansi ad ingiuria l'esserne privi [1].Sebbene,che occorre cercare dal sentimento de' Padri, se queste leggi fossero, o no ragionevoli e giuste, quando abbiamo il giudizio dell' Imperador Marciano, il quale non solamente le reputò aspre e dure, ma stimò ancora, che Teodosio fosse indotto ad abolirle da giusto e ragionevole pentimento? Ciò che certamente fa indizio, che elleno fossero da quel pio Augusto stimate irragionevoli, e poco giuste. Anzi egli per torre ogni dubbio le annullò del tutto,e le abolì, dichiarando in amplissima forma per legge generale e perpetua,indirizzata a Palladio prefetto al Pretorio con ordine di farla dedurre a notizia di tutti colla proposizion degli editti, che tutto ciò che trasferito fosse di stabili, o di mobili da qualunque vedova, Diaconessa, vergine a Dio consacrata, o qualsivoglia altra femmina di qualunque dignità, o condizione si fosse, o per testamento, o per codicillo, o per atto tra' vivi, o in alcuna Chiesa, o Martirio, o in alcun Chierico, o Monaco, o ne' poveri, dovesse avere stabile, e fermo vigore [2]. Avendo adunque Marciano abolite come aspre

[1]) « Nobis etiam privatae successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, et nemo conqueritur. Non enim putamus iniuriam, quia dispendium non dolemus »; S. Ambros. *loc. cit.*

[2]) « Sed ne in posterum vel ex prioribus constitutionibus, quarum fecimus mentionem, et quas nunc praecipio penitus abrogari, vel ex praesentis negotii dubitatione aliquid forte relinquatur ambiguum; securitati, vel fiduciae morientium providentes, generali perpetuoque victura hac lege sancimus, ut sive vidua, sive Diaconissa, sive virgo Deo dicata, vel sanctimonialis mulier, sive quocumque alio nomine religiosi honoris, vel dignitatis foemina nuncupetur, testamento, vel codicillo suo, quod tamen alia omni iuris ratione munitum sit, Ecclesiae, vel Martyrio, vel Clerico, vel Monacho, vel pauperibus aliquid, vel ex integra, vel ex parte in quacumque re,vel specie crediderit relinquendum, id omnibus modis ratum signatumque consistat, sive hoc institutione, vel substitutione, sive legato, aut fidei commisso per universitatem, vel specialiter, sive scripta, vel non scripta voluntate fuerit relictum, omni in posterum de eiusmodi negotio ambiguitate submota: donationibus etiam vel qualibet liberalitate tam viduarum, quam Diaconissarum, sive virginum, quae Deo dicatae sunt, vel sanctimonialium, quaecumque in Ecclesiam, vel Martyrium, vel Clericum, vel Monachum, vel pauperes collata fuerint, pari robore firma esse praecipio, Palladi parens carissime Augustorum. Illustris igitur et magnifica auctoritas tua ex quo generali legis huius sanctione decrevi, edictis ex more propositis, ad omnium notitiam faciat pervenire. Data decimo Kalendas Maias Constantinopoli, Anthemio V. C. Consule »; Novell. cit. *Marciani.*

e dure, anzi come poco giuste, e poco ragionevoli le leggi di Valentiniano, e di Teodosio (dove pur queste non fossero state dall'istesso Teodosio rivocate), ed avendo quel religioso Augusto restituita nuovamente alla Chiericia quella pienissima libertà circa il conseguimento de' beni temporali, che le fu dapprima renduta da Costantino; che altro fa Giannone col suo Gotofredo, e che altro mai fanno alcuni de' nostri tempi copiatori del Gotofredo col mettere in vista queste leggi abolite di Valentiniano, e di Teodosio, se non ingannare il misero volgo con proporre ad esso come cosa della potestà de' principi quell'istesso, che fu da' principi stessi considerato come ingiusto e irragionevole, cioè, come abuso del loro potere? Se tutte le leggi de' principi han da fare argomento del loro potere, che cosa d'empio, di superstizioso, e d'iniquo noi non potremmo attribuire ad atto di lor possanza? Siane testimonio Giannone, il quale di molte leggi inique, e superstiziose di principi non pur gentili, qual fu Giuliano, ma cristiani ancora, e precisamente di Valentiniano il vecchio, raccolte nel Codice Teodosiano, tesse altrove catalogo [1]. Ma diamo ancora, che non fossero state rivocate le leggi di Valentiniano e di Teodosio, diamo, che fossero giuste: dunque han da fare stato contro la libertà della Chiesa negli acquisti temporali queste leggi, e non han da fare stato per la libertà di essa le amplissime leggi di Costantino a quelle anteriori, e del pio Marciano alle medesime posteriori? Dunque perchè quelle leggi in due soli casi limitano questa libertà, cioè ne' lasciti, o nelle donazioni fatte dalle vedove a' Chierici privatamente, secondo la legge di Valentiniano, e nelle eredità, e beni delle Diaconesse lasciati a' Chierici, ed alle Chiese, si ha per questo da trarre argomento, che possano generalmente i principi impedire alle Chiese gli acquisti degli stabili lasciati loro da chicchessia? Tal costituzione non si legge fatta da alcun cristiano principe in que' tempi, nè si è mai pensato, che potesse farla, e molto meno, che potesse impedire alle Chiese l'acquistar beni stabili per via di compra, o di altro contratto di permutazione. Ma nulladimeno il nostro Giannone, come vedremo, di queste leggi si vale per conchiudere, che appartiene alla potestà del principe il porre quel freno ch' ei vuole, agli acquisti de' beni temporali delle Chiese. Ma di questo suo argomento parleremo nel seguente paragrafo.

---

[1]) Vedi Giannone, t. I, lib. II, cap. 3, p. 114, segg.

§ III.

Degli Editti de' Principi, e degli Statuti laicali intorno agli acquisti temporali delle Chiese

Persuaso Giannone che le leggi di Valentiniano e di Teodosio debbano servir di regola a'principi del secolo per attribuire alla lor potestà il regolamento de'beni temporali delle Chiese, cosicchè possano quando lor piaccia o impedirne, o moderarne l'acquisto, seguita in questa guisa a ragionare [1]:

« Così è, che in questi tempi s'apparteneva alla giurisdizione e « potestà del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licen- « za, o porre quel freno intorno agli acquisti de'beni temporali delle « Chiese, ch' e' riputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò « che ne'secoli meno a noi remoti in tutti i dominii d'Europa fu dagli « altri Principi lodevolmente, e senza taccia di temerità imitato. Co- « sì Carlo M. di gloriosa memoria praticò nella Sassonia; e nell'In- « ghilterra Odoardo I, e III, ed Errico V. Nella Francia lo stesso fu « osservato da san Lodovico, ch'è cosa molto notabile, e poi suc- « cessivamente confermato da Filippo III, da Filippo il Bello, da Car- « lo V, da Francesco I, da Errico II, da Carlo IX, e da Errico III. « Ed abbiamo un arrestò presso a Papponio, per cui il Senato di Pa- « rigi proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini. Nella Spagna « Giacomo Re d'Aragona statuì simili leggi ne'Regni soggetti a quel- « la Corona, siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli al- « tri Regni di Spagna osservarsi il medesimo ci attestano Narbona, e « Lodovico Molina; ed in varii luoghi di Germania, e della Fiandra « si osservano consimili statuti. Nell'Olanda Guglielmo III, Conte, « con suo Editto dell'anno MCCCXXVIII, la proibì severamente. E « nell'Italia in Venezia, ed in Milano si pratica il medesimo: nè vi è « provincia in Europa, nella quale i Principi non riconoscano appar- « tenere ad essi, ed alla lor potestà fornire i loro Stati di simili pro- « vedimenti.

« Nelle provincе, ch'ora compongon il nostro Reame di Napoli, se « si riguardano i tempi, che corsero da Costantino sino a Valentinia- « no III, le nostre Chiese, che già tuttavia in Napoli, e nelle altre « città s'andavan da' Vescovi ergendo, non fecero considerabili ac- « quisti: e si conosce chiaro dal vedersi, che non possono recare in « mezzo altri titoli, se non procedenti o da concessioni fatte loro da' « Principi Longobardi, e da' Normanni, che furon più profusi degli

[1]) Tom. I, lib. II, p. 146 e 147.

« altri, o finalmente da' Svevi, e dagli Angioini. I Monaci comincia-
« rono nel principio del regno de' Longobardi a rendersi per gli a-
« cquisti,considerabili; ed ancorchè san Benedetto nel tempo di Toti-
« la fosse stato il primo ad introdurgli in Italia, non si vide però quel-
« lo di Monte Casino nella Campagna cotanto arricchito, se non nel-
« l' età de' Re Longobardi: ma col correr degli anni moltiplicossi in
« guisa il numero delle Chiese, e de' monasteri in queste nostre Pro-
« vince, e gli acquisti furono così eccessivi, che non vi fu città, o ca-
« stello, piccolo, o grande, che non ne rimanesse assorbito. Fu ta-
« l' eccesso ne' tempi dell' Imperador Federico II, represso per una
« sua legge, che oggi giorno ancor si vede nelle nostre Costituzioni,
« per la quale, imitando, come e' dice, i vestigii de' suoi Predecesso-
« ri, forse intendendo di questi Imperadori, o come è più verisimile
« de' Re Normanni suoi predecessori, la Costituzione de' quali ciò ri-
« guardante si trova ora essersi dispersa, proibì ogni acquisto di sta-
« bili alle Chiese. Ma essendosi ne' tempi degli Angioini introdotte
« presso di noi altre massime, che persuasero non potere il Principe
« rimediare a questi abusi; e riputata perciò la Costituzione di Fede-
« rico empia, ed ingiuriosa all' immunità delle Chiese, si ritornò ai
« disordini di prima; e se la cosa fosse stata ristretta a que' termini,
« sarebbe stato comportabile; ma dappoi si videro le Chiese, e i mo-
« nasteri abbondare di tanti Stati, e ricchezze, ed in tanto numero,
« che piccola fatica resta loro d' assorbire quel poco, ch' è rimaso in
« potere de' secolari: ma di ciò più opportunamente si favellerà nei
« libri seguenti, potendo bastare quel, che fin ora si è detto della po-
« lizia Ecclesiastica di queste nostre province del quarto, e metà del
« quinto secolo.

1. Ancorchè si menasse buono a Giannone quanto egli in questo luogo narra sulla fede di alcuni Legisti delle leggi fatte da vari Principi di Europa in diversi tempi, per le quali, come egli pensa, furono proibiti alle Chiese gli acquisti de' beni stabili, non dimostrerebbe perciò mai, che in que' tempi, di cui favelliamo, si appartenesse alla giurisdizione, e potestà de' principi il dare, o il negar quella licenza che lor piaceva, a'Chierici, ed a' corpi Ecclesiastici di acquistar beni immobili; posciachè di questa asserita potestà ei non reca documento alcuno, se non da Carlo Magno in giù: mentre la legge di Valentiniano non riguardava nè punto, nè poco gli acquisti delle Chiese, o de' Corpi Ecclesiastici, ma solamente di alcuni Chierici in particolare;e la legge di Teodosio, che riguardava qualche acquisto delle Chiese, era ristretta, e limitata a' beni delle sole *Diaconesse* : ed oltre di ciò da Marciano Augusto furono amendue queste leggi come men giuste, e men ragionevoli abolite. Considerando adunque lo sta-

to della Chiesa ne' primi cinque secoli non si trova documento, onde si possa inferire questa asserita potestà de' principi del secolo ; anzi da molte cose si trovano argomenti in contrario. Primieramente è cosa certissima appresso tutt' i cattolici, ed i più ragionevoli protestanti, che le nostre Chiese, ed i nostri corpi, o collegi secondo il diritto naturale e divino sono capaci di acquistar beni stabili. Secondariamente, che ne' primi tre secoli sotto gl' Imperadori Gentili gli hanno di fatto conseguiti. In terzo luogo è certo ancora, che non per altra cagione i principi gentili proibirono gli acquisti alle nostre Chiese, se non perchè iniquissimamente, e ingiustamente le riputavano Adunanze, e Collegi illeciti: onde tosto che permettevano l'uso della cristiana Religione, ed il libero esercizio delle nostre Adunanze, quasi come cosa di necessaria conseguenza restituivano loro la facoltà di acquistar beni, e possessioni. Finalmente, per la legge amplissima di Costantino, per la quale venne alle nostre Chiese restituita quella facoltà di conseguir beni immobili, che a lei apparteneva secondo i diritti naturale e divino, vennero ancora le medesime Chiese a rendersi capaci di tali acquisti per diritto pubblico e civile. Non avendo adunque fatto altro il pio Costantino, che toglier quell' iniquo impedimento, che gl' Imperadori gentili aveano posto alle nostre Chiese, ed a' nostri Corpi intorno all' acquisto degli stabili, non può la Costituzione di questo principe attribuirsi ad una mera indulgenza, o ad una liberal licenza dipendente dall' arbitrio del suo legittimo potere, ma ad una dichiarazione di quel diritto, che alle nostre Chiese, ed a' nostri Corpi apparteneva nativamente, e che non potea loro torsi senza ingiustizia. Essendo pertanto questa legge conforme alla naturale ed alla divina ragione, non potea da' cristiani principi rivocarsi senza recare ingiuria alle nostre Chiese. Quindi, benchè le Costituzioni di Valentiniano e di Teodosio in contrario allegate non togliessero l'amplissima facoltà proposta da Costantino a chicchessia di donare, o lasciar beni di qualsivoglia sorta a' nostri corpi Ecclesiastici, ma solamente la limitassero in alcuni casi, e rispetto ad alcune particolari persone, furono non pertanto riputate poco ragionevoli da Marciano, e perciò del tutto abolite e cassate ; e non altre leggi su questa materia furon da Giustiniano inserite nel corpo delle leggi Romane, se non quelle di Costantino e di Marciano, dalle quali amplissima libertà si concede a chicchessia di lasciar ciò che si voglia alle Chiese[1]; e quelle, che egli stesso promulgò per dar maggior forza a' lasciti, ed alle donazioni fatte alle Chiese, e a' monasteri, e per torre ogni dif-

[1]) L. I Cod. *de Sacros. Eccles.* l. XIII Cod. eod.

ficoltà, che potesse ritardarne l'acquisto [1]. Ma ciò che è più considerabile, secondo le leggi di Giustiniano raccolte nel Codice, coloro che entravano ne' monasteri, perdevano la facoltà di testare, e i loro beni come dedicati al Signore appartenevano al monastero [2]; e se coloro che eleggevano la vita monastica, o uomini, o donne che fossero, non aveano figliuoli, tutti i loro beni doveano appartenere a' monasteri, e se aveano figliuoli poteano bensì divider tra essi i loro beni, se prima di monacarsi non aveano tra quelli disposto delle loro sostanze, ma doveano riserbar per sè una parte, la quale al monastero appartenesse; e dove dopo l'essersi monacati morissero avanti di aver divise a' figliuoli le loro robe, doveano quelli ricever solamente la legittima, e tutto il rimanente de' loro beni a' monasteri competeva [3]. Quindi finchè ebbe vigore nelle province, una volta soggette al Romano Imperio, il pubblico diritto Romano, non solo rimase inviolata la libertà della Chiesa intorno all' acquisto de' beni stabili; ma venne da esso corroborata, e in certo modo ampliata, e difesa. Nè ha potuto Giannone se non dopo più secoli dall' imperio di Giustiniano addurre esempio d' Imperadore, o di Principe, il quale, come ei si avvisa, abbia fatte leggi contro tal sorta di acquisti, o, come ei dice, *frenata* intorno ad essi la pietà de' laici, e la libertà delle Chiese. Anzi ei troverà, che per lungo corso di secoli dalla pace data da Costantino alla Chiesa in tutti i regni cristiani, e prima, e dopo Marciano, contesero a gara la pietà de' laici fedeli, e la liberalità de' cristiani principi o nel fondare, e dotar nuove Chiese, e nuovi monasteri, o nell' arricchire le già erette, ed i già fondati, trasferendo in quelle, ed in questi non pur beni allodiali, ma ancora feudali tosto che cominciarono a distinguersi le ragioni di questi beni, ed a porsi in uso questi nomi. Cosicchè non solamente da' lasciti, o donazioni così de' privati, come de' principi si videro dotate di ampli patrimonii le nostre Chiese prima de' Longobardi, ma anche furon dappoi di signorie, e temporali giurisdizioni, e l'une, e gli altri da' regi e dagl' imperadori arricchiti, e particolarmente da' principi Franchi, senza che perciò si pensasse allora, che tali acquisti tornassero in pregiudizio del pubblico, e in danno de' laici, ancorchè in questi tempi non solamente per le Ecclesiastiche leggi, ma anche per le civili i beni delle Chiese non potevano alienarsi, o distrarsi nei laici, come apparisce dalla legge di Lione, e di Antemio, Augusti, indirizzata ad Armasio

[1]) L. *Quoniam* l. *Illud*, Cod. *de Sacros. Eccles.*

[2]) L. *Ingressi*, Cod. *de Sacros. Eccles.* ex authent. *de Monachis* § *Illud quoque*, collat. I, Const. 5.

[3]) L. *Si qua* Cod. *de Sacros. Eccles.* ex authent. *De Sanct. Epist. si qua*, collat. IX, Const. 15.

prefetto al Pretorio, e inserita nel Codice di Giustiniano[1] insieme con altre leggi, che queste alienazioni proibiscono[2].

2. Essendo così, non avrebbono certamente fatta cosa molto lodevole, come pensa Giannone, que' principi, che ne' *secoli men a noi rimoti*, in vece d' imitar l' esempio di Costantino, e di Marciano nel restituire alla Chiesa quella libertà di conseguir beni temporali, che l' era stata iniquamente tolta, o irragionevolmente ristretta, ovvero di que' principi, che le Chiese, e i monasteri fondarono e dotarono, e di abbondanti possessioni arricchirono, avessero più tosto voluto seguir l' esempio di Valentiniano, e di Teodosio non solamente nel ristringer questa libertà, o limitarla rispetto a qualche persona; ma nell' impedire inoltre (ciò, che que' principi non mai fecero, nè crederono di poter fare) generalmente a qualsivoglia sorta di persona il lasciare, o donare alle Chiese, e proibire ad esse qualunque sorta di acquisti di beni immobili. Ma intorno alle leggi de' Principi da esso allegati, cominciando da Carlo Magno sino al principio del passato secolo, girando per tutti i Regni, e le Nazioni di Europa conviene osservar più cose, che manifestano la costui fraudolenza. Primieramente, che egli sopra un ignudo rapporto di alcuni Scrittori riferendo queste leggi, da cui pretende, che venisse impedito alle Chiese, e ai Collegi, ed alle persone Ecclesiastiche l'acquisto de' beni stabili, non ispiega di qual sorta di beni in quelle si tratti, se di beni feudali, o censuali obbligati realmente al principe, o di beni allodiali, ma di proprietà e dominio del principe, oppure di allodiali, ma di proprietà e dominio privato de' sudditi, e franchi della proprietà del principe. Secondariamente, ei da queste leggi francamente pretende, che si dimostri la proprietà del principe sopra i beni temporali delle Chiese, e la sua autorità di regolare i loro acquisti. In quanto alla prima considerazione è d' avvertire, che essendo i beni feudali sottoposti al diritto dominio del Superiore, o del Principe, e considerati come cosa sua, non v' ha difficoltà, che ei possa proibire a' feudatarii soggetti l'alienazione de' feudi, sia per lascito, sia per donazione, sia per contratto di vendita, o di qualsivoglia altro titolo, nelle Chiese, ne' collegi, o in qualunque altro corpo Ecclesiastico, potendo ciascheduno della roba sua anche come privato disporre come a lui piace. L' istesso si vuol dire eziandio de' beni censuali obbligati con peso reale al principe, o ad altri. Vero è però, che secondo la consuetudine generale di Francia poteano liberamente anche questi beni trasferirsi nelle Chiese, e da esse poteano acquistarsi, e possedersi fino a tanto che non ne fa-

---

[1]) L. XIV Cod. *de Sacros. Eccles.*
[2]) L. *Sicut*, L. *Multo magis*, Cod. *de Sacros. Eccles.*

cesse richiamo il Superiore,o il Signor principale;ed in quel caso non si scioglieva, nè si annullava l' alienazione per qualunque titolo fatta fosse, ma solamente si obbligavano le Chiese dentro certo termine a porre i sopraddetti beni fuora delle sue mani, quando per altro non si fosse contentato il Signor principale di ricevere da esse la compensazione del danno, come attesta Carlo Molineo, scrittor non sospetto al nostro giurisconsulto, sciogliendo appunto questa quistione[1]. Così parlando de' beni stabili, sopra cui il principe ha dominio di proprietà, e che appartengono al regio patrimonio, benche goduti da' sudditi in usufrutto col peso reale di certo canone, quali sono i beni per ragion di guerra tolti a' nemici, e passati in proprietà del principe conquistatore, come erano anticamente appresso i Romani i fondi, e gli agri provinciali da loro per ragion di guerra acquistati, e passati in proprietà del popolo romano, sopra i quali i possessori particolari non aveano, che un perpetuo usufrutto col peso de' tributi, o degli stipendii; onde tali fondi provinciali dicevansi tributarii, e stipendiarii, e come sono nelle Spagne que' terreni, e que' fondi, che per ragion di conquista tolti a' Mori sono passati in proprietà de' Regi, e appartengono al regio patrimonio, i quali perciò diconsi del *Realengo*. Ragionandosi adunque di questa sorta di stabili non si contende, che possano i principi proibirne a' possessori, i quali non hanno sopra di essi che il semplice perpetuo usufrutto, l' alienazione nelle Chiese e ne' corpi Ecclesiastici senza loro consentimento, essendo questi beni sotto il diritto di proprietà degli stessi principi. La quistione adunque si riduce a quegli stabili, che sono in diritto di perfetta proprietà de' laici e de' sudditi possessori, e sopra cui non hanno i principi, che il solo diritto di giurisdizione non per ragion della cosa, ma per ragion della persona ad essi soggetta. Ma il nostro giurisconsulto citando molte leggi de' principi, le quali proibiscono l' alienazione degli stabili per qualsivoglia titolo nelle persone Ecclesiastiche, e nelle Chiese,come a lui è avviso,neppure una ne adduce, da cui si possa comprendere di qual sorta di stabili in quella si dispon-

---

[1]) « Pro resolutione quaestionis nostrae iuxta communem observantiam totius Regni dicendum, quod tam fenda, quam censualia praedia libere in Ecclesia, vel simile corpus quoquo titulo transferri possunt, et ab ea acquiri ac possideri donec superior conqueratur: quo casu non resolvitur, nec annullatur alienatio et acquisitio, sed compellitur Ecclesia extra manum suam ponere, nisi malit Dominus aestimationem indemnitatis suae, quam non tenetur invitus recipere,sed potest cogere Ecclesiam ad ponendam rem feudalem vel censuariam in manum idoneam »; Carolus Molinaeus *Comment. in consuetud. Parisien.* tit. I, § 50, n. 60, t. I *Oper.* edit. Parisien. an. 1681.

ga : e perciò ove noi dicessimo, che tali leggi non sono a proposito, poichè in esse si tratta o di beni feudali, o censuali, o di beni appartenenti alla proprietà del principe, avremmo, giusta il suo costume di non provar mai ciò che asserisce, risposto al suo argomento.

3. Ma contuttociò per quanto ci sarà possibile non vogliamo lasciar senza esame queste leggi, per veder primieramente se tutte sieno sussistenti, e vere; e secondariamente di qual sorta di stabili si tratti in quelle che si possono addurre come vere. Dopo aver detto Giannone, che l'esempio di Valentiniano nel frenare, come egli pensa, gli acquisti temporali delle Chiese fu lodevolmente imitato in tutti i dominii d'Europa dagli altri principi, soggiunge, che *così Carlo Magno di gloriosa memoria praticò nella Sassonia, e nell' Inghilterra Odoardo I, e III, ed Errico V*, citando per testimonio di ciò Pietro Gregorio, e Polidoro Virgilio. Ma nè l'uno, nè l'altro di questi autori, nè punto, nè poco, ne' luoghi da lui citati[1], nè so che in altri luoghi ne parlino, ragionano di Carlo Magno. Dove però egli abbia trovato scritto, che questo principe così liberale e generoso nell'arricchir le Chiese, e i Monasteri frenasse, come egli dice, alla medesima Chiesa nella Sassonia la libertà di acquistar beni stabili, io no 'l so dire : so bene però, che sino a tanto che egli non adduce testimoni idonei di quanto afferma, ragion non vuole, che al suo detto prestiamo fede. Delle leggi di Odoardo I re d'Inghilterra intorno agli acquisti temporali delle Chiese parla veramente Polidoro Virgilio, non nel libro XIII, come per errore forse di stampa è notato in Giannone, ma XVII della *Storia Anglicana*. Ma nè in questo, nè in altro libro di quella Storia ei fa menzione di alcuna legge di Odoardo III, e di Arrigo V, la qual riguardi questa materia. Onde è da presumersi, che il nostro giurisconsulto per accrescere il numero de' principi, che il riprovato esempio di Valentiniano imitarono, il quale però è certo, che mai non ebbero in mente, abbia voluto di suo capo aggiunger questi due; e noi staremo in questa presupposizione almeno sino a tanto, che non adduca testimonianza, che lo liberi dalla fede obbligata a' lettori. Ma in quanto alla legge di Odoardo I convien pur vedere ciò, che ne scriva Polidoro Virgilio. Narra egli adunque, che nell'anno MCCXCI fu da questo principe adunato un Concilio in Londra, dove co' Vescovi, ed altri Ecclesiastici intervennero ancora i grandi del regno; che in esso Concilio furono risolute tre cose: la prima, che da tutto il regno fossero discacciati gli Ebrei, il che in pochi giorni fu eseguito ; la seconda, che gli Ecclesiastici somministrassero al Re denari per lo

[1]) Pet. Greg. *de Republ.* lib. XIII, cap. 16; Polyd. Virg. lib. XIII *Hist. Anglic.*

passaggio, che ei si dichiarò aver proposto di fare in Oriente per aiuto de' nostri contro i Saraceni; la terza, che si stabilisse per legge perpetua ciò che prima era stato proposto in una raccolta di leggi, e di privilegi del regno detta la gran Carta, cioè, che non fosse lecito ad alcuno dar poderi, e possessioni a' collegi de' monaci. Dice in oltre, che a questa disposizione contenuta nella gran Carta fu aggiunto, che non fosse lecito nè a' monaci, nè a' sacerdoti comprar possessioni da' laici, e che le dette possessioni non potessero assegnarsi per dote de' monasteri e delle Chiese. Indi soggiunge, che chiamarono questa legge *a mano morta*; posciachè le possessioni date una volta al Collegio de' Sacerdoti non tornavano più di nuovo a rivendersi, ma come morte erano sottratte perpetuamente all'uso de'mortali. Conchiude finalmente, che questa legge così diligentemente si osserva, che non si trasferisce alcuna cosa di stabile da chi che sia all' ordine sacerdotale senza permissione del re[1]. So, che si potrebbe rispondere, che questa legge fu fatta col consenso de' Vescovi che intervennero all' adunanza dove fu stabilita. So ancora da alcuni non dispregevoli Scrittori asserirsi, che dopo essere stata promulgata questa legge nella riferita adunanza di Londra, sopravvenuto il Legato apostolico (che era Bartolommeo Vescovo di Grosseto spedito in Inghilterra da Niccola IV)[2] con Giovanni Pekano Arcivescovo di Canterbury, riprese agramente il re per l'iniquità, ed empietà della legge, lo costrinse ad abrogarla, ed a restituire alle Chiese, alle persone, ed alle cose ecclesiastiche la libertà[3]. Ma queste risposte a vero dire non soddi-

---

[1]) « Postremo placuit Regi similiter ac Principibus cavere in iure, quo perpetuaretur id, quod sancitum iam pridem fuerat in Magna charta, cap. XXXVI.... idest, ut nemini homini liceret dare praedia Collegiis Monachorum: nam additum est, ut non liceret etiam Monachis, aut aliis Sacerdotibus emere possessiones, quo ne possessiones eiusmodi coenobiis, aliorumve Sacerdotiorum dotes fierent. Et legem hanc ad Manumortuam vocarunt, quod res semel datae Collegiis Sacerdotum non utique rursus venderentur, velut mortuae, hoc est, usui aliorum mortalium in perpetuum ademptae essent. Lex diligenter servatur, sic, ut nihil possessionum ordini Sacerdotali a quoquam detur, nisi Regis permissu »; Polydorus Virgil. lib. XVII *Anglican. Historiae* in *Eduardo I.*

[2]) Vid. Raynald. ad annum 1290.

[3]) « Bernardo Episcopo Grossetano Sedis Apostolicae Legato in Anglia nondum praesente Londini Westmonasterium celebratum est Concilium. In hoc in primis agitatum est de eiectione Judaeorum... Postremo placuit Regi similiter atque Principibus illud iniurium iure iterato statuere, ne cui hominum liceret dare praedia Collegiis Monachorum etc. Supervenit tandem Legatus, et una cum Joanne Peccano Archiepiscopo Cantuariense Regem iniquitatis, ac impietatis redarguit, legemque abrogare, et Ecclesiis,

sfano: imperocchè nè vero è, che i Vescovi consentissero in questa legge, che si narra stabilita dal Re e da' Principi, e della quale i Vescovi poco dappoi cercarono al Re la rivocazione, come narra l'istesso Polidoro [1]; nè si trova documento di que' tempi, onde si possa con certezza affermare, che ad istanza del Legato Apostolico fosse da Odoardo annullata: anzi da molti scrittori sì cattolici, che protestanti sappiamo, che quella legge fu durevole in Inghilterra. Resta dunque da vedere se si debba far conto di quest' esempio, e se faccia a proposito di Giannone.

4. Ed in quanto al primo è da osservarsi, che quantunque questo Odoardo detto il primo, ma il quarto di tal nome tra i re d' Inghilterra, lasciasse dopo di sè opinione di principe non meno abile negli affari del regno, che rispettoso verso le cose della Religione, e che perciò da molti scrittori tanto nazionali, come stranieri, sì cattolici, che protestanti, de' quali lungo catalogo tesse Riccardo Smitteo [2], venga universalmente lodato; contuttociò se si toglie da lui una certa esteriore apparenza di pietà e di Religione, e si riguardano molte particolari sue gesta, ed il ritratto che ne forma l' istesso Polidoro Virgilio suo lodatore, si conoscerà, che egli fu più politico, che religioso. Il quale sacrificando allo Stato la Chiesa, per conciliarsi la benevolenza de' grandi e de' popoli, concedendo loro immunità ed esenzioni, spogliò degli antichi privilegi le Chiese, e i monasteri, e per trovar denaro, onde potesse reggere alle spese delle guerre che egli intraprese, essendo vuoto l' erario, si rivolse a rapire i tesori riposti ne' tempii e i depositi del denaro destinato al ristoramento di quelli, *gemendo universalmente il popolo*, come narra l' istesso Polidoro Virgilio, *che il Principe non si astenesse dallo stender la mano a quel denaro, con cui doveano i sacri Tempii ristorarsi* [3]. Nè pago di questa preda si studiò con buone parole trar dalle mani del Clero la metà di tutte le rendite di un anno, e dopo aver gravati i sacerdoti di questo peso, quasi volesse beffarsi di loro, fingendo di volersi mostrar con essi grato, e promettendo di voler loro concedere alcuna cosa, che da essi gli fosse domandata, avendolo quelli pregato a rivocar la riferita legge della Mano morta tanto ingiuriosa al loro Or-

---

Ecclesiasticisque rebus, ac personis libertatem restituere coactus est »; Bzovius in *Annal.* ad ann. 1291.

[1]) Loc. cit.

[2]) Smitthaeus Flor. *Hist. Eccles. Gent. Anglic.* l. IV, c. IX, sect. 1, num. 1 et 2.

[3]) « Gemente passim populo, quod Princeps non putaret manum abstinendam a pecuniis, quibus sacrae aedes reficiendae essent »; Polydor. Virgil. *Hist. Anglic.* lib. XVII, sub annum 1293.

dine, si scusò con dire, che non era in sua potestà abolire una legge, che col comun consenso e consiglio de' grandi era stata pubblicata, e con questa bella risposta li deluse[1]. Ed avendo una volta imposto un gravoso tributo agli Ecclesiastici, posciachè questi li fecero intendere, che senza licenza della Sedia Apostolica non era loro permesso di contribuir queste straordinarie tasse de' beni di Chiesa, si accese di tanto sdegno, che comandò, che dappertutto fossero pubblicati e venduti i beni di quelli che negassero contribuire[2]. Onde convenne a molti redimere col denaro *l' ingiusta vessazione*: resistendogli solamente con invitto coraggio Roberto Arcivescovo di Canterbury senza punto curarsi nè delle molte ingiurie, che perciò ricevette, nè della perdita di tutti i beni, che perciò fece[3]. Tutto questo, ed altre cose, che fanno argomento dell' animo avverso di quel principe verso gli Ecclesiastici, narrando Polidoro Virgilio, non si accordano punto colla lode, che e' gli dà di religioso. Ma il mirabile è, che stimando egli questi fatti di quel re sacrilegii, estorsioni, ed ingiurie, ci voglia dare ad intendere, che egli concepisse quest' odio a' Sacerdoti a cagione della loro arroganza, la quale credea nascer dalle loro ricchezze, e che perciò perpetuasse la legge *a Mano morta* (così con insolito vocabolo chiamarono la legge, che proibiva l'alienazione degli stabili nelle Chiese), affinchè venisse raffrenato il loro lusso[4]. Ma non potendosi negare, che questo principe fu nemicissimo dell'ordine Ecclesiastico, bisognava pure, che si trovasse qualche pretesto per colorare il suo odio, e per giustificar la bella invenzione, che ei trovò della Mano morta; non già per impedire, che i beni de' laici non passassero nelle mani de' Chierici, ma solamente perchè non vi passassero senza suo gran frutto. E qui doveva avvertir Giannone, che questa, ed altre somiglianti leggi non impedivano già assolutamente l'alienazione degli stabili nelle Chiese, ma l' impedivano solamente senza il beneplacito ed il consenso del principe. Quindi in grandissimo utile de' re d' Inghilterra, come osserva l'Arsfeldio, tornò questa leg-

---

[1]) Polydor. Virgil. loc. cit.

[2]) « Quo responso Rex iracundia permotus, bona Sacerdotum passim publicari venerique iussit, qui indictum tributum pendere pernegassent »; Idem loc. cit. sub an. 1297.

[3]) « Solus Robertus Cantuariensis Antistes forti animo post multas acceptas iniurias bonaque omnia amissa, Principis voluntati resistebat, praedicabatque palam scitum illud Apostolicum : *Obedire oportet Deo magis*, *quam hominibus* »; Idem ibid.

[4]) « Insolentiae Sacerdotum inimicus acerrimus, quam ex opibus cum primis proficisci putabat, quam ob rem legem ad Manumortuam perpetuasse fertur, ut ita eorum luxuries coerceretur »; Idem lib. XVII, in fine.

ge di Odoardo; posciachè a caro prezzo redimevasi il regio consenso, affinchè potessero gli stabili nelle Chiese, e ne' monasteri alienarsi [1]. Nulla adunque giovano queste somiglianti leggi al pubblico bene della civil società, o al privato comodo de' cittadini, come pretendon coloro che le difendono: imperocchè non si proibiscono già gli acquisti degli stabili alle Chiese, ma solamente da esse vien ricercato il consenso del principe per acquistargli; il qual consenso non si negava, ma si vendeva; ed in tanto i beni, i quali, come essi dicono, erano vivi nel commercio de' laici, si rendevano morti nelle mani degli Ecclesiastici, traendo solamente da quelli il principe non mediocre profitto. Questo, io dico, attesta la legge di Odoardo, o la perpetuazione, che ei fece della legge proposta prima nella *Magna carta*: della qual legge si è voluto a lungo parlare, posciachè fu la prima, che in questo genere si possa certamente addurre, e perchè da essa sappiamo il ritrovamento della *mano morta*, voce, e cosa usurpata dappoi per indicare i beni delle Chiese, nè mai pensata ne' secoli antecedenti.

5. Dall'Inghilterra passa Giannone alla Francia, e ci fa sapere, che san Lodovico IX, *che è cosa*, com' ei dice, *molto notabile*, fece una somigliante legge. E l' istesso provvedimento fu preso *da Filippo III*, *da Filippo il Bello*, *da Carlo il Bello*, *da Carlo V*, *da Francesco I*, *da Errico II*, *da Carlo IX*, *e da Errico*. Della legge di san Lodovico adduce per testimonio Giovanni Fabro nella l. *Quotiens*, c. *de rei vindic.* Ma questo scrittor francese nel luogo addotto non fa parola di san Lodovico, nè parla dell' alienazione degli stabili allodiali nelle Chiese, ma solamente de' feudi, e favella unicamente della consuetudine di Francia confermata ancora da' regi editti di non trasferire il dominio de' beni feudali nelle mani morte senza concessione del re [2]. Degli editti degli altri re di Francia da lui citati non reca testimonianza di alcun autore. E ragion non vuole, che a lui crediamo quando non obbliga la sua fede co' testimoni; mentre ancora quando gli adduce, non attestano quel che ei dice, e sovente ancora attestano il contrario di quel che dice. Ma sopra le provvidenze del regno di Francia in questo affare senza riandar le antiche Carte basterà osservare il presente costume, per conoscer quanto si tenga lontano da

[1] « Quod edictum ad unguem hactenus observatum, Regibus certe fuit valde fructuosum; quorum consensus care fere semper redimebatur »; Nicolaus Harsphildius, *Hist. Eccles. Anglic.* secul. XIII, cap. IV.

[2] « Item videtur, quod cum de consuetudine prohibitum sit transferre feuda in manum mortuam, et etiam ex edicto, quod dominium rei feudalis non transeat in Ecclesiam quousque Princeps concesserit etc. »; Joannes Faber, loc. cit.

quelle leggi, di cui favella il nostro giurisconsulto. V' ha colà il diritto, come dicono, di ammortizzazione, pe 'l quale i beni e gli stabili che sono in mano de' laici, non posson passare per lasciti, o per donazione, o per qualunque altro titolo in mano degli Ecclesiastici senza regio beneplacito dichiarato per lettere patenti del Re, registrate nella Camera de' Conti, e senza un tal qual pagamento al regio erario di una somma proporzionata alla qualità degli stabili, che si vogliono acquistare. *L' ammortizzazione* adunque, come dice Luigi d' Hericourt scrittore de' nostri tempi, nel suo Trattato delle leggi Ecclesiastiche di Francia, *comprende la permissione, che il Re accorda alle persone di mano-morta di posseder beni immobili in Francia* IN TUTTA PROPRIETÀ', *e il saldo, che le dette persone di mano morta sono obbligate a pagare al Re per ottener questa permissione. Questa tassa è una specie di ricompensa, che è dovuta al Re a cagione, che i beni passando nelle mani di persone di mano-morta escono in qualche maniera fuor del commercio, e non producono più i diritti, onde il Re trarrebbe del profitto, se questi beni fossero rimasti nelle mani de' particolari*[1]. Per mani morte non s'intendono per altro le sole Chiese, e le Comunità Religiose, o i luoghi pii, ma ancora le Comunità secolari, i Villaggi, e le Città, le cui eredità acquistate non cambiano mai di mano; poichè i fondi sono affissi alla Comunità, che non muore giammai[2]. L'istesso d' Hericourt attesta, esser cosa difficile il trovar l' origine di questo diritto di ammortizzazione, per cui le persone di mano morta pagano al re certa somma per l' acquisto de' beni immobili; lo crede però stabilito dopo il corso di molti secoli, giudicando, che possa avere avuta la medesima sorgente da quella indennità, che era dovuta a' Signori de' feudi, apparendo da antichi titoli, che quando un feudo cadeva nelle mani di una Comunità Ecclesiastica bisognava, che il signore di esso vi consentisse, e tal consentimento ora si appella *lettere di ammortizzazione*[3]. Or qui convien considerare, che gli stabili, e i fondi nel regno di Francia sono di varie e diverse ragioni : poichè altri sono beni feudali, altri censuali, altri liberi, ovvero allodiali. I feudali sono similmente di diverse sorte, secondo la natura de' feudi, de' quali altri sono regi, i cui signori ricevono l' investitura solamente dal re, e diconsi pieni feudi; altri non sono regi, ma investiti da' signori di pieno feudo dentro il territorio ad essi infeudato, e questi li chiamano *arriere-fiefs*, cioè *sotto feudi*. Così i fondi censuali altri sono regi, cioè obbligati immediatamente al re, altri sottocensuali, cioè obbli-

---

[1]) *Les Loix ecclesiastiques de France*, part. III, art. III, n. 8.
[2]) Hericourt, ibid.—[3]) Loc. cit.

gati a' signori intermediarii, posti però ne' fondi censuarii al re[1]. Secondo adunque lo stato costituito nel regno di Francia intorno agli stabili, e i terreni feudali, e censuali, tutti i beni di quel regno di tal sorta sono obbligati al re con vincolo perpetuo inerente alla cosa stessa, e cadono sotto il suo sovrano dominio non solamente di giurisdizione, ma anche in qualche modo di proprietà per la signoria diretta, che ha sopra di essi. Ma in quanto ai beni ed agli stabili liberi ed allodiali, che sono in proprietà de' sudditi, questi similmente alibrati, ed accalastrati rimangono con vincolo reale obbligati al re per tutti i pesi presenti, e futuri.

Ciò supposto, il diritto di ammortizzazione è fondato primieramente non solo nel supremo dominio di giurisdizione, che ha il re sopra tutti gli stabili del suo regno, ma ancora sopra lo special diritto, che gli conviene come diretto Signore sopra tutti i beni feudali, e censuali, e sopra le obbligazioni fondate negli altri beni al suo dominio sottoposti per li pesi presenti e futuri. Quindi sembra ragionevole, che questi beni non passino senza sua permissione in quelle mani, donde egli non trae i suoi diritti, e le sue ragioni. Secondariamente, è fondato sugli utili, sulle ragioni, e sugli ufficii, che il re perde passando questi beni ne' Corpi Ecclesiastici in diritto di TUTTA PROPRIETA', per la qual perdita sembra dovere, che egli venga ricompensato, e reso indenne col pagamento, che a lui si fa per ottener le lettere di ammortizzazione, in vigor delle quali i beni ammortizzati si levano dal catastro, e dal registro de' beni obbligati al re per tutti li pesi presenti e futuri, e si rendono perfettamente esenti, come attesta il Fleury nelle sue Canoniche Istituzioni[2], e come vien riferito dal Guidopapa in una sua decisione[3], e apparisce dalle memorie del Clero Gallicano alla parte IV. Dove al capitolo IX, p. 551, num. 6, fra molti arresti si apporta specialmente quello del re Luigi XIV, di questo tenore: *Per due lettere di dichiarazione dell'ultimo febbraio* MDCXC *pubblicate nella gran Cancelleria abbiamo noi tra le altre cose confermati i Preti, Curati, ed altri Ecclesiastici di questo Regno nell' esenzione, immunità etc. de' nuovi acquisti, ed a tutta l' indennità per li dominii posseduti da essi, tanto di loro patrimonio, quanto in altri modi ad essi ricaduti, sia per acquisto, donazione, o in altro qualsivoglia modo.* Con queste ragioni per tanto si giustifica in Francia il diritto dell'ammortizzazione: la qual cosa se bene, o male si faccia, non appartiene a me il giudicarlo. Questo bensì parmi poter con certezza affermare, che non si tro-

---

[1]) Ibid.—[2]) Fleury *Instit. Canon.* part. I, cap. 29.
[3]) Guidopap. Decis. 28.

verà mai in Francia nè editto regio, nè legge, nè ordinazione, nè consuetudine, per cui venga assolutamente proibita l' alienazione degli stabili ne' Corpi Ecclesiastici; ma se alcuna legge, ordinanza, o consuetudine si trova su tal materia, queste riguardano solamente il modo e la forma, con cui potesse farsi tale alienazione, e potessero gli Ecclesiastici acquistar beni immobili senza danno e pregiudizio altrui. E qui è d' avvertire, che per cagione così de' beni feudali acquistati dagli Ecclesiastici, o ne' regi feudi o sottofeudi, come de' beni regi censuali o sottocensuali senza consenso del re, in pregiudizio de' diritti regali, essendo stati sovente dagli ufficiali della Corona inquietati gli Ecclesiastici acquistatori, fu perciò necessario, che i re in varì tempi facessero delle ordinazioni, e prendessero alcune provvidenze riportate dal d' Hericourt per regolar questa faccenda, e per serbare i loro diritti. Filippo III nell' anno MCCLXXV ordinò, che non s' inquietassero gli Ecclesiastici sopra i beni feudali già acquistati ne' regi feudi o sottofeudi, ma che dovessero pagare il valor di due annate se gli avessero acquistati a titolo di limosina, e l' estimazione del frutto di tre annate se conseguiti gli avessero a titolo oneroso. Ma nella medesima ordinazione dispose ancora, che per l'avvenire la Chiesa dovesse pagare per le terre che acquistasse negli allodii del re, il valore de' frutti di un' annata se le avesse acquistate gratuitamente, e il valore di due annate se l' acquisto fosse stato fatto per contratto di vendita. Filippo IV, nell' anno MCCXCI ordinò, che le Comunità Ecclesiastiche fossero tenute a pagare i frutti di quattro annate per i beni acquistati a titolo gratuito ne' beni del re feudali, o censuali, e il frutto di tre annate per i beni situati ne' regi beni sottofeudali, o sottocensuali. Filippo il Lungo nell' anno MCCCXX accrebbe questa tassa, moderata poi da're successori[1]. Carlo V nell'anno MCCCLXXII ordinò, che i beni ammortizzati per li baroni, e per altri signori suoi sudditi non si avessero per tali, se non ricevessero questa ammortizzazione per lettere del re[2]. In somma, tutti i più antichi editti, o sieno ordinazioni de' re di Francia su questa materia non riguardano, che i regi beni, o feudali, o censuali, de' quali non si contende, che non possano limitarsi a quelle condizioni, che piacciono al supremo Signore, acciocchè si trasferiscano nelle Chiese, o non possa proibirsene il trasferimento in esse senza la compensazione del danno, che egli perciò verrebbe a soffrirne. È ben vero però, che queste ordinazioni non sembra, che avessero luogo in Francia nel secolo XVI, posciachè Carlo Molineo, come abbiamo di sopra osservato, parlando della comune osservanza di quel regno dice, che tanto i feudi, quan-

---

[1]) Hericourt, loc. cit.—[2]) Idem, loc. cit. num. 9.

to le possessioni censuali poteano liberamente per qualsivoglia titolo trasferirsi ne'Corpi Ecclesiastici,e poteano da essi acquistarsi,e possedersi fino a tanto che non se ne richiamasse il Superiore,o il Signore. Ed allora non si scioglieva o annullava l'alienazione,ma solamente era costretta la Chiesa a porre fuori delle sue mani i feudi, e i beni censuali acquistati, se pure non si contentasse il Signor principale di riceverne la compensazione, o la stima della sua indennità,al che non era astretto; ma potea costringer la Chiesa a porre in altra mano idonea i beni acquistati. Dal che apparisce,che non era allora stabilito per anche in Francia il diritto di ammortizzazione nella maniera, con cui ora si osserva: mentre allora la Chiesa se non conseguiva lo stabile del feudo, o del fondo censuale, ne conseguiva certamente il valore, e poteva anche acquistare, e posseder lo stabile stesso, se il Superiore non se ne richiamava. Anzi l' istesso Carlo Molineo parlando de' beni allodiali, e riputando valido lo statuto, o la consuetudine de' laici, che questi non possono trasferirsi nella Chiesa, e che questa sia tenuta ponerli fuora della sua mano, lo difende in quel senso, che la Chiesa acquisti bensì il valore, e la stima di tali beni, ma che sia tenuta a venderli, e porli fuora della sua mano dentro tanto termine; e conforme a questo statuto dice esser la consuetudine di Francia[1]. La qual cosa certamente è contraria al diritto moderno di ammortizzazione, secondo cui sono nulle ed invalide tali alienazioni, e la Chiesa senza il beneplacito regio, e la compensazione per l' indennità non acquista nè lo stabile, nè il valore di esso. Quindi non pare, che molto fondatamente il d' Hericourt ripeta l' origine di questo diritto per qualunque sorta di beni da'regolamenti altre volte fatti per li beni feudali e censuali, i quali si acquistavano dalle Chiese salva l'indennità del Superiore ecc.

6. Ma intorno all' arresto di cui parla Giannone, dicendo: *Ed abbiamo un arresto appresso a Papponio, per cui il Senato di Parigi proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani e Celestini*; confesso, che io non ho potuto, o saputo trovar riscontro dell'Autore, su la cui fede egli allega quest'arresto, cioè di *Papponio*. Pietro Gregorio adduce anch' egli lo stesso arresto; ma lo adduce sulla testimonianza non di Papponio, ma di Papo, e nel luogo appunto dal nostro giurisconsulto citato, cioè nel libro primo delle *Rapsodie degli Arresti*[2]. Se poi sia l'i-

[1]) Carolus Molinaeus in *Comment. ad consuetud. Parisien.* tit. 1, § 50, num. 93, segg.

[2]) « Carthusiensibus et Coelestinis aliquando Senatus inhibuit Parisiensis acquisitiones novas Lutetiae, ut refert Papus lib. I *Rhapsod. Arest.* tit. 7, arest. 3, ne inciderent in avaritiam reprobandam, cum nihil venale esset, quin statim per illos emeretur »; Petrus Gregor. *De Republ.* lib. XIII, c. 16.

stesso Papo e Papponlo, io no 'l so. Ma, checchessia di questo, una particolar provvidenza presa in un caso speciale di alcuni pochi Ordini per la sola città di Parigi, non può certamente fare stato per tutti i Corpi Ecclesiastici; mentre anche i Romani Pontefici in alcuni casi particolari hanno proibiti, o moderati i nuovi acquisti ad alcuni Ordini di Regolari, quando quelli portavano rilassamento alla lor disciplina, come apparisce dalle lettere di Alessandro III scritte all' Ordine Cisterciense, e recate dal Van Espen[1], e dalle lettere ancora d'Innocenzo III scritte allo stess' Ordine sotto li 21 di maggio del MCCXIII, che si trovano nel Registro del medesimo Innocenzo[2], e son riportate dal Manrique, e dal Gonzalez[3]. Vero è, che si trattava di compre di possessioni obbligate alle decime, le quali in pregiudizio de' Vescovi que' monaci ricusavano pagare. Onde dopo le lettere d' Innocenzo lette nel Capitolo generale stabilirono que'monaci di non comprar più tali possessioni, se non per la fondazione di nuovi monasteri; e dove dalla pia volontà de' fedeli fossero loro lasciate, di darle in locazione ad altri, da cui fosser pagate le decime alle Chiese, come apparisce dal capitolo *Nuper*, *de decimis*, in cui il Pontefice approva questa Costituzione, e la distende ancora ad altri Ordini Regolari, che godevano il privilegio dell' esenzion delle decime. Ma tornando all' arresto del Senato Parisiense, si può facilmente credere, che quello riguardasse i beni feudali, o censuali, o altri beni obbligati, de' quali presentemente non favelliamo; poichè di questi può lecitamente proibirsene l' acquisto a' Corpi Ecclesiastici, dove da quelli non sia reso indenne il Signore, o chiunque altro, a cui tali beni sono obbligati.

7. Dalla Francia passa Giannone alla Spagna, dicendo *che nella Spagna Giacomo Re di Aragona statuì simili leggi ne' Regni soggetti a quella Corona*, e ne adduce per testimonio Pietro Belluca, soggiungendo, *che nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli altri Regni di Spagna osservasi il medesimo*, e cita il Narbona e Ludovico Molina. Ma per quel che appartiene al regno di Aragona, le leggi del re Giacomo, che proibiscono l' alienazione de' beni stabili nelle Chiese, o ne' Corpi Ecclesiastici senza il regio consenso, non riguardano i beni propri de' sudditi, sopra i quali non ha il principe, che il solo dominio di giurisdizione per ragione della persona, che gode sopra di quelli perfetta proprietà, ma riguardano i beni regi, che sono in proprietà del re, e conceduti a' particolari col peso reale d' un perpetuo

---

[1]) Van Espen, part. I, tit. 29, c. 3, num. 14.

[2]) *Regest. Innocen.* lib. XVI, epist. 83, iuxta antiquum ordinem.

[3]) Manrique, l. IV *Annal. Cistercien.* ad an. 1213, cap. 12; Gonzal. in *II Decret.* tit. 30, c. 34, in not.

canone da pagarsi al principe istesso, come diretto signore e proprietario di essi, i quali diconsi del *Realengo*; posciachè essendo passati per ragion di conquista in dominio de' regi di Spagna nelle guerre, che essi fecero contro i Mori a cui li tolsero, son fatti propri del lor patrimonio regale. Onde come signori proprietari, possono, ed han potuto far sopra essi quelle leggi, che loro son piaciute nel trasferimento di essi in mano altrui, non meno che i padroni particolari, e i proprietari posson disporre de' loro fondi privati come lor piace, quando li trasferiscono in altri. E questo è quello che dice il Belluca da Giannone citato [1]. L' istessa cosa affermano delle leggi del regno di Castiglia, e di Portogallo anche il Matteù, il Solorzano ed il Pereira [2]; anzi questi per un altro titolo difende la giustizia di queste leggi, cioè, per un Concordato approvato dalla Sedia Apostolica, in vigor del quale cessa, come egli dice, ogni dubbio intorno alla giustizia di tali leggi [3]. E con queste ragioni difendono gli scrittori spagnuoli il diritto di ammortizzazione, che impone la necessità alle persone di mano morta di ottener la licenza del re per conseguir gli stabili e i beni regali detti del *Realengo*. Ma poichè intorno alle leggi di Spagna, Giannone cita Alfonso di Narbona celebre giurisconsulto di Toledo, egli è pur da vedere che cosa sopra tali statuti risolve questo scrittore. Egli adunque, dopo aver recitato un privilegio del re Alfonso conceduto alla città di Toledo, dal quale si proibiva il trasferimento de' beni immobili di que' cittadini nelle chiese, ne' monisteri, ed in altri luoghi pii per qualsivoglia titolo, o di donazione, o di testamento, soggiunge, che tal disposizione non va esente da ogni nota d' empietà, e che solamente potè aver luogo in qualche tempo, ove fosse esorbitantemente cresciuto il lusso, e l' avarizia degli ecclesiastici: ma che dappoi meditandosi questa cosa più seriamente, e considerandosi, che tutto ciò che si offerisce, si dona, o si lascia alle Chiese, non agli ecclesiastici, ma a Dio si offerisce, si lascia e si dona, con maturo giudizio

---

[1]) « Sic iure dixit Rex Iacobus, quod omnia a principio fuerunt in vero et proprio dominio suo ex ipsa belli acquisitione, et sic de iure gentium ex iustitia, et iure merito Rex in traditione rei suae illam potuit legem efficere, et conditionem apponere etc. ut bona de *Realengo*, ad quemcumque transeant, etiam ad Clerum, subeant onera realia, et quod in manum mortuam, scilicet in Ecclesiam, non possint transire sine Principum iussu et licentia, quasi a principio bonis affectis Regni legibus»; Belluca in *Specul. Princip.* rubric. 14, § *Veniamus ad amortizationem*, num. 30.

[2]) Matteù, *De Regim. Regni Valentiae*, c. 2, § 5, num. 44; Solorzanus, *De iure Ind.* lib. III, c. 20, num. 45; Pereira, *De manu Regia*, cap. 37, n. 1.

[3]) «Vigore cuius concordiae a Sede Apostolica confirmatae cessat omnis dubitatio »; Pereira, loc. cit. num. 40.

e con lodevol consiglio fu decretato, che le Chiese, e gli ecclesiastici fosser capaci di tali acquisti. Finalmente dopo aver citati i canoni e le leggi degli Imperadori conchiude, *da queste cose essere abbastanza manifesto, che non è lecito per alcuna legge o statuto decretare, che i beni profani non si trasferiscano nelle Chiese*; rispondendo agli argomenti degli avversarii, e particolarmente alle autorità del Signorollo, il quale in occasione di difender certo statuto della città di Milano, fu il primo che ardisse sostener la giustizia di tali leggi [1].

8. Dalla Spagna ci porta Giannone alla Germania, ed alla Fiandra, dicendo che *in varii luoghi di Germania, e della Fiandra si osservano simili statuti.* Quali però siano questi statuti, e sopra qual sorta di beni cadano, ei non l' accenna, contentandosi di portare il testimonio del Gaillo, del Copino, e di qualche altro, i quali vagamente parlano di questi statuti fatti, come essi dicono, in alcuni luoghi della Germania, e proibenti le alienazioni de' beni stabili nelle persone di Chiesa [2]. Ma siccome è cosa certa, che in ogni tempo non sono mai mancati cattivi esempi d' irragionevoli statuti su questa materia, fatti in odio delle persone di Chiesa, e che hanno somministrata cagione di gravi contese tra i canonisti e i giurisconsulti, anzi tra i giurisconsulti stessi; così sarebbe un rovesciar tutto il diritto canonico e

---

[1]) « Unde extat quoddam Alphonsi Hispaniarum Regis privilegium imperiali nostrae urbi Toletanae concessum, prohibens, res immobiles in Ecclesias, Monasteria, vel alia pia loca, testamenti, aut donationis titulo transferri. . . Quae sane omnia licet sic praecessisse recte sciam, non tamen ab omni impietatis nota fuerunt immunia. Verum id temporibus illis invaluit, propter nimium videlicet Ecclesiasticorum luxum, cupiditatem, et avaritiam, quae liberalem largiendi affectum, fervidamque olim piorum charitatem, et frequentes in Ecclesias donationes videntur restrinxisse, ut eleganter Annaeus Robertus dixit. Postmodum autem cum cordatius id meditaretur, insimulque videretur, id quod Ecclesiis, Ecclesiasticisque personis, seu in extremis elogiis, sive donationibus largiebatur, non ipsis, sed Deo optimo maximo (qui cuiusque muneris a quoquam indignus non poterat censeri) videretur liberaliter conferri »; Cap. *Nulli liceat*, cap. *Res Eccles. ver. Domino oblata* 12, q. 1, cap. *Mancipia*, cap. *Iniustum, de rer. permutat.*, cap. *Cum super, ubi Innocentius*, et alii *de caus. posses.* « Unde maturo iudicio, laudabilique consilio, Ecclesias, Ecclesiasticosque acquisitionis esse capaces iure decretum est ab iisdem Imperatoribus etc. Ex quibus itaque satis perspicuum est, *non licere per legem, vel statutum decernere ne prophana bona in Ecclesiam transferantur*, nec quod quisquam in contrarium trahatur authoritate Signorolli etc. » ; Narbona, *Comment.* in III par. *Nov. recompil. leg. Hispan.* lib. I, tit. 3, leg. 35; Gloss. 2 a num. 30 usque ad 34.

[2]) « Porro in quibusdam locis Germaniae statuta sunt, quibus clericis prohibetur emptio rerum immobilium, aut earum alienatio extra familiam, si

civile, se cotali statuti dovessero tenersi in conto di efficace argomento della potestà laicale. E quello, che io dico degli statuti di Germania menzionati dal Gaillo, dico ancora degli statuti di Fiandra nominati in genere da altri senza alcuna individuazione. Almeno avrebbe dovuto dimostrar Giannone, che cotali statuti fossero in osservanza; il che egli asserisce bensì, ma non prova, nè potrà provare. Renato Copino nel luogo da lui citato adduce invece gli esempi di molti re di Spagna, i quali permisero, che i beni così feudali, come del regio demanio, o sia del *Realengo*, si trasferissero nelle Chiese: parla dell'ammortizzazione, che gl' inglesi chiamano *Frankalmoigne* secondo lui, e di que' feudi che per beneficenza de' re di Spagna passati nelle Chiese si dicono godere il foro del re. Martino riferisce un editto di Carlo V re di Francia, in cui parlandosi del debito della finanza, o del compenso che sono tenute le Chiese pagare al re per l' acquisto de' feudi, o de' beni del regio demanio, o patrimonio regale, si esentano dalla finanza gli acquisti di quelle possessioni o tenute, spettanti al regal patrimonio, sopra le quali passando nelle Chiese possa il re liberamente, e comodamente ritenere quel dominio, quella giustizia, e tutte quelle ragioni, che avea sopra di esse quando erano in altre mani [1]. Dal quale editto si rende noto, che poteano le Chiese acquistare anche gli stabili spettanti al dominio regio senza l' obbligo dell' ammortizzazione, quando i pesi connessi a tali beni erano di tal natura, che poteano prestarsi dagli ecclesiastici. Finalmente riferisce molte insigni donazioni fatte alle Chiese dalla liberalità de' principi; ma nulla dice delle leggi di Fiandra [2]. Parla bensì di queste Giovanni Bodino citato da Giannone, e ne parla nella sua *Repubblica* già condannata per decreto di Clemente VIII, sotto li 15 di ottobre del MDXCII; ma dice ancora, che le empie leggi de' Conti di Fiandra, i quali vendicavano al loro Fisco le eredità lasciate alle Chiese, durò sino a tanto che da Urbano V, Romano Pontefice, furon sotto gravi censure vietate [3].

---

ipsi possideant res immobiles patrimoniales: item alia statuta, quibus prohibentur subditi in specie alienare res immobiles in Ecclesiasticas personas »; Gaill. lib. II, observ. 32, num. 5.

[1]) « Quod si Ecclesia possessiones, vel tenutas acquirat, et alia, cui eas liceat retinere, si ab Ecclesia acquirente iustitiam, dominium, deveria, et alia iura ita commode, et libere sicut habebamus, et alia possimus percipere, in hoc casu finantia non vendicat sibi locum »; *Edictum* Caroli V, Reg. Franc. apud Chopin. *de Deman. Franc.* lib. I, tit. 14, num. 16.

[2]) Chopin. *loc. cit.*

[3]) « Quae lex tamen antea lata fuisse videtur, cum Belgarum Comites Sacerdotum haereditatem olim fisco vindicarent, quoad Urbanus V, Pont. Max. interdictionis poena id vetuisset »; Bodinus *De Republica* lib. V, c. V.

Ma poichè varie sono le province del Belgio, che noi sotto nome generale di Fiandra sogliamo appellare, e diversi erano una volta i Conti che in quelle province dominavano, nè ci spiega il Bodino, o Giannone in qual provincia, e da qual Conte furon fatti questi divieti, dicendo egli, che in vari luoghi della *Fiandra si osservano consimili statuti*, secondo il Bodino che cita, e' dice il falso; poichè costui afferma, che furon tali leggi da Urbano V interdette. Ma nulladimeno, citando ancora il Cristineo, bisogna intender per discrezione che egli voglia parlare dell' editto di Carlo V Imperadore, del quale editto il Cristineo favella, fatto da quel principe per le province del Brabante, e pubblicato l' anno MDXX, sotto li 19 di ottobre, e riferito ancora e difeso dal Van Espen[1]. In vigore del quale editto, si proibiva in tutto lo Stato del Brabante il trasferire per qualunque titolo alcuna cosa di stabile nelle Chiese, ne' monasteri, e ne' luoghi pii senza espresso consenso del principe, de' vassalli, e del magistrato della metropoli, nel cui distretto fossero gli stabili situati: dichiarandosi nulla e priva d'ogni effetto qualunque alienazione fatta senza questo consenso e questa forma. Ma comecchè il Cristineo s'ingegni difender la giustizia di questa legge, fondata sul sentimento di tre o quattro giurisconsulti, non è però, che egli non dubiti della sua validità, e non dica esserne stato frequentissimamente dubitato ne' tribunali, e doversi in tale affare usar molta circospezione, citando il Pacquet[2]. Passando poi a trattare se le alienazioni colà fatte degli stabili nelle Chiese senza la forma prescritta da quell' editto siano valide, e possano le Chiese e i Corpi Ecclesiastici conseguirne il valore; dopo avere allegate varie ragioni per la sentenza negativa, risolve col Pacquet doversi seguire, ed eleggere la via più sicura, stante anche la perplessità di que' tribunali, e doversi prestare alle Chiese il valore dello stabile loro lasciato[3]. Dal

---

[1]) Van Espen in *Jur. Eccles. univ.* par. I, tit. 29, cap. 3, num. 18.

[2]) « Ratione praedictae constitutionis 19 octobris anno 1520 emanatae ab Imperatore, ab imperatoria sua maiestate laudabilis memoriae Carolo V, in dubium saepissime vocatum fuit, an huiusmodi constitutiones rerum immobilium acquisitionem avertentes valeant, defendique possint? Et desuper periculosum esse scio; cum ea, quae libertatem Ecclesiae, vel Religionem, et pietatem (quibus omnes bonos parere aequum est) concernunt, sobrie, modesteque tractanda videantur, uti satis indicat consultissimus Dominus Pacquet in tractat. *de amortizatione* etc. »; Paulus Christinaeus, tom. 1, decis. 201.

[3]) « Quare licet verisimiliter haec dici possent pro contraria sententia, quam etiam iudices in iudicando quandoque in aliis curiis huius inferioris Germaniae, ac Belgii secuti sunt, illa tamen constanter non sunt affirmanda, cum (uti subdit idem Dominus Pacquet) eadem ipse non affirmet,

che si raccoglie, non essere stata costante la pratica di que' tribunali intorno all' osservanza del riferito editto, nè certo il giudizio o il sentimento di que' giudici, e di que' giurisconsulti intorno alla validità di esso. E da tutto questo ancora apparisce quanto sia stato più gastigato nel parlar di questa legge un giurisconsulto laico, di quello, che siasi diportato il Van Espen uomo ecclesiastico, e gran teologo tra' giansenisti; il quale senza punto toccare i dubbi e le difficoltà che essa incontra, si pone di proposito a sostenerla, ed a recarla in argomento della potestà de' principi di far simili leggi. Ma se mai Giannone si volesse far forte dell' autorità di costui, sappia che debbe farsene quel conto da' cattolici, che si fa di coloro che son dichiarati nemici della Sedia Apostolica. È noto qual fosse lo spirito di costui, ed il suo animo prevenuto contro la dottrina della Chiesa Romana intorno gli errori di Giansenio, a' quali egli ostinatamente aderendo meritò, che l' Imperador Carlo VI gli facesse lacerare una sua opera ingiuriosa alla Santa Sede cui egli avea pubblicata nell' anno MDCCXXV, e che fosse condannato per sentenza, contro lui pronunciata sotto li 6 di febbraio del MDCCXXVIII, a ritrattare quel suo riferito scritto, e frattanto dichiarato sospeso dagli esercizi degli ordini sacri, della cattedra, e di altri impieghi, che avea nell' Università di Lovanio; donde partito, e ricoveratosi in Olanda, ivi morì nella professione dello scisma. Ma intorno quello che dice Giannone *di Guglielmo III conte di Olanda, il quale con suo editto del MCCCXXVIII, proibì severamente questi acquisti delle Chiese*, è da osservarsi, che nell' anno MCCCXXVIII, era conte d' Olanda e di Annonia Guglielmo I detto il buono, della famiglia Avesnia, e che Guglielmo III, detto il furioso, figliuolo di Lodovico Bavaro, e di Margarita sorella di Guglielmo II, conte di Olanda e di Annonia, non ebbe il principato di queste provincе se non dappoi l' anno MCCCLI, in cui discacciò da esse la madre che ne avea il dominio, come attesta Auberto Mireo nella sua esattissima Cronaca delle Fiandre[1]. Ma questo Guglielmo III, detto il furioso, pagando la pena dell' empietà commessa colla madre, e rimasto privo di senno, come il citato scrittore riferisce, nell' anno MCCCLVIII, terminò infelicemente i suoi giorni ristretto in custodia nell' anno MCCCLXXVII. Or, se da costui fu fatto l' editto di cui favella Giannone, non sarebbe da maravigliarsi, che un

sed ob perplexitatem decisionum etiam supremorum Judicum censeret securiorem viam esse eligendam, praestando aestimationem rei relictae »; Idem, loc. cit.

[1]) Aubertus Miraeus, *Chronic. rer. Belgic.* ad annum 1300, *de Comitibus Hollandiae, et Hannoniae.*

uomo che fu empio contro la madre, fosse stato irriverente e irreligioso colla Chiesa.

9. Finalmente discendendo il nostro giurisconsulto in Italia, allega gli statuti di Venezia, e di Milano. Ma intorno allo statuto di Venezia non aspetti da me, che io voglia ripeter ciò che per occasione di esso fu scritto nella controversia che nacque appunto per cagion del medesimo tra la Repubblica Veneta e Paolo V. È noto il decreto del medesimo Pontefice, pubblicato sotto li 17 di agosto del MDCVI, per cui condannò l'opinione di Paolo Sarpi, che tale statuto difendea, come contraria al comun sentimento de' Legisti, de' Canonisti, e de' Teologi. È noto ciò che in difesa di questo decreto, e contro il riferito statuto scrissero in quel tempo i Teologi dell'Ordine de' Servi, il Collegio di Bologna, il Reggente de Ponte, Bernardo Giusti, il Bovio, Ugolino, Comitolo [1], ed altri insigni teologi, e giurisprudenti. Dirò solamente, non esser note a lui le risoluzioni, che da quel prudentissimo, e religiosissimo Senato furon prese dopo quella controversia, così per salvare i propri diritti, come per non offendere in conto alcuno la libertà della Chiesa. Lo splendore, e la ricchezza de' sacri templi, il numero degli Ecclesiastici, e de' corpi Regolari, provveduti più che altrove di tutto il necessario, e il convenevole al loro stato, non solamente conservati, ma notabilmente accresciuti dopo la detta controversia in quell'illustre città, ed in quel fiorentissimo Stato, ci fanno un più che chiaro argomento, che le provvidenze prese da quel piissimo Senato non impedirono quegli acquisti, che al mantenimento ed all'accrescimento di tali cose sono indispensabilmente necessarii. Onde non occorreva, che Giannone rinnovasse qui l'invidiosa memoria di questo statuto, che fu la cagion ferale della riferita contesa. Circa lo statuto antico di Milano, niente quello fa al caso, o all'intento di Giannone; posciachè in esso, come lo riferisce il Signorollo che ne fu difensore, si disponeva, che *nessun suddito al Comune, e al Potestà di Milano alieni alcuna cosa immobile in persona non suddita ai predetti Comune, e Potestà di Milano, se non pagherà un tanto per libra, salvo che possa commutar la cosa immobile con altra immobile, purchè v'intervenga l'autorità del detto Potestà di Milano, o di alcuno de' Vicarii della detta Città*, ed

---

[1]) Theolog. Relig. Servorum in *Defens. cens. Pauli V*, cap. 7, num. 27; Colleg. Bononien. in *Respons. pro libertate Ecclesiastica*, num. 18 et 19; Regens de Ponte in *Respons. pro censura Venet.* fol. 104; Bernard. Giusti in *Defens. libertatis Ecclesiast.* fol. 19; Bovius in *Resp. ad M. Paulum*, par. III, fol. 33; Ugolinus in *Resp. ad Jurisconsultos Gymnasii Patavini*, cap. VI, § 1 et 2; Comitolus in *Tract. Apolog.* cap. 1, num. 18.

il suddito giuri di non far tal permutazione in fraude del Commune[1]. Ora in questo statuto espressamente non son compresi gli Ecclesiastici. Ma poichè nasceva quistione, se vi fossero compresi o no, per non essere essi sudditi alla potestà laicale, e se essendovi compresi fosse valido lo statuto, comechè tutti gli antichi giurisconsulti avessero costantemente affermato, che lo statuto laicale, il quale proibisce l' alienazione degli stabili in persone non suddite, non può comprender le Chiese e gli ecclesiastici, e comprendendole non è di alcun valore, come contrario alla libertà della Chiesa, siccome individualmente affermano Bartolo, Baldo, Angiolo di Perugia, Giasone, Paolo di Castro, Bartolommeo Socino, Mariano Socino, Alessandro, Rolando dalla Valle, Gian Francesco Ripa, Curzio Seniore, Antonio di Butrio, ed altri in gran numero, che possono vedersi colle loro autorità citati da Antonio Diana[2]; contuttociò contra la comun sentenza s' impegnò il Signorollo a difender la validità di questo statuto di Milano, ancorchè quello venisse a comprender le persone di Chiesa. Ma lasciando pur andare questa disputa, come anche ciò che affermano comunemente i Canonisti, e Teologi così antichi come moderni, allegati similmente dal Diana, e da Tommaso del Bene[3], cioè, che possa il Giudice ecclesiastico costringer lo statuente laico a dichiarare, che lo statuto proibente l'alienazione degli stabili in persone non suddite non comprenda le persone di Chiese; due cose qui debbono osservarsi. La prima, che lo statuto di Milano non proibisce assolutamente l' alienazione degli stabili in persone non suddite, ma prescrive a' sudditi una certa forma, o certo modo di alienarli, obbligandoli a pagare un tanto per questa alienazione : la qual cosa benchè pregiudichi alla libertà della Chiesa, obbligandosi con ciò gli ecclesiastici a comprare a più caro prezzo gli stabili da' venditori laici, o a ricever tanto meno degl' immobili loro lasciati, o donati a proporzione del pagamento che dovea farsi per acquistarli; contuttociò non proibendosene loro l' acquisto, lo statuto non fa al proposito di Giannone. L' altra cosa che dee considerarsi, si è, che il predetto statuto

---

[1]) « Statuto Civitatis Mediolani cavetur, quod nullus subditus Communi, et Potestati Mediolani rem immobilem alienet in non subditum praedicti Communis, et Potestatis Mediolani, nisi solverit tantum pro libra, salvo quod rem immobilem cum re immobili non subditi possit permutare, dum tamen interveniat authoritas dicti Potestatis, vel alicuius ex Vicariis dicti Mediolani, et subditus iuret, talem permutationem non facere in fraudem Communis »; Signoroll. Cons. 21.

[2]) V. Dianam, tom. IX *Operis ordinati* tractat. 3, resolut. 14.

[3]) Diana loc. cit. resolut. 11, num. 3; Thom. del Bene, tom. I *De immunit. et iurisdict. Eccles.* cap. VIII, dub. 11, sect. 1, num. 15.

non ha avuta mai osservanza rispetto agli Ecclesiastici; e che il Senato di Milano non ebbe mai in costume di osservare, che il predetto statuto comprendesse le persone di Chiesa, ed i loro corpi, come attestano il Menochio, e il Mainardo [1]. Della qual cosa ne fa ancora indubitato argomento il sapersi, che quantunque Carlo V, nell'anno MDL pubblicasse una Costituzione per lo stato di Milano, intitolata *de Oneribus*, nella quale si dispone, che tutti quelli che acquisteranno beni in avvenire per qualsivoglia titolo, e per qualsivoglia causa privilegiata, ancorchè siano esenti ed immuni, debbono esser sottoposti al pagamento di tutti que'pesi, a'quali era tenuto colui, di cui prima erano tali beni, osservata in ciò la medesima forma, ed il medesimo modo cogli acquistanti anche esenti, che si osserva con coloro che prima erano gravati da tali pesi colle Comunità, e co'luoghi, co' quali in comune li sostenevano; contuttociò, non ostante una sì chiara disposizione, il Senato di Milano ha moltissime volte dichiarato, che sotto la detta Costituzione non si comprendono nè le Chiese, nè i Corpi Ecclesiastici, come apparisce da varie risoluzioni, e decisioni di quel tribunale riportate dal Carpano, da Domenico Anfossi, da Martino di Lodi, da Alessandro Moneti, e da altri riferiti tra' consigli del Gattico [2]. Dalle quali decisioni del Senato di Milano si rende chiaro, che molto meno egli abbia mai voluto comprender le Chiese, e gli Ecclesiastici sotto lo statuto proibente l'alienazione de' beni stabili negli estranei, o nelle persone non suddite. Ma basta a Giannone citar giù alla peggio e leggi e statuti, per imporre alle persone idiote, e per dar loro ad intendere, che abbiano i principi assoluto potere d'impedire, o moderar come loro piace gli acquisti temporali delle Chiese, e delle persone ecclesiastiche: quasichè i fatti, e gli esempli costituissero una certa regola di giudicare della potestà di chi l'adopera, e non fossero molte volte contrari alla ragione, ed al diritto.

§ IV.

Della Costituzione di Federigo II, pe'l Regno di Napoli

1. Favellando finalmente Giannone del reame di Napoli, dopo aver narrata la liberalità de'Principi Longobardi, Normanni, e Angioi-

---

[1]) Menochius lib. IX, Cons. 878, num. 10, in fine; Maynardus *De privileg. Eccles.* part. II, art. 22, num. 67, seqq. apud Thom. del Bene, loc. cit. num. 16.

[2]) Carpan. in *Comment. nov. constit.* § *Collegiis*, *De poenis* § *huic Domino*, n. 151; Anfossus apud Gatticum tom. II, fol. 610; Plotus, *Addit.* ad Cons. 63; Martin. Lauden. Alexander Moneti apud Gatticum, t. II, f. 589, n. 14.

ni nel fondare, e nell' arricchir le Chiese, e i monasteri nelle provincc che quel reguo compongono, dice, che *col correr degli anni moltiplicossi in guisa il numero delle Chiese, e de' monasteri in queste nostre province, e gli acquisti furono così eccessivi, che non vi fu città, o castello piccolo, o grande, che non ne rimanesse assorbito*; soggiungendo, che *fu tal eccesso ne' tempi dell' Imperador Federigo II, represso per una sua legge, che oggi giorno ancor si vede nelle nostre Costituzioni, per la quale, imitando, come e' dice, i vestigi de' suoi Predecessori, forse intendendo di questi Imperadori* (cioè Valentiniano, e Teodosio), *o com' è più verisimile, de' Re Normanni suoi Predecessori, la Costituzione de' quali ciò riguardante si trova ora essersi dispersa, proibì ogni acquisto di stabili alle Chiese. Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre massime, che persuasero non potere il Principe rimediare a questi abusi: e riputata perciò la Costituzione di Federigo empia, ed ingiuriosa all' immunità delle Chiese, si ritornò a' disordini di prima.* Ma se la Costituzione di Federico fu nel regno degli Angioini riputata empia, e contraria all' immunità delle Chiese, come e' dice, non occorreva certamente, che egli l' adducesse in argomento della potestà del principe di proibire l'alienazione degli stabili nelle Chiese, o, come ei favella, di rimediare a questi abusi, o almeno avrebbe dovuto provare, che così cattiva fu giudicata non in vigore dell' antico diritto della Chiesa, ma in virtù delle nuove massime introdotte dappoi, le quali persuasero non potere il principe rimediare agli abusi nascenti da questi acquisti. Ma basta a lui lo spacciar per nuove quelle massime, per cui si riputò nulla quella Costituzione; perchè sapendo, che da' più celebri, non dirò Canonisti, ma giurisconsulti napoletani ne' tempi addietro fu creduta di niun vigore, come contraria alla libertà della Chiesa, contro la quale non avea quel Principe potestà di far leggi, ne vuol dare ad intendere, che eglino così crederono persuasi delle nuove massime, che colà s' introducessero, contrarie al vero antico diritto de' principi. Ma poichè egli ben conoscendo le grandi difficoltà, che porta seco questa Costituzione, e l' irrevocabil discordia, che ella ha secostessa, si è astenuto dall' allegazione del contenuto di essa; io perciò la porterò tal quale si trova riferita in tutte le compilazioni delle Costituzioni del regno di Napoli, acciocchè dalla sola lettura di essa comprendano i lettori qual conto debba farsene. Ella adunque porta questo titolo : *Delle cose stabili Ecclesiastiche da non alienarsi.* Contiene poi due disposizioni: Nella prima si proibisce a chiunque chierico, o laico di alienare in altrui mani per qualsivoglia contratto tra' vivi gli stabili delle Chiese, o de' luoghi ecclesiastici, e di non trasferire in

altri il possesso, se non per causa eguale di permutazione. *Rinnovando*, dice Federico, *con nuovo provvedimento l' antica Costituzione degli antichi Principi nostri Predecessori, la quale era stata abolita dalla turbazione de' tempi passati, costituiamo, che a nessuno de' nostri soggetti, chierico, o laico, sia lecito vendere, o donare tra' vivi, o in qualsivoglia altro modo di donazione trasferire, se non per ugual causa di permutazione, le possessioni ereditarie, o patrimoniali delle case del Tempio, ovvero Ospedale, o di qualsivoglia altro religioso luogo, da cui non si debba servigio alcuno prestare alla nostra Curia*[1]. Nella seconda disposizione immediatamente alla prima congiunta si stabilisce, che gli stabili lasciati per istituzione ereditaria, o per legato alle Chiese, e a' luoghi religiosi, debbano da quelli nello spazio di un anno vendersi, o darsi in locazione ad alcuno de' più prossimi del defunto, ovvero ad alcun borghese, dichiarandosi caduti al Fisco detti stabili, se dentro il termine prefisso non saranno nella sopraddetta maniera venduti, o dati in locazione: permettendosi nulladimeno lasciare ad esse Chiese, e luoghi religiosi cose mobili, quantunque preziose. *Del rimanente*, siegue la Costituzione, *se in ultima volontà istituiranno erede alcuno de' predetti luoghi, o gli lasceranno alcun legato, allora la casa che riceverà l' istituzione o il legato, sia tenuta fra un anno vendere, o dare in locazione gli stabili lasciati ad alcuno de' più prossimi del defonto, o de' nostri Borghesi. Che se fra l' anno differirà di eseguir le cose predette, dopo il corso dell' anno vogliamo, che le stesse possessioni siano applicate alle ragioni del nostro Fisco. Ma di qualsivoglia cosa mobile, e quantosiasi preziosa concediamo a tutti libera facoltà di lasciare alle predette case, e ad altri religiosi luoghi*[2].

[1]) « De rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis, Praedecessorum nostrorum veterum Principum Constitutionem, quam antiqua turbatio praeteriti temporis antiquaverat, nova provisione novantes, edicimus, quod nulli subiectorum nostrorum Clerico, vel laico liceat de domibus templi, vel hospitalis, seu quolibet alio religioso loco, de quo nostrae curiae servitium minime debeatur, possessiones haereditarias, vel patrimoniales vendere, vel donare inter vivos, seu aliquo donationis modo, nisi ex aequali causa permutationis transferre »; Constitut. Regn. *De reb. stabil. Eccles. non alienand.*

[2]) « Caeterum si in ultima voluntate aliquem de praedictis locis haeredem instituerint, vel aliquod sibi legaverint, tunc domus, quae institutionem, aut legatum acceperit, teneatur infra annum alicui de proximioribus defuncti, vel de Burgensibus nostris relicta stabilia vendere, vel locare. Quod si ultra annum facere praedicta distulerit, possessiones ipsas post annum lapsum Fisci nostri iuribus volumus applicari. De rebus autem quibuscum-

Or queste due disposizioni di una medesima legge tra loro contrarie, benchè collocate sotto un medesimo titolo, l'una favorevole, l'altra svantaggiosa alla Chiesa; l'una, che mira alla conservazione degli stabili dalle Chiese e da'monasteri acquistati, l'altra che impedisce il conseguimento degli stessi beni acquistabili, hanno ancora distratti in diverse opinioni i giurisconsulti del regno nella sposizione della medesima. Matteo d'Afflitto considerando questa Costituzione come totalmente intenta a proibire l'alienazione de'beni stabili laicali nelle Chiese, credette, che fosse equivoco quel titolo *de rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis*, e che quella parola *Ecclesiasticis* non doveasi prender nel sesto per aggiunto alle voci *rebus stabilibus*, ma nel terzo caso, e sostantivamente, cosicchè il significato fosse, *de' beni stabili da non alienarsi a pro degli Ecclesiastici*. Onde egli pensò, per torre l'ambiguità, riformare il titolo in questa guisa: *De rebus stabilibus non alienandis Ecclesiae*[1]. Dell'istesso sentimento essendo stato il reggente Tappia ne'brevi Commentarii che ei fece alle Costituzioni del regno, cercò di accordar la prima parte di questa legge di Federico alla seconda, riformandola coll'aggiunta, colla mutazione, e col troncamento di alcune parole, in guisa che siccome nella seconda parte Federico proibiva l'alienazione degli stabili de'laici nelle Chiese per disposizione di ultima volontà, così nella prima venisse a proibire l'istessa alienazione degli stabili laicali fatta per qualunque contratto tra'vivi. Onde così ne cangiò la lezione: *Non sia lecito ad alcuno de' nostri soggetti, Chierico, o Laico, vendere, o donare tra' vivi etc. le possessioni patrimoniali, o ereditarie soggette a' tributi a pro della real Corte, a luoghi pii, cioè Tempii, Ospedali, ed altri luoghi religiosi etc.*[2]. Altri volendo dare aspetto più benigno a questa Costituzione, ritenendo la volgata lezione di essa nell'una e nell'altra parte, si sono avvisati di dire, che non v'ha alcuna discordanza tra esse, che anzi amendue cospirano ad un medesimo fine: imperciocchè *savio parere fu porre vicino all' abuso del dissipare il timore di non poter fare nuovi acquisti*; *meditando in questa guisa il legislatore di dare maggior freno alle alienazioni de' beni Ecclesiastici con toglier la speranza di poterne altri ottenere*, e *con una stessa legge si giudicò*

---

que mobilibus quantumcumque pretiosis, relinquendi praedictis domibus, et aliis religiosis locis concedimus omnibus liberam facultatem»; *Const.* cit.

[1]) Matthaeus de Afflicto in *Constit. Regn.* lib. III, constit. 16, num. 12.

[2]) « Nulli subiectorum nostrorum Clerico, vel laico liceat de domibus Templi, vel hospitalis, aut cuilibet religioso loco, a quo nostrae curiae servitium debeatur, possessiones haereditarias, vel patrimoniales vendere etc.»; Tappia in *Jure Regni* tom. I, lib. I, tit. *de sacros. Eccles.*

assai bene d' impedire, che poveri divenissero tanto gli ecclesiastici, quanto i laici[1]. Con questa riflessione si pensa giustificare il titolo di questa Costituzione, e che dichiarando Federico di aver seguito, nel farla, la Costituzione degli antichi principi, avesse mira alla legge di Lione e di Antemio, che proibiva l' alienazione de' beni delle Chiese[2]. In questo senso adunque si toglie molto di asprezza a questa Costituzione di Federico; posciachè nella prima parte si proibisce alle Chiese ed a' Corpi Ecclesiastici la distrazione de' beni stabili per qualunque contratto, ciò che era cosa conforme a' Canoni; nella seconda non si proibisce qualunque sorta di alienazione degli stabili laicali nelle Chiese, ma solamente si proibisce l' alienazione di tali stabili nelle Chiese per disposizione di ultima volontà, nè ciò assolutamente, ma a solo effetto di ritenerli: *Poichè egli* (Federico) *non proibisce che per contratti tra' vivi si dessero, donassero, ed obbligassero i beni stabili a pro della Chiesa, e per conseguenza i Chierici, e i laici possono riceverli, e per sempre ritenerli; nemmen proibisce l' Imperadore, che per atto di ultima volontà alla Chiesa i medesimi beni stabili si lasciassero: valido era il testamento, che tanto ordinava: legittima l' azione della Chiesa di riscuotere come padrona i beni stabili a lei lasciati: con tutta giustizia ne prendea il possesso: per lo spazio di un anno senza alcun contrasto il possesso, e il dominio ne ritenea. L' unica cosa di più che ritrovasi nella Costituzione di Federico, si è, che per lo spazio di detto anno dovean le Chiese i beni stabili per disposizione di ultima volontà acquistati vendere, o dare a fitto; il che, siccome diveniva utile al pubblico commercio, così non era nocivo alle Chiese, che in vece dello stabile ne ottenevano il valore*[3].

2. Ma comechè questa ingegnosa riflessione scemi molto di durezza alla Costituzione di Federico, e sia molto acconcia a distruggere l' intenzione di Giannone, che pretende essere stato da quella proibita qualunque sorta di acquisto intorno agli stabili a' Corpi Ecclesiastici, come apparisce dall' aggiunta da lui fatta in questo luogo alla sua opera, e riportata nella nuova edizione della medesima in lingua francese[4]; nulladimeno chi vorrà por mente all' animo avverso di Federico contro le persone ecclesiastiche, e particolarmente contro i Religiosi, e questi degli Ordini de' Templarii, e degli Ospidalieri, che erano allora numerosi, e potenti nel regno delle due Sicilie, ed al-

---

[1]) Giuseppe Aurel. di Gennaro *Risposta alla Scrittura del sig. D. Ottavio Ignazio Vitaliano*, dissert. VIII, p. 225.

[2]) Ivi, p. 235.—[3]) Vedi nell' istesso luogo, dissert. IX, p. 241.

[4]) Stampata *A l'Haye chez Pierre Gosse et Isac Beauregard* M.D.CC.XLII.

le dimostrazioni, che del suo sdegno e delle sue vendette egli diede contro le stesse persone di Chiesa nell' anno stesso in cui credesi essere stata da lui pubblicata questa Costituzione, dovrà restar persuaso, che nulla meno ei pensasse con questa sua legge di conservare i beni stabili delle Chiese con proibirne l' alienazione. Imperciocchè non era necessario, che ei per ciò facesse alcuna Costituzione; mentre non solo da'Canoni, ma ancora dalle leggi de'principi era questa alienazione proibita: nè egli certamente dicendo di aver seguito nel pubblicar questa Costituzione l' esempio de' principi antichi, mirò punto a quelle leggi che l' alienazione de' beni ecclesiastici proibivano; ma riguardò solamente ad una pretesa legge del regno di Sicilia, che vietava l' alienazione de' beni stabili laicali nelle Chiese per qualunque atto così tra' vivi, come per disposizione testamentaria, siccome apparisce dalla risposta ch' ei diede alle accuse degli ecclesiastici, riferita dal Goldasto, e da costui da Giannone riportata nella detta giunta. Convien pertanto avvertire, che avendo Federico nell'anno MCCXXX stabilita la pace con Gregorio IX, ed essendo stati in essa compresi gli Ordini de' Templarii e degli Ospidalieri, ed altri Ecclesiastici, che in quella feral discordia aveano seguite le parti del Pontefice, acciocchè per tal cagione non fossero da lui molestati; egli mancando, come era suo costume, alla fede impegnata nell'anno MCCXXXI quando da' più dotti si crede, che fosse insieme con altre leggi pubblicata questa Costituzione (e si ricava ciò espressamente da Riccardo da san Germano testimonio di veduta, e diligentissimo scrittore delle gesta di questo principe) cominciò ad esercitare il suo odio, e le sue vendette contro le persone di Chiesa, e particolarmente contro i due riferiti Ordini, spogliandoli de' beni, e degli stabili, che aveano da lungo tempo prima acquistati, come riferisce il detto Riccardo [1]. Ed essendone perciò ripreso da Gregorio, come per questo mancato avesse alle condizioni della pace, siccome apparisce dalle lettere dell'istesso Pontefice riferite dal Rainaldo [2]; poco dopo Federico tra le altre leggi pubblicò ancora la Costituzione, di cui si parla, come si raccoglie dallo stesso Riccardo; il quale dopo aver narrato lo spoglio fatto de' Templarii, e degli Ospidalieri, soggiunge, che furono da Federico fatte in Melfi le leggi che si dicono Augustali [3]. Ma più espressamente si raccoglie dalle lettere di Gregorio scritte sotto li 3 di giugno al-

[1]) « Tunc Imperator domorum Hospitalis et Templi possessiones, quae in Regno sunt, et earum fructus iubet capi ad opus suum »: Ricchardus in *Chronic.* sub anno MCCXXXI.

[2]) V. Rainal. ad annum 1231, num. 2.

[3]) « Constitutiones novae, quae Augustales dicuntur, apud Melfiam Augusto mandante conduntur »; Idem, ibid.

l' istesso Federico nell' anno medesimo MCCXXXI, nelle quali agramente riprende quel Principe per questa Costituzione, che meditava di pubblicare così contraria alla libertà della Chiesa, che da essa necessariamente ne seguiva, che e' divenisse persecutor della Chiesa stessa, ed oppressore della pubblica libertà[1]. Da tutto questo sembra, che si renda manifesto, che Federico, il quale spogliato avea de' beni acquistati le case ecclesiastiche, nulla meno pensasse in quella sua Costituzione, che di conservarne il possesso con proibirne l'alienazione. Onde è, che molto acconciamente all' intento di quel Principe, ed alla coerenza della legge stessa il reggente Tappia riformò la prima parte di essa, cosicchè ivi si proibisse l'alienazione de' beni stabili laicali nelle Chiese per qualunque atto tra' vivi, dove nella seconda si proibiscono tali alienazioni per disposizion testamentaria. Se non che, per mitigar l' acerbità di questa prima parte si avvisò di mutare in affermativa la particola negativa *minime*, apposta agli stessi stabili, convertendo quelle parole *de quo nostrae Curiae servitium minime debeatur*, in queste, *de quo nostrae Curiae servitium debeatur*, per far credere, che Federico proibisse l' alienazione nelle Chiese di que' beni e stabili laicali, che erano obbligati con peso regale alla regia Corte: ciò che renderebbe meno insoffribile quella Costituzione. Ma io fermamente credo, che in questa parte il Tappia non abbia ben divisato, e che mente di Federico fosse proibir l'alienazione di qualunque stabile, fosse feudale, o censuale, o demaniale, o in qualsivoglia altro modo obbligato alla Corte regia, fosse libero, e franco da questo peso, o, come dicono, semplice *Burgensatico*. Ciò che a me sembra espressamente raccorsi dalla risposta data dallo stesso Principe alla proposizione della Chiesa, da cui gli fu opposto, che egli contro il tenor della pace avea spogliati i Templarii e gli Ospidalieri de' loro beni, e non gli avea in quelli restituiti: alla quale opposizione rispondendo egli disse, che nel torre a' Templarii, ed agli Ospidalieri *i beni feudali e burgensatici*, che essi aveano antecedentemente conseguiti per concessione degli invasori di quel regno, e i burgensatici che aveano comprati, seguita avea la forma d' un' antica Costituzione del regno di Sicilia, la qual disponea, che niente ad essi Templarii e Ospidalieri di tali burgensatici senza consenso del Principe potea concedersi o per contratto tra' vivi, o per disposizione di ultima volon-

---

[1]) « Intelleximus siquidem, quod vel proprio motu, vel seductus inconsultis consiliis perversorum novas edere constitutiones intendis, ex quibus necessario sequitur, ut dicaris Ecclesiae persecutor, et obrutor publicae libertatis, sicque tibi contrarias contra te tuis viribus moliaris etc. »; *Epist.* Gregor. IX *ad Fridericum*, apud Rainald. ad annum 1237, num. 9.

tà, se non in quanto dopo un anno, un mese, ed un giorno erano tenuti a venderli, o concederli ad altri borghesi secolari [1].

3. Ma siccome da questa risposta imperiale evidentemente si raccoglie, che la Costituzione del regno di Sicilia da Federico allegata, e di cui si ha memoria, non riguardava, se non gli ordini equestri de' Templarii e degli Ospidalieri, i quali certamente in quell' età erano potentissimi e ricchissimi, e de' quali talvolta si sarebbe potuto temer ciò che Federico temeva, che a poco a poco assorbissero tutti i beni di quel regno [2]; così ancora sembra chiaro, che la detta Costituzione di Federico, in cui dice d' aver rinnovata un' altra antica Costituzione del regno di Sicilia, non riguardava punto nè tutte le Chiese, nè tutti i monasteri, nè tutti i corpi ecclesiastici del regno, ma solamente gli ordini de' Templarii, e degli Ospidalieri. La qual cosa si raccoglie ancora dalla forma di quelle parole, *de domibus templi, vel hospitalis*, le quali certamente secondo l' uso di que' tempi indicavano questi due ordini, come si ha da Riccardo da Sangermano, che si vale delle medesime parole dove parlando dello spoglio, che di essi fece Federico, dice: *Tunc imperator domorum Hospitalis et Templi possessiones.... iubet capi.* E certamente non mai nominandosi nella detta Costituzione nè chiese, nè monasteri, nè ecclesiastici, che non erano nomi ignoti, e che si sarebbono certamente dovuti nominare se sotto quella legge si fossero voluti comprendere, non pare, che quel-

---

[1]) « *Propositio Ecclesiae*... Templarii, et Hospitalarii bonis mobilibus, et immobilibus spoliati, iuxta tenorem pacis non sunt integre restituti. *Responsio Imperialis*: De Templariis, et Hospitalariis verum est, quod per iudicium, et antiquam constitutionem regni Siciliae revocata sunt feudalia, et burgasatica, quae habuerunt per concessionem invasorum regni, quibus equos, arma, victualia, et vinum, et omnia necessaria ministrabant abunde quando infestabant Imperatorem, et Imperatori tunc Regi, et pupillo, et destituto, omne omnino subsidium denegabant, alia tamen feudalia, et burgasatica dimissa sunt eis, qualitercumque ea acquisierunt, et tenuerunt ante mortem regis Willelmi II, seu de quibus habent concessionem alicuius antecessorum suorum. Nonnulla vero burgasatica, quae emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiquae constitutionis regni Siciliae, quod nihil potest eis sine consensu Principis de burgasaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, et diem aliis Burgensibus secularibus vendere, et concedere teneantur ». Apud Goldastum, *Collect. Const. imper.* tom. II, edit. Francford. ann. 1713, p. 79, et Lunig. tom. II *Cod. Diplom. Italiae*, p.288.

[2]) « Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum; quia si libere eis, et perpetuo burgasatica liceret emere, sive accipere, modico tempore totum regnum Siciliae (quod inter regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent, et adquirerent etc.»; *Respons. imperial.* apud Goldast. *loc. cit.*

la Costituzione possa stendersi ad altri fuorchè a' Templarii, ed agli Ospidalieri. E benchè ivi generalmente si parli anche di qualsivoglia altro *religioso luogo*; ciò nulladimeno ha relazione alle case, ed ai luoghi, che i detti ordini, i quali sono il principal soggetto di questa legge, aveano nelle loro tenute, e distinti da' conventi maggiori, ove essi in comunità soggiornavano, e chiamati religiosi perchè a quelle religioni appartenevano. Ma che che sia di questo, sopra cui io non voglio brigare, e qualunque sia il senso di questa Costituzione, e del suo titolo, cose tutte, che racchiudono infinite difficoltà, è cosa certissima, che fu allora contrastata, e contraddetta dalla Sedia apostolica, e non ebbe osservanza nel regno, se non se forse nel tempo di Federico, e nel breve regno di Corrado e di Manfredi, suoi successori, dichiarati nemici della Chiesa, e del Papa. Onde dopo gli Svevi essendo succeduti nel regno delle due Sicilie gli Angioini, fu generalmente rivocata questa Costituzione dal re Carlo I d'Angiò nella rivocazione generale, ch' ei fece di tutte quelle leggi, che dagli Svevi furon fatte contro la libertà, e diritti della Chiesa[1]. Ma più espressamente fu rivocata dal re Carlo II, in tempo, che egli era vicario del padre per una sua Costituzione, da cui fu stabilita una piena libertà di trasferir nelle Chiese il dominio di qualunque sorta di stabili tanto per atto tra' vivi, quanto per testamentaria disposizione, purchè questi beni non fossero in alcuna cosa obbligati alla real Corte, volendo, che non ostasse qualunque altra obbligazione, che il trasferimento non potesse impedire, ma che in tal caso dovessero i beni passare alle Chiese col loro peso, come apparisce da un suo Capitolo[2], il quale da Onorio IV Romano Pontefice per una Bolla spedita a' 17 settembre dell' anno MCCLXXXV, ed inserita dal re Ferdinando I d'Aragona nelle Prammatiche del regno[3], fu confermato in un con altri Capitoli riguardanti l' immunità, e la libertà delle Chiese. Ma se non altri, l' istesso Giannone e qui, e altrove confessa, che la Costituzione di Federico sotto il regno degli Angioini, ed anche dappoi fu da' pro-

---

[1]) « Universis Ecclesiis regni nostri, quae hactenus oppressae fuerunt per implicationes, et nequitiam Tyrannorum, ut plenarie restituantur debitae iurisdictiones solitae, et libertates, nec etiam earum inquietentur iura, aut turbentur »; *Capitul. regn. regis Caroli I*, cap. 18, *de restit. Eccles. libert.*

[2]) « Item statuimus, quod possessiones, et res, quae non sunt aliis obligatae, possint a quibuscumque dari, vel obligari Ecclesiis, dummodo eaedem possessiones, vel res curiae non teneantur in aliquo. Si vero talis obligatio fuerit, propter quam datio, legatio, vel donatio impediri non possit, tunc res, vel possessiones ipsae praefatis titulis cum suo onere ad Ecclesias transferantur »; *Capit. Carol. II.*

[3]) Pragmat. II, *de Cler. seu Diacon. Sylvat.*

fessori regnicoli riputata sacrilega, e offensiva della libertà ecclesiastica, tanto che, dic' egli [1], *la Costituzione di Federico* « de rebus stabilibus ecclesiae non alienandis » *non trovò chi volesse commentarla, come sacrilega per la libertà ecclesiastica che si credeva, che s' offendesse: e Matteo d'Afflitto, che brevemente l' espone, si protesta sul bel principio con dire*: « Haec Constitutio nihil valet, quia Imperator non potuit contra libertatem Ecclesiae, et personarum ecclesiasticarum prohibere quod non relinquantur res stabiles Ecclesiae, vel inter vivos, vel in ultima voluntate [2] ».

4. Egli è ben vero per altro, che Giannone ascrive questo sentimento de' giurisconsulti regnicoli alle nuove massime nel regno introdotte per arte, e per prepotenza de' Papi, pensando, che in vigore delle antiche massime fosse, e sia lecito a' principi proibir gli acquisti temporali delle Chiese, e rimediare, com' egli dice, agli abusi degli ecclesiastici. Ma egli non ha saputo recar fino ad ora documento alcuno di quelle antiche massime, che persuadevano, o persuadono i principi a poter di loro autorità proibir l' alienazione de' beni ne' corpi ecclesiastici, se pure non vuole spacciar per antiche massime quelle che persuadevano gl' Imperadori gentili, e persecutori del nome cristiano a proibir cotali acquisti alle nostre comunità, ed alle nostre chiese, come quelle, che erano da lor riputate collegi illeciti. Ma le leggi de' Cristiani Imperadori di Costantino, di Marciano, di Giustiniano, che stabiliscono amplissima libertà a chi che sia di donare, o lasciar qualunque sorta di stabili, e di mobili alle Chiese, a' monasteri, ed a' corpi ecclesiastici, ci rendono persuasi, che la massima, la qual' era in corso in que' tempi, gli persuadeva a non dovere impedir questa sorta di acquisti: ed essendo state espressamente abolite da Marciano le leggi di Valentiniano, e di Teodosio come poco ragionevoli, e poco giuste, e per tal motivo essendo ancora state pretermesse da Giustiniano, ancorchè la legge di Valentiniano non alle Chiese, ma solamente ad alcuni ecclesiastici vietasse l'acquisto de' beni temporali, non già da chi che sia, ma solamente dalle vedove, e la legge di Teodosio proibisse solamente gli acquisti de' beni immobili delle Diaconesse, quando non si volesse ammettere, che fosse stata dal medesimo principe poco dopo abolita, ciò ne fa argomento di credere, che secondo le massime d'allora non potevano ragionevolmente i principi vietare colle lor leggi cotali acquisti alle Chiese. Ne' secoli seguenti, dal VII sino al XII, fra tanti abusi che s' introdussero e delle precarie, e delle commende, per cui da' laici venivano occu-

[1]) Giannone, tom. II, lib. XVI, cap. ult. § 1, p. 418.
[2]) Afflict. in *Praelud*, in princip. num. 2.

pati, e usurpati i beni delle Chiese,e de'monasteri,non essendosi mai sentito,che da' principi proibita si fosse l'alienazione degli stabili laicali nelle medesime Chiese, nè che sopra di ciò fosse mai fatta querela dagli ecclesiastici, che contra le precarie,e le commende, ed altri abusi della potestà laicale esclamarono, questo ancora ne porge indizio, che correva tuttavia l'antica massima. Quindi è, che se in tempo di Federico correvano altre massime su questo affare, elleno certamente non erano antiche,ma di fresco trovate, e in qualche luogo introdotte ne' turbamenti de' tempi, e nelle discordie tra il sacerdozio e l'imperio; e che in quelle, che s'introdussero nel regno degli Angioini, e che ebbero vigore dappoi, furono le antiche, non di nuovo inventate, ma rinnovate, e ristorate. Ma contuttociò mio intendimento non è contendere a' principi laici la potestà di provvedere all'indennità de' loro sudditi,ed al pubblico bene dello Stato,quando a questo in alcun caso (difficile per altro ad avvenire) nuocessero i soverchi acquisti de' corpi ecclesiastici. Ma non per questo avrebbono essi potestà di disporre sopra i beni delle Chiese, o di frenar, come dice Giannone, l'avarizia, o l'abuso degli ecclesiastici. Tutti coloro, o giurisconsulti, o teologi (i quali sono pochissimi in paragone dell'immenso numero de' legisti, e de' canonisti, e de' teologi che sostengono la contraria sentenza), che difendono come giuste le leggi de' principi, o gli statuti da Giannone allegati, da' quali senza certe condizioni si proibisce l'alienazione degli stabili laicali nelle Chiese, o, come essi dicono, nelle mani morte, non per altra ragione le difendono, se non perchè i principi in vigor di tali leggi, o statuti non dispongono sopra i beni, nè sopra le persone di Chiesa, ma sopra i beni de' loro sudditi laici, sopra de' quali hanno diretta potestà. Così certamente Signorollo degli Omodei, che è stato il primo di tutti tra i giurisconsulti degli ultimi secoli a difender la giustizia di questi statuti[1]. Così ancora Pietro Gregorio, insegnando, che a' principi non può appartenere alcun diritto di disporre sopra i beni della Chiesa[2]. L'istessa cosa afferma Paolo Cristineo similmente da Giannone allegato[3]. In somma,tutti que' pochi scrittori cattolici, che contro la sen-

---

[1]) Signorollus, Cons. 21.

[2]) « Disponunt autem dictae leges de rebus immobilibus quaerendis Ecclesiis antequam fiant eius iuris. Nam postquam res Ecclesiarum factae sunt, nullum ius disponendi de illis pertinet ad principes, nec statuere de illis possunt, nisi authoritatem, ac privilegium a summo Pontifice,et iudice Ecclesiae acceperint »; Petrus Gregor. *de Republ.* lib. XIII, cap. XVI.

[3]) « Quia hoc non est Ecclesiae iura diminuere, sed nolle laicos sua illi communicare: deinde Ecclesia non laeditur in quaesitis, sed certam tantum formam accipit in quaerendis »; Christin. *loc. cit.* num. 4.

tenza comunissima sostengono la validità di questi statuti, s'ingegnano a dimostrare, che non offendano la libertà della Chiesa; posciachè i principi non dispongono nè sopra le persone della Chiesa, ma sopra i beni, e sopra le persone de' loro sudditi laici, sopra i quali hanno diretta potestà; talchè coerentemente a questa ragione, o sfuggita che sia (mentre così dicendo mostrano in linguaggio del Foro di far fraude di persona in persona), l'istesso Van Espen difende la validità delle Costituzioni del Brabante [1]. Il solo Giannone, con aria di protestante presa dal suo Gotofredo, con queste leggi, e con questi statuti ha preteso farci vedere, che i principi posson disporre direttamente sopra i beni, e le persone degli ecclesiastici, frenando la loro avarizia, e rimediando agli abusi, che essi fanno delle ricchezze, cosicchè appartenga *alla giurisdizione, e alla potesta del principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza, o porre quel freno agli acquisti de' beni temporali delle Chiese, che è riputava più conveniente al bene del suo Stato.*

§ V.

Delle varie sorte di leggi, e degli statuti laicali proibenti il trasferimento de' beni immobili nelle Chiese: quali sieno contro la libertà della Chiesa: quali si possano tollerare; e per quali vie si possa impedire, che i soverchi acquisti degli ecclesiastici non rechino pregiudizio al pubblico bene dello Stato.

1. Siccome contro mia volontà, tratto a forza dall'insolenza di Giannone, sono stato obbligato a ragionare di una materia per sè stessa difficile, e di odiosa trattazione; così niente più bramo di far conoscere, quanto che nessun interesse per l'ordine chericale, cui sono ascritto, mi muove a prendere in questo punto le parti degli ecclesiastici, e che giusta il mio privato sentimento converrebbe alle persone di Chiesa soffrir qualunque sorta d'impedimento, che dalla potestà laicale si apportasse ai loro corpi di conseguir beni temporali, più tosto che risentendosi di tale impedimento somministrassero altrui occasione di credere, che la loro avarizia li conduce ad amare più del pubblico bene dello Stato il proprio vantaggio, quando però tal proibizione possa tollerarsi senza offesa dell'onor di Dio, al di cui nome son

[1]) « In hac lege princeps non disponit de rebus Ecclesiae, sed de rebus suae iurisdictioni plane subiectis, et eatenus sibi propriis disponit: ac praeterea potest statuere, ne ad ecclesiasticos, sive manus mortuas bona illa transferantur etc. »; Van Espen *in iure Eccles. univers.* par. I, tit. 29, cap. III, num. 15.

consacrati, e nel cui dominio si trasferiscono i beni lasciati, o donati alle Chiese. Ma poichè Giannone dalle leggi e dagli statuti laicali che allega, senza alcun esame di quelle, e di questi, pretende trarre una regola generale della potestà del principe d'impedir gli acquisti de' beni temporali alle Chiese, mi pone in necessità di spiegar le varie sorte delle leggi e degli statuti laicali, che possono su tal materia considerarsi, per discernere quali siano contrari alla libertà della Chiesa, e perciò invalidi, e quali possano tollerarsi. Ma prima di venire a questo esame conviene, che io repliche non esser mio intendimento parlar qui de' beni feudali, o censuali, o patrimoniali, ovvero demaniali del principe, sopra i quali oltre le pubbliche ottiene ancora private ragioni, e diritto di special dominio; in vigore del quale sembra cosa giusta, che e' o ne proibisca il trasferimento in quelle mani, dalle quali non può esigere quegli ufficii, e que' diritti, che vanno ad essi beni congiunti, e permettendo loro l'acquisto della stima, e del valore le obblighi fra certo tempo a trasferirgli in mano capaci, e che per l'acquisto di tali beni esiga da' corpi ecclesiastici il suo consenso, e la compensazione di quelle ragioni, e di quegli interessi, ch'ei perde nel passare che essi fanno in ragion della Chiesa: e sopra tal sorta di beni sembrano potersi tollerar le leggi dell'ammortizzazione. Parlo io adunque di que' beni, che sono in particolar proprietà de' sudditi, sopra i quali, secondo i principii del Grozio e di altri giurisconsulti, non ha il principe, o la società se non un dominio eminente, in vigor di cui in alcuni casi, o quando il diritto lo meriti, o quando la necessità del comun bene lo richieda, può torli a' sudditi o a' cittadini, che ne son possessori, così però, che nel secondo caso li ristori con idonea compensazione [1].

2. Di questi beni adunque favellando in diversi modi può considerarsi la legge che ne impedisca l' alienazione. Primieramente, se in modo assoluto proibisca il trasferimento di tali stabili ne' corpi ecclesiastici per qualsivoglia titolo, e per qualunque atto così tra' vivi, come di ultima volontà, dichiarando nullo, ed invalido qualunque sì fatto trasferimento. Ed in questo modo così assoluto non v' ha dubbio, che tale legge è ingiusta ed empia in riguardo tanto delle persone di Chiesa, come de' laici sudditi : ingiusta verso quelli, posciachè toglie loro il natural diritto, che ha ogni cittadino di conseguire per via legittima i beni altrui, gli esclude da' diritti comuni della società, e gli rende inferiori a qualsivoglia altro cittadino d' infima condizione: ingiusta verso questi, poichè toglie loro la naturale e civile libertà di disporre delle cose loro come ad essi piace, e particolar-

[1]) V. Grotium, *De iure bell. et pac.* lib. II, c. XIV, num. 7 et 8, et lib III, c. XX, § 7, n. 1.

mente nell' estremo della vita, nel quale per debito d' umanità convien lasciare libera quell'ultima volontà, dopo cui gli uomini non possono più volere. Alla qual cosa specialmente mirò il pio Costantino allorchè stabilì per sua legge, che potesse qualunque persona lasciar per testamento qualunque cosa alle Chiese; posciachè *nessuna cosa è più dovuta agli uomini, quanto che sia loro lecito, e libero lo stile dell' ultima volontà, dopo cui già non possono più volere*[1]. È empia in riguardo delle Chiese, cui s'impedisce l'acquisto; posciachè i beni dati, o lasciati alle Chiese sono dati e lasciati al Signore, consacrati al suo nome, e trasferiti in suo diritto; onde ciò che si toglie, o s' impedisce alle Chiese, a Dio si toglie, e s' impedisce : è empia in riguardo di quelli, cui si proibisce il trasferimento de' loro beni; posciachè si vieta ad essi un atto di pietà e di religione, che essi per onor di Dio, e in rimedio delle anime loro prestano alle stesse Chiese. Una legge adunque così assoluta in niente differisce dalle leggi de' principi persecutori del cristiano nome, che rendeano incapaci le nostre comunità degli acquisti temporali, e le consideravano come collegi illeciti. Secondariamente si può considerar questa legge in modo, che non impedisca alle Chiese l' acquisto del valore, e della stima degli stabili loro lasciati, o donati, ma proibisca solamente il ritenimento della cosa stessa, obbligandole fra certo tempo a vendere, o dare a fitto gli stabili conseguiti, ed a porli fuora delle loro mani: e tal legge benchè sia meno intollerabile della prima, non è però, che non rechi pregiudizio alla libertà della Chiesa. E senza parlare della Decretale di Alessandro IV, riportata nel testo di Bonifacio[2], dalla quale viene espressamente proibita; poichè di questa canonica legge, di cui per altro dovrebbe farsi gran conto, nessun rispetto se ne tiene da taluno: basterà solo osservare, che l'impedire il conseguimento degli stabili alle Chiese è l' istesso, che torre a Dio la stabilità di quel culto, e di quegli uffici di religione, per cui perpetuamente conservare si lasciano, o si donano alle Chiese, ed a' corpi ecclesiastici i beni immobili, acciocchè servano di perpetuo sussidio a' suoi ministri che certi atti di pietà debbono perciò prestare, ed è un attraversare la pia intenzion de' fedeli, i quali per questo appunto i loro beni immobili trasferiscono nelle Chiese, acciocchè sieno durevoli verso Dio gli uffici di Religione. Così per questa via si torrebbe a'laici la libertà di fondar cappellanie, di eriger padronati, dotar templi, ed altre pie opere di perpetua memoria eseguire. Così per tal via verrebbono

---

[1]) « Nihil est, quod magis hominibus debeatur, quam ut supremae voluntatis, postquam aliud iam velle non possunt, liber sit stilus, et licens, quod iterum non redit arbitrium »; L. 4 *Cod. Theod. de Episcop. Eccles. et Cler.*

[2]) Cap. 1 *de immunit. Eccles.*

i nostri corpi ecclesiastici a rendersi inferiori a'collegi de'gentili approvati dalle pubbliche leggi, ai quali non era vietato il conseguir beni stabili, e finalmente a poco a poco verrebbe a mancare, e ad estinguersi, e a diminuirsi perciò il culto di Dio. Vuolsi però qui avvertire, che dove alle Chiese obbligate a vender le possessioni, e i terreni loro donati, o lasciati per testamento si aprisse luogo dall'istessa legge, che impone tale obbligazione, ad impiegare il prezzo ritratto dalla vendita in altra cosa fruttifera, che avesse ragione di stabile, assai più tollerabile sarebbe tal legge, come ancora men dura sarebbe se non a vendere, ma a dare a fitto i terreni, e le possessioni acquistate le costringesse : dico *men dura* in sè stessa; ma non già rispetto alle leggi ecclesiastiche,le quali molte condizioni ricercano per potersi lecitamente dare in locazione gl'immobili delle Chiese.

3. In terzo luogo si può concepir la legge in maniera,che non impedisca alle Chiese gli acquisti de'beni immobili conseguiti a titolo di donazione, di legato, o eredità, ma impedisca solamente loro acquistarli per via di compra. Ma senza dire, che per tal legge s'impone alle Chiese una gravezza contraria alle leggi della società, com'è quella di rendere infruttuoso e sterile il loro denaro : accadendo sovente, che la compra di nuovi beni sia necessaria o per ristoro de' beni perduti, o per obbligo contratto d'investimento, o per altra onesta cagione, che riguardi il culto di Dio,ognun vede,che tale legge generalmente proibente a' corpi ecclesiastici questa compra sarebbe contraria ad ogni equità, come quella che impedirebbe molti atti non pur legittimi, ma necessarii. Nulladimeno,se da tal compra nascesse abuso, e servisse solamente ad accrescere il comodo e le ricchezze delle persone di Chiesa con pregiudizio de' laici, sarebbe da considerarsi questo caso, e dovrebbono prendersi que'provvedimenti leciti, che appresso suggeriremo. In quarto luogo può concepirsi la legge in modo, per cui non s'impedisca in alcuna maniera il trasferimento de' beni immobili nel dominio delle Chiese per qualsivoglia titolo, ma solamente si prescriva la forma onde da esse si possano acquistar tali beni, ricercandosi solamente il consenso espresso del principe, e un tal pagamento per ottenerlo : ed in tal caso bisogna avvertire, che i fondi e i terreni che sono in proprietà de'sudditi, possono per legge, o per consuetudine di alcun regno, o di alcuno Stato aver congiunta obbligazione reale col principe per tutti i pesi presenti, e futuri da contribuirsi al medesimo, cosicchè questa obbligazione sia così talmente annessa agli stessi fondi de' sudditi loro, che in qualunque mano essi vengano a passare la portin seco. E comechè si contenda tra i dottori se sia valido lo statuto laicale, per cui si accatastino, e si allibrino i beni franchi de' laici con decreto, che

in qualunque mano passino debbano portar seco l' obbligazione di tutti i pesi presenti, e futuri, che hanno contratti, e possono contrarre col pubblico, cosicchè tale obbligazione abbia ragione di peso reale: e che la maggior parte non dico de' teologi e de' canonisti, ma degli stessi giurisconsulti riprovi un tale statuto, come fatto in frode dell' immunità della Chiesa, acciocchè essa nell' acquisto di tali fondi venga a soggiacere a quegli stessi tributi, ed a quelle medesime contribuzioni, cui erano soggetti i laici quando i beni erano nelle loro mani; contuttociò quelle ragioni che militano contro tale statuto fatto dalle città e da' signori temporali, che non hanno perfetta sovranità, non sembra, che abbiano tutto il vigore contro i principi sovrani, e che lor si possa contendere la potestà di far questa legge quando la richiedesse il bene dello Stato. Ma checchesia di ciò, dove i beni ed i fondi de' sudditi per legge di Stato, o per antica consuetudine portassero seco questa reale obbligazione, benchè sarebbe assai meglio lasciar che passassero col loro peso nelle mani morte; contuttociò avendo il principe sopra tali fondi un diritto certo e regale, per cui si fa, che essi in qualunque maniera appartengano al suo dominio, potrebbe tollerarsi, che senza il suo consenso non si trasferissero nelle Chiese, dalle quali non potrebbe esigere i suoi diritti, e che per redimer questo consenso si pagasse a lui certa somma in compensazione di quelle ragioni, che ei viene a perdere nel passar che fanno questi fondi ne' corpi ecclesiastici, togliendosi dal registro de' fondi obbligati, come abbiamo detto usarsi in Francia. E per questa ragione potrebbono tollerarsi le leggi dell'ammortizzazione, le quali per altro io so, che sono da una gran parte de' dottori così in legge, come in canoni e in divinità riprovate, come contrarie alla libertà della Chiesa: sopra di che, per non ripetere quanto da altri è stato detto, e infastidire i lettori, potran vedersi i giurisconsulti così Spagnuoli, come Francesi, che hanno riprovate le leggi dell'ammortizzazione, appresso Antonio Diana [1], da cui è stata diffusamente trattata questa materia. Ma nulladimeno a me sembra, che per l' accennata ragione possano tollerarsi. Or tutti questi varii modi d' impedir per legge, o per statuto laicale alle Chiese, ed a' corpi ecclesiastici gli acquisti de' beni temporali si sarebbono dovuti considerar da Giannone, e distinguere, acciocchè sotto quella sua regola generale, ed assoluta, che appartiene alla potestà del principe il concedere, o il negare alle Chiese la facoltà di acquistar questi beni, non comprendesse un modo d'impedirne l' acquisto, per cui il principe divenisse empio, e sacrilego.

4. Ma poichè in giustificazione di quelle leggi, per cui si proibisce a' sudditi il trasferir gli stabili nelle Chiese senza consentimento del

[1]) V. Dianam *Oper, coordinat.* tom. IX, tract. 3, resol. 4 et 5, et resol. 18, n. 6.

principe, si adducono il pubblico bene dello Stato, a cui osta il trasferimento di questi beni nelle mani morte, pe 'l quale si estingue o si isterilisce il commercio tra i cittadini, s' impoveriscono i laici, e si rendono impotenti a soddisfare ai pubblici pesi; perciò diciamo, che dove questi mali tante volte esagerati, e non mai accaduti potessero prudentemente, e ragionevolmente temersi, e vi fosse quel pericolo tanto decantato da Giannone, che gli ecclesiastici ogni dì più acquistando verrebbono ad assorbir tutti i fondi dello Stato (pericolo per altro sognato una volta da Paolo Sarpi, da cui Giannone ha appresa tutta questa dottrina, e come sogno d' uomo delirante deriso in quel tempo da tutti i teologi [1]), potrebbono certamente i principi, cui da Dio è commessa la cura del pubblico bene, con debiti modi ovviare a questi danni. Dissi, *con debiti modi*; posciachè non è da credere, che eglino in una materia tanto dilicata, e che ha grandissimo riguardo alla Religione possano usare un assoluto potere. Debbono essi considerare, che i beni da' loro sudditi lasciati, o donati alle Chiese, vengono consacrati, e dedicati al culto di Dio, passano in suo dominio, ed in sua proprietà, e che i sudditi, che alle Chiese li lasciano, o li donano, si propongono per fine il rimedio delle loro anime, ed altri pii e religiosi usi. Quindi debbonsi i principi guardare di non offender la pietà verso Dio, e verso i loro soggetti, e di non lasciarsi guidare dall' adulazione de' loro consiglieri. E poichè in un affare così scabroso è molto difficile e pericoloso il giudizio, il più sicuro consiglio è quello, che si prendano da' principi i provvedimenti necessarii per impedire i riferiti danni col consenso della Chiesa stessa, massimamente della Sedia Apostolica, la quale, come quella cui son raccomandati i diritti generali della Chiesa e i privilegi ad essa da' canoni e dalle leggi conceduti, è necessario interpellare dove si tratta di ristringerli, o di scemarli; e non è da credere, che ella voglia rigorosamente sostenerli quando si conosca, che tornino in danno del pubblico bene. E tanto più sembra necessario questo ricorso, quanto che il giudicare in quali casi possano senza offesa della pietà le pie donazioni e le religiose volontà de' fedeli impedirsi, non sembra punto, che possa ai laici appartenere; ed è facile, che in questo giudizio, o dal lor proprio interesse, o dall' altrui adulazione si lascino facilmente ingannare. Quindi, siccome non dee la Chiesa promuovere i suoi temporali vantaggi con discapito della Repubblica, non potendo esser grata a Dio quella pietà, che distrugge il pubblico bene; così non conviene, che la Repubblica cerchi salvare i propri interessi con dan-

[1]) Theolog. Religion. Servorum *contra Paulum Sarpium in defens. Cens. Pauli V*, cap. VII, fol. 103; Paulus Comitolus in *Apolog. pro monit. Pauli V*, cap. III, num. 6.

no della Chiesa, non potendo mai giovare al pubblico bene quello che nuoce alla pietà. Essendo per tanto i cristiani principi non meno conservatori della Repubblica, che protettori della Chiesa, dove si tratti se convenga detrarre alcun vantaggio a questa per provvedere alla necessità dell'altra, è necessario,che essi sentano la Chiesa stessa, acciocchè di comun consenso del Sacerdozio, e dell'Imperio così si provveda alla comune utilità de' laici, che non soffran danno le Chiese: così si conservino i diritti,e i privilegi delle Chiese, che non rimanga offeso il bene del pubblico. In questa guisa ponderate con giusta bilancia le cose non avrà luogo l' interesse particolare, che o sotto specie del pubblico bene si avanzi ad offender la libertà della Chiesa, o sotto apparenza di pietà si stenda a danneggiare l' utilità pubblica. Giannone, che niente più mira quanto ad accender fuoco tra il regno, e 'l Sacerdozio, si sforza di attribuire a' principi su questa materia un' assoluta possanza, come sopra cosa totalmente cadente sotto la lor potestà. Ma chi brama la concordia di queste due potestà diversamente discorre, e crede, che amendue di pari consenso debbono concorrere alla conservazione della Repubblica, ed al vantaggio della Chiesa. Si studia egli in ogni possibil maniera di rendere odiose a' principi, ed a' laici fedeli le persone ecclesiastiche, rappresentandole come perpetue insidiatrici al pubblico bene, che niente più proccurino quanto di assorbire i beni temporali degli Stati, dove sono annidati. E parlando del regno di Napoli dice, che *si son vedute le chiese, e i monasteri abbondare di tanti Stati e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro d' assorbire quel poco che è rimaso in mano de' secolari.* Ma le persone dabbene non crederanno mai, che gli ecclesiastici con mano armata abbiano rapiti dalle mani de' secolari que' tanti Stati, e quelle tante ricchezze, ch' ei dice, e che a viva forza sieno cresciuti di numero. Ma più tosto informati del vero sapranno, che la maggior parte delle Chiese, e de' monasteri sono stati fondati, dotati, ed arricchiti dalla liberalità de' principi, che hanno tenuto il dominio di quelle province : che le fondazioni de' monasteri sono state fatte col consenso non pure de' principi , ma de' popoli e delle città, dove furono eretti : che una gran parte de' Regolari sono stati colà chiamati,ed invitati a fondarvi case, e conventi per utilità spirituale de' popoli : e che finalmente nello stato presente delle cose non v' ha quel pericolo, di cui tanto teme, che possano assorbire quel poco, com' e' dice, ma dovrebbe dire quel molto, e moltissimo, ch' è rimaso in mano de' secolari; posciachè il lusso esorbitantemente cresciuto ne' ricchi, la pietà raffreddata ne' fedeli, le grida, che si fanno del continuo da' politici contro questi beni degli ecclesiastici, non dànno luogo a temere di tal pericolo.

PARTE III.

De' beni temporali della Chiesa da Valentiniano III sino a Giustino II

§ I.

Delle false calunniose cagioni, a cui Giannone attribuisce gli acquisti di essi beni

1. Benchè molte cose, e tutte calunniose aggiunga costui a quelle, che su questa materia ha dette innanzi, e sono state da noi confutate; nulladimeno per far conoscere la sua malignità è ben sentire com' egli parla[1]:

« Non al pari della conoscenza nelle cause, fu l' ingrandimento « de' beni temporali nelle nostre Chiese : fu questo di gran lunga a « quello superiore. I principi intorno agli acquisti, che tuttavia face« vano, non molto vi badavano, e non solo poca cura si presero d'im« pedire gli eccessivi, come fecero Teodosio M. e gli altri imperado« ri suoi successori, ma anch' essi vi contribuirono con donazioni e « privilegi. Quando prima gli acquisti facevansi dalle sole Chiese, ora « cominciando in queste nostre provincie a fondarvisi de' monasteri, « ancor essi ne ritraevano la lor parte, e molti buoni presagi ne die« dero, fin da' loro natali, i monasteri di san Benedetto ».

Odiando del pari costui la giurisdizion della Chiesa, e invidiando i beni temporali di essa, bramoso di vederla spogliata di quella, e di questi; dopo averci rappresentato, che in questi tempi la Chiesa non avea perfetta giurisdizione, e quella poca e imperfetta che avea, dovea riconoscerla dall' indulgenza de' principi, ci vuol ora rappresentare, che per dabbenaggine, e per poca avvedutezza degli stessi principi si accrebbero i beni temporali delle Chiese: e però dice, che non al pari della conoscenza delle cause fu l'*ingrandimento de' beni temporali delle Chiese*; ma questo fu molto maggiore di quello, per la poca cura de' principi di questi tempi d' impedirne gli acquisti, come fecero Teodosio Magno, ed altri imperadori ne' tempi precedenti. Così viene a lodar di prudenza e di accorgimento que' principi, che impedirono, come e' pensa, gli acquisti temporali delle Chiese, e biasima di poca cura, e di poca attenzione alla Repubblica que' principi, che non solo non impedirono quest' ingrandimento, ma piuttosto vi contribuirono. Ma siccome è una mera falsità, che Teodosio Magno ed

[1]) Tom. I, lib. III, cap. ult. § 7, p. 237.

altri imperadori suoi successori impedissero gli acquisti de' beni alle Chiese, come noi abbiamo altrove dimostrato; così è una mera ingiuria, che fa a' principi di questi tempi, tacciandoli di poca accortezza perchè non si opposero, anzi contribuirono all' accrescimento de' beni delle Chiese, e de' monasteri. Ma poichè è certo, che in qualunque modo andasse la bisogna, non s' ingrandirono questi pretesi beni perchè le Chiese, e i monisteri, o con violenze, o con rapine, o con altre male arti li togliessero altrui, ma perchè dalla pietà de' laici ne fu fatta loro spontanea donazione; perciò Giannone volendo prevenir questa risposta s' ingegna di dare ad intendere, che all' accrescimento di questi beni concorsero le male arti, le fraudi e gl' inganni de' preti, e de' monaci, così scrivendo :

« S' aprirono ancora nuovi altri fonti, donde ne scaturiva maggior « ricchezza : sursero in questi tempi i Santuarii, e allargossi grande« mente la venerazione delle reliquie de' Santi. I tanti miracoli, che « si predicavano, l' apparizioni angeliche, le particolari divozioni a' « Santi, e l'esortazioni de' monaci, tiravano le genti per la loro devo« zione ad offerire a' loro monasteri ampie ricchezze. Fu riputato an« cora in questi tempi il donare, o lasciare per testamento alle Chie« se, essere un fortissimo rimedio per ottener la remissione de' pec« cati. Salviano, che fiorì nell' Imperio d'Anastasio, esortava molti « pietosi, che soccorressero le loro anime, *ultima rerum suarum ob« latione*. Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte alle Chiese « quella clausola : *pro redemptione animarum, etc.* ».

Questi adunque secondo lui furono i fonti, onde scaturirono maggiori ricchezze nella Chiesa : che in buon linguaggio, e senza cifra vuol dire, che l' impostura de' preti, e de' monaci nell' inventar Santuarii, nell'allargare il culto delle reliquie, nel predicar falsi miracoli e apparizioni angeliche, tirò la gente ad offerire alle Chiese, ed a' monasteri ample ricchezze. Ma qual testimonianza egli adduce di queste frodi, e di quest' inganni, che fecero i monaci e i preti in questi tempi alla gente delusa, per carpir dalle loro mani sotto specie di pietà i loro beni? E non recando, nè potendo recar prova alcuna di questa falsissima taccia di fraudolenza, ch' egli dà generalmente alla chiericia, e al monachismo; come non ha temuto di esser giustamente tacciato per un marcio calunniatore? Ma che vuol dire egli in asserendo, che *sursero in questi tempi i Santuarii*, *e che si allargò grandemente la venerazione delle reliquie de' Santi ?* Sotto nome di Santuario nel linguaggio ecclesiastico, come hanno osservato uomini eruditi, si possono intendere più cose. Primieramente Santuarii si chiamavano le stesse reliquie de' Santi Martiri e Confessori, come apparisce da innumerabili luoghi delle epistole di san Gregorio Ma-

gno [1]. Così ancora Santuarii si chiamavano tutte quelle cose, che o nella passione de' Santi Martiri, essi tuttavia spiranti, o dopo la loro gloriosa morte aveano toccati i loro sacri corpi, come gli strumenti del loro martirio, e le loro vesti asperse del loro sangue, i veli, ed i panni, detti ancora Brandei da san Gregorio Magno [2], i quali si ponevano sopra le loro tombe, o le loro ossa; per mezzo delle quali cose Dio si compiaceva operar prodigi per illustrar la gloria de' suoi Martiri. Anzi tal virtù dal contatto de' corpi de' Santi Martiri contraevano que' veli, o panni detti Brandei che sopra quelli si ponevano, che per testimonianza di san Gregorio Magno essendo stati dati a certi Greci da san Leone I, alcuni di questi panni in luogo delle reliquie che essi chiedevano, e dubitando quelli della loro virtù, il santo Pontefice li tagliò colle forbici, e tosto si vide scaturir da que' tagli grandissima copia di sangue [3]. E l' istessa cosa narra Giovanni Diacono accaduta al medesimo san Gregorio, il quale avendo dati questi veli e questi panni ad alcuni ambasciatori di principi occidentali, speditigli per domandargli le reliquie de' Santi, e lamentandosi quelli, quasi fossero stati dal Pontefice delusi; egli fattosi dare alla presenza loro un coltello, fece sopra que' veli alcuni fori, da' quali tosto cominciarono a sgorgar rivi di vivo sangue, il quale non cessò di scaturire, finchè gli astanti attoniti e tremanti per lo stupore, postisi genuflessi in orazione col santo Pontefice, furono que' fori divinamente chiusi [4]. Ma poichè è da credere, che poca fede avrebbono meritata questi racconti dal nostro severo Storico; per ciò gli abbiamo solamente recati per dinotare, che oltre le reliquie de' Santi, altre cose ancora teneansi in conto di reliquie, e chiamavansi Santuarii [5]. Oltre di ciò, Santuarii si chiamavano que' luoghi, ove eran le tombe e i sepolcri de' Martiri, o cimiterii sacri, come osserva il Du-Cange [6]. Finalmente Santuarii diceansi tutte le memorie di Cristo Signor nostro, e della Beatissima Vergine, conservate in varii luoghi della Palestina, e particolarmente di Gerusalemme, consagrati dalla nascita, dalla presenza, e dalla passione del Salvatore, e dalla vita, dalle gesta e dalla morte

---

[1]) Vid. lib. II *Epist.* 54, iuxta nov. ordin., alias 52; lib. IX *Epist.* 25, 84, 85, et 86, alias lib. VII *Epist.* 11, 85, 86 et 87.

[2]) Vid. lib. IV *Epist.* 35 *ad Constantiam Aug.* iuxta novum ordinem.

[3]) S. Gregorius, lib. IV *Regest.* epist. 30, iuxta nov. ordin. Vid. etiam Sigebertum *in Chron.* lib. V, ad annum 441.

[4]) Joannes Diaconus *in Vita s. Gregor. Magn.* lib. II, cap. 42.

[5]) Vid. Joann. Ferrandum, *Disquisit. Reliquiar.* lib. I, cap. III, art. 3, sect. 1, et 2.

[6]) Du-Change, *Glossar. latin.* in verbo *Sanctuarium.*

della sua santissima Madre: come ancora le memorie de' santi Apostoli, e de' Martiri in varii luoghi, ove si credea che avessero sofferto il martirio, o dove alcun pegno delle loro mortali spoglie fosse rimaso[1]. Ora in qualunque di questi modi si prenda il nome di Santuario, è un' aperta menzogna di Giannone, che in questi tempi, cioè, dalla metà del quinto secolo sino alla metà e più del sesto, sorgessero i Santuarii per opera de' monaci: posciachè i dètti Santuarii in tutti i modi sopra divisati sursero colla Chiesa stessa. Dello studio ferventissimo de' primi cristiani nel raccorre e custodire come preziosi tesori i corpi, le ceneri, ed ossa, o le reliquie de' santi Martiri, e dar loro onorevole sepoltura, sono pieni gli atti sinceri de' Martiri raccolti da Teodorico Ruinart: e questo studio da' tempi stessi apostolici essere stato ferventissimo, resta comprovato dagli atti di sant' Ignazio Antiocheno, e Policarpo di Smirne discepoli degli Apostoli; il primo de' quali esposto in Roma alle fiere, le ossa più dure che rimasero del suo corpo divorato, raccolte come *prezioso tesoro* da' cristiani, furon portate in Antiochia[2]: del secondo, consunto il sacro corpo dalle fiamme, raccolte le sue ossa, come cosa più esquisita di *preziosissime gemme*, *e più provata dell' oro perfettissimo*, furono, com' era decente, deposte nella Chiesa di Smirne[3].

2. In cosa però così certa, e contestata da infiniti venerabili monumenti della prima cristianità, pubblicati da innumerabili scrittori, il volerne recar prove sarebbe l' istesso, che il pretendere accrescer luce al sole. Nè questo ferventissimo studio de' primi fedeli si fermava ne' soli corpi, ceneri ed ossa de' santi Martiri, le cui reliquie, come inestimabili tesori con ogni possibile industria procuravan di acquistare per seppellirle in luogo decente, ed asconderle agli occhi de' gentili; ma si stendeva ad ogni cosa, che in qualunque modo fosse stata da loro tocca in tempo della loro passione, e fosse aspersa del loro sangue, per cui raccorre, acciocchè sorbito dalla terra non fosse, infinite diligenze usavano: sopra di che posson vedersi gli scrittori, che di proposito hanno tal materia trattata, fondati su' monumenti

---

[1]) Vid. Ferrandum, *loc.cit.* sect. 3, § 1.

[2]) « Sola enim asperiora sanctorum ossium derelicta sunt: quae in Antiochiam reportata sunt, et in capsa reposita, sicut thesaurus inappretiabilis ab ea quae in Martyris gratia sanctae Ecclesiae relicta »; *Acta s.Ignatii*, apud Ruinart, n. 7.

[3]) « Atque ita nos postea ossa illius, gemmis pretiosissimis exquisitiora, et super aurum probatiora, tollentes, ubi decebat deposuimus »; *Epist. Eccles. Smirnensis de martyrio s. Policarp. ad Ecclesiam Philadelphiae*, n. 18, apud Ruinart.

di quell' età, che tuttavia son rimasti superiori alle ingiurie de'tempi[1]. Nulladimeno fra le innumerabili testimonianze che di tal cura ci somministrano gli atti sinceri de' Martiri, ci piace di addurne alcune poche. Negli atti de' santi Epipodio e Alessandro, che patirono poco dopo la passione de' Martiri di Lione, riferita da Eusebio intorno all'anno CLXXVIII leggesi, che conservandosi appresso certa pia donna per nome Lucia una scarpa di Alessandro; un giovane nobile giacendo gravemente infermo per una mortale epidemia, che infestava la città di Lione, fu ammonito in visione, che se voleva ottener la sanità, domandasse il rimedio dalla donna che custodiva appresso di sè la scarpa di quel santo Martire, e che per mezzo di questa venerabile spoglia avendo il giovane ricuperato istantaneamente la salute, divulgato il miracolo per la città, una innumerabile moltitudine d'infermi ottenne per lo stesso mezzo la sanità con grandissima propagazion della fede[2]. Negli atti de' Santi Perpetua, Felicita, e compagni, che soffrirono il martirio intorno all' anno CCII o CCIII, leggesi, che essendo stato esposto alle fiere san Saturo, uno de' compagni di quelle sante Martiri, e rimanendo morso da un leopardo, asperso tutto del proprio sangue, tratto semivivo dall'arena per esser portato al luogo dove i rei sottratti dagli spettacoli si finivan d'uccidere, detto latinamente *spoliario*, domandò ad un soldato cristiano per nome Pudente, che gli desse il suo anello; il quale preso, ed immerso nella ferita lo restituì ad esso, lasciandolo erede di questo pegno, e di questa memoria del suo sangue[3]. Negli atti della passione di san Cipriano Vescovo di Cartagine, scritti da Ponzio diacono, leggesi, che essendo il Santo condotto al Pretorio, e per la stanchezza grondando tutto di

[1]) Vid. Paulum Arringhium, *Roma subterranea*, lib. I, c. 16; Antonio Boldetti, *Osservazioni sopra i Cimiteri de' santi Martiri*, lib. I, c. 27, 28.

[2]) « Nam cum tempore consequenti, populus Lugdunensis passim morbo saeviente corrueret; adolescens quidam natu nobilis, vi febrium valde succensus, per visionem commonitus est, ut remedium ab ea muliere, quae calceamentum Martyris habebat, expeteret. Illa vero se medicinae nihil nosse respondit: sed Domino miserante Martyris per exuvias hospitali ope allata, se plurimos curasse non negabat. Statimque ei Lucia benedictionem, et hospitalis calicem salutis porrexit. Qui dum poculum remedium sitis accepit, protinus ita exstincto ardore convaluit, ut non ope humana, sed mirabili divinitatis auxilio, vitae ac sanitati redditus diceretur. Quae virtus fidei atque Sanctorum per universam dispergitur civitatem, et innumera multitudo dum sanitatem corporum recepit, fidei incrementa suscepit »; *Acta SS. Epipodii, et Alexandri*, n. 13, apud Ruinart.

[3]) « Simulque ansulam de digito eius petit, et vulneri suo mersam reddidit ei, haereditatem pignoris relinquens illi, et memoriam sanguinis»; *Acta SS. Perpetuae et Felicitatis*, n. 21, apud Ruinart.

sudore, un certo cristiano che serviva di tesserario nella milizia, gli offerì le sue robe, quasi volesse cambiar colle vesti umide del Santo altre vesti asciutte: nel che però non altro ambiva, se non possedere i sanguinei sudori del Martire che s' incamminava alla gloria[1]. E negli atti proconsolari del martirio dello stesso san Cipriano si ha, che andato il glorioso martire al luogo del supplicio, spogliato delle vesti esteriori, e rimasto colla sola interiore di lino, mentre si attendeva il carnefice,i diaconi e i chlerici assistenti alla sua passione posero innanzi a lui lenzuoli e tovaglie, che raccogliessero il sangue, acciocchè non fosse dalla terra bevuto[2]. Questi esempli abbiamo noi riferiti dagli Atti de' martiri, da' più severi critici riputati sinceri, non perchè sieno soli; ma acciocchè tra gl' infiniti che si possono addurre,del grandissimo studio de' cristiani de' primi secoli in raccorre, e serbare, e custodir come cose preziose non solo le reliquie de' santi Martiri, ma ancora le loro vesti, e tuttociò che le sante membra di essi avea toccato nella loro passione, ed era tinto del loro sangue, fosse per me addotto alcun documento. Dal che si rende chiaro, che queste due specie di Santuarii non sursero, come scrive Giannone, nella fine del quinto e del sesto secolo per istudio de' monaci.

3. In quanto all'altra specie di Santuarii, ch'eran le tombe o cimiteri de'martiri,bisogna essere affatto digiuno de'costumi de'primi cristiani per non sapere con quanta divozione insieme e riverenza si frequentavano da'fedeli questi luoghi, con quanta attenzione e diligenza anche nel furore delle persecuzioni si notavano con certi segni i sepolcri, o i loculi de'martiri, acciocchè fossero distinti da'sepolcri degli altri cristiani: e dove non altro era permesso di fare quando inferocivano le persecuzioni, si distinguevano i corpi e le reliquie de' martiri uccisi per la fede coll'affiggere a'loro sepolcri alcun'ampolla, o vasetto del loro sangue, come con infiniti documenti hanno dimostrato que' pii e dotti Scrittori, che de' cimiteri o catacombe romane hanno scritto, ed in questo e nel passato secolo. Finalmente in quanto all'ultima specie di Santuarii,cioè di que'luoghi santificati dalla nascita, dalla presenza, dalle gesta, dalla passione del nostro divin Salvatore, dalla sua santissima Madre e da'santi Apostoli; è cosa certa e cònta ne'monumenti dell'ecclesiastica storia, che i Santuarii di Pale-

[1]) « Quidam ex Tesserariis quondam Christianus res suas obtulit, quasi vellet ille vestimentis suis humidis sicciora mutare; qui videlicet nihil aliud in rebus oblatis ambiebat, quam si proficiscentis ad Deum Martyris sudores iam sanguineos possideret »; *Passio S. Cypriani* ex Pontio Diacon., num. 16, apud Ruinart.

[2]) « Linteamina vero et manualia a Fratribus ante eum mittebantur »; *Acta Proconsularia S. Cypriani*, num. 5, apud Ruinart.

stina furono da' primi tempi con continui pellegrinaggi sempre mai frequentati, e divotamente visitati. Di sant'Alessandro Vescovo prima in Cappadocia e poi di Gerusalemme, il quale consumò per la confessione della fede nella persecuzione di Decio gloriosamente il martirio [1], narra Eusebio, che da Cappadocia si portò in Gerosolima così per orare, come per visitare que' santi luoghi [2]. San Gaudenzio Vescovo di Brescia, e contemporaneo di sant'Ambrogio attesta di sè medesimo, ch'egli intraprese il viaggio di Palestina, per visitare i santi luoghi di Gerusalemme [3]. Ma che occorre andar ricercando i documenti di questa visita, quando di essa ci rende amplissima testimonianza san Girolamo, il quale nella lettera scritta a Marcella a nome di Paola, e della vergine Eustochio di lei figliuola, intorno all'anno CCCLXXXVIII, *Cosa lunga è*, dice,*scorrere ora per ogni età dalla salita del Signore al Cielo fino al presente giorno, quali Vescovi, quali martiri, quali uomini ornati di eloquenza e di dottrina ecclesiastica vennero in Gerusalemme, riputando di non aver conseguita bastante scienza della religione, nè avere appena toccate l'estremità delle virtù, se non avessero adorato Cristo in que' luoghi, onde rilusse dapprima dal patibolo l'Evangelio* [4]. Parlando poi de'suoi tempi attesta, che non v'era parte del mondo così rimota e lontana, dove fosse abbracciata la cristiana Fede, da cui non concorressero molti divoti pellegrini a visitar quella santa Terra, e que' celebri Santuarii, numerando le regioni del mondo cognito [5]. E nella

---

[1]) Vide Eusebium *Hist. Ecclesiast.*, lib. VI, c. 30.

[2]) « Alexander cum ex Cappadocia, in qua primum Episcopus fuerat ordinatus, Hierosolymam profectus esset, tum orandi, tum locorum visendorum gratia, etc. » ; Euseb. lib. VI *Hist. Eccles.* c. 20, ex interpret. Valesii.

[3]) Vid. Sanct. Gaudentium Brixien. Tract. 17 *de dedicatione Basilicae SS.quadraginta Martyrum*,in *Bibliotheca VV.PP.*edit.Lugdunen.tom.IV, p. 969, col. 1.

[4]) « Longum est nunc ab ascensu Domini usque ad praesentem diem per singulas aetates excurrere, qui Episcoporum, qui martyrum, qui eloquentia,ac doctrina ecclesiastica virorum venerint Hierosolymam,putantes minus se religionis habere scientiae, nec summam, ut dicitur, manum accepisse virtutem, nisi in illis Christum adorassent locis, de quibus primum Evangelium de patibulo coruscasset »; S. Hieronymus *Epist.* 44 *ad Marcellam* iuxta nov. ordin., alias 48.

[5]) « Quicumque in Gallia fuerit primus , huc properat divisus ab Orbe nostro Britannus, si in Religione processerit, occiduo sole dimisso, quaerit locum, fama sibi tantum, et scripturarum relatione cognitum. Quid referamus Armenios, quid Persas, quid Indiae et Æthiopiae populos, ipsumque iuxta Ægyptum fertilem Monachorum, Pontum, Cappadociam, Syriam,

prefazione a'Commentari in Ezechiele ci fa testimonianza, che stando egli in Gerusalemme veniva sovente distratto da' suoi studi per servire alla fede ed alla divozione de' pellegrini, che venivano a visitar que'Santuarii [1]. Ma quanta fosse la spiritual consolazione, che ricevevano gli uomini santi nella visita e nella contemplazione divota di questi Santuarii di Gerusalemme, ce ne rende testimonianza il medesimo san Girolamo non solamente di santa Paola, della quale afferma, che con giuramento asseriva, che nella grotta di Bettelemme vedeva cogli occhi della fede l'infante Gesù involto nelle fasce, vagiente nel presepio, i Magi che l'adoravano, la stella che sopra loro risplendea, la Vergine Madre, l'attento nudritore san Giuseppe, i pastori che venivano a veder l'incarnato Verbo [2]; ma ancora di Paola stessa e di Eustochio, asserendo che quante volte entravano nel sepolcro di Cristo, altrettante vedevano giacer nel lenzuolo il Salvatore, e trattenendosi ivi qualche poco di tempo vedevan sedersi l' Angiolo a'suoi piedi, e involto il suo capo nel sudario [3]. Ma di questi interiori movimenti di spirito, di queste unzioni celestiali gli uomini del mondo non son capaci. Quanto poi fossero venerati e stimati questi Santuarii dal pio imperador Costantino Magno, e dalla sua madre sant' Elena, si rende manifesto da' templi sontuosi, che per chiuder questi preziosi monumenti della nostra riparazione furono in Gerusalemme, in Bettelemme, in Nazaret ed in altri luoghi di Palestina innalzati, de'quali a lungo favella Eusebio nella vita di Costantino [4].

4. Nè solamente appresso i cristiani de'primi secoli erano in pregio questi luoghi di Terra Santa; ma ancora altre celebri memorie de'santi Apostoli, come specialmente le tombe o i monumenti de'principi degli Apostoli Pietro e Paolo in Roma, di san Marco in Alessandria e di altri Apostoli, e martiri in altri luoghi, dove si credeva es-

---

Caelem, et Mesopotamiam, cunctaque Orientis examina concurrunt ad haec loca, et diversarum virtutum specimen ostendunt »; S. Hieronymus, ibi.

[1]) S. Hieronym. *Praefat. in Ezechielem.*

[2]) « Me audiente iurabat, cernere se oculis fidei infantem pannis involutum, vagientem in Praesepio Dominum, Magos adorantes, stellam fulgentem desuper, Matrem Virginem, Nutritium sedulum, Pastores nocte venientes, ut viderent Verbum quod factum erat »; S. Hieronym. in *Epitaphio Paulae*, seu *Epist.* 86, alias 27, *ad Eustochium.*

[3]) « Quotiescumque sepulcrum ingredimur, toties iacere in syndone cernimus Salvatorem: et paululum ibi commorantes, rursus videmus Angelum sedere ad pedes eius, et ad caput sudarium involutum »; S. Hieronym. *Epist.* 44, alias 48, *ad Marcellam.*

[4]) Eusebius, *de vita Constantini*, lib. III, c. 35-45 et 42-44, ex edit. Valesii.

ser sepolte le loro sacre ossa. Quindi narra Palladio contemporaneo di san Giovan Crisostomo, che un certo prete per nome Faleromo si portò due volte in Gerusalemme alla visita de'santi luoghi, una volta in Roma al sepolcro de'santi Apostoli, ed un'altra in Alessandria alle reliquie di san Marco [1]. Celebre essere stata la memoria ne' primi secoli de' sepolcri de' santi Apostoli Pietro e Paolo si raccoglie da ciò che scrisse Caio prete della Chiesa Romana, chiamato da Eusebio uomo facondissimo, λογιώτατος, il quale fiorì in tempo di san Zeffirino, cioè, intorno alla fine del secondo secolo [2]. In una disputa, che scrisse quest'illustre scrittore contro un certo Proclo seguace dell'eresia de'Catafrigi, parlando de'sacri depositi de' santi Apostoli, secondo quello che riferisce Eusebio citando le sue parole: *Ma io*, dice, *posso mostrare i trofei degli Apostoli*: *imperocchè se vorrai andare nel Vaticano*, *oppure nella via Ostiense*, *troverai i trofei di quelli che fondarono questa Chiesa* [3]. E questa testimonianza vien riferita da Eusebio per dimostrar quanto celebri fossero i monumenti sacri di que'principi degli Apostoli, i quali monumenti a suo tempo, com'egli dice, si vedevano in Roma. E non fu certamente senza una special provvidenza di Dio, come osserva il Cardinal Baronio, che nel furore delle persecuzioni, allora quando neppur si perdonava a' sotterranei cimiteri, e s'incrudeliva nelle ossa e nelle ceneri de' cristiani, non fossero demoliti questi trofei [4]. In quant'onore poi fossero queste memorie appresso tutt'i cristiani, ce ne rende testimonianza san Giovan Crisostomo. *Nella sacra città di Roma*, dice, *lasciando tutte le cose*, *concorrono a'sepolcri d'un pescatore*, *e d'un artefice di trabacche* (cioè de' santi Apostoli Pietro e Paolo, disegnati per li mestieri che aveano prima dell'Apostolato) *gl'Imperadori*, *i Consoli*, *i capitani degli eserciti* [5]. Afferma l'istessa cosa in più d'un luogo sant'Agostino, dove dice, che non in tanto pregio era appresso i gentili il tempio di Romolo, in quanta stima era la memoria di Pietro [6]: e do-

---

[1]) Palladius, *Hist. Lausiaca*, c. 113.

[2]) Eusebius, *Hist. Eccles.* lib. VI, c. 20.

[3]) Εγὼ δὲ τὰ τρόπαια τῶν ἀποςόλων ἔχω δεῖξαι, ἐὰν γὰρ θελήσῃς ἀπελθεῖν ἐπὶ τὸν Βατικανὸν, καὶ ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν Ὠςίαν εὑρήσεις τὰ τρόπαια τῶν ταύτην ἱδρυσαμένων τὴν ἐκκλησίαν; Euseb. *Hist. Eccles.* lib. II, c. 25.

[4]) Vid. Baronium, ad annum 215, num. 3.

[5]) Εν τῇ Βασιλικωτάτῃ Ρώμῃ πάντα ἀφιέντες ἐπὶ τὺς τάφους, τȣ̃ ἁλιέως, καὶ τȣ̃ σκηνοποιȣ̃ τρέχȣσι καὶ Βασιλεῖς, καὶ ὕπατοι, καὶ ςρατηγοί; S. Joan. Chrysost. lib. *Quod Christus sit Deus*, *cont. Judeos et Gentil.* t. I *Oper.* edit. Paris. 1718, cura P. Montfaucon, p. 570.

[6]) « Ostendatur mihi Romae in honore tanto Templum Romuli, quanto ibi ostendo memoriam Petri »; S. Augustin. *in Psalm.* 44.

ve scrive, ch'era cosa migliore, che venendo a Roma l'imperadore, deposto il diadema piangesse alla memoria del pescatore, che il pescatore piangesse alla memoria dell'imperadore [1]; e dove finalmente per dimostrar la divozione, con cui concorrevasi da'cristiani a visitare il sepolcro glorioso del principe degli Apostoli san Pietro, così scrive: *Quando viene a Roma l'imperadore, dove si affretta d'andare? al templo dell'imperadore, o alla memoria del pescatore?* [2] Ma assai prima di sant'Agostino sant'Ottato Milevitano, che fiorì verso la metà del IV secolo ci rende testimonianza dell'onore che si rendea da'cattolici alle memorie de'due santi Apostoli. Dimostrando egli che i Donatisti eran fuora della Chiesa cattolica, posciachè non avean comunione colla Cattedra apostolica; e rispondendo a quello che essi asserivano di avere un Vescovo della lor setta in Roma per nome Macrobio: *Ma voi dite*, così parla, *di avere nella città di Roma alcuna parte. Questo è un ramo del vostro errore, derivato dalla menzogna, non dalla radice della verità. Finalmente, se si dice a Macrobio dove ivi seda, forse potrà dire, nella Cattedra di Pietro? La quale io non so se neppure ha conosciuta di vista, ed alla di lui memoria non si accosta, come scismatico....... Ecco, sono ivi presenti le memorie de'due Apostoli. Dite se potè mai entrare in quelle, così che ivi abbia offerto, dove costa esser le memorie de' Santi?* [3] Ecco adunque come il visitar le memorie de' santi Apostoli, ed offerire in quelle era un segno della cattolica comunione colla Cattedra Romana; che però da esse erano esclusi gli scismatici. Molti altri documenti potrebbon recarsi della divozione de'fedeli nel visitar non solamente queste memorie de'due principali Apostoli, ma ancora di altri Santi martiri: ma per non esser prolisso in materia per altro nota, staremo contenti di accennar solamente il viaggio intrapreso da san Gaudenzio Vescovo di Brescia, di cui si è favellato di sopra, fino in Cappadocia di Ponto per visitar le memorie de'Santi quaranta mar-

---

[1]) « Melius est, ut cum Romam venerit imperator, deposito diademate ploret ad memoriam piscatoris, quam ut piscator ploret ad memoriam imperatoris »; S. Augustin. *in Psalm.* 55.

[2]) S. Augustin. *in Psalm.* 44.

[3]) « Sed et habere vos in urbe Roma partem aliquam dicitis. Ramus est vestri erroris, protensus de mendacio, non de radice veritatis. Denique si Macrobio dicatur ubi illic sedeat, numquid potest dicere, in Cathedra Petri? Quam nescio si vel oculis novit et ad eius memoriam non accedit, quasi schismaticus. . . Ecce praesentes sunt ibi duorum memoriae Apostolorum. Dicite si ad has ingredi potuit, ita ut obtulerit illic, ubi sanctorum memorias esse constat »; S. Optatus Milevitan. lib. II *contra Parmenianum, et Donatistas.*

tiri, e per conseguir qualche reliquia de' loro sacri corpi, com' egli stesso ce ne rende indubitata testimonianza [1].

5. Ecco adunque, che in qualunque de'sopraccennati modi si voglian prendere i Santuarii, questi furon sempre fino dal principio della nascente Chiesa con somma divozione da'cristiani venerati: onde è apertamente falso ciò che asserisce Giannone, che nel tempo tra Valentiniano III e Giustino II, ovvero nel regno de'Goti in Italia sorgessero i Santuarii. Ma egli forse intenderà parlar della grotta del Monte Gargano, dedicata in questi tempi all' Arcangelo san Michele; mentre mette in canzone le *apparizioni angeliche*, e le novera tra le invenzioni di questi tempi de'preti e de'monaci, per tirar danaro dalla gente credula, e superstiziosa: or ora però faremo conoscere il suo inganno e la sua calunnia. Intanto è da veder che cosa egli si voglia dire scrivendo, che in questi tempi *si allargò grandemente la venerazione delle reliquie de'Santi*. La qual proposizione potendo aver più sensi, per non aggravar costui dell'errore de'protestanti, la prenderemo nel senso meno aspro, in cui possa prendersi. Può adunque prendersi 1° che quel culto, che noi cattolici prestiamo alle reliquie de'Santi con quel grande allargamento, che secondo Giannone cominciò nel fine del V o nel corso del VI secolo, non convenga punto alle creature ed a'Santi; ed in questo senso la sua proposizione sarebbe eretica; 2° che ne' tempi di cui favella Giannone, fosse dato alle reliquie de'Santi un culto ed una venerazione maggiore di quella, con cui furono venerate ne'tempi precedenti, e da'primi cristiani; ed in questo senso la sua proposizione sarebbe manifestamente falsa e calunniosa; 3° che si allargasse grandemente questa venerazione non *intensivamente*, ma *estensivamente*: il che può intendersi in più modi; o che dopo la pace data da Costantino alla Chiesa propagandosi di mano in mano il Cristianesimo, e mancando a proporzione dell'accrescimento di questo del tutto il gentilesimo, si dilatasse appresso la moltitudine de'cristiani quella venerazione delle reliquie de' Santi, che prima era appresso pochi e appresso minor numero; o che trovandosi di tempo in tempo nuovi corpi e nuove reliquie de'martiri nascosti da'cristiani in luoghi occulti nel bollore delle persecuzioni, e per divina rivelazione mostrati ad uomini santi, come sappiamo da indubitati monumenti della storia ecclesiastica essere avvenuto de' corpi de'santi Gervasio e Protasio, e de'santi Nazario e Celso trovati da sant'Ambrogio, i primi intorno all'anno 386 [2], ed i secondi circa

---

[1]) Vid. Tract. 17 s. Gaudent. Brixien. *de dedicat. Basilicae SS. quadragint. martyr.* loc. cit.

[2]) Vid. s. Ambrosii *Epist.* 22, *ad Sororem.*

l'anno 395 [1], delle reliquie di san Stefano protomartire similmente per divina rivelazione trovate da san Luciano prete in Giudea circa l'anno 415 [2], e de'corpi de'due martiri Ferreolo e Giuliano, trovati circa l'anno 475 da san Mamerco Vescovo di Vienna [3], e di altri in gran numero scoperti o estratti da'cimiteri, ed esposti alla venerazione: cosicchè accrescendosi il numero de' santi corpi, si venisse per questa via ad allargare estensivamente la venerazione delle loro reliquie. Ed in fatti, con tutto che i protestanti per mostrare incerte e dubbiose, anzi finte le tante reliquie che da'cattolici si venerano, abbian voluto estenuare il numero de'Santi martiri, e Gasparo Dodwello con vano sforzo siasi ingegnato dimostrare, essere stato poco il numero de'martiri; contuttociò, oltre il costante sentimento di tutti gli antichi, che fosse immenso il numero di questi gloriosi atleti di Cristo, ciò vien dimostrato dall'esperienza, specialmente de'cimiteri Romani scoperti ne'passati ed in questo secolo stesso, dove infiniti martiri si son trovati, altri coll'iscrizione indicante il loro nome e il tempo del loro martirio; altri senz'alcuna iscrizione, ma colle ampolle del sangue poste dalla banda del loro capo [4]: le quali ampolle sanguigne essere un evidente segno del loro martirio, da uomini dottissimi ormai è stato posto in evidenza [5]. Da' quali ancora è stato dimostrato, non solo per le note trovate in molte di dette ampolle sanguigne segnate colle lettere SANG o SA [6], ma ancora colla oculare sperienza [7], e molto più co'chimici sperimenti comprovati dagli stessi protestanti più ragionevoli, la materia rosseggiante, le croste rubiconde, che contengono dette ampolle, o di cui sono asperse, non esser terra che per l' umore colato abbia contratta quella tintura, ma esser vero sangue. Ma oltre di questi argomenti, per cui resta convinta di falsa ed estremamente temeraria l'opinione del Dodwello; le sue frivolissime e fallacissime ragioni posson vedersi confutate da Teodorico Ruinart, scrittore di critica anzi severa, che no [8]. Cessate adunque

---

[1]) Paulinus, *in vita s. Ambrosii*, num. 32 et 33.

[2]) Vid. *Epist. s. Luciani* apud Surium, tom. IV; Idacium *in Fastis ad Consulatum Honorii Aug. et Theodosii Aug. VI*; Gennadium, *De viris illustr.* 46.

[3]) Vid. Sidonium Apollinarem, lib. VII *Epist.* 1; et Gregorium Turonen. *De miraculis s. Juliani*, c. 2.

[4]) Veggasi la dottissima dissertazione del P. Antonio Maria Lupi, *in Epitaphium s. Severae*, § 1, p. 4.

[5]) Ved. il chiarissimo Antonio Boldetti, *Osservazioni sopra i cimiteri*, lib. I, c. 25 e seg. P. Lupi dissert. cit., § 6, p. 31 e seg.; P. Joann. Mabillon., *Epist. nomine Eusebii Romani ad Theophilum Gallum scripta*, n. 4.

[6]) Vid. Bosium, *Roma subterranea*, lib. III, c. 23.

[7]) Vid. Fabretum, *Inscript. domestic.*, c. 8, p. 556 ; Mabillon. *loc. cit.*

[8]) Vid. Ruinart, Praefat. *in Acta sincera Martyrum*, § 2, num. 12-25.

le persecuzioni, e scoperti di tempo in tempo i sepolcri de'martiri nascosti ne' cimiteri sotterranei, potè avvenire, che per questa via si moltiplicassero le reliquie, e si allargasse la venerazione verso di essi. Finalmente può intendersi, che succedesse quest' allargamento, perchè fabbricandosi nuove Basiliche a misura della moltiplicazione de'fedeli, si dividessero le antiche già venerate reliquie, per ornare di esse le nuove chiese, come sappiamo essere avvenuto delle reliquie de'santi Andrea Apostolo e Timoteo discepolo degli Apostoli, le quali per opera di Costantino il Grande portate in Costantinopoli, indi furon divise in vari luoghi, come narra san Paolino Nolano [1]; delle reliquie di san Nazario, e de'santi Gervasio e Protasio, di cui porzione da sant'Ambrogio ne fu data in dono al medesimo san Paolino [2]; delle reliquie de'Santi quaranta martiri distribuite in vari luoghi, e date a san Gaudenzio Vescovo di Brescia, delle reliquie di san Stefano protomartire, porzione delle quali dopo il loro ritrovamento fu mandata alla chiesa di Braga nella Spagna da Avito prete, come costa dalla lettera del medesimo Avito al Vescovo ed alla plebe di quella città, riferita dal Cardinal Baronio [3]; e di altre reliquie di altri Santi in gran numero, divise e distribuite in vari luoghi; attestando Teodoreto, che i depositi de' Santi martiri non contengono ognuno il corpo di ciaschedun Santo, ma che divise in particelle, furon distribuite le loro reliquie per le città, per le terre e per i contadi [4]. E prima di lui san Gregorio Nazianzeno scrisse, che divisi i corpi de' Santi martiri, in qualunque minima particella delle lor membra contengono la medesima virtù del corpo intero [5]: onde per questa via moltiplicandosi in più luoghi le reliquie de'medesimi Santi, si venisse a dilatar la venerazione verso di esse.

Or, siccome in tutti questi sensi la proposizione di Giannone sarebbe vera; è certo però che e' non la intende così in ognuno di essi: poichè attribuisce questo grande allargamento della venerazione delle reliquie all' astuzia de' preti e de' monaci, e per lo vile interesse di trar danaro e ricchezze dal credulo volgo. Rimane adunque, che in due modi si possa intender la sua proposizione, cioè, che ne' tempi di cui favella, si cominciasse a fare un sordido traffico delle reliquie de' Santi, per conseguir ricchezze dalla gente per mezzo di esse, o col dar loro una venerazione eccedente, e maggiore di quella che meritavano, e di quella con cui furono vene-

[1]) S. Paulinus, *Natal.* 9, inter *Fragment.* a Dungulo collecta, carm. 26.

[2]) S. Paulinus, *Natal.* 9, carm. 24, *De natal. s. Felicis* 9, et *Epist.* 32 *ad Severum.*

[3]) Vid. Baron. ad annum 415, num. 3 et seq.

[4]) Vid. Theodoret. lib. VIII, *de curand. Graecan. affection.*

[5]) S. Gregor. Nazianzen. *Oration. contra Julian.*

rate ne'tempi precedenti; oppure col supporre a' popoli false reliquie per vere. Ma dove egli avesse avuto questo secondo intendimento, avrebbe dovuto recar documenti di quest' impostura; massimamente ascrivendola egli generalmente alla Chiericia, ed al Monachismo. Che sebbene è vero, che non solamente in questi tempi, ma ancora prima, la divozione che aveano i fedeli alle reliquie de'Santi, e l'ardente desio che mostravano di acquistarle, somministrasse occasione ad uomini pravi di spacciar come reliquie de'martiri ossa e membra de'defonti, o per venderle alla gente incautamente pia, siccome narra sant' Agostino di alcuni ippocriti e vagabondi sott' abito di monaco [1]; o per procacciarsi credito o denari, come narra san Gregorio di Tours d'un solenne impostore, che dicendo esser venuto dalle Spagne, affermava aver portato seco le reliquie di san Vincenzo martire e di altri Santi; ma fatto prender costui da Ragnemodo Vescovo di Parigi, e visitate le robe che come reliquie portava seco, fu scoperta l'impostura, e venne gastigato [2]. Così narra san Gregorio Magno di alcuni monaci greci, che essendo osservati che di notte tempo scavando i corpi de'morti giacenti nel campo contiguo alla Basilica di san Paolo, ne ritenevano le ossa, furono fatti prendere e diligentemente esaminati confessarono, che voleano portar nella Grecia quelle ossa come reliquie de'Santi [3]. Ma se in ogni tempo vi furono quest'impostori, non mancaron però mai i Prelati della Chiesa di opporsi alle loro fraudi, scoperta l'impostura: onde sarebbe una manifesta calunnia di Giannone attribuire il vizio di persone particolari alla Chiericia ed al Monachismo in generale, cioè a tutto il corpo degli Ecclesiastici.

6. Ma non solamente i Prelati della Chiesa si opposero a queste frodi, ma andarono ancora incontro agli errori popolari sopra la venerazione delle reliquie delle quali non costava che fossero di Santi, o di Martiri approvati, e come dicevasi, vendicati dal pubblico giudizio della Chiesa. Ma quali fossero, e si dicessero questi Martiri *vendicati*, cioè, approvati dal giudizio ecclesiastico; qual ordine si tenesse nell' esame degli atti del loro martirio; qual diligenza si usasse nella fabbricazione di questi atti; quali persone deputate fossero a raccorli; con qual maturità di giudizio si procedesse alla dichiarazione del loro culto ne'primi secoli, stimiamo debito del nostro ossequio di non farne parola: essendo stata tal materia dal sommo Pontefice Benedetto XIV, da Cardinale di S.R.C. e Arcivescovo di Bologna, con tal copia di erudizione, e con tale abbondanza di esattissimi documenti, con

---

[1]) Vid. s. Augustin., lib. *de Oper. monachor.*, c. 28.

[2]) Vid. Gregor. Turonen., lib. IX, *Hist. Franc.*, c. 9.

[3]) Vid. s. Gregor. Magn., lib. IV *Epist.* 30, iuxta nov. ordin., alias lib. III.

tal' evidenza di argomenti trattata, che il voler dire altra cosa in questo proposito sarebbe un voler portare acqua al mare, e legne alla selva. Solamente invitiamo i lettori a legger ciò, che sulle riferite cose è stato scritto dal dottissimo Pontefice [1]; onde possano rimaner persuasi, che non ostante il fervore de' primi cristiani nel venerare le reliquie de' Martiri, non permise mai la Chiesa la loro venerazione, se prima non fosse da essa, dopo le prove concludenti, approvato il lor martirio. Rimane ora solamente da vedere come i Prelati della Chiesa si opponessero agli errori popolari intorno alla venerazione di quelle reliquie dalle quali non costava che fossero di Martiri. Nel Concilio III di Cartagine, volgarmente detto quinto, celebrato l'anno CCCC si decretò, che da' Vescovi, per quanto fosse possibile si demolissero tutti gli altari, e tutte le memorie de' Martiri erette ne'campi, e nelle vie delle loro rispettive diocesi, delle quali memorie non v' era documento, che contenessero corpi e reliquie de' Martiri; che se ciò non fosse loro permesso per cagion de' tumulti popolari, ammonissero la plebe, acciocchè non frequentasse tali luoghi, per ischivare ogni superstizione: e che per l'avvenire non si ricevesse alcuna memoria de'Martiri, se non costasse per fedelissima origine o tradizione, che in quelle, o il corpo, o le certe reliquie di alcun martire si contenesse; ovvero, che ivi fosse stata l' abitazione, o fosse succeduta la passione di qualche martire, riprovandosi tutte le altre memorie, che da per tutto senza queste prove, ma per sogni o vane relazioni fossero state costituite [2]. Insigne argomento ancora della vigilanza de'Vescovi nell' opporsi a questi errori popolari ne somministra il fatto prodigioso di san Martino Vescovo di Tours, narrato da Severo Sulpicio nella sua vita: imperocchè vedendo il Santo, che in un certo luogo della sua diocesi veneravasi con gran divozione la memoria di un creduto martire, di cui egli per ricerche fatte da'più antichi del suo Cle-

---

[1]) Vid. Card. Prosper. Lambertinum *De servorum Dei beatificat. et Beator. canonizat.* t. I, lib. I, cap. 2, n. 13 et 14; et cap. 3.

[2]) «Item placuit, ut Altaria, quae passim per agros aut vias tanquam memoriae Martyrum constituuntur, in quibus nullum corpus, aut reliquiae Martyrum conditae probantur, ab Episcopis, qui eisdem locis praesunt, evertantur. Si autem hoc propter tumultus populares non finitur, plebes tamen admoneantur ne illa loca frequentent, ut qui recte sapiunt, nulla ibi superstitione devincti teneantur. Et omnino nulla memoria Martyrum probabiliter acceptetur, nisi aut ibi corpus, aut aliquae certae reliquiae sint, aut ubi origo alicuius habitationis, vel possessionis, vel passionis fidelissima origine traditur. Nam quae per somnia et per inanes quasi revelationes quorumlibet hominum ubique constituuntur altaria, reprobantur»; *Concil. Carthag. V*, Can. XIV, apud Labbè tom. II *Concil.* edit. Ven. col. 1456, in fin. et seq.

ro non avea potuto rinvenire nè il nome, nè gli atti della passione: onde incerto egli della verità, non volendo nè mancare alla religione, nè alimentar col suo esempio la superstizione, ricorse al presidio dell' orazione; e portatosi al luogo, dove credeansi riposte le reliquie del martire, pregò il Signore, che gli manifestasse il nome, e i meriti del sepolto: e tosto vide comparire alla destra un'ombra terribile, che ad alta voce, udita da quei che eran presenti, disse, lui essere un ladrone, che pe' suoi misfatti ucciso, era stato in quel luogo sepolto, e per inganno del volgo creduto martire: niente esso aver comune co'Martiri, mentre quegli esultavano nella gloria, esso gemeva nella pena. Allora comandando il Santo, che fosse demolita quella memoria, liberò il popolo dalla superstizione [1].

7. Questa cura della Chiesa, e de' Prelati di essa d'andare incontro non solamente alle frodi, ma ancora agli errori del volgo, acciocchè non fossero venerate per reliquie de' Santi quelle che veramente non erano, fu in tutti i tempi, ed in tutti i secoli dimostrata. Nel Concilio di Saragozza, celebrato l'anno DXCV, fu decretato, che tutte le reliquie, che si trovavano nelle Chiese, e ne' luoghi degli Ariani, fossero portate a' Vescovi cattolici, e che da questi fossero provate per mezzo del fuoco, fulminata la pena della scomunica a chiunque avesse osato occultarle [2]. Ne' medesimi tempi avendo sant'Agostino, apostolo dell' Inghilterra, scritto a san Gregorio, che in un certo luogo si venerava dal popolo un corpo creduto di san Sisto martire, del quale egli non avea alcun documento, che fosse corpo di quel martire, e domandandogli però alcune vere reliquie di san Sisto; risposegli il santo Pontefice, che dove il corpo di quel creduto martire non fosse da Dio illustrato con miracoli, o non si avessero prove della sua passione, fosse affatto chiuso il luogo, dove si venerava, e che le certe ed approvate reliquie del martire san Sisto, che egli mandavagli, fossero riposte in luogo separato, acciocchè il popolo non venerasse insieme col certo l'incerto [3]. E per quello, che riguarda i bassi tempi può vedersi il decreto del concilio Lateranense IV, sotto Innocenzo III, dove per impedir le fraudi degl' impostori fu decretato, che non si esponessero in avvenire nuove reliquie, se non fossero approvate dalla Sedia apostolica [4]. E finalmente il sacrosanto Concilio di Trento stabilì, che non dovessero riceversi alcune nuove reliquie di Santi, se non fos-

---

[1]) Vid. Sulpicium Sever. *in vita s. Martini*, c. 8.

[2]) *Concilium Caesaraugustanum*, Can. 2, apud Labbè tom. VI *Concil.* edit. Ven. col. 133, D.

[3]) S. Gregorius Magn. *Epist. ad Augustin.* lib. XI, Epist. 64, iuxta nov. ordin. post 9 interrogat.

[4]) *Concil. Lateranen. IV*, can. LXXII.

sero prima dopo diligente esame riconosciute, ed approvate dal Vescovo; e che dove si trattasse d'estirpar qualche difficile abuso, dovesse trattarsi l'affare nel Concilio Provinciale; così però, che niente da esso si determinasse senza prima consultare il Romano Pontefice[1]. Parlando però de' tempi, di cui Giannone ragiona, è da osservarsi quanto fossero parchi i Romani Pontefici nel distribuire a quelli che le domandavano, i tesori di quelle reliquie che in Roma custodivansi: mentre in luogo di queste soleano mandar veli o panni, che fossero stati sopra i depositi de' santi martiri, e specialmente sopra il sepolcro del Principe degli Apostoli; i quali panni e veli, chiamavano Brandei e Santuarii. Avendo Giustiniano, in tempo che con Giustino imperadore suo zio amministrava da privato l'imperio, edificata una Basilica in onore de' santi Apostoli, e desiderando arricchirla co' tesori delle reliquie, fece istanza a' Legati del Pontefice Ormisda, che si trovavano in Costantinopoli, acciocchè gl' impetrassero dal Papa le reliquie del martire san Lorenzo. Ma avendolo questi avvertito, non esser costume della Chiesa Romana il mandare altrove le reliquie de' Santi, che si custodivano in Roma, lo persuasero a restar pago de' Santuarii, che soleano i Pontefici concedere; i quali erano i panni o i veli, che si ponevano sopra il sepolcro de' santi Apostoli. Scrivendo adunque i Legati al Pontefice gli esposero la domanda lor fatta da quel Principe secondo il costume de' Greci liberali nel partir le reliquie, e concederle altrui, e la risposta, che essi gli avean data della contraria consuetudine della Sedia Apostolica, pregandolo a soddisfare il di lui desiderio con mandargli i Santuarii de' santi Apostoli Pietro e Paolo, i quali per quanto si potea fare, fossero stati posti sopra la seconda cataratta, cioè, sopra la finestrella più prossima a' corpi di essi santi Apostoli; e di più, se fosse stato possibile, a concedergli ancora qualche particella delle catene di s. Pietro, e della graticola di s. Lorenzo[2].

Di questi Santuarii debbono intendersi quelle reliquie de' San-

[1]) Vid. *Concil. Tridentin.* Sess. XXV, in decret. *de invocat. et venerat. et reliquiis sanctorum.*

[2]) « Habuit quidem petitio praedicti viri (Justiniani) secundum morem Graecorum, et nos contra consuetudinem Sedis Apostolicae exposuimus: accepit rationem, et quia talis est fervor fidei eius, qui meretur quidquid de Apostolica Sede depoposcerit, et talis est qui speret unde et salus animae, et fidei affectus accrescat, talibus desideriis postulata competit non negari. Unde si et beatitudini vestrae videretur, sanctuaria Beatorum Apostolorum Petri et Pauli secundum morem ei largiri praecipite, et si fieri potest ad secundam cataractam ipsa sanctuaria deponere, vestrum est deliberare. Petit et de catenis sanctorum Apostolorum, si possibile est, et de craticula B. Laurentii Martyris »; *Suggestio Joannis et Germani Episcopor. Felicis et Dioscori Diaconor. Legator. S. Sedis ad Hormisdam*, apud Labbè, tom. V *Concil.* edit. Ven. col. 648, E.

ti, che Pelagio II, Romano Pontefice, intorno all'anno DLXXXVIII, scrisse aver mandate ad Aunario o ad Aunacario Vescovo di Auxerre a petizione di lui e del re di Francia [1]: poichè in un' altra lettera scritta dallo stesso Pontefice al medesimo Aunario dice, che quel prelato avea cercato i Santuarii de' santi Apostoli Pietro e Paolo [2]. Parchissimo ancora fu san Gregorio Magno nel concedere, e nel mandar fuor di Roma le reliquie de' Santi a lui frequentissimamente cercate da' Vescovi, e da' principi; ed in luogo di esse solea mandar solamente i riferiti panni o Santuarii posti sopra il sepolcro degli Apostoli, come da molte sue lettere apparisce, ma specialmente da quella, che scrisse all' imperadrice Costanza, nella quale attesta, che non era consuetudine de' Romani quando mandavano le reliquie di toccare in alcun modo i sacri corpi de' Santi, ma solamente di porre nell' urna che li conteneva, alcuni panni detti Brandei, i quali mandati poi per le Basiliche, che si doveano consacrare, operava Dio per quelli tali virtù, come se in que' luoghi fossero stati trasferiti i corpi stessi de' Santi [3]. Quindi sotto nome di reliquie o Santuarii, che nell'Epistole di questo santo Pontefice si leggono concedute a diversi, che con gran desiderio le domandavano, debbono intendersi o questi Brandei, oppure gli strumenti del martirio de' Santi, o qualche parte delle loro vesti o panni, tinti del loro sangue, o altra somigliante cosa; il che anche si raccoglie dalla sopra citata lettera all' imperadrice Costanza, dove dice mandarle come reliquia preziosa una parte delle catene, colle quali fu cinto il collo, e strette le mani dell'Apostolo san Paolo. Da tutto questo si rende manifesto quanto fosse ritenuta la Chiesa Romana nello spacciare, e divulgar le reliquie de' Santi, e con quanto studio fossero queste cercate universalmente da tutti, e specialmente da' principi: e che perciò sarebbe una mera calunnia di

---

[1]) « Sacras autem reliquias, quas et tua charitas, et gloriosissimus filius noster petiit dirigendas, cum coherenti sibi sanctificatione transmisimus »; *Epist. Pelagii II ad Aunacharium*, apud Labbè, tom. VI *Concil.* edit. Ven. col. 625, B.

[2]) « Propter quod dilectionis tuae desideriis successit effectus, et celebritas facilis: quia eorum sanctuaria quaeruntur, a quibus Principibus sumpsit praedicatio veritatis exordium »; *Epist. Pelagii II ad Aunarium*, apud Labbè, tom. cit. col. 639, D.

[3]) « Cognoscat autem tranquillissima Domina quia Romanis consuetudo non est quando sanctorum reliquias dant, ut quidquam tangere praesumant de corpore, sed tantummodo in pixide Brandeum mittitur, atque ad sacratissima corpora sanctorum ponitur; quod levatum, Ecclesia quae est dedicanda, debita cum veneratione reconditur, et tantae per hoc ibidem virtutes fiunt, ac si illuc specialiter eorum corpora deferrentur »; S. Gregorius Magn. lib. IV *Epist.* 30, iuxta nov. ordin.

Giannone, se per lo grande allargamento, che dice essersi fatto in questo tempo della venerazione delle reliquie de' Santi per opera de' Preti e de' Monaci, avesse voluto intender che da quelli si fossero spacciate reliquie false per vere.

8. Ma molto più calunniosa sarebbe la sua proposizione, se egli avesse voluto intender per essa, come pur troppo ne dà a sospettare, che per arte della Chiericia e del Monachismo, a fine di trar guadagno dalla divozione de' popoli, si fosse dato alle reliquie de' Santi una specie di culto non dovùto alle creature, e maggiore di quello, che ad esse fu dàto ne' tempi antecedenti, posciachè da innumerabili documenti della sacra antichità si rende certo, che ne' primi secoli, parlando di quel culto, che può convenire a quelle creature, che furon vivi membri di Cristo, e tempio dello Spirito Santo [1], con assai maggior fervore di divozione furono venerate da' primi cristiani non pur le membra ed i corpi de' santi martiri, ma ancora gli strumenti del loro martirio, le vesti, ed ogni altra cosa, che fosse aspersa del loro sangue, e tutto ciò che fu ad uso loro nel tempo della loro passione, di quella, con cui le loro corporee reliquie, e gli altri Santuarii fossero venerati ne' tempi posteriori. Di questa verità ce ne rendono amplissima testimonianza tutti gli atti sincerissimi de' santi Martiri, e quelli raccolti dal Ruinart, ne' quali tutti si favella dello studio ardentissimo de' fedeli nel redimere a qualunque prezzo, a costo di qualunque pericolo dalle mani de' carnefici i Santi uccisi per la confessione della fede, nel seppellir colla maggior decenza e preziosità, che fosse possibile le loro reliquie, nel frequentare i loro sepolcri, nel celebrar le loro memorie, nel solennizzare il natale del loro martirio, nel raccorre i loro sudarii, le loro vesti, il loro sangue, e come tesori preziosi custodirli. E l' istessa testimonianza ci rendono tutti gli scritti de' primi Padri. In quanto poi al loro culto, chi non sa, che sino ne' tempi apostolici si segnava il giorno del loro martirio, per celebrarne nell' adunanza de' fedeli ogni anno il natale, come ci assicurano gli Atti di san Policarpo, e la lettera della Chiesa di Smirne sopra il martirio del detto Santo? [2] Che si deputavano dalle chiese fedelissi-

---

[1]) *Concil. Trident.* Sess. 25.

[2]) « Nam collegimus ut aurum gemmamque pretiosam, et sepulturae ossa mandavimus. Conveniens itaque alacriter factus, ut praecepit Dominus, ad diem natalemque Martyris »; *Acta s. Polycarpi*, num. 14, apud Ruinart. "Ενθα ὡς δυνατὸν ἡμῖν συναγόμενοις ἐν ἀγαλλιάσει, καὶ χαρᾷ παρέξει ὁ Κύριος ἐπιτελεῖν τὴν τȣ̃ μαρτυρίȣ αὐτȣ̃ ἡμέραν γενέθλιον εἴς τε τὴν τῶν ἠθληκότων μνήμην, καὶ τῶν μελλόντων ἄσκησίν τε καὶ ἑτοιμασίαν: « Quo etiam loci nobis, ut fieri poterit, congregati, in exultatione ac gaudio praebebit Dominus natalem martyrii eius diem celebrare, tum in memoriam eorum qui

mi Notai, i quali segnassero il giorno, in cui i martiri consumavano il loro martirio, acciocchè ogni anno si solennizzasse il natale e la memoria del loro trionfo, come ce ne rende certi san Cipriano?[1] Che avea la Chiesa i suoi Fasti, in cui si segnavano i giorni natalizii de' martiri, come si raccoglie da Tertulliano?[2] Chi non sa, che sopra i sepolcri de' martiri si celebrava il divin sacrifizio, e che le loro sacre reliquie giaceano sotto la mensa del sacro altare, come ci attestano gli antichi Padri?[3] Chi non sa, che la gran venerazione, che aveano i primi cristiani per le reliquie de'Martiri somministrò occasione a'Gentili di calunniarli, che essi adoravano come Dei i corpi de' loro morti per la confessione di quella fede, che quelli perseguitavano? E che questa falsa opinione somministrò occasione a' persecutori d' incrudelir barbaramente ne' cadaveri de' Santi, cosicchè non rimanesse di loro vestigio, che potesse raccorsi e da'cristiani seppellirsi, come de' martiri di Lione narrano le lettere di quella Chiesa riferite da Eusebio, che i corpi di que' Santi incendiati e ridotte in faville le loro ossa, furono insieme con altra polvere gettate nel Rodano[4]: e de' martiri di Gaza racconta Sozomeno, che lacerate in mille guisele loro membra, ed incendiate le loro ossa, le portarono fuora della città, gettandole nel campo, dove soleano gettarsi i cadaveri degli animali, mescolandole colle ossa degli asini e de' camelli, acciocchè non si potessero distinguere[5]: e come de' martiri Nicomediensi nella ferocissima persecuzione di Diocleziano e Massimiano narra Eusebio di Cesarea, scrivendo, che essendo stati con ogni genere di più acerbo supplizio martirizzati per la confession della fede alcuni giovani nobili, camerieri dello stesso imperial palazzo, furon per ordine degl' imperadori leva-

---

certamina pertulerunt, tum in venturorum exercitationem et alacritatem»; *Epist. Eccles. Smyrn. de martyr. s. Polycarpi* ex. vers. Joan. Bapt. Cotelerii n. 18, apud Ruinart.

[1]) « Denique et dies eorum, quibus excedunt, adnotate, ut commemorationes eorum inter memorias Martyrum celebrare possimus: quamquam Tertullus fidelissimus et devotissimus Frater noster pro cetera sollicitudine et cura sua, quam Fratribus in omni obsequio operationis impertit... scripserit et scribat, ac significet mihi dies, quibus in carcere beati Fratres nostri ad immortalitatem gloriosae mortis exitu transeunt, et celebrentur hic a nobis oblationes et sacrificia ob commemorationes eorum, quae cito vobiscum, Domino protegente, celebrabimus»; S.Cyprianus *Epist.*12, iuxta edit. Bremensem Pearson., et 37 iuxta Pamelium, *ad Presbyteros, et Diaconos.*

[2]) Vid. Tertullianum, lib. *de Corona militis*, c. 13.

[3]) Vid. S. Ambrosium lib. *de exhortat. ad Virg.*; S. Hieronym. *advers. Vigilantium*; S. Paulin. *Epist.* 11 et 12, *ad Sever.* et *in Natal.8 s. Felicis.*

[4]) Vid. Eusebium, lib. V *Hist. Eccles.* c. 3.

[5]) Vid.Sozomenum, lib. V *Hist. Eccles.* c. 9.

ti da' sepolcri i loro corpi, e gettati nel mare, acciocchè da nessuno de' cristiani fossero adorati come Dei, siccome essi principi falsamente s'immaginavano? [1] Ma senza innumerabili altri esempi di questa taccia che davano a' cristiani i gentili, che essi adorassero i Martiri come Dei, basterà riferir ciò che in questo proposito scrisse sant'Agostino di alcuni pagani de' suoi tempi, dicendo: *Questo sembra, che loro dolga, che le memorie de' nostri martiri succedano a' loro Templi, ed a' loro Delubri, cioè, acciocchè coloro, che con animo perverso, ed a noi avverso leggono queste cose, stimino, che da' pagani siano stati adorati i Dei ne' Templi, e da noi si adorino i morti ne' sepolcri* [2]. Scrivendo poi il medesimo santo Padre contra Fausto manicheo confuta questa calunnia, facendo veder la gran differenza, che v'avea tra quel culto religioso, che davano i cristiani alle memorie ed alle reliquie de' Martiri, da quello, che essi davano al vero Dio de' Martiri, dicendo, che il popolo cristiano celebrava con solennità religiosa le memorie de' Martiri, e per eccitarne l'imitazione, e per esser partecipe de' loro meriti, e per essere aiutato dalle loro orazioni; così però, che a nessun martire, ma al solo Dio de' Martiri, benchè in memoria loro, costituivansi gli altari [3].

9. Or siccome questa calunnia, che i gentili davano a' primi cristiani, ch' essi adorassero come Dei i cadaveri e le reliquie de' Martiri, ci fa chiaro argomento della somma venerazione, con cui essi riguardavan le dette reliquie; così ci fa conoscere, che non può asserirsi senz' aperta menzogna, che ne' tempi di cui parla Giannone, cioè, dalla metà del quinto secolo, e per la maggior parte del corso del sesto, per arte de' preti e de' monaci fosse grandemente allargata la venerazione alle reliquie de' Santi, quando quest' allargamento si prenda per un culto maggiore di quello, che alle dette reliquie può convenire, e di quello, con cui furono venerate ne' primi secoli. Ma a-

[1]) « Ipsi eorum legitimi Domini erui ex sepulchro, et in mare proiici censuerunt, ne quis illos sepulchris conditos pro diis, ut ipsi quidem opinabantur, reputans, adoraret »; Eusebius lib. VIII *Hist. Eccles.* cap. VI, ex interpret. Valesii.

[2]) « Sed hoc videtur dolere, quod memoriae Martyrum nostrorum Templis eorum Delubrisque succederent: ut videlicet qui haec legunt animo a nobis averso atque perverso, putent a Paganis cultos fuisse Deos in Templis, a nobis autem coli mortuos in sepulcris »; S. Augustin. lib. VIII *de Civit. Dei*, c. 26.

[3]) « Populus Christianus memorias Martyrum religiosa solemnitate concelebrat, et ad excitandam imitationem, et ut meritis eorum consocietur, atque orationibus adiuvetur; ita tamen, ut nulli Martyrum, sed ipsi Deo Martyrum, quamvis in memoriis Mártyrum, constituantur Altaria»; S. Augustin. *contra Faustum*, lib. XX, c. 21.

vendo noi parlato delle reliquie solamente de' Martiri, e non di quelle degli altri uomini Santi non martiri, potrebbe per avventura così spiegarsi la proposizion di Giannone, ch' egli avesse inteso dire, che quella venerazione, che prima portavasi alle sole reliquie de' Martiri, fu poi distesa, e dilatata ancora alle reliquie de' Santi, che si dicono Confessori. Ancorchè però volesse prendersi in questo senso la sua proposizione, sarebbe nulladimeno falsa: posciachè, senza dir, che non mancano antichissimi documenti del culto perpetuo dato dalla Chiesa ne' primi secoli a' Santi non martiri, com' è stato dimostrato da uomini dotti[1]; è costantissima sentenza di tutti gli scrittori cattolici comprovata da innumerabili monumenti, che il culto de' Santi non martiri, e la venerazione per conseguenza delle loro reliquie cominciò fin dal quarto secolo. Sopra di che ci asteniamo di parlare, in ossequio di ciò che su tal proposito è stato con infinita erudizione dimostrato dal dottissimo regnante Pontefice, Benedetto XIV, quando era Cardinale di S. R. C.[2]. Ed oltre di ciò è una mera e spacciata calunnia tratta dalle officine de' protestanti, che questo culto de' Santi non martiri, e questa venerazione delle loro reliquie fossero stati introdotti dall' avarizia de' chierici e monaci per imposturare l' ignorante volgo, e trar da lui per questa via beni temporali, e ricchezze. Se in que' tempi adunque si veneravano da per tutto le reliquie de' Santi, si faceva quello che fu fatto in ogni tempo della Chiesa cattolica non per arte de' monaci, ma per istituto di religione, e per ossequio verso il vero Dio. E comechè in questi tempi non fossero ancora venuti gli Erasmi Roterodami a mettere in ischerno e in derisione la venerazione delle reliquie, e Calvino co' suoi empii seguaci a bestemmiar questo culto come idolatrico; eran però venuti gli Eunomii, e Vigilanzio che degli stessi argomenti si valse per impugnar questa venerazione, di cui poi si sono valuti i capi de' protestanti per bestemmiarla. Ma contro Vigilanzio scrisse san Girolamo, e credè, che bastasse a mettere colui in discredito appresso tutto il mondo cattolico il far sapere, che non da' monaci, o da' chierici, ma dagl' imperadori, da' Pontefici, da' Vescovi e da tutta la Chiesa si veneravano le reliquie de' Santi[3]. E

---

[1]) Vid. Jacobum de Laderchio, Dissert. *de cultu perpetuo Catholicae Ecclesiae SS. Patriarcharum, et Prophetarum, Confessorum Pontificum, et non Pontific. Virginum, et non Virginum*, Romae MDCCXXX.

[2]) Vid. Prosperum Lambertin. tom. I *De servor. Dei beatificat. et Beator. canonizatione*, lib. I, c. 5.

[3]) « Dolet Martyrum reliquias pretioso operiri velamine, et non vel pannis, vel cilicio colligari, vel proiici in sterquilinium; ut solus Vigilantius ebrius et dormiens adoretur. Ergo sacrilegi sumus, quando Apostolorum Basilicas ingredimur? Sacrilegus fuit Constantinus Imperator, qui sanctas

poichè Vigilanzio tacciava d' idolatria quel culto che si prestava alle reliquie de' Santi con accender cerei innanzi a'loro sepolcri, come faceano i gentili innanzi a' simulacri de' loro falsi Dei; bastò a san Girolamo il dire, che quell'onore si prestava da' gentili agl' idoli, e però era detestabile; e questo da' cristiani si dava a' Martiri, e però dovea abbracciarsi[1], cioè, perchè quell' onore si prestava a Dio ne' suoi Martiri. Ma benchè Vigilanzio avesse messa in derisione la venerazione delle reliquie, e colle medesime bestemmie l'avesse impugnata, colle quali dagli eretici de' nostri tempi viene schernita e tacciata di superstizione; contuttociò non si rimase la Chiesa di venerarle ne' tempi seguenti. Onde Gennadio prete di Marsiglia, che scrisse verso la fine del quinto secolo, riguardando al senso universale della Chiesa de' suoi tempi, tra i dogmi ecclesiastici che credeva universalmente la Chiesa, pose anche questo, che dovea credersi, che i corpi de' Santi, e specialmente le reliquie de' Beati Martiri, doveano sincerissimamente onorarsi come membra di Cristo: che doveano frequentarsi con affetto piissimo, e fedelissima divozione le Basiliche dedicate al loro nome, come luoghi consacrati al culto divino: e che chi diversamente sentiva, non era creduto cristiano, ma Eunomiano o Vigilanziano[2]. Da ciò può comprendersi quanto sia sospetta d' errore l' asserzion di Giannone, che attribuisce l' accrescimento della venerazione delle reliquie ad un sordido traffico de' preti, e de' monaci.

---

reliquias Andreae, Lucae et Timothei transtulit Constantinopolim, apud quas daemones rugiunt, et inhabitatores Vigilantii illorum se sentire praesentiam confitentur? Sacrilegus dicendus est et nunc Augustus Arcadius, qui ossa beati Samuelis longo post tempore de Judaea transtulit in Thraciam? Omnes Episcopi non solum sacrilegi, sed et fatui iudicandi, qui rem vilissimam et cineres dissolutos in serico, et vase aureo portaverunt? Stulti omnium Ecclesiarum populi, qui occurrerunt sanctis reliquiis: et tanta letitia, quasi praesentem, viventemque Prophetam cernerent, susceperunt; ut de Palestina usque Chalcedonem iungerentur populorum examina: et in Christi laudes una voce resonarent? Videlicet adorabant Samuelem et non Christum, cuius Samuel et Levita et Propheta fuit»; S.Hieronym. *contra Vigilantium*, tom. IV, part. II *Oper.* edit. Parisien. 1706, PP. BB. S. Mauri col. 282, in fin.

[1]) « Illud flebat Idolis, et idcirco detestandum est: hoc fit Martyribus, et idcirco recipiendum est»; S.Hieronym. *advers. Vigilantium*, loc. cit. col. 284.

[2]) « Sanctorum corpora, et praecipue beatorum Martyrum reliquias, ac si Christi membra sincerissime honoranda, et Basilicas eorum nominibus appellatas, velut loca divino cultui mancipata, affectu piissimo, et devotione fidelissima adeundas credimus. Si quis contra hanc sententiam venit, non Christianus, sed Eunomianus, et Vigilantianus creditur »; Gennadius Massilien. lib. *de Ecclesiast. Dogmat.* cap. 40, alias 73, in appendic. tom. VIII *Oper.* S. Augustin. ex recensione PP. BB. S. Mauri.

*

9. Ma non men sospetta è l'altra sua asserzione, dove ascrive l'accrescimento de' beni temporali delle Chiese *a' tanti miracoli, che si predicavano*. Ma che cosa vuol egli dir con questa sua predicazion de' miracoli, fatta, com' egli dice, in questi tempi da' chierici, e da' monaci per buscar denaro? Che si fingessero e si predicassero miracoli falsi? oppure che da questo tempo si cominciassero a predicare i miracoli veri de' Santi? Se avesse voluto dire, che per ingannar la divozione della gente si fossero in questi tempi inventati miracoli, sarebbe stato obbligato a portare qualche documento di questa solenne impostura; nè gli sarebbe bastato recar qualche esempio particolare di alcun impostore, che avesse inventati, e predicati questi tanti miracoli, che egli dice: conciossiachè attribuendo egli generalmente alla chiericia, ed al monachismo quest' inganno, gli sarebbe convenuto dimostrarlo comune, cosicchè da questo riconoscessero le Chiese i loro temporali acquisti, altrimenti non avrebbe potuto fuggir la taccia di calunniatore. Se poi avesse voluto dire, che in questi tempi cominciarono a predicarsi miracoli, o veri o almeno dalla dabbenaggine de' chierici e de' popoli per la somma loro ignoranza creduti veri, avrebbe detto manifestamente il falso: imperciocchè questi tanti miracoli de' Santi, e delle loro reliquie cominciarono a predicarsi dal principio della nascente Chiesa, e seguitò questa predicazione per tutto il corso de' primi secoli sino ad una gran parte del quarto. Predicatori di questi miracoli sono tutti gli atti de' Santi martiri, e sono tutti gli scritti de' Padri di que' secoli. Supponiamo per tanto, che questi miracoli, o fossero falsi, ed inventati a capriccio da coloro che gli predicarono; oppure per la poca accortezza degli scrittori che ne' primi secoli li predicarono, fossero creduti come miracoli quelli che non erano tali. Quest' impostura e questa sciocca credulità non cominciarono già da' tempi tra Valentiniano III e Giustino II, e nel regno de' Goti; ma eran cominciate sino dal primo secolo, continuate di mano in mano sino al quarto secolo. Nè mancavano allora al giudizio di Giannone uomini accorti, che scoprissero quest' impostura o questa vana credulità. Tutti i gentili stimavano falsi questi miracoli predicati da' cristiani; e seppur costretti dall'evidenza non poteano negar certe operazioni prodigiose, le attribuivano a prestigi, ed a magiche incantazioni: e stimando i cristiani prestigiatori, per questo nome ancora li perseguitavano. V' avea ancora tra quelli, che si spacciavano cristiani, della gente che si diceva accorta, e che non credeva a questi miracoli, e li giudicava imposture. Tali furono gli Eunomiani, tale fu Vigilanzio. Ma pur san Girolamo, il quale, seguendo lo spirito di Giannone, bisogna dire, che fosse uomo credenzone, non si lasciò illuminare dagli argomenti di Vigilanzio. I segni, diceva costui, sono per gli

infedeli, non pe' cristiani; onde non dovea prestarsi fede a que' miracoli, che diceansi operati per le reliquie de' Santi martiri, quando questi segni non miravano alla conversione degl' infedeli. *Non mi dire*, rispondeva il Santo, *che i segni sono degl' infedeli*; *ma rispondi, in qual modo in una vilissima polvere, ed in non so qual favilla sia tanta presenza di segni, e di virtù. Sento, sento, o uomo infelicissimo tra' mortali, che cosa ti dolga, che cosa temi. Questo spirito immondo, che ti costringe a scriver queste cose, sovente vien tormentato da questa vilissima polvere*; *anzi oggi pure è torturato, dissimulando in te quelle piaghe, che in altri confessa: se pure al costume de' Gentili, e degli empii Porfirio ed Eunomio non t' infingi, che questi sono prestigi de' demonii, e che i demonii veramente non esclamano, ma simulano i loro tormenti*[1]. E poco dappoi confessando san Girolamo, che non ardiva entrare nelle Basiliche de' Martiri quando sentivasi o credevasi macchiata la coscienza di qualche colpa leggera (tanto era il timore, che lo sorprendeva per la riverenza verso i sacri depositi a cagione delle virtù, che essi operavano), rivolto a Vigilanzio: *Tu riderai*, dice, *e schernirai questi delirii di donnicciuole. Io però non ho vergogna della fede di quelle, che furon le prime, che videro il Signore risorto, che sono mandate agli Apostoli*; *e che nella Madre del nostro Signore e Salvatore sono a' Santi Apostoli raccomandate*[2]. Negavano gli ariani i miracoli evidenti, operati dalla mano onnipotente di Dio per le reliquie de' santi Martiri Gervasio e Protasio, scoperte per divina rivelazione da sant'Ambrogio, e particolarmente di un cieco illuminato; ma questo santo Arcivescovo li predicava. *Negano*, diceva egli, *il cieco illuminato, ma esso non nega di essere stato sanato. Quello dice*: *Vedo, e prima non vedea, Dice*: *Lasciai di esser cieco*; *e lo prova col fatto. Costoro negano il beneficio, i quali non posson negare il fat-*

---

[1]) « Itaque nolo mihi dicas, signa Infidelium sunt: sed responde, quomodo in vilissimo pulvere, et favilla, nescio qua, tanta sit signorum virtutumque praesentia. Sentio, sentio, infelicissime mortalium, quid doleas, quid timeas. Spiritus iste immundus, qui haec te cogit scribere, saepe hoc vilissimo tortus est pulvere; imo hodieque torquetur, et qui in te plagas dissimulat, in caeteris confitetur. Nisi forte in morem gentilium, impiorumque Porphirii et Eunomii has praestigias Daemonum esse confingas, et non vere clamare Daemones; sed sua simulare tormenta, etc. »; S. Hieronym. *contra Vigilantium*, loc. cit. col. 286.

[2]) « Rideas forsitan, et muliercularum deliramenta subsannes. Non erubesco earum fidem, quae primae viderunt Dominum resurgentem; quae mittuntur ad Apostolos; quae in Matre Domini Salvatoris, Sanctis Apostolis commendantur »; S. Hieronym. *loc. cit.*

to. . . Chiama quello in testimonio quegli stessi, da' quali era prima sostentato : gl' induce per giudici della sua sanazione, i quali avea per testimoni, e per arbitri della sua cecità[1]. E poco dopo : *Dicevano oggi, e ieri il giorno, o ier notte i demonii : Sappiamo, che voi siete martiri; e gli ariani dicono: Non lo sappiamo, no 'l vogliamo intendere, non vogliamo crederlo. Dicono i demonii ai martiri : Veniste a perderci. Gli ariani dicono : Non sono questi veri tormenti de' demonii, ma finti, e composti ludibrii*[2].Ecco quali erano i predicatori de' miracoli, cioè, gli Ambrogi,i Girolami. Ecco quali erano gli uomini accorti, che li prendevano a scherno, e gli riputavano delirii di donnicciuole, ludibrii artificiosamente composti, cioè i Porfirii, gli Eunomii e i Vigilanzii, e gli Ariani. Ma che? furono soli que' due Padri a predicare i miracoli? E per lasciar da parte san Gregorio Nisseno, san Gregorio Nazianzeno, san Giovan Crisostomo, Teodoreto, ed altri[3]: chi più di sant'Agostino si fece predicator de' miracoli operati da Dio per mezzo de' Santuarii, e delle reliquie de' Martiri, e sino dell' olio delle loro lampane, che ardevano a' loro sepolcri, e sino de' fiori da' loro depositi levati? Il qual santo Padre ne' libri della *Città di Dio* tesse un lungo catalogo di miracoli succeduti ne' suoi tempi, e di cui egli in gran parte fu testimone, operati dall'Altissimo per mezzo delle riferite cose, di paralitici consolidati, di ciechi illuminati, di storpii raddrizzati, di altri di altre incurabili infermità sanati, e finalmente di morti risuscitati : e suo intento fu di dimostrar contro i gentili, che non solamente i miracoli furon fatti, acciocchè il mondo credesse in Cristo, ma che non cessavan di farsi, abbracciata che fu dal mondo la fede di Cristo[4]. Or tutti

---

[1]) « Negant caecum illuminatum, sed ille non negat se sanatum. Ille dicit: Video, qui non videbam. Ille dicit: Caecus esse desivi; et probat facto. Isti beneficium negant, qui factum negare non possunt. Notus homo est... Vocat ad testimonium homines; quorum antea substentabatur obsequiis : eos iudices suae visitationis arcessit, quos habebat testes, et arbitros caecitatis »; S. Ambrosius Epist. 22, *ad Sororem* num. 17, class. I, iuxta nov. ordin.

[2]) « Dicebant hodie et superiore die vel nocte Daemones : Scimus quia martyres estis. Et Arriani dicunt: Nescimus, nolumus intelligere, nolumus credere. Dicunt Daemones Martyribus: Venistis perdere nos ; Arriani dicunt: Non sunt Daemonum vera tormenta, sed ficta et composita ludibria »; S. Ambros. *loc. cit.* num. 22.

[3]) Gregor. Nyssen. *Orat. in laud. Magn. Theod.*; Gregorius Nazianzen. *Orat.* I, *in Julian.*; Chrysost. lib. *in S. Babylam contra Julianum et Gentiles*, num. 12, tom. II *Oper.* edit. P. Montfaucon; Theodoret. *in Hist. SS. PP.* c. 12.

[4]) Vid. Augustin. lib. XXII *de Civitate Dei*, c. 8.

questi Padri precederono il tempo, in cui dice Giannone, che si cominciarono a predicar tanti miracoli. Ma se si volessero tenere gli Ambrogi, i Girolami, gli Agostini e gli altri padri Greci predicatori de' miracoli, per uomini credenzoni e sforniti di quell' accortezza e di que' lumi,di cui si vantano adorni i critici protestanti,e que'miseri cattolici che, andando dietro alla loro scorta, vanno perdendo il lume e la guida della fede ; non potrebbono già senza una incredibile audacia, ed una sfacciata insieme temerità spacciarsi per impostori, che o per vigliacco interesse di acquistar ricchezze, o per ardore di vincer la causa, animati dallo spirito del partito s' inventassero o si infingessero di proprio capo questi miracoli. E comechè la superbia degli eretici moderni sia giunta a tacciar d' ignoranti della morale cristiana i santi Padri del quarto e del quinto secolo, siccome l'empio Barbeirac ha osato di scrivere ne' nostri tempi[1]; non è però giunto sino a questo segno di accusarli per fraudolenti impostori, e per uomini scellerati,benchè è da credere, che camminando con questo passo, ben presto vi giungeranno. Noi però diremo con sant'Ambrogio, che non per altra ragione costoro invidiano i miracoli de' Santi, se non perchè giudicano, che questi ebbero quella fede, che essi non hanno[2].

11. Che vuol dir dunque Giannone quando asserisce, *che i tanti miracoli, che si predicavano da' monaci, tiravano la gente per la lor divozione ad offerire a' loro monasteri ampie ricchezze?* Ma questi monaci o predicavano sinceramente miracoli falsi, o predicavano miracoli per la loro ignoranza creduti veri,ma falsi in sè medesimi? Se predicavano miracoli falsi, egli era in obbligo sotto pena dell' ignominia d' uno spacciato calunniatore di provar co' fatti alla mano questa sua proposizione: nè gli basterebbe un fatto, o un esempio particolare non già favoloso, o per calunnia inventato, come quel di frat'Alberto, che diè a divedere ad una donna, sè esser l'Angiolo Gabriello, ma da vere e buone prove contestato : posciachè il vizio d' un particolare non dee ritornare in discredito di tutto il monachismo, cui il nostro Giannone ascrive generalmente questa buon' arte di tirar ricchezze a' loro monasteri. Se poi predicavano miracoli da loro con buona fede creduti veri, ma che tali non erano ; questo, se vero fosse stato, dovrebbe ascriversi a difetto della loro ignoranza, non a colpa della loro malizia. Giannone per altro non prova nulla di

---

[1]) In Praefat. ad opus Puffendor. *De iure nat. et gent.*

[2]) « Ostendunt alterius fidei fuisse Martyres, quam ipsi credunt. Neque enim aliter eorum operibus inviderent; nisi fidem in his fuisse eam, quam isti non habent, iudicarent »; S. Ambrosius, *Epist.* cit. num. 20.

quanto dice, in qualunque modo si voglia spiegare il suo detto. Ma egli per avventura avrebbe potuto dire, che parlava di nuovi miracoli, che si asserivano fatti da' nuovi Santi non Martiri, ma Confessori. Ma acciocchè egli possa senza taccia di calunniatore dichiarar falsi questi nuovi miracoli, bisogna che dimostri, esser limitata l' onnipotenza di Dio, e che non possa di mano in mano, e per confermar la fede de' credenti, e per glorificare i suoi servi, e dichiarar che essi regnan con Lui nella sua gloria, operare in ogni tempo nuovi prodigi; o che quelli, che di secolo in secolo si leggon fatti per le reliquie de' santi Confessori, siano tutte imposture. Del rimanente, siccome Dio si è sempre compiaciuto illustrar con nuovi miracoli la sua vera Chiesa; così in ogni tempo non sono mancati illustri scrittori, che abbiano predicati questi miracoli, senza che però appresso alcun uomo prudente incorressero la taccia d' impostori, o di credenzoni. I miracoli di san Gregorio Vescovo di Neocesarea furon predicati da san Basilio [1]; i miracoli di san Basilio da san Gregorio Nazianzeno [2]. E per lasciare infiniti altri miracoli di uomini santi, e Vescovi, e Monaci, e Vergini, de' quali morti nel quinto e nel sesto secolo si compiacque Dio manifestar la gloria con molti miracoli, di cui son pieni gli atti de' Santi, raccolti dal Mombrizio, dal Surio, e da' Bollandisti: i miracoli di san Martino Vescovo di Tours furono predicati da san Gregorio similmente Vescovo di quella Sede [3], di molti de' quali e' fu testimonio oculare. Ma tra gli altri predicatori de' miracoli, che Dio in que' tempi si compiacque operare a' sepolcri, ed alle reliquie di molti santi Vescovi e Confessori, che fiorirono nel quarto, quinto, e nel principio del sesto secolo, per illustrar la fede cattolica contro gli Ariani, fu san Nicezio Vescovo di Treveri, il quale in una lettera scritta a Clodosvinda moglie di Alboino re de' Longobardi uomo ariano, la esorta a proccurar la salute del suo consorte, adducendo in argomento della cattolica fede, i grandi e continui miracoli, che Dio operava a' sepolcri di molti santi Vescovi di Francia, che difesero la fede Nicena; come di san Martino Vescovo di Tours, di sant' Ilario Vescovo di Poitiers, di san Germano Vescovo di Auxerre, di san Lupo Vescovo di Troyes, di san Remigio Vescovo di Reims, e di san Medardo Vescovo di Noyon, pregandola ad insinuare al re, che mandasse uomini fedeli ad informarsi della verità di questi miracoli [4].

---

[1]) S. Basilius lib., *de Spiritu Sancto*, c. 29.

[2]) S. Gregorius Nazianzen. Orat. *de laud. Basilii.*

[3]) S. Gregor. Turon. *de miracul. S. Martini*, lib. II, c. 1; lib. III, c. 12; lib. IV, cap. 32, 33, et seqq.

[4]) « Hic si iubet, ad Domnum Martinum per festivitatem suam, quam undecima die facit november, ipsos mittat fideles suos Alboinus; et ibi, si au-

Ecco quali erano in questi tempi i predicatori de' miracoli,e qual fine si proponevano nel predicarli, cioè,la gloria di Dio,la salute delle anime,e la conversione degli eretici. A questo stesso fine mirò san Gregorio Magno nel predicar tanti miracoli così nelle sue lettere,come ne' suoi dialoghi;de'quali miracoli egli fu per buona parte testimonio oculare [1]. Ma forse potrebbe dir Giannone, che san Nicezio, san Gregorio Magno, san Gregorio di Tours, Severo Sulpicio, Venanzio Fortunato ed altri predicatori de' miracoli de' Santi, furono uomini credenzoni e semplicioni, cui se non la malizia, almeno lo spirito del partito fece considerar per miracoli quelle cose, che tali non erano, benchè tali apparissero alla lor corta capacità. Quando questo avesse detto, e quando il suo detto così fosse vero, com' è falsissimo e ingiuriosissimo; non avrebbe perciò dimostrato, che fossero predicati questi miracoli per tirar la gente divota ad arricchire i monasteri, e le Chiese : mentre il fine, cui mirarono quegli uomini Santi nell'esaltare i miracoli, fu dimostrar la verità della cattolica fede contro gli ariani ed i miscredenti. Se non che, in questo numero di semplicioni gli sarebbe convenuto porre ancora il suo Giustiniano,ovvero Procopio di Cesarea, il quale narra la miracolosa guarigione dall' infermità disperata, che portava alla morte quel principe poco prima ch' ei fosse assunto all'imperio, per mezzo delle reliquie di alcuni santi Martiri, scrivendo, che avendo saputo Giustiniano, mentre giacea infermo senza speranza di rimedio, ch' erano state trovate appresso la città di Melitene in Armenia le reliquie di quattro Santi Martiri, che militarono nella Legione XII, abbandonata ogni opera umana ricorse con gran fede all' aiuto di quelle ; e fattosi recare il vaso che le contenea, ed applicare alla parte offesa, non solo sentì tosto svanire il dolore, ma rimase affatto libero. Nè volendo Dio, che rimanesse dubbio su questo miracolo, fece che scaturisse da quelle sacre ceneri sì gran copia di liquore oleoginoso, che uscendo fuora dell' arca, e tutta infondendola, restò da quello molle ed inzuppata la porpora e la veste del principe, la quale così umida si conservava nel regio palazzo per te-

---

dent, aliquid praesumant, ubi caecos hodie illuminari conspicimus, ubi surdos auditum, et mutos sanitatem recipere. Nam quid dicam adhuc de Domno Germano, Hilario vel Lupo Episcopis, ubi tanta mirabilia hodie apparent, quanta nec dicere valeo? Quid de Domno Remigio, et Domno Medardo Episcopis, quos tu credo vidisti? Non possumus tanta exprimere, quanta per illos Deum videmus facere »; S. Nicetius *Epist. ad Clodosvindam*, apud Carolum le Coint, ad annum 563, num. 9 et seqq.; et P. Mabillon. tom. I *Annal. Benedict.* lib. VI, num. 8.

[1]) Vid. S. Gregor. Magn. lib. III *Epist.* 30; lib. IX *Epist.* 38.

stimonio del miracolo [1]. Nessuno però meno di Giannone avrebbe dovuto mettere in canzone i miracoli, che in questi tempi si predicavano : imperocchè spacciandosi egli per cittadino napoletano, avea potuto avere spesse volte dinanzi agli occhi il tanto predicato, e celebrato da tutto il mondo, miracolo del prodigioso scioglimento del gloriosissimo sangue di san Gennaro ogni qual volta le ampolle, che lo contengono, a fronte della testa del medesimo santo Martire si pongono : e l' istessa cosa avrebbe potuto osservar del sangue del Protomartire san Stefano portato in Napoli da san Gaudioso, e collocato nella Chiesa dedicata al suo nome; del cui sangue il miracoloso scioglimento non pur dagli Scrittori Napoletani, ma da altri ancora illustri autori è celebrato, e se ne recano testimonianze [2]. Ma è tanta la voglia, che ha costui di dir male della chiericia e del monachismo, che lo induce a dir cose, che posson discreditar la divozione, la pietà e la religione della sua, com' egli vanta, cattolicissima patria.

12. Il quarto fonte, onde secondo Giannone scaturirono le ricchezze delle Chiese, e de' Monasteri, furono *le apparizioni Angeliche*, cioè finte, secondo lui. Che cosa però egli si voglia dir con queste sue apparizioni Angeliche, si può dedurre da quel che dice de' Santuarii, che sursero in questi tempi, e da quello che sopra ha detto, che *un altro Santuario in questi medesimi tempi era surto in Puglia nel Monte Gargano per l' apparizione di san Michele, che narrasi accaduta in quella grotta a tempo di Papa Gelasio*. Ma posto ancora, che sia una favola ciò che narrasi di quest' apparizione dell' Arcangiolo Gabriele; che ha che far questa favola colle fole inventate da' monaci per tirar la gente ad offerire a' lor monasteri ampie ricchezze? Fu forse inventata da' monaci quest' apparizione ? Fu forse in quella grotta fondato alcun monastero, a cui per mezzo di questa predicata apparizione s' invitasser le genti ad offerir ricchezze ? Quello, che narrasi di tale apparizione può leggersi nel Breviario Romano agli otto di maggio, e niente da quello si raccoglie, che spettasse a' monaci. Ma sia pure una favola inventata da' monaci l'apparizione di san Michel Arcangelo nella grotta di Monte Gargano, non altramente, che la penna dell' Angelo Gabriello, che frate Cipolla promise mostrare

---

[1]) « Quod profecto nolens Deus esse dubium, magnum signum ostendit. Nam ex sanctis illis reliquiis subito manavit oleum, et arculam profundens, pedem, et totam purpuram Regis vestem imbuit, et humectavit: Quamobrem vestis hoc modo humectata in regiis receptaculis asservatur, in eorum quae facta sunt testimonium » ; Procopius lib. I *de Aedific. Justinian.* et in *Hist. Arcana*.

[2]) Vid. Baron. in not. *ad Martyrol. Roman.* ad diem 3 augusti.

a certi contadini; fu forse dessa una favola di nuova invenzione trovata in que' tempi? Attesta Sozomeno parlando de' sacri tempii edificati da Costantino Magno, che tra gli altri n' eresse uno assai celebre all' Arcangelo san Michele in un borgo distante circa quattro miglia da Costantinopoli; la qual Chiesa da quel tempo in poi fu avuta in grandissima venerazione così dagli esteri, come da' cittadini, e che fu detta Micaelio, posciachè *credevasi, che ivi apparisse il divino Arcangelo Michele*, καθότι πεπίστευται ἐνθάδε ἐπιφάινεσθαι μιχαὴλ τὸ θεῖον ἀρχάγγελον. E favellando poi de' beneficii, che ricevevano tutti coloro, che a quel tempio correvano, o per esser liberati da gravissime infermità, o per esser sottratti da grandi pericoli, attesta d' avere sperimentati in sè stesso questi beneficii, e di avergli anche veduti in Aquilino causidico con esso lui nel foro di Costantinopoli [1]. Non fu adunque cosa di nuova invenzione l' apparizione di san Michele Arcangelo nella grotta del Monte Gargano, ma fu piuttosto imitazione d' una cosa molto tempo prima inventata. Diciamo *inventate* queste apparizioni a senso di Giannone, non a nostro: che anzi riputiamo non potersi senza una incredibile temerità porsi in dubbio una tradizione così costante, e così fondata, qual'è quella dell' apparizione di san Michele Arcangelo nel Monte Gargano. I fondamenti della qual tradizione, che la rendono sommamente credibile, posson vedersi appresso il Cardinal Baronio nelle sue erudite note al *Martirologio Romano* [2]. Non meno riprensibile sarebbe stata l' audacia di costui, se sotto nome di apparizioni Angeliche avesse voluto notare, e motteggiar le visioni, o le apparizioni, che uomini grandi narrarono esser loro accadute: imperocchè siccome è dogma di fede, esser gli Angioli spesse volte apparsi agli uomini, di che ne rendon testimonianza le divine Scritture del nuovo e del vecchio Testamento; così il riputar fole e menzogne, o illusioni tutte quelle apparizioni, o visioni, che non vane, leggere, e vili femminelle, ma uomini grandi, e di costumi santi riferirono esser loro accadute per ministerio degli Angioli, massime quando sono state comprovate dal successo de' fatti, che non avrebbon potuto sapersi senza rivelazione avuta per mezzo di queste visioni; è un sentir poco bene della Religione; o per lo meno è un giudicar temerariamente e imprudentemente di cosa, che non solamente può succedere, ma essere succeduta ben sovente ci insegna la divina Scrittura. Sant'Agostino, che non era certamente uomo semplicione, parlando delle visioni, che da alcuni fedeli si narravano come accadute a loro stessi, a' quali in sogno erano apparse

---

[1]) Vid. Sozomen. lib. II *Hist. Eccles.* c. 3.

[2]) Vid. Baronium in *not. ad Martyrol. Rom.* ad diem 8 maii.

persone defonte, che avean loro indicato dove giacevano i loro corpi, affinchè fosse data loro sepoltura, dice, che il riputar false tali cose scritte, o narrate da' fedeli, quando attestano essere ad essi accadute cotali visioni, è un andar contro la prudenza: e spiegando il suo sentimento, attribuisce queste visioni e rivelazioni alle Angeliche operazioni[1]. Il medesimo Santo Padre rispondendo ad Evodio Vescovo Uzalense, che gli avea riferite alcune di queste apparizioni, che narravansi da persone probe esser loro accadute in sogno, domandandogli come tali apparizioni poteano succedere; non solamente non le reputa false; ma in conferma di ciò ne aggiunge egli un'altra singolare riferitagli da un medico suo conoscente, uomo probo. E benchè prudentemente asserisca, essere in libertà di ciascuno il credere, o il non credere tali narrazioni; non dice già per questo, che sia posto in libertà di chi che sia il dispregiarle, o il condannarle per false : ma questo discernimento appartiene al giudizio della Chiesa, a cui secondo le regole prescritte dal comun sentimento de' Padri e de' Teologi, esaminando le circostanze di queste apparizioni, il fine di esse, gli effetti che ne succedono, e molto più le qualità delle persone che narrano averle ricevute, spetta vere, o false giudicarle. Or poichè il nostro Storico tacciando i monaci di que' tempi di aver finte angeliche apparizioni per ingannar la gente credula , e indurla ad arricchire i loro monasteri, non adduce di questa frode il menomo documento che sia, ogni uomo prudente dovrà giudicar temeraria e calunniosa la sua asserzione.

13. Gli altri fonti, onde egli pensa che derivassero a' monaci i beni temporali della gente divota ne' loro monasteri, furon secondo lui *le particolari divozioni ai Santi*, e le esortazioni degli stessi monaci. E qui ancora è da cercarsi, che cosa egli s'intenda per le particolari divozioni verso i Santi : poichè se per questo egli intende parlar di quella speciale affezione, che ebbero questi o que' popoli, ad alcun Santo particolare, di cui possedevan le sacre reliquie, e da cui aveano ricevuti beneficii; di queste particolari divozioni non furon certamente inventori i monaci, ma furono mai sempre nella Chiesa da' primi secoli osservate. Così la Chiesa di Alessandria ebbe sempre special divozione verso san Marco, quella di Antiochia verso sant' Ignazio

---

[1]) « Haec si falsa esse responderimus , contra quorundam scripta fidelium, et contra eorum sensus, qui talia sibi accidisse confirmant, impudenter venire videbimur.... Angelicis igitur operationibus fieri crediderim, sive permittatur desuper, sive iubeatur, ut aliquid dicere de sepeliendis corporibus suis videantur in somnis »; S. Augustin. lib. *de cura pro mortuis*, c. 10, n. 12.

Martire, quella di Smirne verso san Policarpo, quella di Ravenna verso sant'Apollinare, e così discorrendo delle altre, nella guisa appunto, che oggi le città quasi tutte riguardano con special divozione que'Santi, che si dicono loro Patroni e Protettori, e particolarmente la città di Napoli verso il suo gran Protettore san Gennaro. Così veggiamo ne' più antichi fasti o *Calendarii* della Chiesa, quali sono il *Calendario Romano* pubblicato da Egidio Bucherio, ed il *Calendario Cartaginese* dato in luce da Giovanni Mabillon, ed amendue riportati da Teodorico Ruinart nel fine degli Atti sinceri de' Martiri, pochissime esser segnate le memorie de'Martiri rispettivamente al gran numero, che per certi documenti sappiamo essere stati venerati dalle altre Chiese: e ciò perchè que' Martiri, che in essi si trovan segnati, con special divozione si riguardavano dalla Chiesa di Roma e da quella di Cartagine; posciachè o in Roma, o in Cartagine, o in Africa avean sofferto il martirio, ed i loro sacri depositi in quelle Chiese si custodivano. Perciò nel *Calendario Romano* colle memorie de' Martiri vengon segnati ancora i luoghi, i cimiterii e le vie, dove le loro sacre reliquie si custodivano, e la loro solennità celebravasi. Benchè nel *Calendario Cartaginese*, come più recente, oltre le memorie de' Martiri e Santi affricani si veggon segnate molte altre memorie di Martiri, che in diversi luoghi fuora dell'Affrica ebbero il martirio; dove nel *Calendario Romano*, a riserva di alcuni Martiri, che il patirono in Affrica, forse perchè qualche parte delle loro reliquie furono a Roma trasportate, non si veggon segnati altri Martiri, che quelli che in Roma avean tollerato il martirio, e le cui reliquie in Roma si custodivano. E qui ancora è da osservarsi, che benchè fosse infinitamente maggiore il numero de'Martiri contenuti ne' cimiteri di Roma, di quelli, che si veggon segnati nel Calendario; contuttociò per la maggiore e particolar divozione che ad alcuni si portava, venivan questi segnati ne' fasti. E l'istesso dee dirsi de' Martiri affricani, che non si vedon notati ne' fasti Cartaginesi. Ciascuna Chiesa per tanto avea il suo Calendario, nel quale erano segnate le memorie di que' Santi, che con più special divozione si veneravano, come quelli che aveano illustrato particolarmente le stesse Chiese col loro martirio, o le aveano beneficate co' miracoli delle loro reliquie. È chiaro adunque, che oltre la divozione generale, che sempre ebbe la Chiesa a tutti i Martiri, furono ancora sempre in quelle divozioni particolari verso i medesimi Santi; e perciò è manifesta sciocchezza l'attribuire ad invenzione de' monaci del sesto secolo queste speciali divozioni verso i Santi. Se poi per queste egli avesse inteso parlar della più particolare affezione e venerazione, che alcuni aveano a certi Santuarii; già si è detto, che la venerazione di questi Santuarii fu antichissima nella Chiesa, in qua-

lunque modo si voglia prendere il nome di Santuario : ma prendendolo per quelle cose che si riputavano in certo modo santificate dal contatto de' Martiri, da' veli e panni posti sopra le loro reliquie, da' fiori serviti in ornamento de' loro sepolcri, dall'olio delle loro lampane, finalmente dalle vesti ed altre robe, che furono ad uso de' Santi, le quali cose anche a' dì nostri soglion dal volgo chiamarsi divozioni; siccome è cosa certa, che antichissimo è stato lo studio de'Cristiani di acquistar simili cose, e di conservarle come preziosi tesori ; così è certo ancora,che antichissime furono le speciali divozioni verso i Santi, che si portavano da coloro,che possedevan tali Santuarii, e ne ottenevano beneficii: onde neppure tali divozioni particolari possono dirsi inventate o insinuate da' monaci.In quanto poi alle esortazioni de' monaci,bisognava che Giannone ci avesse spiegato a che cosa fossero indrizzate queste esortazioni:poichè sappiamo bensì da molti e molti monumenti, che i monaci non solo d' Oriente, ma anche d'Occidente,e specialmente Benedettini,esortavano la gente ad abbandonare il mondo, a dispregiar le sue pompe e le sue ricchezze; ma che essi esortassero la gente dabbene col loro esempio e colle loro parole a lasciare a' loro monasteri ampie ricchezze,lo sappiamo da Giannone, il quale non reca sopra di ciò altra testimonianza, che la gravissima autorità del suo detto, che può per altro convincersi di falsità dall' austera poverissima vita,che quelli menavano,e dal dispregio de' comodi del secolo. Che se poi questa lor vita esemplare, e l' uso santissimo, che faceano in que' tempi de' beni loro lasciati, i monaci, impiegandoli non pure in alimenti di tanti e tanti,che ritirati dal mondo andavano a chiudersi ne' monasteri,ma in sovvenimento de' poveri, ed in albergo de' pellegrini, mossero la divozione e la pietà di uomini facoltosi a lasciare a' monasteri i loro beni; che trova Giannone da riprendere in tali acquisti?

14. Ma egli ci scopre un altro e non più udito fonte, da cui surgero le ricchezze, com' egli dice, delle Chiese e de' Monasteri. *Fu riputato ancora*, e' dice, *in questi tempi, il lasciare, o il donare per testamento alle Chiese, essere un fortissimo rimedio per ottenere la remissione de' peccati. Salviano, che fiorì nell' Imperio di Anastasio, esortava molti pietosi, che soccorressero le loro anime* ultima rerum suarum oblatione. *Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte alle Chiese quella clausula* : « pro redemptione animarum etc. ».Per non avere a dir che Giannone con queste sue parole abbia voluto far eco alle calunnie de' protestanti, bisognerà asserire, che la sua ignoranza nelle cose della Religione l' abbia indotto a credere, che que' rimedii, cui i cattolici stimano giovevoli alla remissione della pena temporale dovuta a' nostri peccati, siano da noi creduti ri-

medii fortissimi per ottener la remissione degli stessi peccati. Distinguono i cattolici la remission della colpa dalla remission della pena temporale, che rimane da scontare appresso la divina giustizia del peccato rimesso. Confessano, che la remission de' peccati è un'opera della liberale misericordia di Dio, che preparando e disponendo colla sua grazia la volontà del peccatore, l'induce ad un salutare e libero pentimento,e per mezzo de' Sacramenti concedendogli la grazia della giustificazione, cancella i peccati; ma confessano ancora, che rimangano obbligati i peccatori a soddisfare,o in questa, o nell'altra vita alla divina giustizia per quella pena temporale, che riman loro da scontare per i peccati rimessi. Alla remission della colpa non giovano le penitenze, le mortificazioni, le limosine, le obblazioni, se non in quanto ispirate da Dio,ed indrizzate al fine di conseguir la conversione perfetta, muovon la sua misericordia a concedere a' peccatori la grazia della giustificazione. Ma queste opere penali fatte da' giusti sempre furon cattolicamente riputate per un forte rimedio per ottener la remissione della pena.Ed in questo senso debbono intendersi le divine Scritture, dove ci ammoniscono, che la limosina libera dalla morte, purga i peccati, e ci fa trovar la misericordia e la vita eterna[1]; dove ci esorta a redimer colla limosina i nostri peccati[2], e dove dice, che la limosina resiste al peccato[3]; cioè, o perchè quest'opera di misericordia promossa nel peccatore dalla divina ispirazione, e indirizzata al fine soprannaturale della sua salute,gli fa strada ad ottener la grazia della conversione e della remission della colpa; o perchè fatta dal giusto col medesimo retto fine, lo redime dalla pena dovutagli per i peccati rimessi, e gli ottiene la grazia di non cadere. Nè in altro senso parlò Salviano da Giannone citato, allorchè esortava, com' egli dice, molti pietosi, che soccorressero le loro anime *ultima rerum suarum oblatione*: imperocchè questo rigido e severo censore de' costumi degli ecclesiastici, ancorchè si riscaldasse con ardentissimo zelo contro i Chierici amanti delle ricchezze; bramava nulladimeno, che le Chiese fossero ricche; e non lasciava di esortare e i laici, e i Chierici facoltosi a lasciar piuttosto alle Chiese, che a' loro eredi pingui di beni di fortuna le loro sostanze: poichè sapeva, che allora le ricchezze delle Chiese erano patrimonio de' poveri, alimento de' pellegrini, sostegno degli orfani. Parlando pertanto di quelli che vivendo si erano abusati delle loro sostanze in offesa di Dio, gli esor-

---

[1]) «Quoniam eleemosyna a morte liberat,et ipsa est quae purgat peccata, et facit invenire misericordiam et vitam aeternam»; Tobiae c. XII, v.9.

[2]) « Peccata tua eleemosynis redime »; Danielis c. IV, v. 24.

[3]) « Eleemosyna resistit peccatis »; *Eccles*. c. II, v. 15.

ta,che almeno morendo le offeriscano a Dio,non perchè questa semplice offerta potesse giovar loro alla remissione de' peccati,ed a liberarli dalle eterne pene;ma perchè quest'offerta accompagnata dal pentimento, dalla compunzione del cuore,dal dolore delle loro colpe,dal pianto,e dal lutto,potea giovar loro ad impetrar dalla divina misericordia la remission de' peccati. *Offerisca adunque*,diceva egli,*almeno morendo, per liberar dalle eterne pene l' anima sua,giacchè altro offerir non può, le sue sostanze*; *ma le offerisca nulladimeno con compunzione e con lagrime,le offerisca con dolore e con lutto:altrimenti le offerte non giovano*. E poco dopo: *Tutto adunque, dice alcuno, dee offerire il peccatore? Anzi niente,se non offerisce con fede,se non offerisce con desiderio,se non offerisce colle preghiere, se non offerisce con questa considerazione,che reputi tra i particolari beneficii di Dio questo stesso animo,ch' e' gli diè di offerire*[1]. Ed in questo senso ancora debbono spiegarsi le clausole delle donazioni fatte alle Chiese ne' secoli posteriori,*pro redemptione animarum*; *non perchè*, come dice Giannone, *fosse riputato in questi tempi,e ne' seguenti,il donare o lasciare per testamento alle Chiese,essere un fortissimo rimedio per ottenere la remissione de' peccati*, ma perchè in questi tempi,ne' seguenti, ed in tutti i tempi della Chiesa cattolica fu sempre creduto,che il lasciare o donare a Dio lei proprie sostanze fosse un'opera accetta alla sua divina misericordia, quando fosse da Lui ispirata,indirizzata alla sua gloria,al suo culto, al mantenimento de' suoi ministri, e de' suoi poveri; e che molto giovasse o ad impetrar la remission della pena dovuta a' peccati rimessi ne' giusti, o a disporre i peccatori a ricever da Dio per la grazia della giustificazione la remissione de' peccati. Se poi Giannone avesse sentito diversamente, e avesse riputata un'opera vana il donare o lasciar per testamento alla Chiesa,e che fossero da biasimarsi que' principi comunemente da tutti gli Scrittori lodati, i quali arricchiron le Chiese senza che ne fossero richiesti dagli ecclesiastici, ma solamente per rimedio delle anime loro, avremmo una gran ragione di deplorare il suo errore.

---

[1]) « Offerat ergo vel moriens ad liberandam de perennibus poenis animam suam, quia aliud iam non potest, saltem substantiam suam: sed offerat tamen cum compunctione,cum lacrymis; offerat cum dolore,cum luctu. Aliter quippe oblata non prosunt » . . . . « Totum ergo inquit peccator aliquis oblaturus est? Imo nihil, si non cum fide: imo nihil, si non cum ambitu: imo nihil, si non cum prece: imo nihil, si non hoc animo, ut hoc ipsum inter praecipua Dei beneficia reputet, quod animum offerendi dedit »; Salvian. lib. I *ad Eccles. sub nomine Timothei*, tom. VIII *Biblioth. VV. PP.* edit. Lugdun. 1677, p. 385, col. 2, G. H.

§ II.

Delle vere cagioni de' beni temporali delle Chiese in questi tempi; e degli errori di Giannone su tal materia

1. Dopo avere il nostro Storico assegnati alcuni fonti, da'quali a suo divisamento scaturirono le ricchezze delle Chiese, ma tutti falsi e calunniosi, in quanto li stima trovati ed inventati da'preti e da'monaci per trar danaro, tratta di altri fonti de' beni temporali; i quali fonti comechè siano veri, sono contuttociò da lui mescolati con grandi falsità; onde così dice[1]:

« Si stabilì ancora un nuovo fondo assai più stabile di quel di pri-
« ma, donde se ne ritraevano buoni emolumenti: le decime che ne'tre
« primi secoli erano libere e volontarie; e nel quarto e quinto seco-
« lo, per la tepidezza de'fedeli in darle, erano avvalorate da'sermoni
« de' PP. e dalle loro esortazioni, perchè non le tralasciassero; in
« questo sesto secolo divennero debite e necessarie. Vedendo che
« niente allora giovavano le prediche e l'esortazioni, fu bisogno ri-
« correre ad aiuti più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per
« via di precetti e di canoni. Così molti Concili d' occidente, e più
« Decretali de'Romani Pontefici fecero passare in legge l'uso di pa-
« garle. Per queste ed altre vie, le ricchezze delle Chiese comincia-
« ron ad essere assai più ampie e considerabili, ed a posseder esse
« particolari patrimoni. La Chiesa di Roma sopra tutte l'altre si ren-
« dè ricchissima, tanto che narra Paolo Warnefrido, ch'avendo Tra-
« simondo Re de' Wandali in Affrica mandato in esilio 220 Vescovi,
« Simmaco, che allor sedeva nella Cattedra di Roma, fece a tutti
« somministrare ciò che lor bisognava per sostentarsi. Nè si pensò
« solo a' modi d'acquistar le ricchezze, ma anche a' modi di conser-
« varle; poichè colle ricchezze essendo congiunto il rilasciamento
« della disciplina e de'costumi, quelle appropriandosi gli Ecclesiasti-
« ci, come facoltà proprie, dove prima non eran considerate, se non
« come patrimonio de'poveri, venivan in conseguenza mal impiegate
« e peggio distribuite; onde più Concili (quando che prima non erasi
« per anche fatto alcun regolamento sopra questa materia) si mosse-
« ro a stabilire un gran numero di canoni, proibendo l'alienazione,
« regolando il modo di distribuirle; e badando sopratutto alla loro
« conservazione e sicurezza. Egli è però ancor vero, che non perciò
« i principi lasciarono di stabilir leggi intorno a' beni ecclesiastici,
« regolando gli acquisti, e talora anche le maniere di distribuirgli e

[1]) Loc. cit. p. 237 segg.

« vietar gli abusi: e Giustiniano ci accerta d'aver egli di suo diritto « stabilite molte leggi intorno a'medesimi ».

Ripetendo qui Giannone, giusta il suo costume, quello che avea già insegnato nel primo libro intorno all'essere state libere e volontarie le decime ne'primieri secoli, ed avendo noi già confutato quest'errore, in quanto le decime debbon considerarsi come stipendii de' ministri dell'Altare; rimettiamo i lettori a quello che ivi abbiamo scritto in confutazione di quest' errore : e solamente valendoci della distinzione che ivi abbiamo fatta, tra le decime considerate in quanto importano il salario de'sacerdoti e de'ministri di Chiesa, ed in quanto importano la quota di questo stipendio; torniamo a dire, che nella prima considerazione le decime sono dovute alla Chiesa e per naturale e per divina legge; e sempre ed in ogni tempo furono obbligati i cristiani per precetto a pagarle: ma considerate in quanto importano una tal quota o determinata parte, son dovute a' chierici ed a' sagri ministri per precetto della Chiesa, la quale per determinazione della quantità di questi stipendii ottimamente seguitò l'esempio della legge divina, che impose al popolo questa quota di stipendio e di emolumento pel sacerdozio Levitico e per i ministri dell' Altare. È falso pertanto falsissimo, che in questi tempi si stabilisse un nuovo fondo più stabile di prima per gli emolumenti dovuti agli ecclesiastici: poichè questo fondo fu stabilito dall'Evangelio, e fu stabilito dall' Apostolo così stabile, com'è la legge divina fin dal principio della nascente Chiesa. Solamente può farsi quistione, quando fosse per precetto ecclesiastico ingiunto a'fedeli il contribuir questo stipendio nella decima parte de'loro frutti. Giannone franchissimo nell'asserir ciò che gli viene in talento di dire, afferma, che questo precetto cominciò nel sesto secolo. Ma da quello che noi abbiamo altrove osservato sembra cosa certa, che allora cominciasse questo precetto, quando moltiplicato il Cristianesimo per la pace data alla Chiesa, e raffreddato quel cristiano fervore, con cui i primi fedeli non solo una parte di quello che aveano, ma sovente ben tutto quello che possedevano, consagravano a Dio per sostentamento non pur de'ministri, ma de'poveri e de' pellegrini; fu necessario ingiungere a' cristiani, che almeno una piccola parte delle loro rendite contribuissero alla Chiesa per gli usi sopraddetti, e che questa porzione fosse determinata nella decima parte de'frutti ad esempio delle decime che Dio ordinò, che fossero da tutto il popolo date a'Leviti, ed a'sacerdoti e ministri del Santuario. Imperocchè i Padri del quarto e del quinto secolo insinuando a' cristiani ricchi l'obbligazione ed il debito da cui erano stretti, di consagrare a Dio parte de'loro averi per mantenimento de' suoi ministri e de'poveri, e recando l'esempio dell'antica legge, degli Scribi e de'Fa-

risei, che pagavano a'Leviti le decime, gli esortavano a soddisfare almeno nella decima parte de'loro frutti a quest'obbligazione. Così san Girolamo, così sant'Agostino, così san Giovan Crisostomo [1]. Nel che è da osservare, che i Padri riferiti nell'esortare i cristiani alle decime prendono per argomento il debito e l'obbligazione che essi aveano di dare a Dio parte delle loro rendite; e portando l'esempio del popolo ebreo, che pagava le decime a'Leviti, e degli Scribi e Farisei che queste decime pagavano, prima dimostrano che molto più di quello, che da costoro si dava a Dio ne' Leviti, doveva da' cristiani darsi a Dio pe' suoi ministri e pe' poveri; e tanto più, quanto che Cristo Signor nostro ammonì i suoi seguaci, che se la loro giustizia non fosse stata più abbondante di quella degli Scribi e de' Farisei, non sarebbono entrati nel regno de'Cieli [2]. Indi passano ad avvertirli, che se non vogliono concedere a Dio tutto quel più che converrebbe al popolo cristiano dare de' loro averi, non manchino almeno di dar la decima parte de'loro frutti. Ed ecco come, e per quali cagioni quello stipendio, che per naturale e divina ragione i cristiani facoltosi erano tenuti prestare a'ministri dell'Altare, fu determinato nelle decime. La qual determinazione benchè sia di precetto ecclesiastico in quanto alla quantità di questo emolumento; nulladimeno è fondata sul precetto divino in quanto alla sostanza; ed è molto più antica del sesto secolo. Quindi san Cesario Vescovo di Arles, che visse una gran parte nel quinto, e fiorì nel sesto secolo, scrisse che le decime di tutte le nostre rendite e de' nostri guadagni, da qualunque fonte procedessero, doveano per debito di giustizia pagarsi alle Chiese, cosicchè chi non voleva pagarle, era invasore della roba altrui [3].

2. Vero è però, che queste decime si esigevano da'Padri non tanto per alimento de' chierici, quanto per sostentamento de' poveri, la cura de'quali era specialmente appoggiata a' Vescovi ed a' Reggitori delle Chiese: onde avveniva che le ricchezze di queste, se pur ricchezze potean chiamarsi, erano comuni a' chierici, a'poveri ed a'pellegrini; nè da esse altro ritornava in vantaggio de' chierici, se non quello che era necessario al loro sostentamento, secondo la qualità de'gradi che essi aveano nell' ecclesiastica gerarchia. Ma Giannone volen-

---

[1]) Vid. S. Hieronym. *in cap. III Malachiae*; S. Augustin., Serm. 9 *de decem chordis*, alias 96; *de Temp.*, num. 19 et 84, alias 17; *de verbis Domini*, num. 5; S. Joan. Chrysostom., Hom. 64 *in Matthaeum*, alias 67, num. 3 et 4.—[2]) Matth. c. V, v. 6.

[3]) « De negotio, de artificio, de quacumque operatione vivis redde decimas. . . Decimae enim ex debito requiruntur, et qui eas dare noluerit, res alienas invasit, etc. » ; S. Caesarius Arelaten., *Homil.* 41 *de Decim.* in *Bibliothec. VV. PP.* edit. Lugdun., p. 858, tom. VIII.

*

do collocare in cattivo aspetto i beni temporali delle Chiese, chiama ricchezze que'pochi emolumenti che esse conseguivano per sostentare i ministri, e per sovvenire alle necessità de'bisognosi; e ci rappresenta gli ecclesiastici come uomini che ad altro non attendessero in questi tempi, che ad accumular ricchezze, per qualunque via e per qualunque artificio fosse paruto loro più acconcio per arricchirsi: onde dice, che per *queste ed altre vie*, *le ricchezze delle Chiese cominciarono ad essere assai più ampie e considerabili*, *ed a possedere esse patrimoni particolari*. Il vero però è, che molto più ample erano queste sognate ricchezze ne'primi tre secoli, quando il fervore de' primi cristiani non avea bisogno di stimoli per concedere alle Chiese porzione de'loro beni, mentre ben sovente donavan loro quanto aveano, di quel che fossero in questi tempi, in cui per la *tepidezza de'fedeli*, come confessa il nostro Storico, erano necessarie le esortazioni de' Padri. E l'esempio ch' egli adduce in argomento delle ricchezze della Chiesa Romana, di Papa Simmaco, che fece somministrare a duecento e venti Vescovi esiliati in Sardegna da Trasimondo re de' Vandali ciò che loro bisognava per sostentarsi, non fu già nuovo e solamente di questi tempi, quando già secondo lui aveano i chierici pensato a tanti modi per arricchirsi; ma questo fu sempre il costume della Chiesa Romana sin dal principio dell'era cristiana, come attesta san Dionisio Vescovo di Corinto in una lettera scritta a s. Sotero Papa dopo la metà del secondo secolo, e riferita da Eusebio di Cesarea. Nella quale così scrive al riferito Pontefice: *Questa è la vostra consuetudine già sino dallo stesso principio della Religione*, *di beneficare in varie guise tutti i fratelli*, *e di trasmettere a moltissime Chiese costituite in ciascheduna città i necessari sussidii della vita*. *E per questa sollevate la povertà de'bisognosi*, *e somministrate le cose necessarie a'fratelli che travagliano ne'metalli*[1]. L'istessa cosa attesta l'altro san Dionisio Alessandrino nella lettera scritta a Stefano Papa intorno alla metà del terzo secolo, rapportata dal medesimo Eusebio, nella quale fa menzione de'sussidii per le cose necessarie somministrate dal medesimo Pontefice alle Chiese delle province di Siria e d'Arabia[2]. Grandi per certo doveano esser le ricchezze

[1]) « Haec vobis consuetudo est iam inde ab ipso Religionis exordio, ut Fratres omnes vario beneficiorum genere afficiatis, et Ecclesiis quamplurimis, quae in singulis urbibus constitutae sunt, necessaria vitae subsidia transmittatis. Et hac ratione tum aegentium inopiam sublevatis, tum fratribus, qui in metallis opus faciunt, necessaria suppeditatis »; Dionys. Episc. Corint. apud Eusebium, lib. IV *Hist. Eccles.*, c. 23, ex interpret. Valesii.

[2]) « Syriarum quidem provinciae omnes cum Arabia, QUIBUS IDENTIDEM NECESSARIA suppeditatis »; Dionys. Alexand. apud Eusebium, lib. VII *Hist. Eccles.* c. 5, ex interpret. Valesii.

della Chiesa Romana ne'tre primi secoli, mentre si diffondevano allora in tante Chiese, in tante province e così distanti da Roma, per somministrare il sostentamento a tanti Vescovi, ed a tanti cristiani, ed a tanti fedeli condannati alla cava de' metalli. Ma di queste ricchezze altro non partecipavano il Papa ed i chierici di Roma, che il solo loro moderato sostentamento; ed al Pontefice apparteneva solamente la dispensazione di esse. La qual dispensazione fatta a tante Chiese, e sì lontane, fa ben chiaro argomento della cura universale, che apparteneva al Romano Pontefice di tutta la Chiesa e di tutto il mondo cristiano.

Non cominciarono adunque in questi tempi, come scrive il nostro Storico, le ricchezze della Romana Chiesa; ma molto maggiori erano ne' primi secoli : se non che da questi esempi dovrebbe rimaner confusa la rabbiosa invidia di costui, veggendo l'uso che di esse facevano i Vescovi di Roma nel sovvenire alle comuni bisogne di tutti i fedeli. Ma poichè l'astio ch' egli porta alla chiericia, il malvagio animo che nudre di screditarla, gli fa prendere in mala parte ogni qualunque santo ed ottimo regolamento de' Padri; perciò attribuisce a studio di avarizia quelle provvidenze che furon prese da'medesimi Padri, acciocchè non fossero dissipati i beni e gli emolumenti temporali delle Chiese, dicendo, *che non si pensò solo a' modi di acquistar le ricchezze, ma anche a'modi di conservarle* : quasi che questo pensiero di conservar queste pretese ricchezze fosse nato da quel pensiero che ebbero i chierici di acquistarle con que' modi fraudolenti ed artificiosi, ch'egli ci ha di sopra descritti. Ma più ingiuriosa poi è la cagione che a suo divisamento mosse i chierici a pensare di conservarle, cioè, perchè *colle ricchezze essendo congiunto il rilasciamento della disciplina e de' costumi, quelle appropriandosi gli Ecclesiastici, come facoltà proprie, dove prima non eran considerate, se non come patrimonio 'de' poveri, venivano in conseguenza mal' impiegate e peggio distribuite.* Questa taccia generale che egli dà a tutt'i chierici, che colle ricchezze delle Chiese congiungessero il rilasciamento della disciplina, oltre esser manifestamente falsa per riguardo a'primi tre secoli, ne' quali gli ecclesiastici congiunsero alle ricchezze delle Chiese la santità de'costumi, è ancora calunniosa rispettivamente a'tempi di cui si parla: nè l'appropriamento fattosi da qualche Prelato ecclesiastico delle facoltà comuni delle Chiese, e la mala dispensazione e peggior distribuzione fatta da alcun Vescovo di questi beni, debbe attribuirsi a vizio comune di tutt'i Prelati e di tutt' i chierici. Nè questa comun corruzione degli ecclesiastici in que' tempi per cagione delle ricchezze delle Chiese si può argomentar da quello, ch' egli soggiugne, dicendo, *che più*

Concilii (quando che prima non erasi per anche fatto alcun regolamento in questa materia) si mossero a stabilire un gran numero di Canoni, proibendo l'alienazione, regolando il modo di distribuirle, e badando soprattutto alla loro conservazione e sicurezza. Imperocchè questi regolamenti furon fatti, perchè alcun Prelato o ecclesiastico appropriando a sè queste comuni facoltà, e malamente distribuendole, somministrò occasione di farli, acciocchè il vizio di alcuno non si propagasse negli altri, e perchè si stimò bene di ovviare al pericolo, che qualche Prelato si abusasse dell'autorità che avea di dispensar questi beni; e non perchè fosse generalmente in tutti rilasciato il costume e la disciplina, altrimenti converrebbe dire, che allora quando i Concilii in tanti Canoni proibirono a'chierici le usure, le simonie, le negoziazioni; e non solo queste, ma anche gli stupri, gli adulterii, gli incesti, e prescrissero severissime pene contro i delinquenti, fossero generalmente tutti gli ecclesiastici usurai, simoniaci, negozianti, e non solo tali, ma ancora adulteri, ecc. Ma simil pensamento non può cadere in mente, se non a persona, cui la passione abbia bendato gli occhi, e travolto il cervello. È poi apertamente falso, che prima di questi tempi *non erasi per anche fatto alcun regolamento sopra questa materia.* E noi abbiamo altrove dimostrato, che questi regolamenti furon fatti ne'primi secoli, ne'Canoni della primitiva Chiesa, e ne'Canoni Antiocheni: onde per non ripeter quanto abbiamo altrove detto, rimettiamo ivi i lettori, acciocchè conoscano la falsità di quanto il Giannone asserisce [1].

3. Sarebbe però stata cosa maravigliosa, che avendo voluto il nostro Storico far entrare in tutt'i regolamenti della Chiesa l'autorità de'principi del secolo, non l'avesse ficcata ancora in que'regolamenti, che appartengono alla dispensazione, distribuzione e conservazione de' beni ecclesiastici. E però dopo aver fatta menzione de'Canoni che proibiscono l'alienazione di questi beni, *Egli è però vero,* soggiunge, *che non perciò i principi lasciarono di stabilir leggi intorno a'beni Ecclesiastici, regolando gli acquisti, e talora anche le maniere di distribuirgli, e vietar gli abusi: e Giustiniano ci accerta di aver egli di suo diritto stabilite molte leggi intorno a'medesimi.* Ma che Giustiniano ci accerti aver egli stabilite leggi su questa materia di proprio diritto, lo dice Giannone sulla fede di Pier de Marca, accattando da tutt'i cattivi autori il peggio che abbiano scritto: e veramente questo Scrittore dice, che Giustiniano professò di avere, non in conseguenza de'Canoni, ma per suo diritto fatte leggi intorno a'beni della Chiesa [2]. Ma che Giustiniano facesse leggi intorno alla di-

---

[1]) V. Part. I, § II di questa Dissertazione, p. 65 seg.

[2]) « Haec omnia, quae res ipsas respiciunt, non in consequentiam Cano-

spensazione, distribuzione e conservazione de' beni ecclesiastici non si può negare, e costa dalle sue Novelle. Che poi egli dichiarasse di aver fatti tali regolamenti di sua autorità, non in seguela de'Canoni, lo dice il de Marca, ma non lo prova; e forse non lo può provare: mentre dall'espressioni, che Giustiniano fece in tante altre sue leggi riguardanti le materie ecclesiastiche di seguir la forma de'Canoni, e di farsi esecutore di essi, alcune delle quali son portate dallo stesso Pier de Marca [1], ben si può credere,che avesse ancora questo intendimento quando si volle impacciare nel regolare i beni delle Chiese. Ma quello che più importa, non si trova alcuna legge di questo principe, spettante a'beni delle Chiese,dove professi,come dice il de Marca, di disporre per proprio diritto quello che dispone, come si può veder dalle sue Costituzioni sopra questa materia, riferite da Giovanni Scolastico nell'aggiunta fatta al suo *Nomocanone* de' Capitoli Ecclesiastici[2],e portate da Teodoro Balsamone nella Raccolta delle leggi ecclesiastiche, ossia ne'*Paratitli* del Codice di Giustiniano[3]. Anzi ivi trovasi quella retta disposizione che le prammatiche sanzioni de'principi, le quali sono contrarie a'Canoni, sono del tutto nulle [4]. Altro è adunque, che Giustiniano non dica espressamente di seguire i Canoni ne'regolamenti fatti da lui sopra questi beni, altro che professi di farli di proprio diritto: ciò che dice il de Marca, e che non prova, nè può provare. Ma poichè Giannone appoggia il suo detto all'autorità di questo scrittore, acciocchè non imponga alla gente colla testimonianza di un Arcivescovo di Parigi,convien rammentare, che questa testimonianza è d'un uomo puramente laico, d'un regio presidente, qual era Pietro de Marca quando scrisse i libri *della Concordia*; d'uno finalmente, che sostenne le parti della potestà laica, e che per sostenerla usò immensi raggiri, incredibili artificii ed imbrogli;così che in vece di distinguere, confuse le pertinenze dell'una e dell'altra potestà. Ma sia pure, che Giustiniano pretendesse di proprio diritto, e di propria autorità stabilir que'regolamenti che dice Giannone; sia pure che i Greci adulatori, e i Patriarchi di Costantinopoli, Giovanni Scolastico, Fozio e qualche altro, fatti schiavi della propria ambizione rendessero serva la Chiesa all'arbitrio de'principi e riferissero queste leg-

---

num, sed iure suo se decernere profitetur »; Petrus de Marca *de Concord.* lib. II, c. 11.

[1]) Petrus de Marca, loc. cit. num. 2.

[2]) Vid. *Capitula Eccles. ex Novell. Justiniani*; Joann. Scholast. c. 11-14, apud Justellum, *Biblioth. iur. Can. vet.*, tom. II, p. 664 et seqq.

[3]) Vid. Theodor. Balsamon. in *Collect. leg. Eccles.*, tit. 2, num. 16, *Biblioth.* cit., tom. cit., p. 1244.

[4]) Ib. ex l. *Privilegia*, 12 Cod. *de sacrosanct. Ecclesiis.*

gi nelle loro Raccolte, e ne'loro *Nomocanoni*, ricevendole con applauso, come dice il de Marca. Il vero è, che in questa materia di pertinenza unica de' sacerdoti non hanno i principi potestà di stabilire alcuna cosa. Odoacre re degli Eruli, che secondo Giannone essendo re d'Italia era succednto al diritto, che aveano nelle Chiese d'Italia gl'imperatori, ad istanza di alcuni chierici Romani pubblicò per mezzo di Basilio suo prefetto al Pretorio nella Basilica di san Pietro una legge in tempo di Sede vacante, nella quale proibiva al Pontefice che venisse ordinato, ed a tutt'i suoi successori l'alienazione, distrazione o vendita di qualunque predio, o rustico o urbano, spettante alla Chiesa di Roma, come anche la vendita de'sacri vasi, e di qualunque ornamento della stessa Chiesa; ordinando, che fosse nullo ed invalido qualunque contratto, per cui le dette cose fossero distratte e alienate: che chiunque le avesse ricevute fosse tenuto a restituirle anche co' frutti: e che finalmente qualsivoglia avesse libertà di contraddire tali alienazioni e distrazioni; per esser cosa iniqua, che quello che da persone pie era stato lasciato o donato alle Chiese, per la salute e per la quiete delle loro anime, fosse distratto da quelli che doveano conservarlo; permettendosi solamente, che le cose consistenti in gemme, in oro, argento, o in vestimenti, le quali fossero meno atte agli usi ed all'ornamento della Chiesa, e le quali lungamente non poteano conservarsi, a giusta stima potessero vendersi, per erogarne il prezzo ne'poveri, o in altri usi religiosi. La disposizione di questa legge in sè stessa non poteva esser nè più giusta, nè più santa, nè più conforme allo spirito de'Canoni. Contuttociò nel Concilio Romano celebrato sotto san Simmaco l'anno DII richiamata all'esame de'Padri questa legge, fu giudicata nulla e priva d'ogni autorità; e ciò perchè era stata fatta da persona laica, alla quale non leggevasi attribuita mai alcuna potestà, per quanto potente e religiosa che fosse, di disporre delle facoltà della Chiesa, e perchè non v'era intervenuto il consenso del Romano Pontefice, senza il quale neppure i Vescovi avrebbon potuto col loro consenso darle vigore. Tale fu il sentimento di Lorenzo Vescovo di Milano, di Pietro Vescovo di Ravenna, di Eulalio Vescovo di Siracusa e di altri; al giudizio de' quali conformandosi tutto il sacro Concilio disse: *È cosa manifesta, secondo il proseguimento de'nostri venerabili fratelli Lorenzo, Pietro, Eulalio, Cresconio, Massimo e Stefano, nè appo di noi è incerta, esser di nessun momento questa stessa scrittura; la quale benchè potesse per alcuna ragione sussistere, conveniva in tutt'i modi per sentenza di Vostra Beatitudine snervarsi, ed annullarsi nell' adunanza sinodale, ACCIOCCHÈ NON RIMANESSE IN ESEMPLO a qualunque laico, quanto si fosse religioso e potente, di presumere di*

poter determinare, in qualunque modo, in qualsivoglia città, alcuna cosa delle facoltà Ecclesiastiche, delle quali la cura di disporre siamo istruiti essere stata da Dio commessa a' soli Sacerdoti[1]. La sentenza comune del Sinodo fu confermata dal Pontefice Simmaco, il quale nulladimeno per mostrare che non si aborriva la legge, perchè non piacesse la disposizione di essa, ma perchè procedeva da un principe laico, che non aveva autorità di farla; colla sua autorità, consentendo tutto il sacro Concilio, in termini più forti, e sotto pene più severe proibì queste medesime alienazioni o distrazioni di qualsivoglia cosa spettante alla Chiesa, a riserva di quelle cose la cui conservazione apportava piuttosto dispendio, che utile, soggettando sè stesso ed i suoi successori alla medesima legge. Or,se ci sia lecito per Giannone e pel suo Pietro de Marca, noi stimiamo bene seguire il giudizio di questo Romano Concilio e del Pontefice Simmaco; e se e' dice, che i principi pretesero per loro diritto regolar l'uso delle facoltà ecclesiastiche, e far disposizioni sopra i beni delle Chiese, noi risponderemo, che fu vana questa loro pretensione, furon nulle ed invalide le loro leggi, perchè contro le regole de'Padri furono fatte da'laici a'quali non si legge mai attribuita alcuna potestà di disporre delle facoltà ecclesiastiche [2]; perchè la cura di disporre di questi beni è stata da Dio commessa a'soli Sacerdoti; e perchè finalmente le leggi de'principi che sono contrarie a' Canoni, per confessione di Giustiniano stesso sono nulle.Ma acciocchè il mio dire da uomini maligni non sia preso in sinistra parte, quasi che avessi voluto torre a'principi ogni potestà sopra i beni temporali delle Chiese; vogliamo che si avverta, che noi parliamo de'beni già acquistati dalle stesse Chiese,già consagrati al Signore, e passati in suo dominio, non di quelli che si possono nuovamente acquistare, e che tuttavia sono in dominio de'laici; poichè di questi abbiamo parlato a lungo

---

[1]) « Sancta Synodus dixit: Liquet, secundum prosecutionem venerabilium fratrum nostrorum,Laurentii, Petri,Eulalii,Cresconii, Maximi,vel Stephani, nec apud nos incertum habetur, hanc ipsam scripturam nullius esse momenti, quam, etiamsi aliqua posset subsistere ratione, modis omnibus in Synodali conventu provvida Beatitudinis Vestrae sententia enervari conveniebat, et in irritum deduci, ne in exemplum remaneret praesumendi quibuslibet laicis, quamvis religiosis, vel potentibus, in quacumque civitate quolibet modo aliquid decernere de Ecclesiasticis facultatibus; quarum solis Sacerdotibus disponendi indiscusse a Deo cura commissa docetur »; *Concilium Romanum sub Symmaco*,apud Labbè, tom. V *Concil.* edit.Ven. col. 473 et 474, C.

[2]) « Contra Patrum regulas a laicis, quamvis religiosis, quibus nulla de Ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi legitur unquam attributa facultas, facta videtur »; *Concil. Roman.* loc. cit.

più innanzi, dove dicemmo come possano i principi regolare o moderare i nuovi acquisti[1].

4. Ma è tempo di tornare a Giannone, il quale così seguita[2]:

« La divisione de' frutti di questi beni in quattro parti, una all'Am-
« ministratore, o Beneficiato, l' altra alla Chiesa, la terza a' poveri, e
« la quarta a' Chierici, che s' attribuisce a Papa Simplicio, il quale fu
« eletto nell' anno 468, non fu in questi tempi sempre costante, nè la
« medesima per tutte le province d' Occidente. In Francia nel Conci-
« lio I d'Orleans ragunato l'anno 511, s'assegna la metà al Vescovo,
« e l' altra metà al Clero. In Ispagna, dal Concilio I di Braga tenuto
« nell' anno 563, la divisione dell' oblazioni si riserva a' Cherici tutti
« in comune. Ma dapoi nel Concilio IV di Toledo convocato sotto il
« re Sisenando nell' anno 633, fu stabilito, che i Vescovi avessero la
« terza parte delle rendite. Così, come assai a proposito notò Grazia-
« no, secondo la diversità de' luoghi, e consuetudini delle Regioni, al
« Vescovo era riservata, in alcune la terza, in altre la quarta parte:
« nè tali divisioni furon sempre, e da per tutto invariabili e perpe-
« tue. Grande, che fosse stato in questo sesto secolo l' accrescimen-
« to de' beni temporali delle nostre Chiese e de' monasteri, a riguar-
« do però degli altri immensi, ed eccessivi acquisti, che poi si videro
« nel regno de' Longobardi, e de' Normanni, era comportabile, nè
« molta alterazione recossi perciò allo Stato civile ».

Gran cosa, che costui non possa mai dire una verità, che non la renda oscura con mille ambiguità. La divisione de' frutti, e delle rendite comuni delle Chiese in quelle porzioni, che servissero all'onesto congruo sostentamento del Vescovo, e de' chierici, agli usi necessarii de' poveri, ed alla ristorazione e conservazione de' sacri edificii non fu introdotta, come sembra che voglia dir Giannone, da Papa Simplicio nel quinto secolo, ma fu sempre osservata nella Chiesa sino da' primi tempi; e Simplicio altro non fece, che ingiungerne l' osservanza, come noi nella Parte prima abbiamo dimostrato: e solamente potrebbe dirsi, che da questo Pontefice fosse determinata la quantità di queste porzioni, che in detti usi doveansi dal Vescovo distribuire; così che il Vescovo dovesse dividere in quattro parti eguali queste rendite comuni, e non potesse attribuire a sè stesso se non una parte di esse, e dovesse darne una al Clero, una a' poveri, ed una riserbar per le fabbriche de' sacri edificii; dove prima per avventura era in libertà del Vescovo dividere in porzioni ineguali queste rendite. Per intelligenza di che conviene osservar più cose. Primieramente, che siccome

[1]) Ved. Part. II di questa Dissertazione, § III, p. 124 segg.
[2]) Loc. cit, p. 238.

da' primi secoli sino all' undecimo, generalmente parlando, tutti i beni delle Chiese di ciascheduna diocesi costituivano una massa comune, e tutti gli emolumenti, che sorgevano da' varii fonti, si ponevano in un cumulo per esser distribuiti; così sempre mai sin da' tempi apostolici furon di detti beni, o de' detti emolumenti amministratori, o dispensatori i Vescovi, i quali o per loro stessi, o per mezzo de' loro Economi gli amministravano. Secondariamente, che quattro erano i fonti da cui sorgevano i frutti, o le rendite delle Chiese. Il primo erano gli stabili, le possessioni, i predii rustici e urbani, o donati, o lasciati per testamento alle Chiese. Il secondo erano le offerte;e queste erano di due sorte, cioè quelle che si faceano all' Altare, e quelle, che si faceano fuor dell' Altare: le prime erano necessarie, e dovea ciascun cristiano, che volea partecipar del sacrificio, fosse principe, fosse privato, secondo il modo delle sue facoltà offerir qualche cosa. Onde coloro, che erano esclusi dalla participazione del Sacrificio,erano ancora esclusi dalle obblazioni; nè si recitavano i loro nomi all'Altare [1]. Le oblazioni fuor dell' Altare erano similmente di due generi, cioè, o di cose mobili, o di stabili; e queste si confondevano colle donazioni, e si aggiungevano agli altri stabili. Il terzo fonte erano le decime, o prediali, o personali, le quali o de' frutti de' loro fondi non solamente i laici, ma anche i chierici ricchi de' beni patrimoniali eran tenuti pagare; ovvero del guadagno delle loro industrie doveano dare i laici. Il quarto fonte erano i funerali, che diceansi ancora mortuarii, cioè, quello che i moribondi lasciavano alle Chiese a contemplazione de' funerali e dell' esequie, che da' Chierici a' defonti si celebravano. Or tutto quello, che ritraevasi dalle decime, dalle offerte all'Altare, e dalle offerte di cose mobili, e da' funerali, poneasi in un cumulo, acciocchè in uno colle rendite degli stabili fosse diviso in tante porzioni, che servissero al congruo mantenimento del Vescovo e del Clero, al sovvenimento de' poveri, ed al ristoramento de' sacri edificii. E questa disciplina, generalmente discorrendo, durò sino all' undecimo secolo, nel quale questa massa comune di ciascheduna diocesi cominciò a dividersi in tante masse separate; dalle quali avesse il Vescovo la sua mensa, la sua massa i Capitoli Cattedrali, la sua prebenda ciascun chierico destinato al servizio di alcuna Chiesa, la sua congrua i Parrochi. Cominciarono allora a sentirsi i beneficii curati, e non curati: cominciarono pure ad assegnarsi fondi speciali per gli ospedali, e per le case pie destinate alla cura de' poveri infermi, o al mantenimento degli orfani. È però da notarsi,

[1]) Vid. Cardinal. Baron. ad ann. 42, n. 68, et ad ann. 57, n. 72 et 267; Card. Bona *Rerum liturgicar.* lib. II, c. 8; Thomassin. *de Benefic.* par. III, lib. I, c. 12, et 13.

che nella separazione o divisione di queste masse, l'obbligo di ristorar le fabbriche sacre, e specialmente delle Cattedrali, rimase o appresso i Vescovi, o appresso i Capitoli, o furono assegnati fondi particolari per questo ristoramento: che dove i fondi assegnati alla mensa del Vescovo non fossero stati sufficienti al suo congruo sostentamento a proporzione della dignità e del grado, furono ad esso riserbate la quarta delle decime, ed anche de' funerali: e dove le rendite degli stabili fossero state sufficienti per la congrua vescovile, furono queste quarte delle decime e de' funerali cedute da' Vescovi a' Capitoli per supplimento della massa Capitolare, ed a' Parrochi per supplimento della congrua parrocchiale. Onde non è da maravigliarsi, se in molti luoghi son cessate le decime, in altri tuttavia rimane l'obbligo di pagarle: posciachè dove le decime furono assegnate a' Vescovi in supplimento della mensa vescovile, a' Capitoli in supplimento della massa Capitolare, ed a' Parrochi in supplimento della congrua parrocchiale, persevera tuttavia l' obbligo di pagarle: ma dove da' fondi assegnati al sostentamento del Vescovo, de' Capitoli, e de' Parrochi si traevano rendite bastanti per l' onesto mantenimento del Vescovo, de' Canonici e de' Curati a proporzione del loro grado, essendosi cessato di esiger le decime, si estinse anche l' obbligazione di pagarle: onde non v' ha altra regola certa in questa materia, che la consuetudine de' luoghi prescritta dal corso de' tempi. Inoltre debbe ancora avvertirsi, che dopo la separazione, e divisione delle masse, tutti gli acquisti, che si facevano o da' Vescovi o da' Capitoli, o dalle Chiese particolari, o da' luoghi pii di fondi, o di altri beni loro rispettivamente donati o lasciati, accrescevano alle masse particolari di ciascheduno, cui erano donati o lasciati; nè dovean dividersi in quelle quattro antiche porzioni, salvo se la consuetudine avesse in alcun luogo prescritto, che di questi acquisti si desse al Vescovo la quarta parte. Ma nulladimeno queste mense, e queste masse separate per ciaschedun chierico dal maggiore al menomo rimasero fondi e patrimonii de' poveri, e divenne proprio di ciaschedun Beneficiato, che le amministra, l' obbligo di sovvenirli: cosicchè delle rendite de' beneficii, e delle prebende non possono i Beneficiati, qualunque siansi, convertire altro in loro uso, se non quello, che è necessario al loro decente sostentamento a misura della qualità e dignità del grado, che sostengono; e tutto il rimanente debbono darlo a' poveri: facendosi rei di furto, se pretermessi questi, in altri usi vani e profani convertono le rendite delle loro mense, de' loro beneficii, delle loro prebende, de' loro ecclesiastici assegnamenti, di cui sono insieme amministratori e dispensatori. In terzo luogo conviene osservare, che prima della separazione de' beni delle Chiese, e delle loro divisioni in di-

stinte masse Vescovili, Capitolari, Prebendali, Parrocchiali, Beneficiali, ecc. de' beni e delle rendite comuni non partecipavano i monasteri; ma questi aveano distinte masse monasteriali amministrate da' loro Abati; ma pagavan però le decime, e distribuivano a' poveri parte delle loro rendite. Finalmente fa d'uopo avvertire, che i beni feudali, le signorie e le giurisdizioni concedute da' Principi a' Vescovi non computavansi tra' beni comuni delle Chiese; e le rendite di questi feudi, e dominii temporali non si dividevano nelle porzioni sopraccennate: posciachè oltre l'esser questi beni feudali soggetti a molti pesi di temporali ossequii verso i Sovrani, i Vescovi e gli Abati, venivano considerati per ragion di essi, come signori temporali, con quelle obbligazioni, che vanno congiunte a' signori cristiani di amministrar la giustizia, e sollevare i poveri, e gli oppressi. Quindi benchè i Vescovi dalla beneficenza de' principi fossero arricchiti di temporali signorie, avevano nulladimeno la loro porzione de' beni, e delle rendite comuni delle Chiese; la qual porzione ad essi di giustizia apparteneva come principali Ministri dell'Altare, amministratori e dispensatori delle rendite di quello.

5. Tutto questo si è voluto dire per ispiegazione de' termini della presente materia, e per distinguer l'antica dalla nuova disciplina sopra l'amministrazione e dispensazione de' beni di Chiesa. Riguardo adunque a' tempi, de' quali favella il nostro Storico, non v'avea alcun chierico, che propriamente potesse dirsi Beneficiato, cioè, che avesse l'amministrazione di alcun fondo particolare e separato, le cui rendite servissero ad uso proprio. Il Vescovo era l'amministratore generale di tutti i fondi, di tutti gli emolumenti, e di tutte le rendite delle Chiese della sua Diocesi, e a lui apparteneva la cura di divider queste rendite, o con eguali, o con ineguali porzioni, tra sè ed i suoi chierici, i poveri, e i sacri edificii, sotto nome de' quali non pur s'intende la fabbrica, ma ancora gli ornamenti e le suppellettili necessarie agli usi sacri. Malamente pertanto parla Giannone dove dice, che delle quattro porzioni, in cui si dividevano le rendite comuni delle Chiese, una toccava *all'Amministratore* o Beneficiato; posciachè allora non v'era altro amministratore, che il Vescovo; nè questo potea dirsi Beneficiato in proprietà di parlare: posciachè non avea fondo, o mensa, o massa speciale, le cui rendite fossero destinate agli usi suoi propri: la sua porzione si detraeva dalle rendite comuni: e solamente i chierici poteano dirsi impropriamente Beneficiati, in quanto incardinati al servizio, o ascritti alla matricola di alcuna Chiesa, ricavavano dalle comuni rendite quegli stipendii, che si divideano tra' chierici matricolati a misura di quella porzione, che apparteneva al Clero. Ma il Beneficiato propriamente non ha obbligo di di-

vedere in altre parti le rendite del suo Beneficio; ma solamente di compartire a' poveri quello, che di tali rendite avanza al suo decente e congruo sostentamento a misura del grado, e della dignità, che ottiene nella Chiesa: il qual mantenimento per altro in ogni stato, in cui trovinsi gli ecclesiastici, debbe esser sempre moderato, modesto, e affatto alieno dal lusso degli uomini del secolo. Che poi la divisione de' frutti di questi beni in quattro parti non fosse costante in questi tempi, ciò sembra vero in quanto al modo, ma non in quanto alla sostanza: e nel Concilio I d'Orleans citato da Giannone non si parla di tutti i frutti, e i proventi delle Chiese, ma solamente delle obblazioni fatte all'Altare; e si ordina, che la metà di queste si divida tra' chierici, e l'altra metà si assegni al Vescovo, e che in potestà di questo rimangano i predii, e gli stabili[1]. Ma nel seguente Canone l'istesso Concilio dispone, che delle cose offerte all' Altare si detragga pel Vescovo solamente la terza parte. Per sciorre questo nodo crederei, che si potesse dire, che dove si dispone, che delle offerte fatte all'Altare si deferisca la metà al Vescovo, si parli delle offerte fatte alla Messa del Vescovo; e dove si determina, che di queste offerte al Vescovo si contribuisca solamente la terza parte, si parli delle obblazioni fatte alla Messa de' Parrochi: perciocchè ivi si parla delle offerte fatte alle Parrocchie, così di stabili come di mobili, e di danaro, tutte le quali cose si riserbano alla potestà del Vescovo, eccetto se alcuna delle predette cose fosse offerta all'Altare; posciachè allora si vuole, che solamente la terza parte al Vescovo si deferisca[2]. Ma qui due cose sono da notarsi. La prima, che si citano, e si rinnovano gli antichi Canoni, i quali per verità nulla dispongono circa la quantità degli emolumenti da distribuirsi al Vescovo ed a' chierici: onde questi Canoni antichi non si citano, se non per quella parte, che riguarda la potestà del Vescovo sopra tutti i beni della sua Diocesi. La seconda è, che qui si dispone, che tutti gli stabili e i mobili, che si acquistano dalle Chiese, a riserva di quelli che sono offerti all'Altare,

---

[1]) « Antiquos Canones relegentes, priora statuta credimus renovanda, ut de his, quae in Altari oblatione fidelium conferuntur, medietatem sibi Episcopus vindicet, et medietatem dispensandam sibi secundum gradus Clerus accipiat, praediis de omni commoditate in Episcoporum potestate durantibus »; *Concil. Aurelian. I*, Can. 14, apud Labbè tom. V *Concil.* edit. Ven. col. 546.

[2]) « De his quae Parochiis in terris, vineis, mancipiis, atque pecuniis quicumque fideles obtulerint, antiquorum Canonum statuta serventur, ut omnia in Episcopi potestate consistant. De his tamen quae Altari accesserint, tertia fideliter Episcopis deferatur »; *Concil. Aurelian. I*, Can. 15, apud Labbè, loc. cit.

siano sotto la potestà del Vescovo: la qual cosa non debbe già intendersi, che il Vescovo divenga padrone di questi beni, e ne possa disporre a suo piacere; ma solamente, che a lui appartenga amministrarli, e divider le rendite di essi per gli stipendii de' chierici, e per alimento de' poveri, e per le suppellettili e ristorazioni delle Basiliche. In fatti in questo stesso Concilio si carica il Vescovo del peso di alimentare i poveri e gl' infermi incapaci di guadagnarsi il pane col lavoro delle lor mani [1]. Nel Concilio poi II di Braga non si parla della distribuzione di tutti i proventi delle Chiese, ma solamente degli emolumenti, che si traevano da' funerali: e fu ordinato, che questi raccolti e serbati, si distribuissero indi tra' chierici in comune [2]. Da queste disposizioni si rende credibile, che nelle Chiese di Francia e di Spagna fossero assegnati a' chierici, o in tutto, o in parte, in luogo degl' incerti questi eventuali emolumenti, senza pregiudizio però de' certi stipendii, che doveano ricever dal Vescovo delle rendite certe, o degli stabili, o delle decime. Ma poichè qualche Vescovo in Ispagna si abusava della potestà concedutagli sopra la dispensazione di tutti i beni della sua Chiesa, mancando a' chierici de' dovuti stipendii, o a' poveri del conveniente sostentamento; perciò nel Concilio IV di Toledo fu ordinato, che di tutte le rendite della diocesi, da qualunque fonte procedessero, una terza parte solamente fosse detratta a favore del Vescovo, incaricandolo però del peso della ristorazion delle Chiese [3]. Ma la distribuzione di queste rendite, e di questi emolumenti ecclesiastici più universalmente ricevuta, fu quella ordinata da Simplicio l' anno CDLXXV, nelle sopra descritte quattro porzioni. Questa divisione o distribuzione fu nuovamente comandata da san Gelasio Papa l' anno CDXCIV, nella sua famosa Decretale a' Vescovi della Lucania e de' Bruzii, riportata da Dionisio nella sua Raccolta, e da Graziano nel suo Decreto [4]. Questa medesima distribuzione fu co-

---

[1]) « Episcopus pauperibus, vel infirmis, qui debilitate faciente non possunt suis manibus laborare, victum et vestitum, in quantum possibilitas habuerit, largiatur »; *Concil. Aurelian. I*, Cau. 16 apud Labbè, loc. cit.

[2]) « Item placuit, ut si quid ex collatione fidelium, aut per commemorationem defunctorum offertur, apud unum Clericorum fideliter colligatur, et constituto tempore, aut semel, aut bis in anno inter omnes Clericos dividatur »; *Concil. Bracaren. II*, Can. XXI, apud Labbè tom. VI *Concil.* edit. Ven. col. 522, in fin.

[3]) « Pro qua re constitutum est a praesenti Concilio, Episcopos ita Dioeceses suas regere, ut nihil iure praesumant auferre, sed iuxta priorum auctoritatem Conciliorum, tam de oblationibus, quam de tributis, ac frugibus tertiam consequantur, etc. »; *Concil. Toletan. IV*, Can. 34, apud Labbè tom. VI *Concil.* edit. Ven. col. 1461, B.

[4]) Vid. *Epist. Gelasii ad Episcopos per Lucaniam, et Brut.* c. 27, Can. *Quatuor*. 12, q. 2.

mandata ancora da san Gregorio Magno, scrivendo a Massimo Vescovo di Siracusa, ed ordinando, che la distribuzione di queste quarte si facesse non solo delle rendite de' beni già acquistati, ma ancora delle rendite di que'beni, che di mano in mano s'acquistassero [1]. E l'istesso Santo Pontefice ne assicura, ch' era costume della Sedia apostolica imporre il precetto a tutti i Vescovi ordinati da essa di dividere e distribuire in quelle quattro parti tutte le rendite della lor Chiesa [2]. E questa disposizione, che da san Gregorio fu detta canonica, fu ancora in Occidente più generalmente abbracciata, e passò in legge appresso gli Occidentali: onde secondo quella nel Concilio Triburiense, celebrato sul finir del IX secolo, cioè, l'anno DCCCXCV, da' Vescovi di Francia e di Germania fu ordinato, che tutto quello, che si traeva dalle decime e dalle obblazioni de' fedeli dovesse dividersi in quattro parti [3]. Ma essendo materia questa di più lunga discussione, e che per la diversità de' tempi e de' luoghi è stata soggetta a molte variazioni, non può definirsi con regole generali. Quello bensì da' Canoni e dalle Decretali, che abbiamo in questo proposito addotte, e da molti altri Canoni raccolti da Graziano [4] si può con certezza dedurre, che sempre costante è stato in questo lo spirito della Chiesa, che de' beni, e delle rendite ecclesiastiche, da qualunque fonte procedessero, avessero i poveri la loro parte: che fossero sempre considerati nella distribuzione di queste rendite: e che finalmente da questi beni altro non ricevessero gli ecclesiastici, se non quello, che è necessario al congruo loro sostentamento a proporzione delle dignità, che ottengono nella Chiesa, andando sempre incontro all' avarizia di que' chierici, che diversamente da quello, che stabilirono i nostri Padri de' beni ecclesiastici si valessero, malamente amministrandoli.

FINE DELLA DISSERTAZIONE III.

---

[1]) S. Gregorius Magn. lib. XI, *Epist.* 13, iuxta vet. ordin. relata a Gratian. Can. *Cognovimus*, 52, q. 2.

[2]) « Mos autem Apostolicae Sedis est ordinatis Episcopis praeceptum tradere, ut ex omni stipendio quod accedit, quatuor fieri debeant portiones. Una videlicet Episcopo et familiae eius, propter hospitalitatem et susceptionem. Alia Clero. Tertia pauperibus. Quarta Ecclesiis reparandis »; S. Gregor. Magn. *ad prim. interrog. Augustin.* relat. a Gratiano, Can. *Mos est*, 12, q. 2.

[3]) « Quatuor enim fieri partes iuxta Canones iudicamus de decimis, et oblationibus fidelium: ut una sit Episcopi, altera Clericorum, tertia Pauperum, quarta restaurationi Ecclesiarum servetur, sicuti in Epistola Gelasii Papae cap. 27 legitur »; *Concil. Triburien.* Can. XIII, apud Labbè, tom. XI *Concil.* edit. Ven. col. 637, D. — [4]) Caus. 12, q. 2.

DISSERTAZIONE IV.

DELLA
POTESTÀ DELLA CHIESA
SOPRA GLI
IMPEDIMENTI DEL MATRIMONIO
per
F. GIANNANTONIO BIANCHI M. O.*
CONTRO
PIETRO GIANNONE

Parlando Giannone de' Canoni stabiliti ne' Concilii tenuti dallo scorcio del V sino alla fine del VI secolo della Chiesa dice così [1]: « I « regolamenti Ecclesiastici si videro in questi tempi, non men intor- « no a' Dogmi, che alla disciplina, assai più ampii e numerosi. Coll'oc- « casione d'essersi convocati più Sinodi e Concilii, si stabiliron in con- « seguenza moltissimi Canoni. Si cominciò a stabilirne anche di quel- « li, che si appartenevano alla potestà de' Principi. I gradi di paren- « tela che prima si regolavano secondo le leggi civili, furon anche re- « golati da' Canoni, e le proibizioni delle nozze furono stese a' cugi- « ni, ed a' figliuoli de' cugini. Teodosio M. avea prima proibite le noz- « ze fra' cugini, il che confermaron Arcadio, ed Onorio suoi figliuo- « li, come attesta S. Ambrosio. Giustiniano poi le permise; onde Tri- « boniano volendo inserir nel suo Codice la legge di Teodosio, la « smozzicò sconciamente per non farla contraddire a ciò che Giusti- « niano avea su ciò variato. I Canoni ora le proibiscono, non pur fra' « cugini, come avea fatto Teodosio, ma anche fra' figliuoli di quelli; « ed introdusser poi un nuovo modo di computar i gradi, che Cuia- « cio stima, non esser più antico di san Gregorio M. e del Papa Zac- « cheria ».

Per discoprir tutto l'artificio di questo discorso tessuto di maliziosi equivoci e di palesi errori converrebbe ad una ad una esaminar tutte le sue proposizioni; ma per non istancar colla prolissità il lettore, parleremo di quelle che più facilmente possono ingannare i semplici, mostrando come i regolamenti della Chiesa sopra le accennate mate-

*) Dal tom. V della citata Opera *Della Potestà e della Politia della Chiesa* ccc. Roma 1745.

[1]) Tom I, lib. III, c. ult., § 5, p. 230.

rie sono antichissimi, e stabiliti assai tempo prima che i Principi Cristiani ne facessero leggi.

§ I.

Della potestà della Chiesa sopra gl'impedimenti del matrimonio, e intorno a' regolamenti de' gradi di parentela; e dell' antico uso di questa potestà

1. Dice adunque il nostro Storico che da'tempi di Valentiniano III sino a Giustino II, cominciò la Chiesa a stabilire de'Canoni che si appartenevano alla potestà de'principi; e spiegando quali fossero questi Canoni, soggiunge che *i gradi di parentela, che prima si regolavano secondo le leggi civili, furon anche regolati da' Canoni: e le proibizioni delle nozze furono stese a' cugini, ed a' figliuoli de' cugini*. Or, che vuol intendere egli mai con questo suo discorso? Che il regolare i gradi di parentela, o sia di consanguineità o di affinità, dentro i quali siano impedite le nozze, appartenga così alla potestà de' principi, che non appartenga ancora alla potestà del Sacerdozio, in guisa che non possa questo stabilir Canoni su tal materia senza usurpare i diritti dell' Imperio? oppure vuol dire, che appartenga a' principi ed a' sacerdoti il regolar questi gradi, e stabilir gli impedimenti del matrimonio; e che solamente in que' tempi si fecero sopra tali regolamenti, Canoni e proibizioni dalla Chiesa? Se osasse asserire il primo, la sua proposizione sarebbe una marcia eresia: imperocchè è *dogma di fede, che la Chiesa abbia sempre potuto, e possa costituire* impedimenti dirimenti del matrimonio ne' gradi di consanguineità e di affinità, ed in alcuni dispensare, definito nel sacro Concilio di Trento[1]. Nè gli sarebbe giovato per esimer dagli anatemi del Tridentino la sua proposizione, ricorrere alla stortissima e falsissima spiegazione del suo Launoio, cioè, che il Concilio Tridentino sotto nome della Chiesa non intese l' ordine sacerdotale; ma il ceto de' fedeli comprendente così i chierici, come i laici: che in questo senso ha potuto, e può costituire impedimenti del matrimonio, e dispensar sopra di essi per la persona de' principi, che sono nel ceto de' fedeli[2];

---

[1]) « Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus, qui in Levitico exprimuntur, posse impedire Matrimonium contrahendum, et dirimere contractum; nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare, aut constituere, ut plures impediant, et dirimant; anathema sit »; *Concil. Trident.* Sess. XXIV, Can. 3. « Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta Matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse; anathema sit »; Ibid. Can. 4.

[2]) Launoius in *Regia in Matrim. potest.* p. 292 et 293.

imperocchè oltre l'esser questa spiegazione contraria al senso comune di tutti i cattolici, è ancora espressamente contraria alla mente apertissima del sacro Concilio di Trento, e distrugge l'intento dell' Autore, che l'ha inventata. E nel vero, nessun cattolico, nè prima, nè dopo di lui si è mai sognato, che il Tridentino sotto nome di Chiesa in questo ed in altri luoghi parlasse del ceto de' fedeli comprendente i chierici e i laici, e che attribuisse all' autorità della Chiesa quello, che apparteneva a' principi laici, o quello, che per la persona de' principi laici può farsi: altrimenti molte e molte definizioni di fede dovrebbonsi ascrivere alla potestà de' principi laici, o dirsi, che la Chiesa le ha fatte per la persona de' principi: la qual cosa è piena di sacrileghi assurdi.

2. Secondariamente è cosa evidente, che il Concilio di Trento nel terzo e quarto Canone della Sessione XXIV, prende in quel senso la Chiesa, in cui si vede presa in tutto il corso della medesima Sessione. Or, è cosa manifesta, che in tutta quella Sessione il nome di Chiesa prendesi per l'ordine sacerdotale, come nel capo I, dove dichiara nulli ed irriti i matrimonii clandestini; nel capo II, dove restringe a certo numero di persone l'affinità spirituale; nel capo III, dove prescrive i limiti all' impedimento di pubblica onestà; nel capo IV, dove riduce al primo e secondo grado l'affinità contratta per illecito accoppiamento; nel capo V, dove prescrive le regole da osservarsi nel conceder le dispense ne' gradi proibiti; e nel capo VI, dove aggiunge agl' impedimenti dirimenti il rapimento della donna. Ma chi può credere, che stabilisse tutte queste cose non per sua autorità, ma in nome de' principi, che non mai nominò? massimamente avendo tante volte ne' sopraddetti capi usate quelle parole: *Dichiara il Santo Concilio, declarat Sancta Synodus?* In terzo luogo questa interpetrazione distrugge affatto il fine e l'intento del condannato Autore che l'inventò: imperocchè sua intenzione è di provare, che appartenga alla sola potestà de' principi per loro diritto il costituir gl' impedimenti del matrimonio. Ma quando mai si trova, che il nome di Chiesa venga attribuito a persone particolari, se non operano in nome di essa, o per autorità da essa ricevuta, quello che operano? Ma se in nome e per autorità della Chiesa possono i principi politici costituire impedimenti delle nozze, non li posson costituire per proprio diritto: nè i principi infedeli e le società civili, che sono fuora della Chiesa, potrebbono stabilir questi impedimenti, il che è manifesto assurdo. Non potrebbe adunque giovare a Giannone, per esimer la sua proposizione dal fulmine dell' anatema, la sciocca, vana, e comunemente esecrata interpetrazione del temerario Launoio, quando avesse inteso negare alla Chiesa la potestà di stabilire i gradi, dentro i quali

sono impedite le nozze, o dire, che quando ella stabili questi gradi, usurpò la potestà de' principi. Se poi avesse voluto dire, che sebbene appartiene ancora alla Chiesa lo stabilir Canoni riguardanti i gradi, dentro cui non si posson contrarre le nozze, e prescrivere altri impedimenti; contuttociò non cominciò a far questi Canoni se non in questi tempi, cioè, nel sesto secolo, essendo stati sino allora regolati i gradi di parentela dalla sola potestà de' principi; oltre di che a gran torto e' si sarebbe lagnato, che la Chiesa avesse voluto quando a lei piacque usar questo potere, e ricever per quel tempo, che ad essa parve espediente, le leggi onestissime de' principi non solamente cristiani, ma anche gentili, e poi aggiungere altri impedimenti, secondo che richiedevano i tempi; la sua proposizione sarebbe evidentemente falsa. Come? in questi tempi *s' incominciò* a stabilir de' Canoni riguardanti i regolamenti de' gradi per le nozze tra' cristiani? L'impedimento della disparità del culto non considerato dalle leggi civili, almeno nel caso, che senza ingiuria della fede non possa l'uno de' coniugati fedele abitar coll' infedele, non fu stabilito dall' Apostolo?[1] Non fu questo impedimento custodito dalla Chiesa per tradizione ne' primi secoli sotto i principi persecutori, come attesta Tertulliano?[2] E comechè non si trovino Canoni ne' primi tre secoli, da' quali si stabiliscano regole connubiali; si osservavano nulladimeno circa i matrimonii cristiani le regole ricevute per tradizione, come attesta san Basilio nella lettera scritta a Diodoro, dove parlando di quel grado di parentela, che costituisce l' impedimento del primo grado di affinità in linea collaterale secondo il computo canonico, contro alcuni, i quali per garrir dicevano non esser vietato dal *Levitico* il matrimonio colla sorella della moglie defonta, così dice: *Primieramente adunque, ciò, che in questi affari è di grandissimo momento, noi possiamo opporre il costume, che è appo noi, come avente forza di legge: imperocchè ci sono stati dati gli stabilimenti*, τὲς θεσμὲς, *da uomini santi. Questo costume è tale: Se alcuno vinto alcuna volta dal vizio dell' impurità cadrà nell' illecita congiunzione di due sorelle, nè questo sia stimato matrimonio, nè si ammettano onninamente nel ceto della Chiesa prima che siano separati tra di loro*[3]. Per provare adunque l' impedimento, che nasceva da questo gra-

[1]) *I ad Corinth.* VII, et *II Corinth.* VI.

[2]) « Coronant et nuptiae sponsos; et ideo non nubimus Ethnicis, ne nos ad idololatriam usque deducant, a qua apud illos nuptiae incipiunt»; Tertull. *de Corona Militis*, c. 13; Vid. lib. II *ad Uxor*. c. 8.

[3]) Πρῶτον μὲν ὃν ὃ μέγιςον, ἐπὶ τῶν τοιούτων ἐςὶ τὸ τῶν παρ᾽ ἡμῶν ἔθος, ὃ ἔχομεν προβάλλειν νόμȣ δύναμιν ἔχον, διὰ τὸ ὑφ᾽ ἁγίων ἀνδρῶν τὲς θεσμὲς ἡμῖν παραδοθῆναι τοῦτȣ δὲ τοιȣ̃τόν ἐςι. ἐάντις πάθει ἀκαταρσίας ποτὲ κρα-

do di parentela, non adduceva san Basilio le leggi de' principi, ma il costume della Chiesa, la tradizione antica de' Padri, e gli statuti degli uomini santi. E benchè san Basilio facilmente mirasse a' Canoni Neocesariensi ed Ancirani, da' quali sono vietate le nozze tra quelli che sono congiunti in primo grado di affinità;egli nulladimeno si fa forte sull'antica costumanza della Chiesa avente forza di legge,cosicchè questa sola debba bastare, quando mancasse ogni altra ragione, che rendesse invalide queste nozze. Onde soggiunge: *Per lo che quantunque non si potesse dire alcun' altra cosa, sarebbe bastante l'istessa consuetudine per custodia del bene* [1].

3. Ma quello che intorno agl'impedimenti delle nozze in certi gradi di parentela si osservava dalla Chiesa ne'primi secoli per tradizione, fu poi nel principio del IV secolo, duranti tuttavia le persecuzioni, stabilito per cagioni espresse nell' antichissimo e venerabilissimo Concilio di Elvira celebrato nell'anno CCCV non ancor resa la pace alla Chiesa, secondo la più comune opinione,come confessa l'istesso Baluzio; benchè e' lo faccia più recente per alcune sue ragioni [2], le quali si possono veder confutate dal Cardinal d'Aguirre [3]. Nel canone LXI furon proibite le nozze tra'congiunti in primo grado collaterale di affinità [4], e più severamante furon vietate nel primo grado di affinità tra gli ascendenti e discendenti,negata perpetuamente la comunion della Chiesa a chi tali nozze contraesse [5].Similmente nel Concilio di Neocesarea, tenuto prima del Niceno, al canone II, vien così proibito il matrimonio della donna col fratello del defunto marito, che si punisce colla separazione dalla Chiesa sino alla morte; nè in quel punto si concede indulgenza alla delinguente, se non promette, che tornando in salute sciorrà il vincolo del mal contratto matrimonio [6]. Molti altri impedimenti si leggono stabiliti da'Canoni nel quar-

---

τηθεὶς, ἐκπέσῃ πρὸς δυεῖν ἀδελφῶν ἄθεσμον κοινωνίαν, μήτε γάμον ἡγεῖσθαι τοῦτον μήθ' ὅλως εἰς ἐκκλησίας πλήρωμα παραδέχεσθαι, πρότερον ἢ διαλῦσαι αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων; S. Basilius, *Epist.* 160 *ad Diodorum* iuxta nov. ordin., alias 197.

[1]) ὥστε εἰ καὶ μηδὲν ἕτερον εἰπεῖν ἦν, ἐξήρκει τὸ ἔθος πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ φυλακήν; Ibid.

[2]) Vid. Stephanum Baluzium, in *nov. Collect. Concil.* p. 23.

[3]) Cardin. de Aguirre, tom. II *Concil. Hisp.* dissert. 1, num. 18 et seqq.

[4]) « Si quis post obitum uxoris suae sororem eius duxerit, et ipsa fuerit fidelis, quinquennium placuit a communione abstinere »; *Concil. Eliberitanum*, Can. 61.

[5]) « Si quis privignam suam duxerit uxorem, eo quod sit incestus, placuit nec in finem dandam esse communionem »; *Concil. Eliberitan.*, Can. 66.

[6]) « Mulier si duobus fratribus nupserit, abiiciatur usque ad mortem. Verumtamen in exitu, propter misericordiam, si promiserit, quod facta incolumis, huius coniunctionis vincula dissolvat, fructum poenitentiae consequatur »; *Concilium Neocesarien.* Can. II, ex interpretat. Dionysii.

to secolo. Nel nominato Concilio di Elvira nel Canone XV si proibisce il matrimonio delle vergini cristiane co' gentili, e nel Canone XVII si separan perpetuamente dalla comunione della Chiesa, senza speranza di ottenerla neppur in morte, que'genitori,che collocano le loro figliuole in matrimonio co'sacerdoti degl' idoli [1].Ecco l'impedimento della disparità del culto. Nel Concilio di Ancira celebrato prima del Niceno si stabilisce, che le fanciulle ad alcuni promesse, e poscia da altri rapite, siano tolte a' rapitori e restituite a quelli, cui erano state promesse, benchè da'rapitori fossero state violate [2]. Ma più chiaramente spiegando san Basilio il costume della Chiesa sopra questo punto nella lettera canonica ad Anfilochio: *Coloro*, dice, *che hanno menato donne per rapimento, se le rapirono essendo già quelle ad altri promesse, non si ammettano alla comunione della Chiesa pria che quelle sieno loro tolte, e restituite alla potestà di quegli a'quali erano state promesse, se le voglion prendere, oppur desistere. Ma se alcuno terrà* (per rapimento) *alcuna donna vacante* (cioè non obbligata ad altri), *debbe certamente torglisi e restituirsi a'suoi, e permettersi alla volontà di essi, o sieno genitori, o sieno fratelli, o chiunque altro siasi, che abbia cura della fanciulla: e se gliela vorranno dare, costituiscasi il matrimonio; ma se ricusano, non si faccia loro violenza* [3]. Ed ecco l'impedimento del ratto, durante sino a tanto che la donna rapita è resa alla potestà de'suoi, ed alla sua libertà. Il medesimo san Basilio scrivendo similmente ad Anfilochio stabilisce per regola, che i matrimonii de'canonici sono fornicazioni, e non debbono computarsi per matrimonio; ma la lor congiunzione debba onninamente disciorsi [4]. Sotto

---

[1]) « Si quis forte Sacerdotibus Idolorum filias suas iunxerint, placuit nec in fine eis dandam esse communionem »; *Concil. Eliberitan.*, Can. XVII.

[2]) « Desponsatas puellas, et postea ab aliis raptas placuit erui, et his reddi, quibus fuerant antea desponsatae, etiamsi a raptoribus florem pudoris sui amisisse constiterit »; *Concil. Ancyranum*, Can. XI, ex interpret. Dionysii.

[3]) Τὸς ἐξ ἁρπαγῆς ἔχοντας γυναῖκας, εἰ μὲν ἄλλοις προμεμνηστευμένας εἶεν ἀφῃρημένοι, οὐ πρότερον χρὴ παραδέχεσθαι πρὶν ἢ ἀφελέσθαι αὐτῶν, καὶ ἐπ' ἐξουσίᾳ τῶν ἐξ ἀρχῆς μνηστευσαμένων ποιῆσαι, εἴτε βούλοιντο λαβεῖν αὐτὰς, εἴτε ἀποστῆναι. εἰ δὲ σχολάζουσάν τις λάβοι, ἀφαιρεῖσθαι μὲν δεῖ καὶ τοῖς οἰκείοις ἀποκαθιστᾶν, ἐπιτρέπειν δὲ τῇ γνώμῃ τῶν οἰκείων, εἴτε γονεῖς εἶεν εἴτε ἀδελφοί, εἴτε οἱτινεσοῦν προεστῶτες τῆς κόρης. κἂν μὲν ἕλωνται αὐτῷ παραδοῦναι, ἵστασθαι τὸ συνοικέσιον· ἐὰν δὲ ἀνανεύσωσι μὴ βιάζεσθαι; S. Basilius, *Epist.* 199, alias 2 *ad Amphilochium* can. 22.

[4]) Τῶν κανονικῶν τὰς πορνείας εἰς γάμον μὴ κατὰ λογίζεσθαι, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ διασπᾶν αὐτῶν τὴν συνάφειαν; S. Basil., *Epist. Canonic. ad Amphilochium* 188 iuxta nov. ord., alias 1.

nome di canonici intende san Basilio i chierici, i monaci e le vergini a Dio consagrate, e tutti quegli e quelle ch' erano ascritte nel Canone della Chiesa, come stimano gl'interpetri, e come spiegano i greci canonisti Zonara e Teodoro Balsamone, benchè l Padri Maurini prendano questo nome per le vergini consagrate con solenne professione di continenza. Ma di queste parla specialmente Il santo Padre nell'altra lettera ad Anfilochio nel Canone XVIII. Comunque però si voglia prendere il nome di *canonici* in san Basilio, è certo, che vedesi qui apertamente costituito già dalla Chiesa l'impedimento del voto. Di questo medesimo Impedimento, tanto negli uomini, che nelle donne che avean professato il monachismo, parla san Siricio nella sua famosa Decretale ad Imerio Vescovo di Tarragona, come di cosa tanto in Oriente come in Occidente già stabilita; comandando, che chiunque di costoro, violato il proposito della continenza, passasse ad illecite nozze, fosse non solo da' monasterl, ma ancora dalla Chlesa discacciato, fosse racchiuso perpetuamente negli ergastoli, dove solamente in fine della vita gli fosse conceduta la comunione della Chiesa [1]. Dal medesimo Santo Pontefice fu costituito l'impedimento dell'Ordine, proibendo a' chierici ordinati ne'sacri Ordini il matrimonio sotto gravissime pene [2]: e ciò ch' era prima stato indotto da un costume, che avea acquistata forza di precetto, ridusse egli ad espressa sanzione colle sue Decretali. Onde nella Decretale scritta a' Vescovi d'Africa si dichiara, parlando della continenza de'chierici, cui egli avea proibito colla pena di deposizione il matrimonio, che non dava nuovi precetti, ma voleva che si osservassero quelle cose che per fiacchezza di alcuni erano state trascurate, benchè fossero state per costituzione apostolica e de'Padri già stabilite [3].

4. A tutti questi Canoni e decreti della Chiesa fatti ne'primi quattro secoli, altri molti potremmo aggiunger del quinto secolo da'Concilii Africanl, e dalle Epistole e Decretali di san Leone: ma poichè trattiamo degli stabllimenti ecclesiastici Intorno al matrimonio fatti prima dell'imperio di Valentiniano III, ci piace solamente addurre ciò che decretò sant'Innocenzio I intorno all'anno CCCCXVII nell'epistola a Probo, dove dichiarò illegittimo il matrimonio contratto da un tal Fortunio con una tale Restituta, vivente ancora la di lui moglie

[1]) Vid. *Epist. Syricii I, ad Himerium Tarraconensem*, c. 6.

[2]) Vid. *Epist.* cit., c. 7.

[3]) « Literas tales dare placuit, non quae nova praecepta aliqua impererent, sed quibus ea quae per ignaviam desidiamque aliquorum neglecta sunt, observari cupiamus; quae tamen apostolica et Patrum constitutione sunt constituta »; S. Syricius, *Epist.* 5 *ad Episcopos Africae*, apud P. Coustant, tom. I *Epistolar. Romanor. PP.*, col. 652, A.

per nome Orsa, rapita e fatta schiava da'Barbari [1]. Ed ecco quell'impedimento che dicesi del legame. Or da tutto questo si rende manifesto, essere apertamente falso ciò che arditamente osa affermar Giannone, cioè che dalla fine dell'imperio di Valentiniano III fino a Giustino II, ossia dal finir del quinto secolo sino alla fine del sesto, cominciò la Chiesa a far de' Canoni riguardanti gl' impedimenti del matrimonio, e che questi Canoni si aspettavano alla potestà de' principi. Sin da' tempi apostolici la Chiesa ha riguardato il matrimonio cristiano non solamente come Sagramento, ma ancora come un ufficio spettante al bene della società fedele, e lo ha distinto dal matrimonio contratto fuori della Chiesa, e considerò in esso quel gran Misterio, di cui parla l' Apostolo nell' epistola a que' di Efeso, cioè, la congiunzione di Cristo colla Chiesa [2]: nè stimavasi intervenire il matrimonio cristiano, dove non si verificava il misterio delle nozze, come elegantemente scrisse san Leone I nella sua Decretale a Rustico Vescovo di Narbona [3]. Or siccome acciocchè nelle nozze cristiane si rappresentasse questo misterio, molti riti e molte cerimonie i Padri de'primi secoli sino da'tempi apostolici istituirono per la loro celebrazione, come scrive Tertulliano parlando della felicità del matrimonio cristiano come distinto dal matrimonio comune nella società civile [4]; così ancora istituiron molte regole per render legittime le persone a contrarre le cristiane nozze, e degne di rappresentar questo gran misterio: le quali regole ricevute per tradizione, furon poi nel IV secolo dichiarate ne'Canoni e ne' decreti della Sedia Apostolica. Venivan le nozze cristiane santificate non solo dalla benedizione del sacerdote, ma ancora dal velo che la fanciulla sposa riceveva dalle mani dell' istesso sacerdote: del qual rito di velar le vergini che dovevano andare a marito, parla Tertulliano, distinguen-

[1]) « Quare statuimus, fide Catholica suffragante, illud esse coniugium, quod erat primitus gratia divina fundatum, conventumque secundae mulieris, priore superstite, nec divortio eiectae, nullo pacto posse esse legitimum »; S. Innocentius I, *Epist.* 9, *ad Probum*, in edit. *Concil.* et apud P. Coustant, 36.

[2]) « Sacramentum hoc magnum est: Ego autem dico in Christo, et in Ecclesia »; *ad Ephes.* V.

[3]) « Unde cum societas nuptiarum ita ab initio constituta sit, ut praeter sexuum coniunctionem haberet in se Christi et Ecclesiae Sacramentum, dubium non est, eam mulierem non pertinere ad Matrimonium, in qua docetur nuptiale non fuisse mysterium »; S. Leo Magn. *Epist. ad Rusticum Narbon.* 2, alias 92.

[4]) « Unde sufficiamus ad enarrandam felicitatem eius Matrimonii, quod Ecclesia conciliat, et confirmat oblatio, et obsignat benedictio, Angeli renuntiant, Pater rato habet? »; Tertull. lib. II *ad Uxorem*, num. 8.

do il velo che si dava alle vergini,dal velo che si dava alle spose cristiane [1]; e più chiaramente sant'Ambrogio nella lettera scritta a Vigilio [2]. Da questo rito nasceva la proibizione o l'impedimento, che la fanciulla la quale negli sponsali avea dal sacerdote ricevuto il velo nuziale, benchè non fosse ancora in potestà dello sposo, non potea contrar le nozze con altri: posciachè si riputava come sagrilegio appresso i fedeli, che rimanesse violata quella benedizione che imponeva il sacerdote alla fanciulla ch'era per maritarsi, come nella sua Decretale scrisse l'anno CCCLXXXV san Siricio ad Imerio di Tarragona [3]. Era però lecito alla fanciulla che avea ricevuto il velo nuziale, passare al monasterio: e sopra di ciò i raccoglitori do' Canoni, Burcardo, Ivone e Graziano, apportano un decreto attribuito ad Eusebio Papa, che morì nell' anno CCCX inserito nel *Penitenziale* di Teodoro Vescovo di Canterbury, e ne' *Capitolari* di Carlo Magno [4].

5. E certamente Siricio non stabilì cosa nuova, ma comandò l'osservanza di quello ch'era in uso ne' primi secoli. Essendo per tanto manifesta cosa, che nelle regole e negli stabilimenti fatti intorno al matrimonio cristiano della Chiesa ne'primi tempi non ebbero, nè poterono aver parte alcuna i principi del secolo, i quali allora erano fuor della Chiesa,e proccuravano distruggerla ed annientarla; rimane ancora evidente, che la Chiesa non riconosce, como stoltamente s'immaginò il Launoio, e con esso Giannone, dalla potestà de' principi i regolamenti sopra il matrimonio; e che per nome di Chiesa, la quale è di fede aver potestà di costituire impedimenti delle nozze, e dispensar sopra di essi, non si debbano intendere i principi laici che sono nel corpo della Chiesa.

Noi però non neghiamo a' principi politici la potestà di regolar colle loro leggi il matrimonio in quanto è contratto civile e ufficio

[1]) « Et desponsatae quidem habent exemplum Rebeccae, quae cum ad sponsum ignotum ignota duceretur...... Si autem ad desponsationem velantur, etc. »; Tertullian. lib. *de velandis Virginib.* cap. 11.

[2]) « Ipsum coniugium velamine sacerdotali, et benedictione sanctificari oporteat »; S. Ambros. *Epist.* 19 *ad Vigilium*, iuxta nov. ordin. 17.

[3]) « De coniugali autem velatione requisisti, si desponsatam alii puellam, alter in Matrimonium possit accipere. Hoc ne fiat modis omnibus inhibemus, quia illa benedictio, quam nupturae Sacerdos imponit, apud fideles cuiusdam sacrilegii instar est,si ulla transgressione violetur »; Syricius *Epist.* 1 *ad Himerium Tarracon.* c. 4.

[4]) « Desponsatam puellam parentibus non licet alii viro tradere; licet tamen Monasterium sibi eligere »: *Decret. Eusebii Papae* apud Burchard. lib. VIII, c. 4; Ivonem part. 6, can. 40; Gratianum 27, q. 2, can. 27. Vid. etiam *Poenitentiale Theodori Cantuariensis* apud Petitum, tom. I, c. 11, lib. VI, c. 92.

della società, e costituir le persone legittime o illegittime a contrar le nozze; e dalla Chiesa medesima molte leggi sopra di ciò onestissime degli stessi Romani gentili, massimamente intorno a' gradi di parentela, dentro i quali non si posson contrarre le nozze, sono state approvate e poste in uso pel matrimonio cristiano: ma diciamo solamente, che gl'impedimenti stabiliti da'principi riguardano puramente gli effetti civili, non la sostanza del matrimonio cristiano: quando però tali impedimenti non nascan dal diritto di natura, dal quale sappiamo in certi gradi di consanguineità essere proibito il matrimonio: posciachè allora appartengono alla sostanza delle nozze; e sopra di essi nè i principi, nè la Chiesa hanno potestà di dispensare. Ma parlando di quelle proibizioni che procedon puramente dall'umana legge; queste, come osserva san Tommaso d'Aquino, non bastano ad impedire il matrimonio, se non intervenga l'autorità della Chiesa, la quale approvi queste proibizioni [1]. L'istesso ancora diciamo de'rescritti de'principi, con cui faceano indulgenza delle nozze ne'casi proibiti [2]; e delle formole delle dispense recate da Cassiodoro [3], cioè, che questi rescritti o queste dispensazioni riguardavan puramente gli effetti civili. Benchè per altro sopra la legge di Onorio e d'Arcadio, data in Ravenna l'anno di Cristo CCCCIX e riferita nel Codice di Giustiniano, dalla quale Giannone inferisce ampla potestà ne'principi di dispensar sopra gl'impedimenti delle nozze, vi sarebbe molto che dire: imperocchè in questa legge si proibisce di ricorrere al principe per ottenere indulgenza sopra i matrimonii, eccettuati solamente due casi, cioè, dove si trattava delle nozze de' cugini, tra'quali da Teodosio il grande erano state proibite, conceduta però facoltà di supplicar per ottenerle con rescritto del principe [4]; e dove si trattava della fede violata degli sponsali, per fare osservar la pena dalle leggi prescritta contro quelli che senza cagioni recedevan dalla promessa [5]. In altri casi vieta, che si ricorra al

---

[1]) « Prohibitio legis humanae non sufficeret ad impedimentum Matrimonii, nisi interveniret auctoritas Ecclesiae, quae id etiam interdicit »; S. Thomas in IV, *dist.* 42, q. II, art. 2 ad 4.

[2]) L. I, Cod. *Si nuptiae ex rescripto petantur.*

[3]) Cassiodor. lib. VII *Variar.* c. 6, num. 40 et 41.

[4]) « Exceptis his, quos consobrinorum, hoc est, quarti gradus coniunctione lex triumphalis memoriae Patris nostri exemplo indultorum supplicare non vetuit »; lib. III *Cod. Theodos.* tit. 10, *Si nuptiae ex rescripto petantur.*

[5]) « Exceptis his, qui Parentum spousalia de nuptiis filiarum impleri desiderant, hoc est, arrarum dato nomine, reddi praecepto sibi legum, cum quadruplici poena deposcunt » Ibid.

principe per domandar da lui grazia sopra le nozze[1]. Ma questa legge di Onorio e di Teodosio il minore, riportata nel Codice di Giustiniano, fu da Treboniano mozzata in quella parte che riguarda le nozze de'cugini: posciachè avendole Giustiniano permesse, non era più necessario supplicare il principe per ottenerle con suo rescritto. In quanto alle formole delle dispense riferite da Cassiodoro, queste sono due. Nella prima si approva il matrimonio ad un nobile, che contro il prescritto delle leggi si era accasato con una donna plebea: ed è chiaro che questa dispensazione riguarda solamente gli effetti civili. Nell'altra si permettono le nozze de'cugini: e ciò sul motivo, che dalle leggi, cioè di Teodosio il Grande, erano state vietate queste nozze senza rescritto del principe[2].

§ II.

Delle nozze de'cugini; e come, ed in qual tempo fossero proibite dalla Chiesa; e quando da essa fosse estesa la proibizione a' figliuoli de' cugini

1. Venendo ora a parlar delle nozze de'cugini è da osservarsi, che ne'primi quattro secoli non si trova documento, onde si possa dedurre, che fossero dalla Chiesa proibite. Teodosio il grande fu il primo che le proibì, non già assolutamente, ma senza rescritto del principe; stimando, che più di rado potesse accader ciò che avea comandato, che si dovesse dal principe domandare, come si dice nella citata formola appresso Cassiodoro[3]. Non avendo adunque la Chiesa fatto alcuno stabilimento sopra le nozze de'cugini allorchè Teodosio il grande le vietò senza rescritto del principe; se poi ella nel quinto secolo approvò questa proibizione, l'approvò certamente dapprima secondo il modo con cui fu fatta, cioè senza grazia del principe. Ond'è che prima che la Chiesa proibisse assolutamente il matrimonio tra'cugini era necessario per celebrar queste nozze ricorrere al rescritto del principe, senza il quale rimanevano proibite. E pure tutti i rescritti e le dispense de'principi tanto magnificate dal Launoio e da Giannone, si aggirano unicamente intorno a questo nuovo impedi-

[1]) « Nos enim peti de nobis nuptias supplicatione prohibemus etc. »; Ibid.

[2]) « Hoc prudentes viri sequentes exemplum, longius pudicam observationem posteris transmiserunt, reservantes Principi tantum beneficium consobrinis nuptiali copulatione iungendis »; *Formula* 2, apud Cassiodorum loc. cit.

[3]) « Intelligentes rarius posse presumi, quod a Principe iusserant postulari »; apud Cassiod. lib. VII *Variar.* c. 6, num. 41.

mento condizionato. Ma allorchè dalla Chiesa fu costituito assolutamente, non si rimase più in potestà de'principi il dispensarlo. Ma sopra questo impedimento dice Giannone che, *Teodosio avea prima proibite le nozze tra'cugini, il che confermaron Arcadio ed Onorio suoi figliuoli, come attesta sant'Ambrosio: Giustiniano poi le permise; onde Triboniano volendo inserir nel suo Codice la legge di Teodosio, la smozzicò sconciamente per non farla contraddire a ciò che Giustiniano avea su ciò variato. I Canoni ora le proibiscono, non pur fra'cugini, ma anche fra' figliuoli di quelli: ed introdusser poi un nuovo modo di computare i gradi che Cuiacio stima non esser più antico di san Gregorio Magno e del Papa Zaccheria.* In questo discorso però sono più gli abbagli e gli equivoci, che le parole. Primieramente sant'Ambrogio non attestò mai, che la legge di Teodosio il maggiore intorno alla proibizione delle nozze tra'cugini fosse confermata da Arcadio e da Onorio;e nella lettera a Paterno non parlò nè punto nè poco della legge di Arcadio e di Onorio, ma della legge solamente di Teodosio [1]. Anzi neppure scrivendo a Paterno poteva attestarlo: posciachè questa lettera fu scritta da sant'Ambrogio intorno all'anno CCCXCIII, come osservano e dimostrano i Padri Maurini, e la legge di Arcadio e di Onorio indirizzata ad Eutichiano prefetto al Pretorio, fu data nel quarto Consolato di Arcadio e terzo di Onorio, cioè, l'anno CCCXCVI [2]. Secondariamente,la legge di Teodosio non fu altramente inscrita da Treboniano nel Codice di Giustiniano; e quella che cita Giannone inserita nel quinto libro del detto Codice al tit. 5, *de incest. nupt.* è di Arcadio e di Onorio, non di Teodosio. Tutti gli scrittori hanno osservato che la legge di Teodosio non si trova inscrita in alcun Codice; ma di essa fanno testimonianza Aurelio Vittore [3], sant'Ambrogio [4],e sant'Agostino [5]. In terzo luogo Treboniano non *smozzicò*,come e' dice,la legge di Teodosio; ma la legge lacerata e tragicamente deformata da Treboniano, per servire al capriccio di Giustiniano, che avea permesse le nozze de'cugini, fu la legge di Arcadio e di Onorio indirizzata ad Eutichiano, colla quale confermavan la legge di Teodosio; e fece di-

[1]) « Theodosius Imperator etiam fratres patrueles, et consobrinos vetuit inter se coniugii convenire nomine, et severissimam poenam habuit, si quis temerare ausus esset fratrum pia pignora »; S. Ambros. *Epist.* 60 *ad Paternum* iuxta nov. ordin.

[2]) L. III, *Cod. Theod.* tit. 13, *de incest. nuptiis.*

[3]) « Tantum pudori tribuit et continentiae, ut consobrinarum nuptias vetuerit tamquam sororum »; Aurelius Victor in *Epist. Hist.* in fin.

[4]) S. Ambros. loc. cit.

[5]) S. Augustin. l. XV *de Civit. Dei*, c. 16.

re a que' principi tutto il contrario di quello che essi aveano stabilito [1]: e non solamente guastò questa legge, ma ne deformò anche delle altre infinite [2].Ma che la legge *Celebrandis*,nella quale vien rivocata la legge di Teodosio e permesso il matrimonio tra'cugini, inserita da Treboniano nel Codice, e da lui attribuita ad Arcadio ed Onorio, e che si asserisce data nell'anno CCCXCVI sia falsa e supposta da Treboniano, e contro la vera legge di que' principi, ne fa ampla testimonianza sant'Agostino ne'libri della *Città di Dio*, scritti da lui nell'anno CCCCXI dove dopo aver detto,che queste nozze non erano ne'secoli precedenti per alcuna umana legge proibite, soggiunge che in quel tempo in cui scriveva, più onestamente erano vietate [3]. Ma non avrebbe ciò potuto dire, se quindici anni prima, rivocata la legge che le vietava, queste nozze fossero state da Arcadio e da Onorio permesse.

2. In quinto luogo è falso, che Treboniano guastasse *sconciamente questa legge per non farla contraddire a ciò, che Giustiniano avea su ciò variato*: posciachè è certo, che quando la detta legge da Treboniano fu inserita nel Codice,non avea Giustiniano variato cosa alcuna sulle nozze de'cugini. La variazione si vede nel libro delle Istituzioni, dove sono approvate queste nozze [4]. Ma il Codice fu pubblicato da Giustiniano nel Consolato di Decio senza collega, cioè, l'anno DXXIX li 7 di febbraio,come apparisce dalla sua Costituzione indirizzata a Menna prefetto al Pretorio; e le Istituzioni insieme con le Pandette furon dal medesimo principe pubblicate nel terzo suo Consolato, cioè, l'anno DXXXIII [5]. È adunque manifesto, che quando Treboniano inserì quella legge da lui scontrafatta nel Codice, non avea fatta Giustiniano alcuna variazione sopra le nozze de'cugini, nè potè pensare a non far contraddire Giustiniano sopra d'una cosa ch'e' non avea ancora stabilita: ma dovea piuttosto dir Giannone, che Treboniano guastò e sconciò la sopraddetta legge per soddisfare al suo genio maligno e infedelissimo; e che nelle Istituzioni ripetè la disposizione di quella legge scontraffatta per non contraddire a sè stesso. In sesto luogo malamente parla Giannone, mentre dopo aver detto,

---

[1]) Vid. l. *Celebrandis*: Cod. *de nuptiis.*

[2]) Vid. Jacobum Gothofr. in *Prolegom. ad Cod. Theodos.* c. 4.

[3]) « Verumtamen quis dubitet, honestius hoc tempore etiam consobrinarum prohibita esse coniugia? » S. August. lib. XV *de Civit. Dei*, c. 16.

[4]) Lib. I *Institution.* tit. 10, § *Duorum.*

[5]) « Haec igitur volumina (*Institutionum, et Digestorum dicimus*) in fine nostri tertii felicissimi Consulatus suum robur obtinere sancimus, id est, ex ante III Ka. Januariarum praesentis duodecimae indictionis in omne aevum valitura etc. »; L. 1 et 2, ff. *de confirmat. digest.*

che Giustiniano permise le nozze tra'cugini, soggiunge che, *i Canoni ora le proibiscono non pur fra'cugini, come avea fatto Teodosio, ma anche tra'figliuoli di quelli*: dando ad intender con quella voce *ora*, che sia recente questa proibizione de'Canoni. Ma in quanto alle nozze de'cugini è certo che i Canoni le proibirono prima che Giustiniano le permettesse. Le proibì come nulle il Concilio di Agdè celebrato l'anno DVI [1]. Le proibì il Concilio Epaonense, in cui intervenne con altri metropolitani sant'Avito Vescovo di Vienna, celebrato l'anno DXVII ne'medesimi termini, in cui furon vietate dal Concilio di Agdè [2]: e dopo la permissione di Giustiniano, della quale non fu fatto mai alcun conto nella Chiesa Latina, seguitò a vietarle come affatto nulle e incestuose il Concilio III d'Orleans tenuto l'anno DXXXVIII coll'intervenimento di più metropolitani, dove furon confermati i Canoni precedenti intorno alle nozze incestuose tra'cugini [3]; furono proibite come nulle ed invalide anche dappoi nel Concilio II di Tours celebrato l'anno DLXVI [4]. E san Gregorio Magno sul finir del sesto secolo scrivendo ad Agostino Vescovo d'Inghilterra, parlando della legge *Celebrandis* inserita da Treboniano nel Codice di Giustiniano, la quale permette le nozze tra'cugini, insegna che di quella non dee farsi dalla Chiesa conto alcuno, e che debbono i fedeli astenersi dalle nozze de'consanguinei nel secondo grado in linea collaterale, o, com'egli parla, nella seconda generazione, nel quale secondo il computo suo sono i cugini [5]. Non stimiamo ora necessario di addurre altri Canoni de'secoli seguenti per far conoscere, che la legge di Giustiniano intorno alle nozze de' cugini non fu mai ricevuta dalla Chiesa; e quelli che abbiamo addotti, bastano per far vedere, che malamente parla Giannone dicendo, che queste nozze permesse da Giustiniano ora son proibite da'Canoni: poichè non ora, ma mol-

---

[1]) « Incestus vero nullo coniugii nomine deputandos..... hos esse censemus. Si quis.... consobrinae se sociaverit »; *Concil. Agathense*, Can. 61, apud Labbè, tom. V *Concil.* edit. Ven. col. 531, B.

[2]) Vid. *Concil. Epaonen.* Can. 3, apud Labbè, tom. cit., col. 715.

[3]) Vid. *Concil. Aurelianen. III*, Can. 10, apud Labbè, tom. cit. col. 1277.

[4]) Vid. *Concil. Turonen. II*, Can. 21, apud Labbè, tom. VI *Concil.* edit. Ven. col. 543, D.

[5]) « Quaedam terrena lex in Romana Republica permittit, ut seu duorum fratrum germanorum, seu duarum sororum filius et filia misceantur. Sed experimento didicimus, ex tali coniugio sobolem non posse succrescere. Et sacra lex prohibet cognationis turpitudinem revelare. Unde necesse est ut iam tertia vel quarta generatio fidelium licenter sibi iungi debeat. Nam secunda quam diximus, a se omnimodo debet abstinere »; S. Gregorius Magn. *Respons. ad Augustinum Episcopum Anglorum ad interrogationem sextam.*

to tempo prima di Giustiniano, e nel secolo stesso, in cui Giustiniano le permise, furon costantemente proibite come nulle ed incestuose. Anzi prima che fossero per alcuna umana legge vietate, eran guardate con orrore da'fedeli, e di rado accadeva che si contraessero per la propinguità del sangue; e sembrava che si facesse colla sorella ciò che si faceva colla cugina, come attesta sant'Agostino [1].

3. Non solamente però la Chiesa Latina, ma neppure la Chiesa Greca, o non ricevè mai la permissione di Giustiniano, o ebbe in quella brevissimo uso. Teofilo Antecessore, che in tempo di Giustiniano spose le Istituzioni, conoscendo tal volta quanto fossero contrarie alla decenza queste nozze, dichiarate lecite nelle istesse Istituzioni forse per malizia di Treboniano [2], portando il testo aggiunse la particola negativa, così scrivendo: *I figliuoli di due fratelli, o di due sorelle, o del fratello, e della sorella rettamente NON CONTRAGGANO LE NOZZE TRA DI LORO* [3]. E comechè dal Fabrotto voglia credersi aggiunta al testo greco di Teofilo la particella negativa οὐ; contuttociò convien dire, che l' aggiunta sia molto antica, mentre quella negativa leggesi in antichissimi Codici esaminati dal Fabrotto stesso, il quale non ha potuto trovar Codice, dove non sia quella negazione; benchè in uno solamente, com' egli attesta, apparisca aggiunta, e posta fuor del suo luogo [4]. Confessa nulladimeno, che da' seguenti imperadori per nuovo diritto furono queste nozze proibite, e che perciò la legge *Celebrandis*, che le permette, non fu collocata ne' *Basilici* per le nuove Costituzioni degli imperadori seguenti [5]. Ma checchessia delle Costituzioni de'principi che succedettero a Giustiniano, il certo è, che la Chiesa Greca nella fine del settimo secolo non ebbe alcuna considerazione della legge di quel principe intorno alle nozze de' cugini: le proibì come nulle, ordinando, che i matrimonii contratti in questo grado fossero disciolti, come chiaramente apparisce dal Concilio Trullano, altramente detto Quininsesto, convocato nel

---

[1]) «Experti autem sumus in connubiis consobrinarum etiam nostris temporibus propter gradum propinquitatis fraterno gradui proximum, quam raro per mores fiebat, quod fieri per leges licebat; quia id nec divina prohibuit, et nondum prohibuerat lex humana. Verumtamen factum etiam licitum, propter vicinitatem horrebatur illiciti; et quod fiebat cum consobrina, pene cum sorore fieri videbatur»; S. Augustin. lib. XV *de Civit. Dei*, c.16.

[2]) Instit. *de nuptiis*, § *Duorum*.

[3]) Δύο ἀδελφῶν ἀῤῥένων ἢ θηλύων παῖδες ἢ ἀδελφοῦ καὶ ἀδελφῆς ἀλλήλοις ΟΥ δύναται γάμον συνάπτεσθαι; Theophilus Anteces., l. I *Inst.*, tit. X, § *Duorum*.

[4]) Vid. Fabrott. in not. *in Theophilum* loc. cit.

[5]) Fabrottus, ibid.

palazzo imperiale, e da' greci scismatici chiamato Sinodo universale, celebrato secondo la più comune opinione l'anno DCXCII. Dal quale tra i molti gradi, in cui dichiarò nulle le nozze, comandandone lo scioglimento, si comprese anche il secondo grado collaterale giusta il computo canonico, e quarto secondo il computo civile, cioè, il grado di cugini [1]. E questa disciplina fu dappoi sempre osservata nella Chiesa Greca.

4. Ma intorno poi a'figliuoli de'cugini non si trova per tutto il corso del sesto secolo, nè civile, nè canonica legge, nè documento alcuno, onde si possa inferire, che fossero tra quelli proibite le nozze: anzi dalla risposta sopra riferita di san Gregorio Magno pare, che nel fine del sesto secolo fossero lecite; poichè egli le ammette nella terza e quarta generazione: e posciachè è certo, che egli sotto nome di seconda generazione intende i cugini e quelli, che secondo il computo ecclesiastico sono in secondo grado eguale di consanguineità; è necessario dire, che per la terza generazione intenda i figliuoli de' cugini, e quelli che sono congiunti in terzo grado eguale di consanguineità. Ma nulladimeno, se vera e legittima è la lettera di san Gregorio Magno a Felice Vescovo di Messina, convien dire, che egli nella risposta ad Agostino parlò solamente del matrimonio degl'inglesi recentemente alla fede convertiti, dispensando sopra di essi, così che potessero contrar le nozze nella terza e quarta generazione, per non obbligarli coll' austerità del divieto ad abbandonare il buon proposito del Cristianesimo [2]: ma quelli, in cui era stabilita, e confermata la fede, insegnò, che doveano astenersi dal matrimonio co'congiunti sino alla settima generazione [3]. Ma poichè della sincerità di questa lettera di san Gregorio per molte ragioni si dubita dagli eruditi, ancorchè veggasi riferita ne'registri del Santo Pontefice in molti anti-

---

[1]) « Ab hoc deinceps tempore decernentes, ut qui cum patrui sui filia Matrimonii societatem inierit, vel . . . . in septennii canonem incidant, iis proculdubio separatis a nefario conturbernio »; *Concil. Quininsextum*, Can. LIV, ex interpret. Gentiani Herveti, apud Labbè tom. VII *Concil.* edit. Ven. col. 1374.

[2]) « Quod autem scripsi Augustino Anglorum Gentis Episcopo, alumno videlicet, ut recordaris, tuo, de consanguinitatis coniunctione, ipsi et Anglorum Genti, quae nuper ad fidem venerat, ne a bono, quod caeperat, metuendo austeriora recederet, specialiter et non generaliter caeteris me scripsisse cognoscas »; S. Gregorius lib. XIV, *Epist.* 17, alias lib. XII, *Reg. Epist.* 31, iuxta vet. ordin.

[3]) « Progeniem vero suam unumquemque de his qui fideliter edocti sunt, et iam firma radice plantati, stant inconvulsi, usque ad septimam observare decernimus generationem. Et quandiu se affinitate cognoscunt propinquos, ad huius copulae non accedere societatem praesumant »; Ibid.

chi Codici scritti a penna, e venga difesa come legittima da' Padri Maurini; non vogliamo noi perciò da essa trarre argomento, che nel sesto secolo la proibizione delle nozze si stendesse ancora a' figliuoli de' cugini. Possiamo bensì affermare, che tal' era la disciplina della Chiesa in tempo, in cui questa lettera fu fabbricata. E posciachè vedesi riferita, insieme colla lettera di Felice, scritta a san Gregorio da Isidoro Mercatore, nella sua Raccolta pubblicata da Jacopo Merlino in Parigi l' anno MDXXIV, alla pag. 244, e potendosi credere, che sia stata supposta da quel raccoglitore, che visse nel VII secolo, si può credere che tale fosse in quel tempo la disciplina o il costume della Chiesa, che le nozze tra' congiunti fossero proibite sino al settimo grado secondo il costume ecclesiastico. Ma che nel settimo secolo fosse già introdotta questa proibizione si raccoglie manifestamente dalla lettera di san Gregorio II a Bonifacio Vescovo scritta l' anno DCCXVI, dove rispondendo a varii quesiti di quell'Apostolo della Germania, al primo, che toccava in quali gradi dovessero astenersi dal matrimonio que' barbari convertiti alla fede, ci fa comprendere, che le nozze erano allora proibite oltre del quarto grado; ma per usar condiscendenza con quel popolo più facile a rendersi all'indulgenza, che al rigore, concede per dispensazione, che possan contrarsi dopo il quarto grado [1]. Ma questa concessione fatta agli Alemanni fu rivocata da Gregorio III, decretando, che la proibizione delle nozze si estendesse sino al settimo grado, come apparisce dalla lettera scritta al medesimo san Bonifacio l' anno DCCXXXI [2]. Ma poichè si era divulgata tra i Germani, che per concessione di Gregorio poteano contrarsi le nozze tra i congiunti nella quarta generazione, perciò san Zaccaria Papa nel Concilio Romano celebrato l'anno DCCXLIII, dopo aver dichiarato, che di tal concessione non si trovava memoria negli Archivli romani determinò, che sebbene e' credesse, che potesse essere quella stata fatta quando i Germani erano rozzi nel Cristianesimo per invitargli alla fede; contuttociò essendo dappoi ricorsi i Regi e gli Arcivescovi di quel regno a lui per ricever gli apostolici pre-

---

[1]) « Dicimus, quod oportuerat quidem, quandiu se agnoscunt affinitate propinquos, ad huius copulae non accedere societatem; sed quia temperantia magis, ut praesertim in iam barbara gente, plus placet, quam districtio censurae, concedendum est, ut post quartam generationem iungantur »; *Epist.* 13 s. Gregorii II *ad Bonifacium*, apud Labbè, tom. VIII *Concil.* edit. Ven. col. 177, in fin.

[2]) « Progeniem vero suam unumquemque usque ad septimum gradum observare decrevimus »; *Epist.* 1 Gregor. III *ad Bonifacium*, num. 5, apud Labbè, tom. cit. col. 202.

cetti intorno al modo di celebrarsi lecitamente le nozze, egli avea loro sopra di ciò date le regole e i precetti, che doveano osservarsi [1].

5. Mancando però queste lettere di Zaccaria scritte a' principi ed a' vescovi di Germania sopra la proibizione delle nozze tra i congiunti, non sappiamo sino a qu'al grado e' le stendesse. Ma dal Canone, o Capitolo VI dello stesso Concilio possiam comprendere, che stendesse questa proibizione sino all'ultimo grado della propria cognazione [2], il quale secondo il computo ecclesiastico di quel tempo terminava nel settimo grado, o nella settima generazione, come spiegò Alessandro II, nella lettera scritta a' Vescovi, chierici e giudici d'Italia [3]. Dal secolo VII adunque sino al principio del XIII secolo la proibizion delle nozze si stendeva sino al settimo grado di parentela; ed in conseguenza sotto questa proibizione comprendevansi non solamente i cugini, ed i figliuoli de' cugini, ma anche i figliuoli di questi, e i loro discendenti sino alla settima generazione. Ma Innocenzo III, nel Concilio Generale di Laterano celebrato l' anno MCCXV, ristrinse l'impedimento della consanguineità e dell'affinità sino al quarto grado [4]. Ora a queste proibizioni della Chiesa e de' Canoni ubbidirono, ed hanno ubbidito da che furono stabilite per lo corso di molti secoli sino al presente tutti i principi cattolici nella Chiesa Latina, come dimostra Gasparo Giovenino contro il Launoio [5]. I principi domandarono alla Sede Apostolica i precetti, per esser certi in quali gradi fosse lecito e valido il matrimonio cristiano [6]. I principi volle-

---

[1]) Vid. *Concil. Roman. sub Zacharia*, cap. XV, apud Labbè tom. VIII *Concil.* edit. Ven. col. 287, D, E.

[2]) « Ut consobrinam, neptem, novercam, fratris uxorem, vel etiam de propria cognatione nullus praesumat in coniugio copulare »; *Concil. Rom.* cit. Can. VI, apud Labbè, tom. cit. col. 285, D.

[3]) « In septem gradibus, si canonice, et usualiter numerentur, omnia propinquorum nomina continentur, ultra quos nec consanguinitas invenitur, nec nomina graduum reperiuntur, nec successio potest amplius prorogari, nec memoriter ab aliquo generatio recordari »; Alexander II, *Epist.* 38, apud Labbè, tom. XII *Concil.* edit. Ven. col. 100, B.

[4]) «Prohibitio quoque copulae coniugalis quartum consanguinitatis gradum de caetero non excedat; quoniam in ulterioribus gradibus iam non potest absque gravi dispendio huiusmodi prohibitio generaliter observari. Cum ergo usque ad quartum gradum prohibitio coniugalis copulae sit restricta: eam ita esse volumus perpetuam . . . . ut si quis contra prohibitionem huiusmodi presumpserit copulari, nulla longinquitate defendatur annorum»; *Conc. Later. V*, Can. I.

[5]) Juvenin. disput. 11, *de Matrim.* quaest. 6, c. 1, § 3.

[6]) « Praeteritis annis literas miserunt Archiepiscopi, et Reges Provinciae illius, petentes Apostolica praecepta qualiter liceat eis matrimonia copula-

so, che circa i gradi di propinquità si giudicasse delle cause matrimoniali secondo i Canoni e le regole de' Padri [1]. I principi ricorsero alla Sedia Apostolica per la dispensa de' gradi da' Canoni proibiti, di cui è superfluo recarne esempli, come cosa notissima. Intorno poi alla Chiesa Greca già si è veduto, che fin dal settimo secolo la proibizione delle nozze fu estesa ancora a'cugini, e nel principio del secolo XI, essendo Patriarca di Costantinopoli Allerio, furon le nozze vietate sino alla sesta persona, cioè, al sesto grado, secondo il computo civile da essi seguito, e secondo il computo canonico terzo, mentre due gradi nel computo civile ne fanno uno nel canonico; e per conseguenza fu stesa la proibizione anche a' figliuoli de' cugini. Alla sesta persona Michele, che fu Patriarca di Costantinopoli nell'anno ML, aggiunse la settima, la quale nel nostro modo di computare costituisce il quarto grado in linea collaterale obliqua, come sarebbe il figliuolo del cugino rispetto al figliuolo del figliuol del cugino. Questa disciplina de' Greci, che tuttavia osservano, si vede espressa nel corpo del diritto Orientale.

§ III.

Del modo canonico di computare i gradi di parentela per le nozze; e quando fosse introdotto

1. Se a Giannone dà fastidio, che da' Canoni sia stato introdotto *un nuovo modo di computare* i gradi diverso da quello con cui son computati nelle leggi civili, questo modo dispiacque ancora a Teodoro Beza discepolo di Calvino; e tanto gli dispiacque, che gli mosse la bile a vomitar contumelie atrocissime contro i Canoni e i Canonisti, che l' introdussero [2]. Ma a costui rispose egregiamente il Cardinal Bellarmino confutando le sue calunnie [3]. Ma se Giannone avesse creduto, che questo computo de' gradi secondo il diritto Canonico fosse diverso nella sostanza dal computo del diritto civile, si sarebbe apertamente ingannato, e leggendo ciò, che scrisse Alessandro II su questo proposito, si sarebbe accorto del suo inganno [4]. Nè pensiam noi

re, et quomodo debeant observare »; *Concil. Rom. sub Zacharia*, c. XVII, apud Labbè loc. cit.

[1]) « De reliquis vero propinquis iuxta constituta sanctorum Patrum, et iuxta decreta Canonum iudicetur »; Carolus Magnus lib. VI *Capitul.* n. 7.

[2]) Theodor. Beza lib. *de repudiis, et divortiis*.

[3]) Vid. Card. Bellarm. *de Sacram. Matrimon.* lib. I, c. 26.

[4]) « Utramque tamen computationem, si attente, ac subtiliter perspecta fuerit, idem sensisse, ac eamdem esse in eis sententiam, atque ad eundem terminum convenire manifestissimum erit »; Alexand. II, *Epist.* 38, apud Labbè, tom. XII *Concil.* edit. Ven. col. 98, C.

dover qui spiegare in che consista l' uniformità di questi computi intorno alla sostanza, e la loro diversità intorno al modo, essendo stata tal materia distintamente trattata da chiarissimi scrittori, e specialmente dal Bellarmino [1]; e, quello che più importa, dal lodató Pontefice Alessandro nel XI secolo così distintamente rischiarata, che niente di più chiaro, di più distinto si può desiderar su questo punto. Ma quando poi sia stato introdotto dalla Chiesa questo modo di computare i gradi di parentela in ordine al matrimonio non si può con certezza stabilire. Il certo è, che in tempo di san Gregorio I, era in uso, e che egli computando i distinti gradi per distinte generazioni, li computò secondo il modo ecclesiastico : posciachè ponendo nella seconda generazione i cugini, necessario è, che nella prima ponesse i fratelli, nella terza i figliuoli de' cugini, e nella quarta i nipoti de' cugini. E questo modo di computar per generazioni corrispondenti a' gradi considerati da' Canoni fu tenuto da Gregorio II, da Gregorio III e da Zaccaria, come abbiamo osservato; e fu giudicato da Alessandro II, l' istesso, che il computare i fratelli nel primo grado, i cugini nel secondo, e così degli altri [2].

2. Ma secondo le leggi civili, le quali tanto nella linea retta, quanto nella collaterale o transversale numerano i gradi secondo il numero delle persone, eccettuato lo stipite, i fratelli sono numerati nel secondo grado, i loro figliuoli nel quarto, i loro nipoti nel sesto, e i loro pronipoti nell' ottavo, e così discorrendo per gli altri gradi inferiori, distinguendo tanti gradi, quante sono le persone procedenti da un medesimo stipite. Ma poichè nella linea retta il computo canonico è l' istesso che il computo civile, distinguendo i gradi secondo il numero delle persone, eccettuato lo stipite, tutta la differenza si riduce alla linea collaterale o transversale; e questa differenza consiste, che di due gradi civili i Canoni ne fanno uno : onde quelli, che secondo le leggi civili nella linea transversale sono in quarto o in ottavo grado, secondo i Canoni si computano in secondo ed in quarto. E questo nella linea collaterale eguale; ma nella linea transversale ineguale, ovvero obliqua tengon le leggi civili altro modo di computare i gradi. Così per modo di esempio il zio e la nipote figliuola del fratello secondo questo sono in terzo grado, perciocchè si numerano tre persone distinte dallo stipite; ma secondo le leggi ecclesiastiche sono in secondo grado, posciachè giusta la considerazione di questo non intervengono nelle tre persone se non due generazioni, e perchè ancora la distanza, che hanno tra loro queste persone dee prendersi da quella, che è più remota dallo stipite : onde essendo la figliuola del

---

[1]) Bellarminus loc. cit.—[2]) Alexand. II *Epist.* cit.

fratello due gradi distante dal comune stipite, non può farsi a meno, che il zio non abbia con quella la medesima distanza. Ma nulladimeno poichè v' ha maggior propinquità tra 'l zio e la nipote figliuola del fratello, che tra i cugini o figliuoli di due fratelli; perciò nell' ordinario computo quelli diconsi congiunti in primo e secondo, o in secondo toccante il primo, e questi in secondo grado semplice. Quindi avviene, che quelli, che secondo le leggi civili sono in terzo grado, secondo il computo ecclesiastico si dicono in primo e secondo: quelli, che nel civil computo sono in quinto, diconsi nel computo ecclesiastico in secondo e terzo; e quelli, che nelle leggi civili son noverati in settimo grado, dall'uso ecclesiastico sono computati in terzo e quarto grado, osservandosi, che nella civil computazione il numero dispari non cade se non in linea collaterale ineguale. Questo si è voluto da noi dire per informazione de' semplici, acciocchè non credano, che la Chiesa col modo di computare i gradi per le nozze abbia guaste le leggi civili, o alterati sostanzialmente que' gradi di propinquità, che da quelle sono considerati non tanto pe 'l matrimonio, quanto per le successioni, e per lo deferimento delle eredità di persona in persona, e per distinguer gli agnati da' cognati, cioè, i discendenti da' maschi da' discendenti dalle femmine, che rompono l' agnazione, e preferendo nelle successioni il più remoto degli agnati al più prossimo de' cognati: le quali cose come dalla Chiesa sono lasciate alla considerazione de' principi e della civil società; così riguardo al matrimonio non distingue l'agnazione dalla cognazione, considerando puramente in esso la propinquità del sangue, da qualunque cagione derivi.

Crediamo bene chiudere queste Osservazioni del ch. Autore contro Giannone con un' Avvertenza *che faceva il sig. Reisach ad un articolo di giornale tedesco sopra la condizione odierna del diritto matrimoniale. La quale* appendice *torna opportunissima pel tempo in che pubblichiamo queste Dissertazioni.*

Per ispiegar viemmeglio la natura del Matrimonio, ci permettiamo di far conoscere ai nostri leggitori le ingegnose considerazioni di un autore recente, parimente tedesco, il signor Ernesto Moy, professore dell' Università di Wurzburg nella Baviera, il quale in un suo opuscolo sul Matrimonio [1], ragiona in questo modo: « Per vero dire un contratto non può esistere senza un oggetto determinato e dipendente dalla libera volontà dei contraenti, coll' adempimento del quale si adempie ancora il contratto. Quale sarà dunque l' oggetto del contratto del Matrimonio? Le condizioni del Matrimonio, tutto ciò che

[1]) Landshut 1830, in-8, p. 52, e seg.

lo costituisce nella sua essenza e natura, non dipendono dall'arbitrio delle parti contraenti, le quali non possono esser libere di cambiarle con delle particolari convenzioni e determinazioni, dimodochè le mutue obbligazioni de' coniugi non possano giammai diventare l'oggetto d'un' *obbligazione ed azione* nel senso del diritto civile romano. Se si volesse considerare il Matrimonio come un contratto, difficil cosa sarebbe il determinare con quale prestazione esso si dovrebbe adempire. Giacchè la prestazione del debito matrimoniale in ordine alla procreazione de' figli è bensì un dovere de' coniugi, che nasce collo stato matrimoniale, ma l'attuale prestazione del medesimo non è essenziale al matrimonio, nè essa sola costituisce la sua natura. Tutti gli altri doveri poi de' coniugi, che nascono da quella intima unione, che già il diritto de' Romani definì: *Maris et faeminae coniunctio, individuam vitae consuetudinem continens, omnis vitae consortium, divini et humani iuris comunicatio*, sono tali e tanti e dipendenti da tante diverse e varie circostanze, che sarebbe del tutto impossibile lo stipulare un contratto matrimoniale sì compiuto e perfetto, che prevedendo tutti i casi ne' quali una nuova obbligazione nascesse, contenesse in sè il fondamento e la forza obbligatoria di tali diversissimi doveri. Piuttosto che un contratto, il matrimonio sembra non esser altro che l'adempimento di un contratto. Giacchè qual'altra cosa si promettono i futuri sposi, se non il matrimonio? Subito che questo è conchiuso, il loro contratto è adempiuto, e le relazioni che, adempiuto una volta il contratto tra i coniugi, hanno luogo, non dipendono più dal contratto, ma sono la sequela e il necessario effetto del suo compimento, ossia dell'attuale esistenza del matrimonio, nello stesso modo che i diritti di proprietà, che su di qualche cosa ci competono, non si fondano nel contratto di compra, per mezzo del quale la cosa è divenuta nostra, ma bensì sono la naturale e necessaria sequela della tradizione, per mezzo della quale è passata a noi la proprietà. Chi a me vende una qualsiasi cosa non potrà dire, che in forza del patto con esso lui conchiuso io abbia la facoltà di usarne come a me piace e a me conviene siccome proprietario; del pari non mi può impedire di farne quell'uso che più mi aggrada colla mia proprietà. Avendomi una volta concessa la proprietà tra noi tutto è finito, e in luogo delle relazioni personali, che prima della tradizione esistevano tra i contraenti, è succeduta la relazione del proprietario colla cosa da lui posseduta come propria.

« Si vede da ciò chiarissimamente, come inoltre lo vediamo espresso nel diritto romano, che tra il dominio e tra il matrimonio v'è una somma analogia. I coniugi dànno in verità il possesso di sè l'uno all'altro, e come quello, che come coniugi l'uno dall'altro possono do-

mandare, non è altro che la naturale e necessaria conseguenza di una tale scambievole e perfetta tradizione della loro persona ed esistenza. Dominio si chiama il diritto assoluto ed esclusivo di disporre di una cosa; matrimonio non vuol dire altro, che perfetta ed esclusiva tradizione ed unione; la differenza che fra ambedue passa, non è altra che quella, che dalla natura fu stabilita tra una persona ed una cosa.

« Il Matrimonio considerato sotto questo punto di vista, è, come la tradizione riguardo al dominio, un fatto, col quale le leggi hanno congiunto certi effetti e certi diritti. Essa non ha il suo valore e la sua sostanza dalle leggi; quello che è, lo è da sè medesimo, il suo valore interno bensì e le circostanze, nelle quali esso ha luogo, sono quelle che determinano gli effetti, che la legge loro attribuisce. Ma continuiamo le nostre comparazioni.

« Egli è noto che si debba distinguere il *titolo* dal *modo* di acquistare una cosa [1]. Il dominio viene trasferito per mezzo della tradizione, mentre il titolo produce soltanto una azione personale, appunto perchè il dominio è un *diritto reale*, e il titolo non fonda che un *diritto personale*. Per mezzo della tradizione si trasferisce sempre il dominio, qualora essa proceda da una giusta causa [2]: questa *iusta causa* poi è il fatto, dal quale si prova l' intenzione del tradente di trasferire nell' altro il dominio, senza badare alla sussistenza del titolo, o al valore del contratto, in seguito del quale la tradizione si è fatta [3]. Lo stesso viene provato in tutti i casi nei quali ha luogo la *condictio indebiti*, ove appunto l' errore, nel quale la tradizione era fondata, diventa fondamento dell' azione. Il medesimo pure ha luogo nel mutuo ed in tutti i contratti innominati, che cominciano con *dare*, ove il dominio si trasferisce per la sola tradizione, senza verun titolo, mentre l'obbligazione ha origine nella tradizione e non comincia che dopo di essa [4]. Lo stesso troviamo nel matrimonio. Anche in esso dobbiamo distinguere il patto o la mutua promissione, in forza della quale si fa il matrimonio, dall' atto del maritarsi, in forza del quale soltanto si acquistano i diritti matrimoniali. Il matrimonio non esiste in forza della promessa e dei patti nuziali, egli esiste in forza della tradizione cui le parti si fanno scambievolmente, per effettuare le loro promesse, e questa medesima tradizione una volta che sia ese-

---

[1]) «Titulus et modus acquirendi», Hugo, *Magaz. Civil.* vol. IV, p. 145; Toullier, *Droit civil français*, 2 ediz. tom. IV, n. 54.

[2]) Ulpian. tit. 19, § 7; Paulus in L. 32, *Dig. de acquir. rerum Dom.* (41, 1,); Heinnecius *Elem. Juris Civilis* ed. Biener. 1815, p. 108; Cujac. ad L. 31, D. (41, 1).

[3]) *Gaius res quotid.* Inst. II, 1. § 40; cf. L. 6, Cod. (4,50) L. 36, *Dig. de rer.* D. (41, 1) L. 5, *Dig.* (12, 7).—[4]) L. 1, *Dig.* 19, 4.

guita, esiste con i suoi effetti propri, con tutti i diritti e tutte le obbligazioni, che da essa discendono, indipendentemente dalla promessa che la precede.

« Siccome nell' esporre questa analogia fra il dominio ed il matrimonio abbiamo accennato l' autorità del diritto romano, si potrebbe forse dubitare del valore di una tale autorità, mentre come è noto, lo stesso diritto romano riconosce come principio, *quod consensus facit nuptias*. Ma senza ricordare le diverse maniere, le quali erano in uso nell' antica Roma per contrarre un matrimonio(cioè *per confarreationem*, *per coemptionem*, *per usum*) maniere,che del tutto rassomigliano ai modi nei quali si poteva allora acquistare il dominio, ci limitiamo a osservare, che anche più tardi, quando le formalità dell' antico diritto erano già quasi interamente sparite, il matrimonio non fu considerato valido ed esistente, se non dal momento, nel quale la moglie fosse consegnata al marito, o dal momento della tradizione. Da questa circostanza, che forse non si ebbe sempre abbastanza in vista, si vede chiaramente che il diritto romano riconobbe espressamente quella analogia del matrimonio col dominio, della quale parlammo, e che la surriferita regola non può aver altro senso, se non quello che la decisione, se una tale unione sia da aversi per un vero matrimonio o soltanto per un concubinato, dipende del tutto dall' intenzione dell' uomo e della donna, ciò che dalla storia viene comprovato in modo da non rimanerne dubbio alcuno.

« Intanto quella scambievole tradizione, che i coniugi fanno della loro persona ed esistenza, affinchè abbia valore debbe farsi, come qualunque altra tradizione, con una *giusta causa*, ciò vuole dire, che debbe esistere un fatto, il quale provi aver eglino animo maritale e intenzione di unirsi con una unione assoluta ed esclusiva. Siccome però questa unione soltanto dalla Religione può ricevere quella perfezione, che ad essa compete secondo la istituzione del matrimonio, chiaro è che il fatto medesimo, che costituisce la *iusta causa* della tradizione in quistione, debbe essere di natura sua religioso. L' atto medesimo adunque, con cui si conchiude il matrimonio e che comunemente viene considerato come un contratto, non è altro, che l' adempimento di un patto, ed una delle molte tradizioni simboliche, che occorrono quotidianamente. Chiaro però è, che dal momento nel quale esiste questo fatto, e con esso l' intenzione delle parti, esiste ancora la tradizione con tutti i suoi effetti, e non può essere resa invalida sotto il pretesto della invalidità del contratto precedente e sotto qualunque altra ragione ».

FINE DELLA DISSERTAZIONE IV.

DISSERTAZIONE V.

SULLA
MUTABILITÀ POCO INTESA DA' PIÙ
DELLA
DISCIPLINA ECCLESIASTICA
per
FRANCESCANTONIO ZACCARIA
CONTRO
GLI ANTICHI E MODERNI SCRITTORI FEBBRONIANI

Introduzione

1. Volgarissimo detto è, tra'dommi della Fede e l'Ecclesiastica disciplina correre questa notabile differenza,che laddove quegli immutabili sono, sia questa a varietà sottoposta. Tertulliano fin da' suoi tempi lo pronunziò nel libro *de Virginibus velandis* con queste parole: *Regula quidem fidei una omnino est, sola immobilis et irreformabilis..... Hac Lege fidei manente caetera iam disciplinae, et conservationis admittunt novitatem correctionis, operante scilicet et proficiente usque in finem gratia Dei.* E de'cristiani dommi ragionando, lo acconsento ben volentieri. Perciocchè sostenendosi essi quasi sopra pietra fondamentale sull'infallibile verità di Dio parlante, ciò che da Dio agli uomini fu rivelato, siccome una volta fu vero, così esser lo dee, e sarallo mai sempre. Ma quanto alla disciplina, avvegnachè si possa generalmente concedere, che ella sia variabile, voglionsi nondimeno usare parecchie eccezioni, acciocchè non si cada in gravissimi errori. É questo è appunto ciò, che di questa Dissertazione sarà il precipuo argomento. Quindi perchè ad una sì rilevante trattazione niente manchi, di due altre controversie diremo, delle quali la condizione de'nostri tempi rende necessario l'esame. Una è, quali cose richieggansi, perchè legittimo sia, e non abuso un cambiamento di disciplina: la seconda, se sia necessario, o almeno spediente di richiamare una vecchia disciplina, perchè miglior sia della nuova già introdotta. In due parti adunque divideremo la dissertazione, e nella prima disamineremo, qual disciplina sia mutabile; nell'altra parte di quelle due controversie sarà diligentemente da noi disputato; ma in tutte prenderemo occasione di difendere da' maligni difensori la Chiesa e la sua venerabilissima autorità.

PARTE PRIMA

Qual disciplina sia mutabile

ARTICOLO I.

Non lo è quella che ci viene immediatamente da Cristo, e regola per conoscerla

2. Entrando già nella discussione del primo punto, dico, che non ogni disciplina è variabile. Non lo è certamente in primo luogo la disciplina, che a noi è venuta per immediata istituzione di Gesù Cristo. Osserva sant'Agostino, che Cristo Signor nostro non fece alcuna ordinazione intorno il comunicarsi a digiuno piuttosto che dopo le Agapi, ma lasciollo alla disposizione degli Apostoli. Qual maraviglia però, che dapprincipio intorno a ciò siaci stata varietà di disciplina? Ma se a cagion d'esempio avesse Cristo ordinato, che l'Eucaristico Pane si prendesse dopo desinare, non credo già, soggiunge il santo Dottore, che niuno sarebbe stato sì ardito di cambiar questo costume [1]: *Ideo non praecepit* (Cristo), *quo deinceps ordine sumeretur* (l'Eucaristia), *ut Apostolis, per quos Ecclesias dispositurus erat, servaret hunc locum. Nam si hoc ille monuisset, ut post cibos alios semper sumeretur, credo,quod eum morem nemo variasset.* Però l'Apostolo volendo a'Corinti, tra'quali nel ricevimento della Cena Domenicale grandissimi disordini serpeggiavano, dare la regola, da cui non si dovessero per alcun modo discostare, li avvertiva che non era egli, il quale avessela loro prescritta, ma Gesù Cristo medesimo: *Ego enim accepi a Domino, quod et tradidi vobis* (*I Cor.* 11). Nè in questa sola occasione usò Paolo cosiffatta ammonizione. Anche in proposito del matrimonio se ne prevalse. Ad inculcare, che, se una moglie avesse forti ragioni di separarsi dal'marito, non dovea tuttavia passare ad altre nozze, giudicò di ammonire gli stessi Corinti, che non suo era questo precetto, ma di Cristo: *Iis autem, qui Matrimonio iuncti sunt, praecipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere: quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari* (*I Cor.* 7, 10); e poco appresso per lo contrario entrando a discorrere della verginità premette di non avere su ciò alcun precetto del Signore: *De Virginibus praeceptum Domini non habeo.* E questa è la ragione, per cui la Chiesa non ha podestà di far nelle cose che alla sostanza de' salutiferi Sa-

---

[1]) Ep. 118 *ad Januar.*

gramenti appartengono, verun cambiamento. Perciocchè le cose che risguardano la sostanza de'Sagramenti, furono da Cristo medesimo determinate. Così pure non potrebbesi toglier di mezzo la vescovile dignità, perciocchè ella è di divina istituzione. Vedesi già, che dir si debba di coloro, che al Romano Pontefice negano un primato di universale giurisdizione sopra la Chiesa, e alla Chiesa la forma di monarchico reggimento. Che Marcantonio de Dominis, che Edmondo Richerio, che i protestanti siansi studiati d'introdurre nella Chiesa quali un governo puramente aristocratico, quali ancora il democratico, si può tollerare. Ma che Febbronio, che un Pereira, il quale si dichiara sacerdote e teologo di Lisbona, che l' autore della *Riforma d'Italia*, il quale si protesta, e vuole per forza esser cattolico reputato, a fronte scoperta rinnovino questo errore, e quasi spaccinlo per ortodossa indubitabile verità, è cosa da non udirsi senza fremito. Non io qui voglio mettermi a combattere tanta impudenza. Hanlo già fatto autori assai, lo Schelestrate, il Charlas, il Ballerini, il Sangallo, il Kaffmans, il P. Mamachi, per tacere d' altri più antichi, e anche moderni, i libri de'quali o sono per le mani di tutti, o possono vedersi citati nell' Antifebbronio dell' abate Zaccaria. Basta a me recare in mezzo un celebre passo di Giovanni Gersone quel gran Cancelliere di Parigi, che fu l'anima del Concilio di Costanza, e tanto si magnifica da tutti i contraddittori di Roma: *Status Papalis*, dic'egli [1], *institutus est a Christo supernaturaliter, et immediate tamquam Primatum habens Monarchicum, et Regalem in Ecclesiastica Hierarchia, secundum quem statum unicum et supremum Ecclesia militans dicitur una sub Christo; quem statum quisquis impugnare, vel imminuere, vel alicui statui Ecclesiastico particulari coaequare praesumit, si hoc pertinaciter faciat, Haereticus est, Schismaticus, impius, atque sacrilegus*. Questi signori Richeriani moderni piglinsi qual più vogliono di sì pomposi titoli regalati loro da Gersone; niuno gliel'invidierà. Ma per ciò che al nostro intendimento si affà, manifesto esser dee, che essendo il monarchico reggimento nella Chiesa stabilito da Cristo, quantunque sia cosa di esterior disciplina, non potrebbesi da qualsisia podestà della terra cambiare.

3. Ma qui subito si domanderà, come conoscer si possa, se un punto di disciplina sia di divina istituzione di Gesù Cristo. La risposta è questa, che prima convien vedere, se siaci stato dagli Apostoli tramandato; dipoi deesi considerare la sua materia. Ora due principalissime regole, per tacerne altre proposte, e dichiarate dal Bellarmino [2], abbiamo per conoscere, se una tradizione vengaci dagli Apostoli.

---

[1]) *De Statib. Eccles.* consid. I.—[2]) *De verbo Dei*, lib. IV, c. 9.

La prima è quella, che udimmo di sopra da sant' Agostino, e che ci ci ripete nella lettera a Gennaro[1]: *Illa autem, quae non scripta, sed tradita custodimus, quae quidem toto terrarum orbe observantur, datur intelligi vel ab ipsis Apostolis, vel plenariis Conciliis, quorum est in Ecclesia saluberrima auctoritas, commendata atque statuta retineri.* Quegli usi adunque, che da tutta la Chiesa sono osservati, senza che si possa additarne il principio, o da' plenarii Concilii, o dagli Apostoli esser debbono derivati. Se però di tali generali usi si tratti, de' quali niun plenario Concilio sia stato il primiero istitutore, debbonsi questi agli Apostoli riportare. Onde lo stesso Agostino dicea [2]: *Multa, quae non inveniuntur in litteris Apostolorum, neque in Conciliis posteriorum, et tamen quia per universam custodiuntur Ecclesiam, non nisi ab ipsis tradita et commendata creduntur.* L'altra regola è consultare il sentimento delle Chiese Apostoliche, cioè fondate dagli Apostoli. Se queste tengono, che una, od altra cosa è di Apostolica tradizione, non possiamo ingannarci nel crederla tale. Questa regola è di Tertulliano [3]: *Id esse ab Apostolis traditum, quod apud Ecclesias Apostolorum fuerit sacrosanctum.* Il che principalmente vuole intendersi della Chiesa Romana. *Maximae* (dicea s. Ireneo, veramente di cose di fede parlando, ma per parità di ragione anche della disciplina intendendo) *et antiquissimae, et omnibus cognitae, a gloriosissimis duobus Apostolis Petro et Paulo Romae fundatae, et constitutae Ecclesiae eam, quam habet ab Apostolis traditionem, et adnunciatam omnibus fidem, per successiones Episcoporum pervenientem usque ad nos, indicantes confundimus omnes eos, qui quoquo modo per sui placentiam malam, vel vanam gloriam, vel per caecitatem, et malam sententiam, praeterquam oportet, colligunt.* Ma perchè gli Apostoli possono essere stati non solo promulgatori de' divini precetti, come richiedesi, acciocchè i precetti da loro trasmessici siano di divina istituzione, ma autori pur anco della disciplina praticata da tutta la Chiesa, e come apostolica predicata dalle Chiese apostoliche; perciò in secondo luogo diceasi, che alla materia degli stessi precetti era a por mente. Or dunque se di cose parliamo, le quali dal solo Dio potevano essere istituite, e tali sono quelle, che risguardano la costituzione e l'essenziale governo della Chiesa, e la sostanza de' Sagramenti, del Sagrifizio, del culto divino, quando non siano scritte, ma per tradizione osservate, debbonsi certamente riconoscere come da Cristo stabilite, e per gli Apostoli sino a noi pervenute. Per darne un

---

[1]) Ep. 54, al. 118 *ad Januar.*—[2]) Lib. II *de Bapt. contr. Donat.* c. 7.
[3]) Lib. IV, *contra Marcion.* c. 5.

esempio: chi battezzerebbe un bambino, che attualmente nè crede, nè può credere, se non ne avessimo divin precetto? Anzi sarebbe questo un error gravissimo. *Consuetudo matris Ecclesiae*, sentiamo di nuovo Agostino[1], ***in baptizandis parvulis nequaquam spernenda est, neque ullo modo superflua deputanda, nec omnino credenda, nisi Apostolica esset traditio.*** Così pure che valido sia il battessimo degli eretici colla debita forma conferito, è di divina istituzione per gli Apostoli conosciuta, e perciò lo stesso Agostino in non altro, che nell'apostolica tradizione rifonde sempre, che non debbansi ribattezzare i battezzati dagli eretici. E veramente nè la Chiesa, nè gli Apostoli non potrebbono dare al battesimo un valore e una forza, che da Cristo non ha. L' Apostolica tradizione adunque, di cui si parla, non è un'istituzion degli Apostoli, ma solo una promulgazione della volontà di Cristo Signore. Ma se si tratterà di cose, alla istituzion delle quali giugner poteva l' autorità degli Apostoli, avvegnachè non ne avessero speciale comandamento di Cristo, come son tutte quelle che riguardano le cerimonie e i riti sacri, e certo accidentale apparato esteriore dell' ecclesiastico reggimento, qual dubbio, che veri istitutori di esse stati siano gli Apostoli? Tale sarebbe la triplice immersione, che già per parecchi secoli fu in generale uso delle Chiese nel battezzare, e le più cose che troviamo da Clemente Alessandrino, da Basilio, e da s. Leone agli Apostoli, come ad autori aggiudicate.

4. Potrebbe qui nascere un non inutile dubbio, se gli Apostoli abbiano sul primo cominciamento della Chiesa ordinate le cose tutte, che per divino comandamento di Cristo doveano nella disciplina prescrivere. Ma facile è sciorlo. Tra le cose, che il Signore lasciò agli Apostoli, perchè stabilissero nella Chiesa, aveacene altre, che sul primo annunziarsi del nuovo Vangelo doveano trarsi a luce, e ordinare; ma altre erano, che non doveansi nè proporre, nè comandare, che a certi tempi, e in certe occasioni e congiunture, dove necessità richiedesse di farlo. Non altramente, che nelle cose di Fede, e da Dio medesimo rivelate alcune sino dal principio della Chiesa furono dichiarate, come l'ineffabile Trinità delle divine Persone; ma altre non furono apertamente mostrate, e da tutto il Cristianesimo riconosciute, se non nel decorso de' secoli, come la perfetta ugualità delle stesse Persone, secondo che le nate eresie obbligarono la Chiesa a disaminarle, e a porle in chiara luce. Per la qual cosa, d'uopo è con molta diligenza la divina istituzione distinguere dall' eseguimento delle cose, che sono d'istituzione divina, nè dobbiamo già immaginarci, che una cosa d' istituzione divina non sia, perchè sul primo apparire del

[1]) Lib. X *de Gen.* c. 23.

Cristianesimo non trovasi dagli Apostoli comandata, benchè eglino tosto come le insorte occasioni lo domandarono, abbianla poi ordinata. Ne può essere esempio il regolamento dell'Eucaristica Comunione, prescritto da s.Paolo non prima,che gliene avessero dato occasione i disordini, che a cagione delle Agapi erano nati in Corinto, e così pure ciò che il santo Apostolo ordinò agli stessi Corinti intorno l'obbligo della moglie di non prendere altro marito, se avesse ragione di separarsi dal primo: le quali due cose erano, come detto è, di divino precetto. Ma questa osservazione ha molto più luogo nelle cose che all'esterior governo della Chiesa appartengono. Perciocchè non v' ha cosa,la quale più dalle circostanze de' tempi e delle varie congiunture dipenda, che l'esterno reggimento degli uomini. Infatti,se richiameremo alla mente ciò che s. Girolamo divisò intorno l' ecclesiastico governo degli Apostoli, il vedremo chiaramente. Cristo salendo al cielo, secondo un' antica tradizione presso di Eusebio riferita da Apollonio, il quale fioriva sul cominciare del III secolo cristiano, e approvata da'Bollandisti, avea agli Apostoli comandato, che per dodici anni non si allontanassero da Gerusalemme, cioè, non trapassassero a province da quella capitale molto lontane. Però il numero de'fedeli si ristrigneva nella Palestina, nè era sì grande, che abbisognasse di molti ministri. Per quel tempo adunque, cioè sino all'anno 50 dell'era volgare secondo quelli, che all'anno 29 dell'era stessa fissano con grandissima probabilità la morte di Gesù Cristo, gli Apostoli consecrarono solamente Vescovi. Perciocchè una sola persona bastava in una popolazione o città di quella provincia, e de'luoghi circonvicini a governare una Chiesa nascente, e nondimeno bisognava, che questa persona avesse tutta la podestà, e tutta l'autorità necessaria per formare una Chiesa battezzando, cresimando, e distribuendo la confortatrice Eucaristia, cioè fosse un Vescovo come i nostri; il quale Vescovo perciò faceva ancora le funzioni de' nostri preti. Ma poi, dispersi che furono per le varie parti della terra gli Apostoli, e cresciuto il numero de'cristiani, ordinarono Vescovi e preti. Ma i Vescovi, o non erano ad una particolare sede incardinati, ma destinati ad apostoliche scorrerie per diverse terre e città, secondo che il bisogno dell' Evangelio richiedeva l'opera loro; o solo a qualche città erano dati, che essendo come la metropoli di gran tratto di paese, dava loro assai largo campo di faticare: le altre Chiese adunque furono a'soli preti affidate sì però, che reggesserle di comune consentimento. In fine,moltiplicatisi in queste Chiese i fedeli nacquero per l'ambizione de' preti divisioni e scismi; che obbligarono gli Apostoli a preporre anche a queste Vescovi, i quali colla superiore lor podestà tenendo soggetti i sacerdoti del second' ordine,

allontanassero dalle Chiese ogni discordia. Era questa, come ognun sa, la primaria istituzione di Cristo, acciocchè più facilmente l'unità nella Chiesa si mantenesse. Nondimeno gli Apostoli, secondo l'opinare di s. Girolamo, parecchi anni tardarono ad eseguirla, sinchè dal tempo stesso, e dalla propagazione della Fede vi furono condotti. Ma siccome per conservare l'unità tra' sacerdoti del second'ordine fu in una Chiesa stabilito un solo Vescovo, così gli Apostoli stessi per conservare la pace e l'unità tra i diversi Vescovi d'una nazione, uno ne deputarono, che a tutti que'Vescovi sovrastasse. Così Timoteo (ad Efeso mandato Vescovo da Paolo) avea in cura tutta la Chiesa, ovvero tutta la nazione dell' Asia, come notò san Giovanni Crisostomo[1]; così pure Tito fu dal medesimo Apostolo costituito Vescovo in Caudia, sì però che tutta gli commise la Chiesa di quell'isola, chiara allora ed illustre per cento città. Lascio ora ed Antiochia ed Alessandria, le quali Chiese per l'antico costume, che d'altronde esser nato non può che da apostolica istituzione, furono dal Niceno Concilio confermate nella prerogativa di giurisdizione e di podestà sopra i Vescovi delle diocesi di Oriente e dell'Egitto[2].

Ecco adunque come gli Apostoli andarono a poco a poco svolgendo l'economia del governo della Chiesa prescritto loro dal Divin Maestro. Nel processo de' tempi la dignità Metropolitica fu in più classi partita, ed ebbe vari altri nomi al secolo Apostolico sconosciuti di Arcivescovi, Primati, Esarchi e Patriarchi, onde a' Patriarchi gli Esarchi, a questi i Primati, a' Primati gli Arcivescovi furono subordinati. Ma tutto ciò non fu, che una più minuta ampliazione del sistema Apostolico, o più veramente Divino. Sentasi s. Leone[3]: *Inter Beatissimos Apostolos in similitudine honoris fuit quaedam discretio potestatis, et quum omnium par esset electio, uni tamen datum est, ut ceteris praeemineret. De qua forma*(notisi bene) *Episcoporum quoque est orta distinctio, et magna dispositione provisum est, ne omnes omnia sibi vindicarent, sed essent in singulis provinciis singuli, quorum inter fratres haberetur prima sententia, et rursus quidam in maioribus urbibus constituti sollicitudinem susciperent ampliorem, per quos ad unam Petri Sedem universalis Ecclesiae cura conflueret, et nihil umquam a suo capite dissideret.* Per la qual cosa di ecclesiastica istituzione sono bensì le particolari classi di questi, che *in maioribus urbibus constituti ampliorem susciperent sollicitudinem*, e i nomi pur lo sono, co' quali furo-

---

[1]) *In I ad Tim.* Hom. XV.

[2]) Veggasi il P. Bianchi, *Della potestà e della politia della Chiesa*, t.III, p. 121.—[3]) Ep. XII *ad Anastas*. c. 2.

no questi appellati di Patriarchi, Esarchi ecc.; ma che a' Vescovi in bene dell'unità della Chiesa dovesse uno preporsi che li governasse, fu d'istituzione Apostolica, o piuttosto Divina dagli Apostoli eseguita, e a norma di questa si regolò poi la Chiesa nello stabilire vari gradi di tale maggioranza. Ora da tutto questo fondato ragionamento traggiamo una riflessione pe' nostri tempi non inutile, nè inopportuna. Avea scritto Innocenzo III [1], che le trassazioni, rinunzie, e deposizioni de'Vescovi *non tam constitutione canonica, quam institutione divina* erano al solo Romano Pontefice riservate. Ma Febbronio non si contenta di opporre ad Innocenzio l' antichità, che per molti secoli a'soli provinciali Sinodi commise tai cose, ma aggiunge [2]: *Institutione divina reflectens* Guillelmus Barclaius (che santo Padre!) *in Tract.* de Potestate Papae, c. 28, *observat haec illa esse, quibus homines isti* (cioè la canaglia de'Papisti) *in praecipitem errorem deferuntur, ut quidquid a Papa fiat, a Deo factum esse putent.* Di grazia mi si permetta che io possa per un poco rintuzzare tanto intollerabile audacia, di adottare con pompa una glossa di un falso cattolico, qual fu Barclaio, piena di temerità ugualmente, che d' ignoranza. Io non entrerò a discutere, se, e come sia vero, che per gli otto o nove primi secoli siffatte cose appartenessero a' provinciali Concilii: hallo fatto l'autore dell' Antifebbronio bastantemente. Dico bene, alle cose sinora da noi stabilite inerendo, che quantunque sino a più tardi secoli per giuste ragioni non abbia il Romano Pontefice intorno ta' cose spiegato e svolto il suo Primato, che certamente è di divina istituzione, poteva tuttavolta per altri più gravi motivi in fine determinarsi ad esercitarlo ancora in queste. Non bisogna in cose che riguardan diritti, mai perdere di veduta la verissima e savissima massima di Natale d' Alessandro [3]: *Aliud est iure aliquo semper non uti, aliud ius illud non habere : in quo viri alioquin eruditi hallucinati sunt , qui substantiam iuris a perpetuo et non interrupto eius usu non distinguunt.* Avevano gli Apostoli non che diritto, ma divino precetto e di separare l'ordine vescovile da quello de' semplici preti, e di costituire sopra i Vescovi di una provincia un generale soprantendente (con qualunque nome poi piacesse di chiamarlo); nondimeno per assai tempo non ordinarono che Vescovi, e più ancora tardarono a stabilire la dignità di Metropolitani, prendendo dalla sola necessità della Chiesa la regola per mandare ad effetto le divine istituzioni del loro Maestro. Sinchè i Concilii provinciali furo-

[1]) *Corporalia* 10, *de translat. Episcop.*
[2]) Cap. 6, § 6, p. 247, edit. 1705, ad verba citati cap.
[3]) *In Hist. Eccl.* saec. VI, diss. 20, prop. v.

no in vigore, finchè vi si procedette secondo le canoniche leggi, i capi, contenti di averne la debita relazione, lasciarono per lo più e fuor de'casi di appellazione, e di altri più straordinari, agli stessi Sinodi le determinazioni di queste cause.

Ma quando la divisione de'regni e de'politici governi introdusse difficoltà grandissime nelle adunanze di questi Concilii, quando o la tirannesca violenza de'metropolitani volle soggiogarsi l'autorità de' Vescovi, o la lor sonnolenza fomentava i disordini de'loro Suffraganei, si videro allora i Romani Pontefici obbligati a trarre a sè queste cause, e ad esercitare soli un diritto, che o diviso in altri, o ad altri comunicato era all'unità della Chiesa sommamente dannoso. Questo dunque è solo a vedere, se il diritto di avvocare a sè le Vescovili traslazioni, cessioni, deposizioni sia compreso nel Pontificio Primato. Quando lo sia, siccome questo è di divina istituzione, così lo è quello eziandio; e Innocenzo ebbe tutta la ragione di chiamarlo diritto non tanto di canonica costituzione, quanto da divina istituzione derivato. Dove si osservi, che non nega lo stesso Innocenzio averci avuta parte la canonica costituzione: chi dice *non tam constitutione canonica, quam institutione divina*, non esclude quella costituzione; solo più dà alla divina istituzione, che alla canonica costituzione. Or questo appunto è ciò che mostra la singolare accuratezza, con che Innocenzo parlò. Perciocchè da una parte è certissima cosa, che per le traslazioni e le rinunzie de' Vescovi da tanti Canoni, e di generali e di particolari Concilii proibite, volcaci un' autorità suprema e stabile, che secondo i bisogni dispensar potesse da questi Canoni, la quale autorità essere non poteva, che quella del successore di Piero e Primate della Chiesa; dall'altra i Vescovi co'loro ricorsi, che nel decimo e nell' undecimo secolo mandavan frequentissimi a Roma per tali cause, riconobbero eglino stessi in lui questa suprema podestà, non gliela diedero. Però della Chiesa degli ultimi secoli si può riguardo a queste cause dir quello, che dell'antica dicea Zosimo, cioè ch'ella *tamen huic Apostolo* (Petro) *per sententias omnium voluit esse potentiam ex ipsa quoque Dei nostri promissione, ut et ligata solveret, et soluta vinciret*[1]. Ecco già la canonica costituzione d'Innocenzio nel riconoscimento, e nella dichiarazione, che fece la Chiesa di questa podestà nel Romano Pontefice; ma perchè riconoscimento, e dichiarazione, che ebbe per unica base e fondamento la divina promessa di Cristo, *ex ipsa quoque Dei nostri promissione*, ecco la divina istituzione come precipua autrice di questa medesima ecclesiastica dichiarazione; ed ecco ancora pienamente giustificato Innocenzio in quel suo detto *non tam consti-*

[1]) Ep. 12, tom. I, *Ep. Rom. Pont. Const.* col. 974.

tutione canonica, quam institutione Divina. Si può alle deposizioni de'Vescovi adattare lo stesso discorso, e con tanto più aperta ragione, quanto dalla ecclesiastica storia abbiamo in più numero, e più chiari documenti, che ne'più antichi secoli non trovasi fatta alcuna regolar deposizione di Vescovi nell' Oriente, senza partecipazione della Sede Apostolica. Aggiugneremo solo una riflessione. I Vescovi del Concilio di Troyes nell'anno 867 s'indirizzarono a Niccolò I, perchè con nuova costituzione ordinasse, che gli antichi privilegi e decreti de'Papi si osservassero, onde e allora e ne' futuri tempi nessun Vescovo senza consultare il Romano Pontefice si deponesse da' Sinodi [1]. Credevano dunque que' Vescovi gallicani non solo, che i Papi avessero diritto di restrignere l'autorità de'Sinodi a non passare ad alcuna deposizione di Vescovi senza saputa della sedia Romana; ma che sino da'rimoti tempi avessero questa stessa cosa più volte determinata. Ma se il gius del Primato, benchè non sempre in tutte le particolari deposizioni de'primi tre o quattro secoli appaia da' Pontefici della Chiesa Romana esercitato, potè a poco a poco svolgersi e spiegarsi per modo, che i Sinodi non potessero a veruna deposizione procedere, non consultato il Romano Pontefice. Qual difficoltà, adunque, che renduta poi malagevole la celebrazione di questi Concilii, e moltiplicate contro le prepotenze de'metropolitani le querele de'Vescovi, siano i Papi venuti a togliere a' Sinodi un' autorità, che per la circostanza de' tempi o inutile era e non praticabile, o ancor dannosa, dichiarando anche più il gius, che in siffatte deposizioni tenevano dal loro universale Primato ?

ARTICOLO SECONDO

Non è variabile la disciplina che sia connessa col domma

5. Ma torniamo alle variazioni della disciplina. Non solo nelle cose di divina istituzione non possono queste aver luogo, ma nè tampoco in quelle che coll' immutabile domma hanno per sè medesime essenziale connessione; altrimenti cambiandosi la disciplina sì strettamente connessa col domma, lo stesso domma ne verrebbe a risentir mutazione. Chi non vede a cagion di esempio , che l' adorazione del sacro-

---

[1]) Labb. tom. X, edit. Ven. col. 378. « Privilegia et decreta servari, innovata constitutione, decernatis, ita ut nec vestris, nec futuris temporibus praeter consultum Romani Pontificis de gradu suo quilibet Episcoporum deiiciatur, sicut eorumdem sanctorum antecessorum vestrorum multiplicibus decretis, et numerosis privilegiis stabilitum modis mirificis exstat ».

santo corpo di Cristo è un atto di disciplina? Ma non è questa tal disciplina, che possa cambiarsi se non nel modo. Perchè? Perchè non potrebbe lasciarsi di prestare all' Eucaristico Sagramento la più profonda adorazione, qual che questa secondo i vari genii e le diverse costumanze delle nazioni si sia, od esser possa, senza che la real presenza di Cristo Signore nel medesimo Sagramento a negar si venisse. Ma rechiamone un altro esempio alle circostanze de' nostri tempi ben più confacevole. Che il Romano Pontefice abbia per divino diritto un Primato di vera e propria giurisdizione sopra la Chiesa, checchè dopo i protestanti abbiano detto e Dupin e Febbronio, ed altri in appresso, bisogna persuaderselo, è innegabile verità di fede. Vuol dunque dire che tutta la disciplina necessariamente congiunta con questo Primato e in esso inchiusa, è invariabile. Quindi, per grazia di esempio, non può mutarsi la disciplina, che esige libero il corso delle appellazioni alla Santa Sede. La maniera di eseguirsi queste appellazioni può variare; ma sempre ha da rimanere immutabile nella Chiesa la libertà di appellare al suo Capo. Perciocchè è di naturale equità, che dalle sentenze degli inferiori tribunali si possa il supremo tribunale appellare, nè per altra ragione è inseparabile dal politico Principato il diritto di ricevere le appellazioni dalle sentenze de' soggetti Maestrati, se non appunto per questa, che essendo il Principe il Capo supremo dello Stato, esser dee ancora il supremo giudice, al quale dalle ingiuste sentenze de' giudici inferiori deve sempre essere aperto il ricorso. Sentasi l' Eineccio [1]: *Quamvis vitio verti non possit Principi, si iudicandi potestatem viris prudentibus iuriumque peritis demandet, adeoque ubique Magistratus, et Judices constituat; semper tamen ad imperantem iis patere oportet viam, qui se se iniusta sententia oppressos conqueruntur, adeoque penes illum esse debet suprema dubiarum causarum analysis. Hinc in Rebus publicis, ac Monarchicis ad Reges, et Principes; in Aristocraticis ad Senatum optimatium; in Democraticis ad ipsum populum provocandi ius est.* Se dunque il Papa in virtù del suo divino Primato è di tutti i Vescovi il primo, e a tutti soprastante per giurisdizione, è ancora il supremo giudice della Chiesa: star dunque dee ferma la libertà di appellare a lui dalle sentenze degl'inferiori Prelati. Per la stessa ragione ha da essere a tutti i fedeli libero il ricorso al Papa da qualunque parte del mondo cristiano, e lo scambievole trattare del Papa con tutti i cristiani di qualsiasi terra si siano, e nazione, o siasi in persona, o siasi con lettere.

E certamente in primo luogo il Papa come Primate della Chiesa è il centro della cattolica unità; dunque tutti hanno diritto di comuni-

---

[1]) *De iure nat. et gent.* lib. II, c. VIII, § 157.

care con esso lui, e questa comunione non deve già essere di sola unità nella professione di fede, ma ancora, come scrive lo stesso Dupin (*De excomm.* p. 4), *signis unitatis externae, quae quis debet praestare alii eamdem fidem profitenti*, e molto più certo al Maestro della fede. Ed è ben vero, che non è sempre necessaria questa esterna comunicazione, potendosi dare un caso, che uno senza sua colpa sia impedito dall' usarla; ma è anche vero, che se questi non pecca, nè perde la comunione, perchè senza suo reato trovansi tolti i mezzi della esterior comunione, non può non peccare chi pongagli impedimento; perciocchè viene a privarlo di un diritto sì essenziale al cristiano. In secondo luogo il Papa è il Capo della Chiesa, il Maestro della Religione, il Pastor supremo; e la Chiesa non potrà sempre che voglia ricorrere al suo Capo, i cristiani non potranno accostarsi al loro Pastore? Non può dunque cambiarsi la disciplina del libero commercio col Papa senza attaccare il domma, che c' insegna il Pontificio Primato. È da confessar nondimeno, che il Re Arrigo II d' Inghilterra, diede all' Occidente nel XII secolo un pessimo esempio contro questi due punti d' immutabile disciplina. Perciocchè nelle pretese *Consuetudini* da lui promulgate a *Clarendon* leggesi al capo VIII, *De appellationibus*: *Si emerserint, ab Archidiacono debent procedere ad Episcopum, et ab Episcopo ad Archiepiscopum; et si Archiepiscopus defecerit in iustitia exhibenda, postremo ad Regem est perveniendum, ut praecepto ipsius in Curia Archiepiscopi controversia terminetur, ita quod non debent ulterius procedere absque assensu Regis.* Il che in più brevi, ma più sbrigate parole nelle altre *Costituzioni di Normandia*, espresse il Re al capo III: *Ne aliquis appellet ad Papam.* E nel capo IV delle *Consuetudini di Clarendon* proibì ancora *Archiepiscopis, et Episcopis, et personis Regni exire de Regno absque licentia Regis*; e perchè non potesse dubitarsi, che ciò era vietato perchè niun inglese si recasse dal Papa, nelle Costituzioni di Normandia spiegossi anche più chiaro, *ne aliquod placitum* (così nel capo IV) *teneatur de mandato Papae, vel aliquod mandatum in Anglia ab ullo homine accipiatur. Generaliter quoque* (segue nel capo V) *interdictum est, quod nullus ferat aliquod mandatum clerici, vel laici domino Papae. . . . Si talis inventus fuerit, capiatur, vel incarceretur.* Guglielmo eletto Vescovo di Chartres temeva, non fosse l'esempio di Arrigo contagioso alla Chiesa, se dalla Pontificale autorità non venisse l'audacia di lui fortemente repressa. Però ad Alessandro III, scrivea [1]: *Nisi ipsius improba retun-*

[1]) Inter *Epistolas D. Thomae Cantuar.* a Christiano Lupo editas, lib. II, ep. 74.

datur audacia, valde timendum est, ne Reges, et Potestates ad similem contra Dei Ecclesiam improbitatem tali provocentur exemplo. Nam plerumque quod puniri non audiunt, licitum opinantur. E potea Guglielmo allegare un' altra non men forte ragione? Perciocchè sì fatte violazioni del Pontificio Primato dagli accorti ministri si sublimano ben presto, e fannole apparire diritti della sovranità. Ora ogni principe supremo, per quantunque sia picciolo principe supremo, nel suo Stato pretende di essere quanto il più gran re della terra nel suo vasto reame. Veggendo però impunemente oltraggiarsi la Pontificia Maestà da un possente monarca, non vuol essere da meno per non comparire quel picciol Signore che egli è, e per non avvilire nel cospetto de' suoi popoli, a' quali la fama annunzia le prevaricazioni di quell' altro maggior Sovrano, la sua dignità. Ma i principi di uguale grandezza pigliano una sconsigliata emulazione, che si fa talvolta a più gravi eccessi trascorrere per tema di non essere superati dall' altro in un vano appreso o splendore o vantaggio della Corona. Lode pur dunque sia ad Alessandro III. Egli, che alcune di quelle Regie *Consuetudini* tollerò, con alcune altre condannò queste due, e colla ecclesiastica autorità vendicando le offese del suo Primato, insegnò anche alle future età, che alla disciplina delle appellazioni, e del liberissimo commercio colla Sede Apostolica non può nè contravvenire, nè frapporre ostacoli, se non chi o al Primato stesso di gius divino non crede, o nol cura.

ARTICOLO TERZO

Se e come sia variabile la disciplina, che solo per accidens *è congiunta col domma*

6. Del resto può alle volte la disciplina essere col domma connessa solo per accidente. Perciocchè avviene alcuna fiata, che o ad una disciplina per sè medesima mutabile ripugnisi da taluni per errore di Fede, o questa maliziosamente sia tratta a difesa dell'eresia. Se della disciplina abusino gli empii per introdurre e sostenere l' errore, e questo abuso divenga assai generale, non solo si può quella disciplina cambiare, ma spediente cosa è di farlo almeno nella nazione o provincia, dove un tale abuso è più universale e più pericoloso. Bellissima in questo proposito, e degna di un Gregorio Magno è la risposta, che a s. Leandro Vescovo di Siviglia diede già questo illustre Pontefice. Comune era di que'giorni la disciplina, che con triplice immersione si desse il battesimo; ma perciocchè gli Ariani quindi argomentavano la distinzione delle nature nelle Divine Persone,

alcuni cattolici di Spagna cominciarono a battezzare con una sola immersione. Nacque, siccome avvenir suole nelle cose di lunga consuetudine, nacque, diceva io, su ciò tra gli stessi ortodossi questione, nè mancava chi riprendesse questo cambiamento di sì antica e general costumanza. All'oracolo di Gregorio ricorse Leandro, e il Santo Pontefice gli rispose [1]:*Reprehensibile esse nullatenus potest, infantem in baptismate vel ter, vel semel mergere, quando et in tribus mersionibus Personarum Trinitas,et in una potest divinitatis singularitas designari. Sed quia nunc hucusque ab haereticis infans in baptismate tertio mergebatur,fiendum apud vos esse non censeo,ne dum mersiones numerant,Divinitatem dividant,dumque quod faciebant,faciunt,se morem nostrum vicisse glorientur*.E prima di s.Gregorio avea similmente adoperato Papa Gelasio.I manichei che rifuggivano il vino,con grande studio dal sacro Calice si astenevano. Che fece dunque Gelasio per potere questi malvagissimi eretici sicuramente scoprire, e purgare poi dalla lor pestilenza la Sede della Religione? Dove allora l'uso del calice era libero a chicchesifosse, egli a tutti lo comandò [2]. Ma se per lo contrario insistano gli eretici, perchè una disciplina si cambii, e v' insistano per principii e massime ereticali, questa comechè variabile sia, va ritenuta, acciocchè all' errore non diasi occasione di più sostenersi e dilatarsi. Chi non sa gli sforzi che fecero già gli ariani, perchè la Chiesa sopprimesse il nome di *consustanziale*,e i luterani, perchè similmente si togliesse il nome di *transustanziazione*? Mostravano talora di tenere la stessa stessissima dottrina della Chiesa; e solo chiedevano,che siffatti nomi si abolissero,perchè nuovi e nelle Scritture non usitati. Che però? La Chiesa stette salda, e non mai alle costoro fallaci promesse si diede vinta, perchè questi termini esprimevano felicemente la cattolica fede, e vedeva non volersi questi da quegli insidiosi spiriti annullare, se non per distruggere la fede medesima. Dovea a questa fermezza della Chiesa riflettere un poco più Febbronio, e non sarebbesi così benigno co'protestanti mostrato,che in grazia loro e per una vanissima speranza di un' apparente riunione consigliasse la Chiesa ad accordare a' laici l'uso del Calice, e a' loro sacerdoti il matrimonio. Avrebbe conosciuto,che siccome buona parte di costoro domandano il Calice, perchè persuasi sono o che l' intero Cristo non è se non sotto tutte e due le specie, o che divino precetto abbiaci anche pe' laici di prendere sotto ambe le specie la Comunione, così non può loro concedersi il Calice, se prima non diano certissime prove di deporre gli errori, che a chiederlo li muovano. E quale fondata speran-

---

[1]) Lib. I, ep. 43, al. 41.—[2]) Gratian. *De consecr.* dist. II, c. 12.

za aver possiamo di vederli ritrattare queste loro eresie? Anzi la storia ci mostra, che quando pure la Chiesa affidata a questa speranza si mosse a permettere in qualche paese di protestanti l'uso del Calice, trovolli più baldanzosi a difendere i loro errori, e costretta fu di rivocare la permissione conceduta. Dicasi in somigliante modo del celibato,che intanto abborrono i protestanti,in quanto contrario lo credono al Divino comandamento a'primi uomini fatto di crescere e moltiplicare l'umana generazione. Che risponderemo ora, ove domandisi, se nelle presenti controversie del Sacerdozio, e dell'impero possa alcun poco la Chiesa rimettere della sua fermezza, o almeno tollerare le invasioni che nella sacra disciplina raddoppia ogni giorno la secolare podestà? Tra non molto vedremo, la disciplina, di cui si tratta, tal'essere, che debbasi immutabile reputare. Per ora dirò, che quando pur tale non fosse l'oltraggiata disciplina, non v' ha a tolleranza e dissimulazione luogo salva la Fede. La ragione si è manifesta. Le offese che riceve in oggi l' ecclesiastica libertà, non sono già un fuoco acceso o a caso, per disattenzione e per poca cautela, o anche studiosamente, ma per impetuoso trasporto di una passaggiera vendetta; sono un fuoco attaccato per malizioso sistema incendiario, che a sangue freddo e prezzolato appresta peci, zolfi e che altro più abbisogni ad alimento della feral rovina, e a tutt' agio recata al destinato luogo la combustibil materia destramente l'adatta e vi appicca fiamma consumatrice. I Principi , senza saperlo, sono circondati da così fatti incendiarii, i quali per massima studiansi di metter fuoco e nutrirlo a gravissimo danno , e se possibil fosse , a distruzione della Chiesa di Gesù Cristo. Basta leggere i libri che c' inondano da ogni parte, per conoscere donde muova sì vasta fiamma.

Ecco i principii generali, che suggerisce e inculca a' Sovrani l'autore di una *Riforma d'Italia* (p. 39): « Che la Chiesa Cattolica non è uno stato nè monarchico, nè aristocratico e neppure democratico; e che però essa non è, e non forma uno Stato spirituale in un altro Stato civile e temporale. Ma che essa semplicemente è una ordinata società di uomini, i quali sotto la protezione del Principe, o della Repubblica si uniscono per attendere al culto divino senza voler sotto questo pretesto arrecare danno veruno allo Stato in cui si ritrova. Il secondo principio si è che il Papa è solamente Vescovo di Roma; e che come tale egli è il primo de'Vescovi, ma senza alcuna autorità sopra di essi , nè sopra il Clero che da loro dipende. Il terzo principio si è, che il Clero tutto senza eccezione veruna dee stare soggetto al suo Principe, ubbidire a' suoi comandi, ed osservare le leggi che riguardano tutto il popolo. Da questi generali principii molte particolari conseguenze si possono agevolmente tirare, ed i Principi non

debbono mancare di farlo ogni qualvolta potranno eseguirlo per modo, che illesa resti la Religione Cristiana ». Camillo Manetti non è da meno del mascherato riformatore dell' Italia, e ne' suoi avvertimenti politici, istorici, canonico-legali a'Principi cristiani, tra le altre, che egli chiama vere massime, e sole dottrine (p. 72), e assolutamente vuole impresse nelle menti de' sudditi, stabilisce queste due. Una è (p. 70), che *i Pontefici non hanno alcuna podestà nel temporale*; perchè sebbene a principio venivano venerati e adorati i Pontefici come capi della Religione cristiana, non per questo estendevano la loro autorità, che nel proporre e difendere i dogmi venerabili della Fede; per tutt' altro erano soggetti agl' Imperatori, dipendevano dal reale lor placito, venivano eletti da' medesimi, nè osavano giudicare, nè ordinare cosa contro le sacre lor Persone. L'altra è (p. 160), *che non appartiene a' sudditi, nè a chicchessia di esaminare, se le azioni de'Principi siano buone o cattive*. Raccoglietle tutte in una le sì belle dottrine l'autore *della Chiesa, e della Repubblica dentro i loro limiti*, scrivendo (p. 71), « che la podestà ecclesiastica in quanto ha in mira la felicità eterna, è indipendente; in quanto poi influisce nella felicità presente, è subordinata alla podestà politica, e che il culto interno, che ognuno è tenuto a prestare al sommo Creatore di tutte le cose, è un affare di coscienza, e che il culto esterno è un affare di Stato ». Son queste dottrine (come non conoscerlo?) piene di ereticale veleno. Ma d' altra parte ben converrebbe esser cieco per non vedere, che queste sì ree e alla diritta Fede contrarie massime sono le cagioni movitrici della guerra, che alla Chiesa si fa con tanto strepito? Perciocchè non per altro, o si mandano avanti o seguir si fanno ta'libri, se non per raffermare presso de'popoli le innovazioni che, o vogliensi introdurre o già introdotte si sono in iscompiglio e rovina dell' ecclesiastico reggimento. Già si conceda pure di nuovo che la disciplina così fieramente attaccata sia una disciplina del tutto variabile. Ma non sarà certo mutabile, sinchè le si portino per queste massime crudelissimi assalti. E certo, il cedere in questi casi, sarebbe un tradire il deposito stesso della Fede, che ne viene sì apertamente invaso e manomesso. Perciocchè se le massime regolatrici di tanto disordinati procedimenti contrariano la dottrina cattolica, come tollerarlo? e molto più come permetterne i tristi effetti, senza che le stesse massime si rafforzino, e quasi dalla ecclesiastica podestà si autorizzino? E la Chiesa che in cause di disciplina anche di assai minor conto, appunto perchè dall'altrui malizia trovavansi congiunte col cattolico domma, si mostrò sempre inflessibile, potrà portarsi in pace il guasto di una disciplina tanto più importante e per le massime così orribili che lo producono, divenuta tutto insieme causa

principalissima della Fede? Non se ne lusinghi l' umana protervia. L'uso della circoncisione dopo promulgata l'Evangelica legge, purchè accompagnato fosse da ferma credenza, che alla salute necessario non era, ne'primi tempi del Cristianesimo non reputavasi reo; e però non si riguardò l'Apostolo Paolo di circoncider Timoteo(*Act.* 16). Ma quando si volle da lui la circoncisione di Tito per valersene contra la verità dell'Evangelio, per pubblicare alle genti, ch'egli credeva necessaria alla salute la circoncisione, e per sottomettere i convertiti gentili a questo ebraico giogo, non mai si lasciò piegare a darne consentimento. *Neque ad horam cessimus subiectione*, scrissene egli medesimo a'Galati (*Gal.* 2, 3), *ut veritas Evangelii permaneat apud vos*. Questo è l'esempio che ad imitar si proporranno mai sempre i Pontefici della Romana Chiesa; questa è la sola regola che seguiranno. Quando falsi fratelli, come ivi medesimo chiamali Paolo (*subintroductos falsos fratres*), vogliono con perversi principii attaccare la disciplina per ridurre in servitù della laica podestà la Chiesa, *ut nos in servitutem redigerent*, saranno eglino mai sempre fermi e costanti a non cedere per un sol momento, per conservare col deposito della disciplina la libertà della Chiesa e la verità dell'Evangelio indirettamente assalita: *quibus neque ad horam cessimus subiectione, ut veritas Evangelii permaneat apud vos*.

7. Confermiamo le cose sinora dette con una osservazione. I Quartodecimani celebravano, siccome è noto, co'giudei la Pasqua il quattordicesimo giorno del mese *Nisan*, non co'cristiani la domenica; e tra gli errori degli Aeriani novera s. Agostino ancora questo: *stata in Ecclesia non esse servanda ieiunia*, i digiuni cioè della quaresima e della quarta e sesta feria. Erano queste, chi negheràllo? cose di disciplina. E nondimeno ed Epifanio ed Agostino chiamano eretici gli Aeriani, e tra gli eretici pure dannati furono da'Concilii Costantinopolitano I ed Efesino i Quartodecimani. Similmente i rompitori delle sacre immagini furono eretici dichiarati, benchè l'uso delle immagini non sia che punto di disciplina. Perchè ciò? Crede il De Marca [1], la cagione essere stata, perchè costoro ancora dopo le diffinizioni della Chiesa continuando con pervicace ostinazione nel loro costume, oltraggiavano l'autorità della Chiesa, ed opponevansi alle sacre Scritture che questa predicano e altamente commendano. Al qual proposito reca ancora un egregio detto di s. Ambrogio, il quale lodando il fratello suo Satiro, perchè dal partito de'Luciferiani si fosse lungi tenuto, scrive aver egli ciò fatto, non estimando: *Fidem esse in schismate. Nam etsi fidem erga Deum tenerent, tamen erga Dei Ec-*

---

[1]) *De Conc.* l. 14, c. 8, n. 4.

clesiam non tenerent, cuius patiebantur velut quosdam artus dividi, et membra lacerari. Ma io penso che ancora innanzi le determinazioni della Chiesa potevano costoro aversi per eretici, quantunque si trattasse di disciplina. Perciocchè due questioni conviene distinguere,la questione di fatto e la questione di diritto.La disciplina era la questione di fatto e tutta versava nella celebrazione della Pasqua, sull'osservanza di que'digiuni, sull'uso delle immagini. Ma alla questione di fatto un'altra se ne aggiugneva di diritto,che era il puro domma. Perciocchè se i Quartodecimani si fossero da principio contentati di proteggere il loro costume coll'esempio e con la pratica di s. Giovanni; se gli Aeriani avesser detto, che varia essendo stata nel primo e secondo secolo, intorno i digiuni,la disciplina della Chiesa, e ne'giorni e nella forma del digiuno, non voleansi obbligare i fedeli a digiunare tanti giorni, nè a seguire la più laboriosa maniera di digiunare; se gl'Iconoclasti osservando, che ne'primi tre secoli fu assai raro l'uso delle immagini,avessero pensato a ristrignerlo e nella frequenza e nella qualità delle rappresentate persone, avrebbono mal fatto a preferire alla general disciplina ne'loro tempi stabilita, i particolari loro pensamenti e le costumanze più antiche; ma non perciò sarebbono stati eretici, contenutisi, come sarebbono stati, nella questione di fatto. Ma vi è un gran fondamento di credere che gli stessi Asiani assai inchinassero a volere, che il loro uso di celebrare la Pasqua nel quartodecimo giorno del mese *Nisan* si dovesse assolutamente osservare, tal che la contraria disciplina fosse a rigettare come contraria all'esempio di Cristo,e all' Apostolica tradizione. Quindi è,che secondo il parere del Cardinal Orsi nell'*Istoria Ecclesiastica* e di altri,s. Vittore I avea risoluto di scomunicar gli Asiastici non precisamente perchè co' giudei celebrassero la Pasqua, ma perchè stimassero non doversi celebrare altrimenti. Ma quanto agli Aeriani è certo,ch'eglino non volevano alcuno obbligato a'digiuni,perchè non sembrasse, che il cristiano fosse *sub lege*, come narra il citato s. Agostino [1]. Nè meno è indubitata cosa, che gl'Iconoclasti riprovavano l' uso delle immagini come idolatrico. Eccoci dunque divenuti alla questione del gius e del domma, ed ecco insieme costoro eretici, perchè impugnavano la disciplina con un errore nel domma. Ma si ha egli a lasciare impunita l'eresia, perchè prende di mira la disciplina, quando appunto ad oppugnarla servesi di un errore? No certamente. Non è questo lo spirito della Chiesa che alle eresie si è sempre opposta con tutta la forza. Un altro insigne esempio ci somministra in tale proposito la controversia sulle investiture de'Principi introdotte

[1]) *Ad Quodvultdeus, De haeresib.*

nella Germania, nell' Inghilterra e nella Francia nell'undecimo e nel dodicesimo secolo. Di questa controversia ragioneremo stesamente più abbasso. Per ciò che al presente intendimento si appartiene, osservisi, che gli stessi oppugnatori delle investiture erano tra loro discordi, volendo altri, che il sostenerle fosse eresia, negandolo altri. Ma l'Arcivescovo di Lione Giovanni, nella risposta che fece a Daimberto, Arcivescovo di Sens, prendendo una via di mezzo la discorreva molto acconciamente a questo modo, che *licet exteriores investituras per laicos factas non satis proprie haeresis nomine censeamus: sentire, ac defendere fieri debere indubitata haeresis est.* Dal che in fine egli traeva, che non poteva la Chiesa più oltre permetterle senza dubbio, acciocchè occasione non si desse, che questa, diciamo così, eresia riflessa non si dilatasse vie maggiormente. Vuol questo dire, che quando pretendesi d'introdurre una disciplina contraria alla dominante per altro mutabile, se il nuovo costume per sè stesso tollerabile sia fiancheggiato da qualche errore nella Fede, come era l'uso delle investiture per la massima, che non pure lecito lo spacciava, ma dovuto e necessario, la Chiesa deve contrariarlo con tutta la forza, non badando che il litigio è di variabile disciplina, ma accorrendo al deposito della Fede, che per la rea massima viene ad essere assalito. Invano dunque vorrebbesi, che la Chiesa si rilassasse nella sua fermezza contro i violatori della disciplina, sempre che a questa facciano guerra per errore nella Fede.

ARTICOLO QUARTO

Se e come sia mutabile la disciplina di origine puramente Ecclesiastica, o anche Apostolica, non connessa colla Fede

8. Ora è tempo oggimai di venir ragionando di quella disciplina, che è tutta di origine o Apostolica od Ecclesiastica, e benchè fondata sia sul divin positivo diritto, o sulla naturale onestà, non è tuttavia d'istituzione divina, nè co'dogmi della Fede ha intima relazione immediata. Io qui non parlo della particolare disciplina, che hanno le varie Chiese del mondo, nè delle consuetudini loro. So, che quasi ogni Chiesa ha qualche sua peculiar costumanza, particolarmente in ciò, che riguarda riti o anche maniera di osservare qualche precetto della generale ecclesiastica disciplina. Ma vano sarebbe il dubitare, se questi usi siano mutabili. Quando questi siano oltre la comun disciplina, ma non ad essa contrari, o se anche le siano contrari, tutta nel modo e in accidentali circostanze stiane la contrarietà, o piuttosto la diversità, appoggiata per altro ad antica tradizione, si possono

tollerare. *De consuetudinibus*, scrivea a Fozio Niccolò I (*Ep.*2), *quas nobis opponere visi estis, scribentes per diversas Ecclesias diversas esse consuetudines, SI ILLIS CANONICA NON OBSISTAT AUCTORITAS, PRO QUA OBVIARE DEBEAMUS, nihil iudicamus, vel ei resistimus.* Nel che il santo Pontefice seguì i due sommi dottori della Chiesa occidentale Agostino, e Girolamo; il primo de' quali insegnò, che *in his rebus, de quibus nihil certi statuit divina Scriptura, mos populi Dei, vel instituta maiorum pro lege tenenda sunt: de quibus si disputare voluerimus, et ex aliorum consuetudine alios improbare, orietur interminata luctatio*[1]; e l'altro avvertì Lucinio [2], *Traditiones Ecclesiasticas, praesertim quae Fidei non efficiunt, ita observandas, ut a maioribus traditae sunt, nec aliorum consuetudinem aliorum contrario more subverti.* Ma per ciò appunto, che tollerare si possono, vedesi, che non solo variabili sono, ma da desiderare sarebbe, che salva la pace, e la carità si togliessero, ed alla universale disciplina si conformassero. Riduciamo dunque la nostra disputazione alla generale disciplina sia dagli Apostoli istituita, sia pe' decreti de' Romani Pontefici, sia pe' Canoni de' Concilii prescritta. Ma questa esser può temporanea e di economia, ed esser può anche perpetua di sua natura. Ora, che la temporanea, cioè fatta per alcun determinato tempo, e di economia, o sia riguardo a certe particolari circostanze sia mutabile, non accade di disputare: basta intendere i termini per vedere, che ella dopo quel tempo e quelle circostanze cambiate non ha più forza. Abbiamo della disciplina, che dicevamo temporanea, un certissimo esempio nel Canone, in cui gli Apostoli vietarono il mangiare carne di soffocati animali e il sangue di qualunque animale; Canone, che quantunque fosse universale per tutti i cristiani, e per molti secoli sia stato in vigore, pur nondimeno cessato il fine per cui fu fatto, di allontanare cioè viemmaggiormente i fedeli da' gentileschi sacrifizi, ne' quali in onore del demonio spargevasi il sangue degli animali, e di soddisfare tutto insieme per qualche modo agli ebrei in alcuna delle cose legali meno gravosa e più utile, a poco a poco la Chiesa disobbligò i fedeli da questo precetto. E per la disciplina di economia basti ricordare ciò che dianzi fu detto di Gelasio Papa, il quale per iscoprire i manichei ordinò, che in Roma tutti comunicassero sotto le due specie.

Tutta dunque la quistione riguarda la general disciplina perpetua. Ma perchè nulla si lasci e con maggior chiarezza si proceda, sarà bene di avvertire subito, che questa altra è interiore, altra esteriore. L'interiore domanda ella pure persone, atti, riti esterni; ma perchè

---

[1]) *Ep.* 86, vet. edit.—[2]) *Ep.* 28, vet. edit.

di sua natura è principalmente indiritta al culto e all' onore di Dio, alla celebrazione de'divini Misteri, alla santità de' fedeli, alla onestà e al decoro de'sacri ministri, e alla dignità e riverenza delle cose sacre, e nella sostanza appartiene alla morale cristiana, perciò la chiamo interiore. L' esteriore versa direttamente, e di primaria ragione intorno l'esterno reggimento della Chiesa, la elezione e la consecrazione delle persone, che formano la gerarchia, la loro autorità, i giudizi, le immunità loro, i beni delle Chiese ecc. Ora dalla interiore cominciando, un dotto Prelato che nel 1749 pubblicò a Feltre le *Institutiones iuris Canonici*, parlando di questa interior disciplina, e delle costituzioni che la prescrivono, afferma, che tali ordinazioni *non ita facile immutari solent*, e in prova riferisce quel detto di san Zosimo nella epistola a' Vescovi della provincia di Vienna: *Contra statuta Patrum concedere, vel mutare ne huius quidem Sedis potest auctoritas. Apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui decreta Patrum sanxere reverentiam.* Ma quella asserzione non ispiega abbastanza come e quanto mutabile sia questa interiore disciplina, e contro la mente di Zosimo alla interiore disciplina si torce un detto, che ferisce il Concilio di Torino, il quale a Procolo Vescovo di Marsiglia avea conceduta l' ordinazione della seconda provincia di Narbona, e perciò ad un punto di esteriore disciplina si riporta. Bisogna dunque in questa interiore disciplina distinguere quello che propriamente ne è la sostanza, e quello che è come cerimoniale, e ne è l' accidente. E certo, per dir primamente alcuna cosa della Liturgia Sacra, in questa assai cose si trovano di divina istituzione, come oltre l' oblazione, la formola della consecrazione, il rompimento dell' ostia, la consumazione, e la distribuzione a' comunicanti, il rito di metter poc' acqua nel vino, come insegnano i santi Cipriano[1], ed Agostino[2], e secondo san Girolamo[3] il recitare l' Orazione Domenicale. Molte altre cose, anco di semplice rito, vengonci da Apostolica tradizione consecrata dall'uso perpetuo di tutte le Chiese; e tali sono qualche canto, o recita di Salmi, la lezione delle sante Scritture, l'apparato de'sacri Ministri, l' uso dell' incenso, e spezialmente *obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus, pro regibus, et omnibus, qui in sublimitate sunt*, prescritte da s. Paolo(*I Tim*.2,1). *Quam legem supplicationis*, dicea l' antico Autore, qual che egli sia stato, de' libri *de vocatione Gentium* (lib.I,c.4), *ita omnium Sacerdotum, et omnium Fidelium devotio concorditer tenet, ut nulla pars mundi sit, in qua huiusmodi orationes non celebrentur a*

---

[1]) *Ep. ad Caecilium.*—[2]) Lib. IV, *de Doctr. Christ.* c. 32.
[3]) Lib. I, *adv. Pelag.* c. 18.

populis Christianis; e così pure certe formole di antichissima data[1], l'ansietà da Tertulliano[2] ricordataci, che niun bricciolino del sacro Pane, niuna goccia del divin Calice cadesse in terra. Le quali cose tutte più dappresso riguardano il rispetto dovuto al gran sagrifizio, e il fine della sua istituzione tutta indirizzata alla gloria della Divina Maestà, al santificamento de' fedeli, al bene spirituale della Chiesa; e però non sono capaci di cambiamento. Passando ad altro, per questa interior disciplina, o vengonci determinati alcuni divini precetti, come nelle ecclesiastiche leggi dell'annual confessione e della Pasqual Comunione; o quelle cose sono ordinate, onde il cristiano può più facilmente alla santità da Cristo voluta pervenire; e tal è per tutti i cristiani per modo di esempio l'udir la messa i giorni di festa, e l'astenersi in que' dì dalle opere servili, e il digiunare la quaresima, i quattro tempi e nelle altre vigilie dell' anno, e per gli ecclesiastici il recitar le ore canoniche, e il contenersi in celibe vita. Ciò dunque che v' ha in tali ordinazioni di morale obbligazione, o è invariabile, come nella disciplina, che ci spiega e ci diffinisce i divini precetti, su' quali la Chiesa non ha autorità; o mutabile è bensì per sè stesso, e soggetto alla dispensazione della Chiesa, ma credibile non è, che siasi mai per mutare, massimamente dopo la costante fermezza della Chiesa in sostenere siffatte leggi a fronte della stessa armata malvagità, siccome riguardo al celibato ci dichiara la Storia Ecclesiastica.

9. Ma quello, che nella interior disciplina è quasi cerimoniale, si può in alcune cose cambiare, e di queste mutazioni quante non ce ne somministrano gli ecclesiastici annali? Diamone degli esempi, e cominciamo anche qui dalla Liturgia. Il solo luogo, ove questa si celebra, a quanta varietà di disciplina fu sottoposto, e nella situazione delle Chiese, altre (e queste furon le più) poste all' Oriente, altre all'Occidente; e nella varia disposizione secondo le varie classi di persone, alle quali eran le loro parti destinate, come pe' catecumeni, per gli energumeni, per i penitenti, per gli uomini, e per le donne, che in separato luogo da quello degli uomini si collocavano[3], anche con un tavolato[4], e talvolta con un muro di divisione[5]; e negli alta-

---

[1]) Come quella *per omnia saecula saeculorum*, a cui il popolo rispondeva *Amen*, indicataci anche da sant'Ireneo (lib. I *adv. haer.* cap. 1), e l'altra *sursum corda* colla risposta del popolo *habemus ad Dominum*, mentovata da san Cipriano (lib. *de Orat. Dominica*).

[2]) Lib. *de Corona milit.*

[3]) Veggasi il Grancolas nella prima parte dell'antico *Sacramentario della Chiesa*, p. 19.

[4]) Ne parla sant'Ambrogio *ad Virg. lapsam.*

[5]) Grancolas l. c., il quale nella pagina seguente osserva, che ancor le vergini aveano un luogo distinto da quello delle altre donne.

ri sì nella lor forma, sì negli ornamenti, sì nel numero, che dapprincipio era ristretto ad un solo, tanto per la scarsezza de' preti celebranti, quanto per i tanti siti, che servir doveano a tante classi di persone, e però non davan luogo a moltiplicare gli altari; numero per altro, che con parecchi oratorii veniva supplito, e che, come appare dalle lettere del Magno Gregorio, in parecchie chiese era già cresciuto nello stesso sacro tempio fin dal sesto secolo. Lascio i giorni delle sacre adunanze che hanno tanti cambiamenti sofferti, e per le feste come moltiplicate grandissimamente, dove diminuite or in un modo, or in un altro sino a' nostri tempi, e per le messe, che non in tutte le chiese si celebravano ogni dì, massimamente nella Quaresima [1]. Fermiamoci sulla medesima messa. Non parlo del vario modo di celebrarla nell' Occidente presso i Mozarabi, i Galli, gli Aquileiesi, gli Ambrosiani. Quante giunte han fatte i Papi successivamente nelle Prefazioni [2], e nel Canone stesso! [3] Quanta diversità di orazioni s' incontra, confrontando i soli *Sagramentarii* Leoniano e Gelasiano! Quante riforme del messale non abbiamo da san Gregorio M. sino a Clemente VIII? Possiam dire lo stesso della salmodia non solo riguardo al tempo di cantare le ore canoniche o al canto medesimo [4]; ma molto più per le varietà de' Breviarii. S. Gregorio VII accorciò i nostri uffizi, li riformò Aimone ministro generale dell' Ordine Francescano; indi il Cardinal di Quignones; poi s. Pio V, Clemente VIII, Urbano VIII; e se alcuni riguardi lo avesser permesso, ne avremmo avuta una nuova riforma da Benedetto XIV. Le quali cose tutte per quantunque vere siano, convien tuttavia su tai mutazioni di liturgia e di salmodia fare alcune riflessioni troppo necessarie per non abusare sconciamente della mutabilità di questa disciplina.

La prima è, che non v'ha cambiamento per picciol che sia in questa materia, il quale possa appartenere al principe nè per diritto di maestà, come vuole Boemero, nè per quello che i protestanti chiamano *collegiata*, come sostiene Mosemio più ragionevole di tutti i suoi settarii. Sentasi su questo proposito ciò che sino dal 1763 scriveva il benedettino D. Gregorio Zallwein nel tomo II de' suoi *Principia Iuris*

---

[1]) Può vedersi il citato Grancolas, p. 363 segg. e p. 454 segg.

[2]) Di queste Prefazioni leggasi la Dissertazione II di Monsignor Giorgi nel secondo tomo *de Liturgia Rom. Pont.* A questo argomento delle Prefazioni spetta il decreto di Clemente XIII, che nelle Domeniche, le quali non hanno particolar Prefazione, dicasi quella *de Sanctissima Trinitate.*

[3]) Anche sul Canone merita di esser letto Monsignor Giorgi nella terza Dissertazione premessa al detto tomo secondo.

[4]) Oltre il Cardinal Bona si veggano pure gli scrittori citati dall' autore delle *Istituzioni Liturgiche*, stampate di fresco in Faenza.

Ecclesiastici (p.155). Riporta egli un pezzo di un ragionamento in cui il mentovato Mosemio nega al principe il diritto di prescriver nuovi riti, di abolire gli antichi, come cosa che saprebbe di dispotismo, si accosterebbe alla tirannia, contrarierebbe le leggi naturali e divine; indi segue a dire: «Plura in hoc illius discursu sunt, quae nostris Doctoribus catholicis usui esse possunt, illis prae primis, qui Principibus saecularibus sunt a consiliis eos in regimine suo adiuvant; suis humeris molem Reipublicae sustentant, unaque iura maiestatica ultra omnes limites extendunt. An non quotidiana experientia docemur, quod hodiernis temporibus se se Principes saeculares catholici rebus disciplinaribus quibuscumque, praesertim Liturgicis, immisceant, ut non modo ius circa Liturgiam, sed ipsum ius Liturgicum exercere videri possint, non tunc solummodo, quando de praeiudicio et interesse publico vero, sed etiam de hilo quasi agitur? Sic e. g. in quibusdam locis inhibentes Principes ornatum Ecclesiarum, interdicunt solemnes processiones, determinant numerum cereorum, quos coram Numine Eucharistico accendere liceat. Nempe quidquid ad ornatum Ecclesiarum, ad decorem domus Dei, ad maiestatem Templorum, et cultus divini pertinet, id omne superfluum est, excessus est, superstitio est, Reipublicae nocivum est: e contra quidquid in luxum vestium, conviviorum expenditur, id omne aequum, et iustum est: ita nempe ratio decori exigit..... Caeterum facile largimur, quod in rebus disciplinaribus, et Liturgicis fiant, et fieri possint excessus: verum enimvero hos corrigere et emendare potius ad Episcopos, quam Principes saeculares pertinet. Et demus, nonnumquam graviores fieri sumptus in ornatum Ecclesiarum, in decorem cultus publici: num Principi liceat restringere usum bonorum Ecclesiasticorum, quae per pias fidelium elargitiones ex massa communi bonorum extracta et divino cultui fuerunt destinata?» La seconda avvertenza si è, che le mutazioni non si facciano se non con uniformità tra' Vescovi della provincia, che abbiano alla testa il loro metropolitano, non mai dal capriccio di un solo Vescovo, onde in tutta una provincia si segua la medesima disciplina. Era questo il saggio provvedimento de'Padri di Vannes in Brettagna nel Concilio che tennero l'anno 475: *Rectum duximus* (Can. XV), *ut vel intra provinciam nostram sacrorum ordo et psallendi una consuetudo, et sicut unam cum Trinitatis confessione fidem tenemus, unam et officiorum regulam teneamus, ne variata observatione in aliquo devotio nostra discrepare videatur.* Lo stesso nel 506 fu ordinato dal Concilio di Agde (Can. XXX); e similmente in quel di Epaona del 509 si stabilì (Can. XXVII), che *ad celebranda divina officia ordinem, quem Metropolitani tenent, provinciales eorum observare debent.* Anche nelle Spagne si seguì

sempre questa regola. Così nel Concilio di Girona del 517 fu decretato per tutta la provincia di Tarragona (Can. I), *ut institutio Missarum sicut in Metropolitana Ecclesia agitur, ita in Dei nomine in omni Tarraconensi provincia, tam ipsius Missae ordo, quam psallendi, vel ministrandi consuetudo servetur*. Sentiamo anche un Canone del quarto Concilio di Toledo dell'anno 683 (*Can.* II): *Post rectae fidei confessionem, quae in sancta Dei Ecclesia praedicatur, placuit, ut omnes Sacerdotes, qui catholicae fidei unitatem complectimur, nihil ultra diversum, aut dissonum in Ecclesiasticis Sacramentis agamus, ne quaelibet nostra diversitas apud ignotos, seu carnales schismatis errorem videatur ostendere, et multis existat in scandalum varietas Ecclesiarum. Unus igitur ordo orandi atque psallendi nobis per omnem Hispaniam, atque Galliciam conservetur, unus modus in Missarum solemnitatibus, unus in vespertinis, matutinisque officiis, nec diversa sit ultra in nobis ecclesiastica consuetudo, qui in una fide continemur, et regno: hoc enim et antiqui canones decreverunt, ut unaquaeque provincia et psallendi, et ministrandi parem consuetudinem teneat.* La terza e più importante avvertenza si è, che cambiamenti nella Liturgica disciplina non si facciano, se non conformemente a quella della Chiesa Romana e con dipendenza da essa. Non si arruffino a questo parlare i finti cattolici e veri rubelli da Roma. Abbiam pure or ora udito da antichi Concilii di oltramontane nazioni fondarsi tutta la uniformità della disciplina Liturgica nell'unità della fede, e nella concordia di ogni scisma nemica? Ma chi non sa, che la Chiesa Romana, e il suo Capo è il solo centro di questa unità, e che invan si lusinga di essere nell'unità della Fede, chi dal suo centro si scosta? Ora se i Concilii, quantunque sapessero che l'uniformità del domma è principalmente quella che tienci uniti nella Fede, nondimeno ordinarono per le loro province l'uniformità della disciplina, appunto come quella che più conduceva alla uniformità della Fede, e più allontanava dalle divisioni; chi non vede quanta abbia forza per mantenerci uniti al Capo visibile della Chiesa nella Fede, la conformità con essolui ancora nelle cerimonie sante e nella Liturgica disciplina? Avverte però a ragione Walafrido Strabone [1], che i Romani *usum observationum a B. Petro Principe Apostolorum accipientes, suis quoque temporibus, quae congrua iudicata sunt, addiderunt. Quorum morem ideo in sacris rebus tam multae gentes imitantur, qui et tanti magisterii ex Capite Apostolico primordiis clarent, et nulla per orbem Ecclesia aeque ut Romana ab omni faece haereseon cunctis retro temporibus pura permansit.*

---

[1]) Lib. *de reb. Eccl.* c. 22.

Vuolsene un' altra ragione? Eccola e fortissima, la quasi materna autorità che la Chiesa Romana ha sopra tutte le Chiese dell' Italia, delle Gallie, della Spagna, della Germania, dell' Affrica, della Sicilia e delle Isole adiacenti, come Chiese istituite tutte o da san Pietro, o da' suoi successori secondo che al Vescovo di Gubbio [1], Decenzio, scrisse nella sua famosa Decretale sant' Innocenzio I. Perocchè qual più ragionevol cosa, qual più conveniente che *B. Petri Sedes*, *quae* (a tutte queste Chiese) *Sacerdotalis mater est dignitatis, esset Ecclesiasticae Magistra rationis*, come a' Vescovi della Sicilia troviamo scritto dal Magno Leone? [2] Vi è un'altra ragione, che non ammette replica. Non si consideri il Papa come Papa e Capo supremo di tutta la Chiesa. Che però? Niuno oggimai gli negherà che sia Patriarca di tutto l'Occidente. E bene. I Patriarchi orientali esercitarono sempre un pieno diritto Liturgico su tutte le Chiese del loro patriarcato, finchè il Patriarca di Costantinopoli prese egli a stabilire la disciplina che osservar si dovea nell'Oriente. Ma vogliamo noi che il Patriarca dell'Occidente sia d'inferiore condizione de'Patriarchi di Oriente su quella che godeva il Patriarca di Occidente? Dee dunque l'Occidente tutto uniformarsi alla disciplina di lui nelle cose Liturgiche, seppur egli per una prudente economia non permette o almeno non tolleri in qualche Chiesa del suo patriarcato delle diversità. In due cose tuttavia è necessario specialmente che tutte le Chiese alla Romana si uniformino nella messa. La prima risguarda l'ordine, i riti, le cerimonie della messa. Un Concilio di Treveri nel 1549 espressamente decretò: *Sacerdotes celebrent his caeremoniis, et ritibus observatis, quae hactenus Romana et occidentalis Ecclesia servavit*. Anche un Concilio di Narbona del 609 stabilì, doversi celebrare la messa *nihil addendo, aut diminuendo, nec ullas adhibendo caeremonias praeter eas, quae in Missali Romano expresse notantur, ut unitas in fide, et moribus, et actionibus inter Fideles, sicut semper fuit, ubique terrarum reperiatur*. Se a questi decreti, che in fine non altro ci dicono, se non ciò che troviamo determinato dal sacro Concilio di Trento nella sessione 22ª quantunque non ispecifichi la Chiesa Romana; se, dico, a questi decreti avesse avuto riguardo Mons. Bossuet Vescovo di Troyes, non avrebbe guastata ogni cosa nel suo messale, che fece uscire a grande scandalo de'fedeli nel 1736. Buona fu, che il suo metropolitano, il dotto e zelante Arcivescovo di Sens accorse sollecito a riparare un sì scanda-

---

[1]) *Epist.* XXV, edit. Coust.

[2]) *Ep.* XVI, edit. cit. Baller. I. Veggasi anche san Gregorio M. lib. VII, *Ep.* XXXII, *ad Dom. Carth. Episc.*

loso disordine a'20 di aprile dell'anno seguente con un mandamento, in cui dopo avere (oltre gli errori de' quali era quel messale contaminato) esaminati i nuovi riti introdotti, e gli antichi della Chiesa Romana ivi annullati, lo condannò e sotto pena di sospensione lo proibì a tutti quelli che alla sua metropolitana giurisdizione erano soggetti. Ma in altra cosa anche più particolare debbon tutte le Chiese di rito latino (senza una contraria permissione o tolleranza del Sommo Pontefice) conformarsi alla Chiesa Romana, cioè in non celebrare i divini uffizi e misteri, se non nella lingua latina. Potrà a questo proposito vedersi ciò che diremo più abbasso al numero 17. Vero è, che tanto l'uffizio divino, quanto la messa *magnam continet populi fidelis eruditionem*; ma a' Padri di Trento, avvegnachè lo confessassero, *non tamen expedire visum est*, come eglino ci dicono al capo 8 della ricordata sessione 22ª, *ut vulgari passim lingua celebraretur*; e provvedendo in altro modo alla istruzione de' fedeli, dichiararono doversi, *retento ubique cuiusque Ecclesiae antiquo, et a sancta Romana Ecclesia, omnium Ecclesiarum matre, et magistra, probata ritu*, dire la messa, e per parità di ragione l' uffizio.

Sarebbe imperciò strana cosa, che vedendo noi le stesse Chiese latine, che già ebbero diversi riti dalla Romana, come le Chiese di Spagna, delle Gallie, ed in Italia quelle di Milano e di Aquileia, avere costantemente usata ne'sacri misteri la lingua latina, volesse ora alcuno variare su questo punto. Ma usciamo da questi esempi per darne qualche altro in cose più comuni al ceto de'fedeli. E primamente, per usare le parole di Pier Blesense [1]: *In prima Ecclesia quotquot intererant consecrationi Eucharistiae, communicabant eidem..... postquam autem crevit numerus fidelium, nec omnes accedere ad Eucharistiam visum est, statutum est, ut saltem diebus Dominicis fideles communicarent. Cum vero paleae supercrescentes coeperunt cooperire grana, et multum refriguit caritas....... decretum est, ut saltem per tres solemnitates in anno fideles communicarent in Paschate, Pentecoste et Natali. Nunc autem quoniam dies mali sunt, et omnes fere declinaverunt, et inutiles facti sunt, non audeo dicere ex praecepto Ecclesiae, sed ex tacita permissione introductum est* (scrivea Piero alcuni anni prima del Concilio Lateranese IV, tenuto nel 1215, nel quale fu limitato il precetto della Comunione alla Pasqua), *ut semel* in anno *congregentur in Ecclesia ad communicandum*; *quod praeterire fas non est*. Così ancora la comune disciplina obbligò per molti secoli i fedeli ad intendere ne' giorni di festa la messa alla Chiesa parrocchiale, siffattamente che

[1]) *Serm.* XVI, edit. Busaei.

Sisto V in una sua Costituzione del 1578 vietò *ut Fratres mendicantes non praedicent, populos Parochianos non teneri audire Missam in eorum Parochiis diebus festis, et dominicis*. Ma ora è prevaluta la contraria disciplina autorizzata da'Sommi Pontefici Leone X, Pio V e Clemente VIII[1]. Si è inoltre già notato di sopra, quanto varia sia stata la disciplina del sacro digiuno sì nella qualità e nel numero de'giorni, come nella forma e maniera di digiunare; di che posson vedersi il Tomassini e il Benedettino de l' Iste ne' loro Trattati storici sul digiuno.

ARTICOLO QUINTO

Si passa a parlare della disciplina esteriore

10. Con proporzione vuolsi della esterior disciplina discorrere. Anche questa non è una. Ve n' ha, che fondamentale può dirsi, ve n'ha altra men principale. E di quella prima parlando, indubitata cosa esser dee, che nella sostanza nè a rivocamenti, nè a volontarie rinunzie, nè a varietà alcuna, nè a dispensazioni può essere sottoposta. Ne recherò due esempi, l'esame de' quali è di grande importanza nella deplorabile inondazione di tanti corrottissimi libri. E uno sia appunto la proibizione de' libri alla diritta fede e al buon costume nocevoli. Niuno sarebbesi sognato mai, che contro la Pontificia podestà in materia di così fatta proibizione dovesse a' dì nostri sollevarsi una generale congiura di stemperatissimi ingegni, per modo che se ne volesse affatto spogliare la Chiesa, e la Romana massimamente, per metterla in mano della non competente laicale podestà. Basta leggere ciò che ne dice l' autore delle *Riflessioni* sopra la Bolla *Coenae* (p. 211 seg.), il Manetti negli *Avvertimenti politici* (Avvert. 5, p. 73), e l' anonimo autore del libro altre volte citato: *la Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti* (c. 18). Eglino per singolarissima grazia lasciano agli ecclesiastici la censura de' libri che trattano di Religione; ma « il giudizio de' libri profani (dice quest'ultimo scrittore a p. 148), deve risedere esclusivamente ne' revisori destinati dal principe », e generalmente la condanna de' libri anche in materia di Religione è del principe. *Ne' primitivi secoli della Chiesa* (così lo stesso autore) *i Vescovi giudicavano, se i libri contenevano cose contrarie alla Religione, e su questa materia si sentiva la censura de' Vescovi, ma la proibizione de' libri apparteneva al principe*. Per questo, soggiugne il Manetti (p.74), ho creduto non disdicevole, ma precisamente necessario di avvertire i principi della terra

---

[1]) Veggasi Benedetto XIV, *de Sinodo Dioeces.* lib. VII, c. 64, num. 7.

a tener bene aperti gli occhi anco sulle tante proibizioni di libri che vengono da Roma, primieramente, perchè tanto l'impressione, quanto anche la proibizione de' libri, come cosa risguardante il fatto e la corporalità, non il diritto e la spiritualità, spetta alla podestà de' principi, non essendo della podestà del sacerdozio, che la sola censura de' medesimi, cosicchè il trascurar questo punto, sarebbe un lasciar offendere uno de' più speziosi diritti del principato ecc. ». Ma udiamo anche l'autore delle *Riflessioni* sopra la Bolla *in Coena Domini*, il quale ce ne dirà delle più belle (p.212): «Molti famosi canonisti hanno chiaramente dimostrato, che la materia de' libri è di giurisdizione de' principi, esercitata da Costantino sino a Carlo V, senza contraddizione, onde non ripiglierò le cose già scritte dal Sarpi, dal Van-Espen, dal Giannone (che pezzi di famosi canonisti!), e dal recente De Real nella *Scienza del governo*[1]. Ma la questione del diritto è oggidì molto più superata dagli aperti reclami che si leggono negli editti del Portogallo, e nel recente di Spagna contro l'abuso che se ne faceva. Poichè servendo il titolo di Religione al pretesto onde esterminare tutti i libri opposti alle massime di Roma, s'involava alla cognizione de' popoli la cognizione della vera e legittima autorità; ed a titolo di odio contro l'autore di prefazioni, o di stampe di paesi eterodossi o d'impressioni non permesse dagl' Inquisitori, che avevano in ciò le loro istruzioni, si toglieva l'uso de' buoni libri ». Tra' quali, per umiltà, non metterà egli forse il suo, ma noi volentieri lo novereremo, dandogli per cari fratelli gli *Avvertimenti politici* del Manetti e *la Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti*, che veramente han tutto il merito di essere posti nel catalogo di que' buoni libri ch' egli intende, de' libri cioè contro la Chiesa e la sua autorità. Ma dobbiamo noi più ammirare la costoro ignoranza, o temerità? L'una e l'altra certamente è grandissima, come ha osservato l'Autore della *Storia polemica della proibizione de' libri*, stampata in Roma nel 1777, della quale riporterò alcuni pezzi troppo importanti. Che i principi possano, e debbano con grande cura da' loro Stati tener lungi i libri sediziosi, e del legittimo governamento politico feritori, niuno ne ha dubitato mai, niuno ha preteso di torre a' Sovrani questo diritto troppo essenziale al bene comune, che d'ogni podestà è il fine precipuo. Ma insieme, che non già agli ecclesiastici quali che siano, bensì a' soli Vescovi, e al Romano Pontefice appartenga non che la censura, come costoro la spiegano, ma la condanna de' libri, o sacri o profani, che siano, in quanto contengano errori contro la loro dottrina, e la morale cristiana, è cosa tanto certa, quanto è certo, che a' Vescovi e sopra tutti al Papa in

---

[1]) Tom. VII, cap. 2, sess. 10, p.257, e segg.

san Pietro è stata data la cura di pascere le pecore e gli agnelli di Gesù Cristo. Ho detto libri o sacri o profani che siano; perocchè non può immaginarsi più ridicol cosa, quanto la distiuzione da costoro inventata di libri, che trattano di Religione, e sono alla ecclesiastica censura soggetti, e di libri profani, la censura de' quali, non che la condanna sia di ragione del principe, come se in profanissimi libri non si potessero mischiare errori contro la fede e la incontaminata costumatezza.

Ho detto ancora, che e la censura e la condanna di ogni libro, in quanto dalla vera credenza e dal buon costume discordi, è diritto riservato a' sacri Pastori, e al Sovrano principalmente, che è il Romano Pontefice, e non a qualunque ecclesiastico; perciocchè ad essi soli è stata da Cristo affidata la cura del gregge cristiano. Ed è questo un punto di ecclesiastica disciplina sì immutabile in quanto alla podestà (quantunque riguardo al modo di esercitarla possa variarsi),che senza questo non potrebbesi allo spiritual governo della Chiesa provvedere bastevolmente. Perciocchè,non vi è cosa, che nella fede e nel costume far possa un sì lagrimevole guasto, quanto la lettura de' rei libri, ora massimamente, che per la stampa col numero degli esemplari se ne moltiplica con tanta facilità il veleno. I Padri medesimi, non senza ribrezzo alla lettura degli ereticali libri si applicavano, benchè a sol motivo di confutarli l' intraprendessero; e san Dionigi di Alessandria nella lettera che scrisse a Filemone, prete della Chiesa Romana[1], confessa di sè medesimo, che da tante sordidezze sentivasi per qualche guisa insozzato, e consigliatone ancora da un prete della sua Chiesa stava per liberarsene del tutto, se da celestiale visione confortato non fosse stato a continuar in quella lettura, onde combattere con certa scienza la perversità di que' ribaldi maestri.E la Chiesa dalle mani de' fedeli meno sperti, e dal grado loro non obbligati a sostenere colla dottrina la cattolica verità non potrà ella stessa toglierc libri sì perniciosi? Dovrà anzi questo sì necessario aiuto aspettarsi dallo zelo e dalla provvidenza de' principi? Può la Chiesa,e la sola Chiesa dannare gli errori,che combattano la verace credenza,la Religione,la pietà (e se nol potesse, come pascerebbe le pecore del sacro ovile di Gesù Cristo ?),al quale uffizio è di necessità, che le sottragga da' nocevoli pascoli;e non potrà poi provvedere, che i libri, ne' quali questi errori medesimi s' insegnano, non passino nelle loro mani ? Non sono forse pur questi venefici pascoli,da' quali dee allontanare i fedeli ? Diranno (l' aspetto) diranno costoro subito coll'Autore *della Chiesa, e della Repubblica dentro i loro limiti*

[1]) Presso Eusebio *Hist. Eccl.* lib.VII, cap. 7.

(p.146), che alla potestà ecclesiastica *appartiene il giudicare, se le opinioni contenute in un tal libro siano o no conformi a' dogmi della nostra Religione, ed essendo quelle difformi da questi, può disapprovarle, può condannarle, ma spiritualmente*; nel che consiste la censura, che da loro si concede alla Chiesa. Non ci pigliamo giuoco, siccome agevol cosa sarebbe, di questa spirituale disapprovazione, e condanna, colla quale chi saprebbe dire in questo luogo, che vogliasi denotare? La Chiesa nel dannare gli errori usa sempre della spirituale podestà; le qualificazioni, che suol dare alle ree proposizioni, sono di eretiche, scandalose ecc., qualificazioni tutte, che allo spirito si riferiscono; le pene, sotto le quali le proibisce, sono di censure, e queste non sono spiritualissime? ma lo stesso pur fa riguardo a' libri. A che dunque insistere, che la Chiesa condanni le opinioni, ma spiritualmente? Ma di ciò tra non molto dovremo dir qualche altra cosa. Per ora io domando, qual censura, qual disapprovazione, qual condanna ha da esser questa? Forse una censura, una disapprovazione, una condanna come sono le dottrinali osservazioni, che fanno i revisori de' libri, e talvolta le accademie? A troppo poco restrignerebbesi certamente la podestà della Chiesa in cose tanto spirituali, e tanto necessarie al ben pascere la greggia del Signore. Dee farlo con autorità, alla quale ognuno debba sottomettersi, e non con solo rispettoso silenzio, ma col suo giudizio; con autorità, che obblighi ogni cristiano a detestar quelle opinioni; con autorità, che renda i refrattarii degni di essere trattati come etnici, e pubblicani, onde a' Vescovi Gallicani scrivea Niccolò I: *Sic Pontificum decreto libros exterminari, ut quod Sedes Apostolica probat, teneatur acceptum, et quod illa repulit, habeatur inefficax* (Ep.13). Or posta quest'autorità, io chieggo: o i principi proibiranno i libri, ne' quali dannate opinioni si ritrovano, o non li proibiranno, ed ecco a vuoto la condanna della Chiesa, e non provveduto alla sana dottrina, e al pericolo de' leggitori. Se li proibiranno (lasciamo, che allora seguendo eglino il giudizio della Chiesa, più adempiranno un obbligo, di quello che esercitino un diritto), saranno eglino dunque, che pasceranno il gregge di Cristo, e non i pastori della Chiesa, appartenendo al pastore non solo il discernere le velenose erbe dalle salubri, ma ancora il tener le pecore lontane dal prato o dal poggio, ov' elle spuntano? E poi vogliono questi signori obbligare la Chiesa a metter fuori ogni poco eterne filze di proposizioni dannate, e a rendere agl'indocili ingegni ragione delle sue condanne? E se cominceranno a dire o gli autori o i partigiani de' libri, che quelle proposizioni non ci sono o non sono nel senso, in che sono proibite? Ecco litigii interminabili, e intanto con rovina de' fedeli correranno i libri allegramente. Ma la pra-

tica di tutti i secoli scoprirà meglio e il diritto della Chiesa, e il torto che le si fa a spogliarnela. Confessano a buon conto questi nostri riformatori della proibizione de' libri, che prima di Costantino i principi non s'impacciavano in siffatti divieti, ed han ragione. Sarebbe da ridere, che ci volessimo fingere un qualche Caracalla applicatosi di proposito a proibire i libri de' Montanisti, o un Diocleziano stendente editti contro le opere di Origene e de' suoi seguitatori. Ma è ben più da piangere, che o spaccisi per tre secoli la Chiesa sprovveduta di legittima autorità per condannare i libri contro la Religione, e perciò esposti senza riparo i cristiani a tutto il furore degli ereticali e gentileschi volumi ; o vogliasi alla Chiesa da Cristo limitata a que' tre secoli tal podestà, finchè cioè Costantino si battezzasse, onde appena che fu egli tinto del sacro lavacro dalla Chiesa, dovesse a lui, e a' suoi successori passarne il diritto. Quali chimere sono queste mai! Eppure dovremmo ammetterle per reali, se pongasi risiedere esclusivamente nel laico principato la podestà di vietare la lettura de' cattivi libri. Ma buono è, che furono queste ignorate anche nel secolo di Costantino, e in tutti i posteriori a questo primo, almen pubblico, imperadore cristiano. Le proibizioni de' libri anche in questi secoli furono di ragione dalla sola Chiesa tenute. Basterà per rimanerne convinto leggere la citata *Storia polemica della proibizione de' libri.*

11. Tutto vero, si dirà subito; ma anche i principi in ogni tempo esercitarono il diritto della proibizione de' libri. « Si hanno, ripiglia il citato Autore *della Chiesa, e della Repubblica dentro i loro limiti* (p. 74), si hanno molti esempi nel Codice Teodosiano di libri ereticali censurati da' Vescovi, e di poi proibiti dagl'imperatori, e condannati al fuoco. Costantino Magno proibì e condannò al fuoco i libri di Ario dopo la censura del primo Concilio Niceno; ed ebbero l'istessa sorte i libri di Porfirio, siccome gli scritti di Nestorio censurati dal Concilio Efesino, e quelli di Eutiche censurati dal Concilio Calcedonese furono proibiti, e dati alle fiamme per disposizione degl'Imperatori Valentiniano e Marciano. Carlo Magno e tutti gli altri principi ancora ne' loro dominii fecero lo stesso. . . . . Carlo V, vedendo propagarsi le eresie nella Germania, fece alla metà del XVI secolo in Brusselle un terribile editto contro gli eretici, e proibì i libri di Lutero, di Giovanni Ecolompadio, di Zuinglio, di Bucero e di Giovanni Calvino, ch' erano di già stati impressi, e gli altri di simil sorta notati nell' Indice de' teologi di Lovanio [1] ». Le medesime erudizioni traggonsi in mezzo dal Manetti (p. 74), erudizioni viete di fra Paolo, di

[1]) Thuan. *Hist.* l. VI.

Giannone ecc. Ma il punto è, che tutti questi signori non hanno avvertito, che appunto gli esempi da loro portati di principi vietatori de' libri eterodossi formano una dimostrativa ragione, che tali proibizioni sono tutte di solo diritto ecclesiastico. Non paia questo uno strano paradosso; no: è innegabile verità. La dimostro: 1° Gl' imperadori e i principi tutti per lo più non hanno nelle loro proibizioni prevenute, non dico già le semplici censure, come questi novelli Sarpiani si sognano, ma le condanne della Chiesa; chè essi le hanno seguìte. Noi abbiamo veduto che i libri di Ario furono alle fiamme dannati da'Padri di Nicea, avanti che Costantino col suo editto gli proscrivesse. Anche Teodosio vietò i libri di Nestorio; ma prima *Sinodo Ephesina anathematizante fuerant condemnati*, come insegna Liberato diacono nel suo *Breviario*. E per tacere degli altri Imperadori, potrà negarsi che Leone X non censurasse semplicemente, ma proibisse con tutto il rigore di questo termine i libri di Lutero? E Carlo V che fece? Sentiamolo da Cocleo [1]: *Venerat Carolus V Imperator electus ex Hispaniis per Oceanum in Flandriam et Brabantiam terras suas haereditarias, imperialia comitia celebraturus Wormaciae. Qui ubi a Nunciis Apostolicis Marino Caracciolo, et Hieronymo Aleandro accepisset Bullam Papae Leonis X contra Lutheri libros editam, memor titulorum suorum, cum diceretur, et esset Rex Catholicus Hispaniarum, ac Imperator Romanorum, religiosae suae pietatis et obedientiae mox certissima exhibuit indicia, severe praecipiendo, ut M. Lutheri libri a Sede Apostolica damnati, publice comburerentur. Combusti sunt igitur per lictores et carnifices tum in Brabantiae urbibus, tum in civitatibus Imperii, Coloniae, Moguntiae* etc. Teodosio può dirsi il solo che in uno de'suoi editti contro Nestorio si avanzasse a dannar libri non ancora proibiti dalla Chiesa, cioè gli scritti di Teodoreto; ma il Concilio di Calcedonia non avendo a questo imperiale editto riguardo, assolvette Teodoreto e restituillo alla sua Sede (Act. 8); e gl'imperadori Valentiniano e Marciano abrogarono la legge del loro predecessore, dichiarando: *Iniusta sententia nihil obsit Eusebio et Theodoreto religiosis Episcopis, qui eadem lege continentur: quoniam* (notisi bene) *non possunt Sacerdotes constitutione damnari, quos Synodicum ornat de conservata Religione decretum* [2]. 2° Quegl'imperadori che hanno ne'loro editti seguìte le condanne della Chiesa, e quelli de'quali si può conghietturare che abbianle seguìte, ma non provar con certezza, hanno in materia di libri promulgate leggi non per diritto, che a tali proibizioni desse la sovrana lor dignità, ma ad

[1]) *In acta Lutheri*, ann. 20. — [2]) *Conc. Hard.* tom. II, col. 675.

istanza della Chiesa. Così della legge di Arcadio e di Onorio contro gli Origenisti ci assicura s. Girolamo, che fu dettata per suo suggerimento [1], e senza dubbio fatta fare da Papa Anastasio; il quale però chiama questo editto non col nome di sacra legge e di *divale*, o con altro somigliante, ma con quello di *responsa* [2]. De'Padri di Efeso troviamo, che scrissero agl' imperadori Teodosio e Valentiniano, perchè dessero mano a fare che tutt'i libri di Nestorio fossero incendiati. *Vestram maiestatem* (sono le parole della lettera che a quell'imperadore mandarono dal Sinodo) *iterum atque iterum rogatam cupimus, ut universam illam Doctrinam e sanctis Ecclesiis submoveri, eiusdemque libros ubique locorum repertos iubeas flammis absumi* [3]. Quindi gli Archimandriti di Costantinopoli ed altri orientali, come può vedersi nel loro memoriale inserito nel Concilio Costantinopolitano sotto Menna, a Papa Agapito si volsero, perchè da Giustiniano impetrasse l'editto che abbiamo contro i libri di Severo. 3° Questi ricorsi furono dalla Chiesa fatti, non perchè in mano sua non fosse l'autorità di condannare i libri, ma acciocchè questa sua autorità fosse più rispettata. Sapeva la Chiesa, che gli eretici sono una perversa genìa piena di raggiri e di frodi, indocile alle decisioni, caparbia contro la legittima podestà, nimica di freno, portata alle violenze. Perciò conveniva contro di loro usare una forza, che ancora dalla coloro durezza e pervicacia dovesse loro malgrado riscuotere ubbidienza. *Quod si quis* (diceano i citati Padri d' Efeso agl'imperadori Teodosio e Valentiniano) *vestras sanctiones spreverit, ille vestrae dominationis indignationem formidet. Sic enim Apostolica fides per vestram pietatem munita persistet illaesa* (l. c.) E ben lo riconobbero gli stessi prefetti Flavio Antemio Isidoro, Flavio Basso e Flavio Simplicio, i quali però nell'editto, che a norma della sacra legge degl'imperadori pubblicarono contro i libri dell' eresiarca Nestorio, osservano che, *humana natura semel corrupta, calidisque sermonibus, et deterioribus cogitationibus irretita, difficile ut sanioribus consiliis adquiescat, induci solet; ac propterea metu maiore opus est, graviorique animadversione* (l. c. col. 1718). Infatti qua' pene stabilirono gli Augusti a coloro che, disubbidienti, nascondessero alcuno de'vietati scritti, onde sfuggisse la prescritta condanna del fuoco? Pene, che erano ben atte ad ottenere dalla più rubella ostinazione, rispetto ed ubbidienza, e che troppo aliene sarebbo-

---

[1]) Lib. I *contr. Ruffin.* « Imperatorum quoque scripta, quae de Alexandria et Aegypto Origenistas pelli iubent, me suggerente, dictata sunt ».

[2]) *Ep.* 2. « Beatissimorum Principum manasse responsa, quibus unusquisque Deo serviens ab Origenis lectione revocetur ».

[3]) *Conc. Hard.* tom. II, col. 1443.

no state dalla mansuetudine e dallo spirito della Chiesa. Ciò sono 1° la pena capitale, e questa agli occultatori de'libri d'Ario fu destinata da Costantino; da Arcadio e Onorio a'nasconditori de'libri degli Eunomiani; da Teodosio e Valentiniano a'ritenitori di que' di Nestorio; 2° la perpetua rilegazione in un'isola, e a questa furono da Valentiniano e Marciano assoggettati i conservatori de'libri degli Eutichiani e degli Apollinaristi; e da Onorio e Teodosio i Mattematici, cioè gli Aruspici e gli Astrologhi giudiziari, *nisi parati sint, codicibus erroris proprii sub oculis Episcoporum* (notisi questa più singolar deferenza alla Chiesa)*incendio concrematis Catholicae religionis cultui fidem tradere, numquam ad errorem primum redituri*; 3° la confiscazione de'beni, e questa fu la prima pena che in una legge più antica dell'altra poc'anzi accennata, Teodosio e Valentiniano decretarono contro quelli che tenessero, leggessero, trascrivessero i libri di Nestorio; 4° il taglio della mano, e di questa pena furono da Giustiniano minacciati i copiatori degli scritti di Severo.

Or, dopo tutte le dette cose, come può alla Chiesa togliersi il diritto di condannare i rei libri per darlo a' sovrani, quando per tanti secoli non esercitarono i principi questa autorità che con dipendenza dalla Chiesa e per eseguire le proibizioni di essa? Ma ripiglia il Manetti (p. 74), che tanto l'impressione, quant'anche la proibizione de'libri è cosa risguardante il fatto e la corporalità, non il diritto e la spiritualità; e l' A. *della Chiesa e della Repubblica* confermalo, così dicendo (p. 145): « La stampa è una invenzione umana, e le opinioni che rende pubbliche, non sono della stampa, come non sono di un amanuense. La compra e vendita de' libri forma un considerabile ramo di commercio, ed il commercio è una delle risorse dello Stato. La vista è un sentimento corporeo datoci dal Creatore per farne uso ne'bisogni di questa vita, ed il possesso di una qualche cosa dipende dal diritto di proprietà, che ha per garante la podestà pubblica. Come dunque la potestà Ecclesiastica può arrogarsi la facoltà di proibire i libri fuori de'suoi Stati, quando tal affare è meramente materiale e corporeo? » Non si rida, se si può, a sentire con tanta gravità e magnificenza spacciarsi scempiezze tanto solenni! L' Anonimo che colla pertica in mano sta misurando e segnando i limiti tra la Chiesa e la Repubblica, è cattolico o no? Cattolicissimo, la Dio grazia. Gnene credo, e mi rallegro con esso lui. Crederà dunque che la Chiesa latina abbia diritto di proibire ad un suo sacerdote la consecrazione del pane fermentato: crederà che la Chiesa abbia podestà di vietare, che ne' suoi templi non pongansi o statue di falsi numi da idolatrare, o pitture oscene da contaminare gli sguardi de' divoti fedeli e le reverende funzioni del sacro ministero; crederà, che la Chiesa

abbia autorità di vietare nelle sue adunanze la lettura di romanzi o di altri siffatti scandalosissimi libri? Se ancora per tali cose in tali circostanze tutte sacre e spirituali e di mera coscienza avesse ella bisogno del Principato, mi scusi l'Anonimo, Cristo avrebbe fondata una Chiesa troppo sfornita di ogni mezzo più necessario per la salute delle anime, alla quale tuttavia dopo la divina gloria è sì gran mole specialmente indiritta, e oserei dire, che il preteso suo Cattolicismo diverrebbe un gran problema. Ma rifletta che alla lettura di que' malvagissimi libri in tempo de'divini uffizi, o della messa si può di parola in parola senza mutazione alcuna applicare tutta quella sua filastrocca; rifletta, che il lavorar pane col lievito, il fare statue, il dipignere sono invenzioni umane, quanto la stampa; la compra poi e la vendita del pane lievitato, delle statue, delle pitture è un ramo di commercio, quanto sialo la compra e la vendita de' libri; che la vista, quel sentimento corporeo datoci dal Creatore dell'universo, ha luogo nella lettura de'libri in Chiesa, come fuori di Chiesa, e tanto si esercita riguardo a'libri, quanto rispetto alle pitture e alle statue; nè è meno sentimento corporeo datoci dal Creatore dell'universo il gusto, di quello che sia la vista.

A saggiamente discorrere, deesi dunque la proibizione de'libri distinguere e dalle conseguenze che necessariamente la seguono, e dalle pene con che talora viene accompagnata. Il bruciamento de'libri, le pene pecuniarie, la carcere ancora contro gli spargitori ed i leggitori de' vietati libri, sono veramente pene temporali. Se la Chiesa abbia podestà di darle senza offesa de' regi diritti, dipende dalla general questione dell'autorità della Chiesa in istabilire pene temporali. Io non voglio divagarmi su tale questione; si può consultare il P. Bianchi [1]. Insisto sulla proibizione contro la quale è indirizzata la proposta argomentazione dell'Anonimo. Questa, dice egli, è puramente spirituale, perciocchè ha per immediato oggetto la conservazione della buona e sana dottrina, sia in materia di domma, sia in quella di costume; ciò è una cosa tutta spirituale e procede dalla sola podestà delle chiavi, che tutta è pure spirituale. È ben vero, che da questa proibizione ne patisce la stampa, ne patisce il commercio, ne patisce la vista che perde l'uso della vietata lettura; cose temporali. Ma queste non sono che conseguenze della proibizione; nè è maraviglia che la podestà spirituale stendasi a tali temporalità, quando queste siano necessarie conseguenze del non impedibile esercizio di quella. Eccone una prova che non ha replica. Accorda l'Anonimo (e accordalo anche il Manetti), che alla podestà della Chiesa appartenga il giudicare, se le opinioni

---

[1]) *Op. cit.* tom. IV, p. 688 seg.

contenute in un tal libro siano, o no conformi a' dommi della nostra Religione, ed essendo quelle difformi da questa, può condannarle, ma spiritualmente(p.146). Lodato sia Iddio. Per quantunque spirituale sia questo giudizio, questa disapprovazione, questa condanna, ha da palesarsi sensibilmente: non è così? altrimenti sarebbe fatta per gli Angeli, non per gli uomini. In voce? no; chè a pochissimi ne diverrebbe il frutto, che con tale condanna intende la Chiesa. Dunque in carta. Vengo alla dimostrazione. Abbiamo dianzi veduto che a questo giudizio debbonsi i cristiani sottomettere pienamente, nè possano i sovrani, senza offendere un divino diritto della Chiesa, impedirne il corso; debbono anzi con tutta la loro autorità sostenerlo, e punirne i contraddittori. Ma deh! si avverta, che la scrittura è una invenzione umana; che la carta in cui dee alle più lontane terre della cristianità propagarsi il giudizio ecclesiastico, è cosa di commercio; che la vista vuolsi occupare a leggerlo. Or come ci entra la Chiesa in cose che tutte sono di ragione della secolar podestà? Ci entra (non vi è altra risposta), perchè la podestà che ella ha da Cristo di giudicare delle dottrine, indirettamente si estende a quelle cose, senza le quali non potrebbe la sua podestà venire in atto. Siamo di accordo, e applicando questa stessa verissima dottrina alle condanne de'libri, troveremo di che soddisfare il metafisico cervello del nostro Anonimo e di chiunque altro da tali sottigliezze, che in fine sono fili di tele di ragno, si lascia travolgere a spogliare la Chiesa de'suoi essenziali diritti.

12. Ma so ben io, donde in oggi tanta rabbia si desti contro le Romane proibizioni. Vuolsi stampar francamente, per manomettere e trarre a niente, se possibil fosse, l'ecclesiastica libertà. Ma già si prevede, che questi libri finiranno in una scomunica. Che dunque? Prevengasi il pubblico contro queste disgustose proibizioni; cerchisi di attizzar contro loro il Principato; e se non si acchetano i rimorsi della coscienza, abbiasi almeno il piacere di un' anticipata vendetta contro la Chiesa, dalla quale attendesi il colpo punitore di tanta licenza. Questo è il corrente sistema, miserabile in vero, perchè invano pretendesi di scuotere un giogo, che è inseparabile dalla professione di cristiano; ma più ancor miserabile, perchè non otterranno mai costoro il gran fine di tutte le loro macchine, che è, come diceasi, l' annullare l' ecclesiastica libertà. Si disingannino pure costoro. L' ecclesiastica libertà è un altro fondamental punto di disciplina, del quale può la Chiesa accordare secondo le circostanze e il bisogno de' popoli qualche diminuzione, ma non può tollerarne gl' insulti, e meno ancora soffrirne non dico una generale annullazione, ma una notabile offesa. Le consuetudini anglicane, che volea far valere il re Arrigo II, non erano se non oppressioni della ecclesiastica libertà. E

nondimeno Giovanni Salisburiense scrivendo al Cardinale Alberto protestava, che se il Legato del Papa alla grazia del re avesse la verità preferita, *nec confirmationem, nec tolerantiam, aut dissimulationem consuetudinum Regis ab aliquo Episcoporum exiget, quae legi Dei patenter adversantur, Sedis Apostolicae privilegium dissipant, et omne ius, et auctoritatem eorum, quae gerenda sunt in Ecclesia Dei, in Principis conferunt voluntatem* [1]. Anzi (seguita Giovanni) *ego, quisquis ille sit, qui in tantarum pravitatum usurpatione silere et dissimulare consulit Sacerdotes, haereticum esse non dubito, et praeambulum Antichristi, si non personaliter Antichristus.* Non paia il detto di Giovanni un trasporto di zelo più fervido, che considerato. La libertà ecclesiastica di cui parlo, da' Canonisti e da' Teologi viene comunemente confusa colla sacra immunità, massimamente reale e personale, ed è dal p. Tanner [2] diffinita una « libera facoltà di usare, e di godere di tutti i diritti e privilegi, che generalmente alle cose e alle persone ecclesiastiche o per divino, o per umano gius furono conceduti ». E noto è, che grandissima parte de' Canonisti, e anche de' Teologi sostiene, che questa immunità è di positivo gius divino, e eziandio di umano, la qual sentenza da più Concilii espressa io la reputo verissima, principalmente se spieghisi nel modo proposto dal p. Suarez nella sua *Difesa della Fede* contro il Re d' Inghilterra (lib. IV, c. 9). Nondimeno, perchè altri non mancano, che a solo uman diritto l'ascrivono, e l'entrare in questa disputazione ci porterebbe a troppo lunga ricerca, supponiamola pure di gius umano; anzi per questa supposizione l'ho riserbata a questo luogo, altrimenti ne avrei di sopra parlato, dove delle cose d' istituzione divina si ragionava. Ne seguita egli, che l' ecclesiastica immunità non sia cosa di fondamental disciplina? Niente meno.

Due ragioni lo dimostrano: In primo luogo è da sapere, che vi ha una più generale ecclesiastica libertà, *quam nobis donavit Sanguine suo Dominus Noster Jesus Christus omnium hominum liberator*, dicono i Padri dell' Ecumenico Concilio di Efeso (Act. 7). Consiste tal libertà in questo, che la Chiesa possa, come più le sembri, nelle cause di Dio servirsi delle sue leggi. Trae il de Marca [3] questa ch' egli chiama certissima regola dell' ecclesiastica libertà, dalle parole di Papa Felice all' Imperadore Zenone: *Puto quod vobis sine ulla dubitatione sit utile, si Ecclesiam Catholicam vestri tempore Principatus sinatis uti legibus suis, nec libertati eius quemquam permittatis obsistere . . . . Certum est enim hoc rebus vestris esse saluta-*

---

[1]) Ep. I inter *Epistolas V Thomae Cantuar.* a Lupo collectas, p. 208, Venet. edit. — [2]) *Defens. Eccl.* lib. I. — [3]) *De Conc.* lib III, c. 3.

re, ut, quum de causis Dei agatur, iuxta ipsius constitutum regiam voluntatem Sacerdotibus Christi studeatis subdere, non praeferre. Dove per cause di Dio non intendonsi già le sole cause di Fede, ma ancora le cause di disciplina. In fatti, la causa di cui allor si trattava, era la scomunica di Acacio, perchè senza consenso dell'Apostolica Sede avea dalla sentenza di escomunicazione prosciolto l'Eutichiano Vescovo di Alessandria Piero. Similmente la causa, nella quale i Padri di Efeso fecero tanto valere il prezzo della libertà da Cristo comprata col suo sangue alla Chiesa, altra non era, che di disciplina. Perciocchè frenar voleasi l'audacia di Giovanni Antiocheno, che per mezzo di Dionisio duca di Oriente avea al Clero di Costanza di Cipro impedita l'elezione del suo Vescovo, sperando di ottenere dal Concilio di Efeso che allora si radunava, l'ordinazione di quel metropolitano. Già così la discorro. È indubitata cosa, che la ecclesiastica immunità è stata da'sacri Canoni ordinata, e non una volta, ma parecchie, e in Concilii particolari di ogni nazione, e in più generali Concilii; nè è stata già ordinata come un puntarello di picciol conto, ma come cosa essenziale alla dignità, alla forza, all'autorità necessaria del sacro ministero; come cosa conforme alle divine disposizioni nell'antica legge manifestateci, come cosa richiesta dalla naturale equità. È dunque inchiusa la sacra immunità nella divina libertà, che ha la Chiesa di servirsi delle sue leggi, e vi è inchiusa come una principal parte di essa, anzi dice san Tommaso di Cantuaria [1], come l'anima della Chiesa, *sine qua nec viget Ecclesia, nec valet adversum qui quaerunt haereditate Sanctuarium Dei possidere.* Però il citato san Tommaso Cantuariense, parlando della ecclesiastica libertà in ordine alle personali e reali esenzioni, non dubitò di applicarle quello che della ecclesiastica libertà in generale udimmo dircisi da' Padri Efesini: *Christus fundavit Ecclesiam* (scrivea egli al re medesimo d'Inghilterra, il quale colle sue Consuetudini opprimeva la sacra immunità [2]), *eiusque comparavit libertatem sanguine proprio.* E in una lettera alla imperatrice Matilde [3] l'avvertiva, che Dio avea già teso il suo arco, e stava già presto a scoccare contro de'principi mortali saette, *nisi sponsam suam, pro cuius amore mori dignatus est, liberam esse permiserint, et privilegiis, ac dignitatibus, quas sanguine suo, ei comparavit in Cruce, sustinuerint honorari.* Dello stesso avviso fu Goffredo di Vandomo [4]: *Quando vero Ecclesia saeculari potestati subiicitur* (nelle investiture, e somiglianti cose, con che allora violavansi i diritti della Chiesa), *quae*

---

[1]) Ep. 127, *ad Clerum Angl.* p. 534.—[2]) Ep. 114, p. 97.
[3]) Ep. 52, p. 92.—[4]) *Opusc.* 6, p.290, edit. Sirmond. 1610.

ante domina erat, ancilla efficitur, et quam Christus Dominus dictavit in Cruce, et quasi propriis manibus de Sanguine suo scripsit, chartam libertatis amittit. Dopo tutto ciò ripeterebbe qui Giovanni Salisburiense[1]: *Et audet homuncio monere et consulere Sacerdoti, ut taceat, et dissimulet iniuriam Christi, mala faciens, ut proveniant bona?*

In secondo luogo fu osservazione di Ernolfo Vescovo di Lisieux[2], che *quoties libertati detrahitur, constat fidei nihilominus derogari: quoniam mutua sibi invicem ratione connexae eadem semper et dispendia sentiunt, et proventus.* Ciò che d'ordinario conduce i laici a violare l'immunità, è o l'ambizione o l'interesse, o l'una e l'altro, cioè le due più fiere e più violente passioni, che possano l'umano cuore comprendere e tiranneggiare. Ma va sempre loro compagno il dispregio della Religione. Perocchè ad ottenere il bramato intendimento cominciano le scaltre dal cagionare ne' nostri animi la non curanza delle censure, dall' invilire l' autorità del Romano Pontefice, dal rappresentare l'ecclesiastica immunità come o indebita usurpazione, o revocabili concedimenti: passano quindi a sollevarci contro l'autorità della Chiesa. L'osservò il Muratori. Nella dissertazione 72, tra quelle delle *Italiche antichità*, ragionando egli de' moltiplici contrasti insorti in vari tempi fra Città e Principi, e Vescovi e Abati, con fare i primi ogni sforzo per isminuire le troppe (come diceano) sostanze e ricchezze lasciate alle chiese, o per impedire che maggiormente non si arricchissero; e per lo contrario difendendo gli ecclesiastici i loro diritti, libertà, e privilegi, fà riflettere[3], che in questa battaglia ora gli uni, ora gli altri soccombevano a misura delle forze maggiori o minori, e SECONDOCHÈ PERSUADEVA LO SPREZZO, O IL RISPETTO DELLA RELIGIONE. Or dispregiandosi la Religione, come può salda mantenersi la Fede? Ma principalmente vuolsi per questa via scuotere il giogo di Roma, e dell'Apostolica Sede. Il gran difenditore della ecclesiastica libertà s. Tommaso di Conturbia, che tutti conosceva i fili dell'ordita trama contro la Chiesa, protestava, che a non altro miravasi nell'introdurre in Inghilterra le Consuetudini di Arrigo, se non a far sì, che *Romanus Pontifex nesciretur in Anglia, et sponsae Christi privilegia sine reparationis spe delerentur*[4]. Nè egli era il solo a ravvisare un fine così perverso. Anche Guglielmo Vescovo di Chartres lo riconobbe, e però ad Alessandro III scrivea[5], che Arrigo erasi contro la

---

[1]) Ep. cit. I.—[2]) Lib. I, ep. 85, inter *Epp. S. Th. Cant.* p.110.
[3]) T. III, p. 435, della edizione di Monaco 1766.—[4]) Lib. V, ep. 45.
[5]) Lib. II, ep. 74.

Chiesa di Cantuaria rivolto, *ut cum ea totius Ecclesiae, quod absit, perimat libertatem, et auctoritatem Sedis Apostolicae excludat a finibus suis, et solus omnia possit in orbe suo, qui sibi soli omnia concupiscit.* Quando poi siano i popoli staccati dalla debita dipendenza della Sede Romana, che maraviglia, se la Fede ancor vacilli? *Vigor sensuum*, ripiglia Guglielmo, *membris omnibus manat a capite, et a Sancta Romana Ecclesia, quae omnium Fidelium est caput, incolumitas universis et singulis ecclesiis procuratur.*

Anche i tristi effetti che dall'abbattimento di questa disciplina seguitano di necessità, ci fanno conoscere, come a misura che scade l'ecclesiastica libertà, scade la Fede. Non abbiamo bisogno di ricorrere ad altre età per trarne esempi. Il riformatore dell'Italia (a Dio piacesse, che non incontrasse approvatori) prescrive, «che al Clero tolgasi l'immunità (c.3, p. 56); ma al tempo stesso dichiara, che il Clero leva alla Repubblica le ricchezze e le persone (p. 58); che non è se non una moltitudine di uomini, i quali parte per zelo, parte per dappocaggine, e parte per amore del danaro e dell' ozio, un genere di professione hanno scelto, in cui col servire a Dio conducono una vita tranquilla ed oziosa; che è un ingrato, perchè in luogo di aiutare lo Stato, egli volge la sua potenza e la sua ricchezza a ruinarlo; egli è ingrato, perchè dispregia chi l' ha cavato dal fango; egli è finalmente ingrato, perchè pretende di sollevarsi sopra i suoi benefattori, e di soverchiarli (p. 33)». Ordina perciò che a tutto potere levisi via la superfluità de' preti (p. 54); insegna, che quel picciol Clero, il quale è necessario, debb' esser renduto del tutto indipendente dal Papa e dalla Corte Romana (p. 53). « I Frati poi, se udiamo costui, riescono non solo membri inutili, ma sommamente nocivi, perchè la loro robustezza gli spigne a sedurre le nostre donne, la loro sottigliezza gli porta a perturbare la tranquillità dello Stato, e delle private famiglie co' loro intrighi, colle loro cabale, e co' loro inganni; ed il loro ingegno, e bel talento mal disciplinato, male istrutto, ed imbevuto delle vili e sporche massime del refettorio, li conduce a non amare il vero, il sodo, il giudizioso, il buon gusto in niuna cosa, ed a voler piuttosto farneticare ed arzigogolare intorno a cose puerili, astratte, scipite, e di niun momento (c.4, p.64)». In somma, se il Clero e secolare e regolare vuolsi de' suoi beni e privilegi spogliare; per farlo a man salva, deesi tutto insieme scemare e di numero e di credito. Oh! andate poi con queste belle pitturine, che da tante penne vanno qua e là facendosi e moltiplicandosi, de' preti, e de' frati, con queste leggiadre massime da arrossirne Ginevra, che a tutta possa si predicano, e si divulgano, andate, dico, a sperare, che il popolo creda loro, quando da' confessionali e da' pulpiti sgridino i vizii, o raccomandino le vir-

tù; andate a sperare, che si rispettino, quando vorranno o spegner odii invecchiati, o romper piacevoli tresche, andate a sperare, che si frequentino per intenderne i dommi della Fede, e i mezzi della salute. Povera Fede! povera Religione! povero Cristianesimo! Questa è la vera connessione, che ha l'ecclesiastica libertà colla Fede. E quando pure da ogni violamento di tal libertà non nascano questi funestissimi mali tutti quanti, necessario è almeno, che un certo abborrimento si prenda agli ecclesiastici come a persone dello Stato nimiche, che il governo della Chiesa riguardisi come un mistero d'interesse, e di cabale; che le canoniche leggi si mirino come un attentato contro la sovranità; che il chiericato veggendosi addivenuto la favola del volgo, si rallenti ne' ministeri più rilevanti, che mancatagli l'esenzioni e i privilegi, manchi pure di seguitatori, onde le Chiese restino di acconci parrochi sprovvedute, i Sacramenti restino senza ministri, i popoli senza il necessario coltivamento nella dottrina. Mentre il Clero più grandeggiava nel suo splendore, le popolazioni delle ville, e quelle principalmente delle montagne, non rade volte trovavansi di buoni pastori sfornite per la scarsità delle rendite, per l'orrore de' luoghi, per la varietà delle fatiche, non volendoci meno ad accettarne la cura, che uno zelo degli Apostoli, che sempre furono pochi. Opprimasi la libertà della Chiesa, sminuiscasi il numero degli ecclesiastici, uguaglisi il Clero alla condizione de' pescivendoli, e de' mulattieri: non dubitiamo, i popoli saranno ben serviti. Ecco le irreparabili conseguenze, che la manomessa e conculcata ecclesiastica libertà porta con seco. E se ciò è, come non avremo a chiamarla fondamental disciplina della Chiesa, e perciò immutabile nella sostanza, quantunque, secondo il giudicar della Chiesa, a certe straordinarie circostanze variabile nell'uso, e ne' pesi?

13. Ma perchè una mutabile disciplina si possa variare, è inoltre a considerare, non forse, quantunque fondamentale non sia, abbia molti rami, onde a gran parte della general disciplina si stenda, e dal suo cambiamento possano disordini gravissimi introdursi nel Santuario. È qui luogo di mantener la parola dianzi data di favellare delle investiture, che già formavano una parte delle pretese Consuetudini anglicane di Arrigo II, e che nella Germania ancora e nella Francia accesero così gran fuoco di discordia tra il Sacerdozio e l'Impero. Consistevano queste in una certa solennità, per cui dopo l'elezione si presentava il Vescovo eletto prima di essere consecrato al cospetto del Principe, e dalle mani di lui riceveva il bacolo pastorale e l'anello, con che diceasi investito della Chiesa, a cui era stato eletto; nè poteasi consecrare, se non era stato dianzi nella divisata maniera investito. E questa medesima investitura davasi agli Abati, pri-

ma che entrassero al governo de' monasteri. L' origine prima di questo costume da più alto è da prendere[1]. Dopo la morte di Lodovico Pio imperadore i reggitori delle province, i quali chiamavansi Duchi, Conti ec., quasi per diritto di retaggio occuparono in tutto l'impero de' Franchi le governate province, si però che riconoscevano il supremo dominio degl' imperatori e de' regi, e oltre all' omaggio e al giuramento di fedeltà pagavano loro alcuni determinati tributi. Morto il padre, succedeagli il figliuolo, e a lui il re sotto le medesime condizioni concedeva i regii feudi posseduti dal padre,e ne lo investiva: l' investito presentavagli allora i suoi tributi. I Vescovi sull' esempio de' grandi dell' impero si aggiudicarono in parecchi luoghi le vescovili loro città colle loro pertinenze,e i re loro le rilasciarono colle stesse condizioni di que' magnati; inoltre per divozione diedero a' Vescovi, ed agli Abati molti feudi reali. Quindi nacque che quando alcuno eleggevasi a Vescovo o ad Abate, due cose innanzi che consecrato fosse, si ricercavano, il consentimento cioè del principe, e la concessione de' regali; il che riguardo a' Vescovi e agli Abati era costume di fare con dar loro in mano il bacolo pastorale e l'anello, siccome con altri simboli s' investivano gli altri, cioè col consegnare al nuovo vassallo un bastone, una coppa d' oro, un ramo di albero, o cosa simile[2]. La Chiesa per molti secoli tollerò quest' uso,e così i tre Ottoni, e s. Arrigo investirono i Vescovi de' loro dominii. Ma a poco a poco l' abuso delle investiture portò alle canoniche elezioni l' ultimo danno. Sentiamo da Sigismondo monaco nella *Cronaca della Chiesa d' Augusta* i mali, che alle Chiese germaniche ne tornavano: *De facili*, dic' egli[3], *advertere potest quilibet historiae peritus, quae caussa fuerit, ut adeo sacra Religio, ac disciplina Clericalis per totam Germaniam offuscaretur. Nam investitura, quam tenebant pertinaciter Imperatores, venale fecerat Sacerdotium, et omnia sacra. Mox enim ut aliquis Praelatorum decessit, Annulus, et Pastoralis virga Imperatori destinabantur, qui aut munus a manu, aut a falsa adulatione accepit. Tradebantur enim non fugienti Gregorio, aut renitenti Ambrosio, vel Ecclesiam visitanti Nicolao, sed se simoniace ingerenti. Frequentabant sub ea spe Caesaris Comitatum Filii Principum, qui ex armis ad sacra, ex Curia ad*

[1]) Vegg ansi il Du Mesnil, *De doct. et discipl. Eccl.* tom. IV, lib. VI, n. 34; Schewarz, *Colleg. Histor.* tom. VI, p. 329, Graveson *Hist. Eccles.* tom. VI, colloq. 3.

[2]) Può vedersi il Du-Cange nel *Glossario* alla voce *Investitura*, e il Muratori *Antiq. Italic.* dissert. 11.

[3]) Lib. II, c. 4, presso Cristiano Lupo, Diss. *de laica Antistit. investit.* p. 164, tom. III, *Oper.* edit. Ven.

Ecclesiam intrudebantur, non regendam, sed dilacerandam; non intrantes per ostium, sed per posticum. Nec fiebat examen de litteris, sed quantum daret de loculis. Ita sequebatur dissolutio Cleri, dum fieret solutio Principi. Non curabatur charta, dum quaererent splendida arma. Nè questo solo; ma, come presso l'abate Dodechino querelavasi Pasquale II, vedeansi talora da' regi simoniaci venir dalle lor sedi cacciati i Vescovi legittimamente eletti, anzi pur consecrati, e costretti a cederle a' simoniaci. Anzi gl'imperadori, come testifica il prete Emboldo nella *Cronaca degli Slavi*[1], esser volcano chiamati *Episcoporum Domini*: la qual soggezione quanto indegna fosse del regal sacerdozio non v' ha chi non comprenda.

Sì lagrimevoli disordini di tante Chiese mossero finalmente i Romani Pontefici ad opporsi con tutto il vigore a cosiffatte investiture. Sin dall'anno 1075, le condannò s. Gregorio VII, nel secondo Concilio Romano di cinquanta vescovi[2]; ne rinnovò poi l'anno 1077 la proibizione, scrivendo ad Ugone[3], siccome ancora negli anni 1078, e 1080, in altri due Romani Concilii, che furono il quinto e il settimo del suo Pontificato. Nè dissimilmente le riprovarono i successori di lui Vittore III, nel Concilio Beneventano del 1087, e Urbano II, nel Concilio di Clermont tenuto l'anno 1095. Ad Ivone di Chartres non andavano molto a gusto tali proibizioni. Se n' espresse in lettera ad Ugone Arcivescovo di Lione, o Legato del Papa[4]. Egli pretendea, che le investiture nè alla Fede, nè alla Religione portassero nocumento, *quum hoc nullam vim Sacramenti generat in constituendo Episcopo vel admissum, vel omissum.* Volea inoltre, che si riguardassero come il concedimento, che davano i re, acciocchè l'eletto esser potesse sacrato: *Quae concessio*, diceva egli, *sive fiat manu, sive nutu, sive lingua, sive virga, quid refert? quum Reges nihil spirituale se dare intendant, sed tantum aut votis petentium adnuere, aut villas Ecclesiasticas, et alia bona exteriora, quae de munificentia regum obtinent Ecclesiae, ipsis electis concedere.* E che i principi per sottrarsi alle censure facessero queste proteste, è verissimo; e di Arrigo V particolarmente lo narra Pietro Diacono[5]. Ma era questa una ingannevole copritura con che di palliar si studiavano le loro simonie. E ben la rea intenzione loro assai si manifestava e dal volere, che l'investitura si desse prima della consecrazione, e dal pretendere di darla colle vescovili insegne del bacolo e dell' anello. Perciò esigevano l'investitura anche da quelli, le Chiese de' quali non avean regali. Nel qua-

[1]) Lib. I, c. 69. — [2]) Pagi in *Critic.* ad an. 1075, n. 2, seq., e Du Mesnil, l. c. n. 30. — [3]) Lib. IV, epist. 21. — [4]) Ep. 65, edit. Jareti.
[5]) *Chron. Cassin.* lib. IV, c. 39.

le proposito celebre è il fatto di Arrigo VI: *Henricus*, racconta presso Cristiano Lupo, Arnoldo Abate di Lubecca nella *Cronica degli Slavi*[1], *in Longobardia positus Episcopum quemdam ad se accersiri iussit, cui etiam dixit: Dic, Clerice, a quo investituram Pontificalem suscepisti? Et ille: a Domino Papa. Cumque tertio eisdem verbis eum requisisset, dixit Episcopus: Domine nihil de Regalibus possideo, nec Ministeriales, nec curtes Regias habeo; idcirco de manibus Domini Papae Parochiam, cui praesum, teneo. Tunc indignatus Rex praecepit servis suis, ut pugnis eum caederent, et in luto platearum conculcarent.* Duolsi finalmente Ivone, che Roma contenta di avere proibite le investiture, non condannasse gl'investiti, ma costrignesseli solo a rassegnare per alcun tempo il Pastorale; dal che assai mali venissero. L'Arcivescovo di Lione, per quanto si può conghietturare, mandò questa lettera ad Urbano II. Certa cosa è, che il Papa si corrucciò non poco con Ivone per la libertà, con che in tutta quella lettera avea parlato di Roma. Forse la migliore scusa per Ivone era, ch' egli per altro Vescovo di santi costumi, senza avvedersene lasciavasi da un certo amor proprio condurre alla difesa delle investiture, perchè egli pure dal re di Francia avea presa l' investitura, benchè *cum virga Pastorali a Rege sibi intrusa*, come in altra lettera (Ep. 8), estenuando forse il fatto, si esprime. Ma senza ricorrere ad una scusa, che troppo avrebbe scemata la forza alle ragioni, con che sostenevansi da lui le regie investiture, cercò di addolcire l' animo del Papa, scrivendogli una lettera piena di sommissione (Ep. 67); e quantunque per l' amor della pace, alla quale era grandemente portato, non s' inducesse a credere delle investiture il male che ne pensavano altri Vescovi e dotti uomini della Francia, nondimeno mutò linguaggio, e le condannò: *De investituris Ecclesiarum, quas laici faciunt*, scrive all' Abate Arrigo (Ep. 235), *sententiam praecedentium Patrum Gregorii septimi, et Urbani secundi, quantum in me est, laudo, confirmo. Quocumque autem nomine talis persuasio proprie vocetur, eorum sententiam, qui investituras laicorum defendere volunt, schismaticam iudico.*

Già col racconto ci accostiamo alla tragedia, che seguì nella persona di Pasquale II, nella Sede Romana succeduto ad Urbano. Era a Roma venuto il re Arrigo, figliuolo di Arrigo IV, per ricevere dal Papa l' imperiale corona, e già a tal fine entrato era nella Basilica Vaticana. Quando Pasquale, prima di passare alla coronazione il richiese dell' osservanza de' patti già convenuti intorno alla rinunzia delle investiture ed altre cose riguardanti la tranquillità della Chiesa. Rimase a questa do-

---

[1]) Lib. III, c.16.

manda colpito il re, tergiversò, e in fine negò di osservar le promesse; e perchè il Papa allora protestò di non poterlo coronare Imperadore, il re fecelo dentro la stessa Basilica catturare con altri Vescovi e Cardinali, e portarlo con esso loro all'ospizio fuori dell'atrio della Basilica; quindi levò di notte l'accampamento da Roma, e traendo seco prigione il Papa con que' Cardinali e Prelati, mosse verso Sabina, e quando fu a Ponte Lucano in vicinanza di Tivoli, fece spogliare il Pontefice delle sue vesti, e chiuderlo con due Vescovi e quattro Cardinali in un picciol castello, chiusi gli altri Cardinali, e gli altri cherici in un altro castello vicino. Quai duri trattamenti ricevesse l'imprigionato Pasquale, non è a dire, essendo fermo Arrigo di frangerne la costanza. Ed era veramente disposto il Pontefice a soffrire ogni cosa, anzi che concedergli le investiture, e rendergli serva la Chiesa. Ma Arrigo passò alle estreme violenze, giurando d'uccidere e fare in pezzi e Papa e Cardinali, di mettere a ferro e fuoco Roma, di desolare tutto lo Stato[1], se Pasquale non si piegasse alle sue voglie. Per la qual cosa vinto il Papa dall'apparato funesto di tanti mali, che sovrastavano a' suoi popoli, e da' pianti de' timorosi, si recò in fine a concedere per altrui salvamento ciò che per iscampo della sua vita non avrebbe mai conceduto. Convenne dunque coll'empio re, che concederebbegli per privilegio di dare a' Vescovi e agli Abati canonicamente eletti, e senza simonia, l'investitura coll'anello e colla verga, nè per questa cagione inquieterebbelo con censure, riponendosi per l'altra parte dal re in libertà il Papa co' Cardinali, prestandoglisi da lui ubbidienza, e restituendoglisi quanto delle terre e del patrimonio spettante alla Chiesa Romana avea invaso e soggettato. E bene a giudicarne secondo le regole della umana prudenza parrebbe, che a Pasquale non che si dovesse perciò condanna, ma lode si convenisse di dargli come ad assennato uomo, il quale alla violenza de' tempi opportunamente sapesse cedere. Trattavasi certamente di sola disciplina, e di una disciplina, che non solo era per alcuni secoli stata tollerata, ma in quello stato medesimo, in che le cose erano poi venute, era tenuta per non colpevole da un Ivone Vescovo di santissima vita e di approvata dottrina, e da altri molti, che erano della opinione di lui[2]. E quando pure con Goffredo di Vandomo, e con altri si volesse, che eresia fosse il difendere le regie investiture, eretico non poteva Pasquale chiamarsi. Perciocchè egli espressamente convenne, che senza simonia si desse l'investitu-

---

[1]) Veggasi oltre Pietro Diacono, lib. IV, cap. 40, la lettera di Pasquale a Guidone Arcivescovo di Vienna.

[2]) « Cum multis mecum pie sentientibus », dice Ivone Epist. 65, p. 66.

ra: eppure Goffredo, e gli altri tutta l'eresia di tali investiture prendevano dalla malizia della simonia, la quale per altro che separabile fosse dalle investiture, è indubitato per la pratica de' precedenti secoli esente da ogni macchia di simonia. Molto meno insegnò Pasquale alcuna cosa che aliena fosse dalla dottrina della Chiesa, e Launoio, che da questo fatto di Pasquale in una lettera a Lodovico Maresio si avvisò di provare la fallibilità de' Romani Pontefici nell' insegnare, e nel decidere in punti dogmatici, si è meritevolmente esposto alle risa di quanto v' ha di mondo spregiudicato. Pasquale diede un privilegio, non ammaestrò la Chiesa, non decise veruna questione, non trattò del diritto delle investiture. D' altra parte avea egli per la sì picciola cosa, che erano le investiture, a vedersi cadere a' piedi straziati e morti i Cardinali e i Vescovi, i quali erano seco lui prigioni? Avea a lasciare, che Roma ardesse e andasse in rovina? Avea a tollerare, che lo Stato della Chiesa fosse miseramente guasto e disertato? Dovea dunque nelle sue bilance agl' incendii della città, alle uccisioni de' popoli, a' saccheggi delle province colle violazioni delle donne, collo spoglio de' Santuarii, col profanamento de' sacri misterii, e con altri siffatti mali, che dal furor delle guerre, e dalla nimica licenza non sogliono scompagnarsi, dovea, dico, nelle sue bilance preponderare l'impegno di allontanar dalla Chiesa le sole imperiali investiture? Così discorrerebbela un prudente del secolo; ma quanto diversamente pensò la Chiesa seguendo i lumi della celestiale sapienza! Videsi allora sulla faccia della Chiesa spargere il dolore; cambiarsi poi questo in una generale indegnazione, e contro Arrigo e contro Pasquale, nè il suo privilegio con altro nome suonava, che con quello di privilegio. I Cardinali che erano in Roma, con alla testa Giovanni di Frascati e Lione di Vercelli, si raccolsero come a Concilio, in cui dopo avere confermate le cose da Gregorio VII e Urbano II, decretate contro le investiture, dichiararono nullo, checchè ad onta di quelle avesse Pasquale adoperato co' suoi Cardinali. Si unì dipoi Brunone Vescovo Signiense, e Abate di Montecasino ad alcuni Cardinali, e insinuò a Pasquale, che togliesse il privilegio conceduto a Cesare, e lo scomunicasse. Conone, Vescovo di Palestrina, Cardinale di Santa Romana Chiesa, e Legato Apostolico in Oriente, saputo il sacrilego eccesso di Arrigo contro il Pontefice, adunato un Concilio nella fine dello stesso anno MCXI in Gerusalemme, fulminò quel principe colla scomunica, confermandola in cinque altri Concilii da lui tenuti in Grecia, in Ungheria, in Sassonia, in Lorena ed in Francia, come narra l'Abate Urspergense [*], e costa dagli atti del Concilio IV di La-

[*]) Conradus Uspergensis in *Chron.* ad an. 1116.

terano, tenuto da Pasquale II l'anno 1116[1]. Quindi veggendo Pasquale, che il privilegio da lui conceduto, benchè per forza, ad Arrigo, era mirato con universale indegnazione, e che perciò egli n'era mal veduto, congregò alli 28 di marzo nell'anno 1112, nella Basilica Lateranese un gran Sinodo di dodici Arcivescovi, di cento quattordici Vescovi, quindici Cardinali preti, ed otto Diaconi, con un'altra moltitudine di Abati, per ristorarè il danno recato alla Chiesa dalla sua concessione. Ma perciocchè avea egli giurato ad Arrigo di non molestarlo con censure Ecclesiastiche a cagione del privilegio accordatogli delle investiture, nè sembravagli giusto mancare al fatto giuramento, si esibì piuttosto a deporre il Pontificato. Se non che, Gherardo Vescovo di Angoleme, a'Padri incerti del consiglio propose un partito, cioè che si rivocasse il privilegio, ma non si scomunicasse l'imperadore, il che basterebbe a salvare il giuramento del Papa. Fu il sentimento di Gherardo lietamente abbracciato e dal Papa e dal Concilio, e astenendosi dallo scomunicare Arrigo, fu da' Padri condannato il privilegio come nullo, ed estorto per violenza. Lo stesso anno a' 15 di settembre nella città di Vienna di Francia si adunarono molti Arcivescovi e Vescovi di varie province di quel Regno, tra' quali furono san Goffredo Vescovo di Amiens, e sant' Ugone Vescovo di Grenobla, e presedendo ad essi Guidone Arcivescovo di quella Metropoli e Legato della Santa Sede, il quale fu poi Romano Pontefice col nome di Callisto II, celebrarono un Concilio, nel quale non solo condannarono il privilegio, ma dichiararono eresia le investiture, fulminarono contra l'imperadore i sacri anatemi, e al Papa, al quale ne trasmisero gli atti, ne chiesero la conferma, protestandogli con non laudevole libertà, che *si vero nostrae paternitatis adsertiones praedictas roborare nolueritis, propitius sit nobis Deus, quia nos a vestra subiectione, et obedientia repelletis*; il che nondimeno far dee minor maraviglia, se si consideri, che eglino credevano eresia le investiture da Pasquale permesse. In Ansè fu pur tenuto dall'Arcivescovo di quella sede, Giovanni, un altro somigliante Concilio contro le investiture, e'l privilegio di Pasquale.

A questo universale risentimento della Chiesa contro il suo Capo, per un privilegio da sola violenza trattogli dalle mani in materia di disciplina, che diranno mai coloro, che per nulla sacrificherebbono a' voleri de'principi, o de' regi ministri anche una disciplina di maggior rilevanza, solo per timore talvolta vano di temporal danno o nelle persone, o ne' dominii ecclesiastici? Ma riflettano, che la disciplina, di

---

[1]) *Concil. Lateran. IV*, sub Paschal. II, apud Labbè, tom. XII *Concil.* edit. Venet. col. 1228.

cui trattavasi,oltre i sommi mali,che alle particolari Chiese portava, moltissimi capi abbracciava di disciplina. Perciocchè toglieva la libertà delle canoniche elezioni, soggettava a'laici le persone Ecclesiastiche, introduceva la simonia: *Nam*, come osservò Goffredo di Vandomo [1], *quae saecularis potestas sibi vindicare nititur investituram, nisi ut per hoc aut pecuniam extorqueat, aut, quod est gravius, sibi inordinato subiectam efficiat Pontificis personam?* Inoltre dal Capo della Chiesa staccava i Vescovi e gli Abati, i quali tutta da' principi riconoscendo la loro dignità, faceansi legge di seguire le loro voglie, non quelle del Sovrano Pontefice.Quindi ancora la somma facilità,che allora deploravasi degli scismi,è un alto disprezzo delle censure Apostoliche. E tanto basterà aver detto di quella disciplina, che se non è fondamentale, le si accosta nondimeno per la moltiplicità delle cose alle quali si estende.

14. Havvi un' altra ecclesiastica disciplina mutabile, ed è quella, che tra le ordinazioni della Chiesa è men principale, come sono le leggi risguardanti la distribuzione delle cose ecclesiastiche,prescindendo dalla sua libertà, le più di quelle che versano sull'ordine giudiziale ecc.Queste senza dubbio sono soggette a mutamenti. Nel che tuttavia è da guardare,che la naturale loro mutabilità non sia fissata da'Concordati dell'Apostolica Sede colle nazioni,siccome sono i Concordati di Niccolò V coll'illustre nazione Alemanna,e di Leone X con la Francia. Perciocchè quantunque assolutamente parlando pel bene pubblico della Chiesa potesse il Papa a siffatti Concordati derogare, come sentono dottori anche oltramontani; nondimeno *iustitia et rationis ordo suadet,ut qui a suis successoribus mandata tua servari desideret*, *praedecessoris sui voluntatem atque statuta custodiat* [2]. So che l'autore *della Chiesa e della Repubblica dentro i loro limiti* ha trovato un bel giocolino per render nulli tutti i Concordati colla Sede Apostolica. Distingue egli il principe come sovrano, e il principe come amministratore e governatore del popolo, e gli atti di sovranità dagli atti di governo; quelli vuole solo capaci di stabilità, perchè hanno per oggetto il bene generale e non particolare. Perchè poi non possa mai credersi,che bene generale esser vi possa ne'Concordati con Roma, ha la benignità di degradare il Papa all'essere di un semplice particolare, perchè, dic'egli, *considerandolo come capo della Chiesa non ha alcuna autorità politica* (p. 78).Se i principi siano per esser contenti di questo nuovo pubblicista che distingue nel principe la sovranità dal governo,e a quella sola ristrignendo l'autorità di far trattati perpetui, vuole i Concordati con Ro-

[1]) Opusc. II, p. 279, edit. Sirmond. 1610.—[2]) *Justitia* 25, q. 1.

ma atti di semplice governo revocabili ad ogni piacere del popolo; della cui podestà il principe sia solo depositario, sel veggano gli stessi Sovrani. Meritano ancora la riflessione de' principi alcune altre proposizioni, che questo dittator di confini tra la Chiesa e la Repubblica va qui mescolando. Tal'è quella, che atti di sovranità perpetui e valevoli ad obbligare i successori, sono que'soli che hanno per oggetto il bene generale, e non particolare (p. 76); dal che verrebbe, che perpetuo non sarebbe alcun atto tra il principe e il popolo, se riguardasse il bene particolare del principe. Tale quell'altra (ivi), che il Sovrano non può legarsi che per un altro Sovrano, altrimenti la volontà particolare dirigerebbe la volontà generale, e di indipendente che è la sovranità, diverrebbe dipendente; come se il sovrano non potesse obbligare sè stesso ad un altro non per la colui direttrice volontà, ma per suo proprio volere; o quando su ciò si cavilli, come se in un trattato tra un particolare ed un principe non potesse intervenire una general volontà, che è quella di Dio o delle genti a raffermare tra loro a cagion di esempio un contratto di vendita. Tale finalmente quella assoluta ed illimitata (p. 79), *che se a caso i trattati sono disuguali, e che il vantaggio sia per una delle parti, ed il danno sia per l'altra, o sono nulli o sono personali*; il che quasi tutti recherebbe a niente i trattati di pace, ne'quali il vincitore imponendo legge al vinto, prende per sè il vantaggio datogli dalla vittoria, e lascia con danno il nimico. Noi ne lasceremo l' esame al Principato. Per ciò che al Papa e a' suoi Concordati si appartiene, crederebbesi che in Italia dovesse il Romano Pontefice trattarsi come un particolare e quasi come un pretazzuolo di Peretola? Questi sono i lieti frutti del nostro secolo illuminato. A tanto non giunse Melantone; non a tanto il protervo apostata de Dominis. Deh! innanzi di scrivere sulle materie ecclesiastiche, studii l'autore un po' più il suo catechismo, purchè non sia un catechismo di moda (c'intendiamo), e vedrà non essere i Papi com'egli dice (p. 77), che '*hanno preteso di formare di tutta la Cristianità un sol corpo, e di essere di questo i supremi Monarchi*; ma Cristo essere stato, che tal forma di governo ha voluto nella sua Chiesa: *Definimus* (è il Concilio Ecumenico di Firenze che parla) *Sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Romanum Pontificem successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium christianorum Patrem ac Doctorem existere, et ipsi in B. Petro pascendi, regendi, et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse.*

Ma, ripiglia l' autore, che con tutta la definizione del Fiorentino

Concilio il Papa non ha podestà politica. E io domando, che cosa intenda egli per podestà politica? Se intende podestà suprema di governare con comando, erra all'ingrosso, negando al Papa una tal podestà: se intende la determinata podestà di governare temporalmente in cosa di mera temporalità, ci accorderemo; ma allora rimarranno a farglisi due altre interrogazioni. La prima è, perchè ad estrarre uno dall' ordine di semplice particolare non basti la suprema podestà di governare con comando, e qual fregio per innalzar uno al rispettevolissimo grado di sovrano aggiunga la temporalità del governo? Non è cosa questa, che sia si facile ad intendersi, e dispero che l'autore possala o spiegare o persuadere. L'altra è, se egli creda, essere oltre la podestà del Papa le cose, sulle quali versano tanti Concordati? Egli lo affermerà senza dubbio, perchè gli oggetti del governo del Papa, secondo lui, sono spirituali e non materiali: come dunque il Pontefice può mescolarsi ed ingerirsi ne' governi altrui temporali e civili? (p. 77) Ma usi un poco di precisione, e vedrà tolta subito questa larva di difficoltà. Distinguasi dunque quella proposizione: *gli oggetti del governo del Papa sono spirituali, e non materiali sotto la ragione di materiali*, concedesi; sono spirituali e non materiali sotto una ragione, che aver possono di spirituali: gli si nega. Il Papa non si mescola, nè s' ingerisce ne' governi altrui temporali e civili come tali; ma ci si mescola e ci s'ingerisce (e per l'autorità datagli da Cristo Signore può farlo) per quelle cose che ivi sono o di loro natura spirituali, o benchè siano materiali e temporali, hanno qualche ragione di spiritualità, che alla podestà ecclesiastica le assoggetta. Spieghiamoci: I Concordati colla Germania risguardano principalmente l'elezione de' prelati, la collazione de' benefizi ecc. E certamente son queste cose in gran parte materiali e temporali; ma spiritualissime sono insieme e per ragione del fine che a Dio consacrale specialmente, e per l'autorità spirituale che è loro annessa. Questi titoli le soggettano alla Chiesa e quindi al Papa suo capo. Non accade recarne prova, tanti sono gli autori che ne hanno largamente trattato; si consultino questi. Torniamo a noi: Non sono i soli Concordati che alla disciplina per altro variabile diano fermezza. Quella mutabil disciplina che a' diritti od a' privilegi di un terzo porterebbe danno cambiandosi, assai difficilmente si varia. Zosimo, come sopra vedemmo, trattandosi dell' ordinazione de' Vescovi della seconda provincia di Narbona che al metropolitano di Arles apparteneva, si querelò che il Concilio di Torino avessela al Vescovo di Marsiglia, Procolo, conceduta, *contra statuta Patrum*, e protestò doversi le cose rimettere nel primo stato: *apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas* ecc. (Ep. 5). Così ancora Bonifacio I ad Ilario di Narbona scrisse contro Patroclo di Arles, il quale, non curandosi del
*

Metropolitano, avea ordinato un Vescovo: *Quod nequaquam possumus ferre patienter, quia convenit nos paternarum sanctionum diligentes esse custodes* (Ep. III). Un altro esempio abbiamo da s. Ilaro Papa. Egli avea al Vescovo Ausanio mandato un rescritto, col quale il metropolitano di Ambrun dolevasi che al gius della sua provincia si fosse pregiudicato. Ilaro al ricevere questi lamenti scrisse a' Vescovi Gallicani, che esaminassero l' affare, ma si dichiarò : *Nolumus Ecclesiarum privilegia, quae semper sunt servanda, confundi; quia per hoc non minus in sanctarum traditionum delinquitur sanctiones, quam in iniuria ipsius domini prosilitur*(Ep. IV). Non diversi erano i sentimenti del magno Gregorio: *Absit hoc a me*, (scrivea a Natale di Salona) , *ut statuta maiorum consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam; quia mihi iniuriam facio, si fratrum meorum iura perturbo* (lib. V, Ep. XII). Similmente, in una lettera al Vescovo di Cartagine, Domenico, lo assicurava che *sicut nostra defendimus , ita singulis quibusque ecclesiis sua iura servamus* (lib. II, Ep. XXXIX). Ma niun Romano Pontefice diede d'invitta costanza nel mantenere gli altrui diritti stabiliti da'Canoni un più solenne esempio di san Leone. Con tutta la Pontificale autorità si oppose egli al Canone, con cui il Concilio generale di Calcedonia avea, contro il gius delle Chiese di Alessandria e di Antiochia, esaltata la Sede di Costantinopoli; nè o riguardo ad un Concilio da lui medesimo di Apostolica confermazione munito, o rispetto all'imperadore che molto s'interessava per la causa del Vescovo della imperiale sua Sede, potè mai smuoverne l'animo. Il gius a quelle due Chiese, raffermato da'Padri Niceni, fu per Leone inviolabile legge. Udiamo lui stesso, che a'Padri di Calcedonia ne scrisse con queste parole (Ep. LXXXIX): *De custodiendis quoque Sanctorum Patrum statutis, quae in Synodo Nicaena inviolabilibus sunt fixa decretis, observantiam vestrae sanctitatis admoneo, ut iura Ecclesiarum sicut ab illis CCCXVIII Patribus divinitus inspirata sunt ordinata, permaneant. Nihil alienum improbus animus concupiscat, nec per alterius imminutionem suum aliquis quaerat augmentum.* Si eccettuino tali cose; questa men principale disciplina, come diceasi, non difficilmente soggiace a mutazioni. Quindi è, che Clemente VIII, benchè gli premesse la pubblicazione in Francia del Concilio di Trento, ed anzi fosse questa una delle condizioni da lui prescritte ad Arrigo IV per l'assoluzione che gli dava; nondimeno soggiunse, *exceptis ad vestram supplicationem, et instantissimam petitionem, siquae forte adsint, quae revera sine tranquillitatis perturbatione executioni demandari non possint*, come cose contrarie agli usi e diritti della nazione. Le quali cose tuttavia, come ancora

da'recati esempi si fa bastevolmente palese, vanno intese, dice l'avvocato del Parlamento di Parigi Stefano Rassicod nella sua Dissertazione « sull' accettazione del Concilio di Trento (p. 384 seg.) di diritti e costumi non solo antichi, ma approvati dalla Chiesa, a'quali i popoli siano attaccati tanto in riguardo della loro antichità, quanto ancora perchè nulla non abbiano di purissimo e d'innocentissimo ».

15. Nasce qui un dubbio. La disciplina in gran parte, come si è divisato, è mutabile nella sostanza, e quando nella sostanza nol sia, lo è nondimeno per lo più nel modo e in certe estrinseche circostanze. Come dunque si dirà, come è avvenuto che i Papi si mostrassero tanto inflessibili nell'osservanza de'Canoni? Ed è veramente indubitata cosa, che i Sommi Pontefici non solo l'hanno con ogni studio sostenuta,ma l' hanno con fortissime formole comandata? *Longe praestiterit*, scrivea Innocenzo I al clero di Costantinopoli, *vel ea condemnaret, fratres carissimi, quae recte facta sunt, quam ea robur ullum sortiri, quae adversus Canones gesta sunt* [1]. Udimmo di sopra i somiglianti sentimenti di Zosimo, il quale ancora in una lettera a' Vescovi dell' Affrica, delle Gallie e di Spagna (Ep. VII) protestava, che *quum adversus Patrum statuta venitur, non tantum illorum prudentiae atque sententiae, qui in aevum victura sanxerunt, sed quodammodo fidei, et catholicae disciplinae irrogatur iniuria*. Parrà forse anche più espressivo il detto di Martino I (Ep. XI): *Canones ecclesiasticos solvere non possumus, quia defensores et custodes Canonum sumus, non transgressores*. Anzi nell'antica professione di fede che faceva il Papa nella sua ordinazione, conservataci nel libro diurno de'Romani Pontefici, prometteva, *nihil de traditione, quod a probatissimis praedecessoribus meis servatum reperi, diminuere vel mutare.......... sacrosque Canones et constituta Pontificum nostrorum, ut divina et caelestia mandata custodire*. Quindi Febbronio dopo Richerio, e simiglianti nimici della Pontificale autorità,si è in più luoghi avvisato di argomentare che i Papi sono soggetti a'Canoni ed a'generali Concilii;il che ha pur fatto il Manetti ne'suoi *Avvertimenti politici* (Avv. I, p. 14). Ma che i Romani Pontefici abbiano conosciuto di aver podestà sopra de'Canoni,ancora degli universali Concilii,il faremo tra poco in più opportuno luogo vedere. Per ora diremo, che le citate testimonianze non provano già, che assoluta impotenza abbiano i Sovrani Pontefici di derogare a'Canoni, ma una limitazione di autorità provegnente da superiore ragione, e la sola grandissima convenevolezza che hanno di mantenerli. E in vero,generalmente parlando,molti Canoni o cose contengono di gius divino, o almeno sul gius divino fondate; e a queste non isten-

[1]) Presso Sozomeno, lib. VIII, c. 16.

desi certo alcuna terrena quantunque sacratissima podestà. Perciò Zosimo dopo le parole ultimamente trascritte soggiunse: *Quid enim tam sanctum ac venerabile est, quam penitus non exorbitare ab itinere maiorum, quorum canonica instituta velut quaedam fundamenta sunt ferendis FIDEI iacta PONDERIBUS.*

Inoltre sonovi de' Canoni cui la Chiesa ha riguardati come dettati dallo Spirito Santo. Tali furono i Niceni. Perciò ancora s. Leone Magno mostrossi inflessibile con Anatolio Vescovo di Costantinopoli in non ammettere l'accennato Canone Calcedonese, perchè contrariava i Canoni di Nicea, *tanquam refutari nequeat*, scrivea egli allo stesso Anatolio (Ep. LXXXI), *quod illicita voluerit multitudo, et illa Nicaenorum Canonum per Spiritum vere Sanctum ordinata conditio in aliqua cuiquam sit parte solubilis.* Onde ancora nella lettera al Vescovo di Antiochia, Massimo, protestò: *tanta apud me est Nicaenorum Canonum reverentia, ut ea quae sunt a Sanctis Patribus constituta, nec permiserim, nec patiar aliqua novitate violari.* Sopra tutto però ne'Romani Pontefici prevale un'altra ragione. Questa è, che essendo eglino custodi e vendicatori de' Canoni, debbono nella più gelosa osservanza di essi precedere gli altri: *Confidimus*, dicea s. Gelasio Papa [1], *quod nullus iam veraciter christianus ignoret, uniuscuiusque Synodi constitutum, quod universalis Ecclesiae probavit assensus, nullam magis exequi sedem prae ceteris oportere* (per debito di convenienza e di buon esempio) *quam primam, quae unamquamque Synodum et sua auctoritate confirmat et continuata moderatione custodit.* E bene supposta questa osservanza della Sede Apostolica, potea lo stesso Gelasio scrivere a'Vescovi della Lucania: *Satis indignum est quemquam vel Pontificum, vel ordinum subsequentium hanc observantiam refutare, quam Beati Petri Sedem, et sequi videat et docere; satisque conveniens est, ut solum corpus Ecclesiae in hac sibimet observatione concordet, quam illic vigere conspiciat, ubi Dominus totius Ecclesiae posuit principatum.* Son dunque i Papi obbligati ad osservare i Canoni; ma donde in loro questa obbligazione? Non dalla forza de'Canoni stessi, come uopo sarebbe, perchè dir si potessero e fossero soggetti a' Canoni, ma dalla naturale equità e dalla divina ordinazione, che da tutti i principi, e da' Pontefici massimamente domanda che siano giusti, e diano al popolo esempi di giustizia. È un dire, che tanto i Papi alle ecclesiastiche leggi di disciplina, quanto gli altri Sovrani a quelle dello Stato sono tenuti non per la podestà coattiva delle medesime leggi, ma per la podestà direttrice. Il che, se non rende i Principi veramente soggetti alle leggi, perchè a'Canoni mostrerà sottoposti i Romani Pontefici?

[1]) *Epist. ad Episc. Dardan.*

PARTE II.

Qual sia il legittimo cambiamento di disciplina

ARTICOLO I.

Si dichiara quanto ricerchisi per tal legittimo cambiamento

16. Già raccogliendo le cose sinora disputate, è aperto che per quantunque mutabile vogliasi la disciplina, non può mai aversi legittimo quel cambiamento, che in materie si facesse a diritto divino appartenenti o connesse colla fede o fondamentali. Per la qual cosa ancora, ove seguisse una somigliante riprovabile mutazione di disciplina, dovrebbe subito condannarsi e torsi di mezzo per ritornare alla prima lasciata disciplina. Tal fu il cangiamento di disciplina introdotto nel nono secolo in alcune province delle Gallie. Udiamolo da' Padri del Sinodo di Parigi, che nell'anno DCCCXXIX la condannarono (lib.I, c.14): *Quidam nostrorum verorum virorum relatu, quidam etiam visu didicimus, in quibusdam provinciis contra legem divinam, canonicamque institutionem feminas sanctis altaribus se ultro ingerere, sacrataque vasa impudenter contingere, et indumenta sacerdotalia administrare; et quod his maius, indecentius, ineptiusque est, Corpus et Sanguinem Domini populis porrigere. Miranda sane res est, unde is illicitus in christiana religione irrepserit usus, ut quod viris secularibus illicitum est, feminae, quarum sexui nullatenus competit, aliquando contra fas sibi licitum facere potuerint.* Per la ragione medesima un altro cambiamento di disciplina meritava di essere riprovato. La Chiesa ha sempre creduto, che le anime dell'inferno non possano dal divin sacrifizio ricevere nè liberazione, nè alleviamento delle loro pene. Nondimeno verso il decimo o l'undecimo secolo si cominciò a celebrare la Messa *pro anima, de qua dubitatur*, acciocchè se fosse dannata, almeno qualche refrigerio ne ritraesse. Il qual uso a molte Chiese si dilatò, come ne fanno fede parecchi messali, e manoscritti e stampati. Io veramente non credo che questa disciplina sì poco conforme alla dottrina della Chiesa siasi tanto distesa, quanto dir converrebbe che sialo stata, se dal numero di questi messali si argomentasse. Perciocchè parmi assai verisimil cosa, che ne'messali di varie Chiese leggasi questa messa, non perchè realmente si dicesse in tutte, ma perchè i copisti di que'messali avendola in altro antico esemplare trovata, con soverchia fedeltà la trascrivessero, e così da un messale di una Chiesa ad altro di altra trapassasse,

senza che nondimeno quelle Chiese l'adottassero tutte quante, appunto come ne'nostri messali leggonsi in fine molte messe ad uso di certi paesi e di alcuni ordini religiosi, e tuttavia male se ne dedurrebbe, che in tutte le chiese ove questi messali si leggono, fossero quelle messe di uso comune. Non può tuttavolta negarsi, che assai prevaluta fosse questa disciplina agli antichi secoli ignota, con non leggiera offesa della cattolica verità.

17. Ma sia pur la materia della disciplina capace di mutamento. Basta egli ciò, perchè i cambiamenti sopravvenutile si possano a chiusi occhi ricevere? No certamente; ma si richiede che la legittima podestà li confermi. Qual sia questa, sarà l'argomento di altro trattato. Per ora può bastare ciò che al § 9 fu detto, e intanto per dare di tai mutazioni qualche esempio, assai divolgato ancor nell' Occidente fu il costume di dare al popolo, e agli infermi massimamente l' eucaristica Ostia intinta nel Sangue; ma non avea quest'uso l'appoggio della convenevole autorità. Quindi parlandone il Micrologo (c. 19) pronunziò saggiamente : *Non est authenticum, quod quidam Corpus Domini intingunt, et intinctum pro complemento communionis populo distribuunt; nam ordo Romanum contradicit.* Un altro uso contrario all'antica disciplina vedesi nel dodicesimo secolo assai radicato, cioè che in caso di necessità si potesse da chi che fosse portare agl'infermi il divinissimo Sagramento; e un Sinodo di Londra del MCXXXVIII, secondo che Riccardo di Haugustald, e 'l monaco Gervasio ci narrano, avealo permesso, o doveasi dir piuttosto tollerato, e malamente. Disciplina sol tollerata chiamerei similmente quella che per altro da molti secoli è in vigore nell'*Istria*, nella *Liburnia*, nella *Dalmazia*, nella *Schiavonia*, cioè di celebrare la messa nella lingua volgare del paese. Infatti Tommaso arcidiacono di Spalatro nella storia de'*Vescovi Salonitani* (c.16) racconta, che a' tempi di Alessandro II, il Legato della Sede Apostolica in un generale Sinodo de'Vescovi della *Dalmazia* e della *Croazia* avea decretato, che niuno osasse per l'avvenire di dire in quelle parti la messa, se non nella lingua *latina* o *greca*. Anzi Gregorio VII successor di Alessandro, scrivendo al duca di Boemia Uratislao, il quale avealo supplicato della facoltà, che nel suo Ducato si potessero in lingua *schiavona* celebrare i Divini Misteri, glielo vietò altamente. *Scias* dic'egli (lib. VII, Ep. XI), *non huic petitioni tuae nequaquam posse favere*; e poco appresso: *unde ne id fiat, auctoritate B. Petri inhibemus. Teque ad honorem omnipotentis Dei huic vanae temeritati viribus totis resistere praecipimus.* Su questi principii il Clero di Francia, nell'Assemblea del 1660, non solo proibì la traduzione francese in quell' anno stampata dal dottor Voisin del messale roma-

no sotto pena di scomunica, ma a tutt'i Vescovi del regno scrisse una premurosa lettera, perchè tutti nella loro Diocesi volesserla vietare sotto la stessa pena; anzi in questa occasione si vide in Parigi alle stampe, *iussu Cleri Gallicani* l'insigne Raccolta (*Collectio*) *quorumdam gravium auctorum, qui ex professo, vel ex occasione Sacrae Scripturae, aut divinorum officiorum in vulgarem linguam translationes damnarunt.* Non qui si ristette lo zelo di quel nobilissimo Clero, ma ad Alessandro VII si rivolse con lettera de' 7 di gennajo dell'anno appresso, con cui lo supplicava ad avvalorare coll'autorità della Sede Apostolica la sua decisione. Ma Alessandro, prima ancora che ricevesse questa lettera, cioè a'12 dello stesso mese, avea condannato sotto pena di scomunica *latae sententiae* non solo questo messale, ma altro qualunque fosse per uscire traslatato in francese, come una novità *perpetui Ecclesiae decoris deformatricem, inobedientiae, temeritatis, audaciae, seditionis, schismatis, aliorumque plurium malorum facileproductricem.* La quale sì calcata proibizione rinnovò poi a'7 di febbrajo in una lettera con cui rispose a quella del Clero Gallicano. Ma diamo un altro esempio di disciplina solo tollerata per vari secoli nella piccola refezione che usiamo la sera ne'giorni di digiuno. Verso il IX secolo si cominciò a permettere a'religiosi il bere la sera de'digiuni di regola un bicchiere di vino avanti Compieta. Quest'uso si dilatò, e nel XIII secolo al vino si aggiunse qualche conserva o confettura per lo stomaco; ma nel secolo XIV alle conserve fu sostituito un po' di pane con qualche frutto [1]. Sino a tutto questo tempo la nuova disciplina non avea per sè, che la semplice tolleranza della Chiesa. Ora sembra sollevata a maggior grado di stabilita introduzione. Tuttavolta non so, se prima della lettera di Benedetto XIV all' Arcivescovo di Compostella, trovisi alcun monumento della Chiesa che abbiala autorizzata.

18. Per altro non abbiamo ancor divisato tutto quello che alla mutazione della disciplina si ricerca, acciocchè non sia un abuso. Oltre la convenevole podestà ci si addomanda una giusta e forte ragione. Perciocchè, come argomenta s. Tommaso [2], *habet ipsa legis mutatio quantum in se est, detrimentum quoddam communis salutis, quia ad observantiam legum plurimum valet consuetudo, in tantum quod ea, quae contra consuetudinem communem fiunt, etiamsi leviora, de se graviora videntur. Unde quando mutatur lex, diminuitur vis constrictiva legis, in quantum tollitur consuetudo: et ideo numquam debet mutari lex humana, nisi ex aliqua parte*

---

[1]) Veggasi il P. De l'Isle nella sua *Histoire dogmat. et morale du jeune* lib. IV, c. 2.—[2]) Lib. II, q. 37, art. 2.

tantum recompensetur communi saluti, quantum ex ista parte derogatur...... Unde dicitur a iurisperito, quod in rebus novis constituendis evidens debet esse utilitas, ut recte recedatur ab eo iure, quod dici aequum visum est. E tali cose più stesamente va sponendo Incmaro in un opuscolo, al quale pose appunto questo titolo: *Absque necessitate mutari non debere quae semel in Conciliis statuta, vel iudicata sunt* [1]. Quando dunque o necessità o manifestissima utilità persuada il cambiamento della disciplina, niuno esser dovrebbe sì noioso censore, che lo riprendesse. *Non decet*, dirò con Papa Innocenzio III, *reprehensibile iudicari, si secundum varietatem temporum statuta quoque varientur humana, praesertim quum urgens necessitas, vel evidens utilitas id exposcit.* Questa fu la massima regolatrice degli antichi Romani Pontefici. Scrivea Gelasio a' Vescovi della Lucania, dell'Abbruzzo e della Sicilia (c. 1): *Necessaria rerum dispensatione constringimur, et Apostolicae Sedis moderamine convenimus, sic Canonum paternorum decreta librare, et retro Praesulum, Decessorumque nostrorum praecepta metiri, ut quae praesentium necessitas temporum restaurandis ecclesiis relaxanda deposcit, adhibita consideratione diligenti, quantum potest fieri temperemus; quo nec in totum formam veterem videamus excedere regularum, et reparandae militiae clericalis officiis consulamus.* E seguita appresso (c. 2): *Priscis igitur pro sui reverentia manentibus constitutis, quae, ubi nulla vel rerum vel temporum perurget angustia, regulariter convenit custodiri, eatenus ecclesiis, quae vel cunctis sunt privatae ministris, vel sufficientibus usque adeo despoliatae servitiis, ut plebibus ad se pertinentibus divina munera supplere non valeant tam instituendi, quam promovendi clericalis obsequii sic spatia dispensanda concedimus, ut si quis* ecc. Crederebbesi? Vedemmo quanto s. Leone M. fosse inflessibile a non ricevere il Canone Calcedonese da lui giudicato contrario al Niceno. Nondimeno egli medesimo a Rustico di Narbona avea scritto [2]: *Sicut quaedam sunt, quae nulla possunt ratione convelli, ita multa sunt, quae aut pro consideratione aetatum, aut pro necessitate rerum oporteat temperari.*

ARTICOLO SECONDO

Spiegasi in che consista la novità dell'odierna disciplina, e si difende

19. Sia dunque il cambiamento della disciplina fatto in materie capaci di mutazione; sia fatto dalla dovuta podestà; sia fatto per ga-

[1]) In c. VIII *De consang. et affinit.*—[2]) *Ep.* 167, edit. Ball. col. 141.

gliarde e giuste ragioni; esser dovrà perciò legittimo reputato. Che dovremo pertanto noi dire di Fleury, di Racine, di Febbronio e di tanti altri, i quali non rifinano di piangere a caldi occhi i be' giorni dell'antica Chiesa perduti, e la moderna disciplina introdotta? Noi la dobbiamo, dicon eglino, alle false decretali dell'impostore Isidoro; ed ecco a quali capi principalmente riduca il Febbronio le innovazioni[1]:

1° Che il Romano Pontefice sia Vescovo *universalis Ecclesiae.*

2° Che tutte le cause maggiori debbansi riportare all'Apostolica Sede.

3° Che le cause de'Vescovi riservinsi al Papa.

4° Che senza il beneplacito Apostolico non si possano tenere i provinciali Concilii.

5° Che i decreti de'provinciali Concilii non abbiano forza, se approvati non siano dal Sommo Pontefice.

6° Che per le traslazioni de'Vescovi sia necessaria l'autorità della Sede Apostolica.

7° Che siano di antico gius le appellazioni a Roma.

8° Che i metropolitani dentro tre mesi dalla loro consecrazione mandino al Papa la professione della loro fede, e chiedano il pallio, senza di che non possano tampoco esercitare le vescovili funzioni.

9° Che pretendasi, *non licere membris dissentire a consuetudine Ecclesiae Romanae*; e quindi in tutte le cose meno appartenenti a Roma siasi introdotta la solenne formola: *salvo in omnibus Ecclesiae privilegio*, *salva in omnibus Apostolica auctoritate* ecc.

Ma veramente in tutti questi capi io non ci veggo cosa di nuova disciplina, se non il terzo e l'ottavo articolo, e in qualche parte il nono. Tutti gli altri sono della più rimota antichità, come da quelli che contro Febbronio hanno scritto, trovasi amplamente dimostrato. Io piuttosto a cinque sommi capi richiamerei tutto il nuovo della disciplina, cioè:

1° All'erezioni, alle divisioni e alle unioni de'Vescovati e degli Arcivescovati.

2° Alla elezione e confermazione, e consecrazione de'Metropolitani, e de'Vescovi, al qual capo posson ridursi anche le traslazioni, le rinunzie, le coadiutorie ecc.

3° Alla limitazione della loro autorità o per via di riserve, come quelle di certi casi, delle Indulgenze più ampie, e molto più delle plenarie, della Canonizzazione de' Santi; o per via di esenzioni, e privilegi, come i favori della Sede Apostolica conceduti a'Regolari.

4° Alle loro cause, e quindi alla loro deposizione.

---

[1]) Can. 4, § 9, p. 201.

5° A' beni delle chiese, intorno a' quali principalmente le collazioni, i beneficii, le annate, le pensioni ecc. hanno luogo.

20. Ora io dico che questa disciplina per quanto si voglia esser nuova, è del tutto legittima. Consideriamo in primo luogo la materia. Ella non è già di quelle, che abbiamo dette essere immutabili; non trattasi di cose, che siano di divina istituzione, di cose connesse colla Fede, di cose nella sostanza fondamentali: tutto riducesi all' uso, e all' esercizio delle facoltà vescovili. Ma si dirà subito con Febbronio, che la podestà de' Vescovi è di gius divino; dunque *abusus adversus divinum illud institutum introducti numquam poterunt fundare, aut efficere legitimam praescriptionem; non enim praescribitur contra voluntatem Dei, et ordinata Salvatoris nostri*[1]. E io rispondo, col ch. Piero Ballerini[2], che questo è un marcio equivoco. Perciocchè è bensì vero, che la vescovile podestà è stata da Cristo voluta nella sua Chiesa; ma alla Chiesa ha ancora lasciato Cristo il determinare l' uso e l' esercizio di questa venerabile podestà. Dunque è bensì immutabile, nè soggetta a consuetudini, a rinunzie, a possessi, e ad alcun genere di prescrizione la podestà de' Vescovi; ma quanto all' uso e all' esercizio delle sue facoltà, siccome è di gius ecclesiastico, e dipende dalla liberissima disposizione della Chiesa, così ammette varietà, e le vicende tutte delle cose mutabili. Veggiamo ciò meglio, discorrendo per ognuno de' cinque capi da me distinti di disciplina.

Il Concilio di Laodicea (Can. 57) proibì di stabilir Vescovi ne' villaggi, per tema, aggiugne il Concilio di Sardica, che rinnovò il Canone Laodiceno (Can. 6), di non ridurre ad avvilimento questa onorandissima dignità, se fossero i Vescovi costretti a risiedere nelle campagne. Fu questa disciplina seguita anche nell'Affrica, e il secondo Concilio di Cartagine decretò, che alle ville, che non aveano mai avuto Vescovo, non se ne desse, se non nel caso, che intanto crescessero nel numero degli abitanti, onde divenisser città (Can. 5). Per altro a queste erezioni secondo il sessantesimo quinto Canone del terzo Concilio di Cartagine addomandavasi il consenso del Concilio della provincia, del Primate e del Vescovo, del quale convenisse smembrar la Diocesi. Malgrado queste sagge cautele crebbero a dismisura nell'Affrica i Vescovi ancor ne' villaggi[3]. Il perchè furono gli Africani da san Leone M. rimproverati come trasgressori de' Canoni, e il Santo Pontefice ordinò loro di sopprimere que' vescovati subito che fossero a miglior vita passati i Prelati che li reggevano[4]. Chi non

[1]) Cap. 8, § 6, p. 661.
[2]) *Vindic. auctorit. Pontif. contr. opus Justini Febbron.* p. 201.
[3]) Perciò chiamati *Episcopi villani*. V. il Magri, *Hierolex.*
[4]) Ep. 87, edit. Quesnell.

vede qui e da' Concilii particolari, e da un Concilio generale, e da un Pontefice limitata la facoltà de' Metropolitani e de' Vescovi in ordine alla creazione di nuovi vescovati? Notisi; non è qui mio istituto di provare, che in siffatte cose sino ab antico interveniva per lo più l'autorità del Romano Pontefice, come nell'*Antifebbronio* si può vedere. Io voglio mostrare, che la disciplina riguardo alle erezioni di nuovi vescovati non è d'immutabile gius divino, ma di mutabile dritto ecclesiastico. Ora egli è evidente, che se la podestà de' Vescovi nell'esercizio delle sue facoltà rispetto a tali erezioni senza pregiudizio del gius divino fu limitata una volta e da' Concilii e da' Papi, può ancora intorno a queste ricevere nuovi cambiamenti. Dicasi il medesimo delle divisioni e delle unioni, non potendo queste a gius divino appartenere, se le stesse prime erezioni de' vescovati nol sono. Per lo secondo capo della elezione, confermazione ecc. de' Vescovi, e degli Arcivescovi la cosa è ancora più manifesta. L'elezione facevasi un tempo dal Metropolitano e da' Vescovi più vicini, secondo i voti del Clero adunato, e sulle testimonianze del popolo presente, il popolo fu poi escluso per le grandissime sconvenevolezze, le quali accadevano; onde Goffredo di Vandomo, scrivendo della elezione di Rinaldo Vescovo di Angers (lib. III, ep. 11), racconta, che *totum ibi levitas vindicavit, et vanitas, ubi mima quidem et mulier publica, quae vos garruliter adclamabat, amplius potuit, quam plebis maturitas, vel clericalis honestas potuerit*. Si volle appresso a parte delle elezioni il principe, chiedendogliene l'assentimento. A' Patriarchi Orientali nondimeno appartenevano le conferme de' metropolitani. Nell'Occidente; per tacere ora di altre province soggette al Patriarcato Romano, le consecrazioni de' metropolitani nell'Italia furono d'immediata ragione del S. Pontefice, benchè egli co' Metropolitani di Milano, e di Aquileia usasse poi di dispensa per la lontananza del viaggio, e nell'Illirico furono dal Papa riservate al Vescovo di Tessalonica suo Vicario Apostolico. I Suffraganei si ordinavano da' metropolitani, ma con siffatta dipendenza dal Patriarca Romano, che Simplicio nel 482 minacciò l'Arcivescovo di Ravenna Giovanni di torgli la facoltà delle ordinazioni di Ravenna, e di tutta l'Emilia (Ep. 2). Deh! ancora qui quante limitazioni dell'autorità, e de' Vescovi e de' Metropolitani! quanti cambiamenti di disciplina! Ne troveremo anche de' più rilevanti intorno l'immediata autorità de' Vescovi. Il p. Pereira sacerdote e teologo di Lisbona nel suo libro *Della podestà de' Vescovi*, tradotto in italiano, e stampato a Venezia, Febbroneggiando spaccia, che questa podestà è assoluta, e senza limiti, rispetto al governo di ciascheduna diocesi (p. 6); e altrove dichiara (p. 39), che è perfettissima ed assoluta, e comprende in sè stessa tutta la po-

destà necessaria per il buon governo de'sudditi. Ma quanto è mai dalla sacra antichità lontana questa dottrina! Non troviamo veramente ne' primi secoli Pontificie riserve di casi, d' Indulgenze, di Canonizzazione de' Santi; ma (oltrechè in que' tempi, ne' quali la pubblica penitenza era in vigore, neppure abbiamo riserve, colle quali i Vescovi restrignessero l' autorità de' minori sacerdoti nell' assoluzione, o quasi niuno o assai scarso uso s' incontra di remissioni fatte dagli stessi Vescovi delle pene canoniche), che importa se limitata non fu la podestà de' Vescovi in tale o tal'altra cosa, quando in altre sialo stata? A dimostrare, che a torto vuolsi assoluta la vescovil podestà in tutto ciò che al reggimento delle Diocesi più conviene, non basta, che in parecchie cose la veggiamo da' Papi, e da' Concilii Provinciali ristretta? Anzi quindi vuole ragione, che si conchiuda, non esser dunque l' uso e l' esercizio delle facoltà vescovili illimitato, e indipendente da superiore autorità, che secondo la comune utilità della Chiesa, or più, or meno, or in una, or in altra cosa possala coartarè. Ma che così sia stato, anche senza dipartirci dalle Canonizzazioni e dal culto de' Santi sappiamo, per antico costume essersi al Romano Pontefice mandati gli atti de' Santi, acciocchè fossero da lui disaminati, e ne venisse il culto approvato. Tanto saggiamente raccoglie Benedetto XIV [1] dagli Atti di san Vigilio Martire, i quali hanno sfuggita ogni taccia anche dalla critica penna del Baillet. Perciocchè in fine di essi leggiamo: *Conscripta sunt autem gesta Beati viri ab his, qui Martyrio eius interfuerunt: Gratiaque roborationis, ut mos erat, Papae Romano* (era questi Ormisda) *transmiserunt, ut sacris Martyrum memorialibus insererentur, quae suscepta Venerabilis Episcopus Apostolicus, omnia digna memoria subscribens adiudicavit.* Dunque sul principio del sesto secolo era vecchia usanza, che per dare autenticità agli atti, e al culto de' Santi non bastasse la vescovile autorità; volcaci l' autorità del Romano Pontefice. Che poi, se si consideri, che per lo stesso trasportamento de' sacri Corpi de' Santi sul cominciare del nono secolo non aveano i Vescovi sufficiente podestà, ma oltre il consenso del principe si addomandava la sentenza del Sinodo? E questo è appunto il Canone LI del Concilio di Magonza, celebrato l' anno 813: *Deinceps vero Corpora Sanctorum de loco ad locum nullus praesumat transferre, sine consilio Principis, vel Episcoporum, ET SANCTAE SYNODI SENTENTIA* [2].

Ma vogliamo vedere la Vescovil podestà legata in cose anche più prossimamente di sua ragione? Tra i decreti, che ad Imerio Vescovo di Tarragona mandò Siricio, perchè promulgasseli in varie pro-

[1]) *De Canoniz. Sanct.* lib. I, cap. 4, n. 12.—[2]) *Concil. German.* tom. I, p. 42.

vince, e facesseli assolutamente osservare senza alcuna escusazione, leggesi questo sopra i recidivi, che fossero già stati una volta alla pubblica penitenza assoggettati: *De quibus quia iam suffragium non habent poenitendi* (la pubblica penitenza non facevasi più che una volta, e di questa qui parla il Pontefice),*id duximus decernendum, ut sola intra Ecclesiam fidelibus orationeiungantur, sacrae misteriorum celebritati, quamvis non mereantur, intersint, a Dominicae autem mensae convivio segregentur,ut hac saltem districtione correpti, et ipsi in se sua errata castigent, et aliis exemplum tribuant, quatenus ab obscoenis cupiditatibus retrahantur*. Solo permette, che a costoro moribondi *viatico munere* diasi la comunione [1]. Ecco i Vescovi obbligati e a negare a tai recidivi la Comunione in tutta la loro vita, e a concederla loro in morte. E la podestà illimitata, assoluta del p. Pereira come va? Sentiamola anche da Innocenzo I, ristretta in un altro capo risguardante la Penitenza e la Comunione. Era stato il santo Papa addomandato da Esuperio di Tolosa, che far si dovesse di coloro, che dopo il battesimo in tutta la loro vita eransi in laide incontinenze convolti, se vicini a trapassare chiedessero e la penitenza e la riconciliazione del Sacro Viatico. Perocchè ne' tempi delle persecuzioni i Vescovi a tai peccatori concedevano la penitenza, la Comunione non già. Risponde Innocenzo, che questa usanza era dura, anzi che no: *De his observatio prior durior*. Ordina però, che costoro e alla penitenza e alla Comunione si ammettano: *Tribuetur ergo cum poenitentia extrema Communio; ut homines huismodi vel in supremis suis, permittente Salvatore nostro, a perpetuo exitio vindicentur* [2]. Con che i Vescovi trovaronsi per l'avvenire costretti a dare contro la prima loro consuetudine a siffatti moribondi ancora la Comunione. Ma che cerchiamo di vantaggio? In quali cose fu anticamente più coartata la loro podestà, che nelle ordinazioni? Eppure l'ordinazione è il distintivo carattere del Vescovo, talchè potè san Girolamo scrivere [3]: *Quid enim facit excepta ordinatione Episcopus, quod Presbyter non faciat?* A buon conto,non poteva un Vescovo ordinare un chierico dell'altrui Diocesi,e trarlo alla sua Chiesa senza licenza del suo Prelato; così decretarono oltre i Concilii generali di Nicea e di Calcedonia, quello di Arles, e quello di Tours,ed altri moltissimi. Il primo Concilio di Cartagine vietò a' Vescovi di ricevere nel Chericato anche i laici di un altro Diocesano senza sua saputa, comechè ciò fosse altrove permesso. Inoltre, che sono i tanti capi d'irregolarità

[1]) *Epist. Rom. Pont.* edit. Coust. col. 629, epist. I, c. 5.
[2]) Ivi col. 793, ep. VI, c. 2.—[3]) Ep. LXXXV *ad Evagr.*

stabiliti ne' Concilii, onde dalla ordinazione eran tenuti lungi e quelli che di un qualche delitto avesser fatta pubblica penitenza, i caduti nell'eresia, i bigami, ed altri dal quarto Concilio di Toledo annoverati? Non sono tanti legami della vescovil Podestà?

Ma quanto all'esenzioni de' regolari dalla giurisdizione de' Vescovi, su di che menasi da Febbronio tanto rumore, la Chiesa Affricana nel quarto, quinto e sesto secolo avea pure per la maggior parte sottratti i monasteri all'autorità de' Vescovi diocesani, e postili sotto quella de' metropolitani o de' Primati, e del Cartaginese massimamente. Liberato, Vescovo della prima Sede della Provincia Bizacena, tentò nel DXXV di ridurre sotto la sua giurisdizione un monastero posto nella sua Diocesi; ma i padri del general Concilio dell' Affrica tenuto in quell' anno rifiutarono l'istanza di Liberato, vollero che quel monastero seguitasse ad esser sottoposto al Primate di Cartagine, e generalmente ordinarono, che tutt' i monasteri rimaner dovessero, siccome erano stati del tutto, e in qualsivoglia modo liberi dalle condizioni de' chierici. Un altro Concilio di Cartagine tenuto sotto Reparato Primate dell'Affrica l'anno DXXXIV, aggiunse solo, che al Vescovo Diocesano fosser soggetti nelle ordinazioni de' chierici, se i monaci ne vorranno ordinare alcuno, e nella dedicazione de' loro oratorii; ma sì però che fuora di questi casi non osasse il Vescovo attribuirsi sopra di loro veruna autorità, non soggettarli alle condizioni, e angherie chericali, non locare ne' monasteri cattedra o tenervela se ce l'avesse, non farvi la più leggiera ordinazione, non ingerirsi nella elezione degli Abati, non entrare nelle cause de' monaci, le quali esser doveano per giudizio degli Abati decise in un loro Concilio, o perseverando lo scandalo della contesa, riportarsi a' Primati di ciascuna provincia. Che dunque garriscon costoro di podestà *illimitata*, ed *assoluta*? Ma il punto più interessante, che prema a Febbronio, è la disciplina intorno le cause de' Vescovi. Egli le vorrebbe secondo l'antica consuetudine devolute al Sinodo della provincia. Eppure in queste cause quanto fu già limitata l'autorità de' Sinodi anche Nazionali, non che Provinciali! *An ignoratis*, scrivea agli Orientali san Giulio Papa, *hanc esse consuetudinem, ut primum nobis scribatur, et hinc quod iustum est, decernatur*[1]; il che Socrate chiama *Ecclesiastico Canone*; *comandando*, dic' egli *l'Ecclesiastica Regola*, che *le chiese niente decretino senza la sentenza del Romano Pontefice*[2]. Inoltre dopo la legge di Graziano, impetrata dal Romano Concilio, se un Metropolitano fosse stato deposto o dal Papa, o dal Sinodo, e ritenere volesse la sua Chiesa, non dovea o recarsi subito

[1]) *Epist.R.P.*,ep.1,tom.I,.col.386 ed.Coust.—[2]) *Hist.Eccles.*lib.II,cap.17.

a Roma, o presentarsi a' Giudici, che il Papa avessegli deputati? Egli è pur certo che nell'Illirico non poteano i Vescovi senza l'assenso del Vescovo di Tessalonica, Vicario Apostolico, radunarsi in Sinodo: *Colligere, nisi cum eius voluntate, Episcopos non praesumant*, comandò Celestino[1]. Lo stesso diritto ebbero gli Apostolici Vicari nelle Gallie; e aggiungasi, che aveansi quivi come nell' Illirico i Papi riservato il giudizio delle cause più gravi, tra le quali chi non vorrà noverare le deposizioni de' Vescovi? Che vuolsi di più per intendere, che ancora intorno le cause de' Vescovi fu ne' primi secoli molto ristretta l'autorità de' Vescovi comprovinciali, e de' Sinodi?

Restano i beni ecclesiastici, e intorno la loro amministrazione e distribuzione quanti vincoli non ebbero già i Vescovi anticamente! Il Concilio di Antiochia avea sopra i beni e le rendite delle Chiese dato al Vescovo un assoluto potere; ma nondimeno ordinò al Concilio della provincia di punire i Vescovi, i quali a lor profitto traessero le entrate delle loro chiese, o facesserle da' loro domestici governare senza consultare i loro preti e diaconi. Venne poi il Concilio Calcedonese, e ingiunse a' Vescovi di scegliersi ciascuno un Economo, al quale sotto gli ordini loro appartenesse la cura de' beni ecclesiastici della Diocesi. Dal Concilio di Agde era stato ai Vescovi permesso di dare in usufrutto alcuni feudi della Chiesa a' preti, o a' cherici inferiori; ma il Concilio di Orleans aggiunse loro il divieto di rivocare tai donazioni in usufrutto fatte da' loro predecessori. Lascio le tante leggi che proibiscono a' Vescovi le alienazioni de' beni ora senza il consenso del Metropolitano, ora senza averne giustificata la necessità alla presenza di due o tre Vescovi della provincia. Solo in questo proposito avvertirò, essere i Vescovi stati in riguardo delle alienazioni de' beni ecclesiastici siffattamente legati, che volendo Cesario vendere alcuni campi per sovvenire col ritratto danaro i poverelli, s' indirizzò a Papa Giovanni II, acciocchè egli gliene desse la facoltà; nè ciò tuttavia gli fu conceduto dal Papa. *Revocant nos*, gli rispose Giovanni, *veneranda Patrum manifestissima constituta, quibus prohibemur, praedia Ecclesiae quolibet titulo ad aliena iura transferre.* Di più dove da principio i Vescovi disponevano secondo il lor piacimento de' frutti e delle rendite ecclesiastiche, furono poi obbligati a divider tutto in quattro parti, una per sè, un' altra per lo chericato, la terza per li poveri, la quarta per le fabbriche delle Chiese. Quindi s. Simplicio avendo inteso, che certo Vescovo Gaudenzio nella distribuzione delle entrate della sua Chiesa non guardava alcuna legge, ordinò ad un prete di quella Diocesi, che amministrassele, e partissele se-

---

[1]) Ep. III, tom. I, col. 1069.

condo i Canoni. Questo può bastare perchè si vegga, che neppure in ordine a' beni ecclesiastici fu illimitata ed assoluta la podestà de' Vescovi. E già riunendo tutte le dette cose conchiudiamo, che non riguardando tutte le innovazioni della moderna disciplina la podestà de' Vescovi in sè stessa, e come istituita da Cristo, ma l'uso e l'esercizio della loro facoltà, ed essendo la Chiesa stata sempre in possesso di ristrigner loro questo esercizio,quando co' Canoni de' Concilii e provinciali e generali, secondo che il pubblico bene e la correzione de' tanti disordini più richiedevalo, non può la nostra disciplina condannarsi come se invadesse un diritto divino, e versasse sopra materie non sottoposte a cambiamento.

21. Ma molto meno ci è luogo a riprenderla, come se da illegittima podestà fosse stata ne'posteriori tempi introdotta. Io per ora non voglio entrare nella questione, se il Sommo Pontefice possa in materia di disciplina far delle leggi, che obblighino tutta la Chiesa. Ne disputeremo in altro Trattato. Insistiamo sull' autorità della Chiesa. Siccome la disciplina variabile esser dovea secondo le varietà de'tempi e delle umane vicende,così la podestà di stabilirla dovea nella Chiesa esser durevole fino alla fine de'secoli, nè altra podestà dovette esser questa pe'secoli ultimi da quella che potè disporla, o ne'tempi intermedii o ne'primi. Ma qual podestà introdusse la disciplina antichissima se non l'ecclesiastica? Seguì questa a riordinare e ad innovare la disciplina ne'secoli di mezzo, e da questa è pure a noi venuta la corrente disciplina, della quale dalle decretali Isidoriane suol prendersi il cominciamento. Nè dicasi, che non fu la Chiesa, ma il Papa che la prescrisse. Vedremo,che egli potea farlo, e intanto ci basti il riflettere,che quantunque le riserve de'casi all'Apostolica Sede siano uno degli articoli più disgustosi al palato de'Febbroniani, pur nondimeno il Concilio di Trento le rifonde nella suprema podestà del Romano Pontefice: *Merito Pontifices Maximi pro suprema potestate sibi in Ecclesia tradita causas aliquas criminum graviorem suo potuerunt peculiari iudicio reservare* (Sess. XIV, c. 7). Ma poniamo che il Papa non potesse da sè far tanta innovazione. Può egli negarsi, che la Chiesa universale non abbiala non dico con solo tacito consentimento approvata, ma con espressi suffragi confermata? Non qui rammento il gius Canonico in tutte le cristiane Accademie ricevuto, spiegato, glossato; non ricordo la pratica generale di tanti secoli, alla quale in più cose i Vescovi di tutte le nazioni, e nelle altre quelli di quasi tutti i governi si sono conformati nel reggimento delle loro diocesi o province. Mi si dica bensì, quale dopo l' ottavo secolo abbiasi avuto nell'Occidente Concilio Eucumenico,in cui non sia stata questa la disciplina dominante. Come dunque potremmo noi

meglio assicurarci che la presnte disciplina non tanto debba chiamarsi disciplina de'Romani Pontefici, quanto della Chiesa universale? Ora se questa Chiesa ebbe da Cristo podestà di cambiare la disciplina, siccome dalle sole cose sinora esposte si può sicuramente raccogliere, potremo dubitare, che nello stabilimento della nuova disciplina non sia la legittima podestà intervenuta? Sebbene nella stessa dottrina degli avversarii abbiamo un argomento che non ha replica, per dimostrare che questa disciplina è almeno in parecchie cose originalmente della Chiesa, non del Papa. Perocchè adottano pur eglino e con somme lodi tolgono al cielo il sistema del Tomassini, il quale una grandissima parte delle Pontificie riserve, cioè la più essenzial parte della nuova disciplina, attribuisce a diritto di devoluzione. Se il Papa si riserva casi, se dispensa negl' impedimenti del matrimonio, se consacra Vescovi, se erige nuovi vescovati, se giudica di alcune cause, se da una ad altra Chiesa trasferisce Prelati, se mette pensioni, non dicono eglino subito, che i Vescovi furono i primi che per liberarsi da noie, o per sottrarsi da un'autorità più molesta qual' era quella de'metropolitani, sottomisero alla podestà del Romano Pontefice questi loro diritti? « L'origine di tali riserve, sono pure parole del Pereira [1], è stato il consentimento de' Vescovi, i quali o per lo rispetto e divozione che portavano al supremo Pastore, o perchè rimettendo a Roma le parti interessate, si rendeva più difficile la dispensa, e si manteneva più sicura ed in maggior vigore l'osservanza de'Canoni, a poco a poco si andarono spogliando del diritto che avevano, riservando alla Sede Apostolica le dispense de'matrimonii, de'voti e simili ». Prima del Pereira avea insegnato Febbronio [2], che i Papi *plura quodam devolutionis iure susceperunt, quae ad ius ordinarium minime pertinent*. Il qual sistema non veggo, come se una volta si ammetta, non possa per parità di ragione o almeno per analogia trarsi a tutti gli altri nuovi diritti che i Sovrani Pontefici nella moderna disciplina hanno spiegati. Ma posto un tale sistema, è innegabile che siccome sarebbe la Chiesa quella che avrebbe al Papa fatti passare questi diritti, così ella sarebbe l'autrice della disciplina che nel Papa li riconosce e conferma. Per qualunque parte adunque si consideri la cosa, o si ha a negare che la Chiesa abbia legittima podestà di prescrivere una nuova disciplina, o la nuova disciplina non può incolparsi per mancanza di legittima podestà che abbiala stabilita.

22. Rimarrà dunque che dicasi, averla la legittima podestà illegittimamente introdotta, cioè senza giusta e notabile ragione. E questo principalmente intendono gli autori dianzi citati, quando contro le

[1]) *Della podestà de' Vescovi*, p. 64.—[2]) C. II, § 2, p. 162.

false Isidoriane decretali declamano altamente, come contro di corrotte fonti della nuova disciplina. Vogliono dirci, che siccome son queste apocrifi monumenti da un impostore messi a luce, così non essendo questa disciplina che sopra questi monumenti appoggiata, non può mai ella essere per legittima riguardata. Ma eglino errano gravemente, e o si consideri il fine che ebbe il finto Isidoro, o le cose da lui proposte si riguardino, si vedrà che la nostra disciplina alle colui imposture non è dovuta. E veramente, come osservarono i Ballerini [1], a nulla meno egli pensò che ad ingrandire, checchè col Fleury spacci Febbronio, l'autorità de' Romani Pontefici. Fu questo il suo fine, rilevare cioè i Vescovi dalle oppressioni degli accusatori e da' pericolosi maneggi de' Sinodi provinciali, aprendo loro un facile ricorso alla Sede Romana, la quale può riconoscere le sentenze de' Sinodi, ed ove ragione ed equità il consenta, annullarle. Ed egli medesimo ci scopre questo suo fine nella prefazione, in cui dando ragione della sua fatica, dichiarasi, essersi egli mosso ad intraprenderla: *quatenus ecclesiastici ordinis disciplina in unum a nobis coacta atque digesta, et sancti Praesules paternis instituantur regulis, et obedientes Ecclesiae ministri vel populi spiritualibus imbuantur exemplis, et non malorum hominum pravitatibus decipiantur. Multi enim pravitate et cupiditate depressi, ACCUSANTES SACERDOTES OPPRESSERUNT* ecc., e seguita esagerando la temerità di coloro, i quali non temono di accusare i Vescovi, *ut se per illos excusent, vel eorum bonis ditentur*. Quindi le false decretali di maggior numero e di più grave rilievo versano appunto sopra le cause ed i giudizi. Ma ciò che più importa è, che le cose da lui attribuite a' più antichi Pontefici o vetustissime erano, o certo a quella stagione non nuove. Leggesi per modo di esempio nelle sue Decretali, che le cause maggiori e quelle massimamente che risguardano le accuse de' Vescovi, siano all'Apostolica Sede riservate; ma questo è di vecchia consuetudine, siccome parlano in sincerissimi monumenti Innocenzio I, san Leone Magno, Gregorio IV ed altri anteriori Pontefici. Leggesi che i Vescovi possono dalle sentenze del metropolitano e de' Sinodi provinciali appellare al Papa; ma questo, come fu sopra notato, è un essenziale diritto dell' universale primato, conceduto da Cristo a Pietro ed a' suoi successori. Leggesi, che non tutti promiscuamente si ammettano ad accusare un Vescovo, ma questo era già stato ordinato ne' Canoni 128, 129, 130 e 131 del Codice Affricano, e nel Canone sesto del Concilio Costantinopolitano, che Niccolò I citò dal greco esemplare (Ep. 8). Leggesi, che i Vescovi scacciati, e delle cose

[1]) *Oper.* s. Leonis, t. III, p. 205 segg.

loro spogliati,non debbono essere citati in giudizio,se dianzi non sono al primo grado restituiti e in tutte le cose loro tolte reintegrati;ma questo ancora trovasi già decretato nel Codice Affricano al Canone 87. Leggesi, che i metropolitani debbono dal Papa richiedere il pallio, tutt'i Vescovi giurargli fedeltà, in tutte le cose seguire i precetti della Sede di Pietro,e a quella ricorrere ove nelle loro diocesi trovino disordini,al correggimento de'quali non vagliano essi; ma questo era sin dal 745 per la Germania stabilito in un Sinodo, del quale s. Bonifacio in una lettera all'Arcivescovo Gudberto fa ricordanza[1]. E così certamente esser dovea. Perocchè potea bensì Isidoro pretendere ad alleviamento de'Vescovi di raffermare con falsi documenti una disciplina che universale non fosse a'suoi giorni, ma non mai d' introdurne una che fosse del tutto nuova, nè in alcun luogo del tutto ricevuta. E che? Ce lo figureremo noi delle sue idee così pazzamente prevenuto, che non vedesse qual vano intraprendimento sarebbe con una raccolta di non più vedute lettere Pontificali fare man bassa sopra la general disciplina da tante altre conosciute leggi confermata, e dall'uso di tutt'i secoli consecrata, senza che un ammutinamento universale si sollevasse contro di lui e si volgessero gli studi di tutti a screditare que' monumenti ? E quando pure fosse egli stato sì stolto, sarebbe mai avvenuto che da pochi Vescovi di Francia in fuori, i quali in ciò solo che a' giudizi de'Sinodi apparteneva, mossero dubbi e querele, niuno a tanta novità che tutte avrebbe sconvolte le più veneran- de consuetudini, siasi risentito? Niuno abbia di queste lettere mostrato o diffidenza o sospetto? Niuno abbia lor contrapposte le vecchie raccolte di Canoni? Per poco che uno conosca l'uman pensare in siffatte cose, vedrà apertamente che era questa una insanissima impresa da non cadere nell'animo se non di un acciecato fanatico; nè da tollerarsi se non da tronchi e da sassi insensati. Bisogna dunque pur confessare che la disciplina delle decretali Isidoriane fosse allora già nota e ricevuta in gran parte, almeno nel tratto Germanico, ove il compilatore vivea; e che però non può a queste ragionevolmente attribuirsi una sì considerabile mutazione di disciplina.

Ma diasi ancora che al comparire delle false decretali il mondo cambiasse faccia. Ciò tuttavia seguir non poteva senza che la Chiesa credesse di dovere,lasciato il gius antico, appigliarsi a questo nuovo. La Chiesa dunque,dalla cui podestà avea quel primo gius tutta avuta sua forza, avrà approvato questo nuovo e fattolo succedere a quello. Ora l'autenticità dell'ecclesiastico diritto dipende forse da ciò che può alla Chiesa essere stato occasione di adottarlo,o non piuttosto dalla pode-

---

[1]) *Concil. Germ.*, tom. I, p. 67 seg.

stà legislativa di cui lasciollo Cristo fornita ? Se scorreremo i primi Ecumenici Concilii, troveremo che a'loro Canoni anche nelle più venerabili materie di fede precedettero discussioni e trattati, dove apocrifi testi de'Padri furono recati e per legittimi ricevuti, come nel Niceno II in proposito del culto delle sacre imagini. Diremo noi perciò, che que'Canoni tanto vagliono, quanto i loro fondamenti, i quali però essendo falsi, non possono a'seguìti Canoni dare autorità? Qual ragionare sarebbe questo? Le decisioni della Chiesa, risponderemmo subito, non dalle ragioni dalle quali i Padri possono essere stati mossi a formarle, ricevono la loro infallibilità, ma dall'assistenza dello Spirito Santo, la quale non dipende da'libri dell'Areopagita Dionigi, nè da tali altri o falsi o controversi scrittori che abbiano dianzi difesa la diffinita cattolica verità. Lo stesso è a dire de'Canoni di disciplina. Dacchè la Chiesa li ha ammessi e comprovati, son vero diritto ecclesiastico, quanto gli antichi che dalla sola autorità della Chiesa ebbero vigore; nè deesi attendere qual cosa siale stata d'incitamento a farli, quasi dal merito di un' estrania occasione prendano le ecclesiastiche leggi il loro valore, e non dalla podestà della Chiesa che siccome potrebbe farle di per sè, così può adottarle d' altronde. Bensì ogni non iniquo estimatore delle cose dovrà argomentare, che la Chiesa non avrebbele ricevute, se con quel veracissimo lume con che Cristo promisele di rischiararla sino alla consumazione de'secoli, non avesse in questo scorto o necessità o utilità del popolo cristiano. E bene questa utilità essere dovea a que'dì anche più conosciuta, quando alla nuova disciplina si divenne, se, come diceasi, niuno si avvisò di reclamare. Il certo è, che la maggiore novità riguarda i diritti de'metropolitani, diritti che molto furono diminuiti e a poco ridotti. Ma questa novità apparirà meno sensibile, se considereremo i diritti de' metropolitani non quali erano ne' primi tre o quattro secoli, ma quali furono sul principio del secolo nono. E nel vero, dacchè i Romani Pontefici aveano qua e là costituiti alcuni o Vescovi o metropolitani di que' luoghi per Vicarii Apostolici, aveano gli altri metropolitani non poco perduto dell'antica autorità, e nel gius di adunare i provinciali Concilii, e nel giudicare delle cause maggiori, e nella elezione e confermazione de'Vescovi; cose tutte alle quali richiedevasi l'assenso e l'approvazione de'Vicarii Apostolici, e molte delle quali dipendevano dall' ultima decisione del Papa a cui doveasene mandare la relazione.

Cessati i Vicarii Apostolici, restavano i metropolitani senza alcun freno, e se molti ve ne fossero stati del fiero e altiero e cortigianesco umore di Incmaro Arcivescovo di Reims, guai a'poveri suffraganei! Si cercò di supplire la mancanza de'Vicarii Apostolici co'legati che sotto Niccolò I cominciarono a mandarsi da Roma con maggiore frequen-

za; ma l'avarizia e l'orgoglio di alcuni d'essi non servì che a turbare la quiete delle Chiese. Il ritornare all' antico costume de' Vicarii Apostolici sarebbe stato un acconcio rimedio; ma gli Arcivescovi non se la sentivano di aversi dappresso questo ispettore, e ciò si vide quando Sergio volle nell' DCCCXLIV a Dragone di Metz, e Giovanni VIII nell' DCCCLXXXVI ad Ansegiso di Sens conferire il Vicariato Apostolico per le Gallie e per la Germania. L' intollerante Incmaro che era alla testa de' Vescovi delle Gallie, rispose francamente che *sancto et venerando viro Bonifacio anno Incarnationis Dominicae DCCLIV martyrio coronato...... hactenus provinciae Cisalpinae, temporibus* Pippini *regis, et* Caroli, *ac* Ludovici *imperatorum, sine hoc Primicerio vel primate a Sede Apostolica delegato annos circiter nonaginta tres manserunt, et metropolitanis singulis suo iure servato, Apostolicae Sedis favore, et principum suorum dispositione, secundum sacros Canones, et decreta eiusdem Sanctae Sedis Pontificum, quaeque fuerunt agenda, venerabiles Episcopi per authoritatem Canonum sacrorum, et decreta Sedis Romanae Pontificum peregerunt* [1]. Le quali parole già assai ci palesano uno de'veri motivi onde que'Vescovi resistevano allo stabilimento d'un Vicario Apostolico, cioè il possesso in che erano da tanti anni di non avere altri superiori che il Papa ed il re, onde di mala voglia vedevansi sottomessi ad un terzo superiore. De Marca, che a'Febbroniani essere non può autore sospetto, ne insinua [2] un'altra somigliante ragione, cioè che i metropolitani non sapevano indursi a vedersi soggetti ad uno del loro corpo. Convenne dunque pensare ad altro spediente onde dalla tirannia de'metropolitani liberare i Vescovi, e questo fu, che il Papa a sè avvocasse le cause maggiori e tali altre cose che più d'appresso risguardavano la difesa della vescovile autorità. Nè però così subito si passò a deprimere i metropolitani: altre cagioni a questo obbligarono i Papi. Sentiamo il benedettino D. Gregorio Zallwein, che certamente non è lo scrittore più favorevole alla Santa Sede [3]: *Ne tamen in Pontifices iniuriosi esse, aut cum hodiernis acatholicis sentire videamur, utpote qui totam causam in ambitionem, et dominatum Pontificium refundere consueverunt, fatendum est ulterius, quod et metropolitae, et Episcopi ipsi Pontificibus necessitatem fecerint, ut et metropolitarum, et Episcoporum iuribus arctiores ponerent limites. In primis enim quem latent turbolenta illa tempora, et schismata inter Pontifices Gregorium VII, Paschalem II, Callixtum II ex una, et imperatores Ot-*

---

[1]) *Epist.* XLIV, t. II.—[2]) *De Conc.* lib. VI, c. 29, n. 6.
[3]) *Princip. Jur. eccles.* tom. IV, quaest. XI, c. 11, § 7, p. 151.

tones, Henricos ex altera parte? Quum enim metropolitae, et Episcopi, Germaniae potissimum, imperatoribus adhaererent, schismata foverent, et nutrirent, et paucissimi, si duos vel tres excipiamus, fuerint, qui iura Pontificum defenderent, ambitioni Pontificum adscribi nequit, si e illorum iuribus restringendis cogitaverunt. Quis ignorat simoniacas electiones Episcoporum, collationes Beneficiorum, iis potissimum temporibus frequentissimas, et ferme quotidianas? Quibus per Concilia, et Pontifices obviandum fuerat, et vix aliter obviari potuit, quam per restrictiones iurium, quibus et electores, et confirmatores utebantur. Ad haec: multi Episcopi iurisdictionem metropolitarum subterfugere volentes, maiori sibi duxerunt honori, Pontificum, quam suorum metropolitarum potestati subiacere: et hinc se sua sponte suis metropolitis subtraxerunt. Praeterea negari nequit, quod ipsi metropolitae in vindicandis iuribus suis, teste Thomassino [1], *minus solertes, et negligentiores fuerint: ut quid ergo mirum, si Pontifices occasiones reservandi iura metropolica, eaque restringendi ambabus amplexati sunt manibus?*

23. Si dirà forse che l'antica disciplina era migliore, e perciò dovrebbesi con ogni studio rimettere. Ma io non dubito di negare e che quella miglior fosse della corrente nostra, e che sia questa buona ragione a richiamare la prima. Nego adunque in primo luogo che l'antica disciplina debba della nostra chiamarsi migliore. I presenti contraddittori della Sede Romana quando gridano, che migliore era la prima disciplina, di altra disciplina non parlano se non di quella che versava intorno i diritti de'metropolitani e de'Vescovi, e i giudizi delle cause ecclesiastiche. E questa è la disciplina che io nego essere della nostra stata migliore. Convengo, che in alcune altre cose l'antica disciplina era pregiabilissima e più ancor della nostra. Perchè non vorremmo noi richiamare la pubblica penitenza? le elezioni canoniche fatte alla presenza e sulle testimonianze del popolo? i Vicarii Apostolici nelle Gallie, nelle Spagne ecc.? la vita comune de' Canonici? l'intera amministrazione di tutt' i beni delle diocesi in mano del Vescovo, che presane per sè una quarta parte, fosse poi obbligato a dividere le rendite secondo i Canoni tra 'l Clero, i poveri, e le fabbriche delle chiese? Se vorremo dirittamente guardare, son forse queste nell' antica disciplina cose anche migliori, che non i diritti de' metropolitani e l'autorità de'Sinodi. Perchè dunque non altro ristoramento di disciplina inculcano eglino, se non se questo, che ristabilirebbe i metropolitani ne' primitivi diritti, e i Sinodi provinciali nella

---

[1]) Lib. I, c. 48.

perduta autorità? Non vi sarebbe già qualche occulta passione o d'interesse o di ambizione, che con sottilissimo artifizio vestita di zelo de' sacri Canoni e della prima disciplina cercasse intanto un pascolo più gradito? A me non tocca il disaminarlo. Dico solo, che tanta incoerenza far potrebbe nascere de'sospetti. Ma qual che siane il motivo, giacchè essi non ad altro più mirano che a richiamare la disciplina a'metropolitani ed a'Sinodi favorevole, mostriamo il torto che hanno in dichiararla migliore della nostra. Mi si permetta adunque di riportare un lungo passo latino del ch. P. Amort canonico di Pollinga, niente appassionato per Roma, il quale ne'suoi Elementi di gius Canonico la discorre a questo modo [1]: *Revera enim considerato Episcopatuum, et Archiepiscopatuum flebili statu, qui a temporibus irruptionum barbararum coepit, et in sera saecula perduravit, Ecclesiae, et omnibus Episcopis longe exoptabilius est, ut caussae Cleri summi, medii, ac infimi, potius Romae a Sede Apostolica stabili, indifferenti, experta, ac semper ingenti multitudine legisperitorum a iuventute huic negotio se devoventium provisa, quam in Conciliis provincialibus metropolitarum post exactam discussionem ultimo iudicio finiantur. Huius meae mentis complura motiva sunt. Nam* 1° *a saeculo octavo et nono, quo Episcopi, praesertim metropolitani, integris comitatibus, et principatibus aucti, evaserunt feudatarii regum, et imperatorum, personaliter cum suis vassallis sequi exercitus suorum regum compulsi sunt, quae perversio durabat quatuor ferme saeculis, prout ex historia notum est.* 2° *Episcopi sic principatibus aucti plerumque instruebant sua palatia instar aulae saecularis copioso comitatu nobilium saecularium, cum quibus perpetuo versari solebant.* 3° *Eorum plerique implicabantur perpetuis negotiis, et litibus temporalibus.* 4° *Frequenter ipsimet Episcopi, praesertim metropolitani, gerebant cum aliis Episcopis, aut principibus bella.* 5° *Ex defectu Academiarum, et scholarum publicarum rarissimi erant, qui pertingebant ad mediocrem saltem peritiam iuris.* 6° *Cum Europa sensim scissa fuerit in plusquam centum supremos dominos sub titulo imperatorum, regum, ducum, principum, comitum, rerumpublicarum, perpetuo inter se belligerantium, vel aemulantium, contigit in multis locis, Episcopos eidem metropolitano subiectos in territoriis quatuor, quinque, sex, ac plurium principum sitos fuisse, qui aut causa dissidiorum, aut aemulationum, vel ex metu conspirationum recusabant suis Episcopis licentiam comparendi in Synodo provinciali. Immo ex eiusmodi metu conspirati-*

---

[1]) *Diss.* V, tom. II, n. 9.

num nonnunquam reges in propriis regnis prohibebant Episcopis instituere generales conventus Episcoporum. 7° In ecclesiis metropolitanis non habebatur stylus Curiae, vel lex constans, sufficiens ad dirigendas partes litigantes in causis controversis; cum causae ad Synodos provinciales ex una solum provincia deductae fuerint paucae, eaeque raro redierint; et nec reperiantur decretales metropolitarum, sicut reperiuntur decretales Pontificum de omni genere causarum ex toto orbe Romam quotidie confluentium. Exoptabilius vero est partibus litigantibus certare in tribunali, in quo reperitur lex et stylus constans, in quo possint fundare suam intentionem, et firmare spem. 8° Cum Synodi Episcoporum provinciales non possint diu durare sine maximo dioecesium detrimento in absentia suorum Pastorum, impossibile est, intricatas causas cum omnibus documentis et depositionibus testium, si multae concurrant, exacte discuti a singulis Episcopis. 9° Si causae omnes deferantur ad Synodum provincialem, quod fieri nequit sine maximis molestiis, et impensis Episcoporum, praesertim principum, senum, aut aliis de causis ab annis, longinquis et diuturnis itineribus impeditorum. 10° Per dependentiam a consessu tot iudicum, et Consultorum Episcopalium perpetuo variatorum non abbreviantur, sed protrahuntur lites, non minuuntur, sed augentur expensae litigantium. 11° Tolerabilius est Episcopo iudicari a Papa, quam ab aequali. 12° Et partes plus assistentiae et executionis sperare possunt a Papa. Ob has proin, et varias alias considerationes simul sumptas, longe exoptabilius est Episcopis, et partibus litigantibus, saltem in Occidente, si iudicentur a metropolitano in Synodo provinciali.

Che cosa si può replicare, che abbia apparenza di ragione? Ma a che citar l' Amort? Non abbiamo udito di sopra dal Pereira, che i Vescovi al Papa rimisero le dispense de' matrimoni de' voti, e le assoluzioni di molti casi, perchè così si manteneva più sicura ed in maggior vigore l'osservanza de' Canoni? Ora è pure una gran parte della disciplina risguardante i Vescovi e i Sinodi di questa, di dispensare, di assolvere, e inoltre, come dianzi fu detto, una volta che ammettasi co' Febbroniani, tali facoltà essere al Papa venute per gius di devoluzione, a troppo più cose per coerenza di dottrina si dovrà questo gius ampliare. Se dunque i Vescovi si mossero a cedere al Papa in tali cose i loro diritti, perchè così *si manteneva più sicura ed in maggior vigore l'osservanza de' Canoni*, era adunque per loro avviso migliore la disciplina che in mano del Sommo Pontefice li rilasciava, che non l'anteriore disciplina che a' Vescovi aveali conceduti. Di che dunque si dolgono? Diranno forse, che anche la nostra disciplina dapprinci-

pio fu buona, ma gli abusi l'hanno poi corrotta? Così appunto parla Febbronio in più luoghi. Ma io vorrei sapere qual disciplina v' abbia che non sia ad abusi soggetta? Non certo fu tanto felice l'antica, che costoro vorrebbono pur richiamare. Febbronio, per cagion d'esempio, si riscalda a lungo contro le esenzioni de'regolari, e a calde lagrime deplora i disordini che alla stessa religiosa osservanza derivano da' privilegi che li hanno alla vescovile giurisdizione sottratti. Or bene. A'tempi di Raterio i monaci stavano sotto de'Vescovi. Non eranci perciò disordini ne'monasteri? Legga di grazia Febbronio nelle opere di quel celebre Vescovo di Verona ultimamente in un volume raccolte ed illustrate da'Ballerini il libro *Confessionis*, e i *Proloquii*, vi troverà forse cose, che ne'monaci esenti, almeno in Italia, non si scorgono? Ottima era la disciplina che alla elezione de'Vescovi volea presente il popolo, acciocchè agli elettori desse informazione de' candidati. Eppure di sopra vedemmo ciò che Goffredo di Vandomo sdegnosamente narra, esser seguìto nella elezione del Vescovo di Angers Rinaldo. In qual vigore non erano i Sinodi sotto il Pontificato del Magno Leone? Eppure ebbe il santo Pontefice a querelarsi co' Vescovi della Mauritania Cesariese, *tantum apud eos per occasionem temporis impacati, aut ambientium praesumptionem, aut tumultum valuisse popularem, ut indignis quibusque et longe extra sacerdotale meritum constitutis Pastorale fastigium, et gubernatio Ecclesiae crederetur* [1]. E a chi note inoltre non sono le violenze e le prevaricazioni di più Sinodi nell'ottavo secolo celebrati da'Vescovi delle Gallie? Questo vuol dire, che non v' ha disciplina sì santa che posta in mano d'uomini dalle miserie della guasta natura infiacchiti e dalle fervide passioni signoreggiati, non possa a gravissimi sconci dar luogo.

È dunque a vedere, donde gli abusi germoglino, se dalla medesima disciplina o se da solo vizio degli uomini, che ne sono gli esecutori. Se vengono dalla disciplina, tolgasi pur questa; che sarà non disciplina, ma corruttela. Quando poi pullulano solamente per colpa degli uomini, non alla disciplina che va rispettata, ma agli abusi diasi un taglio. Ora qual maggior vizio ha in sè la nostra disciplina dell'antica? L'una e l'altra fu ricevuta e prescritta dalla Chiesa, nè la Chiesa, come in altro Trattato mostreremo, potrebbe adottare una disciplina che per sè stessa fosse viziosa. Ma che la nostra disciplina non abbia in sè alcun vizio maggior dell'antica, veggiamolo chiaro chiaro in un esempio. Uno de'gravi disordini che si esagerino da'Febbroniani nella nostra disciplina è la mancanza de' Sinodi pro-

[1]) *Ep.* I, edit. Cacciar. p. 2.

vinciali. Ma questo non è difetto della disciplina, è difetto de' tempi. Ne vogliamo una prova incontrastabile? Diamo un'occhiata alla Francia. Ella è, diconci gli avversarii, quell'invidiabile regno dove le libertà han mantenuto in vigore gli antichi Canoni della Chiesa. Dovrebbono dunque sovente adunarvisi Sinodi provinciali, come prescrivono gli stessi Canoni. Eppure ne' due ultimi secoli quanto rari sono ivi stati questi Concilii della legittima disciplina sì benemeriti! Che direbbono i Vescovi Gallicani, se ne venissero rimproverati? Non potrebbono certo difendersi col nuovo gius, essendo eglino in possesso di servare l'antico; ma ricorrerebbono alle circostanze de'tempi ed a' legami della secolar podestà. E perchè dunque nelle nostre Chiese lo stesso difetto vorrà attribuirsi alla disciplina, e non piuttosto a somiglianti ragioni, che pur troppo neppur mancano a'nostri prelati? Deh! seguiamo ne' nostri giudizi l'equità, non le prevenzioni.

ARTICOLO TERZO

Si mostra, che quando pure fosse l' antica disciplina stata migliore, non è questo bastevol titolo a ristabilirla

24. Non siamo tuttavia sì difficili co' nostri avversarii. Vogliono, che miglior fosse l' antica disciplina? Se l' abbiano. Nego ora, che tanto solo basti, perchè debbasi questa ristabilire. In fatti mi si dica, ma sinceramente e di buona fede. Nella nostra disciplina, per quantunque miglior fosse l' antica, vi è egli nulla contro la dritta credenza e i buoni costumi? Non crederei, che alcuno fosse sì temerario da darle una taccia sì rea. Perocchè, essendo questa una disciplina pressochè universale, e da tanti secoli in vigore, ne seguirebbe, che la Chiesa avendola non che tollerata, ma approvata, sarebbe caduta in errore, e degenerata sarebbe dal buon costume, il che come non vedere, che alla infallibilità e alla santità di lei apertamente ripugna? Eppure sant'Agostino nella famosa lettera 54, *ad inquisitiones Januarii*[1], non riconosce altra cagione di ammendar gli usi introdotti nelle chiese particolari, se non la loro contrarietà alla fede, e alla sana costumatezza: *His enim caussis* (sono le sue parole), *id est aut propter fidem, aut propter mores vel emendari oportet, quod perperam, fiebat, vel institui, quod non fiebat.* Quanto più dunque trattandosi di una disciplina universale, e rafforzata dall'uso di molti secoli. Ma andiamo avanti. Non sempre certo vi è obbligo di fare il meglio, e molto meno s' ha a fare, se gravi mali si temano doverne

---

[1]) Cap. 5, n. 6.

ridondare. Quindi l'Apostolo, quantunque avesse alle nozze preferito il celibato e dichiaratolo migliore di quelle: *Melius est, si sic permanserit*, nondimeno paragonando il celibato col pericolo dell'incontinenza, migliori disse le nozze: *Melius est nubere, quam uri*. Sia pur dunque migliore la prima disciplina. Se non si potesse tuttavia richiamare senza gravissimi scandali e rovina di anime, qual teologo vorrà far prevalere l'amore dell'antica disciplina a tanto danno? *In eiusmodi caussis* (dicea s. Agostino [1]) *ubi per graves dissensionum scissuras non huius, aut illius hominis est periculum, sed populorum strages iacent, detrahendum est aliquid severitati, ut maioribus malis sanandis caritas sincera subveniat.* Nè altrimenti pensava Ivone Carnotese. *Novimus enim*, così egli (Ep. 180), *quia necessariae dispensationis modus nulli umquam sapientum displicuit, quam non solum privatae leges, quibus nec fidei veritati, nec morum honestati consulitur, sed etiam leges generales contra hereticos vel sceleratos promulgatae admittunt, quando maioribus morbis sanandis, vel maioribus malis amovendis melius subvenit moderatio sincerae caritatis, quam rigor indiscretae severitatis.* Or dunque immaginiamo che il Papa, o che un generale Concilio intimi, che da qui innanzi s'avrà l'antica disciplina ad osservare. Per ciò si rimetterà la pubblica penitenza; tutt'i beni delle Chiese andranno in comune e il Vescovo ne farà poi quattro parti; i Capitoli della Germania non più eleggeranno i loro Vescovi, ma il metropolitano e i vicini Vescovi col Clero della città; i regolari saranno sottoposti alla giurisdizione de' Vescovi; almeno una volta l'anno farannosi i Concilii provinciali, dove si termineranno tutte le cause, riserbandosi a Roma il solo diritto delle appellazioni; l'Arcivescovo di Arles sarà Vicario Apostolico nella Francia, quello di Siviglia nella Spagna, un altro nella Germania; la parentela nella linea collaterale sarà un impedimento dirimente del matrimonio in qualunque lontanissimo grado fosse, purchè noto, come lo era nel 506, quando fu tenuto il Concilio di Agde, che così stabilì nel Canone 61, o almeno lo sarà sino al settimo grado, secondochè fu decretato da Papa Gregorio III nella prima sua lettera a s. Bonifacio. Non più preci primarie a Cesare; non più regalie a' monarchi, non più........ Adagio un pò, griderebbesi da tutte le parti, che è questo turbamento di cose? E chi trarrebbe fuori i privilegi, chi i Concordati, chi altro. I principi a tanto tumulto de' sudditi, a tanto spogliamento de' loro medesimi privilegi, a tanto pericolo degli Stati fremerebbono, minaccerebbono, resisterebbono. Che farà il Papa? che il Concilio generale? Lasci le cose come

[1]) *Ep.* 185 *ad Bonifac.* n. 55.

sono; altrimenti se pensasse di farsi ubbidire colle scomuniche e cogl'interdetti, no, ripiglierebbe Ivone (Ep. 234): *Ibi dispensatio admittenda est, ubi rigor periculosus est.* A dir breve, la generale mutazione della disciplina, per ritornare all'antica, siccome non può farsi senza esporla alle querele de'popoli, al turbamento degli Stati, al risentimento de'principi, così è inseparabile da un quasi certo pericolo di funestissime sedizioni, d'implacabili scismi, di guerre desolatrici. Con qual coraggio dunque intraprenderla? Se la presente disciplina fosse in sè rea, la Chiesa che non tollera nè errori in fede, nè dottrine che al mal costume conducono, vinto ogni timore di qualsiasi danno, dovrebbela diradicare. Ma ella è buona. Come dunque per passar solamente ad una, che dicesi migliore e forse non l'è, avventurerebbesi a tanti mali? Il fanatismo può pretenderlo, non mai la diritta ragione.

25. Non vorrebbesi già rimproverarmi, che io con troppa carica fantasia vegga tumulti e sedizioni dove possono le cose cambiarsi con somma facilità? Tornino i Vescovi da sè a'loro primitivi diritti: qual cosa più agevole e da eseguirsi colla più alta tranquillità? Massimamente se in ciò fossero eglino o autorizzati o almen sostenuti, come Febbronio vorrebbe, dalla secolar podestà. La cosa non è a vero dire male immaginata; bisogna sol vedere che se io son troppo tetro, non siano gli oppositori troppo più lieti e godenti, che non converrebbe. Via su dunque all'esame di questo punto, su cui e Febbronio e Pereira fannosi tanto forti. E primieramente, non so, se quand'anche i Vescovi volessero ripigliarsi per loro autorità gli antichi diritti, le cose passerebbono con quella quiete che si suppone. Perocchè o vuolsi tutta restituire l'antica sì decantata disciplina, o quella sola che riguarda la vescovile autorità. Se tutta, eccoci dunque a dover rimettere tutte le cose dianzi accennate ed altre più che tutte furono della prima disciplina, ed eccoci per conseguente a quello scompiglio che io divisava. Se poi non vuolsi richiamare se non quella parte di disciplina che a' Vescovi già dava una quasi Papal podestà nelle loro diocesi; oltrechè sarebbe questa una grandissima incoerenza che molto varrebbe a scoprire i fini non tutti santi di uno zelo sì caldo per la primitiva disciplina, quando tanti altri punti importantissimi di essa si abbandonassero con grave pregiudizio della più pura costumanza e dell' ecclesiastica libertà, non saremmo per tutto ciò liberi da parecchi sconcerti pericolosissimi. Perocchè quand'anche ci fingessimo i Papi insensibili ad una sì generale diminuzione della loro autorità, nondimeno dovrebbono pure i Vescovi con tutt' i pretesi loro diritti star sotto la podestà de'metropolitani e de'provinciali Concilii. Perocchè qual ragione può persuadere, che i semplici Vescovi rientrino in

tutte le primitive loro prerogative e non vi rientrino i metropolitani col Sinodo della loro provincia? Eppure la podestà de' metropolitani quanto fu già odiosa a'Vescovi e a quante indebite accuse, a quante estorsioni enormissime, a quante deposizioni capricciose e violente non li sottomise? Lasciamo i metropolitani. Tornino pure i Vescovi in tutt'i loro diritti e ripiglinsi tutte le riserve che alla Sede Apostolica diconsi per loro assentimento già devolute. Ma sappian anche, che in fine si troveranno in balìa della secolaresca podestà e di maestrati sempre inquieti e anelanti a soggettarsi per ogni via le persone e i beni di Chiesa.

Nelle *Memorie del Clero di Francia*[1] trovasi inserito un eccellente trattato di un Anonimo sopra l'ecclesiastica giurisdizione, ed egli nella terza parte, dove parlasi delle appellazioni *come d'abuso*, così si querela: *Il maggior male e la maggior piaga che abbia mai ricevuta la Chiesa nella sua giurisdizione e polizia, è l'appello come d'abuso, mezzo inventato dagli uffiziali per tirare a sè ogni maniera di affari contenziosi, e de' quali non hanno competenza veruna, non essendovi cosa in tutto il mondo alla quale esser non possa applicato il pretesto e il colore di abuso, per fare a'loro piedi venire le persone ecclesiastiche di qualsiasi grado, e per mettere in prigione e in ferri quell'antica libertà che serviva di ornamento alla Francia e di esempio a tutta la terra. Questo è ciò che nell'ultimo secolo ha spogliata la Chiesa Gallicana del suo onore e della sua autorità, e rovinata la sua disciplina.* È notabile anche ciò che scrive il Cabassuzio, celebre teologo e canonista francese in proposito delle dispense matrimoniali. *Si per universum regnum*, dic'egli[2], *ista invalesceret consuetudo*, che i Vescovi dessero tali dispense (*quod malum Deus avertat*) *contigeret demum, ut quilibet Laici etiam subalternorum tribunalium iudices per captionem, et distractionem bonorum Episcopalium ipsosmet Episcopos cogerent pro suo peculiari, aut amicorum, aut partium postulantium affectu ad sic dispensandum, sicut iamdudum compellunt invitos ad monitoria et excommunicationes decernendas.* Ma è da riflettere che tutte queste doglianze e paure versano sopra Vescovi, che per quanto permettono il gius comune e i concordati, rilasciano di buona grazia al Papa una non piccola parte degli antichi loro diritti e sopra un regno in cui il monarca essendo, come dicea Cosma Guymier consigliere del Parlamento e presidente delle Inchieste[3], *Pugil Ecclesiae, et inter*

---

[1]) Tom. I, c. 9.
[2]) *Jur. Canon. Theor. et Prax.* lib. III, c. 27, n. 6, p. 411, della terza edizione Lionese.—[3]) In Praef. *Pragm. Sanct.*

omnes christianos christianissimus, debet custodire iurisdictiones, et libertates ecclesiasticas. Che sarebbe però, se i Vescovi invaghiti di far da Papi nelle loro Chiese col rimettersi in piena libertà delle loro preminenze non dubitassero o di staccarsi eglino stessi, o di lasciarsi staccare da Roma dallo scisma in fuori? Quanto più certo sarebbe il pericolo, che dovessero piangere la lor dignità e giurisdizione in ogni incontro manomessa dalla laica? In fatti, perchè io dicalo col benedettino tedesco Zallwein [1], *quorsum confugere solent, aut possunt ecclesiarum Praelati, si a potestatibus saeculi premuntur, et ferme supprimuntur, nisi ad Romanum Pontificem? a quo solo medelam sperare possunt, quippe solum religiosiores saeculi principes revereri, et suo modo reverentialiter metuere solent.* Ma questo ricorso non diverrebbe o difficilissimo o vano una volta ch'eglino, salva la sola comunione col Romano Pontefice come centro dell'unità, si togliessero nel resto dalla sua dipendenza, e molto più se ne togliessero per compiacere la secolar podestà? Eccoli dunque in servaggio per quella via stessa per cui si divisavano di più grandeggiare. I popoli medesimi stenderebbono ad adattarsi ad una innovazione di disciplina, che troppo innalzando i Vescovi e i metropolitani, potrebbe un giorno renderli sopra di loro anche troppo dispotici; e troppo deprimendo la Pontificia autorità, a cui sono avvezzi di prestare una religiosa deferenza, parer potrebbe un principio di rivolta contro il successore e l'erede del grande Apostolo Pietro, e il Vicario di Gesù Cristo: cose tutte che, come rifletteva l'Anonimo autore poc' anzi citato del trattato dell'ecclesiastica giurisdizione (l. c.), debbono farci apprendere il rovesciamento dello Stato non meno, che la desolazione della Chiesa. Non è poi dunque un riscaldamento di fantasia funestata il temere nello Stato e nella Chiesa scompigli, se richiamar si volesse la prima disciplina, poniamo che tutta l'innovazione si ristrignesse al rimettersi che facessero i Vescovi in possesso di tutti i loro originari diritti.

26. E questo voglio aver detto nella supposizione, che i Vescovi possano ad ogni lor voglia ripigliarsi questi loro diritti. Ma che sarebbe se tale supposizione fosse falsissima? E lo è certamente. Perocchè tutte le riserve Papali, benchè ad alcune di esse abbiano data occasione i ricorsi di parecchi Vescovi, e a tutte in fine abbiano acconsentito, non dal consenso de'Vescovi dipendono, ma sono fondate nella giurisdizione dell' universale Pontificio Primato, giurisdizione quanto alla podestà sempre la stessa ed invariabile, ma sol variata quanto al suo esercizio, secondo le circostanze che ne richiedevano

[1]) *Princip. Jur. eccl.*, tom. IV, q. 3, c. 5, § 6.

la forza in atto. È questa una indubitabile sentenza del Tomassini [1], ed è a lungo comprovata nell'opera intitolata *Antifebronius vindicatus* [2]. Basti qui solo il richiamare ciò che non molto innanzi fu detto del Sacro Concilio di Trento, il quale non dal consenso de'Vescovi, come pur volea Febbronio [3], ma dalla sola suprema podestà data (certamente in s. Pietro da Cristo) al Sommo Pontefice nella Chiesa universale, riconobbe derivate le Pontificie riserve di alcuni più gravi delitti [4]. Nè diversamente è da pensare di tutte le altre riserve, le quali in fine non sono che un ristringimento della Vescovile podestà da Cristo costituita in modo che, come si è di sopra mostrato e si espresse nel 1728 l'Assemblea del Clero di Francia, *Jesus Christus ipse sua institutione limites illi praescripserit, subieceritque Sedi Petri, in qua posuit plenitudinem Apostolicae potestatis*. Ora, come potrebbono i Vescovi ripigliar i loro diritti, legati come sono dalla suprema podestà del Papa, alla quale Cristo volle soggetta la loro? O bisogna che a questa podestà si sottraggano, usar volendo di que'diritti ch'ella ha loro tolti; il che si oppone alla stessa divina istituzione della vescovil dignità: o debbono rinunziare ad una sì indebita pretensione. Che seppure volessero i Vescovi abbracciare il sistema di sopra accennato del Tomassini (l. c.), e sostenere che i Papi godono le riserve per solo titolo di devoluzione, non miglioreranno la loro condizione. Sentano il medesimo Tomassini: *Devolutione semel partum ius perpetuum est. Nullum est postliminii ius, quo in pristinam potestatem redintegretur, qui semel inertia, et supinitate sua commisit, ut ad Superiorem ea devolveretur*. Ma dunque, si ripiglierà, neppur potranno i Vescovi esercitare senza di Roma i primordiali loro diritti, quando o impossibile o molto difficile rendasi il ricorso al Sommo Pontefice. Eppure *conveniunt*, dice Febbronio [5], *omnes theologi, et Canonistae, quod reservationes, quae sunt iuris humani, et variabilis, cessent urgente necessitate, quando recursus ad Romanum Pontificem redditur impossibilis, aut admodum difficilis*. Così dice veramente Febbronio, ma niun teologo, niun Canonista da lui e dal Filippino Pereira in fuori ha mai asserito uno sproposito così scempiato, che in tal caso cessino, *cessent*, le riserve. Questo e non altro dicono i teologi e i Canonisti col Suarez [6]: *Tunc ex rationabili interpretatione voluntatis Pontificis cen-*

[1]) Nella risposta da lui fatta alle censure di un Anonimo, sopra la sua opera *De Beneficiis*, e posta in fronte al tom. I della ristampa Lucchese di essa.

[2]) *Dissert.* VII, tom. III, c. 4 e 5.—[3]) Tom. II, p. 283.

[4]) Sess. XIV, c. 7.—[5]) Tom. II, p. 599.

[6]) *De Legib.* lib. IV, c. 14, n. 10.

seri, Episcopum habere potestatem dispensandi, cioè per quella ragione medesima, per cui anticamente dispensavano talvolta i Vescovi dalle riserve e da'Canoni sì de'provinciali, che de'generali Concilii. Un inferiore non può mai dispensare in quelle cose che sono o riservate o stabilite dal suo superiore, come rispetto a' Vescovi particolari sono i Sinodi provinciali e molto più i generali. Se però i Vescovi dispensavano in tali casi, non era perchè non potendosi adunare un Concilio o provinciale o generale a cui ricorrere, cessasse il vigor delle riserve e de'Canoni; ma perchè l' utilità e la necessità della Chiesa autorizzavali ad usare di epicheia e ad interpretare per que'casi la mente de'Concilii loro superiori. Dicasi il medesimo delle riserve, quando o impossibile o assai difficil sia l'adito alla Santa Sede per ottenerne la dispensa. Ma qui uopo è che c'intendiamo in cosa di tanta importanza. Perchè vaglia l'allegata dottrina de'teologi e de' Canonisti, necessario è che il Vescovo possa ragionevolmente supporre, che il Papa attesa la difficoltà del ricorso alla sua Sede, acconsenta di buon animo alla dispensa; e così sarebbe per una grandissima lontananza de'luoghi, se per una guerra, per una peste ed altri siffatti accidentali emergenze fosse impedita la strada de'ricorsi a Roma. Fingasi ora, che questo adito chiudasi per violenza, come fu nel 1709, quando nelle Spagne Filippo V vietò a'suoi vassalli ogni commercio con Roma. Potranno mai in somigliante caso dispensare i Vescovi? No certamente. Perocchè, come potrebbono mai i Vescovi avvisarsi, che il Papa vedendo rotta la strada di ricorrere a lui per disprezzo e legamento della sua suprema autorità, e per distaccargli i Vescovi e gli altri fedeli, volesse quasi in premio concedere a chi inalberasse in certo modo uno stendardo di disubbidienza alla Sede Apostolica, volesse, dico, condiscendere che in que'luoghi dispensassero i Vescovi? L'interpretare in tali casi la mente de'Ponteflci, come favorevole alle dispense de'Vescovi, sarebbe un opporsi al senso comune e al rispetto che loro debbono i Vescovi stessi. In fatti, avendo inteso Clemente XI, che per lo scacciamento del Nunzio dalla Spagna, i Vescovi di quelle parti colla maladattata massima de' Canonisti e de'teologi cominciavano ad usare dell'autorità che competeva al solo Nunzio, conferendo benefizi, dispensando negl'impedimenti matrimoniali, accettando ricorsi ed appelli, scrisse a'24 di agosto dello stesso anno 1709 una gravissima Enciclica, nella quale avvertivali di non porre mano in tali cose[1]: *Nullam enim in huiusmodi rebus facultatem vobis utcumque Episcopis etc. competere, aut per huiusmodi absentiam Nuncii nostri devolutam fuisse, aut accrevisse*

---

[1]) *Epistolar. et Brevium Selectior.* Clement. XI, tom. II, p. 566.

declaramus; *et nihilominus ne ullus supersit dubitandi, aut interpretandi locus*, *et ad uberiorem cautelam* (notisi questa espressione) *omnem vobis circa praemissa potestatem prorsus adimimus*, *irritum ac inane declarantes quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter attentari contigerit*. Invano cercherebbesi ad alcuno di eludere la forza che in altri simili casi aver può e dee questo Breve, nè io mi tratterrò in confutare i ridicoli cavilli del Pereira, avendolo già fatto l'autore dell' *Antifebbronio vendicato* [1]. Porrò dunque fine a questo saggio, pregando il Signore, che degnisi di tenere dalla sua Chiesa lontane così tristi e dolorose vicende, le quali obbligassero il Sommo Pastore ad essere coll'amata sua gregge, e co'subalterni Pastori tanto restio.

[1]) Tom. IV, p. 255.

FINE DELLA DISSERTAZIONE V.

DISSERTAZIONE VI.

SULLA
POTESTÀ REGOLATRICE
DELLA
DISCIPLINA ECCLESIASTICA

per

FRANCESCANTONIO ZACCARIA

Introduzione

1. A qual cosa paragoneremo noi il *presente stato della Chiesa?* (siami permesso di dare a questo trattato cominciamento coll'eloquentissima orazione, con che il Magno Basilio pon fine al suo dottissimo libro dello Spirito Santo, c. 30). «A qual cosa paragoneremo noi il presente stato della Chiesa? E' rassomiglia certamente una battaglia navale, che alcuni militari uomini e alle marittime imprese già avvezzi per molto odio da vecchie offese lungo tratto di tempo tra loro alimentato, prendansi a dare. Però in questa immagine fingiti di vedere dapprima un terribile incontro delle due armate, indi scoppiando già l'ira per modo che immedicabil diviene l'una e l'altra parte, finirsi insieme abbattuta. Poni se vuoi, da violento turbine aggirarsi l'armata, e una densa caligine di nuvole sovrastarle, è tutte siffattamente oscurare le specie delle visibili cose, che niuna tra amici e nemici scorgasi distinzione, perciocchè nella gran confusione ignoti siano i simboli militari. A questa immagine per maggiore evidenza aggiugniamo, che il mare si gonfii e sconvolgasi dal profondo, rovescisi dalle nubi dirottissima pioggia, e una orribil procella alzi spaventosissimi flutti; quindi battagliando da ogni lato i venti tutti fra loro si urtino con impeto, e cozzino le navi; di coloro poi, che sono in battaglia, altri tradiscano il loro partito e nell'ardor della mischia si fuggano; altri ad un tempo siano costretti e a spignere i legni balzati dal vento e ad andare incontro agli assalitori, e vicendevolmente per sedizione mettansi in pezzi, la qual sedizione parte invidia contro i più valorosi abbia eccitata, parte in tutti accesa bramosa voglia di vincere. T'immagina inoltre di udire per tutto quello spazio di mare risonante un confuso e indistinto schiamazzio parte dallo strepito de'venti, parte dell'urto de'navigli, parte dal romoreggiare delle bol-

lenti onde, parte dal gridare de'combattenti, che secondo i vari affetti loro alzan varie le voci, sì che nè voce di pilota, nè di capitano s'intenda, ma solo una prodigiosa mescolanza e confusione, fatti coloro dalla incredibil grandezza de'loro mali e dalla disperazione della vita a peccare più arditi.... Già passa dalla immagine allo stesso esemplare del male.... ». Qui il Santo accenna le dissensioni nate per le varie sette degli Ariani, e poi ripiglia: « Ma deh! di qual marittima procella non è più atroce questa tempesta della Chiesa? nella quale siccome tutt'i termini stabiliti da'nostri Padri furono smossi di luogo, così ogni fondamento e qualunque fortificazione di dommi è divelta. Scompigliansi inoltre, e si sfasciano tutte le cose quasi da imputridita base sostenute, e mentre gli uni andiamo contro degli altri, siamo gli uni atterrati dagli altri: e se il nimico non è il primo a percuoterti, da lui che in aiuto ti viene, ti trovi ferito...... ognuno vuol esser teologo, comechè d' innumerabili macchie abbia la coscienza contaminata. Quindi a'cercatori delle novità gran copia si aggiunge di persone, che promovano la sedizione ». Io non saprei qual si volesse più vivo ritratto de'nostri miseri tempi, ne'quali dappertutto alle persone di Chiesa si fa guerra, tutte le consuetudini e le leggi de'nostri Padri si manomettono, i dommi ora con rispettose simulazioni s' insultano, ora con aperta impudenza o si corrompono o si disprezzano, soffiando intanto nel fuoco della sì aspra sedizione per mantenerlo ognora più vigoroso, teologi di qual coscienza non voglio dire, ma certo di dannabile dottrina. Se io dica il vero, in questo e in altro trattato si farà a tutti manifesto. Perocchè non in altra cosa più questi falsi teologi fanno all'Apostolica Sede guerra più dichiarata, che in ciò che riguarda la podestà regolatrice e la forza obbligatoria della disciplina. Di questa riserbiamo all' altro trattato il dire; per ora di quella prenderemo a ragionare, e nelle due parti del presente trattato mostreremo, come alla sola ecclesiastica Podestà appartenga il regolare l'esterior disciplina, e quale, rispetto a questa, sia l' uffizio che solo alla secolar podestà si conviene.

PARTE PRIMA

Della disciplina riguardo alla ecclesiastica potestà

ARTICOLO I.

Il regolamento della disciplina appartiene alla Chiesa

2. Diremo adunque subito in primo luogo, che alla Chiesa, cioè a'Prelati di essa compete il regolare la disciplina, qual ch'ella siasi,

anche esteriore. Ne abbiamo già data la prova nel preliminare discorso*. Perciocchè Cristo lasciò agli Apostoli la disposizione della disciplina, ma negli Apostoli lasciolla anche a'loro successori. Certamente se ancor viventi gli Apostoli, e cambiamenti e accrescimenti di disciplina furono fatti a misura che moltiplicavansi i fedeli, quanti ne dovean seguire fino alla fine de'secoli in tante vicende che il solo correr de'tempi porta necessariamente con seco, e in quelle più che la diversità delle nazioni, le insorte eresie, gli scismi e somiglianti cose domandano! Non dovea dunque a' soli Apostoli ristrignersi lo stabilimento della disciplina. Ma a chi sarebbe ciò con maggior ragione appartenuto che a'Vescovi lor successori? Or qui è da rispondere ad un celebre protestante che fu il Mosemio. Vinto dalla forza della verità si allontanò egli dal sistema dello Pfaff, del Boemero e di altri suoi protestanti, i quali ancora agli Apostoli contro l'aperto parlare delle Scritture negarono la podestà legislativa nelle cose di disciplina; ma insieme per sostenere il sistema in oggi dagli eterodossi dopo l' Hobbes comunemente abbracciato, che la Chiesa non è se non una società uguale senza distinzione di superiorità nella sua gerarchia, si è egli divisato [1] di distinguere negli Apostoli due ufficii, quello di Dottori e quello di Legati straordinari con somma podestà mandati da Dio; a questo poi vuole attribuita la podestà che ebbero gli Apostoli di regolare colle loro leggi la disciplina, ma pretende che i Vescovi succedano agli Apostoli bensì nel primo uffizio di Dottori, ma non nel secondo. E se egli nella missione che ebbero gli Apostoli, avesse ciò che nello stesso uffizio di Legati aveano di straordinaria podestà distinto da quello che aveano di podestà ordinaria, non avrebbe detto cosa che non gli si potesse da noi accordare. Eran Legati di Gesù Cristo gli Apostoli e lo son pure i Vescovi, a'quali negli Apostoli fu data da Cristo la missione, e in questo senso agli Apostoli succedono i Vescovi, i quali occupano il luogo degli Apostoli e fanno tra noi le loro veci. Ma in questo impiego di Legati di Gesù Cristo eravi cosa di ordinaria podestà, e questa era l'ordine sacro vescovile, ed eravi cosa di straordinaria podestà, alla quale apparteneva il predicare e fondar Chiese in tutto il mondo, l' avere su tutta la Chiesa una universale giurisdizione, lo scriver libri canonici, l'esser eglino forniti d'insigne dono di lingue e di miracoli. Ora è vero che i Vescovi non succedono per alcun modo agli Apostoli in queste straordinarie cose, che per lo bene della Chiesa volle a'primi Apostoli compartite; succedono tuttavia agli Apostoli in tutto ciò che è di ordinaria vescovile podestà, ben-

*) Ved. la Dissertazione precedente.—[1]) *Instit. hist. Christ.* saec. I, p. II, § 3; e in un libro tedesco intitolato: *Allgmeine Kirchen. Recht.*, p. 224.

chè piuttosto per comunicazione di questa medesima podestà, che per proprietà di successione. Perciocchè la successione propria in una determinata Chiesa suppone precedenza di un Apostolo Vescovo suo e ad essa congiunto per sacro legame, e però non può stendersi se non ad alcune Chiese che furono veramente dagli Apostoli governate non in qualità di Vescovi universali, ma di Vescovi loro particolari, come l'Antiochena da s. Pietro, e da s. Jacopo, se pur fu de' dodici Apostoli, come per altro i più pretendono, la Gerosolimitana. Ma e di quale Apostolo furono successori a cagion d'esempio, Tito e Timoteo, i quali furono bensì da Paolo vescovi costituiti, ma non ressero dopo Paolo le Chiese di Candia e di Efeso? Ciò posto, l'uffizio di Vescovo vuole certamente l'autorità d'insegnare, ma richiede ancora la podestà di reggere la Chiesa, sì per guisa che se i Vescovi nella spiegata maniera agli Apostoli succedono nell'uffizio di Dottori, succedano similmente loro nell'uffizio di reggitori. Ma la podestà legislativa è inseparabile dalla dignità di reggitor della Chiesa (e lo abbiam veduto nel discorso preliminare) ed ebberla gli Apostoli non come Apostoli e Legati straordinari di Cristo, ma come Vescovi e Legati ordinarii di Lui, e solo come Apostoli e Legati straordinarii ebberla più ampla, cioè pari alla universal giurisdizione, che siccome dicevasi, godevano su tutta la Chiesa. Dunque i Vescovi anche nella podestà legislativa sono degli Apostoli successori. E ben lo mostra la continuata pratica di tutt' i secoli, la quale con innumerabili testimonianze ci confermano e Padri e Concilii, e gli storici monumenti di tutte le età.

ARTICOLO II.

Il regolamento della disciplina appartiene alla sola Chiesa e non a tutto il ceto de' cristiani come vogliono i protestanti, e il Mosemio pretende trarre da Tertulliano; nè a' principi come col Vescovo pretendono i regalisti

3. Passo già innanzi, e stabilisco che alla sola Chiesa, cioè a' soli Prelati appartiene il regolamento dell'ecclesiastica disciplina. Non è difficile il provarlo. A' soli Apostoli diede Cristo la missione, colla quale, come nel citato discorso preliminare si è detto, li autorizzò a stabilire la disciplina; i soli Apostoli pure la disposero. Lo stesso è dunque a dire de' Vescovi, a' quali negli Apostoli, Cristo parlava. Ma qui due schiere di avversarii ci si fanno incontro. La prima è de' moderni protestanti; che fittisi in capo di distruggere la gerarchia e di stabilire la disciplina com'essi chiamano confederata, pretendono che la disciplina sia di tutto e ciascun ceto cristiano di ecclesiastici e di

laici composto, il quale come parla Boemero, con vicendevole patto, consiglio, sacramento la prescriva, ma non a foggia di vere leggi, ma piuttosto di semplice regola. Ma questo eterodosso opinare è già distrutto col fatto argomento. Perciocchè la missione che Cristo diede agli Apostoli, e missione con potestà somigliante a quella al medesimo Cristo compartita dal Padre (*sicut misit me Pater* ecc.), li costituì non solo Dottori e Maestri del mondo *in Divinis*, ma ancora Legislatori; dunque siccome non il ceto de' cristiani, ma i soli Apostoli sono i Dottori dati da Cristo alla sua Chiesa, così non il ceto de' cristiani, ma i soli Apostoli (intendasi sempre co'lor successori) furono da Cristo destinati Legislatori della sua Chiesa. Quindi è, che in tante ordinazioni che fecero gli Apostoli, e in Concilio e fuor di Concilio adoperarono sempre con pienissima autorità e indipendenza. Il fondamento della dottrina de'protestanti anche più la mostra falsa e insussistente. Perciocchè eglino vogliono che la Chiesa non sia Stato, ma un collegio e una società non disuguale, com'è una repubblica, dove sono governanti con impero e governati, ma uguale come un collegio, una confraternita e che so io. Ma questo è apertamente contro l'istituzione di Cristo, il quale ha voluto la Chiesa subordinata ad un Primate, il quale non con impero dominatore a guisa de'mondani principi, ma tuttavia con imperò di autorità costringitiva reggessela tutta; il che essendo stato da'nostri teologi con ampli trattati mostrato, non accade che qui ne imprendiamo una più larga ricerca. Ma riserbandomi a spiegare più abbasso quella proposizione: *la Chiesa è nello Stato*, solo qui mi piace sciogliere un argomento del Moscmio[1], perchè non so che alcuno abbiagli fatto risposta.

Egli nel libro *de ieiuniis*, che scrisse Tertulliano in difesa de'digiuni de'montanisti, trova 1° che la Religione non ammette proprie leggi; 2° che le stesse regole necessarie al buon ordine di essa ci debbono non da'Vescovi, ma venire dalla congregazione de'fedeli. E in vero per cominciare dal primo introduce Tertulliano (c.13) gli Psichici, cioè i cattolici ad obbiettare che i digiuni non debbonsi fare per altrui comandamento, ma di libera volontà: *denique respondetis, haec ex arbitrio agenda, non ex imperio*. Dunque, argomenta subito il Mosemio, i cristiani di quel tempo credevano che la Religione non dovesse esser con leggi ristretta. Ma gli si nega la conseguenza. Perciocchè è questa un'aperta calunnia che dà Tertulliano a'cattolici per avere occasione di riprenderli, nè mai potevano eglino sognar di dir ciò che loro oppone questo Scrittor montanista, quando come or ora vedremo, egli medesimo confessa che i Vescovi solcano tra'cattolici comandare de'digiuni straordinarii. Proseguiamo. Due risposte dà Tertulliano

[1]) *De rebus Christianor. ante Constant.* p. 264, seqq.

a questa pretesa obbiezione ch'e' falsamente pone in bocca a' cattolici. La prima è, che i montanisti digiunavano per ubbidire a Dio, o allo Spirito Santo, il quale per mezzo de'veraci suoi servi comandava que'digiuni: *plus humanae licebit voluntati, quam divinae potestati? Ego me saeculo, non Deo liberum memini: sic meum est ultro officium facere Domino, sicut indicere illius est*; dunque, inferisce il Mosemio,accorda Tertulliano a' cattolici che l'uman volere non dee assoggettarsi con leggi, ricorrendo egli per salvare i digiuni de'montanisti allo Spirito Santo, da cui erano ispirati ad intimarli. La seconda risposta di Tertulliano è *ad hominem* contro i cattolici: *Bene autem quod et Episcopi universae plebi mandare ieiunia adsolent: non dico de industria stipium conferendarum, ut vestrae capturae est, sed interdum et ex aliqua sollicitudinis ecclesiasticae caussa*; dal che il Mosemio conchiude, che tutta l'autorità vescovile nel secondo secolo cristiano era ridotta a comandare qualche straordinario digiuno, e a mettere per qualche bisogno della Chiesa una colletta. Perciocchè, dic' egli, *si plura statuere licuisset Episcopis sine populi voluntate ac consensu, non ea in hac caussa praetermisisset Tertullianus, in qua de hominum in gregem Christianum iure ac potestate disceptabatur*. Dove non posso abbastanza maravigliarmi, che un protestante per altro di sottile ingegno e di molta moderazione fornito, come fu il Mosemio, potesse sì miseramente torcere i sentimenti di Tertulliano, nè si avvedesse della violenza che faceva a questo scrittore. E certo nella prima risposta co'digiuni volontari, cioè que'soli che nella obbiezione avea attribuiti a'cattolici, paragona i digiuni comandati da' montanisti, e quindi contra i cattolici pretende dovere alla libera volontà di ciascuno prevalere i divini comandamenti. Ma perchè il Mosemio potesse al suo intendimento argomentare, converrebbe che Tertulliano avesse i digiuni comandati de'montanisti, posti in confronto co'digiuni de' cattolici non fatti per elezione di ciascuno, ma per comandamento della Chiesa, e avesse detto che non doveano osservarsi i digiuni comandati dagli uomini, ma i soli comandati da Dio. Ciò Tertulliano non disse, nè dir poteva egli, che non riprende i digiuni straordinarii comandati da' Vescovi. Perciocchè Tertulliano vuole che si ammettano i digiuni comandati da Dio. Ma i digiuni comandati dalla Chiesa (e così dicasi di ogni altro precetto ecclesiastico) sono per divina autorità imposti, e possono dirsi comandati da Dio stesso, il quale dichiarò che tanto era ascoltare i Pastori della Chiesa, che udir lui medesimo: *qui vos audit, me audit* [1]. Dunque Tertulliano non potevagli escludere. Ma

[1]) Luc. X, 56.

per la seconda risposta di Tertulliano è anche più chiaro l'abbaglio del Mosemio. A chi potrebbe mai venire in pensiero, che per la presente controversia de'digiuni dovesse Tertulliano mettere in campo tutto il diritto proprio de' Vescovi. Era forse ciò necessario? nè bastava che i cattolici osservassero parecchi digiuni straordinarii comandati da'Vescovi per avere qualche verisimil ragione di conchiudere, che non dovean essi riprovare gli altri digiuni de'montanisti? Perchè non parlò egli dunque anche dell'antorità di rimettere i peccati che hanno i Vescovi, comechè vogliasi questa interpetrare, di che ora non facciamo questione? In fatti Tertulliano,checchè dica il Mosemio,non parla che degli straordinarii digiuni imposti da'Vescovi cattolici,e accenna a due occasioni,nelle quali solevano questi ordinarli. Una era *ex aliqua sollicitudinis caussa*, per qualche necessità della Chiesa e de'digiuni per tale occasione favellando, quasi tra parentesi rammenta le collette per calunniare i cattolici, come se i Vescovi nostri intimassero i digiuni per avere un pretesto di raccattare danaro: *non dico de industria* ecc. Perciocchè nulla ne'Padri è più comune, che l'esortare alle limosine in tempo di digiuno, acciocchè quello che per lo digiuno sottraesi al corpo,diasi a'poverelli; anzi l'antichissimo Erma introduce l'Angelo a dirgli che ne'digiuni delle stazioni dar dovea a'poveri *computata quantitate cibi, quem ceteris diebus comesturus eras, sumptum diei illius, quem facturus eras* [1]. Però non mentovò Tertulliano le collette per denotare, come travide il Mosemio,un altro diritto de'Vescovi, oltre del quale non ne avessero altro, ma per burlarsi de' cattolici, e volle dire: *ma i vostri Vescovi sogliono pure a tutta la Chiesa intimar dè digiuni, non dico, vedete, per potere con questa bella industria ritrarre del danaro in limosina, come per altro è loro costume*; *ma per cagione di qualche comun travaglio della Chiesa*: nè queste parole *ex aliqua sollicitudinis ecclesiasticae caussa* vanno sconciamente col Mosemio riportate alle collette, ma agl'intimar digiuni.

L'altra occasione de'digiuni era per la celebrazione de' Concilii; e questa ci conduce al secondo errore che coll' autorità di Tertulliano vorrebbe il Mosemio difendere; che cioè le regole ecclesiastiche non da'Vescovi come tali, ma da tutto il ceto cristiano debbansi stabilire. Tertulliano soggiugne: *Aguntur praeterea per Graecias illa certis in locis Concilia ex universis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur, et ipsa repraesentatio totius nominis Christiani magna veneratione celebrantur. Et hoc quam dignum fide auspicante congregari undique ad Christum!..... Conventus autem illi*

[1]) Lib. III, *Similit.* 5.

stationibus prius et ieiunationibus operatis ecc. Ecco i digiuni che intimavansi da'Vescovi a preparazione del Concilio. Ma il Mosemio dalle prime parole crede potersi dedurre 1° che i Concilii erano allora considerati come adunanze per umana volontà e autorità introdotte, e le loro leggi non come detratti dallo Spirito Santo, ma come regole umane; 2° che tutta l'autorità loro prendevanla dalla Chiesa che rappresentavano. Ma dove di tai cose nelle parole di Tertulliano abbiaci vestigio, io non lo veggo. Veggo bene, che volendo egli difendere i montanisti, perchè pretendevano di digiunare al comandamento dello Spirito Santo ne'lor Profeti parlante, poteva valersi dell'autorità de'Concilii, ancorchè le loro leggi fossero dallo Spirito Santo dettate, e dire che se i cattolici digiunavano per ubbidire allo Spirito Santo, la voce di cui riconoscevano ne'Vescovi adunati in Concilio, anche i montanisti potevano farlo per ubbidire allo stesso Spirito Santo che facceasi loro sentire per le bocche de'loro Profeti. Veggo che questi Concilii si congregavano non per umano consiglio, ma *fide auspicante*, i quali *auspicii della fede* ci obbligano a venerar ne' Concilii qualche cosa di più che una semplice radunanza di uomini. Veggo che le stazioni e i digiuni che agli atti de'Concilii si premettevano, a non altro mirar potevano meglio che ad implorare l'assistenza del Divino Spirito. Veggo per confessione dello stesso Mosemio, che in Concilio si radunavano i Vescovi, non il Clero, non il popolo minuto. Veggo finalmente che accresceva l'autorità del Concilio *repraesentatio totius nominis Christiani*, perchè quanto un Concilio nazionale (che de'nazionali Concilii qui parla Tertulliano, cioè de'Concilii celebrati *per Graecias*), quanto dico, un Concilio nazionale più supera nel numero de'Vescovi i Concilii provinciali e molto più i Diocesani, tanto le sue decisioni, anche umanamente parlando, sono più rispettabili. Ma come da queste cose dedurne le conseguenze del Mosemio senza tutte sconvolgere le sane idee, e a sentimenti affatto contrari stirare le parole di Tertulliano?

4. Lasciamo dunque il Mosemio troppo dagli errori della sua setta pregiudicato, e facciamoci a combattere un' altra truppa che sotto divise cattoliche vorrebbeci trarre con seco a non guari diverso genere di perversione. Capo di costoro è Simon Vigorio giureconsulto, il quale colla data di Colonia, e a spese di Teofilo Franco, cioè alla macchia stampò nel 1612, dissimulando tuttavia il suo nome, un libro pieno di arroganza, di livore contro la Santa Sede Romana, di errori e d'imposture, intitolato: *Ex responsione synodali data Basileae oratoribus Domini Eugenii Papae IV in congregatione generali tertio nonas septembris* 1442 *pars praecipua, et in eam commentarius*. Egli dunque distingue due maniere di disciplina, una

privata, quando regularia examinantur, quando cioè si tratta di articoli di fede, di Sagramenti o di cose che al foro interno della coscienza appartengono; *pubblica* l'altra, la quale consiste nel prescrivere leggi alla Chiesa, nell'adunare Concilii, nel disaminare e giudicare le cause de'chierici, e nello stabilire altre cose o utili o necessarie al governo della Chiesa: e quella attribuisce alla Chiesa, questa esser dice de'principi e de'maestrati, e aggiugne esser ciò così certo, *ut qui hoc ignorat, omnia ignorare fateatur, necesse est.* Le stesse dottrine furono poi dal Giannone rinnovate nella sua famosa *Storia civile del Regno di Napoli*; anzi egli nota[1], che generalmente gl'imperadori *quando volevano, che con effetto si osservassero* (i Canoni), *solevano per mezzo delle loro costituzioni comandare che fossero osservati, e loro davan forza di legge con inscrivli nelle loro costituzioni.* Dal che è manifesto, avere il Giannone pensato, che i Canoni della Chiesa e la sua disciplina non avean di per sè forza di leggi, ma riceveanla dalle sole imperiali costituzioni. Nel 1730 uscì in Francia una memoria pe'signori Samson curato d'Olivet, Covet curato di Darvoi, Gaucher canonico di Tergeau nella Diocesi d'Orleans ed altri ecclesiastici appellanti come d'abuso contro il Vescovo d'Orleans ed altri Arcivescovi e Vescovi di varie Diocesi. In questa trovasi una consulta di quaranta avvocati, i quali affermano che la *Disciplina ecclesiastica forma una parte integrante della polizia generale di ciascuna nazione cristiana*, e però debb'esser subordinata alla sovrana autorità. Ma accostiamoci a'nostri tempi: troveremo le stesse dottrine promosse, magnificate, ampliate. Antonio Genovesi, che tal morìa qual visse, nel suo libro *De iure et officiis* insegnò, che *in externis actionibus, quo divina iura propagantur, et in republica administrantur, Sacerdotium imperio civili subiectum est*[2]. L'autore del libro *La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti*, uscito nel 1768, estende anche più questa dottrina Genovesiana, e pronunzia (p. 160), che « ciò che riguarda spiritualità, cioè le cose dell'altra vita, appartiene alla potestà ecclesiastica, e che ciò che si rapporta in qualche forma a questo mondo ed alla società, appartiene alla potestà politica; che la prima viene immediatamente da Dio, e la seconda dagli uomini mediante la di lui volontà. Che la potestà ecclesiastica in quanto ha in mira la felicità eterna è indipendente, in quanto poi influisce nella felicità presente, è subordinata alla potestà politica, e che il culto interno che ognuno è tenuto prestare al Sommo Creatore di tutte le cose, è un affare di coscienza, e che il culto esterno è un affare di Stato ». Questi sono gli avversarii.

---

[1]) Tom. I, lib. V, c. ult.—[2]) Cap. 8, § 38, p. 221, edit. Neap. 1765.

Entriamo nel combattimento. Presterannoci le armi que'dotti uomini, che contro gli accennati più antichi vilipensori dell'ecclesiastica potestà si segnalarono. Contro il Vigorio scrisse Andrea Duwal dottor Sorbonico nel libro *De suprema Pontificis in Ecclesiam potestate*, che nel 1614 vide in Parigi la meritata pubblica luce colle stampe di Dionigi Langle. Il Giannone fu confutato dal celebre P. Bianchi nella grand'opera *Della podestà e della polizia della Chiesa*. Nel 1731 vide la Francia, come nel Discorso abbiamo già detto, due illustri Arcivescovi impugnare la penna e le armi delle censure contro la consulta de'quaranta avvocati. Uno fu l'Arcivescovo di Embrun Piero de Guerin de Tencin poi Cardinale, che a Grenobla pubblicò una lunga Istruzione Pastorale a confutazione e condanna di quella consulta; l'altro l'Arcivescovo di Cambray Carlo d'Orleans, il quale similmente in Parigi fece stampare un copioso mandamento e istruzione pastorale a riprovazione di essa. Ma innanzi che io venga agli argomenti, siami permesso lo sfogo di un giusto dolore. Chi non sa come su questa materia abbian pensato i protestanti de'primi tempi? Melantone, benchè forse non molto coerente a sè stesso, pur diceva [1]: *Non condant Magistratus dogmata in Ecclesia, nec instituant cultus* senza distinzione del culto interno e dell'esterno, anzi nel numero del più comprendendo l'uno e l'altro. I Maddeburgesi presso il Duwal (p. 357) non altrimenti avvertono i maestrati: *Sint sane Magistratus membra Ecclesiae, flagrent quoque zelo pietatis, sed non sint capita Ecclesiae, quia ipsis non competit iste primatus.* Più preciso e più stretto al nostro punto protestava Muscolo [2]: *Haec constitutio disciplinae ecclesiasticae per principes nihil aliud esset, quam versionem facere, et arbitrariam Religionis constituendae potestatem Pontificum magisterio ereptam magistratibus adsignare.* Or come ta' cose possono leggere persone che vantano Cattolicismo, persone ancora di Chiesa non vergognarsi che capi del partito eterodosso abbian nudriti sentimenti più moderati e più religiosi de'loro? Ma pensate se costoro siano di vergogna capaci. Se lo fossero, essi felici dalla vergogna al pentimento non sarebbevi che un passo da fare. Ma troppo dal pentirsi sono lontani. Dunque costrigniamoli a forza della più indeclinabile persuasione, e se non si arrendono, almeno per altrui cautela e salute, divengono il ludibrio delle assennate e ragionanti persone.

---

[1]) *In Examine Ordinandorum.*

[2]) In loc. commun. cap. *de Magistrat.*, sect. ult.

§ 1. *Argomento primo tolto dalla Costituzione della Chiesa*

5. E prima ritorniamo per poco all' origine della ecclesiastica disciplina. Vedemmo esser questa stata la missione, con che Cristo in virtù della podestà dal Divin Padre a lui medesimo compartita destinò gli Apostoli, e i loro successori ad insegnare alle genti, ma ad insegnare con podestà, e con podestà di Pastore, cioè di Reggitore. Ora io saper vorrei volentieri, dove abbia Cristo distinta o col Vigorio la disciplina privata dalla pubblica, o col Genovesi, o coll' Autore *della Chiesa e della repubblica ne' loro limiti*, la disciplina interna dalla esterna, ed alla Chiesa negli Apostoli trasmesso il libero disponimento della sola disciplina privata ed interna, riserbando a' Sovrani la pubblica e l' esteriore. Possibile, che Cristo non abbiaci di tanto importante distinzione istruiti, onde nè la Chiesa invadesse i diritti del Principato, nè il Principato que' della Chiesa? Ma sì che Egli ci ha abbastanza spiegato il voler suo. Egli certamente volle tra noi stabilita non qualunque Chiesa, ma una Chiesa visibile, la quale avesse però il suo esterior reggimento. Dunque non la sola privata ed interna disciplina, ma la pubblica ancora e l'esterna esser dovea una Chiesa, e in mano solamente di essa, acciocchè esser potesse colle leggi proprie nel cospetto degli uomini governata. Inoltre molte cose di esterior disciplina sono col buon essere, anzi coll' essere della Chiesa siffattamente congiunte, che senza di esse o diverrebbe ben presto una sinagoga di riprovazione, o recherebbesi a niente: tali sono a cagion di esempio gli uffizi, gli ordini, le ordinazioni de' chierici, e le condizioni, che agli Ordinandi si richieggono, i vizi e difetti, che nelle ordinazioni possono seguire; giudizi, che la violazione de Canoni, e i delitti chiamati ecclesiastici addomandano. Tolgasi questa disciplina, che sarà della Chiesa? Perciò de Marca per l'autorità de' principi, come ognun sa, tanto portato, alla sola Chiesa pronunziò appartenere questa parte di esterior disciplina con tutte le cose, *quae crimini Ecclesiastico materiam praebent*[1]. Ma la stessa ragione, che mosse de Marca a raffermare alla sola Chiesa questa parte di esterior disciplina ecclesiastica e della Chiesa, egli saggiamente ci dice, che *sane nullam penes Principes spiritualem auctoritatem esse in confesso est apud omnes, quum ligandi et solvendi potestatem, et pascendi ovium curam Petro, et Apostolis Christus tribuerit, et iis, quos ipsi huius ministerii participes facturi essent. In quo nulla Regum mentio*[2]. Ma come mai è spirituale questa podestà, se stendesi a cose esterne, e temporali? Eccolo, ripiglia il ci-

---

[1]) *De Conc.*, lib. XI, cap. 7, n. 1.—[2]) *Ibid.* lib. XI, cap. IV, n. 2.

tato autore; il chierical ministero è istituito da gius divino, e però *quae necessaria sunt ad illum explicandum aut vindicandum, ei potestati commissa censentur, quae ius imponendarum manuum a Christo Domino nostro accepit*[1]. Dunque per conoscere se una cosa sia di ecclesiastica podestà, la sola regola è vedere non se sia privata e interna, o pubblica ed esterna, ma se sia necessaria per regolar l' uso e l' esercizio della spirituale podestà, di pascere la greggia di Gesù Cristo, e per vendicarne l' abuso; e se tal sia, appartiene solamente a coloro, a' quali Cristo ha questa medesima spiritual podestà conceduta. Ora tutto ciò che è di pubblica e di esterior disciplina, e necessario per regolar l' uso e l' esercizio, è vendicare l' abuso di questa spiritual podestà, come a chiunque consideri ciascuna cosa, si farà manifesto; dunque tutto ciò che è di pubblica e di esterior disciplina, appartiene solamente a' Pastori della Chiesa. Inoltre argomento così. Benchè Cristo abbia agli Apostoli compartita ogni autorità sulla disciplina, quando disse loro: *andate ed insegnate*, e *pascete le mie pecore*; nondimeno aveala loro promessa quando aveali assicurati[2] che *quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelo, et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in coelo*[3]; dunque la data podestà tanto stender si dee, quanto stesa era la promessa. Ora qual limitazione nella podestà promessa? Niuna; anzi la promessa era universalissima: *quaecumque*; dunque universalissima e senza limitazione esser dovette anche la podestà conceduta intorno la disciplina senza eccettuarne la pubblica e l' esteriore. Di più: la podestà promessa apparteneva alla podestà delle chiavi; a questa dunque riducesi la podestà compartita; ma la podestà delle chiavi è di ragione della sola Chiesa, e de' soli Pastori; dunque della sola Chiesa e de' soli Pastori è la universale podestà da Cristo conceduta agli Apostoli sopra la disciplina, qual che questa esser dovesse o privata, o pubblica, o interna o veramente esterna.

§ 2. *Argomento secondo tolto dalla pratica degli Apostoli*

6. Ma consideriam qual condotta tenessero gli Apostoli. Niuno meglio di loro sapea, qual disciplina avesse Cristo lasciata alla loro disposizione. Domando dunque: si ristrinsero eglino alla sola disciplina interna, o colle loro ordinazioni stabilirono cose di pubblica e di esterior disciplina? Rileggasi qui il preliminare Discorso, ove la disciplina degli Apostolici tempi fu da noi diligentemente descritta. Qua-

---

[1]) Lib. II, cap. 7, n. 1. — [2]) Matth. XVII, 18.
[3]) Veggasi il Bellarmino, *De Rom. Pont.* lib. I, c. 12.

le azione più esterna e più pubblica, che quella di predicare il Vangelo? Ma a questo si risponderà forse, che ella risguardava la Fede. Ma e il radunar Concilii, e il prescrivere l'astinenza dal sangue degli animali soffocati e dalle carni immolate agl' idoli, e l' ordinare che si ricevessero le accuse in *duobus vel tribus testibus*, non erano cose di disciplina, e di disciplina esterna, e disciplina pubblica? Un esempio anche più chiaro ci si fornisce da san Paolo nella prima sua lettera a' cristiani di Tessalonica. *Operamini*, scrive egli, *manibus vestris, sicut praecipimus vobis*. Avea dunque l'Apostolo comandato a' Tessalonicesi di lavorare. Ma il lavorare non appartiene al culto interno, non è cosa privata, ma stendentesi al pubblico commercio, anzi non è cosa di sua natura spirituale. Come dunque si arrogava l'Apostolo di fare tali comandamenti? Noi diremo, che il lavorare non è certo spiritual cosa per sua natura, ma può riportarsi alla spirituale, in quanto cioè i fedeli lavorando mettevansi in istato di non aver bisogno de' gentili, e toglievansi dalla tentazione di desiderare, o di prender la roba degli altri; e questa è la ragione, che reca il medesimo Paolo, *ut nullius aliquid desideretis*. Ma gli avversarii potranno adottare un sentimento, che per parità di ragione alla potestà ecclesiastica assoggetterebbe ogni temporal cosa, che potesse allo spirituale aver relazione? Se replicassero, che cogli Apostoli e co' Pastori de' primi tre secoli atteso l' essere in mano di principi idolatri l' Impero, usò Cristo una dispensazione, la quale non ha più luogo, dappoichè Costantino e i seguiti Imperadori abolirono il Paganesimo; se replicassero questo, chiederei loro di questa dispensa qual abbiaci o ne' sacri Libri, o nella tradizione vestigio? Perciocchè non dobbiamo in cose di fatto consultare i nostri capricci, le nostre idee, o la possibilità delle cose; voglionci monumenti, o almeno qualche vigoroso argomento ci vuole, onde rendercele verisimili; chiederei inoltre, se pensino aver la Chiesa sotto de' cristiani principi migliorato di condizione, oppur peggiorato. Non parrebbe certo, che dovesse la Chiesa temere da' principi cristiani di esser in quel servaggio ridotta, dal quale era pur libera in mezzo alle più sanguinose persecuzioni de' Cesari idolatri. Che? Finchè gl' imperadori adorarono i falsi Dei, la Chiesa godea di una pienissima libertà nella sua disciplina, facea le sue sacre adunanze, e celebrava Concilii e promulgava leggi, intimava collette, giudicava de' delitti de' suoi fedeli, puniva i delinquenti senza alcun riguardo alle leggi imperiali, che tali cose vietavano: appena che salì la fede sul trono Imperiale, cioè quando sperar dovea giorni più lieti e sereni, si sarà veduta inceppata, e costretta a ricevere regolamenti stranieri in tutto ciò, che all' esterna sua disciplina appartiene? Son queste cose, alle quali il buon senso

ripugna;eppure i gran pensatori de' nostri giorni se le inghiottiscono franchi franchi. Ma ritorniamo agli Apostoli. Eglino dunque liberamente ordinavano chiunque al reggimento della Chiesa più si affacesse, e mentre nulla più a' Cristiani inculcavano, quanto l' ubbidienza alle sublimi podestà, e a' principi anche discoli, in tutto ciò nondimeno che allo spirituale avea qualche legittima relazione, nè colle pubbliche leggi, o colle costumanze introdotte si fosse potuto accordare, disponevano eglino e si facevano da' fedeli ubbidire. Dunque o dobbiam ricorrere alle assurdità che abbiamo accennate, o bisogna confessare che Cristo, del quale eran gli Apostoli fedelissimi interpetri e ministri, ha voluto alla sola sua Chiesa soggetto tutto il corpo di disciplina, qualunque siasi od interna e privata, od esterna e pubblica.

§ 3. *Argomento terzo tolto dal fine della Repubblica massimamente Cristiana*

7. Ed a tutta ragione l' ha Egli voluto. Non possono gli avversarii soffrire, che la podestà spirituale si eserciti sopra cose temporali, benchè vi si frammischi qualche ragione di spiritualità; perciocchè, come abbiam veduto, pretendono, che ciò che si rapporta in qualche forma a questo mondo ed alla società, appartiene alla potestà politica. Ma io vorrei sapere, perchè piuttosto non abbiasi a dire, che ciò che si rapporta in qualche forma al mondo di là, ed alla Religione, appartenga alla potestà ecclesiastica? Non sì, che le temporali cose come tali siano di ragione della potestà ecclesiastica, ma che le appartengano per quella relazione, che hanno alla eterna vita ed alla spiritualità. Risponderà forse l'Autore *della Chiesa, e della repubblica dentro i loro limiti*, del quale appunto sono le citate parole, non potersi ciò affermare; perciocchè le cose, che a questo mondo han riguardo, quantunque possano averne qualche altro di là, influiscono sulla felicità presente e momentanea, la direzione di cui appartiene alla potestà politica (p. 16). Ma torna la difficoltà: queste cose, che per un riguardo influiscono nella felicità presente, per l'altro influiscono nella felicità futura, se dunque appartengono alla potestà politica per l' influenza, che hanno colla felicità presente, perchè non apparterranno alla potestà ecclesiastica per l' influenza che hanno con la felicità futura? Il lavorare influisce (chi può dubitarne?) nella felicità presente: eppure Paolo credettesi in diritto di comandarlo: *sicut praecepimus vobis*, per l' influenza, che avea ancora colla felicità futura: *ut nullius aliquid desideretis*. Ma Paolo non avea studiato Puffendorff, come han fatto i nostri regalisti, e tra gli altri il mentovato Anonimo. Quel pubblicista protestante stabilisce per fine delle civili società

la sola esterna felicità della vita presente senza la necessaria relazione alla intrinseca felicità, la quale consiste nella virtù e negli onesti costumi, per conseguire l'ultimo fine della beata vita avvenire. Una volta, che ammettasi questo principio da protestante, la Religione non entra più per nulla nelle cose, che influiscono nella felicità di questa vita, e lo confessa il Puffendorff senza alcuna vergogna, dicendo, che la Religione rispetto allo stato civile se *habet quasi impertinenter, ut adeo Principis nil intersit, quid quisque civium credat, dummodo civili officio satisfaciat*[1]. Ma questo non è il fine adequato della civil repubblica come tale, e molto meno esser lo può di una civil repubblica, ma cristiana. Lo hanno già avvertito dottissimi uomini[2]: io brevemente così la discorro con san Tommaso. Il fine immediato di una repubblica non è il vivere semplicemente, ma il vivere virtuosamente. E certo gli uomini non si radunano in società pel solo vivere, altrimenti anche gli animali verrebbono a parte della civile congregazione; ma per viver bene, ciò che non potrebbe ciascuno di per sè solo vivendo ottenere. Or la buona vita è una vita secondo la virtù; dunque la virtuosa vita esser dee il fine della civile società. E conciossiachè l'uomo vivendo secondo la virtù (anche nella considerazione dello stato meramente naturale), è ordinato ad altro fine maggiore, il quale consiste in godere di Dio (in quella maniera, che a qualunque stato può esser conforme), è aperto, non altro fine avere una moltitudine umana da quello dell'uomo; dal che in fine seguita, che l'ultimo fine della umana società è il pervenire virtuosamente adoperando al divin godimento proporzionato al suo stato ancor naturale. Quindi è, che l'esterna felicità, anzichè fine, è mezzo ordinato alla interna felicità, la quale consiste nella onestà della vita, e nella giustizia alle naturali leggi conforme, e senza cui l'esterna felicità non è nè bene sodo e verace, nè bene durevole. Risguardando poi una repubblica come cristiana, chi non vede, che l'adequato suo fine non può essere neppure la felicità umana, che abbiamo or ora considerata nella repubblica come tale, ma la felicità cristiana riposta in questo, che, come dicea l'Apostolo[1], *quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate*, cioè secondo le leggi e i dettami della fede cristiana, e ci disponiamo ultimamente al supernale godere di Dio. E questo è il fine, che Cristo medesimo prescrisse alla cristiana repubblica: *hoc enim bonum est*, segue a dire Paolo, *et acceptum coram Salvatore nostro Deo, qui omnes homines vult sal-*

---

[1]) *De habitu Relig. Christ. ad vitam civilem*, § 50, 51.

[2]) Veggasi il Benedettino Zalwe in *Princip. Jur. Eccles.* tom. IV, p. 27; e il P. Schwarz, *Inst. Jur. nat. et gent.* p. 11, tit. 1, Instruct. III, § 1.

vos fieri, et ad agnitionem veritatis venire. Per fissar dunque i termini della Chiesa, e della repubblica non bisogna paragonare gli obbietti della presente felicità e della felicità avvenire, ma gli obbietti della presente estrinseca felicità, e gli obbietti della presente felicità intrinseca. Gli obbietti della felicità avvenire sono l'ultimo comun fine dell'una e dell'altra felicità; gli obbietti della felicità presente intrinseca ed estrinseca, sono il prossimo fine e della società cristiana e delle due podestà che la reggono, l'Ecclesiastica, e la Secolare, primario l'uno, e secondario l'altro; e da questi non da quelli dipende la distinzione di queste due podestà. Dicasi però, che le cose pertinenti alla presente felicità estrinseca della società sono di ragione della civile podestà; ma le cose appartenenti alla intrinseca sua felicità sono alla podestà ecclesiastica subordinate, sì, che una cosa medesima in quanto conduce alla felicità presente, ma estrinseca della società, apparterrà al principato, e in quanto si riporta alla presente felicità, ma intrinseca della stessa società alla spirituale podestà della Chiesa dovrà esser soggetta. Non ci dipartiamo dal lavoro comandato da Paolo. Non vi ha dubbio, che il lavorare conferisca alla presente estrinseca felicità della repubblica, aiutando il commercio, e sotto questo riguardo la considera il principe, e l'assoggetta alle sue leggi; ma perchè questo medesimo lavorare può riferirsi alla virtuosa vita, cioè alla intrinseca felicità della repubblica, sotto questo aspetto lo rimirò Paolo, e alla sua autorità lo sottopose. E qual cosa più dicevol di questa? La Religione di Gesù Cristo ci fa conoscere l'ultimo superno fine della repubblica cristiana, e i mezzi ci somministra di giugnervi regolando la virtuosa vita e l'onestà de' costumi, che è, come diceasi, la intrinseca felicità presente e il primario prossimo fine della stessa cristiana repubblica. A qual podestà dunque più conviene, che le cose a questo primario fine della repubblica cristiana appartenenti soggiacciano, che alla ecclesiastica, cioè all'impero della medesima Religione? Ora le cose di pubblica ed esterior disciplina son pure quelle che alla intrinseca felicità della repubblica ne conducono direttamente. E ne daremo la direzione alla politica podestà?

§ 4. *Argomento quarto tolto dalla santità di molti, che han difesa l'ecclesiastica libertà*

8. Sì, rispondesi; perciocchè è questo un essenziale diritto della civile sovranità. Ma già le cose sinora dette abbastanza dimostrano, quanto ciò sia lontano dal vero. Usiamo nondimeno un nuovo argo-

---

[1]) *I Tim.* II, 2.

mento, che quando non siasi rinunziato alla cattolica fede, non lascia a repliche luogo. Si venerano dalla Chiesa alcuni Santi, chi non lo sa? solo perchè, o con immense fatiche e travagli grandissimi hanno sostenuta l'ecclesiastica libertà, o anche col sangue l'hanno difesa. Così tra gli altri la Chiesa per santo riconosce Gregorio VII, Romano Pontefice, per martire s. Tommaso Arcivescovo di Conturbia. E quanto a s. Gregorio VII, chi meglio di lui troverassi da' più illustri scrittori con preclarissime lodi levato al cielo? Il Gretsero nella sua *Apologia* per questo santo Pontefice reca non men di cinquanta storici intesi tutti ad ornarne le gesta, e a difenderle contro le ingiurie e le calunnie degli scismatici; e altri monumenti di somma gloria per Gregorio raccolse e pubblicò Sebastiano Tengnagel, bibliotecario imperiale. Quanto a san Tommaso, ci basti sentire come ne parli monsignor Bossuet nella insigne *Storia delle Variazioni*: *La sua gloria*, dic' egli [1], *vivrà al par della Chiesa, e le sue virtù, che la Francia, e l' Inghilterra han quasi a gara riverite, non mai saranno dimentiche. Quanto più la causa, che questo Santo sosteneva, è paruta a' politici ed a' mondani dubbiosa ed equivoca, tanto più la divina possanza si è dall' alto dichiarata a favore di lui co' terribili castighi, con che piombò sopra Arrigo II, il quale avea perseguitato il Santo Prelato, colla esemplar penitenza di questo Principe, la qual sola potè calmare l' ira di Dio, e co' miracoli così luminosi, che al sepolcro di lui trassero non solo i Re d' Inghilterra, ma quelli ancora di Francia; miracoli d' altra parte sì continui, e tanto testificati dall' unanime concorso di tutti i coetanei scrittori, che per revocarli in dubbio, è uopo tutte rigettare le storie.* Che più? In mezzo al Lovero stesso i re di Francia gli eressero un tempio, il quale sino agli ultimi tempi fu in piedi, come attestava l' Arcivescovo di Parigi, vero imitatore di san Tommaso, nella *Istruzione Pastorale* del 1756, *intorno l' autorità della Chiesa* ecc. (p. 21). Or bene: Qual fu la causa, in cui tanto si segnalarono questi due Santi, e per la quale meritaronsi onori così sublimi? La causa di Gregorio fu l' opporsi con tutta la forza alle investiture de' Vescovi come diritto preteso dall'imperatore, l'estirpamento della simonia, e la riparazione del celibato negli uomini di Chiesa. La causa di Tommaso fu il resistere con petto sacerdotale alle Consuetudini, che spacciava il mentovato Arrigo II, e copriva col rispettabilissimo titolo di *dignità della Corona* [2]. E queste Consuetudini per reali diritti magnificate, che cosa mai erano? Nominerò le sole con-

---

[1]) Tom. I, lib. 7.
[2]) Veggansi le Lettere di san Tommaso, lib. III, *Ep.* 55 e 56.

dannate da Alessandro III, lasciando quelle, che per minor male giudicò di tollerare. 1° Che le liti sopra la presentazion della Chiesa si dovessero nella Curia del re terminare. 2° Che i chierici dovessero essere nella Curia del re accusati. 3° Che a' Vescovi non fosse lecito l' uscire dal regno senza assentimento del re. 4° Che niuno de' cortigiani, e ministri del re potesse senza il consenso del re essere scomunicato. 5° Che si appellasse dall'Arcidiacono al Vescovo, quindi all'Arcivescovo, in fine al re, da questo a niun altro senza licenza del re. 6° Che quando tra un chierico, ed un laico nascesse contesa di qualche tenuta, se fosse limosina o fondo, sì portasse a'ministri regi per essere terminata. 7° Cho se alcuno citato a comparire dall'Arcidiacono o dal Vescovo, ricusasse di farlo, potesse essere interdetto, ma non iscomunicato senza licenza del regio ministro, se fosse del dominio del re. 8° La regalia. 9° Che i placiti in materia di debiti, o ci fosse giuramento interposto o no, si tenessero nella Curia regia. Queste sono le famose Consuetudini di Arrigo, o piuttosto *pravitates quibus*, dice s. Tommaso [1], *perturbatur, et confunditur ad praesens Anglicana ecclesia*; per queste il Santo fu da prima soggettato a durissimo esilio, indi incontrò il martirio.

Or qui comincia il mio discorso. Io non voglio qui difendere l'infallibilità del Pontificale giudizio, che a questi Santi ha decretato gli onori degli Altari. Già ognun vede, che se la libertà ecclesiastica ne' punti divisati di disciplina da loro sostenuta è un diritto regio, eglino non sono santi, ma rei di gravissimo delitto, detestabili usurpatori, nimici della pubblica tranquillità, sollevatori de'popoli, e dispregiatori di Dio, il quale ci comanda di onorare i Sovrani e di mantenere inviolate le loro preminenze. Nè sarebbe già questo sì picciol disordine, volere, che il Papa sia caduto in errore canonizzando uomini sol degni di abbominazione. *In Ecclesia*, dice s. Tommaso [2], *non potest esse error damnabilis, si veneretur tamquam Sanctus qui fuit peccator; quia aliqui scientes peccata eius crederent hoc esse falsum, et si ita contingeret, possent ad errorem perduci; ergo Ecclesia in talibus errare non potest*. Ma i regalisti non son uomini da sgomentarsi, perchè sia grandissima temerità degradare dal privilegio della infallibilità in siffatti giudizi il romano Pontefice. Prendiamo dunque con essi altra maniera di argomentare. La Chiesa non solo a'fedeli mette innanzi questi due santi per Santi, ma dichiara che tali sono, perchè hanno difesa l'ecclesiastica libertà. *Salerni*, dicesi nel Martirologio romano a'25 di maggio, *depositio beati Gregorii Papae VII, ecclesiasticae libertatis propugnatoris, ac defensoris acerrimi*; e a'29

[1]) *Epist.* lib. I, ep. 96.—[2]) *Quodlibet* 9, q 7, art. 16.

di dicembre: *Cantuariae in Anglia natalis s. Thomae Episcopi et martyris, qui ob defensionem iustitiae et ecclesiasticae immunitatis, impiorum hominum factione, in Basilica sua gladio percussus, migravit ad Christum.* La Chiesa dunque (non dico il solo Papa, perciocchè il giudizio del Papa è stato dalla universale Chiesa accettato nel ricevere che ha fatto la festa, l'uffizio e il recato elogio di questi due santi), la Chiesa riguardo ad essi propone a'fedeli due giudizi: uno particolare e di fatto, ch'eglino siano stati della ecclesiastica libertà valorosissimi difenditori; l'altro generale e di gius, che il difendere l'ecclesiastica libertà, e molto più il difenderla col sangue sia azione santa e degna degli ecclesiastici onori. Il primo appartiene alla loro canonizzazione, e se vuolsi (dicolo con ribrezzo) potrà in questo giudizio errare il Papa e ancora, secondo *Occamo*, un generale Concilio. Il secondo appartiene a dottrina, e in questo non può errare la Chiesa senza che per virtù propongaci il vizio; nè alcuno, salva la cattolica verità, potrebbe avvisarsi di attribuire alla Chiesa un siffatto errore. No: è formale eresia l'affermare, che in dottrina di costume sia la Chiesa ad errar sottoposta. Se dunque la Chiesa dichiara che è santa cosa la difesa della ecclesiastica libertà in que'punti, ne'quali hannola que'due Santi con ogni vigore e studio sostenuta, sarebbe eretico il dire che l'ecclesiastica libertà in que' punti certamente di pubblica ed esterior disciplina, sia un diritto de' Sovrani, non della Chiesa ad esclusione de'principi. Eppure questa è appunto la precipua parte di quella disciplina, che qual diritto regio magnificano i regalisti, anzi forse in grazia di questa alla sovranità soggettano tutta la pubblica ed esterior disciplina. O dunque con aperta eresia sostengano che la Chiesa nella dottrina de'costumi può cadere in errore, o riconoscano che la pubblica ed esterior disciplina non entra nè poco nè punto nel regio diritto.

§ 5. *Argomento quinto tolto dall'autorità de'Padri, e de'medesimi imperadori*

9. Così è, nè poco nè punto. E questo è stato il sentimento di tutta la cristianità de'secoli trapassati. Cominciamo da s. Atanasio. Ecco com'egli parla all'imperadore Costanzo, il quale volea mescolarsi negli affari ecclesiastici: *Dum simulat ecclesiasticum se curare Canonem, omnia contra Canonem agere molitus est..... Quis Canon praecipit, ut e Palatio Episcopus mittatur? Quis tradidit comites, inconsideratosque spadones ecclesiasticis praeesse rebus?.. Quandonam a saeculo res huiusmodi audita est? Quandonam Ecclesiae*

decretum ab imperatore accepit auctoritatem ?[1] Ammettasi,che la pubblica ed esterna disciplina è del principe, Atanasio avrà torto: ma questo vuol dire,che Atanasio era nientemeno che regalista. Neppur eralo certamente s. Gregorio Nazianzeno. Egli non riguardava i magistrati se non come sue pecorelle: perciò nell'orazione che fece agl'intimoriti suoi cittadini, voltosi all'infuriato prefetto, *non dubito*, gli dicea, *quin hanc dicendi libertatem in optimam partem accepturus sis*, *utpote sacri mei gregis ovis sacra*, *magnique pastoris alumna*. Dovea però ben esser lontano dal credere, ch'e' dovesse da' ministri imperiali ricever le leggi di disciplina. Perciocchè il pastore è quegli che con in man la bacchetta dirige le mosse delle pecore; non son le pecore, che governino il pastore. Infatti essendo avvenuto che due fratelli Aerio e Alipio mal sofferenti, che la madre loro avesse alla Chiesa per testamento lasciata parte della sua eredità, per non soddisfare al legato opposero certe leggi imperiali. E s. Gregorio che disse? che a queste non doveasi stare, ma sì a quelle della Chiesa: *rigettando le leggi di fuori*, così scrisse a que'fratelli(Ep.80), *servite alle nostre*: e già ognun vede che trattavasi di cose temporali e di pubblica disciplina. Così pur s. Ambrogio nel celebre sermone contro l'ariano Aussenzio protestò: *quid enim honorificentius, quam ut imperator Ecclesiae filius esse dicatur ? . . . Imperator enim intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est* (n. 36). Ma qual non più veduta mostruosità sarebbe, che non la madre tenesse in disciplina il figliuolo, ma il figliuolo la madre, e chi è dentro la Chiesa, e però soggetto alla Chiesa , volessele soprastare e darle leggi ? Ma sentiamo Gelasio Papa. Scrive egli all' imperadore Anastasio in questi termini [2] : *Duo sunt , imperator Auguste , quibus principaliter mundus hic regitur , auctoritas sacra Pontificum , et regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum quanto etiam pro ipsis regibus in divino reddituri sunt examine rationem. Nosti enim, fili clementissime, quod licet praesideas humano generi dignitate, rerum tamen praesulibus divinarum devotus colla submittis, atque ab eis causas tuae salutis expetis, inque sumendis caelestibus Sacramentis, eisque, ut competit, disponendis, subdi debere te cognoscis Religionis ordine potius, quam praeesse. Nosti itaque inter haec ex illorum te pendere iudicio, non illos velle ad tuam redigi voluntatem. Si enim quantum ad ordinem pertinet publicae disciplinae, cognoscentes imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi parent Religionis Antistites.... quo, rogo, te decet affectu eis obedire, qui pro*

---

[1]) *Ep. ad Solitar.*—[2]) Labbè, *Conc.* tom. IV, edit. Paris p.1182.

erogandis venerabilibus sunt attributi mysteriis? Consideriamo attentamente quelle parole del santo Pontefice *inque sumendis caelestibus Sacramentis*. Il celebre conventuale M. Antonio Capello nel libro che l'anno 1610 stampò a Bologna *adversus praetensum Primatum ecclesiasticum regis Angliae* [1], fa una buona riflessione. Gelasio volea in questa lettera avvertire Anastasio, che non dovea impacciarsi ne'giudizi ecclesiastici. Perciocchè quell'imperadore apertamente patrocinava Acacio Vescovo di Costantinopoli, nè permettea che eseguimento si desse alla sentenza del Papa, il quale avealo scomunicato e deposto, parendogli che trattandosi di un Vescovo della imperiale città, dovesse il Pontefice giudicarlo in Concilio. Dunque, che intese mai Gelasio col nome di Sagramenti? L'Eucaristia, la Cresima o altro qualunque de' Sagramenti? Ma come ciò? Qual conseguenza sarebbe questa? *Tu imperadore devi dipendere da' Prelati in quello che risguarda i Sagramenti: dunque a te non tocca il giudicare come e con qual ordine si debbano i Vescovi deporre.* Non sembra veramente molto naturale questa maniera di ragionare. Piuttosto crede il Capello, che Gelasio con questo nome di Sagramenti intendesse tutte le cose di Religione, anche di disciplina, e allora il discorso del Papa è diritto, e pianissimo. Il che se si ammetta, abbiamo chiaro da Gelasio, che nella disciplina ecclesiastica l'imperadore non ha alcuna giurisdizione. Ma perciocchè abbiamo a fare con gente caparbia e che tutti cerca i modi di scapparci di mano, accordisi che Gelasio de'veri Sagramenti ragioni. In primo luogo avremo questo, che la disciplina Sagramentale in tutto ciò che appartiene al prendere e al disporre i Sagramenti è della Chiesa; con che appariran manifesti gli attentati che contro i ministri del Santuario da non molti anni si usano per obbligarli ad amministrare i Sagramenti a persone refrattarie alla Chiesa. In secondo luogo diverremo per altra via al medesimo intendimento. Perciocchè allora converrà dire, che Gelasio tali cose mettesse all'imperadore sotto degli occhi per esaltargli la dignità de'Pontefici, e quindi poi argomentarne quale sconvenevolezza sarebbe ch'egli nelle cose di Chiesa volesse a lor comandare. Sarà pertanto sempre vero che Gelasio non riconosceva nelle cause ecclesiastiche, benchè di pubblica ed esterior disciplina, l'autorità imperiale, e voleala anzi soggetta alla sua. Ma come, ripiglia qui il Manetti [2], se Gelasio protesta *quantum ad ordinem pertinet publicae disciplinae, principibus parere ipsos Religionis Antistites?* L'istanza non è nuova; di questa mozzata sentenza di Gelasio erasi prima del Manetti servito Giannone, prima di Giannone Dupino, pri-

---

[1]) Cap. 13, p. 87.—[2]) *Avvertim. polit.* p. 10.

ma di Dupino Simon Vigorio di tanta infedeltà ripreso dal Duwal (p. 358). La pubblica disciplina di cui parla Gelasio, non è già l'ecclesiastica, ma la civile; onde segue a dire il Pontefice: *Etenim imperator, si contra leges publicas aliquis, quod absit, quidpiam fortasse tentaret, nulla pati id ratione potuisset.* « Or che gli ec« clesiastici (dirò col P. Bianchi [1]) siano tenuti all' osservanza delle « leggi civili almeno per via direttiva, quando queste a' Canoni non « si oppongono, non v' ha uomo sensato che lo neghi ». Ma come quinci dedurre, che i principi hanno diritto di far leggi ecclesiastiche e di regolare la pubblica ed esterior disciplina della Chiesa? ciò che espressamente da Gelasio si contrastava. Vuolsi ora qualche altra testimonianza de' Padri? Ascoltisi il Damasceno: *Imperatoris edicto obtemperari non permittemus* (intorno le sacre immagini, l'uso delle quali è certo un punto di disciplina) *Patrum consuetudinem evertere conantis; neque enim Religiosorum fuerit imperatorum ecclesiasticas convellere sanctiones.... ligandi atque solvendi potestatem non regibus tradidit Christus, sed Apostolis, eorumque successoribus, et Pastoribus, atque doctoribus* [2]. Ma udiamo come sullo stesso argomento ragionasse al medesimo imperadore Leone Isaurico: *Penes imperatores potestas non est, ut ecclesiis leges sanciant. Attende quid dicat Apostolus: Quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia, primum Apostolos, secundo Prophetas, tertio Pastores et doctores ad perfectionem Ecclesiae: non adiecit imperatores. Verbum loquuti non sunt vobis reges, sed Apostoli: et prophetae, Pastoresque et doctores.... Tibi parebimus, o imperator, in his, quae ad huius saeculi negotia pertinent..... verum ad res Ecclesiae statuendas Pastores habemus, qui nobis verbum loquuntur, atque ecclesiastica instituta tradiderunt* (Orat. 11). Gran coraggio ci vuole ad affermare, che questi grandi uomini, dati da Dió per maestri alla sua Chiesa, non intendessero i veri limiti tra la Chiesa e la repubblica.

Ma gl'intesero almeno gl' imperadori e i monarchi? Certamente io trovo, che sant' Ambrogio non temette di scrivere all' imperador Valentiniano il giovane (Epist. 22): *Auguste memoriae Pater tuus, non solum sermone, sed etiam legibus suis sanxit, in caussa fidei, vel ecclesiastici alicuius ordinis* (cioè spiega il de Marca ne' prolegomeni alla sua *Concordia, in fidei et disciplinae negotiis*) *eum iudicare debere, qui nec munere impar sit, nec iure dissimilis: haec enim verba rescripta sunt, hoc est Sacerdotes de Sacerdotibus voluit iudicare.* Anche l'imperadore Marciano credeva non es-

[1]) Tom. IV, p. 608.—[2]) *De Imag.* Orat. I, vers. fin.

sere di sua ragione l'entrare nelle cose di disciplina. Perciò dovendosi nella sesta azione del Sinodo Calcedonese fare alcuni regolamenti intorno l'ubbidienza da'monaci dovuti a'Vescovi, e sulla maniera con cui debbono i chierici comportarsi nell'amministrazione delle Chiese loro affidate, Marciano disse a' Padri in pieno Concilio, che giudicava *decorum esse a vobis haec regulariter potius formari per Synodum, quam nostra lege sancire*. E generalmente di quel pio imperadore narra Facondo Ermianese [1], che *sciens... Oziae regi non impune cessisse, quia sacrificare praesumpsit....... multo magis sibi impune cedere non posse cognovit, vel quae iam de fide Christiana rite fuerat constituta, discutere, quod nullatenus licet, vel novos constituere Canones, quod non nisi multis, et in unum congregatis primi ordinis Sacerdotibus licet. Ob hoc itaque vir temperans, et suo contentus officio ecclesiasticorum Canonum executor esse voluit, non conditor, non exactor.* Ma non è da tacer più oltre la famosa allocuzione che l'imperador Basilio fece nell' ottavo Concilio ecumenico di Costantinopoli [2] : *Non datum est laicis, aut iis, qui civilibus officiis mancipantur, secundum Canonem dicendi quidquam penitus de ecclesiasticis caussis: opus enim hoc Pontificum, et Sacerdotum est...... de vobis autem laicis tam qui in dignitatibus, quam qui absolute conversamini, quid amplius dicam, non habeo, quam quia nullo modo vobis licet de ecclesiasticis caussis sermonem movere.....hoc enim investigare, et quaerere Patriarcharum, Pontificum, et Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt; qui sanctificandi, qui ligandi et solvendi potestatem habent; qui ecclesiasticas, et caelestes adepti sunt claves: non nostrum qui pasci debemus, qui sanctificari, qui ligari, vel a ligamento solvi debemus* ecc. Troppo a lungo andrei, se volessi continuare una così cospicua tradizione di sovrani che riconobbero di non avere autorità sulla disciplina. Bastici trarre in mezzo due nobilissimi monarchi della Francia Luigi XIII e Luigi XIV. Quegli adunque in un suo editto del 1629 all'articolo XXXI, dice così : « Proibiamo alle dette nostre corti e a'giudici di prendere alcuna cognizione e giurisdizione delle cause spirituali, nè di quelle che concernono l'amministrazione de'Sagramenti e di altre che appartengono a'giudici ecclesiastici, nè d'intraprendere cosa alcuna direttamente, nè indirettamente sulla loro giurisdizione». Questi nell'editto del 1695 all'articolo XXXIV parla con maggiore e più minuta distinzione di cose: « La cognizione, dic'egli, delle cause concernenti i Sagramenti, i voti di Religione, l'uffizio divino, la disciplina ecclesiastica e di al-

---

[1]) Lib. XII, cap. 13, col. 290.—[2]) Tom. V *Concil.* Hard.

tre puramente spirituali, apparterrà a'giudici di Chiesa. Ingiungiamo a'nostri uffiziali e ancora alle nostre corti di Parlamento di lasciarne loro la cognizione senza prendere alcuna giurisdizione, nè cognizione delle cause di questa natura ».

ARTICOLO III.

Rispondesi alle contrarie ragioni

§ 1. *Mostrasi, che le cose sacre presso gli Ebrei non furono de'governanti politici; nè presso i Romani, de' Re e degl' Imperadori, in forza della podestà regia e imperiale*

10. A fronte di tanta autorità, e che è più sostenuta dalle sì forti ragioni, che abbiamo sinora esposte, che possono mai gli argomenti del Manetti e di altri siffatti scrittori? Mettonci davanti [1] l'esempio di Mosè, e degli altri giudici e regi del popolo ebreo, i quali esercitarono autorità nelle cose ecclesiastiche e sacre. Ma non vale l'argomento dalla legge scritta alla nostra, nella quale abbiamo a stare alla divina istituzione di Gesù Cristo, non a ciò, che nella Sinagoga fosse già praticato; nè è vero per alcun modo, che i giudici, e i re del popolo Ebreo stendessero alle cose sacre la podestà, salvo Mosè, che egli medesimo fu sacerdote e sommo sacerdote, e maggiore di Aronne, benchè straordinario [2], onde per la podestà del sacerdozio, non per la podestà di condottiero del popolo potè più cose ordinare, che erano di sacra giurisdizione. Dicono che la stessa real podestà usaronla senza riserbo anche i Romani; mentre dopo il re Numa loro legislatore [3] disponevano anch'eglino secondo che esigevano le convenienze e l'interesse dello Stato delle cose sacre, e continuò ne' medesimi dopo anche formata la repubblica sino all'espulsione de' tiranni. Il Manetti, di cui son queste parole [4], se vivo fosse, potrebbe dirci, chi fossero questi tiranni, che furono espulsi da Roma formata la Repubblica; ma non c'importerà gran cosa, se per la seguita morte di lui ci rimarremo all'oscuro di questa faccenda da niuno storico raccontata. Quello che importa è sapere, che i re di Roma s'ingerivano negli affari di religione, non perchè in vigor della loro podestà ne fossero creduti capi, ma o per ragione di qualche loro special

---

[1]) Manetti, loc. cit. p. 1.
[2]) Veggasi Bellarmino, *De Verbo Dei*, lib. III, c. 4, e *De Rom. Pont.* lib. V, c. 9.
[3]) Plutarc. in *Numa*, e Tito Livio, Deca I; Virg. *Eneid.* lib. II.
[4]) Avvert. I, p. 2.

sacerdozio per altro titolo da' medesimi assunto, o innanzi che re divenissero, da loro esercitato (e così da Cicerone nel II delle leggi s' impara, Romolo essere stato augure peritissimo prima che re); ovvero per cagione delle loro imposture, onde erano saliti in credito di avere intelligenza co' Numi, e di riceverne le leggi del loro culto, come di Numa sappiamo da Livio. E veramente, se questo re de' Romani avesse pensato mai, che i popoli a quella età fossero persuasi, che a' principi per regio diritto toccasse regolare gli affari di Religione, possiamo noi seriamente estimare, che per dar credito alle sue istituzioni intorno le cose sacre fosse egli ricorso alla solenne finzione di sparger nel popolo *sibi cum Dea Egeria congressus nocturnos esse*; *eius se monitu*, *quae acceptissima Diis essent*, *sacra instituere*, *Sacerdotes suos cuique Deorum praeficere?* [1] Segue a dire il Manetti [2]: «Distrutta (la repubblica) da Cesare..... passò agl' Imperatori..... li quali considerando, quanto loro importasse il diritto sovra le cose della religione, unironvi alla imperiale maestà anco la sacerdotale de' Sommi Ponteficí». E non riflette, che appunto i Cesari idolatri assunsero il massimo Pontificato, perchè conoscevano non essere della podestà del principe l' ingerirsi nelle cose di Religione, e perciò abbisognavano della somma sacerdotale podestà. Il che quantunque sia manifesto, pur nondimeno avvaloriamolo con un passo di Dione (lib. 53). Ci assicura questo famoso scrittore delle cose Romane, che col disegno di soprintendere a tutti gli affari di religione faceansi gl' imperadori ascrivere ne' collegi de' sacerdoti, e quando insieme due o tre reggesser l' impero , uno di essi era sempre inaugurato col massimo Pontificato; dal che, dic' egli, *continuo fit*, *ut omnium religionum*, *ac sacrorum domini sint*. Ed è ben vero, che il presidente Bouhier nella erudita *Dissertazione*, che sopra il Pontificato massimo de' Romani Imperadori pubblicò a Digione nel 1742, pretende, che quando eranvi più imperadori, a tutti e non ad un solo, come mostra di accennare Dione, attribuivasi questo onorifico nome di Pontefice Massimo; ma quando ancora Dione in questo avesse errato, tanto non abbiamo motivo di non credergli nel principal punto dell' autorità sulle cose sacre dal Pontificato derivata negl'Imperadori; che anzi quest' affettazione di quegli Augusti pel Massimo Pontificato, onde ambivanlo tutti, n' è un' apertissima pruova: e niuno voleva in questo onore esser da meno dell' altro collega. Nè altra verisimile ragione può recarsene, se non se questa, che tutti ugualmente desideravano di far nelle cose sacre da padroni, e a tal uopo vedevano esser loro necessaria la Pontificale podestà.

---

[1]) Liv. lib. I, c. 19.—[2]) Loc. cit.

Ma il più valido argomento, che armino gli avversarii, prendesi dalle moltissime leggi, che sì nel Codice di Teodosio, come in quello di Giustiniano, e ne'Capitolari de're Franchi ci si presentano fatte dagl' Imperadori cristiani intorno le cose ecclesiastiche. Già Fra Paolo nella famosa controversia dell' Interdetto sotto Paolo V, avealo posto in opera; rinnovollo poi Giannone, e a'nostri giorni più che mai ci si oppone con fasto e dal Manetti e dall' Anonimo, che ebbe la insigne temerità di dare in luce alcune osservazioni sulla *Carta* di Roma ecc. e da altri; anzi il P. Antonio Pereira, prete e teologo della Congregazione dell'Oratorio di Lisbona, nel libro intitolato: *Dottrina dell' antica Chiesa intorno la suprema podestà de' re*, fece (p. 133 segg.) un lungo novero delle principali tra le Teodosiane, e quelle di Giustiniano. Questo è il più decantato argomento, che per lo gius de'principi sopra le cose sacre abbiano dopo Grozio[1] portato i protestanti Guglielmo Prynne, Enrico Stebbin, ed altri moltissimi; ed è maraviglia, che cattolici scrittori non si vergognino di attignere a fonti sì guaste ed avvelenate. Nondimeno appunto, perchè mi trovo obbligato a confutare cattolici, userò di altre risposte da quelle, che darei ad un protestante. Comincio dunque di qua. Non v' è cattolico, che acconsenta, o salva la Religione possa acconsentire, che i sovrani siano regolatori de' dogmi, e si mescolino nelle cause di Fede. Perciocchè i Vescovi sono quelli, *qui cum Episcopatus successione charisma veritatis certum secundum placitum Patris, acceperunt*, come parla san Ireneo[2]. *Ubi igitur*, seguita il Santo, *charismata Domini posita sunt, ibi discere oportet veritatem, apud quos est ea, quae ab Apostolis Ecclesiae successio, et id quod est sanum, et irreprobabile conversationis, et inadulteratum, et incorruptibile sermonis constat.* Quindi avendo l' Imperadore Valentiniano invitato s. Ambrogio a scegliersi, come avea fatto Aussenzio, alcuni laici dal corpo de' magistrati per esaminare una causa, che verteva tra lui e questo vescovo ariano, acciocchè ne fosse poi recato il giudizio al Concistoro imperiale, il santo Vescovo così scrisse a Valentiniano (Ep. 21): *Quando audisti, clementissime imperator, in causa Fidei Laicos de Episcopo iudicasse? Ita ergo quadam adulatione curvamur, ut sacerdotalis iuris immemores, et quod Deus donavit mihi, hoc ipse aliis putem esse credendum? Si docendus est Episcopus a laico, quid sequetur? Laicus ergo disputet, et Episcopus audiat; Episcopus discat a Laico. At certe si vel Scripturarum seriem divinarum, vel vetera tempora retractemus, quis est qui abnuat in causa Fidei Episco-*

---

[1]) *De Imperio summarum potestatum circa sacra.*
[2]) Lib. IV, c. 26.

pos solere de imperatoribus Christianis, non Imperatores de Episcopis iudicare? Nè in ciò discordano gli stessi Imperadori. Teodosio il Grande nel rescritto a Cinesio (presso il Sirmondo, che lo pubblicò dopo il Memoriale de' preti Luciferiani Faustino e Marcellino) dicea così : *Nemo umquam tam profanae mentis fuit, qui cum sequi Catholicos Doctores deberet, quid sequendum sit, Doctoribus ipse constituat*; e Teodosio il minore cogli stessi sensi protestava, che *illicitum est eum, qui non sit ex ordine Sanctissimorum Episcoporum, Ecclesiasticis intermisceri tractatibus.* E pure, io trovo, che parecchi imperadori fecero leggi in materia di Fede. Così Costantino dannò Ario e 'l suoi errori, Teodosio con sacra legge proscrisse Nestorio e i suoi partigiani. E a chi inoltre per poco, che nella ecclesiastica Storia versato sia, non è noto o l'*Enotico* di Zenone, e l' editto di Giustiniano a favore dell' eresia degl' Incorrutticoli, o l' *Ettesi* di Eraclio, o 'l *Tipo* di Costante? Ora io chieggo di grazia agli avversarii, se alcuno con questi esempli pretendesse di aggiudicare al Principato l' autorità di decidere nelle cause di fede, qual darebbon essi risposta? Io non credo certamente, che altra ne potesser dare, se non questa, che o quegl' imperadori fecero quelle leggi come protettori della Chiesa, seguendo le sue diffinizioni; ed esigendone dagli eretici colla imperiale podestà l' osservanza, o usurparonsi un dritto, che non aveano, degni imperciò degli anatemi della Chiesa. E così veramente e Costantino, e Teodosio sonosi lodi immortali meritate, perchè appunto colle lor leggi sostennero le decisioni degli Ecumenici Concilii di Nicea e di Efeso; ma gli altri furono dalla Chiesa riprovati: il nome di Zenone fu raso dalle tavole ecclesiastiche, come vedesi nella relazione a Papa Ormisda mandata da'Legati Apostolici [1]; l'editto di Giustiniano non ebbe effetto, essendo egli morto *Deo praevertente*, secondo che narra Teofane [2], l'*Ettesi* di Eraclio fu da Giovanni IV proscritta in un Concilio, anzi Eraclio stesso la ritrattò; il tipo di Costante fu dichiarato *impiissimus* dal Concilio Lateranese sotto Martino I, il qual Pontefice a tutte le Chiese e all'imperador medesimo ne notificò la condanna.

Ma non si dolgano gli avversarii, se una somigliante risposta si farà da noi alle imperiali leggi in materia di disciplina tanto da loro esagerate. Dico adunque in primo luogo, che molte di queste leggi furono dagl'imperadori fatte ad istanza o de'romani Pontefici o di altri Vescovi, perchè l'imperiale autorità rendessele più rispettabili a persone della ecclesiastica podestà poco curanti. Se ne vogliono esempli, gliene daremo. Abbiamo un famoso rescritto di Graziano e di Valentiniano al

---

[1]) *Concil.* tom. V, edit. Colet. col. 625. — [2]) In *Chron.* ad an. 557.

Vicario Aquilino[1] nella causa di Papa Damaso coll'Antipapa Ursicino, e in questo si ordina qualche punto di Pontificia giurisdizione; ma questo rescritto fu nel 378 chiesto dal Concilio romano per raffrenare l'audacia di Ursicino e de'suoi seguaci. Magnifica per la Chiesa romana è pure la Novella di Valentiniano III, nella quale parlando l'imperadore della sentenza da s. Leone Magno portata contro Ilario di Arles, protesta che *erat quidem ipsa sententia per Gallias etiam sine imperiali sanctione valitura: quid enim tanti Pontificis auctoritati in ecclesiis non liceret? Sed nostra quoque praeceptio*, soggiugne, *et ratio probavit, ne ulterius vel Hilario, quem adhuc Episcopum nuncupari sola mansueti Praesulis permittit humanitas, nec cuiquam alteri ecclesiasticis rebus arma miscere, aut praeceptis Romani Antistitis liceat obviare* [2]. E questa novella fu procurata dallo stesso santo Pontefice, siccome anche l'altra dell'anno precedente 444 contro de'Manichei. Due leggi avemmo dall'imperator Leone I, una nel 469 contro le elezioni simoniache, l'altra nel 471 contra i monaci che uscivano da'monasteri e andavano qua e là vagando. Nè alcuno ignora che l'una e l'altra legge fu promulgata a persuasione di s. Gennadio Vescovo di Costantinopoli. Nè è da dubitare che in altre molte di tali leggi i Vescovi stessi o i romani Pontefici abbiano avuta parte. E così col Baronio [3] ed altri cattolici l'erudito Antonio Merenda [4] pensa che Valentiniano I, quando alle vedove vietò di lasciare o donar nulla a quegli ecclesiastici e continenti, i quali *se privatim sub praetextu Religionis adiunxerint*, ad esso loro ad istanza di s. Damaso spedisse la legge; anzi lo stesso Samuele Basnage, benchè calvinista, confessa *esse quidem verisimile, ipso Damaso id agente editam esse legem destruendae sordidae avaritiae Clericorum, et monachorum* [5]. Si dirà forse, che se gl'imperadori a far queste leggi si fosser mossi dalle premure de' Prelati o de'Papi, ne avrebbono nelle leggi medesime dato un qualche cenno. Ma rispondo con opporre le leggi di sopra indicate, nelle quali benchè certamente da'Vescovi o da'Pontefici della romana Chiesa ricercate e promosse, nulla di questo si dice, ed è notevole che Valentiniano III nella Novella contro de' Manichei mentova il giudizio fattone da s. Leone, e nell'altra contro Ilario d'Arles la relazione mandatagli dallo stesso Pontefice, ma non accenna per nulla la

---

[1]) Tom. I, *Epist. R. P.* edit. Coust. col. 640 segg.

[2]) Inter *Epistol. s. Leonis*, p. 45, edit. Cacciar.

[3]) Ad ann. 370, n. 133.—[4]) *Opusc.* et *gest. s. Damasi*, p. 25:

[5]) Veggasi il libro del *Diritto libero della Chiesa ad acquistare* ecc., t. II, part. II, p. 324 seg.

richiesta di quelle leggi. Per la qual cosa come dal non trovarsi nelle leggi menzione di Vescovi o Papi che abbianle domandate, argomentarne francamente, che tali ricerche non furon fatte? Se avessimo i monumenti tutti che le precedettero, e che ci dichiarassero i motivi onde gli Augusti determinaronsi a pubblicarle, siccome li abbiamo per quelle delle quali ho parlato, vedrebbesi forse chiaramente, che le più hanno avuta una stessa origine sacra. Ma quanto a'Capitolari de'regi Franchi, o siano della prima ovvero della seconda dinastia, chi può tollerare lo strapazzo con che del Gretsero parla il Baluzio nella prefazione a' medesimi Capitolari, perchè disseli fatti non precisamente per autorità di que' monarchi, ma per istanza e coll'assentimento de'Vescovi e massimamente del romano Pontefice? Non accade tuttavia, che io mettami a vendicare il Gretsero; egli già è stato con tutta la forza difeso dal Charlas [1], senza che io prendami questa briga. I miei leggitori presso questo scrittore francese troveranno insieme chiarissime prove dell' influsso che in que' Capitolari ebbero e Vescovi e Papi. Basterà qui l'osservare che negli stessi Capitolari viene come certissima regola da osservarsi, proposta quella che insegna, *non debere absque sententia romani Pontificis Concilia celebrari* [2]. Dal che dirò col P. Bianchi [3], *chiaramente si raccoglie, che que'Sinodi e quelle adunanze de' Vescovi, dove si formavano i detti Capitolari, non si congregavano da que'principi senza l'autorità della Santa Sede.*

Ma ancorchè non tutte le leggi imperiali di ecclesiastica disciplina siano state o da'Vescovi o da'Papi volute,non segue per tutto ciò che gl'imperadori nel farle abbiano usata di loro autorità. Bisogna vedere se disponessero cose,le quali da'Canoni e da'Concili,o ancor da' Papi non fossero dianzi ordinate. Quando siansi contentati di autorizzare anche colla forza civile le canoniche leggi,nè hanno oltrepassati i termini della lor potestà,nè hanno eglino decretato della disciplina,ma hanno seguita la Chiesa nel proteggerne i fatti decreti. Ne darò una prova che invano cercherebbesi di eludere. Tutt' i generali Concilii hanno interposte presso gl'imperadori le loro istanze,perchè volessero colla loro autorità sostenere i Conciliari decreti sopra i dogmi contro la pervicacia degli eretici. In fatti, abbiamo su tali decreti editti e leggi de-

---

[1]) *De libertat. eccles. Gallic.* lib. V, c. 10, 11, 12, edit. Rom. Se quando fu primamente composto questo trattato, fosse stata stampata la celebre opera del sig. Canonico Pey, *De l'autorité de deux Puissances*, l'autore e qui e altrove avrebbela citata. Pel punto di che trattasi in questo luogo, veggasene il t. III, p. 411 segg.

[2]) *Capitul.* lib. VI, c. 187.—[3]) Tom. IV, p. 403.

gl'imperadori, incominciando da Costantino Magno. Or bene sarebb' egli di diritto cristiano ragionatore da tali leggi argomentare che a' sovrani appartiene la legislazione sul dogma? Non crederei che a tanto si potesse avanzare il regalista più fanatico. Può dunque il dogma esiger dal principe che ne ordini la difesa, senza che ne segua avere il principe sovrana legislazione su' dogmi, e lo può esigere per l'obbligo che corre al principe di mantenere la Religione contro l'ereticale temerità. Non cerchisi dunque neppure altra ragione sulle leggi di disciplina fatte da'principi per autorizzare quelle de'Canoni, se non la proteggitrice mano che tenuti sono di dare alla legislazion della Chiesa anche in materia di disciplina. Quindi alcuni scusano Giustiniano, che tanto pizzicore mostrasse di dar fuora leggi in materia di disciplina, perchè come in un suo rescritto a Daciano si dichiarò, in siffatte leggi sostenne le veci di tutore solamente e di vindice degli antichi Canoni, non di facitore di essi; onde aggiunse: *Illud pro lege servandum est, quod Conciliis definitum servavit devota posteritas*; e nella Novella VI protestò: *Sancimus sacras per omnes sequentes regulas*; nella XLII: *Haec decrevimus Sanctorum Patrum Canones sequuti*; nella CXXXIII: *Sequimur sacros in hoc Canone Sanctissimos Patres, qui hoc comprehenderunt legibus*. E veramente dal contesto medesimo delle sue leggi appar chiaro, non altro aver lui fatto assai volte che proporre i Canoni già stabiliti; di che abbiamo anche un esemplo nella Novella CXXIII, dove a'Vescovi proibì le scomuniche, se prima la scomunica non fosse giustificata; la qual legge nulla contiene, che non fosse stato dianzi disposto da' Canoni, come il citato P. Bianchi [1] contra Giannone dimostra. Nel che volle egli prestare a' Canoni mano aiutatrice per ottenerne più facilmente l'esecuzione. Evidenti sono in questo proposito le sue parole nella Novella XIII, in cui parlando della deposizione dell'eretico Antimo: *Quam sententiam Episcoporum*, dic'egli, *tametsi per se valentem, multo tamen adhuc valentiorem* (nel fatto e non nel diritto) *reddit maiestas imperialis, quae regia hac urbe eum expellit*. Ma bisogna pur confessarlo senza tema del vergognoso soprannome di teologastro, che il gran teologone Manetti colla pienezza della sua terribile autorità affibbia a coloro *che consigliano i principi a non intromettersi in cose della Chiesa* [2]; sì bisogna pur confessarlo, Giustiniano non si tenne entro i limiti della sua podestà, ma per vanità d'impacciarsi nelle cose ecclesiastiche, più cose stabilì nuove e contrarie a'Canoni, e infine precipitò nella eresia. E certo, si estese egli a prescriver regole di suo capriccio intorno all'elezione degli

[1]) *Op. cit.* tom. V, par. 2, p. 500 seg.—[2]) Avv. 7, p. 89.

Ordinandi, alla forma del giudizio da tenersi, dove sopra la persona dell'eletto cadesse contesa, al vizio dell'elezione, alla simonia e ad altre cose di somigliante natura [1]. Ma soffrasi pur questo principe, se così piace al Manetti, in ciò ch'e' volle superbamente prescrivere intorno al cherical ministero; « chi potrà soffrirlo, dirò col P. Bianchi[2], dove entrando nel Santuario e stendendo sagrilegamente la mano all'incensiero, volle decretar sopra i riti de'Sagrificii e prescrivere a' sacerdoti il modo, con cui doveano proferire le arcane sacrosante parole della consegrazione, ordinando che le proferissero ad alta voce, acciocchè il popolo circostante rispondesse ad alta voce *Amen*?[3] Ma non solo in questa sua legge egli usurpò un ufficio, che al solo Sacerdozio può appartenere, ma turbò ancora l'antichissimo venerabile costume della Chiesa. La quale sin da'suoi principii istruita da'santi Apostoli per conciliar riverenza a questi misteri, istituì che le mistiche parole con cui si celebrano, fossero segrete, e con bassa voce si pronunciassero, siccome attesta s. Basilio, dicendo *che gli Apostoli e i Padri avendo da principio della Chiesa istituiti certi riti, custodirono in occulto e senza suono di voce la dignità a' misteri* [4]; e di questo antichissimo rito custodito mai sempre dalla romana Chiesa, parla ancora Alcuino [5]. Che se al Manetti sembrasse questo discorso del P. Bianchi una meschinità da teologastro, rifletta, che a questo passo ancora Pietro de Marca, quantunque presso di lui passar debba per maestrone in teologia, si divincolò tutto, nè trovò modo di scusar Giustiniano[6].

Ma pensi il Manetti come gli pare, e a piena bocca dicaci teologastri, noi non ce ne piglierem fastidio, nè gli renderemo pan per focaccia, chiamandolo, come con ugual facilità e molto maggior ragione potrebbesi, politicastro. Bensì diremo che queste leggi di Giustiniano e le altre di simil fatta da qualunque mano ci vengano, per questo appunto che a' sacri Canoni ripugnano, sono dalla Chiesa repudiate e di niun valore tenute. *Non quod imperatorum leges* (egregie parole di s. Niccolò I), *quibus saepe Ecclesia circa haereticos utitur, saepe circa tyrannos, atque circa pravos quosque defenditur, dicamus penitus renuendas; sed quod eas Evangelicis, Apostolicis, atque Canonicis decretis, quibus postponendae sunt, nullum posse inferre praeiudicium asseramus* (Ep. 32). Anzi gli stessi imperadori riconoscendo che alcune loro leggi o contrariavano i Canoni o troppo nocevano alla dignità dell'ecclesiastico

---

[1]) Veggasi la *Novella* 123. — [2]) Tom. IV, p. 404. — [3]) Ved. *Novell.* 137.
[4]) *De Spiritu Sancto*, c. 37. — [5]) Alcuin. lib. *de divin. nominib.* c. 40.
[6]) Lib. II *de Conc.* c. 6, n. 6.

Stato, le ritrattarono. Così Teodosio il dì 25 di agosto del 390 rivocò non solo la famosa Novella dianzi citata di Valentiniano I sopra i lasciti e le donazioni delle vedove a' continenti, ma ancor la sua [1], che due mesi avanti avea data, e con cui alle Diaconesse vietavasi di lasciare loro eredi o Chiese, o chierici, o poveri; e rivocolla per modo che volle, *ut de omnium chartis, si iam nota esset, auferretur, neque quisquam aut litigator ea sibi utendum, aut iudex nosset exequendum* [2]. E questa rivocazione di Teodosio da Marciano Augusto, e dal Senato di Costantinopoli fu ancora riconosciuta. Non sarà se non grato a' leggitori di avere qui sotto gli occhi l'intera costituzione di questo imperadore, dove parla di quelle due de' suoi antecessori [3]: *Cum de Testamento clarissimae memoriae Hipatiae, quae inter alios virum religiosum Anatolium Presbyterum, in portione manifesta bonorum suorum scripsit heredem, amplissimo Senatu praesente tractaret pietas mea, et dubium videretur, an verae esse deberent hae voluntates viduarum, quae testamento suo aliquid his Clericis relinquant, qui sub praetextu religionis huiusmodi feminarum domos adeunt, cum Lex divae memoriae Valentiniani, Valentis, et Gratiani ecclesiasticos, vel eos, qui se Continentium volunt nomine nuncupari, nihil quacumque liberalitate viduarum extremo iudicio permittat adipisci; contra vero hoc D. M. Valentiniani, Theodosii, et Arcadii constitutio legeretur; inspicientibus, et aestimantibus nobis latoris animum, visum est iusta, et rationabili poenitentia priorum constitutionum vigorem antiquare voluisse. Nam cum in prima lege* (la 20 di Valentiniano) *viduarum tantummodo mentio facta sit, in secunda autem* (che è la citata 27 di Teodosio) *tantummodo mentio facta sit Diaconissarum, intelligitur, eam constitutionem* (la 28 di Teodosio) *quae viduarum et Diaconissarum meminit, de lege utraque* (rivocandole) *dixisse.* Sin qui Marciano. M'immagino che i miei leggitori avranno avvertita quelle memorabili parole: *visum est iusta et rationabili poenitentia*, e avranno veduto, che alla giusta e ragionevole penitenza di Teodosio non sarebbevi stato luogo, se quella sua costituzione e l'altra di Valentiniano non si fossero dalla ecclesiastica disciplina dilungate. Ma l'anno innanzi, che Marciano ci desse questa legge, cioè l'anno 454, aveane insieme con Valentiniano III promulgata una generale che nel Codice di Giustiniano fu pure inserita, e in essa comandarono gli Augusti, *omnes sane pragmaticas sanctiones, quae contra Canones ecclesiasticos interventu gratiae, et ambitionis e-*

[1]) *Cod. Theod.* lib. XVI, tit. 2, l. 27.—[2]) Ivi, l. 28.
[3]) *Novell. de Testam. Clericor.*

licitae sunt robore suo firmitate vacuatas cessare. Nel che diedero eglino sì veramente una solenne prova della loro religione,ma insieme mostrarono che a far leggi di ecclesiastica disciplina non giugneva l'imperiale sovranità, della quale non volevansi già per verun modo spogliare.

§ 3. *Mostrasi esser falso che i re e gl'imperadori siano stati mai per sacerdoti riguardati*

11. Non meno deboli sono le altre ragioni che dopo il Grozio portano i politici,per attribuire a'principi la podestà legislativa sopra cose ecclesiastiche. Dicon essi, che Costantino il Grande chiamossi Vescovo delle cose esterne, che il Concilio Calcedonese nelle acclamazioni diede a Marciano il nome di sacerdote e re, vincitore e maestro della fede [1]; che s. Leone non solo in una lettera all'imperadore Leone gli mette davanti *Sacerdotalem, et Apostolicum tuae pietatis animum* [2], ma scrivendo ad Anatolio dello stesso Augusto gli ricorda: *Non solum regiam, sed et Sacerdotalem ipsius mentem* [3]; che Gregorio II esortava Leone Isaurico ad essere re e Pontefice [4]; e finalmente oppongono, che nel Concilio di Magonza dell'anno 813 furono gl'imperadori detti *Rectores ecclesiae, Rectores verae Religionis.* Mi aspetto, che a poco a poco voglian de' principi far tanti vescovi e vestirli di abiti pontificali, con mitra in capo e pastorale in mano. Ma almen si ricordino, che anche Teodosio giuniore era imperadore, eppur riconosceasi semplice laico, e perciò scrivendo a' Padri di Efeso, protestava di non volere nelle discussioni loro entrare per alcun modo: *quum non liceat, ut qui relatus in Episcoporum catalogum non est, implicet sese negotiis ecclesiasticis* [5]. Non è vergogna, che ta' frivolezze con serietà si recbino in mezzo? Quando s. Leone volea parlare con proprietà e con rigor di vocaboli, distinguea la podestà regia dalla sacerdotale. *Res humanae*, scrivea egli a Pulcheria Augusta [6], *aliter tutae esse non possunt, nisi quae ad divinam confessionem pertinent, et regia et Sacerdotalis defendat auctoritas.* Ecco queste due autorità ben distinte. Quali poi siano dell'una e dell'altra i diversissimi impieghi, lo dichiara il medesimo santo Pontefice nella lettera a Giuliano Vescovo [7]: *Ut autem imperialis est..... potestatis, tumultus publicos, ac seditiones sa-*

[1]) Tom. II *Concil.* edit. Hard. p. 490.
[2]) *Ep.* CXXIX, p. 432, edit. Cacciar.—[3]) Ivi, *Ep.* CXXVIII, p. 423.
[4]) Tom. IV *Conc.* Hard. p. 18.—[5]) Tom. I *Conc.* Hard. p. 1346.
[6]) Epist. XLIX, cit. edit. p. 223.—[7]) Epist. XCIII, p. 355.

crilegas severius eoercere, ita auctoritatis est Sacerdotalis, monachis praedicandi aliquam contra fidem licentiam non praebere et omni virtute resistere, ne ea, quae ad Sacerdotes pertinent, sibi audeant vindicare. Che è dunque l'animo Sacerdotale ed Apostolico, che la sacerdotal mente in un imperadore? Non è già vera e propria podestà sacerdotale (che questa il Santo sì chiaramente distinguela dalla regia ed imperiale); è zelo per la Religione, onde con tutte le forze difenderne le decisioni, mantenerne le leggi, punirne i violatori. Udiamolo da s. Leone nella stessa lettera a Leone Augusto [1]: *Debes incunctanter advertere, regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, et quae bene sunt statuta defendas, et veram pacem his, quae sunt turbata, restituas; depellendo scilicet pervasores iuris alieni.* Già non accade, che spieghiamo ciascuno degli opposti testi; a tutti devesi la stessa risposta. Non lascerò tuttavia di avvertire quale e quanta stoltezza sia produrre l'autorità di Gregorio II in una lettera in cui colla maggiore evidenza distingue le due podestà. *Non sunt* (son pure queste le sue parole) *Imperatorum dogmata, sed Pontificum, quoniam Christi sensum nos habemus. Alia est ecclesiasticarum ordinationum institutio, alia intelligentia saecularium. In administrationibus saeculi..... quem habes sensum, in spiritualibus dogmatum administrationibus habere non potes. Et ecce tibi scribo discrimina palatii, et ecclesiarum, Regum et Pontificum. Agnosce illa, et salvare, nec contensiosus esto. Nam quemadmodum Pontifex introspiciendi in palatium potestatem non habet, ac dignitates regias deferendi; sic neque imperator in Ecclesias introspiciendi, et electiones in Clero peragendi, neque consecrandi, vel symbola Sacramentorum administrandi, sed neque participandi absque Sacerdotis opera; sed unusquisque nostrum, in qua vocatione vocatus est a Deo, in ea maneat. Vides, imperator, Pontificum, et imperatorum discrimen* [2]. Poteva Gregorio più apertamente spiegarci la diversità che corre tra i re e i sacerdoti? Come avrebbe egli dunque potuto a Leone Isaurico dare il nome di sacerdote nel proprio senso? Anzi Leone era, che così esser volea nominato; ma Gregorio concede bensì, che re e sacerdoti esser possano chiamati Costantino il Grande, Teodosio pure il Grande e Valentiniano I, in quanto cioè con ogni studio aveano sostenuta la Chiesa, seguite le due diffinizioni, protetti i suoi Canoni, ma nega che un nome sì illustre, comechè in questo improprio e metaforico senso dar si potesse a quell'im-

---

[1] *Epist.* CXXIX, p. 431.—[2] *Epist.* II, t. IV *Conc.* Hard. p. 14.

peradore nemico delle sacre immagini. Perciò dopo aver mentovati que'più antichi venerandissimi Cesari, così parla all'empio Leone: *Hi sunt Sacerdotes, et imperatores, qui id opere demonstrarunt*; *tu vero ex quo imperium occupasti, definitiones Patrum perpetuo non custodisti.*

Ma di Costantino è da parlare un po' più lungamente. Perciocchè sonosi trovati protestanti così fanatici, che non solo di altre cose ragionando han presa occasione di confermargli con molto impegno il titolo di vescovo, come Giovanni Rainoldo, il Grozio, Gherardo, Giovanni Vossio ed altri citati da Giannalberto Fabricio [1]. Ma hanno ancora creduto come Niccolò Vedelio, di potere impunemente abusare della pazienza del pubblico intertenendolo con particolari dissertazioni sul vescovato di Costantino. Ma donde questa immaginazione? Racconta Eusebio nella Vita di questo imperadore [2], che standosi un giorno a tavola con alcuni vescovi, cominciò a dire piacevolmente, che egli pure era vescovo, ma ὑμεῖς μὲν τῶν εἴσω τῆς Ἐκκλησίας, ἐγὼ δὲ τῶν ἐκτὸς. Questo è tutto il fondamento di questo imperial vescovato. Cristofersono tradusse queste greche parole: *Vos intra Ecclesiam, ego extra Ecclesiam*; e Giovanni Portesio le traslatò: *Vos intus Episcopi, ego vero foris*. E ben queste dne versioni quanto al senso, come vedremo, sono rettissime; ma non son letterali, e alle cavillazioni de'grecoli pedanti lasciano luogo. La difficoltà dunque sta tutta nella intelligenza di questa ripetuta particella τῶν, cioè sta in vedere se questa denoti persone e significhi di coloro che sono entro la Chiesa, o di que'che sono fuor della Chiesa, o piuttosto non indichi negozi e affari, e vada intesa di quegli affari e di que'negozi che sono interni alla Chiesa, o di quegli affari che sono alla Chiesa esteriori. Isacco Casaubono nel libro che in grazia de' veneziani scrisse della libertà cristiana (p. 8), confessa che questa particella è ambigua, e può l'uno e l'altro senso ricevere. Ma se alle persone si riferisca, il vescovato di Costantino è ito. Eppure quantunque quella particella sia di per sè indifferente all'uno e all'altro senso, nondimeno la serie delle cose da Eusebio narrate, assai dimostra che Costantino non agli affari, ma alle persone alludeva. È veramente miserabile cosa, che sopra un motto grazioso detto in un convito da un imperadore menisi tanto fracasso. Ma giacchè per innalzare la secolar potestà sull'ecclesiastica, ogni cosa a'nostri giorni è buona, ci vuol la flemma di entrare in questo esame. Andrea Duwali nell' *Elenco* che scrisse contro Richerio, avea ancor egli avanzato, che Costantino intese di chiamarsi vescovo rispetto a'pagani. Ne infuriò Simon Vigo-

---

[1]) *Salutaris lux Evang.* ecc. c. 13, p. 283.—[2]) Lib. IV, c. 24.

rio, e secondo lo spirito anticristiano di questi signori, perciò solo invei contro quel dotto teologo, chiamandolo con infinito strapazzo *praestigiatorem et impudentissimum calumniatorem falsa pro veris obtrudentem.* Il che obbligò lo stesso Duwali a ritornare su questo argomento nell'opera *de suprema romani Pontificis in Ecclesiam potestate* (p. 359 seg.) Noi ci approfitteremo delle sagge sue riflessioni. Osservisi dunque, che Eusebio racconta in quel libro che Costantino con legge comandò a tutti i sudditi del romano impero di solenneggiare la domenica e il venerdì, astenendosi da ogni servile lavoro[1]; che ancora alle legioni gentili prescrisse, che nelle domeniche al dato segno uscissero a fare orazione(c.19)secondo la formola da lui medesimo stabilita(c.20); che nelle armi delle legioni fece scolpire il salutar segno della Croce(c.21)che alla idolatria chiuse le porte, proibì qualunque maniera di sacrifizi agl' idoli, ed ordinò che i gentili stessi celebrassero i giorni consecrati a'nostri martiri (c. 22). Dopo narrate ta'cose soggiugne lo storico: Dal che ancora avvenne, che avendo egli convitati alcuni vescovi, alla loro presenza si chiamasse vescovo colle altre parole dianzi riferite. Seguita Eusebio (c.24): Per questa stessa ragione s'indusse egli, e certo direttamente a comandare a tutti con frequenti leggi e editti,che non sagrificassero agl'idoli e ne consultassero curiosamente gli oracoli, nè dedicassero statue, nè facessero occulti sagrifizi, nè colle crudeli ed empie stragi de' gladiatori contaminassero le città ed altre ta'cose riguardanti i soli pagani. Chi non vede già da tutta la serie di questi racconti,che il vescovato di Costantino apparteneva solo a' gentili che erano fuori della Chiesa? Massimamente che Eusebio medesimo nega la narrazione di questo metaforico Vescovato, e co'precedenti fatti dicendo: *Dal che ancora è avvenuto*, e co'susseguenti concatenando ogni cosa colle parole: *Per questa stessa ragione*. Però s' intende, che la sola forza della verità a Piero de Marca trasse dalla penna questi sentimenti [2]: *Reponi posset, verbis graecis aliam inesse sententiam, quae ad personas, non ad res sit referenda, ita ut significetur, Episcopos eorum curam gerere, qui Ecclesiae adscripti fidem christianam profiterentur: se vero gentilium, qui essent extra Ecclesiam, saluti consulere, sacrificiis paganorum vetitis*, ecc. Ma quand'anche contro una sì chiara sposizione si volesse che la particella τῶν dovesse agli affari, non alle persone riportarsi, che però? L'Allacci[3], e dopo lui il P. Mamachi [4] credono potersi intendere Costantino delle cose

[1]) Lib. IV, c. 18.—[2]) Lib. II, c. 10, n. 7.
[3]) *De consensu utriusque Ecclesiae*, p. 230 seg.
[4]) *Orig. et Ant. Christ.*, tom. IV, p. 113.

civili, le quali alla Chiesa non appartengono, quasi avesse l'imperadore voluto dire: A voi tocca vegliare sopra le cose ecclesiastiche; a me sopra le civili, prendendo il nome di Vescovo nel senso assai naturale di soprainlendente o ispettore. Ma non veggo qual danno sarebbe il concedere, che Costantino veramente si dicesse Vescovo delle cose esteriori della Chiesa. Vescovo in greco significa anche difensore, e così Omero [1] volendo dire difensore di Troia, usò il termine Vescovo di Troia. Scherzato dunque avrebbe Costantino sul nome di Vescovo (il quale scherzo non è già un delitto ad un convito), e lasciandolo a'Prelati della Chiesa nel senso ecclesiastico di Pastor vigilante sulla greggia di Cristo, avrebbolo preso per sè in quel senso, che a'principi sanamente conviene di difensore della Chiesa e della sua disciplina. Nè altre parti veramente sostenne Costantino in tutta sua vita, che quella di difensor della Chiesa, come lungamente dimostra il citato P. Mamachi (l. c.). Che seppure si vorrà ad ogni modo che Costantino abbia eccedute le facoltà di difensor della Chiesa, non avrà difficoltà un romano di adottare i sentimenti di un francese, che fu il Valesio [2]: *In negotiis ecclesiasticis aliquanto plus sibi vindicavit, quam laico principi conveniret, Episcopis cuncta illi permittentibus, multumque sibi gratulantibus, quod Christianum imperatorem videret.* Ma egli allora avrebbe ciò fatto non in vigore del preteso suo vescovato, ma per la tolleranza de' vescovi, i quali lasciandolo fare, gran bene vedeano venirne e per l'abbattimento della idolatria e per freno della ereticale perversità. Non più dunque del vescovato di Costantino si parli, che questo per qualunque verso si consideri, è una illusione, un sogno, una chimera.

ARTICOLO IV.

Come sia vero, che i principi han cura della Chiesa e de' Vescovi, e possan correggere e confermare i Canoni de' Concilii

12. Sia pure così, ripigliano con de Marca altri regalisti, egli è vero nondimeno, che principi anche piissimi si riconobbero e si dichiararono disponitori delle cose ecclesiastiche temporali, anzi pure de'Vescovi. E certo, Carlo Magno nel Capitolare dell'anno 779 si prese la cura di mandare a'Vescovi stessi certi suoi regolamenti, perchè si osservassero [3]. Ma Ludovico Pio nel Capitolare dell'anno 823 si e-

[1]) *Iliad.* 2, v. 742.
[2]) Nelle note al c. 51 del lib. III della *Vit. di Costant.*
[3]) *Conc. Gall.* tom. II, p. 451.

spresse in termini ancor più forti: *Quoniam complacuit divinae Providentiae* (così egli scrivendo a'Vescovi e a'Conti del regno) *nostram mediocritatem ad hoc constituere, ut sanctae suae Ecclesiae, et regni huius curam gereremus....sed quamquam summa huius ministerii in nostra persona consistere videatur, tamen et divina auctoritate, et humana ordinatione ita per partes divisum esse cognoscitur, ut unusquisque vestrum in suo loco, et ordine partem nostri ministerii habere cognoscatur.* (È egli un Re che parla, o un Papa?) *Unde apparet quod ego omnium vestrum admonitor esse debeo, et omnes vos nostri adiutores esse debetis. Non enim ignoramus, quid unicuique vestrum in sibi commissa portione conveniat. Et ideo praetermittere non possumus, quin unumquemque iuxta suum ordinem admoneamus.* Nè guari diverse espressioni usarono e Carlo Calvo nell'assemblea di Villa Colonia, e Arnolfo nel Concilio Triburiese (Can.5). Ma ciò che più importa, i Vescovi stessi non dubitarono di sottomettere i primi Canoni de' loro Concilii all' esame e alla correzione de' Principi. Bastino per ogni prova gli Atti delle adunanze di Arles, di Magonza, di Tours e di Chalons, tenute per ordine di Carlo Magno. Perciocchè i Padri di que'Concilii all' imperadore presentarono i loro decreti, perchè egli disaminasseli, correggesseli e poi li confermasse; il che fu da Carlo eseguito negl'imperiali Comizi di Aquisgrana, come racconta Eginardo [1]. Ma quello che intorno le leggi de'principi sopra materie ecclesiastiche or ora abbiamo detto, può ancora a questi fatti applicarsi con proporzione. Certa cosa è, che se di diritto si parla, sarebbon queste intollerabili usurpazioni. *Quis videns* (scrivea nell'epistola a' Solitarii s. Atanasio, dell' imperadore Costanzo, il quale avea uno strano prurito di presiedere a' Concilii e di autorizzarne i decreti) *Constantium in decernendo principem se facere Episcoporum, et praesidere iudiciis ecclesiasticis, non merito dicat, illum esse abominationem desolationis, quae a Daniele praedicta est?* Che cosa dunque si ha a dire de'noverati principi religiosissimi? Io non saprei altro dirne, se non che troppo creduli furono nel pensare, che quanto un laudevole zelo dettava loro, esser potesse della loro autorità; o poco esatti nello spiegarsi. E bene, per alcun tempo tollerarono i Vescovi cotali espressioni; ma poi considerando dove potessero in fine condurre la Chiesa, se abusate fossero, o malignamente interpetrate, pensarono seriamente a moderarle, o a ridurle alla debita proprietà. *Nec Episcopus fefellit*, dice l'erudito Tomassini [2], *quo tandem evadere posset haec gran-*

---

[1]) Ad ann. 813.
[2]) *De Benef.* p. 2, l. 3, c. 92, n. 14, p. 827, edit. Luc. a. 1728.

diloquentia principum alioquin religiosissimorum, et quam distortum in sensum eam verborum gloriam malitiosus, aut imperitus interpres, ubi liberet, deflecteret. Itaque studuere ipsi vicissim rem accuratius exprimere ut erat, et elimatiore stylo insinuare, ut Christus Ecclesiam suam primo, et principaliter Episcopis commendarit, nempe suis toto orbe terrarum Vicariis, quorum est divina ea sibi credita authoritate Canones et Regulas condere, quarum Reges sint defensores. Nel che si segnalarono i Padri del sesto Concilio Parigino nell' anno 829. Dicono essi pure nella Prefazione, che agl' Imperadori fu data da Cristo la cura e la guardia della Chiesa: *Quum pateat, Ecclesiam, quam Christus, qui eam suo sanguine redemit, et gloriosis Augustis tuendam, regendamque committere occulta sua dispensatione voluit* ecc.; ma insieme aggiungono, che non però credeano gl' imperadori, che uffizio o diritto loro fosse il medicare le ferite dell' ecclesiastica disciplina, ma erano persuasi, che ciò a' vescovi appartenesse: *Verum totius Ecclesiae sibi commissae generalitati consulere cupientes, idque sui officii non esse humiliter diiudicantes, consultu Sacerdotum et Optimatum, caeterorumque fidelium suorum, iidem negotium id censuerunt esse committendum, per quos homines de infidelitatis tenebris liberantur, et de filiis irae filii adoptionis efficiuntur.* Spiegano poi in qual modo sia a' principi commessa la Chiesa, e si prevalgono[1] delle belle parole di s. Isidoro di Siviglia: *Ceterum intra Ecclesiam potestates necessariae non essent, nisi ut quod non praevalet Sacerdos efficere per doctrinae sermonem, potestas hoc imperet per disciplinae terrorem.* Passano poi a dare eglino agl' Imperadori le più acconce regole, con che doveansi condurre: *Nequaquam haec, quae specialiter ad vestram personam, ministeriumque pertinere cognovimus, oblivioni tradidimus*[2]. Nè dissimulano, che le maggiori calamità, sotto le quali gemea la Chiesa, da questo erano nate, che i principi avean voluto impacciarsi nelle cause ecclesiastiche, e i sacerdoti ne' secolareschi negozi (c. 26). *Specialiter unum obstaculum ex multo tempore inolevisse cognovimus, id est, quia et principalis potestas, diversis occasionibus intervenientibus, secus quam authoritas divina se habeat, in causas Ecclesiasticas prosilierit; et Sacerdotes partim negligentia, partim cupiditate, in secularibus negotiis et sollicitudinibus mundi, ultra quam debuerant, se occupaverint. Et hac occasione aliter quam divina authoritas doceat, in utraque parte actum extitisse dubium non est.* La qual cosa ripetono anche i Padri di Aquisgrana dell' anno 836. Ma lo stesso Carlo Calvo (ol-

---

[1]) Lib. I, Can. IV.—[2]) Lib. III in Praef.

trechè più avanti dell' abate Lupo udimmo, che intendesse per la cura da' principi esercitata sopra de' Canoni) in quell' adunanza di Villa Colonia del 843 parlando a' Vescovi li pregò (c. 5), che *si forte subreptum nobis quidpiam ut homini fuerit, ut hoc rationabiliter corrigatur, vestra fidelis devotio admonere curabit.* E questa fu poi la pratica di molti altri Concilii, colle loro ammonizioni correggere ancora i principi. *Episcopi*, dicono i Padri del Concilio Tullense dell' anno 849 (Can. 2), *secundum illorum ministerium et sacram authoritatem uniti sint, et mutuo consilio, atque auxilio Reges, Regnorumque Primores et populum sibi commissum in Domino regant, et corrigant.*

Che poi le adunanze di Arles, di Magonza, di Tours e di Chalons abbiano alla revisione, e al correggimento di Carlo Magno assoggettati i loro decreti, non è da maravigliarne. Furono elle non veri Concilii, ma, come chiamavansi di que' giorni, Placiti, ossia Assemblee di Vescovi e di Signori del regno, celebrate di ordine imperiale pe' bisogni della Repubblica considerata come un composto di laici e di ecclesiastici sotto la direzione del principe. Tanto abbiamo dall' abate di Corbeia, Adelardo, nel libro *De ordine palatii*, del quale Incmaro ci ha lasciato un picciol compendio [1]. Qual maraviglia adunque, che i regolamenti de' Vescovi non meno, che que' de' Signori del regno si presentassero al principe, acciocchè facesseli da' prelati suoi consiglieri esaminare e correggere, indi pubblicasseli, e ne ordinasse l' esecuzione? Del resto, che ancora in que' tempi fossero i Vescovi persuasi, che i loro sinodi non riceveano dal principe il vigore canonico, quantunque perchè le loro leggi divenissero leggi di Stato, ci volesse il consentimento di lui, è manifesto dal Concilio tenuto in Narbona l' anno 788, e per genuino datoci anche dal Baluzio [2]. E veramente i Padri di quel Concilio non che all' Imperadore domandassero o esame, o correzione de' loro decreti, ma alla presenza del messo imperiale in proposito de' limiti da lor fissati a certa parrocchia soggiunsero: *Quod si laica potestas in hoc se per atrocitatis violentiam miscuerit, nisi a temeraria praesumptione se citissime subtraxerit satisfaciendo quod deliquit, digna ultione totius anathematis sit undique et ubique mulctatus, Domini nostri Jesu Christi, et nostra auctoritate vigente.*

13. Ma non tardiamo più oltre a riportare un argomento anche più plausibile. Proporrollo colle parole dell' Autore *Della Chiesa e della repubblica dentro i loro limiti.* Egli primieramente non sa intendere (p. 41), come nel mondo europeo siasi veduta una potenza stra-

---

[1]) *Epist.* III, c. 29.—[2]) Ad lib. VI d. De Marca, c. 25.

niera, istituita solamente per le cose di una vita futura, essere ammessa a regolare il sistema di una vita presente. Secondariamente riflette (p. 77), che, la Chiesa fu fondata nella repubblica, e non la repubblica nella Chiesa, che la potestà ecclesiastica concessa dal Signor nostro al sacerdozio è meramente spirituale, e che fu concessa dal medesimo non al solo Pietro, ma a tutti gli Apostoli. Il governo dunque ecclesiastico è aristocratico, ed il Papa è il primo nell' ordine gerarchico, come l' unità è la prima nella progressione aritmetica. Gli oggetti di un tale governo sono spirituali e non materiali: come dunque il Pontefice può mescolarsi, ed ingerirsi ne' governi altrui temporali e civili? Ogni nazione è libera ed indipendente, e perciò è in diritto di governarsi come giudica meglio, ed alcuna delle nazioni non ha il minimo diritto di mescolarsi nel governo dell' altra, senza lesio, ne del gius delle genti. Ma se ciò è vero fra sovrano e sovrano, quanto più sarà vero fra un particolare, ed un sovrano? Dissi particolare, perchè considerandolo come Capo della Chiesa, non ha alcuna autorità politica, ed il suo governo è diverso dagli altri governi, ed è distante tanto da essi, quanto lo spirito dista dalla materia ». Gli fa eco il Manetti, pronunziando con tuono da Concilio Ecumenico (p. 3), che « non sarebbero i principi più padroni assoluti, e indipendenti, qualora avessero ne' loro dominii una autorità superiore alla propria ». Il rispondere a queste difficoltà, quando colla estensione che domanderebbono, volesse farsi, dar potrebbe materia ad un ampio volume. Ristrigniamoci, e diciamone quel tanto che può bastare a necessario rischiarimento della materia. La Chiesa, diceasi, fu fondata nella repubblica, e non la repubblica nella Chiesa. Rispondo, che questa è appunto la dottrina de' protestanti moderni, come nel principio di questo trattato abbiamo veduto. Bella gloria de' nostri regalisti che è questa!

Ma lasciam ciò. La Chiesa, e lo Stato si possono tra loro paragonare 1° nell' ordine del tempo, 2° nella estensione materiale e locale, 3° nella podestà, 4° nel fine. — Si possono paragonare nell' ordine del tempo; ma questo può farsi in due modi, cioè o confrontando la società politica colla società credente, o confrontando i singoli, che le compongono. Se si confrontano i singoli che le costituiscono, la Chiesa è nello Stato; perciocchè gli uomini innanzi di essere cattolici sono uomini e cittadini: *Prius quod animale, deinde quod spiritale*[1]. Ma certa cosa è, che le obbligazioni dell' uomo, e quelle di cittadino non si oppongono a quelle di cattolico. Dio anzi è delle une e delle altre autore primiero, e noi dobbiamo però a-

[1]) *I Cor.* XV, 46.

dempierle tutte. Non deesi dunque affermare assolutamente, come fa l'autore *de' limiti*, che ogni nazione è libera e indipendente, e perciò è in diritto di governarsi, come giudica meglio. La libertà e l'indipendenza di una nazione idolatra, di una nazione turca, di una nazione eterodossa non è la stessa, che la libertà e l'indipendenza di una nazione cattolica. Le nazioni cattoliche godono una libertà e indipendenza, che non ripugni agli obblighi di cattolico; in questo le nazioni idolatre, turche, eterodosse hanno sopra la nostra un maggior vantaggio, che è sommo lor danno, perciocchè quelle non sono legate da' vincoli indispensabili della Evangelica Religione, che ci obbliga a riconoscere nel Papa non un particolare, come con empietà garrisce l'Anonimo, ma un Capo supremo, che ha vera e propria giurisdizione legislativa su tutta la Chiesa. Ma se si confrontano le due società, è da discorrere diversamente. Perciocchè la Chiesa non principiò con Gesù Cristo, ma risalendo da Cristo a Mosè, e da Mosè più oltre ad Adamo, o almeno con Agostino[1], e col Magno Gregorio[2], anzi coll'Apostolo[3] ad Abele, a' tempi di cui niun regno, niun principato, niuna politica società era per anco in piedi, la troveremo cominciata in Abele stesso sì e per modo, che la Chiesa di Gesù Cristo dandosi mano colla Sinagoga, e per questa colla società di coloro che nella legge naturale furon credenti, viene con esse a formare una sola non interrotta Chiesa di Cristo. Eccola perciò anteriore a tutte le note mondane società, a tutti gli Stati, che non potettero per conseguente fondarsi se non nel seno di lui. Ciò appare più manifesto nelle società postdiluviane. Nacquero queste dalle colonie, che ne' varii paesi della terra passarono ad abitarvi, ma non si formaron già subito, che quegli abitatori colà furono giunti, dovettero passare perciò molti anni. Ora le prime colonie degli uomini dopo il diluvio portaron con seco la Religione vera, la vera Chiesa. Sarebbe follia l'immaginare, che prima del disperdimento dell'uman genere si fossero negli animi degli uomini cancellate le idee della Religiono primitiva, che da Noè, e da' figliuoli di lui, e loro padri aveano appresa. No, l'idolatria è un ritrovato di più secoli posteriore al diluvio. Le società pertanto, che lasciati dipoi i lumi della Patriarcal tradizione abbandonaronsi al culto degl'idoli, furono istituite dentro la Chiesa di Dio, che co' primi abitatori avea occupati dianzi que' vasti spazi di paesi, dove ebbero nascimento e fermezza. E quando pur si volesse, che appena pervenuti i nuovi coloni nelle terre da essi trascelte a loro soggiorno vi piantassero repubbliche, regni, ed imperii, sarà sempre vero, che siccome eglino furono prima nella Chiesa, che nelle so-

---

[1]) *In Ps.* 142, num. 3.—[2]) *Hom.* XIX *in Evang.*—[3]) *Hebr.* 11, 4.

cietà da loro stessi fondate, così non la Chiesa nello Stato, ma nella Chiesa lo Stato fu accolto e stabilito. Da ciò seguita similmente, che la stessa Chiesa come fondata da Gesù Cristo non può dirsi nello Stato, se non al più riguardo a que'meno antichi principati, che sin da' primi loro tempi furono idolatri. Perciocchè rispetto a quelli, che già nella Religion vera ebbero i loro natali, la Chiesa facendovi ritorno, non formasi dentro di essi, ma solo ripiglia l'antica abitazione, donde dal falso culto venne ingiustamente scacciata, ed occupa un luogo, che fu già suo prima che sede divenisse di alcuna civile Società. Si possono inoltre paragonare la Chiesa e lo Stato nella estension materiale e locale, e in questo confronto quantunque sia stata da Cristo istituita la Chiesa dentro il corpo della romana repubblica gentile, allor nondimeno, che i principi, i maestrati, e i popoli infedeli abbracciando la Cristiana Religione divennero per lo Battesimo membri del Corpo mistico del Salvatore, la repubblica entrò nella Chiesa, e la Chiesa divenne maggiore della repubblica. In fatti, quando l'Anonimo col linguaggio di Puffendorf, di Giannone e di somiglianti abbominevoli scrittori ci va dicendo, che la Chiesa è nella repubblica, con questo nome di repubblica non intende già l' universale repubblica nel mondo comprendente tutti gli Stati, e i reami, e fedeli, ed infedeli; denotar vuole bensì i Principati, e gli Stati cristiani, e cattolici. Ora egli è certo, che in questa considerazione lo Stato è nella Chiesa, non la Chiesa nello Stato: *intra Ecclesiam* sono le due potestà, dicea sant' Isidoro dianzi citato. Perciocchè ciascuno Stato è compreso entro i termini, che occupa la Chiesa universale, e tutti gli Stati non sono, che membri di questo corpo, i quali però esser debbono dentro il medesimo corpo. Si possono in terzo luogo paragonare la Chiesa, e la repubblica nelle potestà loro proprie, nella spirituale cioè propria della Chiesa, e nella temporale propria della repubblica, e in questo senso la Chiesa è nello Stato, e non lo Stato nella Chiesa, quanto alla potestà corporale; e viceversa la repubblica è nella Chiesa, non nello Stato la Chiesa quanto alla potestà spirituale. Finalmente si possono la Chiesa e la repubblica paragonare nel loro fine. Il fine della repubblica è puramente temporale, e ordina tutte le cose ancora non sensibili nè corporali al riposo, e al mantenimento della società civile: il fine della Chiesa è puramente spirituale, e ordina tutte le cose eziandio corporali alla salute dell'anima. E in questo aspetto nè la repubblica è nella Chiesa, nè la Chiesa nella repubblica, ma ciascuna forma come un corpo da sè, non dovendo nè la Chiesa impacciarsi in quello, che appartiene alla conservazione della civil società come tale, nè la repubblica in quello, che concerne la sempiterna salute.

Ora venendo a' proposti argomenti, che diremo primieramente a quella tanto inculcata proposizione, che il Papa è una potenza straniera rispetto agli Stati cattolici? Diremo che ella è scismatica, ed eretica. Queste appunto sono le censure, che l' anno 1754 le diedero i qualificatori della suprema congregazione del sant'Ufizio dopo averla, per ordine di Papa Innocenzo X, disaminata in un Ms. del Collaterale Benedetto de Treglies, come riferisce il Cardinale Althan nella sua celebre *Rappresentanza* a Carlo VI(p. 69). Perciocchè, se il Papa fosse potenza straniera al Principato, considerati i materiali confini del principato, riguardo a' quali lo prendono i regalisti in questa materia, non sarebbe la Pontificia potestà universale, e indiritta a reggere tutta quant' è la Chiesa di Gesù Cristo, anzi neppure al Patriarcato di Occidente si stenderebbe, ma conterrebbesi dentro lo Stato temporale della Chiesa; il che è orribile cosa a pensare. L' inganno de' regalisti è questo: Veggono due principi temporali confinanti tra loro di Stato pur temporale, e bene argomentano, che questo material confine, il quale ne divide gli Stati, può a ragione servire di confine anche alle loro temporali giurisdizioni, onde vicendevolmente si reputi straniera a cagion d' esempio una qualunque carta, legge, notificazione, sentenza, la quale oltrepassi i materiali limiti del temporal Principato, ove fu scritta o pubblicata. Veggono ancora due ecclesiastiche giurisdizioni affisse a due distinti territorii, o a due distinte diocesi Ecclesiastiche, e ne traggono direttamente, che il confine de' territorii o delle diocesi servir dee pure di limite alle due ecclesiastiche giurisdizioni, e rendere scambievolmente straniero ciò, che entro quel confine sia stabilito, e dall'un territorio rechisi all' altro. Ma non considerano, che non si può similmente parlare di una potenza, che non ha determinato territorio, ma per suo territorio riconosce il mondo tutto cristiano. Perciocchè non può una siffatta potenza essere straniera, se non agl' infedeli, i quali non sono della Chiesa. Una città, una provincia, che sia dentro un reame, non può chiamare straniero il re, dentro il cui regno ella è collocata; uno Stato dunque, che è nella Chiesa, non può risguardare come straniero il Capo della Chiesa medesima. Spieghiamoci anche più teologicamente colle similitudini delle Scritture e de' Padri. Chi è s. Pietro? Che sono i successori di Lui? se non supremi Pastori di tutta la greggia di Cristo in tanti particolari ovili divisa, quante sono le Chiese diverse del mondo, quanti sono gli Stati de' principi cristiani? Ma può esservi un ovile, che giudichi a sè straniera la potestà del Sommo Pastore? Che è la Chiesa? È il corpo mistico di Gesù Cristo sotto un visibil Capo, che è il Romano Pontefice. I diversi principati cattolici adunque sono membri di questo corpo; ma chi ha inteso mai dirsi,

che il capo sia straniero alle membra di un medesimo corpo? Che sono il sacerdozio e l'impero? Sono quelle due potestà, dalle quali nasce l'amministrazion delle cose; « quantunque, dice s. Isidoro Pelusiota [1], gran differenza v'abbia tra queste due potestà, mentre quella è come l'anima, questa come il corpo ». Ma qual membro del corpo dirà a sè straniera l'anima, perchè ella o risegga nel capo, o diffondasi anche ad altre membra, e le avvivi? Io non fo caso dell'Anonimo, che dal genere monarchico degrada il governo della Chiesa. Sono modernamente usciti tanti libri, che colla sicura scorta delle divine Scritture, e della tradizione dimostrano, non altra maniera di governo se non la monarchica poter, salva la fede, convenire alla Chiesa, che vano sarebbe l'imprendere qui a trattar questo punto per ribattere questo scrittore da macchia. Ma non lasciamo in secondo luogo di andare incontro all'altra sua obbiezione, come vedemmo adottata pure dal Manetti. Fondasi questa sulla indipendenza della civile potestà. Ma come provasi questa indipendenza? Oh! come? la potestà de' sovrani è suprema. Così è; ella è suprema in tutto ciò che risguarda la civile polizia, e però il Papa in vigore della potestà da Cristo conceduttagli nè può, nè dee impacciarsi ne'secolari negozi do' principi. Ma non ne segue, che la potestà de' sovrani sia totalmente indipendente. Questo è l'errore de' regalisti. Non intendono essi, come la potestà de' principi esser possa suprema, e insieme non del tutto indipendente da ogni altra suprema potestà, benchè di genere diverso. Ma dicami: questi principi supremi sono o no dipendenti dalla legge di Dio? Sono o no dipendenti da Cristo invisibil Capo della Chiesa? Lo sono. Dunque la ragione di principe supremo non esclude ogni dipendenza da altra potestà pur suprema di altro genere; dunque può la potestà temporale, benchè suprema, dipendere dalla spirituale nelle spirituali cose, siccome la potestà spirituale suprema dalla temporale nelle cose temporali, quando la spirituale potestà non fosse insieme suprema nel temporale, come da tanti secoli lo è nel romano Pontefice. « E il voler credere diversamente, dirò col P. Bianchi [2], è un combattere contro l'evidenza, e negare al sole la luce nel mezzodì; imperocchè essendo certa e indubitata cosa, che il sacerdozio e l'impero non costituiscono due repubbliche diverse nella medesima Chiesa, ma sono parti di una stessa cristiana repubblica; conciossiachè tutti così chierici, come laici siamo membri d'un medesimo corpo, come più fiate scrisse l'Apostolo [3], convien per necessaria conseguenza asserire, che l'una potestà sia all'altra subor-

---

[1]) Lib. III, Epist. 249.—[2]) Tom. III, p. 47.
[3]) *Ad Romanos* XII; *I Corinth.* XII.

dinata, o all' altra connessa con vincolo di dipendenza, in quella guisa, che nel corpo l'un membro diverso è all' altro subordinato, e dall' altro dipende; altrimenti, essendo queste potenze diverse, colla loro sovranità e indipendenza cagionerebbero necessaria divisione nel Corpo mistico della Chiesa, e della cristiana repubblica, e colla divisione desolamento, giusta l' oracolo del Divin Redentore: *Ogni regno in sè stesso diviso, sarà desolato.* Quindi è, che siccome due membri diversi, che non avessero tra loro subordinazione, e dipendenza, renderebbero il corpo mostruoso e deforme, così colla loro indipendenza, sovranità e diversità, farebbero mostruosa la cattolica Chiesa queste due potestadi, e sarebbero appunto come due capi di specie diversa in un medesimo corpo. A tutto questo si aggiugne, che essendo, come si è detto, la felicità temporale che è il fine della civile politica potestà, subordinata all' eterna beatitudine, che è il fine della potestà spirituale del Sacerdozio; conviene ancora, che quella potenza sia a questa subordinata, mentre non v' ha cosa nè in filosofia, nè in teologia così certa per universal consentimento de' Dottori d' amendue queste scienze, quanto ciò che scrisse Aristotele nella morale disciplina [1], che così sono infra loro subordinate le facoltà, come sono subordinati i fini di esse ». Ma ciò che più importa, questa è dottrina de' Padri discesa a noi per tradizione. S. Gregorio Nazianzeno trattando dell' una e dell' altra potestà afferma, che siccome alla carne sovrasta lo spirito, così all' Imperio è superiore il sacerdozio [2]; e s. Isidoro Pelusiota nel luogo poc' anzi citato così scrive: « Dal sacerdozio e dall' impero nasce l' amministrazione delle cose: imperciocchè quantunque gran differenza v' abbia tra queste due potestà, mentre quella è come l' anima, questa come il corpo, riguardano tuttavia un medesimo (ultimo) fine ». Quindi Ivone di Chartres scrivendo ad Arrigo re d' Inghilterra ne inferiva, che: *Sicut sensus animalis subditus esse debet rationi, ita potestas terrena subdita esse debet Ecclesiastico regimini, et quantum valet corpus, nisi regatur ab anima, tantum valet terrena potestas, nisi informetur, et regatur ab Ecclesiastica disciplina* (Ep. 51).

Egregiamente, ripiglierà l'Anonimo: non ripugnerò neppur io a questa dottrina, purchè tutta la dipendenza della civile potestà dalla ecclesiastica e pontificale, contengasi dentro i limiti delle spirituali cose; ma la potestà ecclesiastica vuole estendersi anche alle temporali. Ed eccoci ad un altro errore massiccio, ma comune a' regalisti. Eglino si avvisano, che tutte le temporali cose siano fuori della ragione di spiri-

[1]) *Moralium Nicomacheor.* lib. I, cap. 1.
[2]) Orat. 17 *ad cives Nazianz.*

tuali,e su questo falso principio appoggiano il reo sistema di far dalla secolare potestà dipendere la Chiesa in tutto ciò,che non è di foro interiore. Ma conviene trarli d'inganno,se mai è possibile. Per discernere in questa materia le cose spirituali e divine,dalle mondane e temporali, bisogna mirare non alla natura delle cose, ma al fine a cui sono dirizzate. Di questo abbiamo più avanti bastevolmente parlato. Pure tornerò ad inculcare le dette cose colle parole del p. Bianchi [1]. «Non è da credere, dic' egli, che le cose spirituali nel caso presente si distinguano dalle temporali,perchè quelle consistano nel puro spirito, senza mescolamento di cosa sensibile e corporale; altrimenti cose temporali potrebbero dirsi gli stessi Sagramenti ordinati alla nostra santificazione, mentre tutti consistono in elementi sensibili e corporali, e tutte le cose sacre e divine,per mezzo di organi e strumenti sensibili dalla Chiesa si amministrano. Cose adunque spirituali nel proposito di cui si favella,sono quelle che riguardano un fine puramente spirituale, ed ordinate sono alla salute dell' anima, ancorchè siano in sè stesse corporali, e cose temporali quelle che riguardano un fine puramente temporale, e sono ordinate al riposo ed al mantenimento della società civile, ancorchè non siano sensibili e corporali. Questi fini diversi sono quelli che distinguono le due potestà del sacerdozio e dell' impero ». Se dunque le temporali cose riguarderanno un fine puramente spirituale, e alla salute dell' anima saranno indiritte, apparterranno comunque temporali siano alla spirituale potestà, non come *politica potestà* (che questa il Papa non l' ha , se non come principe secolare),ma come spirituale,e a questa saranno subordinate;nè il principe potrà arrogarsene senza invadere i sacrosanti diritti della ecclesiastica potestà. Nè per ciò i principi saranno men supremi padroni ne' loro Stati sulle cose temporali. Perciocchè l' ecclesiastica potestà non fa se non esigere, che a Dio anche nel temporale si renda ciò che è di Dio,e quando non facciasi,o anche quello si faccia, che alle divine leggi direttamente ripugni, e miri al distruggimento della Religione,proibirlo e discioglo in vigore della sua spiritualissima potestà,e in virtù delle chiavi, proibendolo e sciogliendolo, come ben nota il più volte citato p. Bianchi. Il Papa non s'impaccia,così egli [2], ne' negozi secolari,ma nell' affare spiritualissimo della salute eterna, mirando solamente le cose temporali per incidente. Chi mai oserà dire, che non possa il Papa proibire in vigore di suo potere un mercimonio apertamente ingiusto,stabilito da alcun cristiano principe nel suo Stato, o non possa dichiarar nulli e disciolti i contratti usurarii,

---

[1]) Cf. il num.7 di questo Trattato ove di tutto ciò abbiamo data la ragione intrinseca.—[2]) *Op. cit.* t. I, p. 510.

che avessero preso stato in qualche repubblica? E per questo s' impaccerà egli in negozi secolari? Per questo invaderà le pertinenze dell' imperio, perchè proibisce e discioglie cose temporali nella società civile? E quali sono i negozi spirituali commessi alla Chiesa, se non questi? »

ARTICOLO V.

Il regolamento della disciplina principalmente appartiene al Romano Pontefice

§ 1. *Si scorrono i vari titoli di tale principale pertinenza*

14. Ritornisi ormai al nostro primo intendimento, e conchiudasi, che il regolamento della ecclesiastica disciplina anche esteriore non appartenendo per alcuna guisa alla politica potestà, esser può solo di ragione della Chiesa o de' Pastori di essa. Or qui è tempo di trattare particolarmente del Romano Pontefice, e di mostrare come a lui principalmente, e per singolar maniera convenga la potestà legislativa in materia di disciplina. Nel che consideriamolo subito qual egli è Successor di s. Pietro. Che a s. Pietro sia stata da Cristo data la potestà legislativa, è manifesto da ciò, che nel primo Trattato abbiamo degli altri Apostoli divisato. Perocchè, se eglino furono di questa autorità rivestiti, perchè Cristo promise loro, che qualunque cosa avesser legata in terra, sarebbe pure stata in Cielo legata, e Pastori straordinari li volle di tutta la Chiesa, a molto maggior ragione dovette il Signore a s. Pietro compartire la medesima potestà, avendogli particolarmente promesso, che qualunque cosa legherebbe in sulla terra, in Cielo sarebbe legata, e avendolo Pastore ordinario di tutta la sua Chiesa costituito. Se dunque anche ora nella Chiesa Romana *permanet, quod in Petro Christus instituit*, come dicea s. Leone Magno[1], e s. Pietro in persona de' suoi Successori *suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit*[2], conviene dire, che il Romano Pontefice, come Successor di s. Pietro, abbia vera e propria potestà legislativa, siccome ebbela lo stesso Pietro. Perciò il medesimo s. Leone scrivea a' Vescovi della Sicilia[3], che non sarebbono stati colpevoli, se dalla Santa Sede, *unde consecratione honoris acceperant, inde legem totius observantiae sumsissent, et Beati Petri Apostoli Sedes, quae ipsis Sacerdotalis mater est dignitatis, fuisset Ecclesiasticae magistra rationis*. Con che apertamente accenna doversi dall'Apostolica Sede

---

[1]) *Serm.* 3, c. 2.—[2]) *Ivi*, c. 3.—[3]) *Ep.* 16, c. 1.

di Pietro attendere le ecclesiastiche leggi. E così esser dee. Perocchè e in qual cosa a s. Pietro succede il Papa? Nell' universale primato di giurisdizione sopra la Chiesa, ossia nel reggimento di tutta la Chiesa. Siccome dunque ciascun Vescovo può nella sua Diocesi far leggi, potrà pure farne il Papa per tutta la Chiesa. *In speculis a Deo constituti*, dicea s. Celestino (Ep. 4), *ut vigilantiae nostrae diligentiam comprobantes, et quae coercenda sunt, resecemus, et quae observanda, sanciamus*. Nel che è portentosa l'incoerenza di certi moderni Scrittori. Per esaltare oltre ogni dovere i Vescovi non dubitano i Febbronii, i Pereiri, e tali altri di affermare, che i Vescovi nelle particolari loro Chiese sono tanti Papi, e che quello, che il Papa far può nella Chiesa universale, possonlo i Vescovi nelle loro diocesi. E poi al Sommo Pontefice negano quello, che concedono ad ogni più picciolo Vescovo, cioè il potere far leggi obbliganti la Chiesa; onde i Vescovi già non siano soli Papi, ma più che Papi. E non si avveggono, che quella ragion medesima, per cui i Vescovi doveano potere essere legislatori nelle loro Chiese, ci costrigne a riconoscere nel Papa una pari, e più ampla potestà per la Chiesa universale? Perciocchè, non può stare alcun governo o grande o picciolo che sia senza leggi, o civili, se sia civile, o ecclesiastiche, se ecclesiastico. E certo, essendo ogni società, o civile o ecclesiastica, composta d' uomini, i quali viver debbono secondo la ragione, ma dalle passioni sono compresi per modo, che appena sanno secondo il lume della sola diritta ragione giudicare, e condursi; furono necessarie alcune leggi, le quali non altro contenessero, che particolari dettami della ragione, acciocchè essendo gli uomini obbligati ad osservarle, si trovassero insieme costretti a seguitare malgrado l' urto, e 'l contrasto delle passioni la retta ragione. Ed è ben vero che abbiamo il gius positivo divino. Ma anche la società politica ha il gius di natura; e nondimeno abbisogna di leggi civili, le quali son quasi conclusioni dal naturale diritto derivate, o determinazioni del medesimo gius naturale. Non altrimenti quantunque l' ecclesiastica società abbia il positivo gius divino, tuttavia per il suo buon governo domanda alcune leggi, le quali siano quasi altrettante conclusioni da' principii dell'Evangelio dedotte, o determinazioni del gius divino. Ma riguardo al Sommo Pontefice vi è una special ragione, per cui non gli si può per alcun modo negare la suprema potestà legislativa. Il fine, per cui Cristo Signore lo stabilì Primate di tutta la Chiesa medesima. In questo non abbiamo alcun cattolico contraddittore, non Nicole [1], non il pseudo-Bossuet [2], non Dupin [3], non Febbronio, non Pereira. E veramente la tradizione tut-

[1]) *Instruct. X sur le symb.* § 10.—[2]) *Def. decl. Cleri Gallic.* lib. IX, c. 32.
[3]) *Tract. de excomm.* part. I, § 2, n. 5.

ta cospira a dichiararci questo fine primario di Cristo nello stabilire s. Pietro co' suoi successori Capo visibile della Chiesa. Ma quindi ne segue, che il Papa, acciocchè il suo Primato risponda a questo fine, aver dee tutta la potestà, che è necessaria per lo mantenimento della unità, altrimenti dovremmo dire, che Cristo volle un fine senza i mezzi a questo fine richiesti; di che niuna cosa può fingersi più sconveniente. Or,chi non vede, che tra' mezzi non solo più utili, ma necessari a conservare l'unità della Chiesa, va contato il potere alla società de' fedeli,e prescrivere quelle cose, che non solo alla unità della fede, ma a quella de'Sagramenti, e della disciplina universale più si confanno, e proibire tutte quelle altre, che a questa unità ripugnano, e potere e prescriverle, e proibirle con autorità e forza di obbligare alla esecuzione de' comandamenti e de' divieti? Ma che altro è potestà legislativa?

15. Dirò di più, che gli scismi, a torre i quali è ordinata in gran parte l'autorità del Papa come centro dell'unità, suppongono nel Pontefice la potestà legislativa. Spieghiamoci. Lo scisma altro non è, che uno spezial peccato, con che alcuno intende di separarsi dall' unità, *quam charitas facit*, dice s. Tommaso [1]. Quelli però diconsi, e sono scismatici, segue il s. Dottore, *qui propria sponte, et intentione se ab unitate Ecclesiae separant*, dall' unità non della fede, ma della carità. Grandissima differenza corre dunque tra il puro scisma, e la eresia; perciocchè questa per sè, e direttamente si oppone alla fede, quello alla unità della ecclesiastica carità.La qual dottrina di s.Tommaso [2] è presa da' santi Girolamo e Agostino, il primo de' quali comentando il terzo capo della Epistola a Tito così parla: *Inter haeresim, et scisma hoc interesse arbitramur, quod haeresis perversum dogma habeat, schisma propter Episcopalem dissensionem ab Ecclesia pariter separet*; l'altro poi nel libro *de fide et simbolo* (c. 10) dagli eretici distingue gli scismatici, perchè *haeretici de Deo falsa sentiendo ipsam fidem violant*; *schismatici autem discissionibus iniquis a fraterna charitate dissiliunt*; *quamvis ea credant*, *quae credimus*. Però quantunque gli eretici siano tutti scismatici, cioè separati dall' unità della Chiesa, nondimeno non tutti gli scismatici almeno sul primo farsi del loro scisma sono eretici nella credenza. Dico almeno sul primo farsi del loro scisma, perciocchè per le ragioni, che molto fondatamente propone, ed illustra il Suarez [3]; a non molto andare dallo scisma si fa all' eresia facile, e appena inevitabil,tragitto. Però s. Girolamo (l.c.) alle citate parole soggiugne incontanente queste: *Quod quidem* (lo scisma) *in principio aliqua ex parte potest in-*

---

[1]) 2ª 2ae, q. 39, art. 1.—[2]) Loc. cit. ad 3.—[3]) *Defens. Fidei*, lib. I, c. 22.

telligi diversum ab haeresi; e s. Agostino per lo contrario chiama l'eresia *schisma inveteratum* [1]. Ho detto inoltre, che non tutti gli scismatici sono sul principio pel loro scisma eretici nella credenza; il che non toglie, che per lo più non lo siano praticamente, e coll'opera; onde s. Ambrosio racconta del santo suo fratello Satiro, che non credeva, *fidem esse in schismate* (de' luciferiani). *Nam etsi fidem erga Deum tenerent* (ecco la fede speculativa, che può per alcun tempo servarsi nello scisma), *tamen erga Dei Ecclesiam non tenebant* (siamo alla pratica), *cuius patiebantur velut quosdam artus et membra lacerari*. Or donde, e come si forma il puro scisma? Nasce questo *ex aliqua diversitate sententiarum*, come dicea lo stesso Agostino (ivi), *neque enim schisma fieri potest, nisi diversum aliquid sequantur*. La qual diversità di parere se ha da condurre ad uno scisma, che non sia eresia, non versa, che su cose di disciplina; onde Teodoro Studita diffinisce gli scismi *dissensiones eorum, qui propter aliquas causas Ecclesiasticas, et quaestiones medicabiles inter se dissident*. Ecco l'origine prima dello scisma, il quale allora giugne ad esser tale, quando per la diversità de' sentimenti uno non vuole o comunicare direttamente col Papa, o comunicare con quelli, che col Papa mantengonsi in unità di comunione. Può questo avvenire in due modi, cioè 1° non riconoscendo o il Papa per legittimo Papa, o un Vescovo, che comunica col Papa per legittimo Vescovo; 2° riconoscendo, o il Papa, o un tal Vescovo per legittimo Pastore, ma non volendogli per ispirito di ribellione ubbidire, cioè non sottraendosi per sola disubbidienza a qualche suo precetto, ma ricusando di star soggetto alla sua autorità, e come col Cardinal Gaetano osserva il Valenza [2], più opponendosi all' ufizio di Pastore legittimo, che o al precetto o alla persona di lui, che lo fa. Del primo genere esempli sono gli scismi di tanti Antipapi, di Felice, e Felicissimo, contro s. Cipriano, di Maggiorino contro Ceciliano; del secondo gli scismi di Novaziano, di Acacio, e del re d'Inghilterra Arrigo VIII. Di quelli può dirsi con s. Giancrisostomo [3], che furono *morbi ambitionis, et amoris imperii, et gerendi Magistratus*. Anche ne' secondi non ebbe dapprincipio parte error d'intelletto, ma solo un peccaminoso disprezzo della ecclesiastica disciplina. Novaziano compreso da ferventissima invidia di vedere la sede romana da s. Cornelio occupata, cominciò a screditare la caritatevole sapienza, con cui il santo Pontefice trattava i caduti nella persecuzione di Decio, e per poterlo accusare di una soverchia mollezza prese a sostenere, che andavan bene eglino alla penitenza esortati; ma doveasi loro negare l'as-

---

[1]) Lib. II *contra Crescon*. c. 7.

[2]) In 2a 2ae, tom. III, disp. 3, q. 15, punct. 1. — [3]) *Hom*. XI in *Ep. ad Ephes*.

soluzione riserbandola a Dio. Acacio sdegnato, perchè il Sinodo di Roma avealo pubblicamente scomunicato per aver egli comunicato con Pietro Mongo, cancellò da'sacri *Dittici* il nome del Papa, e separossi dalla comunione di lui. Arrigo per compiacere la calda passione, che a rompere un legittimo matrimonio, e a passare a vietate nozze lo stimolava, si sottrasse dalla ubbidienza del Romano Pontefice. Ma da tutte le cose qui esposte può agevolmente comprendersi, verissimo essere il detto di s. Cipriano[1]: *Neque enim aliunde haereses obortae sunt, aut nata sunt schismata, quam inde quod Sacerdoti Dei non obtemperatur* (nelle cose di Fede, se trattasi di puri scismi), *nec unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, et ad tempus iudex vice Christi cogitatur*. Dal che in fine a mio proposito argomento a questo modo. Nasce lo scisma laceratore della bella unità, che a Cristo sì preme nel mistico Corpo della sua Chiesa, nasce, dico, da malvagia e superba disposizione di non volere nelle cose, che a disciplina appartengono, ubbidire o al Romano Pontefice, o al proprio Vescovo, che con quella serba caritatevole comunione; dunque e nel Vescovo e nel Papa suppone una incontrastabile potestà legislativa, alla quale chi ricusi di stare non con sola pratica disubbidienza, ma per ispirito di ribellione, romper debba la sì cara unità, e dal corpo della Chiesa dividasi miseramente. E certo dove sarebbe la ribellione? dove la dissubbidienza? dove il delitto? nel resistere, e far fronte a' Prelati ecclesiastici, e massimamente al Papa, quando non avessero autorità di far leggi? Sarebbe anzi la colpa dal canto loro, che di tale potestà sforniti pur volessero all'esecuzione de' loro statuti obbligare i fedeli.

§ 2. *Il detto regolamento appartiene al Romano Pontefice, anche fuor di ogni Concilio aristocratico e senza riguardo al suo Presbiterio*

16. Riserbiamo ad altro trattato la pratica de' Romani Pontefici, i quali fin da' primi secoli furono per supremi legislatori dalla Chiesa riconosciuti. E qui solo per compimento della prima parte di questo Trattato moveremo una non inutile questione cioè, se acciocchè il Papa possa far leggi universali, debba maturarle e promulgarle in Concilio. Dove certa cosa è, che non potrebbe ciò domandarsi intendendo di un generale Concilio, avendo noi moltissime, anzi le più leggi de'Papi fuori di tali Concilii. La questione può cadere sopra due altre maniere di Concilii che già furono in uso. Uno era come Diocesano, e chiamavasi anche il *Presbiterio* del Papa. Era questo composto

[1]) Ep. 55 *ad Cornel.*

della più nobile parte del Clero romano, e di ordinario vi si chiamavano ancora i Vescovi delle vicine città, cioè i Vescovi suburbicari, sì però che a quel tempo si trovassero in Roma altri Vescovi, anche questi eranvi ammessi. Quindi s. Cornelio Papa nella lettera, che sopra l'abiura dello scisma fatta da Massimo, Urbano e Sidonio scrisse a s. Cipriano [1], racconta che, *omni actu ad se perlato placuit contrahi Presbyterium* (*adfuerunt etiam Episcopi quinque, qui et hodie praesentes fuerunt*), *ut firmato consilio, quid circa personam eorum observari deberet, consensu omnium statueretur*; e Zosimo nella lettera ad Aurelio e a'Vescovi affricani sulla causa di Celestio, accenna essersi all'esame di questo scaltrito eretico trovati presenti Vescovi di diversi paesi [2]. In tali Sinodi trattavansi d'ordinario le cause tutte non solo della Chiesa romana, ma delle altre Chiese del mondo; perciocchè erano i Vescovi suburbicari, i Preti e i Diaconi della Chiesa romana come il Senato, il Consiglio, il Concistoro del Papa, e per usare l'espressione di Paolino Diacono in una scrittura da lui presentata allo stesso Zosimo, *Coetus Sedis Apostolicae* [3], ed a questo antico Concistoro, come afferma non che il p. Bianchi [4], ma ancora il Tomassini [5], è succeduto l'amplissimo Collegio de' Cardinali, il quale è similmente composto di tre gradi di gerarchia, di Vescovi (e sono appunto Vescovi di Chiese suburbicarie), di Preti, e di Diaconi. Talvolta nondimeno i Papi, esigendo così la gravità e la difficoltà delle cause, oltre di quest'ordinario loro Concistoro chiamavano al Concilio alcuni altri Vescovi delle Chiese meno lontane. S. Cornelio certamente ricevette nella Chiesa *Teofimo tractatu cum Collegiis plurimis habito*, e lo narra s. Cipriano in una lettera ad Antoniano [6]; e così pure s. Vitaliano per giudicare la causa di Giovanni Vescovo di Lappa, il quale ingiustamente condannato da Paolo Arcivescovo di Candia erasi appellato all'Apostolica Sede, adunò in pochi giorni un Concilio di Vescovi [7], non escluso senza dubbio il Concistoro ordinario. Oltre questo Sinodo quasi domestico solevano i Papi ad un'altra sorta di Concilio riportare certe cause più strepitose, dico al Concilio d'Italia. Era questo il Concilio provinciale del Papa come Metropolitano. Perocchè sin dopo la metà del secolo quarto, nel quale

---

[1]) Tom. I *Epist. R. P.* edit. Coust. ep. 6, col. 136.

[2]) Ivi ep. 11, col. 947. « Et quicumque in tempore ex diversis regionibus aderant Sacerdotes ».

[3]) Ivi epist. 8, col. 966.— [4]) Tom. V, part. I, p. 99.

[5]) Tom. I, lib. III, c. 7, n. 8.— [6]) Tom. I *Epist. R. P.* ed. Coust. col. 167.

[7]) Vital. epist. I *ad Paull.* « Igitur post aliquot dies ad eius preces coacervari coetum in hac urbe romana Antistitum fecimus, ut nobiscum considentes et petitio eiusdem Episcopi et acta sacerdotaliter cognoscerentur ».

tempo le Chiese di Milano e di Aquileia conseguirono le ragioni di metropoli ecclesiastiche, tutta l'Italia era sotto il diritto metropolitico del romano Pontefice: ristretti poi per la istituzione di questi due metropolitani i limiti della metropolitica podestà di lui (e si strinsero vieppiù, quando nel quinto secolo inoltrato Ravenna divenne Chiesa metropolitana), tutt' i Vescovi d' Italia che non eran compresi nelle province a questi metropolitani soggette, appartenevano come suffraganei al provinciale Concilio del Papa, e di tali Concilii ogni anno ne congregavano i sommi Pontefici in Roma. È chiara in questo proposito la disposizione di s. Leone Magno nella lettera a' Vescovi della Sicilia [1]: *Illud primatus pro custodia concordissimae unitatis exigimus, ut, quia saluberrime a sanctis Patribus constitutum est, binos in annis singulis Episcoporum debere esse conventus, terni semper ex vobis ad diem tertium Kalend. octobr. Romam, fraterno Concilio sociandi, indissimulanter occurrant: quoniam adiuvante gratia Dei, facilius poterit provideri, ut in ecclesiis Christi nulla scandala, nulli nascantur errores, cum coram Beatissimo Apostolo Petro id semper in commune tractandum fuerit, ut omnia ipsius constituta, Canonumque decreta apud omnes Domini Sacerdotes inviolata permaneant.* Ma prima di s. Leone un Concilio romano di ottanta Vescovi fu l'anno 386 celebrato da s. Siricio per riparare la scaduta disciplina delle Chiese affricane, e nove Canoni vi furono stabiliti, che poi il santo Pontefice trasmise nell'Affrica [2]. Anche Innocenzo I adunò un altro Concilio romano, per riformare la disciplina delle Chiese delle Gallie: lo congettura il Sirmondo da un'antica raccolta di Canoni intitolata: *Canoni del Sinodo romano trasmessi a' Vescovi delle Gallie* [3].

Torniamo ora alla quistione. Che il Papa possa o no senza radunare in Roma un Concilio di Vescovi, o anche senza il consiglio de'Cardinali fare una legge universale, non è cosa che meriti discussione, ed è un arzigogolare su cosa che in pratica non succederà mai, essendo del tutto dissimile dal vero, che un Papa di suo capriccio far voglia una general legge di disciplina, senza almeno sentire i pareri di qualche congregazione de'Cardinali, e senza previa matura deliberazione, che suppone consulte di teologi, orazione ecc. Quello che importa, è sapere, che quando il Papa faccia una legge o nel Concilio romano o col consiglio de'suoi Cardinali, l'autorità legislativa è del solo Papa, non del Concilio o de'Cardinali; il che se dimostrasi, come ora faremo, sarà alla dianzi proposta quistione bastevolmente risposto. E quanto al

---

[1]) Epist. 16, c. 7, p. 82, edit. Cacciar.
[2]) Epist. 5, t. I *Epist. R. P.* col. 651.—[3]) Tom. I *Conc.* Hard. col. 831.

Presbiterio, composto per la maggior parte de'Preti e Diaconi della Chiesa romana, non può a questa direttamente attribuirsi se non il voto consultivo. Ora sarebbe veramente ben ridicola cosa pretendere che le leggi del principe attribuir si dovessero non al solo principe, ma al suo consiglio o concistoro, perchè innanzi di farle suole il Sovrano sentire i suoi ministri e consiglieri. Eppure la coerenza domanderebbe, che se la potestà legislativa riguardo alle cose ecclesiastiche si aggiudica non al solo Romano Pontefice, ma al suo Presbiterio, perchè le sue leggi sono o deliberate o approvate dal Presbiterio, anche la podestà legislativa nelle cose politiche non al solo Principe si ascrivesse, ma al suo senato o concistoro o consiglio che piaccia chiamarlo. Dicasi il medesimo de' Vescovi, i quali senza il loro Presbiterio, cioè senza i Preti e i Diaconi delle loro Chiese non solevano alcuna cosa determinare, come da più lettere di s. Cipriano, e da parecchi Canoni del Concilio Cartaginese IV si fa manifesto[1]. Perciocchè niuno si avviserà di dire che le leggi de'Vescovi prendan vigore dal Presbiterio delle loro Chiese, sì e per modo che la potestà legislativa de'Vescovi non sia propriamente podestà loro, ma abbracci necessariamente il Presbiterio. Che dunque fa il Presbiterio? Che il Papa, come il principe interrogando il Senato, e come il Vescovo consultando il suo Presbiterio, adoperi prudentemente udendo i sentimenti de'Cardinali, ma non dà alle leggi di lui forza e vigore. Ma venendo al Concilio, nel quale i Vescovi non sono meri consiglieri, ma giudici, troppo chiari argomenti abbiamo, che udite le sentenze de'Vescovi, la potestà di risolvere e di determinare nel solo Papa risiede come Capo di tutti. Notabile è in questo proposito la testimonianza del Concilio romano di settantasette Vescovi, celebrato da Felice III nell'anno 484, dove furono condannati Vitale e Miseno legati Apostolici, e deposti e scomunicati Acacio Vescovo di Costantinopoli, e Pietro Mongo invasore della Chiesa Alessandrina. Dicono i Padri nella lettera Sinodale, che *quoties intra Italiam propter ecclesiasticas causas, praecipue fidei, colliguntur Domini Sacerdotes, consuetudo retinetur, ut successor Praesulum Sedis Apostolicae ex personae cunctorum totius Italiae Sacerdotum, iuxta sollicitudinem sibi ecclesiarum omnium competentem cuncta constituat, qui caput est omnium*; *Domino ad B. Petrum Apostolum dicente*: *Tu es Petrus, et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam.... Quod ergo placuit sanctae Sinodo ad B. Petrum Apostolum (sicut diximus) per tutum Ecclesiae defensorem, et beatissimus vir Felix*,

[1]) Veggasi il Tomassino, tom. I, lib. III, c. 7, n. 7.

Caput nostrum, Papa et Archiepiscopus iudicavit, in subditis continetur [1]. E tanto più notevole è questa testimonianza, perchè i Padri espressamente dicono *propter ecclesiasticas causas, praecipue Fidei*. E certo, se il giudizio e la costituzione o decisione delle cose di Fede, che sono le principalissime cause nelle quali la Vescovil preminenza in Concilio si spiega in questi Sinodi, apparteneva al solo romano Pontefice come Capo; quanto più del solo Papa dovremo dire, che sia la determinazione delle cose di disciplina. Nè dicasi col Tillemont [2], che queste parole non altro significano, se non essere stata consuetudine, che la sentenza del Sinodo non portasse il nome de'Vescovi, ma solamente del Papa. Perciocchè, come ben nota il p. Bianchi [3], « bisogna esser cieco per non vedere che il costituir tutte le cose, il giudicar come Capo è assai ben differente dal pubblicare a suo nome la sentenza altrui. Oltre di che i Vescovi che si sottoscrissero a questo Sinodo, sì dichiararono non di proferire, ma di seguire il giudizio e l'autorità della Sede Apostolica [4]. Ma di quest'autorità appartenente al romano Pontefice di decider solo ne'Sinodi romani le cose che in essi si trattavano, ce ne fa testimonianza s. Gregorio nel Concilio romano di ventidue Vescovi d'Italia da lui celebrato, i cui Atti sono concepiti col suo nome in questa forma: *Nella qual cosa costituisco* [5]. Senza ciò si osservi cosa che affatto distrugge la dottrina di Richerio e di Vigorio, i quali vogliono che il Papa non possa far leggi senza il Concilio aristocratico. Il Concilio romano, di cui ora si parla, non è che il Concilio del Papa come Metropolitano, o sia un Concilio provinciale. Già domando, quale autorità aver potesse un Concilio di Vescovi italiani, per quantunque numerosissimo esser si voglia, sulle Gallie, sulle Spagne, sull'Affrica e generalmente sulla Chiesa universale, onde a'Vescovi gallicani, agli spagnuoli, agli affricani, e molto più agli orientali, in nna parola a tutta la Chiesa prescrivesse leggi? Niuna certamente avrebbene avuta. Ebbela tutta, perchè era Concilio provinciale di tale Metropolitano, che insieme era Papa e Primate di tutta la Chiesa. Il perchè tutta l'autori-

[1]) Tom. V, *Concil.* Labbè edit. Colet. col. 248.

[2]) Tom. XVI, p. 356 e 358, edit. Paris 1701.—[3]) Tom. V, part. I, p. 14.

[4]) « Candidus Tiburtinae Civitatis Episcopus, Petro Alexandrinae ecclesiae pervasori, et Acacio quondam ecclesiae Constantinopolitanae, necnon etiam Petro Antiocheno ab Episcopatus et christianorum numero olim iure et merito segregatis, omnibusque sequacibus eorum, sequens Auctoritatem Sedis Apostolicae, secundum nostrum iuxta Ecclesiae statum catholica deliberatione prolatam, anathema dicens subscripsi. Quadraginta duo Episcopi similiter subscripserunt »; *Epist.* cit. apud Labbè, l. c. col. 250.

[5]) «Qua in re constituo»; *Concil. roman.* sub s. Gregorio, in lib. IV *Regest.*

tà di tali Sinodi, per ciò che spetta alla potestà legislativa sopra la Chiesa universale, non può risolversi, che nel Primato del romano Pontefice. Qual segno è dunque questo, qual chimera al Concilio aristocratico e non al Papa, dal quale tutta prende la sì ampla autorità, attribuir leggi, che appunto per essere universali domandano una universale giurisdizione, quella cioè, che solo o al sommo Pontefice o ad un Concilio generale può convenire?

§ 3. *I Papi sotto nome di Canoni intendono anche le leggi della loro Sede*

17. Potrebbe alle divisate cose farsi una opposizione, e dirsi, che se ne' Papi principalmente risiede la potestà legislativa della Chiesa; non tanto dovrebbono eglino insistere sull'osservanza de' Canoni quanto in quella delle Costituzioni, e nondimeno nelle Pontificali lettere niente incontrasi più spesso, chę l' ubbidienza a' Canoni dovuta. Ma questa obbiezione nasce da ignoranza del senso, in che i Papi prendevan la voce Canoni. Eglino con questa volevanci denotare non i soli statuti de' Concilii, ma ancora i Decreti della Sede Apostolica. I Ballerini l' hanno chiaramente mostrato[1] coll'autorità di Giovanni II, il quale nella lettera a Cesario di Arles promette di aggiugnervi ciò che intorno la proposta materia comandano i Canoni[2], e poi a' Canoni de' Concilii frammischia un capitolo tratto dalla Epistola di Papa Siricio ad Imerio. Anzi Celestino, dopo di avere nella lettera a' Vescovi della Puglia, e della Sicilia affermato, che lecito non è ad alcun Sacerdote d' ignorare i Canoni[3], per ragione ne dà la sconvenevolezza, che sarebbe questa, se le Decretali Costituzioni si potessero a capriccio violare[4], il che è alle Decretali ristrignere i Canoni mentovati. Non è tuttavolta, che sovente non siansi i Pontefici espressi più apertamente: *Statuta Sedis Apostolicae*, scrivea appunto Siricio[5], *vel Canonum venerabilia definita nulla Sacerdotum Domini ignorare sit liberum*. Quindi si fa palese il senso di quelle parole di Innocenzo[6]: *Litteras tales dare placuit, non quae nova praecepta aliqua imperent, sed quibus ea, quae per ignaviam desidiamque aliquorum neglecta sunt, observari cupiamus: quae tamen Apostolica, et Patrum constitutione sunt constituta*. Perciocchè, sicco-

[1]) Tom. III *Oper. s. Leon.* p. 55 seg.
[2]) *Quae vero de his Canones praecipiunt, subter adiecimus.*
[3]) « Nulli Sacerdotum suos licet Canones ignorare ».
[4]) « Quae enim a nobis digne servabitur, si Decretalium norma constitutorum pro aliquorum libito frangatur? »
[5]) Ep. 1, n. 20. — [6]) Ep. 8, n. 2.

me le costituzioni de' Padri non sono, che i Canoni de' Concilii, così le Apostoliche costituzioni non sono, che i Decreti della Sede Apostolica. Non altrimenti san Leone Magno[1]: *Omnia decretalia constituta tam beatae recordationis Innocentii, quam omnium Decessorum nostrorum, quae de Ecclesiasticis ordinibus, et Canonum promulgata sunt disciplinis, ita a vestra dilectione custodiri debere mandamus, ut si quis in illa commiserit, veniam sibi deinceps noverit denegari.* Anche Gelasio Papa in un Concilio Romano stabilì[2]: *Decretales Epistolas, quas Beatissimi Papae diversis temporibus ab urbe Roma pro diversorum Patrum consultatione dederunt, venerabiliter suscipiendas esse.* Non è pertanto da dubitare, che la premura de' Papi, quando raccomandano, e vogliono l'osservanza de Canoni, non istendasi ancora alle Apostoliche Costituzioni o loro, o' de' loro Antecessori. Ma è ormai tempo, che udiamo i regalisti, i quali veggendo a' principi tolta la potestà regolatrice della disciplina per darla alla sola Chiesa, e al Romano Pontefice massimamente, fremono di dispetto, e non si sanno dar pace.

PARTE II.

Della disciplina ecclesiastica riguardo alla potestà secolare

ARTICOLO I.

Qual parte abbiano i Principi nella disciplina

1. Che rimarrà a' Principi intorno la disciplina, domandano i regalisti, se essi non possono regolarla? Eppure sono eglino i custodi de' Canoni. Bisogna con molta circospezione procedere in siffatto argomento, acciocchè nè il Principato venga depresso, nè oltre il dovere si esalti. Questo titolo di *Custodi de' Canoni* non è senza le sue difficoltà. Conviene spiegarlo. Può intendersi, che la cura de' Canoni sia loro raccomandata, e in questo senso è falso che i principi siano Custodi de' Canoni. La cura de' Canoni non è stata punto raccomandata a' principi della terra, ma a' ministri del Signore, a quelli cioè, a' quali fu data la potestà di stabilirli, e massimamente al Romano Pontefice, al quale Cristo ha commesso il reggimento di tutta la Chiesa. Però scrivendo nell' anno 422 Bonifacio Papa ad Ilario Vescovo di Narbona contro la presunzione di Patroclo Vescovo di Arles, il quale contro il prescritto de' Canoni avea osato ordinare un Vescovo fuori

[1]) Epist. 3, edit. Cacciar. p. 24.—[2]) Epist. 33, n. 6.

della sua provincia,si dichiarò di non poter ciò tollerare, *quia* (diceva egli) *convenit nos Paternarum sanctionum diligentes esse custodes* (Ep. 3). Nello stesso modo il Magno Leone scrisse a' Padri di Calcedonia, i quali sconvolgendo l'ordine da' Canoni Niceni stabilito,per condiscendere alle ambiziose mire di Anatolio, oltre il raffermare il primato di onore da' padri Costantinopolitani conceduto al Vescovo di Costantinopoli sopra l'Alessandrino, e l' Antiocheno, aveangli accordato il Patriarcale diritto sopra alcune diocesi. Protestossi il santo ed invincibil Pontefice, che per cosa del mondo non avrebbe tollerata una sì aperta violazione de' Canoni di Nicea, e che avrebbono da altri scritti, co' quali egli avea represso l'audacia di Anatolio, potuto conoscere, com' egli della Cattolica Fede, e delle Costituzioni de' Padri era custode [1]. Lo stesso imperadore Marciano, benchè a sostenere l' impegno del Vescovo della sua imperiale città si sentisse portato, ebbe a commendare la costanza del Magno Leone, e tutto insieme confessò, che a lui apparteneva la custodia de'Canoni [2]. *Illud nimirum* (ecco le sue parole) *quod Episcopum Sedis Apostolicae addecet, tua Sanctitas praestitit egregie, Ecclesiasticos Canones custodivit, antiqui moris et ordinis olimconstituti, et constanter usque in hunc diem servati, nihil passa est novitate quadam aboleri.* È dunque la custodia de' Canoni, in quanto cura di essi, un diritto ed uffizio del Romano Pontefice; egli lo esercita in vigore dello spirituale suo Principato sopra tutta la Chiesa.*Prima Sedes* (scrisse in questo proposito a' Vescovi della Dardania s. Gelasio) *unamquamque Synodum sua auctoritate confirmat, et continuata moderatione custodit,pro suo scilicet principatu,quem beatus Petrus Apostolus Domini voce perceptum, Ecclesia nihilominus subsequente, et tenuit semper et retinet.*

La sola custodia,che sia difesa e protezione de'Canoni, può a'Principi della terra appartenere. Non ha il principe ricevuta la spada come *ministro di Dio* per far solamente rispettare il terreno impero;no, l' ha ancor ricevuta per proteggere il Sacerdozio, e farne osservare le leggi.Ma questa difesa,questa protezione,che il principe dee alla disciplina della Chiesa,a che si estende? A due soli uffizi, e dirollo colle parole di monsignor Fénélon Arcivescovo rinomatissimo di Cambrai nell'eccellente discorso fatto da lui l' anno 1707, nella consecrazione dell' Elettor di Colonia [3]: «Il primo è di mantenere la Chiesa in plena

[1]) « Et me auxiliante Domino , Catholicae fidei, et Paternarum Constitutionum esse Custodem »; Ep. 89, p. 346, edit. Cacciar.

[2]) Ivi *Ep. ad s. Leon.* p.349.

[3]) All'Arcivescovo di Parigi nella *Istruzione Pastorale* del 1756 sopra l' autorità della Chiesa,p. 23, è paruto questo discorso degno di s. Ambro-

libertà contro tutti i suoi nemici di fuori, ond'ella al di dentro possa senz'alcuna violenza pronunziare, decidere, approvare, correggere, abbattere finalmente ogni altezza, che levasi contro la scienza di Dio. Il secondo è di sostenere queste medesime decisioni (*aggiungasi* e determinazioni) dacchè son fatte. Questa protezione de'Canoni rivolgesi dunque unicamente contro i Novatori, contro gli spiriti indocili e contagiosi, e contra tutti coloro che ricusano la correzione ». E questo fu il sentimento di tutta l'antichità. Rileggansi qui opportunamente le testimonianze al numero undecimo riportate da s. Leone: il ripeterle sarebbe noia. Ma non tacerò un bellissimo passo di s. Isidoro di Siviglia [1]: *Principes saeculi*, dice quel gran Dottore delle Chiese di Spagna, *nonnunquam intra Ecclesiam potestatis adeptae culmina tenent, ut per eamdem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant. Ceterum intra Ecclesiam potestates necessariae non essent, nisi, ut quod non praevalet Sacerdos efficere per Doctrinae Sermonem, potestas hoc impleat per disciplinae terrorem. Saepe per regnum terrenum coeleste regnum proficit, ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem, et disciplinam Ecclesiae agunt, rigore Principum conterantur, ipsamque Disciplinam, quam Ecclesiae humilitas exercere non praevalet, cervicibus superborum potestas principalis imponat, et ut venerationem mereatur, virtutem potestatis impertiat* ». E notabile cosa è, che, come di sopra vedemmo, questa insigne testimonianza di s. Isidoro viene interamente riportata negli Atti del sesto Concilio Parigino dell'anno 829 [2]. Quindi Lodovico imperadore, ne' tempi di cui fu quel Concilio tenuto, a' Vescovi così scrisse [3]: *Quod vestra auctoritas exposcit, famulante, ut decet potestate nostra, perficere valeatis.* Ecco pertanto, dirò coll'autore dell'opera *Del diritto libero della Chiesa di acquistare* ecc. [4], ecco come il Sovrano *disciplinam Ecclesiasticam muniat, et tueatur Ecclesiam, et Ecclesiam Deus ipsius potestati tradiderit*; cioè, *ut quod auctoritas Ecclesiae exposcit, perfici valeat, famulante, ut decet, potestate* del Sovrano del secolo; o, come prima di Ludovico Pio scrisse il re Childeberto nella sua Costituzione dell' anno 555, *ut plebs, quae Sacerdotis praeceptum non ita, ut oportet custodit nostro* (cioè *Regum*) *etiam corrigatur imperio* [5].

---

gio e di s. Gregorio Nazianzeno. Qual elogio più grande venendoci da un Arcivescovo, in cui la Chiesa vide rivivere gli Atanasi, e gl' Ilarii?

[1]) Lib. III *Sentent. de summo bono*, c. 54.

[2]) Lib. III, c. 26, t. VI, *Conc.* Hard. col. 1335.

[3]) Tom. I, *Capitular.* Baluz. p. 634. — [4]) Tom. II, par. II, p. 211.

[5]) Tom. I, *Capit.* p. 6.

Quanto diversa è mai l'idea, che hanno i regalisti dell' avvocazia da' Principi dovuta alla Chiesa, ed alle sue leggi! Un Anonimo, che nel 1758, pubblicò a Magonza un' infausta dissertazioncella: *De fontibus iuris Canonici Germanici* ecc. dopo avere a suo modo travestita l' avvocazia così conchiude: *Ex iis paucis iam facile genuina de indole Advocatiae Ecclesiae, quae cuilibet Domino territoriali respectu Ecclesiae suae particularis cuius scilicet membrum est, cuilibet regi respectu Ecclesiae suae nationalis, et imperatori respectu Ecclesiae Romanae ac universalis competit, poterit formari idea, simulque cognosci veritas illius axiomatis, quod principi competat ius, et incumbat obligatio prospiciendi, ne Ecclesia sua quidpiam capiat detrimenti; cur ideo non tantum eius consensus adesse, aut salte dissensus abesse requiratur, quando nova Ecclesia excitanda, antiqua dismembranda, aut supprimenda; quando praelatus Ecclesiasticus eligendus, transferendus, deponendus; quando mutatio in disciplina Ecclesiastica suscipienda, ordo Hierarchicus alterandus, et subordinatio Praelatorum infringenda; cur obligatus sit ad disciplinam Ecclesiae restaurandam, et ideo Canones inculcandos, eorumque provvidae et utilitati particularis Ecclesiae attemperatae executioni insistere.* « È vero (ripiglia quell' altro Anonimo Italiano che vuole fissare *i limiti della Chiesa, e della Repubblica*, p. 104), è vero che i Concilii hanno disposto su tal materia (del celibato), ma senza autorità legittima (temerario! per altro non dire): le decisioni de' Concilii sono inalterabili, quando queste riguardano il dogma, perchè trattandosi di cose spirituali, ricevono da Dio immediatamente la loro autorità, e la loro infallibilità; ma quando riguardano la disciplina, dipende da' sovrani l' accettarle in un tempo, e variarle in un altro ». Lasciamo l'Autore delle *Osservazioni sulla Carta di Roma*, quell' altro che stampò le *Riflessioni* sulla *Bolla Coenae*, il Manetti; tutti dicono lo stesso. Ma dicano eglino ciò che il reo lor talento contro la Chiesa può suggerire; noi ci atterremo alla reverenda antichità, e diremo, non aver il príncipe per la sua avvocazia della Chiesa altro uffizio, che quello di assicurare alla Chiesa la libertà nel fare i Canoni, e di prestarle aiuto perchè siano poi osservati. E certo i principi, perchè siano protettori della Chiesa, non lasciano di essere dentro la Chiesa: *Principes saeculi nonnunquam intra Ecclesiam potestatis adeptae culmina tenent*; l' udimmo or ora da Isidoro: non lasciano di essere figliuoli della Chiesa; lo pronunziò di sopra Ambrogio; e Giovanni VIII, lodato in ciò dal Vanespen[1], dicea similmente, che il

[1]) *De Promulg. Eccles.* par. V, c. 1.

principe *filius est,non praesul Ecclesiae*; non lasciano di essere *pecore* dell' ovile di Cristo ; confessollo Basilio imperadore. Ora chi è dentro la Chiesa, è suo suddito, e a' decreti della Chiesa star dee sottoposto; chi è figliuol della Chiesa,dee ascoltarla con riverenza o decida un punto di Fede, o comandi di qualche articolo sia di morale, sia di disciplina; e ascoltarla come se Dio medesimo favellasse ; chi è pecora dell' ovile di Cristo, alla voce che ben conosce, del suo Pastor legittimo,dee rendersi pronto.Dall' altra parte,la protezione della Chiesa non dà loro alcun titolo di potestà legislativa ; ella non è un diritto,è un obbligo d' impiegarsi a pro della Chiesa e della sua autorità, acciocchè le cose da Lei stabilite abbiano contro le disubbidienze, le sedizioni, le rivolte de' malcontenti appoggio e sostegno; *quae bene sunt statuta defendas*, scrisse a Leone imperadore il Pontefice s. Leone; e il re Lodovico Pio, e Carlo Calvo il riconobbero. Sono di Lodovico queste memorande parole in una lettera ad Eugenio II: *Quia veraciter nos debitores esse cognovimus, ut his, quibus regimen Ecclesiarum, et ovium dominicarum cura commissa est, in omnibus caussis ad divinum cultum pertinentibus, opem atque auxilium pro qualitate virium nostrarum, et intellectus nostri capacitate feramus.* E dell' altro scrive Lupo Abate, ch' egli affermava, *se fideliter tenere, quod Rex Regum, idemque Sacerdos Sacerdotum, qui solus potuit Ecclesiam regere, quam redemit, postquam humanitatem suam in caelum erexit, semper cum suis futurus divinitate, potestatem suam ad eandem gubernandam Ecclesiam inter Sacerdotes divisit, et reges; ut quod sancti docerent Pontifices, et ipsi implerent, et impleri facerent devotissimi reges*[1].

ARTICOLO II.

Si aggiunge nuova chiarezza allo stabilito nell' articolo antecedente per mezzo di alcuni corollari da ciò che si è già fermato dirittamente dedotti

2. Si farà ciò anche più chiaro da questo general principio dirittamente traendo alcuni importantissimi corollari.

COROLLARIO I.

Il Principe non può prevenire colle sue leggi le leggi ecclesiastiche

« A Dio non piaccia, dicea Monsignor Fénélon nel citato prezioso Discorso, che il protettore governi, o prevenga mai nulla di ciò che

[1]) Epist. LXXXI, *ad Amulum Episc.*

la Chiesa regolerà. Egli aspetta, egli ascolta umilmente, egli crede senza esitare, egli stesso ubbidisce, egli fa ubbidire ugualmente coll' autorità del suo esempio, che per lo poter del suo braccio. Ma finalmente il protettore della libertà non mai la diminuisce. La sua protezione non sarebbe più un aiuto, ma un giogo mascherato, se volesse determinare la Chiesa in vece di lasciarsi da lei determinare». Il forsennato autore di una *Riforma d'Italia* grida col solito trasporto della sua empietà [1]: *O principi, o padri de' popoli, o ministri di Dio, non tardate omai più a liberare l' Italia da questa orribil tempesta, che per così lungo tempo da' monasteri cade sui vostri miseri ed infelici popoli.* Conchiude poi, per la qualità del caldo clima sotto cui viviamo, essere necessario, *che il clero secolare venga scemato, e che il Monachismo, siccome molto maggior fonte di tutte le superstizioni, e furfanterie, del tutto sia levato, ed abolito* [2]. Queste sono frenesie di un delirante cervello, che mettono pietà di lui; nè dovrebbono nuocere al Clero. Meno violente, e però più capaci d' insinuarsi negli animi de' Principi sarebbero le riflessioni di un Anonimo, che nel 1767 produsse in Venezia un certo *Piano ecclesiastico per un regolamento da tentare nelle circostanze de' tempi presenti*, in-8°. « Il loro eccedente numero, parla egli degli ecclesiastici (p. 5), la loro disciplina, le loro ricchezze, quelle che studiano di appropriarsi, motivi sono, che mettono tutto in disordine, e il comun de' fedeli in mormorazione, scandalezzato e stanco oramai di vedere la Chiesa di Gesù Cristo ripiena a folla di ministri del Santuario, la maggior parte pieni di sè stessi, che ad altro non pensano, che a far valere i loro dritti, a godere delle loro rendite, e nel farne un reprensibile abuso. Quindi è che i potentati per zelo di Religione, per bene de' propri sudditi, per mantenimento dello Stato ecc. pensano a qualche provvedimento; e per verità mal volentieri soffrono un tanto numero di ecclesiastici, inutili al ministero, alle arti, al commercio, alla società, i quali insieme assorbiscono co' pretesti di Religione i tesori dello Stato. Oltre di che, contribuiscono troppo alla corruttela de' costumi col loro mal esempio, per li quali anco viene a indebolirsi la Fede, e quasi a perdersi nella licenza e nel libertinaggio. Potrebbero pure i Principi far valere la loro autorità, e dar mano anco a violenti rimedii, per essere il male troppo avanzato, e perchè minaccia maggiori progressi ». Alto qui, che questo mal pratico progettante non traesse mai in errore gl' incauti. *Potrebbero pure i Principi far valere la loro autorità*? Quale autorità? Se gli ecclesiastici abbisognano di riforma, chieggala il Principe al Romano Pontefice; ma

---

[1]) Cap. IV, p. 72.—[2]) Cap. V, p. 82.

non ha egli la potestà di porvi mano, e di prevenire co' suoi regolamenti quelli, che ha diritto di attendere dalla vigilanza della Sede Apostolica. Gl' imperadori Lodovico Pio, e Lotario vedendo parecchi disordini nelle loro terre introdotti, e perchè questi sopra i popoli non traessero l' ira vendicatrice del Cielo, volendoli pure diradicare, non presero eglino a riformarli colle loro leggi; *verum*, dicono i Padri del sesto Parigino Concilio [1], *totius Ecclesiae sibi commissae generalitati consulere cupientes*, *idque sui Officii non esse humiliter diiudicantes*, *consultu Sacerdotum*, *et Optimatum*, *ceterorumque fidelium suorum*, *idem negotium his censuerunt esse committendum*, *per quos homines de infidelitatis tenebris liberantur*, *et filii ira filii adoptionis efficiuntur*, cioè a' Vescovi. Al qual fine fecero adunare quattro Concilii, dove i prelati dell'impero cercassero a' dominanti mali il convenevol rimedio, e colla legittima autorità lo prescrivessero, siccome fecero.

COROLLARIO II.

2. Il Principe come protettor della Chiesa non può pretendere, ed esaminare innanzi che vengano pubblicati, ed abbiano corso i Canòni di disciplina, o che questi vengano da' Concilii, o contengansi in Apostoliche Costituzioni

Francesco Zipeo, uno de' più impegnanti Regalisti di Fiandra, ne conviene. Rechiamo le sue parole, che degne sono di grandissima considerazione [2]: *Si res*, *ut se habet*, *examinetur*, *ad nullius Constitutionis*, *legisve Ecclesiae promulgationem Placito Principali* (che ancora chiamasi il *Regio exequatur*) *opus esse iudicabit*, *qui non ex praeiudicata aliqua opinione*, *sed ex vero statuere volet*: *nulla enim Principum edicta id mandant*, *quoad Leges*, *Constitutionesque Apostolicas*, *sed quoad Rescripta tantum privatis data*, *eaque non omnia*, *sed Beneficiaria tantum*; e ne dà per ragione, che questi benefiziali rescritti *subreptione*, *gratia*, *et sordibus saepe obtinentur*, *ut incommoda in his frequentia esse possint*. I quali difetti ed incomodi esser non possono sì facili nelle Bolle, e ne' regolamenti generali, perchè questi *pro salubri regimine Ecclesiae maturius*, *et repetitis deliberationibus ad tollendos abusus cum magno decore domus Dei*, *incremento politiae Ecclesiasticae*, *et augmento iustitiae saecularis promulgantur*. E sì veramente egli ha tutta la ragione di così dire. Perocchè non parliamo noi di Principi protettori della Chiesa? Eglino come tali son tenuti a difendere, e a mantenere colla loro autorità in vigore i Canoni della

---

[1]) Tom. IV *Conc.* Hard. col. 1294.—[2]) In *Analysi Iur. Pontif. nov.*

*

Chiesa. Or chi ha udito mai, che sia difendere i canoni il metterli ad esame? E poi a qual fine disaminerebbeli il protettor della Chiesa? per vedere, se siano nocevoli alla Chiesa, o per vedere, se pregiudichino alla civile repubblica? Non può disaminarli per vedere, se alla Chiesa siano nocevoli: perocchè qualunque cosa si possa opporre ad essi, è fuori del diritto del Principe. Potrebbe dirsi, che contrariano l'antica disciplina. Ma il Principe, come protettor della Chiesa non dee già solo difendere i Canoni antichi, ma quelli, che di mano in mano il sommo Pontefice, e i Concilii giudicassero di stabilire, siano vecchi Canoni rinnovati, siano nuovi. Certamente, che la potestà di derogare agli antichi Canoni, o di dispensare dalla loro osservanza con nuove leggi, e con mutare la variabile disciplina sia nella Chiesa, e che principalmente risegga questa nel Romano Pontefice, non solamente dalle cose dianzi dette si può agevolmente raccorre, ma è chiaro pure da una famosa Costituzione già altrove da noi citata di Valentiniano III in scritta nel Codice Teodosiano. Premette l'Imperadore la grandezza del primato dell'Apostolica Sede; soggiugne, che ancora senza veruna sua Costituzione dovrebbono le sentenze, e i decreti di Leone Magno, e per conseguente di tutti i Papi aver vigore: *Quid enim tanti Pontificis auctoritati in Ecclesiis non liceret?* Nondimeno, dic'egli, *ne levis saltem inter Ecclesias turba nascatur, vel in aliquo minui Religionis disciplina videatur, hac perenni sanctione decernimus, ne quid tam Episcopis Gallicanis, quam aliarum provinciarum contra consuetudinem veterem liceat sine Viri Venerabilis Papae Urbis aeternae auctoritate tentare. Sed hoc illis, omnibusque pro lege sit quidquid sanxit, vel sanxerit Apostolicae Sedis auctoritas.* Credeva dunque Valentiniano, che non fosse alcuna cosa la quale a' Romani Pontefici *in Ecclesiis non liceret*: credeva, che non potevano senza la loro autorità i Vescovi ordinare, o tentare alcuna cosa *contra consuetudinem veterem*; ma che ove l'Apostolica Sede decretasse qualche cosa *contra consuetudinem veterem, omnibus pro lege esse.* Quindi lo stesso de Marca comechè nell'osservanza degli antichi Canoni insista molto, e nimico si mostri delle dispense e de' cambiamenti della disciplina, protestò: *Non agimus cum Sede Apostolica, quasi cum potestate quadam certis regulis ita devincta, ut eas nullo casu egredi possit, quum sciamus Canonum dispensationem, cuius est in politia ecclesiastica frequentissimus usus, summo Pontifici praecipue concreditam.* Non potrebbe dunque una Bolla Pontificia, o un Canone Conciliare volersi nocevole alla Chiesa, solamente perchè sia contro la già stabilita disciplina.

Potrebbe però replicarsi, che il Papa o un Concilio avesse senza legittima cagione agli antichi Canoni derogato. Ma lasciando da parte,

che il suddito,qual dee il principe cattolico riconoscersi rispetto alla Chiesa, non può resistere alle leggi del Capo, quali che siano, senza che con gravissimo danno della società venisse la pubblica potestà ad assoggettarsi al giudizio, e alla censura de' sudditi, come dimostra il Grozio[1]; allora il protettor della Chiesa farebbesi suo giudice, ed arrogherebbesi l' autorità di esaminare, se una legge ecclesiastica sia giusta, se buona, se spediente a' fedeli, autorità, che può solo competere alla potestà legislativa ecclesiastica, e non al Principe. Non può neppure disaminarli per vedere , se al bene della repubblica siano dannosi. Questo esame è una forza certa e presente, è una violenza certa e presente , che alla Chiesa e alla libertà di essa userebbe il Principe come capo della repubblica per tenerne lungi un male non solo non presente ed incerto, ma solo possibile, anzi vanamente temuto dalla parte di Roma, e da' prelati ecclesiastici, cioè un pregiudizio, ch' eglino tentar volessero di recare allo Stato e alla sua tranquillità; *sed ut vim pati posse ad vim inferendam ius tribuat, ab omni aequitatis ratione abhorret*, pronunzia Grozio[2]. Perciocchè alla naturale equità della difesa si richiede uguaglianza tra la forza che si rispigne, e la forza che la rispigne. Or quale uguaglianza esser vi può tra una forza possibile ed incerta che temesi , e la forza certa e presente che si usa? Non può dunque il Principe ancor considerato come capo della repubblica servirsi di questo mezzo per la sicurezza della repubblica. Pertanto come potrebbe valersene un Principe, che è capo della repubblica, e insieme protettor della Chiesa? Potrebbe un principe protettor della Chiesa tollerare, che di fatto restasse l' ecclesiastica libertà oltraggiata e manomessa, solo perchè si può dare un caso, che qualche Canone, o qualche Pontificia Costituzione pregiudichi ad una convenzione, ad un appreso diritto della corona, ad una formalità di consuetudine? essendovi massimamente altri mezzi o di riparare a questo danno, o ancora di prevenirlo. Se il Principe come protettor della Chiesa volesse, che nè legge, nè rescritto, nè sentenza uscisse ne' suoi Stati, che prima non avesse l' approvazione del Papa, acciocchè alla Chiesa si desse sicurezza, che niun danno mai per siffatte cose ad essa verrebbe, che direbbono i regalisti? Griderebbono subito, che questo sarebbe un mettere a repentaglio le ragioni del principato, e che il Principe come protettor della Chiesa non può offendere i diritti, i quali come a capo della repubblica gli competono per ogni modo. Avrebbon torto, perchè finalmente la dignità, e la superiorità dell' ecclesiastica potestà ha più forti

---

[1]) *De iur. belli et pac.* lib. I, c. IV, § 11.
[2]) *Ibid.* lib. II, c. I, § 17.

diritti per esigere dalla secolare, e in bene di essa maggiori cautele di sua sicurtà. Ma non voglio su ciò contrastare. Lascino almeno dunque, che noi diciamo similmente, che il Principe come capo della repubblica non può far cosa, che a lui come protettor della Chiesa ripugni, come appunto sarebbe il pretendere, che senza l' assentimento de' suoi maestrati, e del suo ministero non possano pubblicarsi i Canoni de' Concilii, e le Bolle Apostoliche di disciplina. E tanto maggior ragione abbiamo di così affermare, quanto che dal secolo di Costantino, sino a tutto il secolo quindicesimo non troveremo in materia di disciplina nè Conciliar Decreto, nè Pontificia Costituzione, che siasi mai pensato di soggettare al regio assenso. Noi più apertamente il vedremo in altro Trattato, ove dell' accettazione delle ecclesiastiche leggi faremo parola. Qui solamente proporremo una riflessione sulle conferme, che agl'imperadori, e a'regi chiesero alcuna volta i Concilii.

Già queste conferme, se tali possono chiamarsi, non davano forza a' Canoni de' Concilii, ma erano solo il concorso del braccio secolare, per obbligare all' esecuzione de' fatti decreti i più ritrosi. Ma ciò che al nostro intendimento più fa, tutte queste pretese conferme, che vogliońsi da' generali Concilii domandate a' principi, cadevano sopra le diffinizioni di Fede, nelle quali il Principe non ha autorità di volere o non volere che ad effetto si mandino non mai sopra punti, e Canoni di disciplina. Tre lettere trovansi da Costantino scritte dopo il Concilio Niceno. Esorta in una la Chiesa di Alessandria ad abbracciare la fede della consustanzialità dell'Unigenito divin Figliuolo, contro le bestemmie di Ario diffinita nel Niceno Concilio; in altra a' Vescovi ed a' popoli indiritta ordina sotto pena di capitale supplizio di consegnare alle fiamme gli scritti di Ario; nella terza esorta le chiese, e i Vescovi al Concilio non intervenuti a conformarsi nel giorno della celebrazione della Pasqua al decreto, e alla diffinizione dello stesso Concilio contro l' errore de' Quartodecimani; nè in queste tre lettere, che pur sono le sole, donde si trae la conferma da Costantino data al Concilio di Nicea, altra parola si fa di tanti Canoni di disciplina ivi stabiliti, e dalla Chiesa ricevuti, come dallo Spirito Santo dettati. Così pure due editti, e una Costituzione abbiamo da Marciano intorno il Concilio di Calcedonia, ma in niuna di queste leggi si parla de' Canoni Calcedonesi di disciplina; solo della Fede si tratta contra Eutiche diffinita da' Padri. In somma, non si troverà negli andati secoli, che i Padri dopo la celebrazione de' generali Concilii domandassero agl' Imperadori la conferma de' Canoni alla disciplina appartenenti, o che gl' Imperadori li confermassero; « e massimamente, come osserva il P. Bianchi [1], quando essi Canoni riguardavano la di-

[1]) *Op. cit.* tom. IV, p. 546.

sposizione de' gradi ecclesiastici, la forma delle elezioni, l'ordine de' giudizi,ed altre cose di somigliante natura attinenti alla gerarchia ecclesiastica, ed alla disciplina sacerdotale: che anzi è certissimo, che questa parte di disciplina fu sempre guardata dalla Chiesa ne' primi secoli con somma gelosia, così che in nessuna guisa s' ingerissero in quella i Principi laici; e molto maggiore ingerenza permetteva loro nelle cause di Fede, che in questi negozi ecclesiastici, volendo, che fossero giudicati e governati secondo le regole de' Padri, non secondo le prammatiche de' principi». «Quindi, seguirò a dire collo stesso dottissimo Autore[1],nell' occasione de' punti di fede ammettevano i Padri la presenza del Principe o de' suoi ministri , giudici , o senatori; ma non volevano, che presenti fossero quando si trattavano gli affari di questa disciplina. E la ragione di questo si è, perchè la Fede essendo comune a' chierici ed a' laici,ed interessando non meno quelli, che questi, non era inconveniente, che il Principe o per sè stesso, o per mezzo de' suoi ministri si trovasse presente alla decisione di questi punti, acciocchè fosse il primo ad essere istruito della verità del domma, che dovea credersi, ed impiegasse la sua forza temporale, acciocchè da tutti abbracciati fossero questi decreti de' Padri: ma dall' altro canto essendo il ministero ecclesiastico d' istituzione divina, tutte quelle cose che sono necessarie al regolamento di esso circa i gradi de' chierici, gli ordini, gli uffizi, le condizioni degli ordinandi, i giudizi istituiti, o da istituirsi per la violazione de' Canoni, appartiene solamente all' autorità della Chiesa stabilire ed eseguire; nè in questo ha, o può avere alcun interesse il Principe; nè può esercitare alcuna autorità, essendo proprio del solo ordine chiericale, come ottimamente osservò Incmaro Arcivescovo di Reims[2]. Per la qual cosa Nicolò I Romano Pontefice riprese agramente Michele Imperadore, perchè si volle trovar presente al giudizio del Sinodo Costantinopolitano nella causa di sant'Ignazio Patriarca di Costantinopoli, rendendo ragione, perchè gl' Imperadori possano intervenire ne' Concilii, dove si tratta di Fede, e non debbano intervenire, quando si trattano affari di disciplina e di giudizi ecclesiastici. « Ditene in grazia, e' scris-« se a quel Principe, dove mai leggeste, che gl'imperadori vostri ante-« cessori siano intervenuti a' sinodali congressi, se non forse dove si è « trattato di Fede, la quale è universale e comune a tutti, e non solo « a' chierici, ma ancora a' laici e a tutti i cristiani onninamente appar-« tiene? Ma voi non solo interveniste al Sinodo congregato nella cau-« sa di un sacerdote, ma ancora congregaste molte migliaia di secola-« ri a veder l'obbrobrio di lui[3]». Così similmente l'ottavo general Con-

---

[1]) Hincmarus, *Opusc.* 55 *Capit.* cap. 10.—[2]) Loc.cit.p. 546-548.

[3]) « Dicite, quaesumus, ubinam legistis, Imperatores antecessores vestros

cilio e IV Costantinopolitano celebrato l'anno DCCCLXIX escluse la presenza de' Principi da que' Concilii, dove si trattava non della Fede, ma delle cause de' sacerdoti. « Imperocchè non è lecito, come ivi si « dice, che i Principi secolari siano spettatori di quelle cose, che acca« dono a' sacerdoti di Dio [1] ». Per questa ragione nel Concilio di Calcedonia a Dioscoro Vescovo Alessandrino da molti accusato di molte scelleratezze, e citato canonicamente la terza volta a comparire dinanzi al Concilio, volendo egli essere ascoltato dinanzi a' giudici secolari e a' senatori assistenti a nome de' Principi al sinodo, fu risposto, che « quando si esaminano le questioni canoniche (cioè appartenenti alla disciplina) non debbono intervenire nè i giudici, nè altri laici [2] ». E per questa stessa ragione il piissimo imperadore Marciano distinguendo le cause di Fede da quelle di disciplina, essendo intervenuto al sopraddetto Concilio, acciocchè la sua presenza non ponesse in soggezione i Padri, protestò, ch'egli « v'era intervenuto per confermar sola« mente la Fede, non per esercitare alcuna potenza, coll' esempio del « religiosissimo imperador Costantino [3] ». Le quali cose tutte pienamente ci mostrano, che appunto nello stabilimento della sua disciplina la Chiesa si è sempre creduta per ogni guisa indipendente dalla secolar potestà.

Benchè qual maraviglia di ciò? Ne' primi quattordici secoli della Chiesa non trovasi alcuna carta di Roma non che spettante o a dogma, o a disciplina, ma di altro qualsiasi genere, alla quale perchè negli Stati loro venisse pubblicata, e avesse corso, pretendessero i Principi di riconoscere prima, e di darle il loro beneplacito. Scorrasi per tutta l' ecclesiastica Storia, non se ne potrà pur una mostrare. Alcuna volta i Principi si opposero con aperta forza a Bolle, con che i Papi o contrariavano le loro passioni, o minacciavanli di scomunica, o scomunicavanli; alcun'altra con manifesti dichiararonle nulle ed illegit-

---

in Synodalibus Conventibus interfuisse, nisi forsitan in quibus de fide tractatum est, quae universalis est, quae omnium communis est, quae non solum ad Clericos, verum etiam ad Laicos, et ad omnes omnino pertinet Christianos? Vos autem non solum Synodo in causa Sacerdotis collectae interfuistis, verum etiam numerosa saecularium millia ad videndum eius opprobrium aggregastis »; *Epist.* VIII *Nicol. I ad Michael Imper.* apud Labbè, tom. IX *Concil.*, edit. Ven., col. 1330.

[1]) Synod. VIII, can. XII, apud Labbè, tom. X *Concil.*, edit. Venet. col. 880.

[2]) « Quando canonicae quaestiones examinantur, neque iudices, neque alios laicos interesse oportet »; *Concil. Chalced.* Act. III.

[3]) « Nos enim ad fidem confirmandam, non ad aliquam potentiam exercendam, exemplo religiosi Principis Constantini Synodo interesse voluimus »; Marcianus Aug. in *Concil. Chalcedon.* Act. VI.

time, come Lodovico Bavaro; cercarono tal' altra fiata con fulminanti editti, e colle armi d' impedirne la pubblicazione ne' loro Stati, come Arrigo II re d' Inghilterra: ma queste vie di fatto e di violenza non provano il gius; e intanto vedesi, che quantunque fosse cosa di lunga mano più facile, non pensarono mai i Principi a ricorrere al loro *Exequatur*, del quale abbisognassero quelle per avere il necessario vigore. Per altro, fuori di questi stessi non moltissimi casi anche contro la volontà de' Principi, e pure a danno di essi usarono i Papi sempre di una pienissima libertà nelle loro Costituzioni, senza che i Principi armassero la pretensione del regio *Exequatur*. Premeva a Marciano, che s. Leone approvasse il Canone Calcedonese a favore del Vescovo di Costantinopoli; e nondimeno il gran Pontefice quante lettere non iscrisse e all' Imperadore stesso, e all' Augusta Pulcheria, e ad Anatolio, e a'Padri di Calcedonia, e ad altri piene d' invitta fermezza contro quel Canone, le quali tuttavia ebbero il loro corso, nè furono dalla secolar podestà ritenute? Nello stesso secolo quinto accadde, come ognun sa, lo scisma di Acacio Vescovo di Costantinopoli. Scomunicollo Felice III, e mandò a Costantinopoli Tuto difensore con lettera ad Acacio, nella quale sentenziavalo scomunicato, e dalla sua Sede deposto, e con due altre lettere su tal materia, una all' imperadore Zenone, l' altra al clero e al popolo di quella città. Ricusò Acacio di ricever la lettera del Papa, ma non allegò, che voleavi l' imperiale *Exequatur*, e infatti essendo per mezzo di certi monaci Acemeti riuscito a Tuto di attaccare al pallio di Acacio, mentre che entrava in chiesa a celebrare i divini misteri, la pontificale sentenza, fu da tutti i cattolici per iscomunicato tenuto, nè il costui patrocinatore Zenone del non richiesto suo consenso si dolse, benchè altri dispetti non mancasse di fare al Pontefice. Somiglianti esempli in buon numero potrebbe il Pontificato di s. Gregorio Magno somministrarci. Scegliamone due memorandissimi. Era a' tempi del Santo Pontefice il ducato di Napoli soggetto al Greco impero, e a nome dell'Imperadore d'Oriente reggealo intorno l' anno 592 l' esarca nomato Romano, uomo oltre modo negligente e dappoco. Temeva imperciò Gregorio, non per colpa di lui se ne impadronissero i Longobardi, e crescendo in quelle parti ancora la loro possanza, alla Chiesa Romana recassero danno. Che fece dunque Gregorio? Mandò a Napoli il tribuno Costanzo, e a'soldati custodi della città ordinò, che a lui ubbidissero per ogni modo. Di tanto c' istruisce una lettera di Gregorio [1]. Qual prova più autentica, che gli ordini pontificii eseguivansi già ne' dominii de' Principi non che senza il loro beneplacito, ma contro gli stessi supremi lo-

[1]) Lib. XII, ep. 24, vet. edit.

ro ministri? Due anni appresso, cioè nel 714, avvenne l' altro fatto, che ho accennato di volere dal Pontificato di s. Gregorio trascerre. Un certo Massimo avea invasa la Chiesa di Salona, e coll'ordine dell' Imperadore aveane preso possesso. Pervenutane a Gregorio la notizia, scrisse a' Vescovi della Dalmazia, comandando loro per l' autorità del Principe degli Apostoli Pietro, che non presumessero mai di ordinare senza il suo consenso e la sua permissione, chiunque si fosse a Vescovo di Salona [1]. Avvisò ancora Massimo, che nè egli, nè i suoi ordinatori non ardissero di esercitare alcun uffizio sacerdotale fintantochè non avessero nuovi ordini, e dall' Apostolica Sede non fosse la causa loro discussa [2]. E questa Apostolica disposizione fu pubblicamente affissa in Salona [3], quantunque l' Imperadore non solo il favorisse apertamente, ma da s. Gregorio esigesse, che ricevesselo con onore [4]. Fecela l' iniquo invasore di quella Sede strappare e mettere in pezzi, ma non apposele, che le mancava l' imperiale assentimento. Gregorio, al quale un tanto insulto alla sua lettera fatto da quel contumace venne a notizia, protestò a Costantina Augusta, che con buona pace dell' Imperadore, se più oltre Massimo avesse tardato a venire avanti a lui per purgarsi de' suoi delitti, non mancherebbe di esercitare contro quel disubbidiente il rigore delle canoniche pene [5]; intimò inoltre al clero e a' primarii di Salona e di Zara, che si guardassero dal comunicare con esso lui [6]. Queste lettere di Gregorio andarono franche da ogni *Exequatur*, e furono rispettate sì, che il Vescovo di Zara Sabiniano ruppe con Massimo ogni comunione [7], e finalmente convenne a Massimo di presentarsi a Mariniano Arcivescovo di Ravenna, secondo che dal santo Pontefice eragli stato prescritto. Anche Stefano IV verso il 770 fece fronte ad un altro violento occupatore di una Sede cospicua. Era già stato Arcivescovo di Ravenna eletto Leone, ma per ordine di Desiderio re de' Longobardi fu questi tratto a Rimini, e posto in suo luogo Michele malvagissimo uomo, e nemico della Chiesa Romana. Ma Stefano IV con ogni fermezza si oppose a questa illegittima elezione, e malgrado che avessene Desiderio, fece da quell' Arcivescovile Sede cacciare l' usurpatore, mandando colà e lettere e messi con piena autorità [8]. Benchè sarà forse più acconcio al presente intendimento ciò, che nelle Storie de' Franchi si legge. Avea il re Lotario II abbandonata la legittima sua moglie Teuberga per congiungersi con marital fede alla concubina Valdrada. Niccolò I avealo sovente ammonito di tanto scandaloso ec-

---

[1]) Lib. III, epist. 15.—[2]) Lib. III, epist. 20.—[3]) Lib. VII, epist. 1.
[4]) Lib. IV, epist. 34.—[5]) Ivi.—[6]) Lib. V, epist. 26, 48.
[7]) Lib. VII, epist. 12, 25.—[8]) Baron., ad ann. 769.

cesso; ma finalmente ogni uman riguardo messo da parte ordinogli con minaccia di scomunica, che ripigliasse sua moglie, e licenziasse l' adultera [1]. L' ordine fu a Lotario intimato nel proprio regno di lui da Arsenio Pontificio legato, e il re intimorito promise di ubbidire [2]. Ma sì belle promesse tornarono a vuoto. Niccolò non differì allora più oltre di scomunicare Valdrada; a' Vescovi del regno di Lotario dinunziò la sentenza, perchè pubblicasserla nelle loro diocesi; e poi a tutti i Vescovi della Germania notificolla con sue lettere, che contengono le cagioni e il modo della fulminata scomunica [3]. I re Ludovico e Carlo zii di Lotario esortarono il nipote ad arrendersi [4]: perciò scrisse egli medesimo al Papa con molta sommessione, e cercò di giustificare presso di lui per mezzo di Avenzio Vescovo di Metz la sua condotta. Vedesi in questo fatto una libera pubblicazione ed esecuzione delle Apostoliche lettere contro il principe e i suoi dipendenti ne' propri dominii riconosciuta per legittima e non offenditrice de' diritti del principato da'Vescovi, da'due re zii di Lotario e dallo stesso Lotario.

Con simile libertà adoperò Adriano II contra Carlo Calvo re di Francia, il quale avea occupato il regno di Lotario per eredità dovuto all' imperador Ludovico. Minacciollo il Papa di scomunica, se non rilasciava quel regno; minacciò pure con lettere, e pe' suoi legati a' Vescovi del suo dominio la deposizione, perchè non aveanlo scomunicato, e finalmente ad Incmaro di Reims comandò, che al re intimasse le Apostoliche lettere, e da quella usurpazione lo ritraesse. Gran regalista era Incmaro, e forse può chiamarsi il fondatore delle pretese libertà gallicane; ma nondimeno nell' adunanza di Aquisgrana presentò pubblicamente al re la Pontificia intimazione, che certo non avea il regio *placet*, e il re, non che perciò lo punisse, incaricollo di rispondere al Papa [5]. Giovanni VIII, che per la sua condiscendenza con Fozio, passa per altro per uomo codardo, presso taluni, mostrò fermezza contra i Napoletani, e 'l loro duca. Avea egli scomunicato il duca di Napoli Sergio, perchè co' Saraceni erasi confederato [6]; e Atanasio II vescovo di quella città, e fratello di Sergio avendolo preso, ed acciecato, mandollo al Papa. Giovanni scrisse a' Napoletani lodandoli, che in luogo di Sergio avessero a reggitore della loro repubblica preso Atanasio, e comandò loro, che ubbidisserlo diligentemente [7]. Ma non andò guari, che Giovanni ebbe a rinnovare contro Atanasio le sue scomuniche. Perciocchè il Vescovo rinnovò egli stesso co' Saraceni la lega, che avea tanto condannata nel fratello, e come

---

[1]) *Annal. Bertin.* ad ann. 865.—[2]) *Ann. Met.* ad ann. 866.
[3]) *Epist.* XI, primae append.—[4]) Nic. I *Epist.* 57.
[5]) Hincmar. *Epist.* 141.—[6]) Erchemp. num. 39.
[7]) Joan. VIII *Epist.* 66.

che Giovanni avesselo più volte e ammonito e minacciato, non avea mai rotta la stabilita alleanza. Giovanni adunque nell' anno 881 scomunicò Atanasio, e con lettera enciclica a' Vescovi di quella provincia significò la data sentenza. Non è a dire, se al Vescovo e al popolo dispiacessero questi anatemi. Furono tuttavia pubblicati, e i Napoletani umiliandosi al Pontefice domandarongli l' assoluzione, la quale per non aver eglino scacciati per anco i Saraceni fu loro negata, come appare da altra lettera di quel Pontefice[1]. Non accade qui mentovare s. Gregorio VII. Quante lettere scrisse questo santo Pontefice, le quali ebbero esecuzione, avvegnachè non solo non avessero il *placet* de' Principi, ma a' loro voleri ripugnassero grandemente. La sola opposizione ch' e' fece alle investiture de' Prelati, basta per ogni prova. Ma questa ci ricorda un celebre fatto, che poi accadde sotto Pasquale II. Avea egli, inerendo alle Costituzioni di Gregorio e anche di Urbano II, sotto pena di scomunica ordinato a' Vescovi di non prestare a' Principi omaggio, ma solo di giurar loro la debita fedeltà, e i suoi decreti eransi pubblicati nell' Inghilterra per modo, che s. Anselmo di Conturbia sull' Apostolico divieto fattosi forte ricusava di rendere al re Arrigo I omaggio, e di comunicare con coloro che glielo avessero dato. Replicava il re esser quella una paterna consuetudine, alla quale e' non poteva rinunziare; ma il Santo più saldo rimanea nella presa risoluzione. Convennesi in fine per parte del re di mandare al Papa legati, perchè lo informassero del modo, che tenevasi in Inghilterra in così fatte investiture, e delle ragioni sulle quali fondavasi quell' uso. Per cotal guisa il re ottenne dal Papa il suo intendimento, e Anselmo prestogli il contrastato omaggio[2]. Ed ecco in questo fatto due cose manifeste, che cioè i Pontificii decreti pubblicavansi negli Stati de' Principi, senza ch' eglino prima li facessero riconoscere e disaminare, e che quando trovavanli per qualche maniera gravosi, non li rigettavano col pretesto di non averli dianzi riveduti, ma al Pontefice stesso mandavano i loro ricorsi. Non altrimenti fece Luigi VI re di Francia. Erasi pubblicata nel suo reame una lettera del Papa, che alla Primazia della Chiesa di Lione sottometteva la Chiesa di Sens. Allora la Chiesa Lionese apparteneva all' imperadore come re di Borgogna. Il re Luigi adunque si rivolse a Callisto II, pregando la discretezza di lui a provvedere, *ne Civitas Lugdunensis, quae de alieno est Regno, de nostro floreat detrimento*, e a liberare per sempre quella Chiesa dal Primate di Lione[3]. Che più? Le stes-

[1]) *Epist.* 11 e 126, al. 80 e 294.

[2]) Veggansi gli *Annali* di Alford, e Guglielmo Malmesburiese, lib. I e XI *De gest. Pont.*

[3]) *Epist. Lodov.* tom. III *Spicileg.* Dacher. ant. edit.

se lettere di Bonifacio VIII convocatorie al Concilio che destinava di fare in Roma, contro Filippo il Bello, furono pubblicate in Francia. Perciò, come costa dalle lettere del Clero di Francia a quel Pontefice [1], i prelati ed altri ecclesiastici di quel regno supplicarono il re, acciocchè permettesse loro di recarsi a Roma, secondochè per debito di ubbidienza all'Apostolica Sede erano tenuti. E ben vero, che il re fece loro rispondere, che non sarebbesi per guisa alcuna data loro facoltà di partire. Ma che? Le lettere nondimeno erano pubblicate, e i Vescovi si credevano da quelle obbligati [2], quantunque sfornite del reale dispaccio di eseguimento. Ma v'è di più. Non si contentò Filippo di vietare a' Vescovi l'andata a Roma, ma ordinò, che guardati fossero tutti i passi del regno, acciocchè non vi s'introducessero nè Brevi, nè Bolle, nè altre lettere di Bonifacio. Perchè ciò? Se que'regalisti, che allora assediavano la corte di Filippo, e pieni mostravansi di velenoso livore contro di Bonifacio, avessero stimato, che le Apostoliche lettere, ove del regio *placet* non fossero munite, non aveano forza, a che usata avrebbono una siffatta prepotenza per impedirne l'introduzione? Erano dunque persuasi del contrario, e perciò solo presero quel violento partito.

Da queste poche cose, che noi abbiamo qui da innumerabili altre per brevità trascelte, già ogni diritto ragionatore potrà di per sè raccorre, quale su questo punto sia stato il sentimento e della Chiesa e di tutti i principati, almeno sino al secolo XIV, dentro il quale cogli esempli ci siam contenuti, e potremmo passare innanzi anche al secolo XV. Or mi si dica: I nostri regalisti pretendono, che il diritto del regio *exequatur* sia essenziale alla corona, e come usano di dire, affatto *inabdicabile*. Rispondano dunque a due domande. La prima è, come la Chiesa di Gesù Cristo per tanti secoli siasi usurpata una falsa libertà contra un sì certo e importante diritto della secolare sovranità, anche quando fu governata da santissimi Pastori? Fu ignoranza de' diritti de' Principi? Fu maliziosa ingiustizia? Ma l'una e l'altra per sì continuata serie di secoli ripugna ad una Chiesa, a cui assiste lo spirito di verità, e che per uno de' suoi più luminosi segnali vanta la Santità. La seconda dimanda è, come mai tanti Principi di sì varie nazioni, e spesso spesso venuti alle ultime estremità contro Roma, non abbiano mai fatto valere questo diritto? Non mancò certo mai a' ministri di Principi, molte fiate eretici, molte di perversi costumi, molte ingelositi della Pontificia autorità, no, non man-

---

[1]) Tom. II *Spicil.* Dach. nov. edit. p. 195 seg.; Raynald. ad ann. 1302, n. 12.

[2]) «Ut quum Apostolicae Sanctitati ad obedientiam teneamur»; dicono essi nella citata lettera a Bonifacio.

cò la voglia di offender Roma, non che di difendere le reali preminenze; non mancò loro neppure il potere. Si dirà egli, che la scoperta di un tanto diritto è tutta del nostro secolo illuminatissimo ? Ma qual genere d' intollerabile presunzione è questo mai? Sì veramente la ragione di Stato ha dovuto attendere il secolo XVIII per imparare questo nuovo diritto, che tanti Principi e ministri di finissimo ingegno, e dalle lor passioni medesime fatti più acuti a cercar nuovi titoli di grandeggiare e di opprimere l' ecclesiastica libertà, hanno ignorato. Ah! no, non accusino i regalisti moderni la barbarie e l'ignoranza de'secoli valicati. Si confondano piuttosto al paragone, vedendo di avere con nuovi ritrovati non che conculcata la pietà e la moderazione de' secoli più religiosi, ma oltrepassata la fierezza e la temerità de' secoli più malvagi. Non dolgansi dunque, se io a loro dirizzerò quelle forti parole di Tertulliano [1]: *Ubi Religio? ubi veneratio Maioribus a vobis debita? Instructu, sensu, ipso denique sermone proavis renunciastis. Laudatis semper antiquitatem, et nove de die vivitis; per quod ostenditur, dum a bonis Maiorum institutis deceditis, ea vos retinere, et custodire, quae non debuistis.*

COROLLARIO III.

4. Il Principe non può nè moderare, nè interpetrare i Canoni, e le Bolle di disciplina

Qui ha luogo quell' assioma dell'uno e dell' altro diritto, il civile e'l canonico: *Unde ius prodiit, interpretatio quoque procedat* [2], e molto più la moderazione del gius. Però, avendo l' interpetrazione di cui parliamo, e la moderazione de' Canoni quasi una forza di legge, se a'Principi fosse lecito d' interpetrare, o di moderare i Canoni, presso loro starebbe tutta la potestà delle ecclesiastiche leggi.

COROLLARIO IV.

5. Molto meno può il Principe variare ed annullare le ecclesiastiche leggi di disciplina

Il Principe o si considera come secolar potestà, o come protettor della Chiesa. Se si considera come secolar potestà, non ha nelle cose ecclesiastiche potestà legislativa, e quegli solo che può far

---

[1]) *Apolog.* cap. II.

[2]) Lib. IX, X, XI, Cod. *de legibus*, et cap., inter alia, *de sent. excommunic.*

le leggi, può anche variarle, ed annullarle. Se si considera come protettor della Chiesa, tocca a lui il difendere i Canoni, e promuoverne l'esecuzione. È egli un difenderli, un promuoverne l'esecuzione, variarli, ed annullarli? Cade qui in acconcio un fatto, di cui abbiamo notizia nelle epistole d'Ivone vescovo di Chartres. Avea il Clero di quella città ottenuto un privilegio Apostolico contro le ingiuste esazioni, che voleangli mettere i regii Prefetti. Pubblicatosi il privilegio, gli uffiziali mal sofferenti di vedere raffrenata la loro rapacità, ricorsero al re, e *suggesserunt*, scrive Ivone a Pasquale II (Ep. CCLXXII), *ad diminutionem sui Regni hoc privilegium factum esse*, e con false rimostranze persuadendolo *Regem seduxerunt, quomodo voluerunt* (segue a dire Ivone), *ut minaces litteras adversus Clerum mihi mitteret, continentes cum minis, quod bona Clericorum sibi acceptdrus sit, ubicumque poterit, nisi privilegium vestrum destruatur, et rapacitas Praepositorum in pace concedatur.* Non si isbigottì Ivone, e scrisse al re in questi termini (Ep. CCLXVI): *Suadeo serenitati Vestrae, ne credatis omni spiritui, maxime sua quaerenti, et non quae sunt Jesu Christi. Non enim minuitur aliquid de iure Praepositorum, vel aufertur, sed Apostolica auctoritate interdicuntur eis illicitae angariae, et perpetuae vexationes, quas non tantum Clericis, sed nec laicis licet exercere, vel exigere. Quod quum ex relatione Clericorum more Ecclesiastico* (notisi questa parola, che significa l'antico costume di riferire al Papa i gravami, che riceveano le Chiese da' principi, e da' loro ministri) *perventum sit ad aures Apostolicas, ne illicitae angariae amplius in pauperes Ecclesiasticos fiant, Papa sub anathematis vinculo prohibuit, et quod prohibuit, scripto firmavit. Non potest igitur decretum Apostolicum inconsulto Apostolico vel a me vel ab aliqua persona sine periculo ordinis sui destrui, mutari, vel minui.* Promise poi al re, che avrebbe a Roma spedito alcun del suo Clero per informare Sua Santità dell'accaduto; ma insieme scrisse al Pontefice, che non mai mutasse la sua sentenza, ma confermassela nuovamente (Ep. CCLXXII). E notisi, che Ivone era de' sacri Canoni peririssimo, nè così addetto al Papa, che quando ragione il richiedesse, non sapesse fargli delle rimostranze ancor vive. Ma da lasciar non è senza riflessione una principalissima incoerenza de' regalisti. Se li udiamo, il Principe può a sua voglia cambiare i Canoni, può disobbligare dalla loro osservanza, e che non può? Ma trattisi, che 'l Papa faccia alcun nuovo regolamento, il quale dall'antica disciplina si scosti, o venga a distruggere un qualche Canone: Deh! subito come l'amore della prima disciplina si accende, come lo zelo de' prischi Canoni s'infiamma! e gridasi altamente, che i Canoni van rispettati; si aggiunge che i Ponte-

fici stessi hanno creduto di non potervi dispensare; conchiudesi in fine, che i Papi sono soggetti a' Canoni, non loro dominatori. Or questa è una siffatta incoerenza che non mai s' intenderà. Come? Il Capo della Chiesa con tutta la sua potestà legislativa non potrà far nuove leggi, che alle antiche tolgan la forza; il Principe, che al più è protettor della Chiesa, potrà fare man bassa sopra Canoni e Bolle, e quanto altro può la Chiesa prescrivere in materia di disciplina? Quando il sistema de' moderni regalisti non avesse altro difetto, che questa incoerenza, ogni saggio uomo dovrebbe riguardarlo come vacillante e rovinoso.

COROLLARIO V.

6. Al Principe non tocca esigere dagli Ecclesiastici l' osservanza de' Canoni

La ragione anche di questa conseguenza della principal massima da noi stabilita è manifesta. Perciocchè l' esigere dagli ecclesiastici l' osservanza de' Canoni è un atto di superiorità sopra gli ecclesiastici, la quale superiorità sopra loro non come cittadini, ma come tali non ha il Principe nè dalla sua potestà di Sovrano, nè dal suo ufficio di protettore e difensore de' Canoni. Egli può solo aiutare i prelati all' esigenza della osservanza de' Canoni, quando non basti la loro autorità a farli osservare. Nè il preteso di abuso può essere a' Principi giusta cagione d' ingerirsi in questa osservanza. Ma qui è necessario, che entriamo per poco nella spinosa materia delle appellazioni dette *ab abusu*, le quali in Francia fanno ogni giorno più strepitosi progressi, e in vigor delle quali i Parlamenti si avvisano di potere dagli ecclesiastici esigere l' esecuzione de' Canoni. E prima osserveremo, che ben ridicola cosa sarebbe pretendere, che l' uso di portare a' tribunali laici appelli come di abuso sia stato sempre riguardato quale diritto essenzialmente legato alla general polizia di ciascuna nazione, come insinuarono i quaranta Avvocati nella Memoria altre volte da noi accennata pe' signori Sanson curato d' Olivet, Covet curato di Darvoi ecc., o anche qual maniera di operare fino da' primi secoli praticata, come si esprime Antonio Pereira nella sua *Dottrina dell'antica Chiesa*[1]. Egli è, dirò coll'Arcivescovo di Embrun nella *Istruzion Pastorale* contro quella Memoria (p.34), egli è di pubblica notorietà, che in tutto il corpo del diritto romano non se ne trova il menomo vestigio. Ugualmente ridicolo sarebbe chi con Quesnello[2] pretendesse, che s. Paolo ce ne abbia dato un esempio appellando a

---

[1]) Prop. IX, p. 56.—[2]) *Discipline de l' Église*, tom. 1, p. 184.

Cesare[1]. Osservisi primamente di che si trattava. Paolo era accusato di sedizione, di tradimenti, di ribellione e disubbidienza a Cesare; di cose però,che riguardavano il solo ordine civile,ed erano tutte di competenza del tribunale di Cesare, dalla immunità ecclesiastica dell' accusato di fuori; immunità, sulla quale indarno sarebbesi l' Apostolo fatto forte contro i suoi accusatori, e 'l giudice Festo. Di più; i principi de' sacerdoti, segue a dire l' Arcivescovo di Embrun, abusavano della loro potestà. Il governatore abusava pur egli della sua, e favoriva i Giudei contro la cognizione che avea della innocenza di s. Paolo; non gli rimaneva altra via,che di appellarne,come fece, a Cesare. Ma perchè non gli rimaneva altra via? Perchè nè i Giudei, nè il Presidente romano riconoscevano altro supremo giudice, se non Cesare. Però non di ragione, ma di fatto fu Paolo forzato a conoscere per giudice l' imperadore, e perciò disse: *Coactus sum appellare Caesarem*. Vuolsene un argomento che non ha replica. Non voleva Paolo, che i fedeli ricorressero nelle loro liti a' Maestrati pagani, e ordinò a' Corinti, che nel loro ceto si scegliessero un uomo sapiente, che ascoltasse, e decidesse i loro litigi[2]. Oh! pensate se Paolo,ove non fosse stato costretto ad appellare a Cesare, per mancanza di altro giudice competente,non ne avrebbe a tutto potere declinato il foro. Ma se un Vescovo dà ad un ecclesiastico una sentenza ingiusta, non ha egli altro supremo giudice,che il Principe laico, o il Parlamento? Vegga Quesnello, quanto fuor di proposito sia quest' appellazione di Paolo! Ciò detto sia, seguendo la risposta che a fra Paolo diede già il Bellarmino , e confermarono alcuni teologi dell' Ordine de' Servi nella *Difesa delle censure* pubblicate da N. S. Paolo Papa V [3]. Ma v' è un' altra buona risposta di Torrecremata[4], cioè che s. Paolo appellò a Cesare non come a suo giudice, ma come a superiore ordinario di Festo giudice, dal quale siccome pativa violenza, così ancora appellò. Chiedo già a Quesnello: il Parlamento è egli superiore ordinario de'Vescovi, onde l'appellazione di Paolo possa giustificare l' appello di qualche ecclesiastico dalla sentenza del suo Prelato? Ma lasciamo un pensare sì strano, per altro non dire , passato a Quesnello e a' suoi simili da Marsilio da Padova e da Giovanni Hus. Ma se nè nella Scrittura nè nel romano diritto noi abbiamo degli appelli come di abuso alcun esempio, ve n' ha egli almeno in Francia degli esempli di grande antichità? Non ve n' ha neppur uno nell' antico stile

[1]) *Act.* XXV, 11; *Act.* ult.—[2]) *I Cor.*VI.

[3]) Perugia 1607, p. 173. Veggasi anche Gretsero, *Considerationum ad Theologos Venetos* lib. II, consid. VI.

[4]) *Summ.*, lib. II, cap. 96.

del Parlamento di Parigi nell'opera di du-Moulin. Il più antico è uno de'29 giugno 1526 citato da Rebuffo[1]. Per altro Egidio le Maître primo presidente di quel Parlamento nella sua raccolta delle sentenze date in caso di abuso non comincia la sua serie, che dall' anno 1533, e Lucio, il quale ha lavorato sullo stesso argomento, principia anche più tardi, cioè dall'anno 1537. In fatti Piero di Cugneres, il quale nel XIV secolo al re Filippo di Valois recò le sue doglianze contro gl'intraprendimenti de'giudici ecclesiastici, non s'indirizzò al Parlamento, che non estimava giudice competente d' una somigliante contesa, e nell' articolo XIV delle sue Querele riconosce come una massima ricevuta nel Tribunale: *Nullus a Curia Praelatorum appellat ad Curiam Regiam*. Quanto è mai fredda la glossa del de Marca[2], che Cugnieres intendea parlare di mera e semplice appellazione! come se fosse a quel regalista costato molto l' aggiungere l'eccezione *nisi ab abusu*. Anche Masuer giureconsulto francese sotto Carlo VI riporta come una regola di diritto: *A iudice ecclesiastico non est appellandum ad iudicem saecularem, nec contra*[3]. E questa stessa massima Giovanni Galli nella sua *Raccolta di questioni sino al* 1414 decise dal Parlamento di Parigi, del quale era avvocato, confessa, essere stata con due sentenze confermata da quel Parlamento. Perciocchè questo non volle ascoltare Giovanni l' Apostolo e Guglielmo Creveil, che aveano tutti e due appellato al Parlamento, e nol volle sulla ragione, *quia Curia Ecclesiastica non ressortitur ad temporalem*[4]. Nella difesa della reina di Navarra per parte di Carlo IX re di Francia mandata l' anno 1564 a Pio IV dicesi, che intorno l' anno 1489, quando il cardinal Giuliano fu da Sisto IV inviato al re Carlo VIII legato a latere, incominciarono le appellazioni[5]. In fatti Aufrerio presidente del Parlamento di Tolosa, il quale vivea sulla fine del quintodecimo secolo, è il primo, che di tali appelli abbia fatto menzione[6], ma notando, che egli ignorava, qual fondamento aver potessero nel diritto: *De quibus saepenumero dubitavi, ubi fundari poterant in iure*. Vero è, seguita egli a dire, che i giudici ne allegano molte ragioni: *Numquam tamen audivi, neque vidi, nisi semel, quod super meritis huiusmodi caussarum appellationum fuerit pronunciatum, sed dumtaxat vel appellationes annullari, aut quod appellantes non erant ut appellantes recipiendi, quia a iudice spiritali non est ad iudicem saecularem appellandum*. Dal che è manifesto, che malgrado gli attentati de'giu-

---

[1]) Nel *Comento* al proemio *de'Concordati*, p. 54, della ediz. di Parigi 1555.
[2]) Lib. IV *De Conc.* cap. 19, n. 5.—[3]) *In Praxi Judic.*, tit. *de appell.*
[4]) Quaest. 167.—[5]) *Libert. Eccles. Gall.*, tom. I, p. 96.
[6]) *In addit. rep. Clement. de offic. ordin.*, reg. 2, num. 30.

dici secolari contra l' ecclesiastica giurisdizione, l'antica massima, che dal giudice ecclesiastico non dovea appellarsi al secolare, era tuttavia in vigore, e non sapevano i secolari maestrati ancora risolversi ad abbandonarla. Ma insieme vedesi, come l'Aufrerio nelle decisioni della Cappella Tolosana non porti alcuna sentenza in proposito di appellazioni *ab abusu*, il che a Stefano Pasquier fu motivo di credere[1], che posteriore ad Aufrerio, e solo del XVI secolo sia la data prima di queste appellazioni.

Ma ciò che più importa, è che così fatte appellazioni sono ingiustissime. Consideriamone primieramente l'origine. Il cardinale di Richelieu nel suo *Testamento politico* favellando di queste appellazioni[2], non dubita di scrivere, che vi è grandissimo luogo di credere, che il primo fondamento di quest' uso venga dalla fiducia, che gli ecclesiastici presero nella reale autorità, allorchè, trovandosi maltrattati dagli antipapi Clemente VII, Benedetto XIII e Giovanni XXIII, rifuggiti ad Avignone, fecero al re Carlo VI, allora regnante, ricorso, onde venire sgravati dalle annate, dalle pensioni e dagli straordinari sussidii che quegli assai sovente imponevano loro. « E veramente, le querele del Clero di Francia portarono questo re a fare un ordinamento, che proibiva l' esecuzione de' rescritti, de' mandati e delle bolle, che dar potessero i Papi per l' avvenire in pregiudizio delle franchigie e libertà, delle quali la Chiesa gallicana godeva; e quest' ordinamento diede a' regi uffiziali luogo a' primi assalti della ecclesiastica giurisdizione ». « Nondimeno lo stabilimento della prammatica sanzione fatto a Bruges nel 1438, se credesi alle persone nell' antichità più versate, dice qui l' Arcivescovo di Ambrun (l. c. p. 34), ha data la prima occasione a questa sorta di appelli come di abuso al Parlamento. Era ella infinitamente preziosa alla nazione. Carlo VII secondo i voti de' sudditi se ne dichiarò protettore, e ordinò a' suoi uffiziali, che vegliassero sulla sua osservanza. I tribunali laici, attenti a stendere la loro giurisdizione, non trascurarono una sì bella occasione. Bentosto sotto lo specioso pretesto di mantenere la prammatica sanzione si videro decidere di tutte le contese in materia beneficiale[3]. Questo diede luogo all' ordinamento del medesimo Carlo VII, con cui l' anno 1453 proibì a' suoi uffiziali di giudicare alcuna lite tra persone ecclesiastiche, se non ne' termini della prammatica sanzione, e comandò, che se ne facesse menzione nelle lettere di Cancelleria, le quali sarebbonsi spedite. Tal'è l'epoca de' primi attentati de' tribunali secolari sulla giurisdizione, di cui gli ecclesiastici godevano per l' innanzi. L' ordinamento di

[1]) *Recherch.*, lib. III, c. 28.—[2]) Part. I, c. II, lect. 11.

[3]) Veggasi anche M. Faure vescovo di Amiens nella *Rimostranza al re a nome del Clero adunato a Parigi li* 12 *di gennaio del* 1666, p. 470.

*

Carlo VII non ebbe assai forza per arrestarli. Il Presidente Guimier, il quale vivea sulla fine del medesimo secolo, e scrivea sotto Carlo VIII, fu spaventato dal rapido progresso, che facea questo nuovo uso, e non potè trattenersi dallo scrivere, che *quum Rex Franciae sit pugil Ecclesiae, et inter omnes Christianos Christianissimus, debet custodire iurisdictionem, et libertates Ecclesiae, sed Officiarii eius in multis hodie turbant in praedictis, ita quod nisi Deus provideat, tandem iurisdictio, et libertates Ecclesiae evanescent.* Di là s' introdussero insensibilmente gli appelli come d' abuso ». Fin qui l' Arcivescovo.

Ben è vero, che le prime appellazioni furon tutt' altra cosa. Perciocchè quantunque ree fossero e ingiuriose alla Pontificia autorità, pure non sottoponevano a laica sentenza le determinazioni del Sommo Pontefice, essendo concepute in questi e somiglianti termini di appellazione *ad Papam modernum melius informandum, et Sanctam Sedem, sive ad eum vel eos, ad quem iure provocari potest, vel debet*[1]. Nel sestodecimo secolo presero la loro forma dopo i Concordati tra Leone X e Francesco I, ed è osservazione di Monsignor Faure Vescovo di Amiens nella rimostrazione presentata al re in nome del Clero, assembrato a Parigi li 12 di gennajo del 1666, che « queste appellazioni, come di presente si fanno, sono in Francia della stessa età, che l' eresia di Calvino, e nello stesso tempo, in cui gli eretici cominciarono ad accusare la Chiesa di abuso nella sua dottrina e nella sua disciplina, come se gli uffiziali della giustizia fossero stati d' intelligenza con esso loro, e avesserli voluti secondare in questo empio disegno, accusarono i ministri di lei di abuso nella giurisdizione ». Già ognun vede, in che fondata sia l' ingiustizia di questi appelli. Ebbero questi, come diceasi, la loro origine nella difesa della prammatica sanzione di Carlo VII. Lascio, che da questa prammatica, checchè in que' torbidi tempi di scisma pensassero i Vescovi della Francia troppo aperti favoreggiatori del Conciliabolo di Basilea, offesa stranamente veniva l' autorità della Sede Apostolica. Dico bensì, che essendo stata pe' Concordati di Leone X tolta di mezzo quella prammatica, tutto ciò che su di essa fu stabilito, ò a terra, e ingiustamente contro la condizione degli stessi Concordati si usa. E tanto più, che in que' Concordati[2] protesta il Pontefice, che *quum omnium, quae in Regno, Delphinatu et Comitatu praedictis agantur, notitiam non habeamus, consuetudines, statuta, seu usus libertati Ecclesiasticae, et auctoritati Sedis Apostolicae quomodolibet praeiudicantia, si qua*

---

[1]) Renato Chopin. *De sacr. polit.* lib. XXI, tit. 4.
[2]) Tit. XXXII *De perpetua stabilitate Concordatorum.*

in Regno, Delphinatu et Comitatu praedictis alias, quum in praemissis, existant (e tali sono le appellazioni *ab abusu*), *non intendimus nobis, et eidem Sedi in aliquo praeiudicare, seu illa tacite, vel expresse quomodolibet adprobare.* Venga ora de Marca a dirci[1], che *ex praesumpta mente Summi Pontificis semper Gallicanae Ecclesiae persuasum fuit, in ceteris etiam articulis* (oltre i contenuti ne' Concordati) *eam tuitionem extraordinariam, quae in Gallia ante Concordatorum publicationem vigebat, a Summis Pontificibus tacite fuisse concessam.* Il Papa, dice chiaro chiaro, che non vuole nè tacitamente, nè espressamente approvare alcun altro articolo, oltre i premessi ne' suoi Concordati, e massimamente alcun altro articolo, che alla ecclesiastica libertà ripugnasse, e all' autorità della Sede Apostolica; e de Marca ci vuol dare ad intendere, che la Chiesa Gallicana si persuade darsi presunta e tacita approvazione del Sommo Pontefice in un articolo tanto pregiudiziale e alla ecclesiastica libertà e all' autorità della Sede Romana, perchè era in uso avanti la pubblicazione de' Concordati? Anzi deesi argomentare, che solo potendosi colla presunta volontà del Romano Pontefice scusare questi appelli, quando questa non vi sia, siccome attese le parole di Leone X non vi può esser per alcun modo, rimangono nella nativa loro reità. Ho detto, che questi appelli non potrebbono scusarsi se non colla presunta volontà del Romano Pontefice, e l' ho detto con giusta ragione. Anche de Marca assai manifestamente lo insinua nel ricorrer che fa a questa presunta volontà del Papa. Ma senza ciò Pietro Rebuffo noverando i privilegi de' Parlamenti nel proemio de' Concordati[2], così parla a nostro proposito: *Octavo cognoscit* (il Parlamento) *de abusu Iudicum ecclesiasticorum. . . . Et hoc quatenus ei a iure conceditur, vel ex privilegio. . . . Alioquin et is abusus multos deducet ad inferos.* Dunque o gius o privilegio ci vuole, perchè questo uso de' Parlamenti non divenga egli stesso un abuso, capace di mandare i signori Parlamentarii a casa del diavolo. Gius non ve n' è: lo udimmo poc' anzi dal presidente Aufrerio, il quale non sapeva, *ubi fundari possent in iure* queste appellazioni, e inoltre da' tempi di Aufrerio, il quale non avea su ciò veduto alcun editto o ordine regio, sino a noi, ripiglia l' Arcivescovo di Embrun[3], non trovasi nè alcun editto, nè alcuna dichiarazione de' nostri Re, che a' loro giudici dian commissione di ricevere questa sorta di appelli. Tutti gli ordini, che ne hanno fatta menzione dopo Francesco I, li suppongono, ma non li stabiliscono. Il che ha dato sovente luogo di dire, che i Parlamenti per occasione

---

[1]) Lib. IV *de Conc.* c. 19, n. 7.—[2]) *Ver. Summus.*
[3]) *Loc. cit.* p. 35.

della prammatica sanzione si son messi da sè in possesso di ricevere sopra altre materie ecclesiastiche gli appelli come d' abuso, e che i nostri Re co' loro ordini sono stati più occupati a ristrignere, che ad abolire quest' uso, ch' essi a' loro tempi trovarono stabilito. I nostri re, dice anche il citato Monsignor Faure (l.c.), non hanno mai autorizzata questa novità nel suo principio; vi si sono bensì opposti ne' suoi progressi. Converrebbe dunque per salvarli ricorrere a un privilegio, il quale medesimamente ci manca.

Ma ad iscoprire la reità di questi appelli, facciamo una seconda considerazione sul loro obbietto. Son questo i rescritti del Papa e le sentenze de' Vescovi emanate in materia di ecclesiastica giurisdizione. Vuol dire, che questi appelli autorizzano laici tribunali a giudicare di cause ecclesiastiche e di persone ecclesiastiche; di cause cioè, e di persone, sopra le quali tutta l'antichità ha creduto, che solo la Chiesa possa esercitare giurisdizione. È dunque questo un invader la giurisdizione della Chiesa. Sarebbe certamente solenne ingiustizia (per tacer d'altro reato), se i Parlamenti volessero giudicare per via di appello degli abusi che si spacciassero introdotti ne' dommi della Fede, e sì se una volta si aprisse questa strada, son sicuro, che ben presto i Voltaire, i Diderot, gli Alembert e somiglianti spiriti forti porterebbono un grosso volume di abusi estratti dal solo Vangelo. Non v' è altra ragione di dichiarare ingiusti questi giudizi, se non perchè al solo tribunale della Chiesa appartenendo il decider de' dommi, l' arrogarsene il giudizio sarebbe un assalire l'altrui giurisdizione. Se dunque le cause ecclesiastiche di persone ecclesiastiche sono similmente di ragione della sola Chiesa, che è il volerne anche per via di abuso giudicare, se non un usurparsi un altrui diritto, di che qual cosa più ingiusta? Cade qui in acconcio quello che afferma l'anonimo Autore di un eccellente trattato della *Giurisdizione ecclesiastica*, inserito nel primo tomo degli *Atti del Clero di Francia*. « Il maggior male, dic' egli nella terza parte parlando di queste appellazioni, il maggior male, e la piaga più grande che la Chiesa abbia mai ricevuta nella sua giurisdizione e polizia, è l' appellazione come d' abuso; mezzo dagli uffiziali inventato per trarre a sè ogni sorta di affari contenziosi, e de' quali non hanno alcuna competenza, non essendovi in tutto l' universo cosa, a cui esser non possa applicato il pretesto e 'l colore d' abuso (neppur l' Evangelio, aggiungo io) per fare a' loro piedi venire le persone ecclesiastiche di qualunque grado si siano, e mettere nelle prigioni e ne' ferri quell' antica libertà, che d' ornamento serviva alla Francia e d' esempio a tutta la terra. Questo è quello, che nell' ultimo secolo ha spogliata la Chiesa Gallicana del suo onore e della sua autorità, e rovinata la sua disciplina ». Ma ciò che finisce di mostrare l' ingiustizia di questi appelli, è il modo che

in essi si usa. Avverte il signor Du Perray, decano degli avvocati del Parlamento di Parigi, nell' articolo XXXIV dell' editto del 1695 [1], che non si può appellare come d' abuso a' tribunali superiori per far confermare *an bene vel male*, ma solo per giudicare se siavi abuso, di modo che i giudici secolari non entrino nella discussione de' giudizi ecclesiastici, se non per iscoprire, se siavi o no abuso, cioè se le procedure siano state regolari o difettose, e similmente spiegando l' articolo XXXVII di quell' editto (p. 227) insegna, che in questi appelli non si può pronunziare *an bene vel male*, perchè i giudici secolari non esaminano il merito del fondo per confermare o indebolire la sentenza, ma solamente per giudicare se siavi abuso. Con che confessa, che il giudicare *an bene vel male* è oltre la secolare giurisdizione secondo quella indubitabile massima riconosciuta da de Marca [2]: *Necesse est enim, ut Iudices Regis hoc sibi proponant, iudicia canonica nullo modo ad iurisdictionem Regiam pertinere*. Ma in pratica si sta egli in questi termini? Diciam più vero: si può egli stare entro a questi limiti senza mai travalicarli? e in oggi massimamente, che si va apertamente, e senza mistero divulgando, che i Parlamenti possono riformare gli atti di giurisdizione tanto laica, che ecclesiastica [3]; il che appartiene al merito e al fondo delle cause, e che è principio incontrastabile, che i Parlamenti quando trattasi di appello possono prendere cognizione delle cause anco puramente spirituali [4]. Ma sonosi in queste appellazioni fatti nel presente secolo de' passi giganteschi. Gli ecclesiastici, ordinava Luigi il Grande nell' editto del 1695 (art. XI), che saranno appellanti da' decreti d' incarcerazione, non potranno fare alcuna funzione del loro beneficio e ministero in conseguenza degli arresti che avranno ottenuto, finchè le appellazioni siano state distintamente giudicate, o che dagli Arcivescovi, da' Vescovi, o da' loro ufficiali non sia stato altramente giudicato. Sul qual passo il citato Du Perray così si spiegava [5]: «L' intelligenza, che può aversi in queste materie prese *ab ovo*, conduce a ciò che è prescritto da quest' articolo, che non essendo il giudice secolare giudice dello spirituale, non può riabilitar, nè rendere la capacità a chi è accusato, e in decreto. . . . Non potendo il giudice secolare pronunziare alcuna censura, non può tampoco levarle. . . *Eius est solvere, cuius est ligare* ecc.». Ma i quaranta avvocati, che nel 1730 pubblicarono la Memoria altrove accennata per alcuni appellanti, non rispettarono più questi limiti. Prote-

---

[1]) Tom. II, p. 226.—[2]) Lib. IV, *de Conc.* c. 20, num. 3.

[3]) *Memor. de' XL avvocati* 1630, p. 2.

[4]) *Réquisitoire de M. Joly de Fleury contre l' Instruct. Pastoral. de M. l' Arch. de Paris* 1763.—[5]) Tom. II, p. 306.

starono anzi (p. 7), che tutti gli ecclesiastici (interdetti), i quali hanno ottenuto (da' Parlamenti) degli arresti di proibizioni . . . possono ripigliare l'esercizio delle loro funzioni, senza essere obbligati di ricorrere all' autorità ecclesiastica. Più. Almeno la dottrina della Chiesa fu sempre esclusa da qualunque giurisdizione del Principe. Ma quanti appelli non abbiam noi veduto darsi oggimai a' Parlamenti anche in materia di dottrina e di domma! La Bolla *Unigenitus* ce ne può somministrar degli esempli anche più recenti, che non è la storia di Monsignor Lafitau. Ancora nelle Fiandre, dove sotto altro titolo, quello cioè di ricorso al Principe, si fa lo stesso, che in Francia col ritrovato degli appelli, la dottrina non è più salva dal laico tribunale. Pietro Govarts benchè regio consigliere nel gran consiglio di Malines, di tanta profanazione ebbe orrore, e con isdegno lasciò scritto: *Itaque nec verbis, nec libris tantum immunitas haec impetitur, sed ad executionem doctrinae procedentes viri isti, Belgae Theologi coram iudicibus illis saecularibus lites instituunt, easque criminales et diffamatorias non tantum contra Clericos, sed ipsos suos Praelatos, et Episcopos, iudicibus illis ut innocentiam suam probent, Doctrinam suam, moresque iudicandos submittunt*. Or questo modo di procedere non è ingiustissimo? Non turba ogni diritto della Chiesa?

Ma quando pure ingiuste non fossero queste appellazioni, che importa? Sarebbono tuttavia da condannarsi, perchè contrarie a'sacri Canoni. Chiara è la proibizione del Concilio di Trento[1]: *Nefas autem sit saeculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico iudici, ne quem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet sub praetextu quod contenta in praesenti decreto non sint observata; quum non ad saeculares, sed ad Ecclesiasticos haec cognitio pertineat.* Tutto si torce Van-Espen per eluder la forza di questo conciliare divieto, e non sapendo altro dire, infine si contenta di osservare[2], che *Judex Regius nequaquam cognoscit de caussa principali, sed unice de forma et ordine processus, sive de vi et violentia, seu oppressione: idest solum inquirit, an iudex Ecclesiasticus via facti, an vero servato iuris ordine processerit.* Ma questo non è uscire dalla difficoltà; è un inviluppparvisi maggiormente. Perciocchè questa stessa cognizione, che cade sul fatto e sulla violenza, dal Concilio è proibita. E certo tutta la pretesa violenza fondasi sul pretesto, che non siasi da' giudici ecclesiastici servato l'ordine del diritto: ma il conoscere se i giudici ecclesiastici siano nelle loro sentenze proceduti contro le regole del gius, è secondo il Concilio una cognizione, che non a' giudici secolari, ma agli ecclesiastici si dee:

[1]) Sess. XXV, c. 3.—[2]) *De recursu ad princ.* c. III, § 7.

dunque il conoscere della violenza, se stiamo al Concilio, appartiene non a' giudici secolari, ma agli ecclesiastici. I Francesi se ne spediranno più presto, dicendo, che il Concilio di Trento non è da loro accettato. Lasciamo dunque questo Concilio. Non parliamo neppure della *Bolla Coenae*. Ella, checchè oggigiorno dicasi in contrario, è stata un tempo accettata in Francia, come potrebbesi facilmente mostrare. Quindi Giovanni de Sollier, dotto avvocato del Parlamento di Tolosa, nelle note che aggiunse all' opera *de Beneficiis* di Melchiorre Pastore già professore di Canoni nella università di Aix, sul compendio dell' articolo XIII di quella Bolla [1]: *Qui frivolam appellationem praetexentes a gravamine, seu exequutione litterarum Apostolicarum gratia, vel iustitiam ad laicam potestatem recurrunt*, fece questa osservazione: *Hae sunt, quae apud nos frequentissime appellationes tamquam ab abusu nuncupantur, de quibus sileo. Pavendum autem anathema omnibus iudicibus, quod contra perturbantes iurisdictionem Ecclesiasticam Romae quotannis intorquetur, seu intortum declaratur.* Ma come dovrebbono i giudici temere questa escomunicazione, se in Francia non avesse la Bolla vigore? Nondimeno non per divagare ad altre quistioni, stiasi agli antichi Canoni. La nazione francese altamente si gloria di mantenere la prima disciplina e i Canoni che l'hanno prescritta. « Le libertà della Chiesa Gallicana, dicea Patru in un Trattato ms. delle libertà gallicane citato dal Vescovo di Marsiglia nella *Istruzione Pastorale* del 1733 sulle stesse libertà (p. 81), sono per la Francia un fondo e una sorgente di gloria immortale; perciocchè non essendo infatti queste libertà, se non l' antica libertà della Chiesa universale, cioè a dire il diritto comune e la disciplina de' Concilii, tutta la terra dee confessare, che la Francia, la quale ha conservata questa libertà, e conservandola le ha dato il suo nome, gode un incomparabile vantaggio su tutti gli Stati del mondo». Anzi i quaranta avvocati nella più volte citata Memoria (p. 2) decidono in tuono magistrale, che l'osservanza de' santi Canoni, sulla quale i tribunali supremi debbono vegliare ne' giudizi ecclesiastici, è quella, che può sola determinare la protezione, che quelli debbono o non debbono a' giudizi, agli ordini, alle costituzioni e a' decreti, che vanno sopravvenendo. Ma come dunque è possibile mai, che presso una nazione degli antichi Canoni tenacissima osservatrice abbiano luoghi gli appelli come di abuso? Il pretesto dell'abuso non può certo autorizzarli. « Conciossiachè, come ben riflette il celebre P. Bianchi [2], i medesimi Canoni, che questo abuso proibiscono, prescrivono ancora il modo e l' ordine di correggerlo. Nè v' è cosa più rispettabile nel-

[1]) Lib. III, tit. XXXIX. — [2]) Tom. IV, p. 422.

l'antichità, nè più sovente replicata nelle Costituzioni de'nostri maggiori, quanto che l'abuso de'chierici inferiori sia represso dal Vescovo, quello del Vescovo sia corretto dal Metropolitano, e quello del Metropolitano dal Papa: e questi stessi Canoni prescrivono l'ordine del ricorso per ammenda dell'abuso, da cui rimangono i Canoni violati: conciossiachè eccettuate le cause maggiori, le quali alla santa Sede debbono immediatamente riferirsi, vogliono, che abusandosi il Vescovo del suo potere contra la forma de' Canoni, si ricorra al Metropolitano, e da questi, ove egli pure tale abuso faccia, al Romano Pontefice. Non si saprà perciò mai intendere, come a titolo non solo di difensori, ciò che a' Principi conviene, ma anche di custodi de' Canoni, ciò che a loro non spetta, vogliasi loro attribuire la facoltà di conoscere d'ogni abuso contra i Canoni, e di ricevere ogni ricorso contro gli ecclesiastici per tale abuso, pretermesso e dispregiato il sagratissimo ordine Canonico rispettato e venerato da tutta l'antichità; quando in questo stesso essi distruggono e sconvolgono la forma de' Canoni ». Quesnello parlando delle appellazioni *ab abusu* [1], confessa, che sono « un rimedio ben molesto e molto umiliante per la Chiesa, e che un appello come d'abuso è assai sovente egli stesso un grande abuso »; ma finalmente soggiugne: « Gli ecclesiastici giudici sono uomini, e sono soggetti ad abusare della loro autorità egualmente, che gli altri uomini. Le altre vie di liberarsi dalla loro vessazione sono lunghe, costano molto, hanno spesso poco effetto ». Al che potrei rispondere, che ancora la strada degli appelli non è cortissima, nè costa poco. Almeno il famoso sig. Du Perray [2] ne fa sapere, che « l'appello come di abuso non fa sovente, che accrescere il male di quelli che sono giustamente accusati. Bisogna cominciare da un arresto che ordina di portare le informazioni allo scrittoio della Corte. . . . Si sta lungo tempo a sollecitare l'udienza. Intanto uno rimane interdetto, e se (il tribunale) giudica, che non siavi abuso, si condanna l'appellante a 75 lire di multa, e nelle spese ». Ma non entriamo in questo ginepraio. Sia lunga o no la strada che gli antichi Canoni ci prescrivono, che importa? Ella è la sola legittima strada, nè abbiamo a cercare, se una via sia corta; questo si ha a cercare, se sia la diritta, e molto più se sia la sola diritta. Se dunque i sacri Canoni non mai ne hanno altra nè riconosciuta, nè comandata che questa, di ricorrere contro il Vescovo al Metropolitano, e contro il Metropolitano al Romano Pontefice, o lunga o corta che sia, questa sola è a seguire.

---

[1]) *La discipline de l'Église*, tom. I, p. 148.

[2]) *Sur l'edit de* 1695, tom. II, p. 302 seg. della seconda edizione. Su quanto qui si è detto intorno agli appelli come di abuso, non si lasci di vedere il ch. sig. Canonico Pey nella importantissima opera altrove citata *De l'autorité des deux Puissances* t. III, p. 252 segg.

COROLLARIO VI.

7. I Principi come protettori della Chiesa possono dagli ecclesiastici ricever ricorsi in materie ecclesiastiche, perchè facciano far loro giustizia da' loro giudici ecclesiastici ordinarii, non già come deputati de' Principi, ma come giudici ordinarii, onde molto meno potranno delegar loro altri giudici ecclesiastici, o contro o fuori dell' ordine Canonico

Ho detto in primo luogo, che *i Principi come protettori della Chiesa possono dagli ecclesiastici ricever ricorsi in materie ecclesiastiche, perchè facciano far loro giustizia da' loro giudici ecclesiastici*, e l'ho detto, perchè trovolo appunto decretato nel Concilio Milevitano II dell' anno CCCCXVI(Can.XIX)in questi termini: *Placuit ut quicumque ab Imperatore cognitionem iudiciorum publicorum petierit, honore proprio privetur. Si autem Episcopale Iudicium ab Imperatore postulaverit, nihil ei obsit.* E veramente la Storia Ecclesiastica ci fa vedere de' Vescovi, che agl'Imperadori supplicarono, perchè facessero in Concilio giudicare le loro cause. Così fece s. Giancrisostomo quando da Teofilo fu illegittimamente deposto. *Ingressi igitur*, scriv' egli ad Innocenzo Papa [1], *obsecrabamus piissimum Imperatorem, ut ad vindictam eorum, quae patrata erant*, non già avocasse a sè la causa, ma *synodum cogeret.* Così pure fecero Eusebio di Dorileo, Bassiano di Efeso, ed Eunomio di Nicomedia, i quali a Valentiniano e Marciano ricorsero, acciocchè da' Padri di Calcedonia ottenessero, che disaminati fossero le loro querele. *Quoniam audientia in dilationem cedit*, diceva Eunomio nel suo *Memoriale* inserito negli Atti del Concilio Calcedonese, *et formidamus, ne forte dimisso Concilio iura nostra vacuentur, supplicamus, nutu vestrae Maiestatis audientiam nostram sine dilatione fieri.* Ecco perchè agli Imperadori presentarono le loro suppliche; non perchè eglino giudicassero della violenza, che querelavansi di aver ricevuta Eusebio da Dioscoro, Bassiano da' suoi deponitori, Eunomio da Anastasio Niceno, ma perchè a' Padri del Concilio ne ordinassero la disaminazione; e intanto solo a' Principi portarono le loro preci, perciocchè temevano, non forse per la moltiplicità degli affari restassero indietro non discusse le loro cause. Il p. Pereira (p. 66, 67) reca questi esempli per autorizzare il ricorso al Principe degli Spagnuoli, e le appellazioni come di abuso de' Francesi. Questo è non intendere, che sia questo ricorso, che siano queste appellazioni. Il ricorso al Principe praticato nelle Spagne, e le appellazioni di Francia dànno diritto al Principe e a' Parlamenti di esaminare di per sè, o per mezzo di giudici laici la pretesa violen-

[1]) *Const. Epist. R. P.* col. 779.

za, della quale uno si querela. E con questo ricorso, con queste appellazioni che hanno a fare gli esempli di Vescovi, che domandavano il giudizio del Concilio, cioè del loro legittimo giudice? Più al caso sarebbe l' appellazione da s. Atanasio fatta all' imperador Costantino contra le soperchierie usategli nel Conciliabolo di Tiro [1]. Ma il male è, che nè quella fu appellazione, e quando pure lo fosse stata, nol fu da un giudizio ecclesiastico legittimo, come esser dovrebbe, perchè quindi si potesse dal p. Pereira argomentare a favore o de' ricorsi spagnuoli al Principe, o delle appellazioni come *ab abusu*. E certo, quantunque gli Eusebiani nella epistola loro sinodica presso s. Ilario ne' *Frammenti* (se tuttavia questi sono del Santo) chiamino appellazione il ricorso di Atanasio, egli nondimeno lo dice una querela contro i suoi aperti nemici: *Non autem, adito principe, qui Synodum indixerat, in qua ipsius Comes praesederat, Eusebianorum scelera patefecimus.* Dipoi il bel Concilio, che era stato questo, se il Conte l'avea preseduto! *Qua fronte* (ascolti il p. Pereira, come di questo suo Concilio parli il Concilio in Alessandria, tenuto l' anno 339, nella lettera a tutti i Vescovi della cattolica Chiesa), *qua fronte talem conventum Synodum appellare audent, qui Comes praesedit? et ubi Spiculator apparebat, et Commentariensis, sive Carcerarius pro Diaconis Ecclesiae adventantes introducebat? ubi Comes verba faciebat, caeteri praesentes in silentio erant, vel potius Comiti obsequium suum accommodabant? ubi, quod communiter Episcopis placuit, ab illo impediebatur?... In summa, dilectissimi, quae species ibi Synodi, ubi vel caedes, vel exilium, si Caesari placuisset, constituebatur?* E più sotto: *At praeclari Eusebiani, quo veritatem, scriptaque sua oblitterent, nomen Synodi suis actis praetexunt, cum res ipsa negotium Imperatorum, non Synodale haberi debeat, quippe ubi Comes praesideat, et Milites Episcopos sub satellitio cingant, et Imperatoria edicta, quos ipsi volunt, coire compellant... Si veluti Episcopi se se iudices volebant esse, quid opus erat vel Comite, vel Militibus, aut edictis ad coeundum Imperialibus?* Non era dunque quello giudizio ecclesiastico; poteasi però da quello appel-

[1]) Il p. Pereira p. 64 dice, che in quel Concilio « s. Atanasio senza essere ascoltato, anzi trovandosi assente, o lontano, era stato condannato da' Vescovi a lui estremamente sospetti ». Tolga di grazia quell' *anzi trovandosi assente e lontano*, che è contro la verità della storia. S. Atanasio fu a quel Conciliabolo in corpo e in anima. *Necessitate compulsus adfuit illic etiam Athanasius*, dice Socrate (*Hist. Eccl.* lib. I, c. 28), o concorda anche Sozomeno lib. II, c. 25. Non ho citato s. Atanasio medesimo, il quale pure espressamente lo narra *Apol.* II, per non accrescere al p. Pereira la vergogna di questo suo fallo.

lare al Principe. Ma il ricorso al Principe degli Spagnuoli, e le appellazioni di Francia (intendalo il p. Pereira) suppongono sentenza data dal legittimo giudice ecclesiastico. Dunque il ricorso di sant'Atanasio citasi a lor favore fuor di proposito.

Ho detto in secondo luogo, che i Principi facendo a' giudici ecclesiastici far la giustizia, debbono riguardarli non come loro deputati, ma solo come giudici ordinarii de' ricorrenti. Vuolsene una ragione incontrastabile? Eccola. Non può dare ad alcuno giurisdizione delegata, chi nello stesso genere non abbiala ordinaria; il Principe sopra gli ecclesiastici nelle cause ecclesiastiche non ha potestà ordinaria; dunque non può dare ad alcuno sopra gli ecclesiastici nelle cause ecclesiastiche giurisdizione delegata. Se dunque rimanderà al Vescovo, ad un Concilio ecc. i ricorrenti, que' giudici opereranno non come deputati del Principe, ma come giudici ordinarii di quelle persone. Perciò quando Costantino per liberarsi dalle proterve istanze de' Donatisti s' indusse a rimettere la loro causa al giudizio di Melchiade Papa, e di altri tre Vescovi, non pretese di delegare nè il Papa, che di queste cause era il legittimo giudice, nè i Vescovi, che essendo tutti del Patriarcato occidentale potevano da lui medesimo prendersi a colleghi di quel giudizio, siccome fece chiamando al Concilio oltre que' tre, altri quindici Vescovi italiani da s. Ottato[1] rammemorati; ma seguì solo l' ordine Canonico, e dal giudice ordinario volle, che quella causa si rivedesse.

Ho detto in terzo luogo, che molto meno potrebbono i Principi delegare per giudici degli ecclesiastici ricorrenti altri che i loro giudici ordinarii. Perciocchè il farlo sarebbe non difendere i Canoni, ma rovesciarli e metterli a niente, essendo anche da' generali Concilii decretato, che i giudizi delle ecclesiastiche cause si tengano nelle proprie provincie. Ma il p. Pereira ha un gran fatto da opporci. Udiamo prima le sue stesse parole (p. 65): «I monaci dell'Egitto puniti coll'esilio e privati dell' ecclesiastica comunione da Teofilo Vescovo di Alessandria per lo preteso reato (che rara carità verso que' monaci! *per lo preteso reato*) dell' Origeniana dottrina, si appellarono ad Arcadio Imperadore, dal quale ottennero un rescritto, che Teofilo trattar dovesse la sua causa alla presenza di s. Giancrisostomo Vescovo della regia città (al quale non era certo soggetto Teofilo) ». Gran disgrazia di questo scrittor portoghese! Egli ha sempre da citar testimonianze o fatti, che o non provano nulla, o provano contro di lui. Arcadio così comandò; è vero, ma egli operò con aperta ingiustizia; e non lo dico già io, ma lo dicono Teofilo e s. Giancrisostomo stesso, al quale l' imperadore vol-

[1]) Lib. I *contr. Parmenion.*

le la causa di quello portata. Ecco ciò che ad Innocenzo I ne scrisse il Santo [1]: *Quum vero* (Teofilo) *ne sic quidem dicere causam vellet, urgerentque eius accusatores; nos evocavit piissimus Imperator, et in ulteriorem Regionem, ubi degebat, abire eiusque causam audire iussit. Nam et irruptionem, et caedes, et alia innumera obiiciebant. Sed non et leges Patrum, et virum reverentia et honore prosequentes, habentes etiam super hac re illius litteras, quibus significabat, non trahenda extra limites iudicia, sed in ipsis Provinciarum negotia tractanda esse, iudicium illud non solum non sumpsimus nobis, sed et vehementissime recusavimus.* Le lettere di Teofilo dal Santo accennate furono queste, secondo che nella Vita del Crisostomo narra Palladio (c. 7): *Arbitror equidem, non ignorare te Canonum Nicaenorum decretum, quo sancitur, ne Episcopus caussam extra fines suos iudicet: si autem ignoras, disce, et a libellis adversus me abstine. Nam si iudicari me oportet, ab Aegyptiis Episcopis iudicundus sum, non a te, qui 75 dierum itinere abes.* Ma dice pure il p. Pereira (p. 60), che s. Giovanni Crisostomo fu dipoi nel Sinodo *ad Quercum* illegittimamente condannato, e deposto dallo stesso Teofilo, al quale similmente Arcadio ne avea commesso il giudizio. Or perchè illegittimamente fu ivi il Crisostomo condannato e deposto da Teofilo? Lo sa egli? Appunto perchè era il Crisostomo stato tratto davanti un giudice, il quale nol potea secondo i Canoni sentenziare. Ascolti, come nella stessa lettera ad Innocenzio parli il santo Vescovo [2]: *Neque enim consentaneum est, ut qui ex Aegypto sit*, come era Teofilo, *eos qui in Thracia sunt*, com' era il Crisostomo, *iudicet.* Quindi volgesi il Santo al Pontefice (col. 786), e gli porge una supplica, che non fa molto onore ad Arcadio: *Igitur, Domini mei maxime venerandi et religiosissimi, cum haec ita se habere didiceritis, eam quae vos decet fortitudinem ac studium ostendite, ut tanta iniquitas, quae in Ecclesias invasit, reprimatur. Si enim hic mos invaluerit, ac licuerit cuivis, ex tantis intervallis, in alienas invadere Provincias, et eiicere quos voluerit, et auctoritate sua quodlibet agere, scitote omnia pessum itura, et inexpiabile bellum quoddam in orbe incursurum, omnibus omnes eiicientibus et vicissim eiectis.* E ora si vorrà dal p. Pereira far valere la delegazione di Arcadio come illegittima riprovata e da Teofilo e da s. Giovanni Crisostomo perchè a' Canoni ripugnante? [3]

---

[1]) Tom. I *Epist. R. P.* edit. Coust. col. 775.

[2]) *Ivi*, col. 768.

[3]) Veggasi il Charlas, *De libert. Eccles. Gallic.* edit. Rom. lib. V, c. 5.

ARTICOLO III.

Esame di un nuovo sistema intorno l' avvocazia

§ 1. *Si espone questo nuovo sistema*

8. Io potrei qui terminare questo trattato; ma innanzi di dargli fine, sarà spediente e a'miei leggitori gioconda cosa, che io prenda ad esaminare un nuovo sistema che l'eruditissimo Benedettino D. Gregorio Zallwein propone ne'suoi *Principii* di gius ecclesiastico, stampati ad Augusta nel 1763. Due generi di avvocazia egli distingue [1], generale l'una e l'altra speciale. L'avvocazia generale è innata al gius regio, e dallo stesso natural diritto deriva, non solamente perchè il Principe è tenuto a difender le Chiese dalla pubblica autorità o costituite o permesse nello Stato, non altrimenti che gli altri suoi sudditi, ma ancora perchè il conservamento e'l bene della repubblica dipende da quel della Chiesa quasi a quel modo che il bene della repubblica dipende da quello de'cittadini. Che se il Principe sia inoltre membro di quella Chiesa, che per diritto regio dee proteggere, cresce a maggior ragione di lui l'obbligazione di difenderla, come i membri della repubblica politica sono tenuti a sostenere la loro repubblica; e questa obbligazione è insieme di gius naturale e divino almeno ipotetico, cioè nella ipotesi, che la Religione professata dal Principe sia la vera. « Ma bisogna confessarlo, dic'egli (p.149); questo genere di avvocazia non è bastevole a muovere il Principe, perchè con tutta la sua autorità si rechi a difendere le ragioni della Chiesa; non mancandoci mai persone che con livido occhio riguardando l' ingrandimento, i beni e i privilegi degli ecclesiastici, lo distolgano accortamente dall'adempiere a questo dovere. Convenne dunque pensare ad un mezzo più sicuro e più forte. La Chiesa però si volse agl'imperadori e a're, e gli stabilì suoi difenditori. E questa speciale avvocazia di sua natura non porta a'Principi verun gius attivo, e può benissimo sussistere con sola obbligazione per loro parte di difender la Chiesa. Nondimeno la Chiesa per indurli più facilmente ad accettar questo carico, e insieme per dimostrarsi loro riconoscente, con prudente economia giudicò di conceder loro nell'atto di trasferire in essi il diritto di questa speciale avvocazia qualche diritto, ch'eglino poi ed esercitassero per diritto ecclesiastico e con ministerial potestà. È celebre nelle antiche memorie il Patriziato che da Pipino, al quale Stefano III lo conferì, passò a Carlo Magno e a'suoi successori ». Ecco la

---

[1]) Tom. III, p. 148.

speciale avvocazia, di cui parla il nostro Benedettino. Perciocchè in virtù del Patriziato erano gl'imperadori tenuti a proteggere e difender la Chiesa. Ma al Patriziato parecchi onorevoli diritti erano annessi, cioè (p. 158) una certa delegata giurisdizione sopra Roma, e'l suo Ducato non dissomigliante da quella che godevan gli Esarchi, quando a nome de'Greci imperadori reggevan l'Italia, e diversi altri privilegi che da'fatti storici si possono trarre; e così quando leggiamo che gl'imperadori e i re convocaron Concilii, e v'intervennero, grandissima parte ebbero nelle elezioni de'Vescovi, n'ebbero la nomina, gl' investirono [1], è ragionevol cosa l'affermare, ch'eglino adoperarono siffatte cose in virtù del gius di avvocazia, o loro dalla Chiesa sia espressamente, sia tacitamente impartito, o liberamente addossatosi da essi col consenso della medesima Chiesa. Così que' diritti che i regalisti dànno al Principe in vigore della lor dignità, il p. Zallwein li aggiudica loro per diritto ecclesiastico di avvocazia. E io non nego che questo sistema sarebbe acconcio ad ispiegare più fatti della ecclesiastica storia, che sembrano duri e difficili ad interpretarsi senza o pregiudizio della ecclesiastica potestà o lesione della coscienza de'Principi. Ma il male è, che questo oltrechè non ha alcun fondamento nè di autorità, nè di ragione, è molto pericoloso e contraddice a tutta la sacra e profana antichità.

§ 2. *Questo sistema è primieramente un sistema pericoloso alla Religione*

9. L' ho chiamato pericoloso, e ciò per due ragioni. Una è, che in questo sistema sarebbono per naturale diritto obbligati i Principi protestanti a difendere le loro Chiese, e sarebbonlo stati gli imperadori idolatri a sostenere a fronte della Evangelica predicazione la falsa loro religione. Dice espressamente l'Autore [2], che *Princeps ecclesias iure civitatis donatas* (come sono negli stati eretici le chiese protestanti, e ne'regni idolatri le sette infedeli) *ad instar aliorum subditorum defendere debet*, e ciò per l'avvocazia generale, che *innata est iuri regio, et fluit ex ipso iure naturae*. Ma che ne seguirebbe? o che il Principe fosse anche tenuto a durare nell'eresia o nella idolatria, della quale esser dee protettore, o che dovesse proteggere ciò che è tenuto ad abiurare. Chi non vede inoltre che il tollerantismo delle sette più false e più fanatiche diverrebbe obbligo di gius naturale? Di più, in uno Stato in cui Chiese di contraria professione abbiano il diritto della cittadinanza, dovrebbe il Principe per naturale

---

[1]) Tom. III, p. 150; tom. IV, p. 439. — [2]) Tom. III, p. 154.

diritto a tutte ugual protezione; il che non potrebbe portare che confusione e discordie. Ma come dunque avviene, si dirà subito, che, per grazia di esempio, il re di Prussia protegge i cattolici che sono ne'suoi dominii e senza siffatti disordini? Avviene, perchè quel monarca non considera la Chiesa cattolica de'suoi Stati come Chiesa cattolica, la considera come membro della repubblica. Perciò la protezione ch'egli dà a'cattolici, non è di avvocazia anche sol generale della Chiesa; è protezione di principato. Ma noi parliamo di un'avvocazia distinta da quella con che il Principe protegga la Chiesa sotto la sola ragione di parte della civile repubblica; e l'avvocazia così distinta non può essere di naturale diritto anche rispetto alle Chiese eterodosse senza quelle assurde conseguenze che ne abbiamo dedotte. L'altra ragione, per cui ci sembra pericoloso questo sistema, è che in esso la Religione si riguarda come mezzo per la conservazione della repubblica, e si soggetta al fine politico. Perciocchè la generale avvocazia della Chiesa, secondo l'autore, è di naturale diritto per questo capo (ivi), *quod conservatio et bonum reipublicae politicae ab ipsa conservatione, et bono Ecclesiae dependeat. Argumento porro istud* (come osserva l' autore del *Commonitorium ad civilis et publici iuris consultos catholicos*, stampato nel 1775 a Pedeponto), *quod Religio respici debeat ut medium ad continendum in officio populos, periculosum videtur sapere principium.* Machiavellus *quippe, aliique passim* Athei, *Indifferentistaeque, tametsi nulla Religionis cura tanguntur, suadent nihilominus, ut eius veneratio sollicite populis inculcetur, quoniam Religio fortissimum vinculum est cives continendi intra suos limites. Assumunt Religionem tanquam medium, et subordinant fini politico, quod sentire procul absit ab illuminato christiano, in cuius iudicio vice potius versa sacrosancta Religio supremam finis rationem obtineat. Quis enim tam corrupto erit sensu, ut praepostere id, quod altius est, subalternandum illi existimet, quod inferius esse ipse agnoscit? Alioquin si publico civico cedere deberet Religio, facile foret divina politicis subiugare.* Dove si noti, che la cattolica Religione è veramente efficacissimo mezzo a mantenere la pubblica quiete e la stabilità de'troni, come il dichiareremo più distesamente. Ma la naturale obbligazione di sostenerla non può fondarsi in questo sì, che la Religione la quale ha per sè stessa diritto di esser difesa dal Principe, sia solo da lui e considerata e protetta come mezzo del pubblico bene, senza pervertire l'ordine delle cose e fare che il fine serva di mezzo. Però potrebbe bensì il Sovrano difendere la Chiesa, perchè alla società rende vantaggio e sicurezza; ma egli ciò facendo opererebbe in virtù dell'obbligazione che ha di mantenere con ogni sforzo la politica tranquillità,

non di quella che lo strigne a proteggere la Religione. Havvi da essere (nè ciò potrebbe negarsi senza grave pregiudizio della Religione), havvi da essere nel Principe un obbligo naturale e divino di protegger la Chiesa per modo che la difesa di questa immediatamente riportisi a quella, non alla repubblica, e possa con tutta la verità e proprietà chiamarsi avvocazia della Chiesa non della repubblica. Dunque il sistema che confonde l'avvocazia della Chiesa con quella della repubblica, e non ne riconosce altra che quella la quale termina al bene della repubblica, è un sistema pericoloso.

§ 3. *Questo sistema è contraddetto dalle idee che dell'avvocazia della Chiesa hanno avuto i Padri e i Principi stessi*

10. Maraviglia però non è, se questo sistema (come diceasi in secondo luogo) sia contraddetto da tutta la sacra e profana antichità. In fatti, a seguitare le dottrine de'Padri e de'sommi Pontefici, e l'idea che i Principi stessi ebbero su questa materia, due cose son certe, le quali atterrano il nuovo sistema. Ciò sono 1° che il Principe è stato principalmente voluto da Cristo per sostegno e difesa della sua Chiesa; 2° che tutta l'obbligazione che ha il Principe di protegger la Chiesa, è una obbligazione di coscienza. «I Principi del secolo (dirollo colle auree parole di un gran Vescovo che è stato l'ornamento del Sacerdozio della Francia del nostro secolo, intendo del Vescovo di Marsiglia Arrigo Saverio di Belsunce di Castelmoron nella prestantissima *Istruzion Pastorale* del 1735 sulle libertà della Chiesa gallicana, p. 51), i Principi del secolo non mai dimentichino la stretta obbligazione che Dio ha imposta loro riguardo alla sua Chiesa, e nulla impediscali dall'adempierla con fedeltà. L'ordine che il Signore ha dato loro di proteggerla, è per essi indispensabile. *Cognoscant principes saeculi*, dice il grande Isidoro citato da due Concilii [1], *Deo debere se reddere rationem propter Ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt. Nam sive augeatur pax, et disciplina Ecclesiae per fideles principes, sive solvatur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum potestati suam Ecclesiam credidit. Saepe*, dice ancora il medesimo Padre, *per regnum terrenum caeleste regnum proficit; ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem, et disciplinam agunt, rigore Principum conterantur*. Son eglino i padri de'popoli, dacchè sono i loro regi. Non è bastante per essi di procurar loro una temporale tranquillità; debbono far sì, che siano della salute istruiti da'

[1]) Di Parigi, l'anno 829, come di sopra vedemmo, e di Aquisgrana dell'anno 836.

Pontefici posti da Dio a governare la Chiesa, co'quali egli ha promesso di stare in tutt'i giorni sino alla consumazione de'secoli. Eglino hanno da Dio ricevuta la corona del pari che la vita: *Inde est imperator unde et homo, antequam imperator.* Debbono dunque a Dio rendere omaggio della loro corona ugualmente che della loro vita. Debbono servirlo non solo come uomini, ma come regi. *In hoc enim*, dice sant'Agostino [1], *reges, sicut eis divinitus praecipitur, Deo serviunt, in quantum reges sunt, si in suo regno bona iubeant, mala prohibeant, non solum quae pertinent ad humanam societatem, verum etiam quae pertinent ad divinam Religionem.* Cioè a dire, quando co'loro editti e colle loro leggi appoggiano le decisioni e le leggi della Chiesa e fannole religiosamente guardare da tutti i tribunali non solamente come leggi della Chiesa, ma come leggi dello Stato. Scritto è del Figliuolo di Dio: Tutt'i re della terra lo adoreranno, e tutte le nazioni lo serviranno. A questo oracolo richiamava s. Agostino [2] i Donatisti per giustificare la condotta degl' imperadori, i quali colle loro leggi vietavano l' aderire al partito scismatico, e a tutt'i lor sudditi ordinavano di rendere a' Pontefici della cattolica Chiesa l'ubbidienza loro dovuta. I re che adorano il Figliuolo di Dio come regi, gli consacrano non solamente le loro persone, ma ancora la loro dignità, e persuasi, *regiam potestatem*, come dicealo s. Leone [3], *sibi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse collatam*, fanno dipendere la gloria del loro regno dal progresso che fa ne'loro Stati la vera Religione ».

Questi sentimenti del Vescovo di Marsiglia, o piuttosto de' Padri della Chiesa da lui citati, furono ancora quelli de' Principi. *Quia*, scrivea ad Eugenio II l'anno 824 Ludovico Pio Augusto [4], *quia veraciter nos debitores esse cognovimus, ut his quibus regimen ecclesiarum et ovium dominicarum cura commissa est, in omnibus causis ad divinum cultum pertinentibus, opem atque auxilium pro qualitate virium nostrarum, et intellectus nostri capacitate feramus.* Non altrimenti pensava Ludovico VII re di Francia, in una lettera che egli scrisse l' anno 1156 per vendicare in libertà il Vescovo di Anicia, oppresso dalla prepotenza del Visconte di Podompico. *Digna vox est* (o memorande parole!), *digna vox est*, scriveva egli presso il Baluzio [5], *maiestate regnantis, Dei Servum, et Ecclesiae defensorem se principem profiteri. Adeo de divinae promissionis, et clementiae culmine nostra pendet auctoritas, ut ad honorem,*

---

[1]) Contra *Crescon.*, lib. III, c. 51.—[2]) *Ep.* 105, al. 166.
[3]) *Ep.* 129, p. 434, edit. Cacciar.—[4]) Tom. IX, *Concil. Labb.* edit. Colet. col. 647.—[5]) *In addit.* ad lib. II *de Conc.* Petri de Marca, c. 12.

laudem et gloriam ipsius et opera nostra, et ipsorum intentionem operum referamus. Inde est, quod commissum a Deo nobis gladium et in defensionem Ecclesiarum, et in oppressionem debemus, ac volumus exercere Tyrannorum. Sentiamo anche qualche re di Spagna. Uno sarà il re Reccaredo. Ecco da quali parole incominciasse la professione di sua Fede, che presentò a' Padri del terzo Concilio di Toledo [1]: *Quamvis Dominus Deus omnipotens pro utilitatibus populorum Regni nos culmen subire tribuerit . . . meminimus tamen nos mortalium conditione constringi, nec posse felicitatem futurae beatitudinis aliter promerere, nisi cultui verae fidei deputemus, et Conditori nostro saltim confessione, qua dignus ipse est, placeamus. Pro qua re quanto subditorum gloria regali excellimus, tanto provvidi esse debemus in his, quae ad Deum sunt, vel nostram spem augere, vel gentibus a Deo nobis creditis consulere.* Segua il re Flavio Gundemaro. Scrisse egli una lettera a' Vescovi di Cartagena [2], e n' è questo il principio: *Licet Regni nostri cura in disponendis, atque gubernandis humani generis rebus promptissima esse videatur; tunc tamen Maiestas nostra maxime gloriosiori decoratur fama virtutum, quum ea quae ad Divinitatis et Religionis ordinem pertinent, aequitate rectissimi tramitis disponuntur.* Chi è che non intenda, che Padri e Principi non riconoscano ne' Sovrani altra avvocazia, che una generale di obbligo non per lo bene della repubblica, ma per quel della Chiesa? Dove mai in tutti i testi che abbiamo recati, parlasi di Chiesa o come membro della repubblica, o come giovatrice della repubblica? Dove distinguesi l' avvocazia generale da quella speciale, che il p. Zallwein trova nel Patriziato? Si esaminino pure le citate sentenze di Leone Magno, di Agostino, d' Isidoro; si squittinino le parole de' due Lodovici, di Reccaredo, di Gundemaro. Questo solo infin si trarrà, aver Dio voluto, che i Principi proteggano singolarmente la sua Chiesa, di che darannogli strettissimo conto.

§ 4. *Si risponde ad una obbiezione dell' Autore del Nuovo sistema*

11. Nè è già vero ciò che afferma il dotto Benedettino [3], l' avvocazia generale essere un obbligo sterile, nudo, infecondo, e perciò doversi temere, che i Principi la dispregino, e trascurati siano nell' adempierne i doveri. No, questo vero non è. « La Religione (tornerò a valermi delle parole del Vescovo di Marsiglia, p. 49), la Religione non

---

[1]) Apud Loaisam in *Collect. Concil. Hisp.* edit. Matrit. 1593, p. 199.
[2]) Ivi, p. 263.—[3]) Tom. III, p. 158.

è ella il più forte di tutti i legami per unire i popoli tra loro, e fermarli nella dipendenza, in cui esser debbono riguardo a' loro Principi? La sperienza di tutti i secoli non ha che troppo insegnato all'universo, che tutt' altro vincolo facilmente si rompe. No, dice il gran Leone: *Res humanae aliter tutae esse non possunt nisi quae ad divinam confessionem pertinent, et Regia et Sacerdotalis defendat auctoritas.* L'eresia che cospira contro questa confessione, vuole insieme smuovere e rovesciare i troni, perciocchè ella è di ogni subordinazione nimica. . . . Non è così della vera Religione; ella è il più fermo appoggio della temporal potestà, e ciò che i Principi fanno per lei, più contribuisce alla felicità de' loro Stati e alla gloria del loro impero, che le battaglie sotto i loro ordini date ne' vari paesi del mondo per la tranquillità de' loro sudditi[1]. Ella è, che a' popoli insegna ad incontrare piuttosto la morte, che mancare alla fedeltà, la quale deesi al Principe ». Lo stesso sangue [2], che rende al Vangelo testimonianza, lo stesso sangue rendela ancora a questa verità, che niun pretesto, niuna ragione può autorizzare le rivolte; che bisogna riverire l'ordine del cielo e il carattere dell'Onnipossente ne'Principi quali che siano, poichè i più bei tempi della Chiesa cel fanno vedere sacro e inviolabile ancor ne' Principi persecutori dell' Evangelio. Così la lor corona è fuori di pericolo. La Chiesa ha loro alzato un trono nel luogo più sicuro di tutti, e il più inaccessibile nella coscienza medesima, dove Dio ha il suo. E questo è il fondamento più sicuro della pubblica tranquillità. Perciò a Teodosio Augusto scrivea s. Leone Magno[3]: *Praeter Imperiales, et publicas curas, piissimam sollicitudinem Christianae Religionis habetis, ne scilicet in populo Dei schismata, aut haereses, aut ulla scandala convalescant; quia tunc est optimus Regni vestri status, quando sempiternae, et incommutabili Trinitati unius Deitate confessione servitur.* E negli stessi sensi in altra lettera al medesimo Imperadore dicea[4]: *Quum enim, Ecclesiae caussam tum Regni vestri agimus et salutis ut Provinciarum vestrarum quieto iure potiamini. Defendite contra haereticos inconcussum Ecclesiae statum, ut et vestrum Christi dextera defendatur Imperium.* Anche i Principi lo confessarono. Il re Gundemaro chiude il citato decreto, che spedì a' Vescovi di Cartagena con queste parole[5]: *Nos enim talia in divinis Ecclesiis disponentes credimus fideliter, Regnum imperii nostri ita divino gubernaculo regi, sicut et nos cultum ordinis zelo iustitiae accensi et corrigere*

---

[1]) *Concil. Aquisgr.* a. 836, c. 3, can. 2.
[2]) Monsig. Bossuet nel *Discorso tenuto all' Assemblea del Clero*, p. 34.
[3]) *Epist.* XXI, edit. Cacc. p. 94. — [4]) *Epist.* XLI, p. 182. — [5]) *Loc. cit.* p. 264.

studemus, et in perpetuum perseverare disponimus. Nè lasciamo Carlo Magno in uno de' suoi Capitolari [1]. *Volumus*, dic' egli, *atque praecipimus, ut omnes suis Sacerdotibus, tam maioris ordinis, quam et inferioris, a minimo usque ad maximum, ut summo Deo, cuius vice in Ecclesia legatione funguntur, obedientes existant. Nam nullo pacto agnoscere possumus, qualiter nobis fideles existere possunt, qui Deo infideles, et suis Sacerdotibus inobedientes apparuerint; aut qualiter nobis obedientes nostrisque ministris, ac legatis obtemperantes erunt, qui illis in Dei caussis, et Ecclesiarum utilitatibus non obtemperant*. Vorrei ora sapere, come l' avvocazia generale della Chiesa possa veracemente appellarsi un obbligo sterile, nudo, infecondo, per cui i Principi non debbano infine sentire che noncuranza e dispregio? Vi debb'egli essere a' Principi altra cosa più pregiabile e cara, e in conto di maggiore utilità tenuta, che questa, per cui da ribellioni si proteggono i loro troni, da disubbidienze si rassicurano le loro leggi, da parricidi si preservano le loro vite? per cui il rispetto, la fedeltà, l' amore de' sudditi si fomentano, si mantengono, si accrescono? per cui la pace, il buon ordine, il desiderio della fatica, della giustizia, della concordia o si riconducono, o si raffermano? Questi sono i veri vantaggi, onde ogni Principe, quando pure dalla Religione e da supernaturali motivi non si sentisse portato ad imprendere con ogni studio la difesa della Chiesa, dovrebbe farsi legge di antiporre, e al nerbo militare, e al commercio, e a tutt' altra cosa, che render possa fiorente uno Stato, l' amore, la custodia, l' amplificazione della Chiesa.

§ 5. *Breve digressione, in cui si confuta il falso, e dannevole sentimento dell' Autore del libro intitolato*: La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti

12. Ma io non vorrei, che quindi alcuno si avvisasse di argomentare coll' Autore *Della Chiesa e della repubblica dentro i loro limiti*, cosa troppo contraria all' intendimento nostro, anzi a quello pure del p. Zalwein. « L' estrema influenza della Religione, dice quell' Anonimo (p. 155), sopra il bene della società prova invincibilmente, che i duci de' popoli debbono avere la ispezione sulle materie che la riguardano, e l' autorità sopra coloro che la insegnano, ad oggetto, che non vi siano mescolate delle cose contrarie al bene, ed alla salute dello Stato. Il fine della società è del governo civile esige necessariamente, che chi esercita l' impero, abbia tutti i diritti per esercitarlo nella

[1]) Lib. VII, c. 306, apud Labbè, tom. IX *Concil.* edit. Colet. col. 232.

maniera più vantaggiosa allo Stato. Dio vuole che vegli alla felicità de' popoli ad esso commessi: come dunque potrebbe adempire alla divina volontà, se gli fosse tolta la direzione della più potente molla, che fa muover gli uomini? » *Misereri licet*, ripeterebbe qui s. Ilario ciò, che contro Aussenzio già scrisse, *misereri licet nostrae aetatis laborem, et praesentium temporum stultas opiniones congemiscere, quibus patrocinari Deo humana creduntur, et ad tuendam Christi Ecclesiam ambitione saeculari laboratur*. E certo, qual maniera di ragionare è questa mai? La Religione influisce nello Stato, dunque chi governa lo Stato, aver dee ispezione sulle materie che riguardano la Religione, e autorità sopra coloro che la insegnano? La Religione, confessa pure l' Anonimo stesso (l. c.), consiste nella dottrina concernente la divinità, e le cose dell' altra vita, e nel culto destinato ad onorare l' Essere supremo. Dunque il Principe aver dovrà ispezione sulle materie di dottrina, e sulle cose dell' altra vita, e sul culto destinato ad onorare l'Essere supremo? aver dovrà autorità sopra i banditori della dottrina, e sopra gli amministratori del culto sagro? Risponderà l' Anonimo, che sì, quando ta' cose siano esteriori; perciocchè allora sono un affare di Stato, ma fino a tanto che stanno nel cuore, sono un affare di coscienza, nel quale ognuno deve seguitare i propri lumi. Io non sarò così rigido censore, che anco su queste ultime sue parole voglia trattenermi, e fargli riflettere, che un calvinista, o un quakero le potrebbe adottar volentieri, e con esse difendere lo spirito privato, al quale si abbandona. Non cerchiamo ogni bruscolo.

Torniamo al punto. In primo luogo è domma di fede, nè senza eresia potrebbe sostenersi il contrario, che tutto ciò che risguarda la dottrina della Religione, e la dispensazione de' Sagramenti (nella quale gran parte del culto sagro sta riposta), appartiene a' soli Pastori: eglino solo sono i ministri di Cristo, e i dispensatori de' Misteri di Dio[1]; eglino soli ebbero la missione da Cristo; eglino soli furono da lui incaricati d' insegnare alle genti, e di battezzare le convertite nazioni. Trovisi nelle Scritture, trovisi nella tradizione, che a parte del Ministero sagro della divina parola e de' Sagramenti, abbia Cristo chiamata la secolare potestà. *Oro vos*. . . seguirà a dire Ilario... *quibusnam suffragiis ad praedicandum Evangelium Apostoli usi sunt? quibus adiuti potestatibus Christum praedicaverunt? . . . an ne aliquam sibi adsumebant e palatio dignitatem, hymnum Deo in carcere inter catenas, et post flagella cantantes? edictisque Regis Paullus, quum in theatro spectaculum ipse esset, Christi Ecclesiam congregabat? Nerone se, credo, aut Vespasiano, aut Decio*

---

[1]) *1 Cor.* IV, 1.

patrocinantibus tuebatur, quorum in nos odiis confessio divinae praedicationis effloruit. Illi manu atque opere se alentes, intra caenacula, secretaque coeuntes, vicos et castella, gentesque fere omnes terra ac mari contra Senatus Consulta, et legum edicta peragrantes, claves, credo, Regni Coelorum non habebant: aut non manifesta se tum Dei virtus contra odia humana porrexit, quum tanto magis Christus praedicaretur, quanto magis inhibebatur. Intende egli l' Anonimo la forza somma di questa eloquente ironia? La Religione non può nel suo conservamento esser legata ad una ispezione, ad una autorità, che non solo non concorse ad istituirla e stabilirla, ma tutto pose in opera per distruggerla in quel suo primo formarsi, e molto meno lo può in quelle cose, che Cristo volle a' soli Apostoli ed a' loro Successori affidate, come il sono i dommi da credere e i Sagramenti da dispensare. Eppure in queste cose consiste la principal parte, e quasi la somma della Religione; anzi ciò che nello Stato e nella sua felicità influisce viemmaggiormente, non è il culto, ma la dottrina, sia quella che riguarda il domma, sia quella, che insegna la morale. Non è il culto; sono le dottrine della Fede, che insinuano il rispetto e l' ubbidienza al Principe, l' amore inverso degli altri sudditi e nostri prossimi. Se dunque la Religione, perchè ha una estrema influenza sopra il bene della società, esser dee subordinata alla ispezione e all' autorità de' Duci de' popoli, questa ispezione e questa autorità dovrebbe principalmente estendersi alla dottrina; a quella dottrina, che Cristo ha nondimeno voluta in mano de' soli Apostoli e de' loro successori, e soggetta al solo loro ministero.

In secondo luogo dice l' Anonimo: Il Principe non dee avere ispezione nè autorità, nè nella dottrina, nè nel culto, fintantochè è un affare di coscienza. E dice bene. Ma l' interno è pur la regola dell' esterno, e se guasto sia quello, che sarà l' altro, se non miserabile corrompimento? E nel vero, il Principe perchè è obbligato a provvedere a ciò che interessa lo Stato, è tenuto a vegliare sulla Religione, la quale è dell' estrema importanza per il bene e tranquillità pubblica [1]; ma la Religione è dell' estrema importanza per il bene e tranquillità pubblica non solo come stabilita pubblicamente e secondo le esteriori sue prescrizioni, ma ancora come regolatrice dell' interiore disciplina, e del cuore; dunque il Principe sarà tenuto a vegliare sulla Religione anche in ciò che è affare di coscienza. L'Anonimo vuol essere assai impacciato a sbrigarsi da questo nodo. Per venire oggimai ad una più immediata e diretta risposta, dico che l' Anonimo per vedere il suo inganno non ha, che a riflettere su quel

---

[1]) Anonimo p. 127

suo passo (p.155): la Religione è dell'estrema importanza per il bene e tranquillità pubblica, ed il Principe è obbligato a provvedere a ciò che interessa lo Stato ; e questa è la sola ragione, per cui può mescolarsi della Religione,proteggerla e difenderla.Tolga quel *sola ragione*, tolga *quel mescolarsi della Religione* ; tutto è raddrizzato. Tolga quel sola, perchè il vantaggio, che dalla Religione viene allo Stato, può bene al Principe, come diceasi, esser motivo, onde impegnarsi maggiormente nel difendere la Chiesa, ma non è la ragione, e meno la sola ragione, che l'obbliga a questa difesa : da tutt'altra superior ragione viene quest'obbligo,cioè da Dio Signore,che al Principe far volle onore di raccomandargli la Chiesa,altissima opera sua, e di raccomandargliela col peso gravissimo di rendergliene stretto conto. Tolga quel mescolarsi della Religione. Perciocchè questo mescolarsi è un invadere i limiti dell'ecclesiastica potestà,e tanto è lungi, che necessario sia a proteggere e difendere la Religione (il che è il solo obbligo del Sovrano); che anzi ridurrebbela in un detestabile servaggio, e menerebbela a niente.

§ 6. *Si fa ritorno all'Autore del Nuovo sistema, e si prova essere il sistema medesimo, per ciò che al Patriziato riduce l'avvocazia,insussistente e inutile*

13. Ci perdonerà il leggitore, se per combattere una falsa e dannevole conseguenza , che questo Anonimo dalle nostre dottrine con grandissima franchezza ritrae, l'ho per poco distolto dal sistema del p. Zalwein: glielo rimetto sotto degli occhi per quella sola parte,che abbiamo sinora lasciata intatta, del Patriziato cioè nel quale questi principalmente colloca la speciale avvocazia da lui conceduta a' Sovrani.Or quest'avvocazia ridotta al Patriziato Romano per molti capi vacilla.Lascio che l'Autore[1] vuole che il Patriziato fosse per la prima volta conferito da Gregorio III a Carlo Martello;il che quantunque sostengasi dal de Marca e dal Pagi,e concedasi ancora dal p.Bianchi[2], falso è nondimeno, come ha con certissimi documenti dimostrato il Cenni nelle note alla Dissertazione del Cardinal Orsi [3]. Perciocchè Stefano II (per tacere le altre prove) scrivendo da Roma a Pipino e a' figliuoli di lui Carlo e Carlomagno [4], gl'intitola Patrizii de' Romani, e di questo Patriziato facendo parola, dice espressamente: *Quod nullus de vestris parentibus meruit suscipere, vos suscepistis*. Pipino

[1]) Tom. III, p. 156.—[2]) *Op. cit.* tom. II, p. 146 segg.
[3]) *Della origine del dominio e della sovranità de' Romani Pontefici* ecc., p. 24, 31 e 91, Roma 1754.
[4]) *Cod. Carol.* Ep. 7.

fu però il primo, che godesse di quest' onore. Ma ciò poco monta. Quello, che al nostro proposito è solo a considerare, risguarda l' obbligo e il diritto del Patriziato. L'Autore, come già si è veduto, fa consistere l' obbligo nella difesa delle Chiese e de' poveri, contro la forza de' prepotenti, e il diritto in una certa giurisdizione delegata sopra Roma e il suo Ducato. Ma questa giurisdizione è una chimera: i leggitori potranno consultare la citata Dissertazione del Cardinale Orsi *, e ancora il p. Bianchi [1], i quali due Autori hanno con invincibili prove fatta evidente la vanità di qualunque pretesa giurisdizione sopra Roma e il suo ducato annessa al Patriziato Romano. L'obbligo poi non ha a far nulla coll' avvocazia, di cui parliamo. La nostra avvocazia cade su' diritti sacri, su' canoni di fede, su' decreti di disciplina, e sopra tutto ciò che risguarda l' esterior polizia della Chiesa, come di sopra abbiamo amplamente spiegato. Ma l' avvocazia del Patriziato romano risguardava i diritti temporali e i beni della Chiesa Romana, e volea con giuramento obbligati i regi e gl' imperadori, a' quali l'onore del Patriziato si concedeva a difenderli colle armi alla mano. Il gran genere di avvocazia era nell' ottavo secolo, massimamente alla Romana Chiesa necessarissimo per ribattere le molte e gravi incursioni de' Longobardi. Odasi quale nella divisione che fece Lodovico Pio l' anno, secondo il Pagi, 835, fra tre suoi figliuoli Pipino, Lodovico e Carlo, desse loro comandamento: *Super omnia iubemus, atque praecipimus ut ipsi tres fratres curam et defensionem Ecclesiae Sancti Petri simul suscipiant, sicut quondam a proavo nostro Carolo, et avo nostro Pipino, et beatae memoriae genitore nostro Carolo Imperatore, et a nobis postea suscepta est, ut eam cum Dei adiutorio ab hostibus defendere nitantur, et iustitiam suam, quantum ad ipsos pertinent, et ratio postulaverit, habere faciant.* Quando però nell' adunanza di Metz, celebrata l'anno 868, Carlo Calvo re di Francia, e Lodovico re di Lamagna s' impegnarono unitamente a proteggere e difendere la Chiesa Romana, si espressero in questi termini: *Mundeburdem autem et defensionem Sanctae Romanae Ecclesiae pariter conservabimus.* Ora la voce *Mundeburdem*, secondo il de Marca [2], il du Cange nel Glossario, e il Bignonio nelle note alle formole di Marculfo [3] significa la tutela, *quae iure Regio Ecclesiis a sacro palatio concedi solebat.* La stessa formola, con cui un tempo si creavano dal Principe i patrizi, lo dimostra. Ella è riportata dal Mabillon [4]: *Hunc honorem tibi concedimus, ut Ecclesiis Dei et pau-*

---

*) La quale, corredata di molte altre note importanti, è stata ristampata nel vol. XX della presente *Serie* d' *Opere* della *Biblioteca Cattolica*, Napoli 1849.—[1]) Tom. II, p. 164 segg.—[2]) Lib. I *de Conc.* cap. XII, n. 6.
[3]) Lib. II, c. 24.—[4]) *Annal. Benedictin.* lib. XXIII.

peribus legem facias (cioè giustizia contro la pubblica e privata forza), *et inde apud altissimum Judicem rationem reddas.*

Che si dirà poi, se si consideri, che quest' avvocazia del patriziato è molto inutile a spiegar que' diritti, cui il p. Zalwein vorrebbe per via di ecclesiastico concedimento attribuire a' sovrani? Perciocchè questo Patriziato quanto al nome finì in Carlo Magno sì tosto che fu assunto all' impero Occidentale, e dichiarato Augusto, e in ciò che apparteneva alla giurata difesa della Chiesa Romana, non oltrepassò la stirpe de' Carolingi, quantunque anche dipoi i re di Francia siansi pregiati del titolo di avvocati e difensori della Chiesa Romana. E quando pure in realtà a tutti i re di Francia fosse passato il nobilissimo carico di Patrizio romano, che però ? E gl'imperadori, e gli altri sovrani, che non hanno la speciale avvocazia dal Patriziato romano derivata, avranno dunque la sola generale avvocazia della Chiesa, cioè quell' avvocazia, che secondo l'Autore è un obbligo sterile, nudo e infecondo, e di niun valore per interessare i Principi alla difesa di santa Chiesa? Eppure ogni Principe supremo è nel suo Stato protettor della Chiesa. È meglio dunque ancora per l'uniformità della dottrina, che in tutti e in ciascuno de' Principi riconosciamo una sola generale avvocazia fondata nel gius divino e nella stretta obbligazione, che hanno i Sovrani di rendere a Dio conto della sua Chiesa. La Chiesa non lascia anche senza quella speciale avvocazia di mostrarsi grata, come può meglio , a' Principi e ornandoli di amplissimi privilegi, e decorandoli di splendidi titoli, quai sono quelli di re Cristianissimo, cattolico, apostolico, fedelissimo ecc. Da ultimo, per quelle cose che l'Autor crede non potersi così facilmente esplicare, se non si ricorra ad un diritto per economia della Chiesa, acquistato da' Principi come speciali avvocati di essa, abbiamo già veduto di parecchie, quai sono le leggi, ed altre, in qual modo si debbano intendere, e di alcune altre , qual' è la convocazione de' nazionali o provinciali Concilii, sonovi le note risposte de' polemici disputatori; le quali non veggo, perchè abbiano ad esser da noi mandate in disuso, per sostituire ad esse un diritto di una chimerica avvocazia. Ma già è assai lungo questo trattato, onde dovessimo più oltre insistere intorno a sì fatte cose.

FINE DELLA DISSERTAZIONE VI.

DISSERTAZIONE VII.

SULL' ORIGINE ED ECCELLENZA DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA

per

'RANCESCANTONIO ZACCARIA *

§ I.

Gesù Cristo primo Autor della ecclesiastica disciplina, come traesi dalla Costituzione medesima della Chiesa

Le origini degli umani governi sono di quei problemi, che d' ordinario non ad altro più servono, che ad esercitare i letterati con fama, se vuolsi, di profondi ed eruditi ricercatori, ma non col merito di avere dopo lunghe e moltiplicate disputazioni raggiunta, e scoperta la verità. È questo proprio dell' antichità, che tra le tenebre di rimotissimi tempi ravvolta, inviluppata anche più da' vaneggiamenti di favolosi ingegni,goda bensì di vedere intorno a sè occupate le menti de' più valorosi e reputati scrittori, ma insieme ricusi di farsi loro conoscere o per non perdere ella la gloria di essere l'obbietto favorito di tante fatiche, o per non togliere a' letterarii contrasti una troppo piacevole materia di emulazione.Ma la Dio mercè tutto diversa da quella delle mondane società e delle loro leggi è l' origine della ecclesiastica disciplina, nè gran travaglio addomanda da chi vogliala ritrovare, nè ambisce di tenersi nascosa. Vuolsi conoscere, chi siane stato l' autor primo? Veggasi solo, chi abbia tra noi stabilita la Chiesa. Gesù Cristo, chi nol sa? è il Fondatore divino di questo nuovo impero, che secondo i profetici oracoli non altri confini aver dovea,che quelli dell' universo[1],e in mezzo alle fragorose rovine le une

---

*) Benchè sia questa Dissertazione anteriore, per riguardo al tempo in che l' Autore pubblicavala,alle altre due da noi nel presente volume stampate, pure sta qui al suo luogo.Giacchè ognuna delle Dissertazioni di questa nostra raccolta, per la materia di cui tratta, vuolsi considerare da sè sola, e senza rispetto alle altre. (*Nota degli Editori napolitani*)

[1]) *Ps.* II, 8. *Dabo tibi . . . possessionem tuam terminos terrae.*

dalle altre nascenti di temute amplissime monarchie reggerebbesi saldo alla prova delle rivoluzioni di tutti i secoli [1]. Gesù Cristo è dunque l'istitutor primiero della ecclesiastica disciplina. Imperciocchè avendo Egli voluto, che la sua Chiesa fosse da una parte visibile, onde a niuno fosse disdetto il trovarla, e dall' altra saggiamente si governasse, perchè i fedeli in essa e per essa alla sola verace beatitudine venisser condotti, necessario era, che fornissela di tutto ciò che ad un saggio governo di una visibile società più si richiede, cioè e che egli medesimo le più acconce e più salutevoli leggi le prescrivesse ancora per l' esterior reggimento, e che potestà le lasciasse di stabilirsene di mano in mano delle nuove, secondo che le circostanze dei tempi, de' luoghi, e delle mondane vicende lo esigessero; e in queste leggi tutta appunto sta l' ecclesiastica disciplina, di cui ragioniamo. Perciocchè non altro intendiamo col nome di ecclesiastica disciplina se non quel corpo di ordinazioni, con che la Chiesa regge e indirizza i fedeli subordinati al loro Capo, cioè al Romano Pontefice, in ordine alla ubbidienza dovuta a sè, al culto interno ed esterno di Dio Signore, e alla propria loro santificazione. Marcantonio de Dominis, quel famoso apostata, perchè dalla Chiesa tolta volea ogni esterna giurisdizione, nella quale il nerbo della disciplina consiste, cercò di liberarsi da questo molestissimo argomento affermando, che coloro, i quali della ecclesiastica repubblica non altramente filosofavano che delle mondane, a grande spazio si allontanavano dal diritto sentiero, e davane questa miserabile ragione, che la gloria della Chiesa stavasi tutta al di dentro [2]. Ma la facoltà teologica di Parigi nel 1617 la condannò come eretica, e di tutto l'ordine gerarchico perturbatrice, e capace di portar nella Chiesa una confusione Babilonese [3]. Sentenza giustissima! Perciocchè qual più grave errore, che torre di mezzo la visibilità della Chiesa, e pretendere, che una maniera di governo stabilita dalla stessa increata Sapienza fosse di peggior condizione, che altro qualunque reggimento introdotto dagli uomini, cioè senza consiglio, senz' ordine, senz' autorità? Non vuolsi certamente della Chiesa discorrere in tutto come delle umane repubbliche, in quan-

[1]) Dan. VII, 14: *Et regnum eius, quod non corrumpetur.*

[2]) « Qui de Republica Ecclesiastica, sicut de pure humanis philosophantur, mihi videntur non parum a recto tramite aberrare: non modo quia in ea requiruut veram iurisdictionem externam, ubi tamen omnis gloria eius ab intus ». Prop. II, inter *damnatas a Facultate Theologica Parisiensi.*

[3]) « Haec propositio, qua parte veram iurisdictionem, idest vim coactivam et subiectionem externam Ecclesiae denegat, est haeretica, et totius ordinis hierarchici perturbativa, atque confusionem Babylonicam in Ecclesia generans ».

to cioè l'altezza del suo fine domanda mezzi di altro ordine, che gli umani non sono: quello tuttavia, che alla ragione di ben regolata visibile società è essenziale, non può mancarle, se non vogliamo appunto contro le intenzioni di Cristo degradarla dall'essere di ben regolata visibile società. Ma perciocchè l'ecclesiastica disciplina suppone data alla Chiesa, e data per sempre la potestà di far leggi, le quali non il solo interno culto riguardino, ma sì ancora l'esterno regolamento de' fedeli, veggiamo quando il divin Signore abbiale particolarmente conferita una sì necessaria potestà.

§ II.

La stabilì Cristo, quando diede a' suoi Apostoli la missione di ammaestrare le nazioni

Ci serviranno in questa ricerca di scorta due gravissimi prelati della Francia, cioè l'Arcivescovo duca di Cambray Carlo d' Orleans nel *Mandamento* contro la Memoria de'signori Samson curato di Olivet, e Covet ecc., stampato nel 1731 a Parigi, e l'Arcivescovo Principe di Embrun, poi Cardinale Pietro di Guerin di Tencin nella *Istruzion Pastorale* l'anno medesimo 1731, pubblicata a Grenoble sopra l'accennata Memoria di quegli ecclesiastici appellanti come d'abuso. Io volentieri cito persone, che nella stessa lor dignità hanno una favorevole prevenzione di certa grandezza, che si concilia rispetto, e di una forza, che penetra gli animi, e li assoggetta. « Attacchiamoci dapprima (è l'Arcivescovo di Cambray, p. 44, che ora parla a' suoi Diocesani) a quelle memorande parole, che Gesù Cristo disse a' suoi Apostoli l'ultimo giorno ch'Egli apparve in sulla terra, e pronto era ad abbandonarli per salire al cielo: *Ogni potestà mi è stata data nel cielo e nella terra, andate dunque, e tutte ammaestrate le nazioni del mondo, battezzandole nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, insegnando loro l'osservanza di tutte le cose, che io vi ho comandate. Ed ecco, che io sono con esso voi fino alla consumazione de' secoli*[1]. Osservate, carissimi miei fratelli, che Gesù Cristo dà a' suoi Apostoli la potestà d'istruire tutte le nazioni del mondo, e d'insegnar loro tutta l'economia della salute: vale a dire tutto ciò, che creder doveano, e insieme tutto ciò che doveano adoperare per salvarsi. Il perchè sono autorizzati ad insegnare tutte le verità rivelate da Gesù

---

[1]) « Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra; euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis: et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi »; Matth. XXVIII, 18 seqq.

Cristo, e a condannare tutti gli errori, che combatter potrebbono queste verità, e contrariarle: *Docete* ».

I protestanti dopo l'Hobbes ne convengono; ma osservano, che Cristo non disse agli Apostoli *andate e comandate* ma *andate ed insegnate*: così discorrono Pfaff Cancellier di Tubinga, Boemero, e Buddeo, anzi questi riprende[1] Federigo Spanemio, e Filippo Jacopo Hartmann[2], perchè alcuna sorta di autorità legislativa riconoscono da Cristo conceduta agli Apostoli. I quaranta avvocati, che distesero la memoria confutata dall'Arcivescovo di Cambray, rinnovarono lo stesso errore. Cammina su gli stessi falsi principii l' autore del libretto *La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti*. Egli ci fa sapere (p. 12), che il nostro Divin Redentore rivelò a' suoi Discepoli, quanto era necessario per la salvezza degli uomini, e commise loro d' istruire il genere umano colla dolcezza, e carità nelle verità rivelate, e ne' precetti. Quindi distinguendo le viziose azioni in quelle che non compariscono agli occhi del pubblico, ma corrompono solamente colui che le commette, e in quelle che si manifestano con sembianze così ardite da influire nel buon costume, vuole, che riguardo alle prime appartenga alla potestà ecclesiastica (notisi bene) il predicare la buona morale, e per le altre sia della potestà politica il prevalersi di quei rimedii, che siano più atti a ricondurre gli uomini alla retta via, da cui si sono dipartiti (p. 21).

Ma contro tutti costoro è coll'Arcivescovo di Cambray (p. 45) da avvertire, che Gesù Cristo non invia gli Apostoli ad insegnare per la sola via di persuasione. Nulla di ciò. « Se questo fosse, non avrebbono eglino avuto nulla che li levasse sopra i filosofi, gli oratori, e i sofisti, cioè sopra que' profani dottori, che Cristo non ha trascelti ad ammaestrare l' universo più, che i quaranta Avvocati (e noi diremo l' autore *de' limiti* con tutto l'altro gregge Obbesiano). No, egli li manda per insegnare con tutta l' autorità che è stata a lui data, e che ad essi vuole liberalmente comunicare. Benchè abbia egli detto, come i quaranta Avvocati l'hanno ancora osservato (ed avealo prima di loro notato (l. c. p. 619) il Luterano Buddeo), che il suo regno non è di questo mondo, tuttavolta non ispedisce gli Apostoli ad istruire tutte le nazioni, se non dopo averli assicurati, che ogni potestà eragli stata data nel cielo e sulla terra. È questa la potestà, che Egli come Redentore avea su tutto il genere umano, ed erasi collo spargimento del suo Sangue acquistata. Perciocchè avendo Egli colla sua morte riscattati gli uomini tutti senza alcuna eccezione, avea un incontrastabil diritto di riunirli tutti nel regno spirituale; che e' volea

[1]) *Eccles. Apost.* p. 647.—[2]) *Ivi*, p. 643.

stabilire, e di assoggettarli al nuovo suo impero. . . . Ecco, miei fratelli carissimi, l' origin prima della ecclesiastica potestà, e della giurisdizione, che Gesù Cristo ha data a'ministri della sua Chiesa. Questa potestà suprema, ch'Egli ha ricevuta su tutti gli uomini col suo sangue redenti, sì questa è il titolo primordiale della missione, che E' dà ai suoi Apostoli . . . Andate dunque, ed insegnate: *Euntes ergo docete*; ma insegnate con tutta l' autorità di cui sono io rivestito, e che io vi comunico. Andate per tutta la terra, e dappertutto la mia autorità vi accompagnerà, perciocchè tutte le nazioni sono la mia eredità; e il regno che col vostro ministero vuò stabilire, non ha altri termini che quelli del mondo. Ma Gesù Cristo dando a' suoi Apostoli la missione non si contenta di comunicar loro la sovrana autorità, della quale Egli è rivestito; promette ancora loro di non abbandonarli mai, e di essere sempre seco loro: *Andate dunque, ed insegnate. . . . Ed ecco che io sono con essovoi tutti i giorni sino alla consumazione de'secoli.* Questa maniera di dire: *sono con essovoi* trovasi in innumerabili luoghi delle divine Scritture, e in tutti significa una protezione assicurata, ed invincibile di Dio. In virtù di questa divina promessa son dunque gli Apostoli assicurati, che, quando insegnano, Gesù Cristo è seco loro, e che la loro predicazione è munita del sigillo della divina sua protezione; protezione, che non può mai incontrare il menomo interrompimento; conciossiachè Gesù Cristo abbia loro promesso di essere seco loro tutti i giorni, e imperciò ne' giorni di turbamento, e di divisione, del pari che ne' giorni di pace e di tranquillità. . . . . Dando adunque, carissimi miei fratelli, Gesù Cristo a' suoi Apostoli la missione, li ha incaricati d' insegnare a questo modo. Or insegnare in questa maniera, e con questa autorità, non è egli realmente un comandare? Quando gli Apostoli rivestiti dell' autorità, che aveano dal loro divino maestro ricevuta, si sparsero in tutto il mondo, e v' insegnarono le verità della salute, non erano i popoli obbligati di ascoltare i loro insegnamenti, e di sottomettervisi? Quando quelli condannavano le eresie che nelle nuove chiese da lor fondate insorgevano alla loro stagione, non imponevano con questa condanna a tutti i fedeli una indispensabile obbligazione di detestarle? Gesù Cristo dando la missione a' suoi Apostoli non gl' incaricò solamente di annunziare la sua parola, e d' insegnare, ma ancora di amministrare il battesimo, e gli altri Sacramenti, che servir doveano alla santificazione del nuovo popolo. Per la qual cosa fu necessario, che gli Apostoli fondando per tutta la terra nuove Chiese, istituissero ministri, a' quali fosse questa amministrazione addossata, e prescrivessero loro i regolamenti, che doveano seguire. Ecco l' origine della ecclesiastica disciplina, la quale però fu stabilita per quella stessa so-

vrana autorità, che Gesù Cristo avea a' suoi Apostoli comunicata, disciplina che è il proprio sistema di governo del nuovo regno di Gesù Cristo, e tanto lontano dal general reggimento di ciascuna nazione, quanto lo è il ciel dalla terra.

§ III.

E quando a s. Pietro comandò di pascere le sue pecorelle

Quando tutto il sin qui detto dall'Arcivescovo di Cambray non bastasse a rintuzzare la temerità di coloro, che negano avere gli Apostoli da Cristo, e dagli Apostoli i lor successori avuta la potestà di far leggi di disciplina, perchè Cristo non disse agli Apostoli: *andate, e comandate*, ma *andate, ed insegnate*, non avrebbono gli avversarii occasione di trionfare. Perciocchè Gesù Cristo (dimanderei allora coll'Arcivescovo di Embrun [1]) « non disse altrove a Pietro di pascere i suoi agnelli, e le sue pecore? [2] E Pietro egli stesso non avvertì a nome del supremo Pastore i Vescovi di pascer il gregge alla loro cura raccomandato? [3] Già chi ignorò mai, che nella Scrittura il termine di pascere significa governare? Che in questo senso è preso per esprimere il governo di Dio medesimo sopra il suo popolo nel testo originale del Salmo 79, dove in luogo di *regis* della Volgata si ha *qui pascis Israel, intende*? Chi non sa, che in questo medesimo senso altrove si usa per denotare la regale autorità di Davidde sul popol di Dio? *Elegit eum de gregibus ovium pascere Jacob servum suum*[4]. E nel luogo degli Atti, dove l'Apostolo avverte i primi Pastori, che lo Spirito Santo li ha stabiliti Vescovi per governare la Chiesa di Dio[5], il testo Greco porta non il *reggere* della version Latina, ma ποιμαίνειν che vale *pascere*. Anzi il termine *pascere* sovente nello stesso senso prendesi da' profani autori, i quali chiamano i regi pastori de' popoli. È dunque aperto, che Gesù Cristo ordinando agli Apostoli (in Pietro come Capo del Collegio Apostolico) di pascer la greggia loro affidata, diede ad essi il diritto di governarla con tutta l'autorità ad

[1]) Pag. 11. Per altro lo stesso argomento si promuove con molta forza anche dall'Arcivescovo di Cambray, p. 52.

[2]) Joan. XXI, 15, e 17: *Pasce agnos meos, pasce oves meas.*

[3]) *I Pet.* V, 2, *Pascite qui in vobis est gregem.*

[4]) *Ps.* 77, 70 e 72. E così pure *II Reg.* V. 2: *Pasces populum meum Israel*, e di nuovo *II Reg.* VII, 7: *cui praecepi, ut pasceret populum meum.* Similmente partandosi de' Giudici, i quali governarono dinanzi lo stesso popolo dicesi, *I Par.* XVII, 6, *ut pascerent populum meum.*

[5]) *Act.* XX, 28.

ogni buon governo richiesta e necessaria. Ora ogni buon governo suppone, come diceasi da principio, un potere di comandare, di ordinare le cose, di prescrivere gli opportuni regolamenti ecc. ». Adunque, se Gesù Cristo agli Apostoli, ed ai lor Successori, costituendoli Pastori, diede questo sovrano potere, come dubitare, che da Lui abbia la ecclesiastica disciplina la sua origine, quando ella appunto non è, che un esercizio di questa medesima potestà?

§ IV.

Assai cose particolari intorno la disciplina prescritte avea il Signore ne' ragionamenti che cogli Apostoli tenne risorto

Ma non credasi che Cristo a' suoi Discepoli desse soltanto la potestà di stabilire questa santissima Disciplina. Egli è certo, che molte cose lasciò alla disposizione loro, molto altre alla disposizione de' loro successori. Indubitata cosa esser dee tuttavia, che assai furono di sua istituzione. E nel vero, ne' quaranta giorni, che risorto dimorò in sulla terra co' suoi Apostoli, *apparens eis, et loquens de regno Dei*[1], aver non poteva più acconcia materia d' intertenersi con esso loro, quanto istruendoli del modo, che tener doveano nel fondare e nel governare le Chiese, de' sacri Riti con che dicevole era che i Sagramenti si amministrassero, e di altre ta' cose, che il buon ordine e la disciplina riguardano della sua Chiesa. E questa è l' espressa sentenza di Lattanzio nell' egregio libro *Delle morti de' persecutori* (c. 22). Nè improbabile cosa direbbe, chi sostenesse, che a questa istituzione del risuscitato divin Maestro alludeva l'Apostolo Paolo, laddove scrivendo a' Corinti dinunziava loro: *Si quis videtur Propheta aut spiritualis, cognoscat quae scribo vobis, quia Domini sunt mandata*[2]; onde le cose qui ordinate da Paolo fossero state di quelle, che il risorto Signore ne' famigliari ragionamenti co' suoi Apostoli avea loro prescritte. Benchè quanto a Paolo dobbiamo ancora confessare, che da Gesù Cristo medesimo già salito al cielo di parecchie cose fu per immediata rivelazione istruito. Certamente egli a' Corinti lasciò per tradizione ciò che alla istituzione della divinissima Eucaristia appartiene; ma protestò, che le cose in tal proposito da sè narrate loro, aveale da Cristo inteso: *Ego enim accepi a Domino, quod et tradidi vobis*[3]. Ma quali in particolare siano le regole di disciplina, che Cristo insegnò agli Apostoli, noi sappiamo indubitatamente affermare. Questo si dir possiamo sicuramente, che gli Apostoli santi della

[1]) *Act.* I, 3. — [2]) *I Cor.* II, 23. — [3]) *I Cor.* XV, 37.

potestà del Divin Signore loro comunicata, si valsero subito per istabilire nella nuova Chiesa la convenevole disciplina. Mettiamo sotto degli occhi disegnata in non molti tratti di penna l'Apostolica disciplina, di cui i sacri Libri del nuovo Testamento ci fanno menzione.

§ V.

Gli Apostoli inerendo alle istruzioni di Cristo, e usando della conceduta potestà, come appare da' sacri Libri, molte cose ordinarono di disciplina. E prima intorno la Gerarchia. Suoi gradi

E perchè con alcun ordine si proceda, a quattro quasi classi riducasi la disciplina, a quella cioè, che alla gerarchia e alla maniera tutta del suo governo si appartiene; a quella, che versa sul culto sacro; a quella, che risguarda co' Sacramenti la santificazione delle anime; a quella finalmente, che regola la condotta di ciascheduno. Già dalla prima incominciando troviamo a' tempi degli Apostoli, che a tutto il corpo de' fedeli fu dato il nome di Chiesa [1], e i fedeli oltre di questo stesso nome [2] chiamati furono credenti, fratelli, discepoli [3], Santi [4], e finalmente in Antiochia Cristiani [5]. Ma la Gerarchia di questo mistico corpo consisteva in tre gradi, di vescovi, di preti, e di diaconi, nè altri, che questi gradi trovansi nominati nelle epistole genuine dell' inclito martire Ignazio; anzi neppur Clemente Alessandrino altri ne mentova, laddove scrive [6]: *In Ecclesia progressiones Episcoporum, Presbyterorum, Diaconorum sunt, ut arbitror, imitationes gloriae antiquae, et illius oeconomiae, et dispensationis.* Ben è vero, che in que' primissimi anni, e quasi in quella infanzia della Chiesa questi medesimi gradi non furono in tutta la Chiesa. Gli Apostoli da principio non crearono che Vescovi delle nazioni, o regionari, perchè andasser qua e là annunziando il Vangelo, non perchè stessero fissi in un luogo. Alcuni altri ne stabilirono nelle principali città, e così san Pietro pose in Antiochia la sua Sede, e mandò Marco in Alessandria, benchè questi stessi Vescovi non formassero nelle loro chiese siffattamente la loro dimora, che sovente non trascorressero ad altre terre. Nelle città o men popolose, o non così fruttifere per il Cristianesimo, dagli Apostoli collocaronsi semplici preti, a' quali tuttavia fuori della ordinazione e della imposizione delle mani, che furono sempre il distintivo carattere del vescovato, tutta diedero la esteriore vescovile sopraintendenza, onde ancora ebbero il nome di Vesco-

[1]) *Act.* XI.—[2]) *Act.* X, 45.—[3]) *Act.* XI.—[4]) *Act.* IX, 32.—[5]) *Act.* IX, 26.
[6]) L. VI *Strom.* l. II, c. 5, n. 9.

vi, e prelusero a' Corevescovi. Perciocchè nei maggiori bisogni o di ordinazione, o di confermazione, o di altro portavansi là gli Apostoli stessi, o alcuno de' Vescovi regionarii, che più si trovassero vicini. Nè ciò dee recar maraviglia, quando, come ben riflette il Petavio [1], abbiamo dagli Atti [2] la Chiesa di Samaria essere stata formata, e governata da un Diacono, qual era Filippo. E da altra parte, che preti, e non Vescovi, quali noi li chiamiamo, fossero in Corinto, in Filippi, e in altre città, par chiaro dal titolo della lettera di san Paolo a' Filippensi: *Paullus, et Timotheus servi Jesu Christi, omnibus Sanctis in Christo Jesu, qui sunt Philippis cum Episcopis, et Diaconis*. Perciocchè come sulla epistola del medesimo Paolo a Tito argomenta san Girolamo [3]: *Philippi una est urbs Macedoniae, et certe in una Civitate plures ut nuncupantur, Episcopi esse non poterant: sed quia eosdem Episcopos, quos et Presbyteros appellabant*. Dove non erano Vescovi nel più stretto senso, ma preti con ispezione vescovile, *communi Presbyterorum Concilio Ecclesiae gubernabantur*, segue a dire Girolamo. Fu questo il sistema della nascente Chiesa: *antequam Diaboli instinctu studia in Religione fierent* (è sempre Girolamo, che parla) *et diceretur in populis: Ego sum Paulli, ego Apollo, ego Cephae. Postquam vero unusquisque, quos baptizaverat, suos putabat esse, non Christi, in toto orbe decretum est, ut unus de Presbyteris electus superponeretur ceteris, ad quem omnis Ecclesiae cura pertineret, et schismatum semina tollerentur*. E così ancora nelle altre città veri Vescovi furono collocati. Io far non posso a san Girolamo il torto di dargli una mentita sopra di un fatto, che egli ben più di noi potea sapere, e che a niun certo monumento ripugna. Ammetto questo decreto, e dico, che non può essere, se non un decreto degli Apostoli. Perciocchè in niun generale Concilio trovasi ciò stabilito, e inoltre già nel secolo Apostolico avanzato certa cosa è, che Vescovi in tutto il rigore di questo nome governavano Chiese anche di minor conto. Ma non bisogna crederlo un decreto fatto dagli Apostoli in qualche Concilio; intendasi qualche ordinazione di Paolo, o di san Pietro, o dall' uno, o dall' altro lasciata in Oriente, e di là alle Occidentali parti passata. Pensò Quesnello [4], che questo decreto degli Apostoli emanasse subito dopo lo scisma di Corinto, al quale allude Girolamo con quelle parole: *Ego sum Paulli, ego Apollo* ecc. Ma ciò ripugna allo stesso Girolamo. Questo scisma secondo la Cronologia de' Bollandisti avvenne verso il 51 anno di Cristo, e contra quello è indiritta buona parte della pri-

---

[1]) *De Eccles. hier.*—[2]) *Act.* VIII, 14.—[3]) In cap. I *Ep. ad Tit.*
[4]) *La Discipline de l'Église*, tom. V, p. 556.

ma lettera da san Paolo scritta a' Corinti nel 52. Ora san Girolamo mostra evidentemente di aver tenuto a questo scisma di alcuni anni posteriore il decreto Apostolico. Perciocchè in prova, che innanzi di questo decreto i preti facevano nel governo di molte Chiese le veci de' Vescovi, e Vescovi si chiamavano, cita, come vedemmo, il costume indicato da Paolo nella lettera a que' di Filippi, la quale lettera fu da lui mandata nel 54, anzi si prevale ancora di un passo della lettera agli Ebrei (c.XIII), e questa lettera fu da Paolo nel 58 spedita agli Ebrei, dopochè a Roma fu messo in libertà. Sembra dunque, che lo scisma di Corinto fosse da altri seguito in altre Chiese; onde gli Apostoli finalmente si determinassero ad eseguire l' ordine, che su ciò aveano da Cristo già ricevuto, e per torre queste funestissime dissensioni vollero, che non più preti semplici di comun consiglio esercitassero la vescovile soprintendenza, ma Vescovi presiedessero alle Chiese, e a' preti stessi. L' insinua il medesimo san Girolamo, scrivendo poco appresso: *Paullatim vero ut dissentionum plantaria evellerentur, ad unum omnem sollicitudinem esse delatam.* Perciò crederei, che essendo Paolo dopo la ricuperata libertà passato in Oriente, e veggendo crescere somiglianti pericolosi disordini, cominciasse ad eseguire, secondo che aveano già divisato gli Apostoli, il piano lasciato loro da Cristo di mettere dappertutto Vescovi nelle città, e ordinasse che questo solo sistema si seguisse per l' avvenire.

Oltre i tre gradi di Vescovi, preti e Diaconi, che furono sempre come gerarchici dalla Chiesa tenuti, eranvi di que' giorni parecchi altri ministeri. San Paolo ne novera dieci [1]. Il primo e più eccellente di ogni altro era quel degli Apostoli; nè questi erano d' una sola maniera. Conciossiachè eranvi gli Apostoli di Gesù Cristo, quelli cioè, che o vivente avea egli medesimo all'Apostolato chiamati, o già glorioso inviò dal cielo alle genti, come il medesimo Paolo; eranvi gli Apostoli dello Spirito Santo, quali furono Barnaba, e lo stesso Paolo, perchè lo Spirito Santo avea ordinato di segregarli *in opus, ad quod assumpsi eos* [2]. Eranvi finalmente gli Apostoli delle Chiese, ossia quelli, che ricevevano la loro missione o dalla Chiesa adunata in corpo, come Giuda, e Sila mandati dal Concilio di Gerusalemme, o da' medesimi Apostoli di Gesù Cristo, e tali furon parecchi da san Paolo inviati a predicare. Gli altri ministeri erano di Profeti, di Evangelisti, di Dottori, di Virtù, cioè di persone fornite del dono di fare certi straordinarii miracoli, ne' quali più campeggia la divina possanza di Gesù Cristo; di Sanatori dalle malattie. Altri aveano particolari talenti, e grazie o di soccorrere con ogni maniera di aiuti i

[1]) *1 Cor.* XII; *Eph.*IV.—[2]) *Act.*XIII, 3.

bisognosi, o di governare, o di parlare più lingue, o d' interpetrarle. Al sacro ministero per qualche modo (e meglio or ora il vedremo) appartengono le Diaconesse. Veggiamo per ora come si facessero le elezioni a questi gradi e ministeri. L'elezione di san Mattia in Apostolo fu fatta per via di sorti [1]; ma perchè io lo dica colle parole del Tomassini [2], fu questo un ultimo avanzo della Sinagoga già presta a mancare piuttosto, che un cominciamento di nuova durevole ecclesiastica disciplina. Da ciò, che della elezione de' sette Diaconi leggiamo negli Atti [3], è piuttosto da argomentare qual forma nelle sacre elezioni si praticasse. Gli Apostoli unironsi come in Concilio, vi chiamarono anche la moltitudine degli altri fedeli, e ordinarono, che nominassero sette, a' quali la conosciuta vita rendesse buona testimonianza: il popolo allora presentò questi sette, e gli Apostoli li consecrarono al nuovo lor ministero. Il mascherato Pietro Aurelio [4], e Quesnello nella *Disciplina della Chiesa* [5] pretendono, potersi quinci dedurre, che il popolo in ogni tempo ha nelle elezioni de' ministeri della Chiesa avuta parte. Falso. Il popolo ebbe parte nel dare le richieste informazioni di coloro che più si giudicassero degni, e quando gli Apostoli a ciò condiscesero, esso ebbe parte nel nominare tali persone, ma non ebbe mano nella elezione. È troppo noto il Canone dell' antico Concilio di Laodicea [6]: *Quod non sit permittendum turbis electiones eorum facere, qui sunt ad Sacerdotium promovendi*, perchè potesse credersi, che gli Apostoli avessero al popolo conceduto nella elezione de' sacri ministri alcun diritto. Due cose, quando alcuno doveasi al sacro ministero, e massimamente del Vescovato promuovere, erano da considerare; se avesse seconda moglie, e se fosse neofito. S. Paolo comanda, che non si elegga o Vescovo, o Diacono, che, se celibe non era, almeno non si fosse dalle seconde nozze astenuto [7]; i neofiti pure volevagli esclusi dal Vescovato [8]. Anche nella elezione delle Diaconesse eranvi alcune condizioni da osservare. Le elette, oltre la testimonianza di una santa condotta, esser doveano se non vergini, almeno vedove, e vedove di un solo marito, nè aver doveano meno di 60 anni [9]. Tutte queste cautele erano ben necessarie, perchè gli eletti rispondessero alla santità del loro grado.

Doveano i Vescovi attendere principalmente all' Orazione (sotto questo nome oltre le preghiere intendasi il Sacrifizio, e ancora l'amministrazione de' Sacramenti, la forma de' quali è sempre da preci accompagnata), e al ministero della divina parola [10], che è stato sem-

[1]) *Act.* XIII.—[2]) *De Benef.* p. 2, l. 2, c. 1.—[3]) *Act.* IV.—[4]) *Vindic.* p. 28.
[5]) Tom. I, p. 28.—[6]) Can. XIII.—[7]) *I Tim.* III, 6.—[8]) *I Tim.* V, 12.
[9]) *Act.* VI, 4.—[10]) *I Pet.* V.

pre riputato essenziale, e precipuo dovere di un Vescovo. I santi Apostoli Pietro[1], e Paolo[2] più distesamente dichiaravano le grandi obbligazioni de' Vescovi. Una (e sembra di divina istituzione) è quella della visita delle loro Diocesi. Ne abbiamo più esempli negli Atti Apostolici[3]; anzi nella scelta, che fece san Paolo di Timoteo per visitare le Chiese[4], traluceno le qualità che ricercansi in coloro, che alle visite accompagnano i Prelati. Ciò tuttavia non toglieva, che gli Apostoli non costituissero a quando a quando altri Visitatori delle novelle Cristianità. E così vediamo, che san Paolo spedì Tichico a visitare i fedeli di Colosso. Erano, inoltre, i Vescovi arbitri o anche giudici delle liti, che talvolta tra' Cristiani nascevano[5]. Ai Diaconi apparteneva la cura de' poveri, e l' assistenza alle vedove[6]; ma non sì, che altre funzioni non fossero loro addossate, come il battezzare, il predicare ecc., siccome vedesi ne' santi Stefano, e Filippo. Le Diaconesse, cui il martire sant' Ignazio chiama *ordinem Viduarum*[7], aveano per precipuo impiego l' assistere a' bisogni della Chiesa, e delle donne massimamente[8], alle quali ancora lavavano i piedi, come san Paolo ci assicura di Febe[9]. Un' altra di queste Diaconesse era Maria, e da ciò, che ne dice lo stesso Apostolo[10], ben si argomenta, che le Diaconesse si affaticavano nelle case private istruendo le donne catecumene, e disponendole al santo lavacro. Il citato Martire sant' Ignazio[11] chiama le Diaconesse *portarum Custodes*, cioè *ad introitus feminarum*, come splegasi nelle Costituzioni dette Apostoliche[12].

Le lettere ecclesiastiche, delle quali il Ferrari, il Priorio, e il Bencini hanno amplamente trattato, sono dall' esempio degli Apostoli autorizzate non solo nella sostanza, ma ancora in certe formole particolari. Sogliono i Vescovi in fronte delle loro Pastorali mettere il loro nome, e quello della loro dignità; così praticò s. Pietro: *Petrus Apostolus Jesu Christi electis advenis*[13], dove quell' *Apostolus Jesu Christi* equivale a *Dei gratia Episcopus*. Più chiaramente san Paolo: *Paullus Apostolus, non ab hominibus, neque per hominem, sed per Jesum Christum, et Deum Patrem* ecc.[14]; e così altrove[15]: *Paullus vocatus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei.*

---

[1]) *Act.* XX, 28.—[2]) *Act.* IX, 32; XIV, 20; XV, 36.—[3]) *Act.* XVI, 3.
[4]) *Colos.* I.—[5]) *I Cor.* VI. —[6]) *Act.* VI.—[7]) *Ep. ad Philip.*
[8]) *Rom.* XV.—[9]) Ivi.—[10]) *Rom.* V, 6.—[11]) *Ep. ad Antioch.*
[12]) Lib. II, c. 61. Delle Diaconesse molti hanno trattato, come Agnello Onorato e il Bollandista Pien. Veggasi anche la *Disciplina della Chiesa* di Quesnello, tom. I, p. 408 segg.—[13]) *I Pet.* I, 1.—[14]) *Gal.* I, 1.
[15]) *I Cor.* I, 1. Veggasi su questo luogo la *Disciplina della Chiesa* dianzi citata, tom. I; II, p. 4.

Similmente è costume de' Vescovi dare a coloro cui scrivono, qualche augurio sacro di salute; nè altrimenti gli Apostoli: ***Gratia vobis, et pax multiplicetur***; così san Pietro, e quasi sempre san Paolo, il quale nelle due lettere a Timoteo vi aggiugne la misericordia: ***Gratia, misericordia, et pax***; ma s. Giovanni nella seconda epistola, e s. Giuda nella sua hanno in vece: ***Misericordia, et pax, et charitas***[1]. Abbiamo di più in questi primi tempi della Chiesa alcune lettere ecclesiastiche di particolare maniera. Circolare o enciclica è quella di san Paolo a' Galati, perchè non indiritta ad una sola Chiesa, ma ***Ecclesiis Galatiae***. Le lettere commendatizie, che Sistatiche ancora sono dette, hanno la loro origine da quel detto dello stesso Apostolo[2]: ***Numquid egemus commendatitiis epistolis ad vos, aut ex vobis?*** Anzi una vera lettera di raccomandazione per la Diaconessa Febe inserì il Santo nell' ultimo capo della sua a' Romani. Anche quella a Filemone scritta in favore dello schiavo Onesim è una vera lettera commendatizia. Dalla seconda lettera del medesimo Paolo a' Corinti impariamo il laudevole uso de' Vescovi di comunicare ad altri prelati i travagli, ond' erano od essi afflitti, o gravate le loro Chiese. Gli Apostoli nello scrivere queste lettere servivansi ora di un qualche Segretario, ora di un interpetre, qual fu Terzo; ma acciocchè (massimamente nella moltiplicità de' maliziosissimi eretici, che ancora a quei giorni felici disertavan la Chiesa) non nascesse sospizione di frode, le sottoscrivevano di loro pugno. Quindi è, che san Paolo chiude la seconda sua lettera a que' di Tessalonica con queste parole: ***Salutatio mea manu Paulli, quod est signum in omni epistola: ita scribo.***

I Concilii sono il sostegno della disciplina e il nerbo della gerarchia. Però qual maraviglia, che gli Apostoli ne radunassero? Ne abbiamo uno[3], che da noi direbbesi Diocesano. S. Paolo va a Gerusalemme, e Jacopo Vescovo di quella città aduna per fargli onore i Seniori, o dir vogliamo i preti della sua Chiesa. Ce ne ha ancora degli Ecumenici. Quesnello nella sua *Disciplina della Chiesa*[4] vuole, che per tali si riconoscano le assemblee, nelle quali in luogo di Giuda ad Apostolo fu eletto san Mattia, fu trattata la causa di Anania e Saffira, e furono istituiti i sette Diaconi. Una specie di Concilio Provinciale fu, se crediamo allo stesso Quesnello[5], tenuto ad Antiochia sulla questione delle mosaiche osservanze, e da questo egli pretende, che fosse fatta appellazione al General Concilio, che poi si tenne in Gerusalemme[6]. Lasciamogli quest' appellazione, se egli la vuole; che

---

[1]) Su queste formole Apostoliche Giangiorgio Walchio ha scritto una Dissertazione, che può esser veduta nelle sue ***Miscellanee sacre***.

[2]) *II Cor.* III, 2.—[3]) *Act.* XXI, 18.—[4]) Tom. I, p. 2, 12,22.

[5]) Ivi, p. 62.—[6]) *Act.* XV.

finalmente non è un'appellazione irregolare, come quella ch'e' poi fece così solenne dalle Bolle de' Papi. Certo è, che il Concilio si celebrò a Gerusalemme, benchè non sia così certo, come con esso lui han altri voluto, che questo Concilio Gerosolimitano sia stato Ecumenico. Ma qual ch' esso sia stato, san Pietro Primate e Capo della Chiesa, non san Jacopo vescovo di quella città vi presedette. Quesnello[1], dopo di avere portate, e con tutta la forza promosse dieci ragioni per attribuire a san Jacopo la presidenza del Concilio, conchiude freddamente: «Non ostanti queste ragioni vi è motivo di credere, che san Pietro come il primo (notisi bene) e il più antico degli Apostoli presedesse al Concilio». Miserabile artifizio per coprire il suo antigenio col Pontificato di Pietro, antigenio, che non era per anco sicura cosa di palesare! Questo Concilio può chiamarsi la norma di tutti i Concilii. Gli Apostoli, comechè illuminati dallo Spirito Santo, vogliono, che si esaminino i punti controversi, sentono i pareri, decidono, parlando prima d' ogni altro Pietro, formano Canoni, spediscono una lettera Sinodale, e in Antiochia, dove il fuoco della discordia erasi acceso, fan promulgare la loro sentenza. Anche fuor di Concilio la Chiesa ha un tribunale, dove ascolta, condanna, punisce i rei. La maniera, con che processare si debbono i delinquenti, ci viene mostrata da s. Pietro, quando esaminò Anania[2] del suo fallo, e delle ragioni, che a commetterlo aveanlo mosso. La scomunica era in uso presso gli Apostoli, e con questa punirono certi più gravi delitti. Negli Atti[3] veggiamo, che molti di coloro, i quali a vane, e sacrileghe curiosità eransi dati, recarono a' piedi di Paolo gli empii loro libri e li bruciarono. Fu senza dubbio questa una condizione, che l'Apostolo prescrisse loro, perchè degni si rendessero del salutare Battesimo; ed è già fin d'allora un esempio dell' autorità, che ha la Chiesa di condannare i libri malvagi, de' quali oh Dio! quanto a' giorni nostri si moltiplica il numero.

Poche parole restano a dire de' beni, che la primitiva Chiesa godette. L'Autore del ragionamento *sulle mani morte*, quello delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae*, il facitore di *Osservazioni sulla corte di Roma* ecc. si uniscono a rinnovare la Wicleffiana dottrina, che la Chiesa come tale non può, secondo lo spirito di Gesù Cristo, posseder beni terreni, e meno il possono i suoi Ministri. Nel che non intendono già essi, che la Chiesa come Congregazione de'fedeli non possa possedere: sarebbono bene stupidi, se non si avvedessero, che se ciò fosse, i laici cristiani, i quali formano la più numerosa parte di questa Congregazione, sarebbono per la professione del Cristianesimo esclusi da ogni diritto di possedere; vogliono, che alla Chiesa secondo il suo corpo Ge-

---

[1]) Loc. cit. p. 90.—[2]) *Act.* V, 3, 4.—[3]) *Act.* XIX.

rarchico, che n' è la più nobile e sacra porzione, sia proibito il possedere; quindi usano quella formola *la Chiesa come tale*. Perciò io credo, che a confutare con forza questo stoltissimo errore non debbansi recare in mezzo dalle Scritture quegli esempli dell' Apostolica Chiesa, da' quali raccogliesi, che i fedeli d' allora possedessero; eglino il concederanno volentieri, e per possedere anch' essi liberamente diranno-si discendenti di que' felici fedeli, che abbondavano di beni. Esempli ci vogliono, che al solo ordine gerarchico, agli Apostoli, e agli ecclesiastici, e a tutto, e solo il lor ceto (questo è la Chiesa *come tale*) mostrino essere di quei giorni appartenuti de' beni. E se di fondi stabili si tratti, sarà difficile il provarlo. Perciocchè veggendo noi, che gli stessi laici cristiani de' primissimi tempi per non imbarazzare gli Apostoli vendevano i loro beni stabili, e poi per sovvenimento de' bisognosi davano ad essi il ritratto danaro, non possiamo ragionevolmente pensare, che gli Apostoli volessero poi eglino stessi caricarsi di fondi. Qualche esempio potrebbesi tuttavia recare, come di s. Giovanni Evangelista [1], di Filippo Diacono [2], e di Mnasone [3], che tutti aveano case dove alloggiavano cristiani. Ma converrebbe poi provare (cosa ben difficile a riuscire), che queste fossero case di lor pertinenza, e non de' loro parenti, o anche sol prese a pigione. Anche gli ecclesiastici, se non hanno a starsi perpetuamente al rezzo, debbono e senza dubbio in qualche casa ricogliersi: questo niuno lo nega; negasi dai Wicleffisti moderni, che quelle tali case esser possono di proprietà o de' particolari ecclesiastici, o del loro ceto; ma non potrebbono gli ecclesiastici abitar case, che proprie non fossero, nè della Chiesa? Non potrebbono stare co' lor genitori, e fratelli? Non potrebbono appigionare alcun' altra abitazione? Potrebbonlo, eppure allora secondo il comune linguaggio sarebbe verissimo il dire, che stanno in casa loro, e potrebbono riceverci ancor altri ad albergare. Or, se questi signori zelanti della ecclesiastica povertà, cavillatori, che sono, rispondessero, che Giovanni, che Filippo, che Mnasone aveano veramente case loro, ma a questo modo, come combatterli con successo? Lasciamo dunque alla buon' ora i fondi per il secolo Apostolico, e restringiamoci a quello, che è innegabile, e che basta ad atterrare senza riparo il Wicleffiano coloro sistema, dico a' beni mobili, alle rendite, a' danari ecc. In primo luogo abbiamo da s. Luca [4], che i cristiani di Gerusalemme *possessiones et substantias vendebant, et dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat*. Domando ora, se in questa divisione i soli Apostoli si trovassero esclusi? Ma come? Se anzi agli Apostoli portavasi il danaro tutto de' venduti beni, perchè eglino poi a'

---

[1]) Joan. XIX, 27.—[2]) *Act.* XXI, 8.—[3]) Ivi 16.—[4]) *Act.* II, 45.

poveri lo distribuissero secondo il bisogno di ciascheduno? *Quotquot enim possessores agrorum, aut domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum, quae vendebant, et ponebant ante pedes Apostolorum; dividebatur autem singulis, prout cuique opus erat*[1]. In secondo luogo sappiamo da s. Paolo [2],che egli, e sì pure gli Apostoli, i fratelli del Signore, e Cefa conducevansi seco ne' loro viaggi secondo il costume della giudaica nazione [3], e però senza alcuno scandalo alcune pie donne, le quali del loro provvedevanli in ciò che a vitto ed a vestito appartiene. Veggiamo ancora lo stesso Paolo ora in Gerusalemme, ora a' Filippi da quelle Chiese ricevere il necessario sostentamento, e solo quando particolari trovava, da' quali esser mantenuto, mettersi nelle loro case per non essere alla Chiesa di carico[4]. Dunque le Chiese aveano qualche rendita, con che sovvenire anche alle indigenzè degli ospiti. E quando le Chiese fossero ridotte a gran bisogno, non facevansi dappertutto delle straordinarie collette? Così se ne fecero e in Antiochia per sovvenire i fedeli di Gerusalemme[5], e nelle Chiese di Galazia e di Corinto[6], e in quelle di Macedonia[7]. Ma queste limosine, oltrechè non si mandavano alle povere Chiese, se non per fidate ed approvate persone di sacro carattere[8], si depositavano nelle mani de' Sacerdoti[9]:donde poi ci vennero gli Economii della Chiesa Alessandrina da Teofilo rammentati.

§ V.

Disciplina sul culto sacro

Questa è la disciplina, che ne' sacri Libri incontriamo riguardo al reggimento della Gerarchia. Già volgiamoci a quella, che al culto sacro appartiene, e regola i giorni sacri, i luoghi sacri, e funzioni sacre. Quanto a' giorni sacri, l'una cioè *prima Sabbati*, che si mentova negli Atti Apostolici [10],esser non può che la Domenica[11]: e Pasqua sotto nome de' giorni degli azzimi [12],e Pentecoste [13] vi si veggono con gran festività solennizzate. I luoghi destinati alla celebrazione de' di-

---

1) *Act.* IV, 34.—2) *I Cor.* IX,5.

3) « Consuetudinis Judaicae fuit (dice s. Girolamo in *cap. XXVII Matt.*), nec ducebatur in culpam more gentis antiquo, ut mulieres de substantia sua victum atque vestitum praeceptoribus ministrarent ».

4) Veggasi s. Giancrisostomo *Hom.* XLV in *Acta Apost.*

5) *Act.* XI, 29.—6) *I Cor.* XVI, 1.—7) *II Cor.* VIII, 1.

8) *I Cor.* XVI.—9) *Act.* XI, 29.—10) *Act.* XX, 7.

11) Vegg. *La Discipline de l' Eglise*, tom. I, p. 127 segg.

12) *Act.* XX, 6.—13) *Act.* XX, 16.

vini misteri furono da principio le stesse case de' fedeli, onde leggiamo: *Frangentes circa domos panes*[1]. Cresciuto poi il numero de' fedeli, pare, che alle sacre adunanze fossero già destinati alcuni luoghi particolari. Certamente s. Paolo nella prima a' Corinti[2] riprendendo gli abusi, e le profanazioni de'santi luoghi chiamali Chiese: *convenientibus vobis in Ecclesiam*, e dalle private case li distingue: *numquid domos non habetis*? Uno de'principali ornamenti di questi luoghi era l'altare, che s.Paolo chiama anche mensa[3]. Ma quali erano le occupazioni di queste assemblee o adunanze? *Erant omnes perseverantes in doctrina Apostolorum, et communicatione fractionis panis, et orationibus*[4]. La dottrina degli Apostoli ci fa conoscere la cura che aveasi d'istruire colla predicazione i raunati fedeli. In fatti gli Apostoli predicavano bensì nel tempio stesso di Gerusalemme, e nelle piazze pubbliche, ma insieme non lasciavano d' istruire i già convertiti *circa domos*[5], nelle quali, come abbiam detto, si celebravano le sacre assemblee. La predicazione era principalmente l'impiego degli Apostoli, e de' Vescovi, ma ancora a' diaconi era permessa. Alle donne s. Paolo con tutta l' autorità la proibisce[6]. Consisteva la predicazione nell' esortare i cristiani, nello spiegar loro i misteri della Religione, nel confrontare le profezie dell' antico Testamento colle cose già avvenute nel nuovo, e mostrarne il seguìto avveramento, onde lo stesso Paolo col nome di profetare additò la sacra predicazione[7]. Leggevansi ancora in queste adunanze le lettere degli Apostoli[8], dal che nacque il costume delle lezioni de'sacri Libri, e degli Atti stessi de'Martiri nelle Chiese. Quindi il Profeta o sacro ministro, prendeva occasione di dichiararne i luoghi men chiari. Il frangimento del pane era la seconda importantissima funzione delle adunanze, cioè l'Eucaristia, o come parla Paolo, *Dominicam coenam manducare*[9]. Dapprima solevano i cristiani fare in comune una mangiata di carità, onde Agape si appellava; quindi si comunicavano, ma per gl'introdotti abusi fu da' medesimi Apostoli determinato, che le Agapi non si celebrassero da' fedeli, se non dopo avere digiuni presa l' Eucaristia[10]. Quanto alle orazioni, si domanderà quali orazioni, e per cui, e come si facessero? Dico, che molte consistevano in Salmi, anche estemporanei, a' quali il popolo rispondeva *Amen*[11]. Le altre preci sono da san Paolo noverate là dove a Timoteo scrive: *Obsecro igitur primum omnium fieri obsecra-*

---

[1]) *Act.* II, 46.—[2]) *I Cor.* XI.—[3]) *I Cor.* X, 21.
[4]) *Act.* II, 42.—[5]) *Act.* V, 4.—[6]) *I Cor.* XII, 34.—[7]) *I Cor.* IX.
[8]) *I Thess.* V, 27: *Adiuro vos per Dominum, ut legatur epistola haec omnibus sanctis fratribus.*
[9]) *I Cor.* XI, 18.—[10]) S. Giancrisost. *Hom.* XXVII, in *I ad Cor.*
[11]) *I Cor.* XII.

tiones, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro hominibus, pro Regibus, et omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam, et tranquillam vitam agamus in omni pietate, et castitate[1]. Ed ecco insieme per cui si pregasse. Per altro eranvi alcune particolari occasioni, nelle quali la Chiesa porgeva al Signore fervide preci, come sarebbe l' afflizione de'suoi Pastori[2]. Intorno il modo di orare, assai comune fu il pregare a ginocchia piegate. San Stefano *positis genibus clamavit*[3]. Anche san Pietro *ponens genua oravit*[4], e così pure s. Paolo dopo aver ragionato a'preti di Efeso, *positis genibus suis oravit cum omnibus illis*[5]. Oltre le dette funzioni quando occorreva di far questue per le Chiese povere, s' intimavano le collette per la seguente domenica; perciocchè appunto in domenica, forse per essere giorno di maggiore solennità, e concorso alle adunanze, costumávasi di raccogliere le limosine[6]. Ora innanzi che procediamo, vuolsi avvertire, che queste adunanze si celebravano talora dopo la mezza notte, e prolungavansi insino all' albeggiar del giorno[7], o per lo timor de' gentili, onde anche da Plinio nella sua famosa epistola a Traiano si mentovano *antelucani coetus* celebrati da' cristiani, o per onorare il mistero della Risurrezione seguita la notte della domenica; ciò che sembra aver data occasione alle sacre veglie nelle maggiori solennità. Per altro quando potevano i cristiani, guardavano diligentemente tra il giorno per pregare l'Altissimo certe ore, e quelle massimamente di terza, sesta e nona, che possono veracemente dirsi apostoliche[8], e alle nostre ore canoniche diedero il modello. Del culto sacro non più.

§ VI.

Disciplina intorno i Sagramenti

Maraviglia sarebbe, se i Sagramenti nobilissima parte della cristiana disciplina non avessero dalle Apostoliche istituzioni avuti i particolari loro regolamenti. Nel battesimo dell' Eunuco della reina Candace abbiamo chiarissima la disciplina tutta di questo primario Sagramento. In primo luogo bisogna desiderarlo, come fece l' Eunuco con quelle parole: *Ecce aqua, quis prohibet me baptizari?*[9] In secondo luogo deesi avere la fede nel cuore: *Si credis ex toto corde, licet*[10]. In terzo luogo deesi colla bocca far la professione di Gesù Cristo: *Credo Filium Dei esse Jesum Christum*[11]. Ecco donde nata sia la disci-

[1]) *I Tim.* II, 1.—[2]) *Act.* XII, 5.—[3]) *Act.* VII.—[4]) *Act.* IX, 40.—[5]) *Act.* XX, 36.
[6]) *I Cor.* XVI, 2: *Per unam Sabbati unusquisque vestrum apud se seponat, recondens, quod ei bene placuerit.*—[7]) *Act.* XX, 7, 11.
[8]) *Act.* II, 15; III, 9; X, 9.—[9]) *Act.* VIII, 36.—[10]) Ivi.—[11]) Ivi.

plina, che il catechismo preceder dovesse il battesimo. Quindi s. Pietro[1] diceva: *Quod et vos nunc similis formae salvos facit Baptisma, non carnis depositio sordium, sed conscientiae bonae interrogatio in Deum*; il che Beda ed Estio riportano alla cerimonia anche in oggi osservata di domandare a quello che vuole essere battezzato , se crede in Dio, se rinunzia a Satanasso e alle sue pompe ecc., dalla risposta a questa interrogazione, e dalla sua sincerità più che dall'esterior lavamento dipendendo la salute del battezzato. Dopo le dette cose il diacono Filippo battezzò l' Eunuco, e battezzollo per immersione. Nell' immersione ci si appalesa il modo antichissimo di battezzare, benchè sia probabile, che alcuna volta in que' primi tempi attesa la moltitudine de' catecumeni si usasse ancora l'aspersione[2]. Nel diacono, che battezza, abbiamo una giustificazione della disciplina, che dove prima a' soli Vescovi fuori di caso di necessità restrignevasi la facoltà di amministrare il battesimo, l' ha poi accordata a' preti e anche a' diaconi. La forma del battesimo non altra era, che quella prescritta da Gesù Cristo: *In nomine Patris* ecc. È vero, che più volte negli Atti leggesi, che i catecumeni si battezzavano: *In nomine Christi*; ma questo non vuole già dire, che questa fosse la forma del battesimo, ma solo o che il battesimo si dava *in professione nominis Christi*, la qual confessione, come dicevano, dovea necessariamente premettersi al Sagramento; o che conferivasi *in virtute Christi*. Lasciando le altre prove, che i teologi sogliono su questo punto recare, basta riflettere a ciò che in Efeso avvenne a san Paolo. Si incontrò egli in alcuni discepoli, che egli credea già battezzati, e domandò loro: *Si Spiritum Sanctum accepistis credentes*[3]. Che Spirito Santo? ripigliarono quelli: nè tampoco udimmo mai, che ci fosse uno Spirito Santo. Ma Paolo replicò tosto: *In quo ergo baptizati estis?* Or questa risposta di Paolo manifestamente presuppone, che non potevano aver ricevuto il battesimo senza sentirsi nella forma nominare lo Spirito Santo. Mille volte s' incontra negli Atti l' imposizione delle mani per la cresima, siccome ancora i mirabili effetti, che in virtù di questo Sagramento ancora visibilmente producea ne' novelli cristiani lo Spirito Santo. Trovasi anche in questo medesimo passo, di cui or ora si diceva. Ma questo ci dà inoltre luogo a conghietturare, che ancora in quel primo incominciar della Chiesa si desse talvolta la cresima separatamente dal battesimo. Perciocchè Paolo, come abbiamo osservato, credeva, che quegli Efesi fossero battezzati, e dubitava tuttavia, se avessero ricevuto lo Spirito Santo: *Si Spiritum Sanctum accepistis credentes*, cioè se fossero confermati: il qual dubbio come sarebbegli

[1]) *I Petr.* III, 21.—[2]) *Act.* II, 41.—[3]) *Act.* XIX, 2.

nato, se insieme col battesimo si fosse pur sempre conferita la cresima ? Questa separazione de' due Sagramenti non accadeva nondimeno, se non se quando i ministri del Battesimo erano persone, che non aveano la potestà d' imporre le mani,como erano i diaconi.

Della Eucaristia abbiamo,parlando delle sacre funzioni,di sopra accennato,ciò che ne' sacri Libri se ne dice per la disciplina.Si può aggiugnere tuttavia, che s. Paolo usa termini, che apertamente alludono all' azione del sagrifizio: *Calix benedictionis, cui benedicimus . . panis, quem frangimus*[1],e da questo secondo nome perchè non argomenteremmo noi, che consecravasi allora un solo pane, il quale dopo la seguita transustanziazione dividevasi in più parti per distribuirlo a'divoti cristiani ? Lo stesso Paolo assai giustifica la pratica tanto da'novatori screditata delle indulgenze che alla penitenza hanno relazione. Il celebre incestuoso di Corinto,dolente dell' enorme sua scelleratezza,avea buona parte già fatta della penitenza impostagli dalla Chiesa. Paolo lo assolve, e col Clero di quella Chiesa condonagli la più lunga pena, che al gravissimo fallo di lui era dovuta, e gliela rimette *in persona Christi, ne forte abundantiori tristitia absorberetur*[2]. Chi colle nostre indulgenze paragonerà accuratamente la condotta di Paolo, vedrà, che troppo riserbo fu quello del P. Du Mesnil, il quale si contentò di affermare[3]: *En primum indulgentiarum vestigium*[4]. Ciò, che dell' Estrema unzione scrives. Jacopo nella sua canonica lettera, troppo è noto, perchè debbasi qui ripetere. Imposizion delle mani, preghiere e digiuno sono cose, che nelle sacre ordinazioni non mai vanno disgiunte[5]. Più cose avremmo a dire sul Matrimonio, se non quale sia stata, ma quale agli interpreti paia essere stata la disciplina degli Apostolici tempi, volessimo dichiarare. Due punti di Apostolica disciplina intorno al maritaggio son certi dalla prima lettera di s. Paolo a' Corinti. Il primo è, che quando di due persone maritatesi insieme nella infedeltà una passi al Cristianesimo, non dee separarsi dall' altra, che rimanga infedele, se questa vogliasi viver coll' altra senza darle noia sull' articolo della Religione, o como sogliono dire, *sine contumelia Creatoris*[6]. Il secondo è, che se nel detto caso il coniugato, il quale resta infedele, non vuole conviver coll'altra, il matrimonio intendesi rotto non solamente quanto all' abitazione, ma puro quanto al legame, sì e per modo, che la moglie battezzatasi possa ad altre nozze lecitamente passare[7].

---

[1]) *I Cor.* X, 6.

[2]) *II Cor.* II.—[3]) *Doct. et Discipl. Eccl.*,tom. I, lib. II, n. 64.

[4]) Veggasi la *Discipline de l' Église*,tom.I,p.403 seg.,dove questo punto è distesamente trattato.

[5]) *Act.* VI, 6; XIV, 22.—[6]) *I Cor.* VII, 12.—[7]) Ivi 15.

§ VII.

Disciplina riguardante la vita privata de' Cristiani

Ora perchè dalla disciplina de' Sacramenti a quella ultimamente divengasi, che fu stabilita per lo regolamento della vita privata de' Cristiani, non pensi alcuno, che lo sia qui per descriver l' ammirabil condotta de' primi fedeli, e le preclare loro virtù. Chi di tali racconti avesse vaghezza, potrà vedere i *Costumi de' primitivi cristiani*, o del Fleury, o del P. Mamachi. Mio intendimento è di accennar della vita de' cristiani sol quelle cose, che cadono sotto l'Apostolica disciplina. Or dunque l' Apostolo raccomanda colle più forti maniere, ed estolle il merito della incontaminata verginità[1]. E bene i cristiani aveano già avuto un illustre esempio di questa virtù nelle quattro figliuole del diacono s. Filippo. Elle erano vergini[2], e la lor casa può in qualche guisa riguardarsi come il primo monastero di vergini, che stato sia nella Chiesa. Perciò forse è avvenuto, che i cristiani con grande cura conservassero quella casa, e ancora a' tempi di s. Girolamo si mostrassero in Cesarea le loro cellette. S. Pietro poi anche alle maritate proibisce l' acconciarsi con troppa cura i capelli, e l' usare finissimi ornamenti d' oro, e d' abiti troppo sfoggiati [3]. I digiuni erano inoltre in grand' uso presso i primitivi cristiani, e massimamente quando gli affari pubblici della Chiesa domandavano in maggior copia celestial lume e conforto[4]. E conciossiachè non avessero eglino nè pubblici uffizi, nè libertà di traffico, e poche cure domestiche, impiegavansi in lavori di mano secondo il precetto datone loro da s. Paolo[5]; per le quali ragioni medesime fu poi in ispecial modo a' Religiosi raccomandato il manuale travaglio. Siccome poi la fraternal carità è stata sempre il più luminoso segnale del Cristianesimo; così a mantener questa gli Apostoli principalmente rivolsero le loro cure. Quindi i dolci saluti, che nelle loro lettere mandavano scambievolmente a' più lontani fedeli; quindi il bacio santo le tante volte ricordato nelle epistole di s. Paolo, ossia il bacio di carità, come ha il greco testo della prima lettera di s. Pietro; quindi l' ospitalità sì raccomandata dall' uno e dall' altro Principe degli Apostoli[6]. Pure difficil cosa era, che talora alcun litigio non nascesse tra' cristiani. In questi casi l' Apostolo, per usare l' espressione di s. Agostino, *terribiliter vetat* di chiamarsi in giudizio presso un tribunale infedele, e vuole, che cerchinsi giu-

[2]) Ivi, 25.—[2]) *Act.* XXI, 9.—[3]) *I Petr.* III, 3.
[4]) *Act.* XIII, 2.—[5]) *I Thess.* IV, 11.
[6]) *Charitas fraternitatis* (scrivea agli Ebrei s. Paolo) *maneat in vobis, et hospitalitatem nolite oblivisci.*

dici presso i santi[1]. Chi abbia l'Apostolo inteso per santi, si controverte. La disciplina de' seguìti secoli, anche del quarto dopo data la pace alla Chiesa, favorisce l'opinione di coloro che vogliono aver qui l'Apostolo stabiliti o per giudici, o almeno per arbitri delle temporali cause de'laici cristiani, i Vescovi. Ma da una parte il nome di santo era allora comune a tutti i cristiani; dall' altra l' Apostolo sembra contentarsi, che in siffatti litigi si scegliesse a giudicare tra' cristiani un uomo di maggiore sapienza fornito: « Voi, scrive egli a' Corinti, se avete alcuna lite secolaresca, costituite a giudici i più dispregevoli che sono nella Chiesa (anzi che a' pagani giudici rechiate le vostre cause). Dicovelo a vostra vergogna: così dunque non havvi tra voi alcun saggio uomo, il quale delle liti de' fratelli portar ne possa giudizio? » *Sic nòn est inter vos Sapiens quisquam, qui possit iudicare inter fratrem suum?* La qual maniera di dire assai mostra, che non si parla di Vescovi[2]. Nondimeno considerando io, che ne' secoli appresso, come accennavasi, i Vescovi erano i giudici anche de' laici nelle temporali loro liti[3], congetturo, che quest' uso appunto sia nato dal supporsi nel Vescovo più che in altro qualunque la sapienza di Paolo richiesta nel giudice. La carità de' cristiani stendevasi agli idolatri, co' quali però potevano mangiare[4]; ma con tutto ciò non potevano entrare ne' loro templi, o accostarsi a' loro altari[5]. Nè meno pietosi erano co' defunti. Ne accompagnavano i funerali col pianto, e con tutte le cerimonie di un sacro lutto[6]. Agli stessi rei non negavano i doveri della sepoltura, come vedesi in Anania e Safira, comechè da Dio medesimo fossero percossi[7]. Il marito e la moglie seppellivansi l' uno accanto dell' altro[8].

§ VIII.

Molte altre leggi di disciplina, che scritte non sono, lasciarono gli Apostoli per tradizione

Ecco la disciplina degli Apostolici tempi conservataci ne' sacri Libri. Ma troppe più cose stabilirono essi, che a noi giunte non sono, se non se per tradizione. Paolo medesimo nella prima a' Corinti ricorda i precetti da lui lasciati loro a viva voce: *Laudo vos, quod per o-*

---

[1]) *I Cor.* VI, 1 segg.

[2]) Veggasi la *Discipline de l' Église*, tom. I, p. 283 segg.

[3]) Consultisi il p. Bianchi, *Della potestà e della politia della Chiesa, Trattati due*, tom. III, p. 456 e segg. Roma 1746.

[4]) *I Cor.* VIII, 27.—[5]) *I Cor.* VIII, 10.—[6]) *Act.* VIII, 2.

[7]) *Act.* V, 6, 10.—[8]) Ivi.

mnia mei memores estis, et sicut tradidi vobis, praecepta mea tenetis[1]. Similmente nella sua seconda epistola a' Tessalonicesi raccomanda loro di guardare le tradizioni, che da lui o per sermon familiare, o per lettera aveano intese: *Fratres, tenete traditiones, quas didicistis sive per sermonem, sive per epistolam nostram*[2]. Quindi ci avvertiva il gran Basilio: De' dommi e de' precetti custoditi nelle Chiese altri certamente ne abbiamo dalla scritta dottrina, altri ne ricevemmo in occulto dalla tradizion degli Apostoli a noi lasciata: gli uni e gli altri de' quali hanno alla pietà, pari forza[3]. Tra questi novera poi il segnarci che usiamo colla Croce; le parole della prescritta invocazione nell'Eucaristico sacrifizio; il consecrare l'acqua del battesimo, e l' olio della sacra unzione; lo stesso ungimento dell' olio, il volgersi che facevano i cristiani ad Oriente, quando pregavano; lo stare in piedi ad orar le domeniche, e tutto il tempo che dalla Pasqua corre a Pentecoste; la professione medesima, o il Simbolo della fede. Ma s. Clemente Papa nella sua prima lettera a'Corinti tra le apostoliche Costituzioni mentova la continuata successione de'Vescovi. Tradizione degli Apostoli è ancora il digiuno della Quaresima, come a Marcella scrisse Girolamo (Ep. 54). S. Leone Magno aggiugne, oltre il digiuno de' quattro tempi[4], la consuetudine di esorcizzare i catecumuni, e quella di battezzare nelle festività della Pasqua e della Pentecoste, siccome ancora il costume di tenere le Ordinazioni de'diaconi, de' preti e de'vescovi nelle sole domeniche[5]. Ma per non discorrere ragionando a più minute cose, possiamo generalmente affermare con s. Agostino[6], che tutto ciò che tiene la Chiesa universale, nè trovasi da' Concilii istituito, ma bensì fu sempre tenuto, dirittamente si crede dall' Apostolica autorità a noi tramandato. Quando però diciamo, che gli Apostoli grandissima parte della ecclesiastica disciplina e in iscritto e per tradizione ci hanno trasmessa, ciò principalmente vuolsi intendere del Principe degli Apostoli Pietro. « È certo, come già scrisse s. Bonifacio I, che l' istituzione della nascente Chiesa universale dall' onore del b. Pietro ebbe principio; nel quale onore tutto il reggimento suo, e la forza consiste. Imperciocchè dal fonte di lui, crescendo già la coltura della Religione, in tutte le Chiese derivò l' ecclesiastica disciplina[7] ».

---

[1]) *I Cor.* XI, 2.—[2]) *II Thess.* II, 14.—[3]) *De Spiritu Sancto*, c. 27.

[4]) *Ep.* 16 edit. Cacciar.—[5]) *Ep.* 11, e altrove.

[6]) « Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi ab Apostolica auctoritate traditum rectissime creditur »; *De Bapt. contr. Donat.*, lib. IV, c. 24.

[7]) « Institutio universalis Ecclesiae de B. Petri sumpsit honore principium; in quo regimen eius et summa consistit. Ex eius enim ecclesiastica discipli-

§ IX.

La potestà di far leggi di disciplina dagli Apostoli passò a' lor Successori

Ma è da tornare oggimai al primo intendimento. Dunque le cose tutte dagli Apostoli costituite dir si possono ordinate da Cristo, sia perchè, come dicevamo, Egli medesimo o conversando con esso loro in sulla terra, o loro apparendo anche dopo il beatifico suo ascendimento alla destra del Padre abbiale loro prescritte, sia perchè eglino per la potestà da Lui compartita loro, abbianle comandate. Ma questa legislativa potestà non fu già agli Apostoli da Cristo conceduta per esso loro, ma per lo bene della Chiesa. Che voglio dire? Questo dir voglio, che tal potestà non dovea essere a' soli Apostoli ristretta, ma passare ne' loro Successori. La vita degli Apostoli aver dovea il suo termine; nè al governo della Chiesa bastar potevano le leggi da loro lasciate. Perocchè anzi a misura che la Fede si dilatava, cresceva il bisogno di separare i ministeri, perchè gli operai Evangelici, e i Pastori massimamente potessero al numero de' moltiplicati cristiani soddisfar colla cura; la diversità stessa delle nuove convertite nazioni, del loro genio, delle lor costumanze, i non pensati difetti, che nella gran moltitudine sogliono pullular facilmente, il corrompimento delle usate pratiche per le false ed ereticali dottrine di malvagissimi uomini domandavano innovazioni, interpetramenti, riforme di disciplina. Come a ciò sarebbesi provveduto, se col mancar degli Apostoli si fosse la Chiesa trovata sfornita della necessaria autorità a formare decreto di disciplina? Ma consoliamoci. I Vescovi siccome nell'ufficio di pascere la greggia di Cristo, così nella potestà di regolare la disciplina succedono a que' primi Padri e legislatori della Chiesa. Perciò Cristo non a tempo limitò la protezione che promise agli Apostoli, ma stesela a tutte l' età sino alla consumazione de' secoli. Dal che seguita, che quantunque considerata la disciplina riguardo a' suoi immediati istitutori, possa acconciamente dividersi in divina, apostolica ed ecclesiastica, secondo che da Cristo, o dagli Apostoli, o da' Vescovi fu immediatamente ordinata, nondimeno riferendola al primo Autore, che è Cristo, dal quale solo la potestà di stabilirla è derivata, può, e dee dirsi tutta divina.

---

na, Religionis iam crescente cultura, fonte manavit »; *Ep.* 14, col. 1037, edit. Coust.

§ X.

Eccellenza dell' ecclesiastica disciplina sopra le leggi civili per la sua origine tutta divina

E ciò già vale di per sè solo a farne bastantemente conoscere anche la eccellenza somma della ecclesiastica disciplina sopra le leggi civili. Perciocchè ella ci viene in parte da Gesù Cristo medesimo, in parte da Lui immediatamente discende. Non è così delle leggi civili. Queste da potestà umana sono prescritte, e da potestà umana, la quale benchè da Dio derivi ella pure, perciocchè *ogni potestà è da Dio*[1], pur nondimeno solo mediatamente, e rimotamente ha origine divina. I regalisti con Giovanni Marsilio, noto scrittore nella causa de' Veneziani con Paolo V, Renato Coppin[2], de Marca[3], per tacere de'protestanti Gianfederico Hornio[4], Giannadamo Osiandro[5], ed altri citati dal p. Schwarz[6], sostengono veramente, che la potestà de' Sovrani abbia Iddio per autore immediato. Nondimeno ci sarà permesso di dire, che la contraria opinione a così forti ragioni è appoggiata, che una sola irragionevole adulazione a' Principi ha potuto introdurre un linguaggio, che ad altro non mira, se non ad uguagliare nella istituzione alla ecclesiastica la civil potestà, per poi sottomettere quella a questa nella esecuzione. Nè credasi già che questa dottrina, la quale alla potestà de' Principi non dà altra derivazione da Dio, che la mediata e rimota, sia sentimento di soli teologi affezionati al Papato. E difendonla veramente il Bellarmino[7], il Suarez[8], il Charlas[9], il p. Bianchi[10], e molto c' inclinano lo Schwarz (l. c.), e il P. Mamachi[11]; ma non pertanto sono dello stesso avviso anche teologi e canonisti niente parziali per Roma, come il p. Zallwein[12], anzi parecchi di quegli stessi, l' autorità de' quali alla Santa Sede viene da Richerio, da Dupino, da Febbronio, e da somiglianti opposta con fasto, come Giovanni Gersone, Giovanni Maggiore, il Cardinale Piero di Alliaco e Jacopo Almaino, le testimonianze de' quali sono dal citato p. Bianchi recate, e sinceramente disaminate[13]. Nè da tacer sono e Grozio, e Puf-

---

[1]) *Rom.* XIII, 1. — [2]) *De sacr. polit.*, lib. I, tit. 7, § 9. — [3]) *De Conc.*, lib. II, c. 2.
[4]) *De Civit.*, lib. II, c. 1. — [5]) *Observat. in Grot.*, lib. I, c. 3, § 7.
[6]) *Instit. Iur. nat. et gent*, par. II, tit. 2, instr. 2, § 1.
[7]) *De laicis*, lib. III, c. 6. — [8]) *Defens. fid. adv. Reg. Angl.*, lib. III, c. 2 et 3. — [9]) *De libert. Eccles.*, lib. IV, c. 4, edit. Leod.
[10]) *Op. cit.* tom. I, p. 1 segg.; III, p. 6 segg.
[11]) *Orig. et Ant. Christ.*, tom. IV, lib. IV, c. 2, § 3, p. 56 segg.
[12]) *Princip. Iur. Eccles.*, tom. IV, p. 32 segg.
[13]) *Op. cit.* tom. I, p. 8 segg.

fendorf, e Noodt, e Gianfrancesco Buddeo, de' quali accennansi i luoghi dal p. Mamachi(l.c.), tutti buoni protestanti, e tra' pubblicisti di altissima fama. Questo solo può torre il pregiudizio, che alcuno di tali materie mal pratico potrebbe formarsi, che noi volessimo far solo da Dio mediatamente derivare la potestà de' Principi, perchè avesserla immediatamente dal Papa. Non avrebbono così pensato questi scrittori; nè ad alcuno (prescindendo dalla imperial potestà come in Carlo Magno rinnovata nell'Occidente) è in mente caduto un sì bel sogno.

Quello dunque, che in primo luogo diciamo, è che la suprema potestà riguardo alla comunità viene immediatamente da Dio, dalla qual comunità fu poi ne' suoi governanti trasferita. Spieghiamoci chiaramente. Avendo Iddio tra gli altri naturali doni all' uman genere conceduti dato ancor quello di sapersi conservare nella umana società, difendersi dalle oppressioni de'prepotenti, e custodire l'equità e la giustizia contro la violenza de'malvagi, gli ha conceduto ancora il diritto d' istituire i Principi e i Magistrati, e di collocare la pubblica potestà, o in un solo che agli altri soprantendesse, o in alcuni de'più scelti che di comun consiglio amministrassero la giustizia e le violenze impedissero. Per la qual cosa, come osserva Cicerone, il vedere, che la più meschina moltitudine rimaneva premuta dalle violenze di coloro che maggiori forze e maggiore ricchezza aveano, obbligò gli uomini a ricorrere ad un altro uomo di eccellente valore sopra di tutti, il quale allontanando le ingiurie da'più deboli per costituire fra tutti l'equità, con pari diritto uguagliasse gl' infimi co'sommi nelle leggi del giusto e dell' onesto. *Justitiae fruendae caussa videntur* (mihi) *olim bene morati Reges constituti. Nam cum premeretur inops multitudo ab iis, qui maiores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute praestantem, qui cum prohiberet iniuria tenuiores aequitate constituenda, summos cum infimis pari iure retinebat* [1]. « È dunque dell' ultima evidenza, dirò con un Autore niente sospetto a' politici, coll'Autore, dico, *Della Chiesa e della Repubblica dentro i loro limiti* (p. 32), che l'origine della sovranità, o della potestà politica viene immediatamente dal patto sociale, cioè da convenzioni di uomini, riunitisi in un sol corpo per la loro tranquillità ». Il che con poche parole espresse s. Agostino scrivendo [2]: *generale pactum est societatis humanae obedire Regibus suis*. Segue però a dire il citato Autore *Della Chiesa e della Repubblica* (p. 33): « Lo stabilimento delle società ed in conseguenza dell' autorità sovrana era nelle vedute della Provvidenza, perchè Iddio, che ama essenzialmente l'ordine, ha voluto senza dubbio, che vi sia sopra la terra una suprema potestà, che

[1]) *De Offic.*, lib. II, c. 12. — [2]) Lib. III *Confess.*, c. 8.

sia atta a procurarlo, ed a mantenerlo fra gli uomini. Ma gli uomini hanno stabilito questa potestà non in conseguenza di un comando di Dio, ma di loro volontà, perchè così Dio ha voluto, e perchè ha permesso, che provassero gli effetti degl' insulti e della violenza altrui, che era per la moltiplicazione del genere umano ridotta ad un segno, che uomini isolati non potevano repellerla ». Questo è ciò, che in altri termini propose Almaino, teologo regalista, in una questione da lui pubblicamente recitata nell'Università di Parigi. Approva egli la sentenza di Durando, il quale asserisce, quella esser da Dio quanto al debito, non quanto all'uso e all'acquisto, e spiega indi questa distinzione dicendo, che essendo naturalmente dovuto agli uomini il giudizio retto, per cui conoscano, esser necessario, che essi siano soggetti ad alcuno, che loro il diritto e la giustizia amministri, ed avendo Dio tra gli altri doni di natura inserito negli nomini questo lume e questa cognizione, perciò la pubblica civil potestà procede da Dio in quanto al debito, ma da lui non procede regolarmente in quanto alla comunicazione; poichè non mai Dio, regolarmente parlando, comunicò ad alcun uomo questa potestà, nè diede alcun precetto, che ad alcun uomo fosse comunicata[1]: *Pro resolutione*(dicit Durandus in I *de Origine iuris*)*quod potestas temporalis, sive laica est a Deo quantum ad debitum, sed frequenter non est a Deo quantum ad acquisitionem, et usum. Primum probatur, nam secundum dictamen rectum debitum est, talem potestatem esse; naturaliter enim iudicant homines, quod oportet, eos subiici alicui, qui eis iudicium, et ius, sive iustitiam administret: ergo secundum iudicium rectum naturaliter nobis insitum debitum est, talem potestatem Regiam, seu saecularem esse: ex ordinatione enim insitum est nobis tale iudicium naturale, ut conformiter ad ipsum vivamus, et hoc a Deo; hoc est Deus naturaliter nobis inseruit lumen vultus sui, hoc est unum iudicium, quo naturaliter iudicamus, omnes politice ad invicem viventes debere esse subiectos alicui, vel aliquibus, quibus incumbat ex officio facere mutuam iustitiam: ergo quo ad debitum ipsa potestas saecularis, sive laica est ex ordinatione divina: sed non est a Deo regulariter ad istum sensum, quod alicui Deus communicaverit istam iurisdictionem laicam, quia nunquam alicui regulariter immediate communicavit hanc potestatem, nec dedit speciale praeceptum, ut alicui communicaretur, et ideo non est a Deo quantum ad istum sensum.*

In secondo luogo diciamo, che quantunque la collazione della suprema potestà venga immediatamente dalla società nel modo dianzi

[1]) *De Potest. Eccl. et laica*, q I, c. I.

spiegato, nondimeno supposta quella collazione nasce immediatamente da Dio per diritto naturale e divino, e nel Principe che l'ha accettata, l'obbligazione di usarla, e di comandare al popolo, e nel popolo, il quale in lui l'ha trasferita, l'obbligazione di ubbidire[1]. Il che è conforme a quello che insegnava il Cardinale Alliacense, il quale per testimonianza dell' Almaino[2] in due cose costituiva il fondamento della civil potestà temporale, cioè in un titolo creato, qual sarebbe la successione, l'elezione, l'eredità, la vendita, o la permutazione; e nella divina approvazione, dicendo, che allora il Principe divien legittimo signore, quando Dio approva il dominio a lui conferito dagli uomini per qualche titolo umano. Per la qual cosa, siccome le umane leggi quantunque riconoscano immediatamente l'autorità dalla volontà del legittimo Principe che le fa, contuttociò, poichè Dio le approva colla sua volontà, obbligano in coscienza i sudditi alla osservanza[3]; e chi alle umane leggi resiste, resiste alla volontà di Dio; così avvegnachè il terreno principato sia immediatamente dalla umana istituzione, con tutto ciò per due titoli può giustamente a Dio riferirsi la potestà di lui, mediato l'uno, immediato l'altro; cioè e perchè Dio naturalmente inserì agli uomini la diritta ragione, secondo la quale istituissero il Principato (che è titolo mediato); e perchè costituito il legittimo Principe, Dio col suo volere approva questa umana disposizione, come necessaria alla civil società, e al conservamento e alla temporal salute de' popoli (il che è titolo immediato). Così senza che ci stanchiamo più oltre, spiegansi acconciamente le autorità della Scrittura, de' Padri, e de' Concilii, dove asseriscono « esser data al Signore la potestà, e dall' Altissimo la virtù a quelli, che hanno il governo de' popoli[4]; per Dio regnare i Regi e i Legislatori decretar cose giuste[5]; non esservi potestà, la quale non sia da Dio[6]; dovere i Principi credere, che non dagli uomini, ma da Dio sia loro stato il regno raccomandato[7]; esser l'impero a' Sovrani conferito per supernale disposizione[8].

Ma se a Dio quale immediata cagione si attribuisca, che quella potestà, la quale generalmente risedeva nella comunità, o si riunisca in un solo, come nelle monarchie, o si trasporti in un più, siano ottimati, come nell'aristocrazia, o nel popolo, come nella democrazia, si potrà egli dar ragione, perchè una nazione siasi al monarchi-

---

[1]) Schwarz, loc. cit.—[2]) Loc. cit.—[3]) Suarez, *loc. cit.* lib. III, c. 2, n. 13.
[4]) *Sap.* VI, 3.—[5]) *Prov.* VIII, 15.—[6]) *Rom.* XIII, 1.
[7]) *Conc. Paris.*, an. 829, c. 5, tom. IV; *Conc. Hard.*, col. 1338.
[8]) Gelasio *Ep. 4 ad Anastas. Imm.* Di questa e delle altre sopra recate autorità, veggansi il Suarez, il Bianchi, il Mamachi ne' luoghi citati, ove più distesamente l'esaminano.

co principato anzi che ad altro appigliata, un' altra per lo contrario governisi o con popolare, o con aristocratico reggimento? Si potrà egli spiegare la diversità, che negli stessi regii governi s' incontra? Onde altri re sottoposti erano alle leggi dalla moltitudine stabilite, come di quel di Macedonia narrasi da Q. Curzio[1]; altri avean col popolo comune la pubblica potestà, come de' regi Spartani abbiamo da Dionigi di Alicarnasso[2]; altri dipendono o da' Parlamenti, come i re d' Inghilterra, o dalle Diete, come que' di Polonia. Si potrà egli spiegare quella variazione de' governi, la quale non pur nelle greche repubbliche, ma nell' ebraica ancora si può osservare, e nella romana massimamente così famosa, in cui la pubblica civil potestà dapprincipio collocata ne' regi, da essi passò nel Senato, e nel popolo, e da questo fu trasferita ne' Cesari? Certamente che tanto varie forme di governi legittimi s' introducesse negli umani dominii, salva una speciale e positiva divina istituzione, della quale non abbiamo vestigio, non può attribuirsi, che al solo consenso de' popoli, i quali anzi questa maniera che altra si elessero. Perciocchè la natural ragione, che mostra necessaria la politica potestà per lo conservamento della società, non determina piuttosto una foggia di governo, che un' altra. Stabilita poi questa, esser dovrebbe immutabile, ed invariabile, nè potrebbe ad arbitrio trasferirsi dal Principe negli ottimati, o nella moltitudine; nè per lo contrario da molti riunirsi in pochi, o da pochi in un solo: ovvero sarebbono in istato contrario alla divina ordinazione quelle repubbliche, che dalla monarchia passarono legittimamente all' aristocrazia, o temperarono con ambe le specie la pubblica signoria, o altra forma di governo si elessero che stimarono più acconcia alla loro conservazione *. Dal che s' inferisce, essere un grave errore contro il senso comune quella sentenza di Chopino (l.c.) e di de Marca[3], i quali avvisaronsi, che la regal potestà in ciascuno de' regi immediatamente derivi da Dio, non meno che la spirituale in ciascun Pontefice.

Pare certamente, che il Grisostomo sponendo quel detto di Paolo:

---

[1]) Lib. IV, VI e VIII. — [2]) Lib. XI, c. 15.

*) L' Autore non ha dato qui le necessarie restrizioni alla sua proposizione, perchè l' ha solo di passaggio accennata. A questo supplirà chi legge consultando scrittori accurati nella presente materia. Vogliam però di volo avvertire, che nella sentenza difesa dall' Autore in tutto questo paragrafo, non altrimenti che nell' opinione contraria da lui combattuta, rimane sempre santa e divina l' origine del potere, siccome saldi pure rimangono i diritti e i doveri di chi governa, e di chi è governato. (*Nota degli Editori napolitani*)

[3]) Lib. II, c. 1, n. 1.

non est potestas nisi a Deo, prevedesse questa travolta opinione, e volessene anticipatamente confondere i partigiani, così parlando ad un di loro[1]: *Quid dicis? Omnis ergo Princeps a Deo constitutus est? Istud non dico: Nec enim de quovis Principe mihi sermo nunc est, sed de ipsa re. Quod enim Principatus sint, quod hi quidem imperant, illi vero subiecti sunt; quodque non simpliciter, ac temere cuncta ferantur, hoc divinae sapientiae opus esse dico. Propterea non dicit* (s. Paolo), *non enim Princeps est nisi a Deo, sed de re ipsa disserit, dicens: Non enim potestas est nisi a Deo.* Eppur si dirà: s. Agostino[2] ci assicura, che quel Dio, «*qui* Augusto (diede il regno), *ipse* (cioè Dio) *et* Neroni, *qui* Vespasianis *vel Patri vel Filio suavissimis imperatoribus, ipse et* Domitiano *crudelissimo*». Così è. Ma s. Agostino non altro dir volle, se non che gl'imperi, e i regni non da bugiardi numi del gentilesimo doveano riconoscersi, come stoltamente faceasi da' pagani, ma dal solo verace Iddio de' cristiani; e così ancora contro gl' idolatri disputava Tertulliano[3]; e contro i gnostici, i quali bestemmiavano ogni principato, ed ogni civil magistrato come opera del malvagio spirito e del diavolo, professava s. Ireneo[4]; volendo con ciò denotare, che i Principi non sovrastavano agli uomini per istigazione maligna del diavolo, ma per altissimo consiglio della Provvidenza divina, e non per semplice volontà di Dio, senza cui nulla di vantaggioso, o di nocevole può accadere agli uomini, ma per un volere benefico, per cui all' uman genere provvide del principato per conservazione di quello, dotandolo di que' lumi, che necessari sono per istituirlo, ed approvando l' istituzione da quello fatta. Per la qual cosa scrisse il medesimo s. Ireneo (l. c.), che *cuius iussu homines nascuntur, huius iussu, et Reges constituuntur*, riferendo il principato a' doni dovuti alla umana natura. Se poi l' uman principato da Lui agli uomini immediatamente si conferisca, nol dice alcuno degli allegati Padri, e molto meno potealo pretendere s. Agostino, il quale parlava de' romani Imperadori. Perciocchè certa cosa è, che gl' Imperadori di Roma non ebbero altra maggior potestà di diritto, che quella, la quale fu in loro trasferita dal popolo. Pomponio famoso giureconsulto nel libro, che intitolò *Enchiridio*, favellando della romana repubblica afferma, che *quia difficile plebs convenire coepit, populusque multo difficilius in tanta turba hominum; necessitas ipsa curam Reipublicae ad Senatum deduxit.* Quindi aggiugne, che *novissime sicut ad pauciores iuris constituendi via transisse, ipsis rebus dictantibus, videbatur; per partes evenit, ut necesse esset Reipublicae per unum*

---

[1]) *Hom.* XXIII, *in Ep. ad Rom.*—[2]) *De Civit. Dei*, lib. V, c. 21.
[3]) *Apol.*, c. 29.—[4]) *Advers. haer.*, lib. V, c. 24.

consuli . . . . Igitur constituto Principe, datum est et ius, ut quod constituisset, ratum esset. Ulplano poi, altro celebre giureconsulto, insegna: *quod Principi placuit, legis habet vigorem, utpote cum lege regia, quae de eius imperio lata est, populus ei, et in eum omne suum imperium, et potestatem contulerit.* Ed è da notare che le sentenze di questi due giureconsulti furono per certo tenute in tanto, che Giustiniano le inserì amendue nelle Pandette [1], e quella di Ulpiano fu dallo stesso Imperatore riferita anche nelle sue *Istituzioni* [2], in quel libro cioè, nel quale e' volle ad istituzione della gioventù raccolti i più indubitati principii della ragione civile. Ma esiste ancor in oggi in rame un frammento della legge regia citata da Ulpiano, e da questa vedesi chiaramente, che questo giureconto esagerò un poco, scrivendo, che il popolo avea ne' Cesari conferito ogni suo potere, e scioltili da tutte le leggi. Perciocchè vedesi in quella, che Vespasiano viene solamente sciolto da quelle leggi, e da que' plebisciti, onde andati erano liberi alcuni de' suoi Antecessori, e gli fu data potestà di far quello, che per consenso del popolo, e per decreto de' padri era a quegli stessi predecessori di lui stato conceduto di poter fare [3].

Or dopo ciò come mai avrebbe sant' Agostino potuto dire con verità, che a quegli Augusti era da Dio stata la Imperial potestà immediatamente donata? Stia dunque pur fermo, che il santo Dottore a questo solo mirava di sgannare i pagani dal vecchio error loro, onde a' falsi dei attribuivano l' Impero romano. E in fatti avea detto poco avanti: *Qui ergo Persis dedit segetes sine cultu Deae Segetiae, qui alia dona terrarum sinecultu tot Deorum, quos istis rebus singulis singulos, vel etiam rebus singulis plures praeposuerunt, ipse etiam regnum dedit sine cultu eorum, per quorum cultum se isti regnasse crediderunt.* Or non sarebbe ridicola cosa volere, che s. Agostino qui accennasse prodursi da Dio immediatamente le biade, e gli altri frutti delle campagne, e degli orti, perchè afferma, non alla dea Segezia, e a tali altri dei dalla gentilità preposti a' fiori, alle vi-

---

[1]) *ff. de orig. iur.* l. I, § 4 e 6; *ff. de Constit. Princ.* l. I, tit. 3.

[2]) *Instit.* lib. I, tit. 2, 9, 6.

[3]) VTIQVE . QVIBVS . LEGIBVS . PLEBISVE . SCITIS . SCRIPTVM . FVIT . NE . DIVVS . AVG . TIBERIVSVE . IVLIVS . CAESAR . AVG . TIBERIVSQVE . CLAVDIVS . CAESAR . AVG . GERMANICVS . TENERENTVR . IIS . LEGIBVS . PLEBISQVE . SCITIS . IMP. CAESAR . VESPASIANVS . SOLVTVS . SIT . QVAEQVE . EX . QVAQVE . LEGE . ROGATIONE . DIVVM . AVG . TIBERIVMVE . IVLIVM . CAESAREM . AVG . TIBERIVMVE . CLAVDIVM . CAESAREM . AVG . GERMANICVM . FACERE . OPORTVIT . EA . OMNIA . IMP . CAESARI . VESPASIANO . FACERE . LICEAT .

ti ecc. ma al solo Dio de' cristiani venerato doversi queste ricchezze della terra? Come dunque può ragionevolmente affermarsi, che il Santo credesse il nostro Dio cagione immediata dell' impero per questo solamente, che disselo autor solo dell' impero ad esclusione degli dei pagani? Noi diciamo, che il solo verace Iddio de' cristiani alla comunità diede immediatamente la potestà del principato; ma benchè ne' Regi, negl' Imperadori, e negli altri Sovrani con qualsiasi nome vengan chiamati, siasi poi questa trasfusa da quella, è egli men vero, che il fonte primiero della politica potestà sia il solo Dio vero de' fedeli, e non il reo principio de' gnostici, e de' manichei, ed uno stuolo d' insensate gentilesche divinità? No certamente, siccome, quantunque la terra sia, che fecondata dalle piogge, avvivata dal sole, coltivata dall' industria de' campagnuoli immediatamente ci dà i grani, e gli altri frutti, è sempre tuttavia verissimo, che non altro Dio dal nostro le ha data questa producitrice virtù.

Ed al primo nostro intendimento tornando, se come abbiamo finora potuto vedere, la temporal possanza de' Principi, e de' Regnanti non ha da Dio il suo immediato principio, in quella guisa che l'ha certamente la potestà della Chiesa, chi non riconosce il maggior pregio, che sopra le leggi civili hanno le ecclesiastiche leggi di disciplina per la più alta origine di quella potestà, da cui derivano?

§ XI.

Altri pregi della ecclesiastica disciplina sopra le leggi civili tratti dal fine della potestà ecclesiastica

Nè tuttavia per questo sol capo la prestanza delle ecclesiastiche leggi vantaggia quella delle civili; siccome non per lo solo titolo della origine è alla civile l' ecclesiastica potestà superiore. E in vero, la civil potestà legislativa è una potestà di solo ordine naturale, e però indiritta a fine sol naturale, qual' è l' esterna felicità naturale della vita presente, fine non che non adequato, ma il men perfetto della politica società; ma l' ecclesiastica potestà di legislazione è stata principalmente e per sè data da Cristo alla Chiesa; perchè indirizzasse gli uomini alla immortale e superna felicità della vita futura, e quindi anche alla interna felicità presente, che consiste nella virtù e nella onestà delle azioni, ed è il fine primario e più nobile delle stesse civili comunità. Però niente che sia solamente terreno, nè alla salute delle anime appartenga, è di ragione della ecclesiastica potestà; ma tutto e quel solo, che ha ragione di spirituale, ed alle spirituali cose abbia riguardo, cade sotto la sua forza divina. E quindi altre nuove notabi-

lissime differenze tra l'una e l'altra potestà potrebbonsi trarre, cioè per riguardo e alla loro materia proporzionata al loro fine, e a' mezzi di ottener questo medesimo fine, e alle azioni che ad esso conducono[1]. Ma una sola consideriamone, che nasce dal primario e quasi immediato soggetto delle due potestà. Perocchè la civile potestà, come si è veduto, immediatamente risiede nella comunità, da cui si partecipa a' sovrani della terra; ma la ecclesiastica risiede principalmente in Cristo. Inoltre, siccome il prossimo soggetto della temporal potestà è quella tale persona, a cui la comunità la trasferisce; così il prossimo soggetto della spirituale è quegli, a cui Cristo Signore l'ha o immediatamente conferita, come san Pietro e i successori di lui, o mediatamente cioè per mezzo di questi, come sono i Vescovi e gli altri Prelati. Dal che nuovi vantaggi derivano alla sacra potestà sulla profana. Perciocchè può, chi non lo sa? può la civile potestà anche ad un principe infedele competere; e così l'impero romano fino a Costantino fu in mano di gentili imperadori: può ancora una donna avere la politica potestà, come per lasciare le Debore e le Atalie celebri ne' santi Libri, ebberla già e Pulcheria e Irene. Ma ben diversa è la ecclesiastica potestà, la quale siccome richiede la sacra ordinazione, così non può convenire nè a donna di consecrazione incapace per sua natura, nè ad uomo infedele, che n' è incapace per mancanza del battesimo, porta principale, che a tutti i Sagramenti apre l'ingresso. Nè credo già io doversi alcun trovare sì parziale del femminil sesso, che far voglia valere, non dico, le stranezze de' Colliridiani, i quali alla ecclesiastica gerarchia ammisero volentieri le donne o le greche follie, che sulla Cattedra Pontificale di Roma travidero sedente la papessa Giovanna, sì vigorosamente sventate dallo Sherer, dall'Allacci, dal Labbè e da tanti altri, e ultimamente con nuova forza, e coll' ultima evidenza da un chiarissimo Prelato, dico Mons. Garampi, che fu Cardinale celebratissimo nella eccellente dissertazione sopra una medaglia di Benedetto III; ma l'erudite ricerche del Grozio maestrevolmente confutate dal gran Petavio nella diatriba *De potestate consecrandi*.

Or questa preminenza della ecclesiastica potestà ridonda in pregio della disciplina che ella prescrive. Il qual pregio non è una sterile prerogativa, ma tale, che siccome l'ecclesiastica potestà tiensi subordinata la civile, così la disciplina ecclesiastica si assoggetta le leggi civili, e se alle sue determinazioni trovale contrarie, le corregge ed annulla. Lo riconobbe lo stesso Giovanni Launoio, ed ivi lo riconobbe, dove sembrava di voler egli estollere la regal potestà, dico nel suo trattato *De*

---

[1]) Veggasi di queste differenze Pietro Tireo nella disputa *De potestate ecclesiastica*, stampata a Magonza 1586, part. I, cap. 3.

Regia in matrimonium potestate. Perciocchè egli pone in terzo luogo questa asserzione: *Usus supremae potestatis civilis in disponendis matrimoniis, et sanciendis legibus matrimoniorum, spectata natura rei, iure potest a Sacerdotali ordine in omnibus Principibus simul sumptis coerceri*, e per ragione ne dà, *quia nihil vetat absolute, et ut loquuntur metaphysice, quominus Principes simul convenirent omnes, ut sua potestate in matrimonium, et qua est officium naturae, et societatis civilis, et qua est Sacramentum, graviter abuterentur.* E appunto nel matrimonio ne abbiamo parecchi singolarissimi esempli. Nelle leggi Cesaree (per recarne alcuno), come ben osserva il Vinio [1], sono invalidi e nulli i matrimonii, che i figliuoli di famiglia, o gli schiavi contraggono senza l' assenso de' genitori o de' loro padroni [2]; ma la Chiesa ha dichiarate ta' nozze illecite sì, ma valide. Così pure, secondo il gius delle Pandette e del Codice di Giustiniano, ha il marito facoltà di uccidere la moglie, se colgala in adulterio; anzi ancora al padre le leggi civili fan lecito il mettere a morte la figliuola trovata in adulterio, purchè insieme all' adultero tolga la vita. Or queste leggi furono tutte dalla Chiesa cassate [3] con molte altre, delle quali può vedersi Benedetto XIV [4] e Mons. Bartoli nelle sue *Istituzioni di diritto canonico.* Un altro esempio nondimeno non vuol lasciarsi, perchè de' tempi ne' quali la Chiesa quanto era più perseguitata, tanto era più pura in ogni maniera di santa costumatezza. Un Sinodo Affricano, che prima del 249 dovette esser tenuto, e lodato è da san Cipriano [5], contro la libertà dalle leggi data ad ogni padre di famiglia di lasciare de' suoi figliuoli tutore chiunque più gli fosse piaciuto, decretò, *ne quis de clericis, et Dei Ministris tutorem vel curatorem testamento suo constitueret*; e similmente *ne quis frater accedens ad tutelam, vel curam clericum nominaret*; *si quis hoc fecisset, non offeretur pro eo, nec sacrificium pro dormitione eius celebraretur.* Dove osserva il Fello, editore di s. Cipriano a Oxford [6], che *ex iure Romano tutela pupillorum pro munere publico habita onus fuit, a quo nonnisi ex certis, iisque gravissimis caussis lege definitis excusatio concedebatur, quas qui scire velit, adeat librum I Instit.* tit. 25. Tra le quali cagioni di scusa non eravi il sacerdozio gentilesco, e molto meno poteavi essere il Chiericato cristiano, *quum minime expectandum fuerit* (seguita lo stesso editore protestante), *ut privilegio aliquo tam peculiari ex indulgentia ethnicorum Imperatorum fruerentur Sacerdotes Christiani.* E nondime-

---

[1]) Ad lib. I *Instit.* tit. 10. — [2]) *L. Nuptiae* 2 ff. *de ritu nuptiarum.*
[3]) *Can. inter haec* 33, quest. 2. — [4]) *De Synodo Dioeces.* lib. IX, c. 11, 12.
[5]) *Epist.* LXVI, edit. Pam. — [6]) In notis ad epist. 1 al. 66, edit. Pam.

no *vi canonum caveri potuit, ne Christianus aliquis id oneris cuiquam de Clero vellet imponere, idque sub poenis iisdem canonibus contentis.* Ed è osservabile, che questo non era un Concilio Ecumenico, ma Nazionale, e forse ancor non plenario. Certamente s. Cipriano in quella lettera non nomina se *non Concilium Episcoporum*, ed *Episcopos antecessores suos.* Giovanni Launoio prova quella sua terza asserzione, che abbiamo recitata, ancora *ex auctoritate Ambrosii Catharini in quaestione de clandestinis matrimoniis. Oportet, inquit, Canones, civilem aliquam legem irritantes, ab aliqua solida ratione proficisci: nulla vero potest esse alia ratio, nisi quia forte viderint, quod a lege civili constitutum erat vel contra ius divinum, vel contra ius naturale.* E contro il gius divino sono certamente quelle altre leggi civili, che poco avanti abbiamo accennate, e forse alcuna di esse ferisce ancora il naturale diritto. Ma non perciò si ha a stabilire per regola, che la Chiesa non possa abolire altre leggi civili, che quelle le quali ripugnano, o alla legge naturale, o alla divina. Il veggiamo nell' esposto Canone di quel Concilio Affricano. Perciocchè che i chierici siano tutori, non opponsi certo al naturale diritto, e nè tampoco al divino, se non per quella rimotissima ragione di convenienza da s. Cipriano allegata, che *nemo militans Deo, obligat se molestiis saecularibus*; ragione, che non può considerarsi come divino precetto, appartenendo ella ugualmente a' chierici, che a' laici; onde il Santo soggiugne: *quod quum de omnibus dictum sit, quanto magis Clerici.* Al più potrebbe questo aversi per un precetto Apostolico, onde il Concilio Cartaginese dell' anno 348 proibendo [1], che *qui adnexi sunt Clero, non accedant ad actus, seu administrationem, vel procurationem domorum*, aggiugne: *et Apostolorum statuta sint quae dicunt: nemo militans Deo* ecc. Ma tornerà sempre la stessa cosa, che le leggi ecclesiastiche (perciocchè questa Apostolica non può dirsi assolutamente divina) possono correggere le civili, quantunque queste non contrariino nè il gius naturale, nè il divino.

§ XII.

Altra notabile conseguenza della esposta origine della disciplina è, che i due fonti primari del diritto Canonico sono 1° la Scrittura

Ora dalle cose dianzi dette intorno l' origine della ecclesiastica disciplina non seguita questo solo, che si è da noi divisato della sua eccellenza e superiorità alle leggi civili; ma inoltre debbesi trar cosa

---

[1]) Cap. I, tom. I, *Conc. Hard.*, col. 686.

di somma importanza per le canoniche leggi, cioè che i due fonti primarii di esse sono e la Scrittura, e la Tradizione; e perciocchè di questi due principali luoghi Canonici in un libro moderno, del quale più edizioni sonosi fatte, e una a Venezia col nome di Giustino Febbronio, sonosi dette parecchie cose, le quali esigono confutazione: innanzi di passare ad altro, tratteniamoci un poco ad esaminarle, non isfuggendo di ribattere al tempo stesso altri errori o di protestanti moderni, o ancor di scrittori cattolici.

Il libro, di cui parliamo, è intitolato: *Principia iuris publici Ecclesiastici Catholicorum.* Ma conviene avvertire, che dopo la prima edizione fattane nel 1746 a Francfort, uscirono a Trento nell'anno 1754 alcune egregie Animadversioni del p. Francesco Staidel Minore Conventuale. Nè fu inutile questa censura. Perciocchè nelle seguenti ristampe di quel libretto, e nominatamente in quella di Vienna del 1761 sono state non poche cose ammendate, come sembra, su queste Animadversioni. Io mi varrò di questa corretta Viennese edizione, nella quale tuttavia leggonsi alcuni de' passi dal p. Staidel notati, oltre più cose, che il dotto Conventuale ha lasciato correre per non apparire censore troppo severo. Già dalla Scrittura incominciando, e le questioni lasciando, che ne' libri degli interpetri e de' polemici disputatori s' incontrano pienamente discusse, diciamo solo dell' uso, che nelle canoniche determinazioni aver possono i santi Libri. E intorno a questo la maggior disputa cader può su quelli dell' antico Testamento. Perciocchè dubbio non v' ha, che le cose o di Cristo o degli Apostoli raccontateci nel nuovo Testamento esser debbono riguardate come principalissimo fonte della ecclesiastica disciplina. Due cose adunque sono in questione. Una è, se le giudaiche leggi siano siffattamente da Dio abolite, che non si possano rimettere in vigore. L'altra è, se e come dagli usi presso l'ebraica nazione introdotti si possa argomentare per quelli della Chiesa cristiana. Alla prima questione risponde il citato Autor de' *Principii*[1], che i precetti politici della Sinagoga hanno veramente nello spirare di quella Repubblica perduta la forza di obbligare: *Quamquam*, segue egli a dire, *Principi Christiano non sit prohibitum, eadem pro suo territorio resuscitare.* E se parlasi di quei precetti, i quali alla sola tranquillità, e al civil governo dello Stato si riferiscono, non può esservi in questo ragionevole difficoltà; ma se questi precetti siano connessi colla Religione, e molto più se la Chiesa abbia fissate altre regole, egli è questo un mettere al Principe in man l' incensiere. Eppur questo egli intende principalmente. Perocchè soggiunge questa annotazione: *Cum enim*

[1]) Tom. I, c. 4, *Conc. Hard.* col. 686.

a sapientissimo legislatore provenerint, quidni adoptare illa possit Princeps? Cur gradus nuptiarum prohibiti non possent statui ad normam capitis XVIII Levitici? Dove non veggo, che ad altro si possa questo statuto riportare, che al Principe laico, del quale si è immediatamente parlato, e della potestà, di cui si rechi quasi un esempio. Massimamente che seguitando egli a dire: *Cur sancire nequiret Ecclesia, ut clerus noster dimissis fundis exemplo stirpis leviticae viveret solis decimis, primitiis, et oblationibus?* assai dimostra, che il primo esempio cade non sulla Chiesa, che avrebbe ivi pur nominata, siccome qui fa, ma sul Principe secolare che è il primo obbietto di quella sua annotazione. E si non poteva egli allegare un esempio, che più lontano fosse dalla potestà di un Principe temporale. Perciocchè qui non si tratta solamente di dare al Principe autorità di stabilire gl' impedimenti del matrimonio nella legge di grazia innalzato a dignità di Sacramento (il che tra' Teologi è, per parlar mitemente, molto controverso, e da' più si nega, come bene osserva lo Staidel), ma di dargli autorità di riformare gl' impedimenti dalla Chiesa già fissati nel Concilio di Trento, e di riformarli sulle pretensioni de' protestanti, che vogliono non altri impedimenti del matrimonio doversi guardare che quei del Levitico; la qual cosa a' capricci del Principe assoggetterebbe le determinazioni della Chiesa in materia la più sacrosanta, quale si è quella de' Sagramenti, e condurrebbe gli eterodossi a raffermarsi ne' loro errori. E se ciò una volta si ammetta, perchè non potrà il Principe nel suo territorio ristabilire la legge del Deuteronomio[1] *de suscitando semine fratris defuncti? Quo nil absurdius*, dirò col citato Staidel (p. 9), *atque ineptius*. Era certamente ancor questa una delle leggi giudiziarie da Dio sapientissimo legislatore data agli Ebrei. La Chiesa potrebbe richiamare in uso alcuna di quelle leggi. E delle cirimoniali assai ne abbiamo di ebraica origine, come la dedicazione de' templi, la consecrazione de' Pontefici, le vesti sacre, l' incenso, le lampadi, il canto ec., benchè dalla Chiesa siano tali cose prescritte con fine assai diverso, e con significazione differentissima dal fine, e dalla significazione che aveano nell' antica legge, come nota s. Agostino[2]. Quanto alle giudiziali, non può negarsi, che alcune pure di queste siano a noi trapassate, ma non direi assolutamente, come fa l' autore de' *Principii*[3], *exemplo legis Mosaicae*. Perciocchè egli stesso ne porta per esempio il Papato, che con poca esattezza dice essere *instar Pontificatus Aaronici*, i Concilii *more Synedrii Mosaici*, e le scomuniche. Ora il Papato fu istituito da Cristo; e parlerem-

---

[1]) *Deut.* XI.—[2]) *Contra Faustum*, lib. XX, c.23.
[3]) Cap. 1, n. 17, p. 9.

mo noi con assai riverenza di questo divin Signore dicendo, ch' egli prendessene l' esempio dall' ebraico Pontificato? Dicasi il medesimo de' Concilii, a' quali egli se generali fossero, promise l' infallibile assistenza dello Spirito Santo, e delle scomuniche, delle quali gli Apostoli ci diedero i primi esempli, ma Egli alla Chiesa lasciò la potestà. Egli non avea certo mestiere di formar la sua Chiesa sull' esempio della Sinagoga, che abbandonava; e d' altra parte siffatte cose che trovansi nell' antica legge, sono nella nostra di tanto maggior perfezione, che tutt' altre divengono. Nè per tutto ciò negherò io, che la Chiesa potrebbe sull' esempio di quelle antiche formare qualche sua determinazione, e tal sarebbe appunto quella legge, che il nostro Clero lasciati i fondi: *Exemplo stirpis leviticae viveret* (*solis*, dice l'Autore, ma a torto, come or ora vedremo) *decimis, primitiis, et oblationibus*. In fatti s. Agostino, come nella Vita di lui racconta Possidio, ***dum forte, ut adsolet, de possessionibus ipsis invidia Clericis fieret, adloquebatur plebem Dei, malle se ex oblationibus plebis Dei vivere, quam illarum possessionum curam, vel gubernationem pati, et paratum se esse illis cedere, ut eo modo omnes Dei servi, et Ministri viverent, quo in veteri Testamento leguntur altari deservientes in eodem comparticipari. Sed*** (oh! qui sta il guaio) ***nunquam id laici suscipere voluerunt***: e i nostri laici sarebbono di umor diverso da quegli Affricani de' tempi di s. Agostino? Io per me temo di molto, che malgrado le insinuazioni dell' Anonimo, non vogliamo vedere questa ebraica legge risuscitata.

Ma passiamo alla seconda più importante questione. Si può egli dallo stato pubblico della Sinagoga trarre argomento allo stato pubblico della Chiesa cristiana? Mai no, ripiglia l'Autor de' *Principii*[1]: *Frustra esse, qui a statu publico Synagogae, Sacerdotio veteris legis, sacrificiis etc. argumentum ducunt ad statum, et sacra Ecclesiae Christianae*. L' eruditissimo benedettino D. Gregorio Zalwein rigetta questa illimitata regola del nostro Anonimo[2], e ne ha molta ragione. Perocchè un siffatto Canone va a ferire e Padri e Concilii, che assai volte usarono cotal modo di argomentare, ed apre la strada a confermare le petulanti accuse di Boemero[3], e di altri protestanti, che non rifinano di calunniare il Clero cattolico, che siasi ambiziosamente arrogato gli onorifici titoli, i diritti e i privilegi de' sacerdoti dell' antica legge, anzi pure la Chiesa Romana, perchè abbia parecchi riti della Sinagoga adottati. È tuttavia da confessare, che non è sempre o legittimo o con-

---

[1]) P. 8, n. 16. — [2]) Tom. I *Princ. Jur. Eccles.* q. 2, c. 2, § 9, p. 155.

[3]) In *Dissert. Eccles.* diss. 9 *de veteri Ecclesiae statu*, e diss. 12 *De extraordin. primit. Eccles. stat.*

vincente l' argomento, che dalle ebraiche costumanze prendesi per le nostre. Perciò il dotto Benedettino propone su questa materia cinque sue regole. La prima è: «La Chiesa Cattolica, nè ha mai adottato, nè può adottare veruna legge di ebraica disciplina, la quale alla nuova Legge, e alla ecclesiastica disciplina da Cristo istituita fosse per alcun modo contraria ». La verità di questa regola apparirà più manifesta da quello, che in altro trattato è stato da noi già detto; e intanto si potrà quindi dedurre, che la cattolica Chiesa non ha dalla Sinagoga ricevuto il sacerdozio, non la distinzione tra i chierici e i laici, non la forma dell' ecclesiastico reggimento, come sogna il Boemero, ma da Gesù Cristo medesimo. La seconda regola è questa: « Ha la Chiesa potuto ammettere certi Ebraici riti, e alcuni capi di antica disciplina, che non solo colla nuova legge non han ripugnanza, ma assai conducono a rendere a Dio Signore un esterno culto più decoroso allo splendor della Chiesa e alla maestà delle sacre cerimonie ». E da questa regola seguita, che la Chiesa ha legittimamente introdotta la consecrazione de' templi, e somiglianti cose, delle quali sono alcune state già poco avanti accennate. Regola terza: « Debole è l' argomento, che dall' antico gius divino sia giudiziario, sia cerimoniale del vecchio Testamento, si trae per lo gius divino della nuova legge, quando nè dalla Scrittura, nè dalla tradizione non può provarsi, che stato sia rinnovato da Cristo, e massimamente se la disciplina della primitiva Chiesa siagli stata contraria, nè per l' uno e per l' altro militi la stessa ragione ». Due esempli ne dà l'Autore, uno nelle decime, l' altro nella immunità de' sacerdoti dalle gravezze comuni e da' tributi. Perciocchè non avendo i Leviti nell' antico Testamento avuti beni stabili, troppo diversa è dalla loro la condizione de' nostri sacerdoti, che hanno di tali beni, perchè goder possano il privilegio di quelli; e quanto alle decime, oltrechè niente ne dicono i Libri del nuovo Testamento, ne' primi tre secoli della Chiesa non si esigevano, e d'altra parte supponsi, che i nostri ecclesiastici abbiano d'altronde il necessario sostentamento. Quarta regola: « Può l'antico gius essere di qualche conjettura a comprovare il gius nuovo, se di questo abbiasi altronde legittimo fondamento ». Così stabilito che sia il cattolico domma della distinzione de' chierici da' laici, il sacerdozio cristiano ecc., si può lo stesso dirittamente confermare dall'antica legge con argomento *a pari*, e quasi *a fortiori*. Regola ultima: « Nelle controversie, che nè dalla Tradizione si posson decidere, se una parte abbia per sè grande probabilità, può questa non vanamente valersi della pratica antica, benchè non in guisa da convincere, se o eguale o maggior ragione siavi per lo nuovo Testamento, che non eravi per l' antico.

Queste sono le regole del Benedettino; e le prime due, siccome si

è potuto vedere, sono anche da noi approvate. Non così possiamo assolutamente ricever le altre, le quali sotto un lungo giro di parole contengono o nulla, onde fissare sicuramente la forza, o la debolezza dell'argomento dell'antica disciplina alla nostra, e molto meno possiamo approvare gli esempli, con che l'Autore spiega la terza. E in vero per ciò che alla immunità si appartiene, falsissima cosa è, che i sacerdoti dell'antico Testamento non avessero beni stabili come i nostri; sulla qual sola ragione combatte l'Autore l'argomento della immunità de' Leviti ebrei con quella de' sacerdoti cristiani. Perciocchè avean pure i Leviti quarantotto città con tanto di campagna inalienabile attorno delle lor mura, che in lungo stendeasi per ogni parte un miglio, e ivi pascolavano i loro armenti [1]; ma campagne, e molto più città sono pure beni stabili. Possedevano inoltre i Leviti delle case, e poteano venderle, e vendute che avesserle, poteanle redimere, e quando non avesserle redente, al dominio loro tornavan senz' altro nell' anno del giubbileo : *quia domus Levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israel* [2]. Più. Leggesi nel Levitico [3], essere stato ordinato dal Signore, che *homo, si agrum possessionis suae vovisset et consecrasset Domino iuxta mensuram sementis aestimaretur pretium . . . Quod si redimere voluisset agrum ille, qui voverat, adderet quintam partem aestimationis pecuniae, et possideret eum; si autem noluisset redimere, sed alteri cuilibet fuisset venumdatus, ultra eum qui voverat, redimere non posset: quia cum iubilaei venisset dies, sanctificatus esset (ager) Domino et possessio consecrata ad ius pertinet Sacerdotum.* Or si ha egli a credere, dirò coll' Autore dell' opera *Del diritto libero della Chiesa di acquistare* ecc. [4], che in tanti secoli quanti passarono da Mosè a Geconia re, non abbiano molti in questa guisa consacrato de' campi al Signore? e se ne consacrarono, quali guadagni non avranno quindi ritratti i sacerdoti? Possedean dunque i Leviti città, campagne, case sin dal primo loro stabilimento, e di più le possessioni, che di mano in mano si offerissero al Signore, divenivano di lor ragione. Come dunque il ch. Benedettino potè affermare, che i Leviti non possedessero beni stabili? E per dirlo di passaggio, come potrebbe il nostro Clero vivere *exemplo stirpis Leviticae*, se come pretende l'Autore anonimo de' *Principii di gius pubblico ecclesiastico, dimissis fundis viveret solis decimis, primitiis, et oblationibus?* Ma non vuol lasciarsi un' egregia osservazione di un dotto Avvocato napoletano, che fu D. Ottavio Ignazio Vitaliano in un volume in-4° stampato nel 1733 col titolo

---

[1]) *Num*. XXXV, 1 seg —[2]) *Levit*. XXVII, 16 seg.
[3]) *Levit*. XXV, 32.—[4]) Tom. I, p. 59.

di *Ragioni*, «che si propongono per dimostrare e sostenere il vero e pubblico interesse della fedelissima ed eccellentissima città di Napoli e di tutto il regno, dintorno a'nuovi acquisti di beni stabili,che potran fare gli ecclesiastici ecc.».Pretende egli [1],che le stesse decime e de'Leviti e de' sacerdoti cristiani abbiano a riputarsi per beni stabili, e lo prova con una costituzione di Giustianiano,nella quale vietandosi l'alienazione de' beni della Chiesa di Costantinopoli,si proibisce parimente l' alienazione de' servi ascritti al servigio di quella Chiesa, e delle annone civili: *nam et haec* (odasi la ragione di quell' imperadore) *inter immobilia sunt numeranda*[2]. Or qual differenza eravi mai tra le annone civili e le decime ? Niuna.Non eran quelle,che certe sovvenzioni stabilite o dal pubblico, o dalla Chiesa maggiore, o da un privato in beneficio di una Chiesa,e pagavansi non già in denaro, ma secondo che intender ci fa una costituzione di Valentiniano e Marciano[3], in frumento, in vino, in olio, in carne e in sale.Ma le decime non erano di diversa natura. Perciocchè doveansi dal frutto annuale che raccoglievasi dal campo e dal gregge, che è quanto dire,che non davansi in danaro, ma nella stessa specie, per cui eran dovute. Se dunque le leggi considerano per beni stabili le annone civili, perchè non saranno pure come beni stabili riguardate le decime ?

Però con tutta ragione si potrà coll' esempio della immunità de' Leviti sostenere l' immunità de' nostri sacerdoti, come appunto fece nell' anno 863 il Concilio di Aquisgrana[4]: *Perspicuum sane est, et nosse volentibus apertissimum, quod Deus idcirco populo suo de haereditate possessionum suarum domos,et agros, et mancipia, insuper etiam civitates, et Suburbana Sanctuario suo famulantibus dari praecepit, ut Ministri Sanctuarii sui instantius, honestiusque, atque inexcusabilius sacrum suum cultum exercere, suumque famulatum potuissent liberius explere. Quibus verbis liquido colligi potest, quod quisquis, quae alii fideles de haereditate possessionum suarum ob remedium animarum suarum Deo, ad honorem, et decorem Ecclesiae suae, eiusque ministrorum usus contulerunt, aut abstulerit, aut auferre praesumpserit, procul dubio aliorum data in animae suae convertit periculum.* Passando ora alle decime, io non posso avere il coraggio di screditare una maniera di argomentare, che usarono i Padri della Chiesa più illuminati. Origene [5] domanda: *Quomodo ergo abundat iustitia nostra plusquam Scribarum, et Pharisaeorum, si illi de fructibus terrae suae gusta-*

---

[1]) Cap. I,p.25 seg.—[2]) *Authent. de non alien.aut permut.*ecc.§ *a Leone.*
[3]) *L. Privilegia* 12 C. *de sacros. Eccles.* Veggasi anche Cuiacio, *Par. C. de Annon.* lib. X.—[4]) C. 37, tom. IV, *Conc. Hard.*, col. 1423.
[5]) In *Num. Hom.* XI.

re non audent, priusquam primitias Sacerdotibus offerant, et Levitis decimae separentur: et ego nihil horum faciens fructibus terrae ita abutar, ut Sacerdos nesciat, Levites ignoret, divinum altare non sentiat? S. Girolamo[1] negli stessi sensi si esprime: *Quod de decimis, primitiisque diximus, quae olim dabantur a populo Sacerdotibus ac Levitis, in Ecclesiae quoque populis intelligite; quibus praeceptum est, non solum decimas dare et primitias, sed et vendere omnia, quae habent, et dare pauperibus, et sequi Dominum Salvatorem. Quod si facere nolumus, saltem Judaeorum imitemur exordia, ut pauperibus partem demus ex toto, et Sacerdotibus ac Levitis honorem debitum referamus.* Sentiamo anche s. Agostino[2]: *Numquam hoc facietis, nisi aliquid de rebus vestris repositum habueritis, quod cuique placet pro necessitate rei familiaris suae tanquam debitum, quasi fisco reddendum. Si non habet Rempublicam suam Christus, non habet fiscum suum etc. Praecidite ergo aliquid fixum, vel ex annuis fructibus, vel ex quotidianis quaestibus vestris. Exime aliquam partem redituum tuorum. Decimas vis? Decimas exime, quamquam parum est. Dictum est enim, quia Pharisaei decimas dabant: ieiunio bis in Sabbatho, decimas do omnium quae possideo. Et quid ait Dominus? Nisi abundaverit iustitia vestra plusquam Scribarum et Pharisaeorum, non intrabitis in Regnum Caelorum. Et ille, super quem debet abundare iustitia tua, decimas dat; tu autem nec millesimam das. Quomodo superabis eum, cui non aequaris?* Lo stesso argomento propone s. Giovanni Crisostomo[3]: *Illi decimas, et rursus decimas praebebant orphanis, viduis, proselytis. Si tunc erat periculum decimas non relinquere, cogita quantum nunc sit.* Anche i Vescovi del secondo Concilio di Tours nella loro Sinodica fannosi forti sull' esempio de' Leviti: *Illud vos instantissime commonemus, ut Abrahae documenta sequentes decimas ex omni facultate non pigeat Deo pro reliquis, quae possidetis, conservandis afferre: ne sibi ipse inopiam generet, qui parva non tribuit, ut plura retentet: et quod dicendum est verius, suum persolvat pretium, ne si trahi videat peccato dominante captivum. Ergo si quis in Abrahae collocari vult gremio, eiusdem non repugnet exemplo; et solvat eleemosynae pretium, quisquis optat regnare cum Christo.* E ben potrei citare innumerabili altri e Padri e Concilii, che ragionarono similmente: ma questi basteranno a chiunque abbia pe' maestri del Cristianesimo il rispetto che loro si dee, per intendere, che esser non può sì dispregevole, e da nulla un'argomentazione, che tan-

[1]) In *Malac.* c. III. — [2]) In *Ps.* 146. — [3]) *Hom.* V in *Epist. I ad Ephes.*

to sovrani ingegni hanno forte creduta, e felicemente maneggiata anche contro la cupidigia secolaresca, cioè contro il più antico nimico, che abbia la Chiesa e la cristiana carità. Nè vale il dire col p. Zallwein, che nella Chiesa de' primi tre secoli non pagavansi le decime, o che avendo i nostri ecclesiastici altronde il congruo sostentamento, cessa per loro la ragione, che dava a' Leviti diritto di esigerle. Perciocchè a cominciare di qua, l'armare questo titolo contro le decime, sembra di molto accostarsi all'errore de'Fraticelli o Pseudo-apostoli, i quali, presso Torrecremata[1], insegnavano, non poter ricevere le decime, que' che sull' esempio degli Apostoli non osservano l' evangelica povertà. Poi non deesi in questa materia tanto guardare il sostentamento de' sacerdoti, quanto ch' eglino servono all' utilità del popolo; la qual ragione soggetta il popolo a pagare le decime a' sacerdoti quali che siano o poveri o ricchi, siccome per questa ragion medesima pagavanle gli Ebrei a' loro Leviti, quantunque ricchissimi fossero e di altri beni comuni, e di altri di particolare loro proprietà. Se ciò non fosse, come si salverà il p. Zallwein, che dove egli non vuole le decime ne' primi tre secoli, quando cioè i sacerdoti erano più bisognosi, cominciasse la Chiesa ad esigerle ne' secoli quarto e quinto, ne'quali il sacerdozio era fiorente in fondi e in altri beni temporali.

Finalmente se posto il bene stare de'sacerdoti non abbisognano essi delle decime, son queste nientemeno necessarie a' poverelli; onde un antico Sermonatore tra le opere di s. Agostino[2] diceva: *decimae tributa sunt egentium animarum; redde ergo tributum pauperibus.* Ma neppure è vero, che ne'primi tre secoli niun uso delle decime fosse introdotto. Abbiamo udito poc'anzi raccomandarsi le decime da Origene; e s. Cipriano si querelava, che dove i primitivi fedeli vendevano e case e campi per metterne il prezzo ritratto nelle mani de' poveri, *nunc de patrimonio nec decimas damus, et quum vendere iubeat dominus, emimus potius et augemus*[3]. Ma senza ciò possibil non è di intendere come, se ne' primi tre secoli non si fossero pagate le decime, all'improvviso le avesse la Chiesa rimesse in uso ne'posteriori secoli, e nel 585 potessele il secondo Concilio di Maçon chiamar leggi divine, e leggi nella Chiesa per lungo tratto di tempo servate, e di antico costume. *Leges divinae* (così quel Concilio) *consulentes Sacerdotibus ac Ministris Ecclesiarum, pro haereditatis portione omni populo praeceperunt, decimas fructuum suorum sacris locis praestare, ut nullo labore impediti, horis legitimis spiritualibus possint vacare ministeriis. Quas leges Christianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas . . . unde decernimus, ut mos antiquus a fide-*

---

[1]) *Summae* lib IV, p. 2, c 37. — [2]) *Serm.* 219 *de temp.* — [3]) *De unit. Eccles.*

libus reparetur, et decimas Ecclesiasticis famulantibus ceraemoniis populus omnis inferat, quas Sacerdotes, aut in pauperum usum, aut in captivorum redemptionem praerogantes, suis orationibus pacem populo, ac salutem impetrent (Can. 5). Egli è tuttavia da avvertire, che se l'uso delle decime non fu ne' primi tre secoli tanto universale, ciò era, perchè in parecchi luoghi per alcun tempo era tra' cristiani in vigore la vita comune, per cui, dirollo colle parole del Concilio Parigino dell' anno 829 (Can. 15), *vota fidelium ante pedes ponebantur Apostolorum* (e di altri apostolici uomini), *eorumque iudicio, unicuique, prout opus erat, distribuebantur*. Ora, come bene osserva il Tomassini [1], *qui totum largitur primitias, et decimas largitur, nec solas. Si plerique autem in hoc primo Ecclesiae fervore totum erogabant patrimonium, quis ab aliis ambigat, primitias saltem, et decimas impensas fuisse?* I cristiani poi ne' tempi delle persecuzioni non potevano avere gran possessioni, dalle quali pagassero al Clero le decime; le oblazioni loro nondimeno erano così copiose, che il sacerdozio abbondava d'ogni cosa a vivere necessaria, e largamente ne diffondeva a' poveri gli avanzi. Ma queste stesse oblazioni furono dagli antichi Padri considerate come decime. Testimonio siane sant' Ireneo [2]: *Nihil enim ociosum, nec sine signo, et sine argumento apud eum, et propter hoc illi quidem decimas suorum habebant consecratas; qui autem perceperunt libertatem, omnia quae sunt ipsorum, ad dominicos decernunt usus hilariter, et libere dantes ea, non quae sunt minora, utpote maiorem spem habentes*. E s. Cipriano [3]: *Quae nunc ratio et forma tenetur, ut qui in Ecclesia Domini ad ordinationem clericalem promoventur, in nullo ab administratione divina avocentur, nec molestiis, et negotiis saecularibus alligentur; sed in honore sportulantium fratrum, tanquam decimas ex fructibus accipientes, ab altari et sacrificio non recedant*. Il perchè in tutta la sua forza riman l'argomento a favore delle decime preso dall'antico Testamento, e le regole del p. Zallwein viemmaggiormente vacillano.

Noi tenteremo perciò di sostituire alle regole del Benedettino altre più conformi a' sentimenti de' Padri e de' Concilii. Sia dunque questa la prima: « Quando non abbiasi, che a giustificare una pratica del vecchio Testamento certamente adottata dalla Chiesa, l' uso degli Ebrei dirittamente se ne recherà in difesa ». Chiara n' è la ragione. Perciocchè se non vogliasi co' Manichei a malvagio principio attribuire l' antico Testamento, non potrà negarsi, che le leggi e le u-

[1]) *De Benefic.* par. III, lib. I, c. I, n. 16.
[2]) Lib. IV, c. 24. — [3]) *Epist.* LXVI, edit. Pamel.

sanze da Dio agli Israeliti prescritte fossero da ogni e superstizione ed empietà lontane, buone, laudevoli. Dal che restano confutati i protestanti, che di tante feste, di tanti ornamenti de' sacri templi, di tanti riti nella liturgia si beffano, essendo queste costumanze bastevolmente difese dall' origine divina, che ebbero presso gli Ebrei. Regola seconda: « Quando si volesse provare, che uno od altro articolo di disciplina debba nella Chiesa Cattolica aver luogo, male argomenterebbesi dall' uso dell' antico Testamento, se quest' uso fosse stato solamente o permesso, o tollerato da Dio nella Sinagoga, o anche un uso fosse fondato nella particolare costituzione e natura della legge vecchia ». Esempio degli usi permessi nella Mosaica legge sia quello di poter lecitamente un marito ripudiare la moglie; il che tra noi cristiani non è lecito. Esempio delle costumanze fondate nella costituzione e natura dell' antica legge esser può l' obbligo, che avean le donne, le quali per mancanza di prole maschile succedessero nell' eredità del padre, di non prender marito, se non della loro tribù. Quindi il Bellarmino [1] opponendosi, che agl' Imperadori appartiene il giudicare del Papa, perchè nell' antica legge il re giudicava e deponeva il Sommo Pontefice, risponde, che quando pur ciò fosse vero (il che non è), *negari potest similitudo: nam cum in veteri Testamento promissiones tantum temporales fuerint, et in novo spirituales et aeternae, et docent Hieronymus lib. I contra Pelagianos, et in epist. ad Dardanum de terra promissionis, et Augustinus quaest.* 33 *in librum Numeri, et lib. XIX contra Faustum, cap.* 31, *non mirum esset, si in Testamento veteri summa potestas fuisset temporalis, in novo spiritualis.* Regola terza: « Ne' precetti giudiziari e cerimoniali dell' ebraica legge può ritrovarsi qualche ragione di precetto anche morale e declaratorio del gius naturale; però secondo questa ragione si può legittimamente argomentare dal vecchio Testamento al nuovo ». E veramente i precetti morali, che nell' antica legge doveansi osservare, non sono già stati tolti, siccome annullati sono nel nuovo Testamento i precetti giudiziali, e cerimoniali come tali. Per quella ragione adunque, che questi aver possono di morali, durano ancora, e però quelle cose, che nell' antico Testamento furono introdotte per principii morali, e per forza di gius naturale in questi o compreso, o dichiarato, possono e debbono pure ritrovarsi nella legge di grazia. E così il citato Bellarmino [2], seguito dal Suarez [3], dall' esenzione de' Leviti deduce l' immunità del nostro Clero dal foro secolare; perciocchè quantunque appartenesse quella a' precetti cerimoniali, obbliga-

[1]) *De Rom. Pont.* lib. II, c. 29.—[2]) *De clericis*, lib. I, c. 30.
[3]) *Defens Fidei advers. Anglic. Sectae errores*, lib. II, c. 9, n. 21 seg.

va tuttavia il popolo ebreo non precisamente come cerimoniale, ma come diritto morale conseguente al Sacerdozio, e declaratorio del gius naturale. Regola quarta. « Ciò che nell' antica legge era perfezione e dignità nella Sinagoga e nel suo sacerdozio,è ottima e sicura regola di argomentare per la Chiesa Cattolica e per lo nostro Sacerdozio ».*Nunc autem*,dicea s. Leone Magno[1],*et ordo clarior Levitarum, et dignitas amplior Seniorum, et sacratior unctio Sacerdotum.* Non possono dunque mancare nel nostro Sacerdozio quelle cose, che nell' antico si ritrovavano come perfezioni del grado e privilegi della dignità, e di questa maniera di argomentare servesi s. Girolamo per provare la continenza de' sacerdoti: *nam et veteri lege*, dic' egli[2],*qui pro populo hostias offerebant,non solum in domibus suis non erant,sed purificabantur ad tempus ab uxoribus separati, et vinum et siceram non bibebant,quae solent libidinem provocare.* Papa Siricio medesimo nella famosa sua lettera ad Imerio di Tarragona gravemente conferma la sua legge del celibato coll' esempio de' sacerdoti ebrei. Ecco le sue parole : *Dicat mihi nunc*[3] *quisquis ille est sectator libidinum, praeceptorque vitiorum, si aestimat, quia in lege Moysi passim sacris ordinibus a Domino laxata sunt frena luxuriae,cur eos,quibus committebantur Sancta Sanctorum, praemonet dicens: Sancti estote,quia et ego Sanctus sum Dominus Deus vester? Cur etiam procul a suis domibus, anno vicis suae, in templo habitare iussi sunt Sacerdotes? Hac videlicet ratione, ne cum vel uxoribus possent carnale exercere commercium, ut conscientiae integritate fulgentes, acceptabile Deo munus offerrent. Quibus expleto deservitionis suae tempore, uxorius usus solius successionis caussa fuerat relaxatus; quia non ex alia, nisi ex tribu Levi, quisquam ad Dei ministerium fuerat praeceptus admitti.* Con queste regole alla mano si potrà facilmente giudicare qual uso nelle particolari materie aver possa l' argomento da' costumi dell' ebraica nazione.

§ XIII.

2° *La Tradizione*

Questo è ciò, che intorno la Scrittura come fonte dello studio canonico erami proposto di esaminare. Volgiamoci all' altro fonte, che è la Tradizione.Il capo II dell'Autore de'*Principii* è tutto sulla Tra-

---

[1]) *Serm.* VIII *de Pass. Dom.*
[2]) Lib. I *contr. Jovinian.*—[3]) Tom. I *Ep. R. P.*, edit. Coust. col. 630.

dizione. Come è corretto, non ha quei molti errori de'quali fu accusato dal p. Staidel, e poi dal p. Zallwein, che, non ebbe alla mano alcune delle emendate ristampe. Nondimeno ve n'ha non pochi, e oltre agli errori domina in questo capo una maravigliosa oscurità. Perciocchè avendo pur l'autore voluto almeno all'apparenza riformare le sue dottrine, ci ha nondimeno lasciati i semi di altri errori cassati, il che produce grandissima confusione. E primieramente egli ci dice, che la questione tra noi e i protestanti intorno le Tradizioni è questione *facti potius, quam iuris*. Ma nè questo è assolutamente vero insegnando Kemnizio[1] e Basnage[2], che la divina parola scritta è di tale autorità, che sola esser può perfettissima regola di Fede, e alla Provvidenza divina ripugnerebbe l'averne data un' altra non iscritta; la qual cosa è questione di vero gius: nè comechè a fatto vogliasi ridur la questione, se ci siano Tradizioni, era da teologo il chiamarla *facti* per contrapposto al gius, e per conseguente di mero fatto; altrimenti diremmo questioni di fatto il cercare se vi sia Dio, se diasi Scrittura divina, se i Sagramenti siano sette, le quali questioni siccome quelle che trattano dell' esistenza delle cose, versano certamente sul fatto; ma perchè non è questo un semplice fatto, ma un fatto, il quale è domma, e da cui i dommi della Fede dipendono principalmente, niun teologo dirle mai assolutamente questioni piuttosto, di fatto che di gius[3]. Peggio poi è ridurre, come fa poco appresso l'Autore[4], la questione delle Tradizioni a una mera contenzione scolastica, *in iurgium mere scholasticum*. Ma il grazioso è, che l'autore soggiugne, *de quo* § 10, ed al § 10 non se ne fa parola. Che è ciò ? Eccolo. Innanzi ch' egli ammendasse il suo libro, così leggeasi al § 10: *An dentur dogmaticae traditiones a Verbo Dei scripto plane separatae, quarum ne obscura quidem mentio fiat in sacris Paginis, quaestio est pure scholastica, quae tantas rixas haud meretur, et adfinis illi Theologorum controversiae, qua quaeritur, an materia fidei creverit ab Adamo usque ad Christum per legem novam Evangelii.* Il p. Staidel gli fece riflettere (p. 29 seg.), che così appunto Eusebio di Nicomedia corifeo degli Ariani gridava, la questione della divinità del Verbo essere una questione da nulla, nè appartenente alla cattolica Fede, e Pelagio negava esser dommatica la sua controversia intorno la grazia, ma strinselo principalmente coll' esempio della divinità de' sacri Libri, della quale non v' ha nelle Scritture vestigio, e dalla Tradizione siamo informati. Che fece dunque l'autore ? Can-

[1]) Presso il Bellarmino, lib. IV, *De verbo Dei non scripto*, c. 3.
[2]) In *Annal. Polit.*, tom. III, diss. 9.
[3]) Veggasi il P. Zallwein, tom. I, q. 2, c. 3, § 6, p. 176 segg.
[4]) N. 4, p. 19.

cellò al § 10 quel sì pericoloso periodo, ma si dimenticò di cassare al § 4 la citazione di quel paragrafo. Intanto avendo egli lasciato nel § 4 quel detto, che la presente questione ricade *in iurgium mere scholasticum*, è manifesto, che non ha levate dal § 10 le recitate parole, colle quali spiega meglio queste antecedenti del numero 4, se non per torsi l' odiosità di sì patente errore, ma non si è ricreduto dell' error medesimo: e dicolo errore; perciocchè siccome nota il citato p. Zallwein[1]: *Hic est genuinus status quaestionis, hoc est illud dissidium, non utique* mere scholasticum, *ut asserit Author, quod Catholicos, et Protestantes per plura saecula collisit, et adhuc collisos tenet, an videlicet dentur* doctrinae dogmaticae, *quae nec in terminis terminantibus praecontinentur* (nella Scrittura), *nec legitima atque doctrinali deductione inde deduci possunt, id quod negant Protestantes, et affirmant Catholici. Quod si iam tales doctrinae adstrui possint, nescio sane, quo ausu Author Catholicus quaestionem de Traditionibus oralibus per duo et ultra saecula tanto molimine discussam ac finali iudicio post plurimam ex utraque parte ponderatis causae momentis, deliberationem denique a PP. Conc. Trident. decisam ad rixas pure scholasticas possit detrudere. At vero prostant* similia *dogmata plura*: *nam ubinam dogma Catholicum de' authentia, et canone Scripturae a Conc. Trid. edito* de genuinitate *epistolae* Petri ad Hebraeos, vel obscure, *vel saltem ita* obscure *continetur, ut per legitimam, vere Theologicam deductionem inde inferri possit? Ubinam scriptum legitur, Baptismum ab Haereticis collatum esse validum, Sacramentum Baptismi, Confirmationis, et Ordinis esse initerabilia, alia esse iterabilia? Ad haec quam probrosum est Ecclesiae Catholicae, si dicatur eam quasi cum larvis pugnare, atque per plura saecula unice occupari circa quaestiones inanes discussione indignas? Saniorum Theologorum haec potius est doctrina, quod Synodus Trident. ubivis studiose declinaverit decisionem finalem quaestionum scholasticarum in utramque partem disputabilium, neque rixis scholarum se immiscere voluerit.*

Nuovi errori s' incontrano nella spiegazione che dà l' Autore delle varie Tradizioni. Distingue egli la tradizione divina dall' umana apostolica, e di questa pronunzia[2], che *tantum concernit res disciplinae*; *nam in rebus fidei et ritibus pragmaticis nulla admittitur traditio humana, etiamsi foret Apostolica*. Noi in questo discorso parliamo delle sole Tradizioni Apostoliche in ordine alla disciplina, e che nelle questioni di fede non si dà luogo ad Apostoliche tradizio-

[1]) Loc. cit. p. 179.—[2]) N. 6, p. 19.

ni è, come avea bene avvertito il p. Staidel, un doppio errore, uno contro una certissima verità, l'altro contro la definizione del sacro Concilio di Trento. E veramente la divinità de' Libri del Nuovo Testamento è certo un domma, e principalissimo domma; eppure questo non è fondato se non sull'Apostolica Tradizione, nè qui aver può luogo la Tradizione divina di Cristo, essendo i sacri Libri del Nuovo Testamento stati composti alcuni anni dopo la morte del divino Maestro. Ma il Concilio di Trento così parla delle Tradizioni: *Traditiones ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt... omnes libros... nec non traditiones ipsas tum ad fidem, tum ad mores pertinentes tamquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu Sancto dictatas... veneratur*[1]. Ecco che il sacro Concilio ammette Tradizioni Apostoliche, che appartengono *ad fidem*. E con ragione: Perciocchè Cristo Signore avea detto agli Apostoli[2]: *Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo. Quum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem.* Io non intendo però come l' autore sì ad evidenza convinto di gravissimo fallo non abbialo corretto nella nuova ristampa. Neppure intendo, come abbia in questa ristampa rinnovato[3] quel suo *traditionem sola orali transmissione absque monumentis Conciliorum, et Patrum non posse probari*, quando il p. Staidel avea (p. 36 segg.) con invitte prove dimostrato, che ciò non potevasi per alcun modo sostenere senza derogare a quello, che abbiamo di più auterovole nell' un Testamento, e nell' altro. Bisognerà ripetere le cose dette dall' egregio teologo Conventuale. E in primo luogo si osservi, che da' primi uomini sino a Mosè le cose avvenute nel mondo passarono di mano in mano per sola tradizione senza alcun monumento scritto. Il sistema del p. Simon, che immaginò memorie di quelle antiche età compilate da certi scrittori della nazione ebrea, e quello del sig. Astruc, che le fece inoltre da Mosè inserire intere a colonne nel Genesi, può piacere agli increduli, che non vorrebbono Mosè autore del Pentateuco, ma non a' cattolici. Or se per sola oral Tradizione si potessero conservar le memorie di tanti secoli, quanti dalla creazione del mondo ne scorsero sino a Mosè, e memorie di cose non già indifferenti per la salute degli uomini, ma necessarie in buona parte per lo spirituale loro indirizzo, perchè non potrebbe anche al presente senza nè libri, nè monumenti per sola oral tradizione trasmettersi qualche punto di disciplina, o anche di Fede? Ma non istiamo nelle sole congruenze, quando abbiamo argomenti, che ciò sia per effetto. Non raccomandava s. Paolo a

---

[1]) Sess. 4.—[2]) Joan. XVI.—[3]) N. 14, p. 23.

Timoteo? *depositum custodi*[1]; *formam habe sanorum verborum, quae a me audisti: haec commenda fidelibus hominibus, qui idonei erunt et alios docere*[2]. Qui parlava l'Apostolo delle Tradizioni ch'egli avea a lui insegnate, e volea, che ad altri pur lè insegnasse non in iscrittura, ma a voce, acciocchè questi ad altri similmente le trasmettessero.

Dimando ancora all'Autor de' *Principii*, quali scritti monumenti, o de'Padri, o de' Concilii recasse in mezzo Papa Stefano, allorchè agli affricani, e agli orientali, che voleano ribattezzare gli eretici, opponeva la Tradizione? Alla sola oral Tradizione appoggiavasi Stefano, ond'è, che sant'Agostino insegnando la stessa dottrina di Stefano, che non doveasi rinnovare il battesimo de' battezzati dagli eretici, diceva[3]: *Quam consuetudinem credo ex Apostolica traditione venientem, sicut multa non inveniuntur in litteris eorum, neque in Conciliis posteriorum, et tamen quia custodiuntur per universam Ecclesiam, nonnisi ab ipsis tradita, et commendata creduntur*. Chiarissimo su questo argomento è pure un detto di s. Basilio[4]: *Ex adservatis in Ecclesia dogmatibus, et praedicationibus alia quidem habemus a doctrina scripto prodita, alia vero nobis in mysterio tradita recipimus ex traditione Apostolorum... Nam si consuetudines quae scripto proditae non sunt, tanquam haud multum habentes momenti aggrediamur reiicere, imprudentes Evangelium in ipsis rebus praecipuis laedemus, immo potius praedicationem ad nudum nomen contrahemus*. Risalendo poi a' tempi più vicini agli Apostolici troveremo, che Papia compiacevasi grandemente, ove in alcuno si avvenisse, che vivuto fosse cogli Apostoli, d'interrogarli *quid Andreas, quid Petrus, quid Thomas, quid Jacobus, quid Joannes, quid Matthaeus, quid ceteri Domini discipuli dicere soliti essent, quidnam Aristion et Joannes presbyter discipuli Domino praedicarent, neque enim*, dice egli presso Eusebio[5], *ex librorum lectione tantam me utilitatem capere posse existimabam, quantum ex hominum superstitum viva voce*. Papia non volea tanti libri; contentavasi di udir dalla viva voce di quelli, che aveano intesi ragionanti gli Apostoli, i loro detti, nè chiedeva per prova delle loro asserzioni nè monumenti de' Padri, nè Concilii, nè altri scritti. Per poco infine, che uno ricorra coll'animo alla sì famosa Disciplina dell'arcano, della quale dopo lo Schelestrate eruditamente trattò il p. D. Gerbert Benedettino in una Mantissa a' suoi *Principia Theolo-*

[1]) *II Tim.* I, 13.—[2]) *II Tim.* II, 2.
[3]) *De Baptismo*, lib. II, c. 7.—[4]) *De Sp. S.*, c. 27.
[5]) Lib. III *Histor. Eccles.* c. 39.

giae exegeticae, si vedrà, che non può pretendersi, che la Tradizione comprovisi cogli scritti, senza dannar la Chiesa, che ne' primi secoli con grandissima gelosia serbava il silenzio in certi più alti misteri, come della Eucaristia, e nelle forme massimamente de' Sagramenti, nè permetteva, che in iscritto si dessero per mano, siccome da quelle parole d'Innocenzio I nella lettera al vescovo di Gubbio Decenzio si fa manifesto. *Verba vero* (la formola della cresima) *dicere non possum, ne magis prodere videar, quam ad consultationem respondere.* Conchiudasi dunque, che la Tradizione, perchè tutta abbia la sua forza, non abbisogna di prove scritte, bastando, che a viva voce da uno ad altro sino a noi sia venuta; e quando della verità della Tradizione nascesse dubbio, per confermarla basterà consultare la Chiesa, come accennavaci sant' Agostino, e prima di lui avea insegnato sant' Ireneo con queste illustri parole, colle quali a questo discorso daremo fine: *Non oportet adhuc quaerere apud alios veritatem, quam facile est ab Ecclesia sumere, quum Apostoli quasi in depositorium dives plenissime in eam contulerint omnia, quae sunt veritatis.*

FINE DELLA DISSERTAZIONE VII.

INDICE

DELLE DISSERTAZIONI CONTENUTE

NEL PRESENTE VOLUME

FINE

CONSIGLIO GENERALE

di

PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la domanda del Tipografo Vincenzo Manfredi il quale ha chiesto di stampare l' opera intitolata Biblioteca Cattolica, con un'Appendice e Cronaca Religiosa, intitolata: La Scienza e la Fede.

Visto il parere del sig. D. Antonio d' Amelio.

Si permette che la suddetta opera si stampi; però non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà, se prima lo stesso sig. D. Antonio d' Amelio non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l' impressione uniforme all' originale approvato.

Napoli 2 Ottobre 1850

Il Presidente Interino
Francesco Sav. Apuzzo
Il Segretario Interino
Giuseppe Pietrocola

COMMISSIONE ARCIVESCOVILE

PER LA REVISIONE

Nihil Obstat
Andreas Can. Ferrigni
Censor Theologus

Imprimatur
Joannes Can. Gallo
Deputatus ad tempus

Leopoldus Ruggiero
a Secretis